

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 866

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

21/04/2024 - 06:28

Indice

1. DDL S. 866 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 866	4
1.2.2. Relazione 866-A	10
1.2.3. Testo approvato 866 (Bozza provvisoria)	21
1.2.4. Testo 1	27
1.3. Trattazione in Commissione	37
1.3.1. Sedute	38
1.3.2. Resoconti sommari	39
1.3.2.1. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	40
1.3.2.1.1. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 31/01/2024	41
1.3.2.1.2. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (pom.) del 06/02/2024	43
1.3.2.1.3. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 6 (pom.) del 13/02/2024	50
1.3.2.1.4. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 7 (pom.) del 20/02/2024	52
1.4. Trattazione in consultiva	54
1.4.1. Sedute	55
1.4.2. Resoconti sommari	56
1.4.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali)	57
1.4.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (ant., Sottocomm. pareri) del 06/02/2024	58
1.4.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 46 (ant., Sottocomm. pareri) del 14/02/2024	60
1.4.2.2. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea)	61
1.4.2.2.1. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 131 (ant.) del 07/02/2024	62
1.4.2.2.2. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 134 (ant.) del 14/02/2024	72
1.4.2.3. 5 ^a (Bilancio)	80
1.4.2.3.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 197 (pom.) del 06/02/2024	81
1.4.2.3.2. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 198 (ant.) del 07/02/2024	88
1.4.2.3.3. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 199 (pom.) del 07/02/2024	92
1.4.2.3.4. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 200 (ant.) dell'08/02/2024	93
1.4.2.3.5. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 201 (pom.) del 13/02/2024	95

1.4.2.3.6. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 202 (ant.) del 14/02/2024	99
1.4.2.3.7. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 203 (pom.) del 14/02/2024	104
1.4.2.3.8. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 204 (ant.) del 15/02/2024	109
1.4.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	112
1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 207 (pom.) del 21/02/2024	113
1.4.2.5. 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	116
1.4.2.5.1. 7ª(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 9 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/02/2024	117
1.5. Trattazione in Assemblea	118
1.5.1. Sedute	119
1.5.2. Resoconti stenografici	120
1.5.2.1. Seduta n. 161 del 21/02/2024	121
1.5.2.2. Seduta n. 162 del 22/02/2024	430

1. DDL S. 866 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 866

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 866

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 6 settembre 2023,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati **DORI** e **D'ORSO** (536); **PITTALIS**, **CALDERONE** e **PATRIARCA** (891); **MASCHIO**, **VARCHI**, **ALMICI**, **AMBROSI**, **AMICH**, **BENVENUTI GOSTOLI**, **BUONGUERRIERI**, **CANGIANO**, **CANNATA**, **CARETTA**, **CERRETO**, **CIABURRO**, **CIANCITTO**, **CIOCCHETTI**, **COLOMBO**, **DONDI**, **FRIJIA**, **GARDINI**, **IAIA**, **KELANY**, **LAMPIS**, **LA PORTA**, **LA SALANDRA**, **LONGI**, **LOPERFIDO**, **MACCARI**, **MAIORANO**, **MARCHETTO ALIPRANDI**, **MASCARETTI**, **MATERA**, **MOLLICONE**, **MORGANTE**, **PADOVANI**, **PALOMBI**, **PELLICINI**, **POLO**, **ROSCANI**, **Gaetana RUSSO**, **TRANCASSINI**, **URZÌ**, **VIETRI** e **VINCI** (910)

(V. Stampati Camera nn. 536, 891 e 910)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 settembre 2023*

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni »;

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri »

fino a: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* », dopo le parole: « del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, » sono inserite le seguenti: « del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia »;

2) al comma 2, le parole da: « coordinato dal Ministero dell'istruzione » fino a: « prevenzione del cyberbullismo » sono sostituite dalle seguenti: « convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92 »;

3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

4) i commi da 4 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresì le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1 »;

5) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « per la prevenzione e il contrasto » sono sostituite dalle seguenti: « , recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e »;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e

del »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore »;

4) al comma 3, dopo la parola: « autonomia, » sono inserite le seguenti: « recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e » e le parole: « le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo » sono sostituite dalle seguenti: « le relative iniziative »;

5) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « azioni integrate di contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

6) al comma 6, dopo le parole: « minori vittime di atti di » sono inserite le seguenti: « bullismo e di »;

d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« *Art. 4-bis.* - (*Servizio di sostegno psicologico agli studenti e servizio di coordinamento pedagogico*)
- *1.* Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

b) un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo »;

e) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 »;

2) al comma 2, le parole: « con specifici riferimenti a condotte di » sono sostituite dalle seguenti: « dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di »;

f) all'articolo 7, comma 1:

1) le parole: « 595 e 612 » sono sostituite dalle seguenti: « 595, 612 e 612-ter »;

2) dopo la parola: « commessi, » è aggiunta la seguente: « anche »;

g) il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ».

Art. 2.

(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Art. 25. - (*Misure rieducative*) - 1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica, lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestata nella relazione e sentiti il minore e i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale, con decreto motivato, può, in via alternativa:

1) dichiarare concluso il procedimento;

2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minore;

3) disporre l'affidamento del minore ai servizi sociali;

4) disporre il collocamento del minore in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

5. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente »;

b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: « di cui all'art. 25, n. 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25 »;

c) all'articolo 27, primo comma, le parole: « dal n. 1 dell'art. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 25, comma 4, numero 3) »;

d) all'articolo 28:

1) al primo comma, le parole: « è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2

dell'art. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), »;

2) alla rubrica, la parola: « ricoverati » è sostituita dalle seguenti: « collocati presso comunità »;

e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: « ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25 » sono sostituite dalle seguenti: « alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), ».

2. All'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: « all'articolo 25, al primo comma le parole "Tribunale per i minorenni" » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: "tribunale per i minorenni", ovunque ricorrono, »

Art. 3.

(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico « Emergenza infanzia 114 », accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal « Servizio 114 », prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;

b) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica previsti dagli articoli 98-*quater decies* e 98-*septies decies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022;

d) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete *internet* e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

3. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 4.

(Istituzione della « Giornata del rispetto »)

1. Per le finalità di prevenzione di cui alla presente legge è istituita la « Giornata del rispetto », quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. La Giornata non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge. Il Governo determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti principi:

a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

b) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete *internet* e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 5).

1.2.2. Relazione 866-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 866-A

Relazione Orale

Relatore Berrino

**TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2^a e 10^a RIUNITE
(2^a - GIUSTIZIA)
(10^a - AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA
SOCIALE)**

Comunicato alla Presidenza il 20 febbraio 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

*approvato dalla Camera dei deputati il 6 settembre 2023,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati **DORI** e **D'ORSO** (536); **PITTALIS**, **Tommaso Antonino CALDERONE** e **PATRIARCA** (891); **MASCHIO**, **VARCHI**, **ALMICI**, **AMBROSI**, **AMICH**, **BENVENUTI**, **GOSTOLI**, **BUONGUERRIERI**, **CANGIANO**, **CANNATA**, **CARETTA**, **CERRETO**, **CIABURRO**, **CIANCITTO**, **CIOCCHETTI**, **COLOMBO**, **DONDI**, **FRIJIA**, **GARDINI**, **IAIA**, **KELANY**, **LAMPIS**, **LA PORTA**, **LA SALANDRA**, **LONGI**, **LOPERFIDO**, **MACCARI**, **MAIORANO**, **MARCHETTO ALIPRANDI**, **MASCARETTI**, **Mariangela MATERA**, **MOLLICONE**, **MORGANTE**, **PADOVANI**, **PALOMBI**, **PELLICINI**, **POLO**, **ROSCANI**, **Gaetana RUSSO**, **TRANCASSINI**, **URZÌ**, **VIETRI** e **VINCI** (910)

(v. stampati Camera nn. 536, 891 e 910)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 settembre 2023

**PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

6 febbraio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 3, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sarebbe opportuno qualificare come principi e criteri direttivi le previsioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1.

sugli emendamenti approvati

14 febbraio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Damiani)

sul disegno di legge e sui relativi emendamenti approvati

15 febbraio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che, all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 7-bis, siano apportate le seguenti modifiche:

- le parole: « a decorrere dall'anno 2023 » siano sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2024 »;
- le parole: « ai fini del bilancio triennale 2023-2025 » siano sostituite dalle seguenti: « ai fini del bilancio triennale 2024-2026 »;
- le parole: « per l'anno 2023 » siano sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 ».

In relazione agli emendamenti, esprime parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Testo approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni »;

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalle Commissioni

Art. 1.

(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

b) *identico*:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » fino a: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* », dopo le parole: « del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, » sono inserite le seguenti: « del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia »;

1) *identico*;

2) al comma 2, le parole da: « coordinato dal Ministero dell'istruzione » fino a: « prevenzione del cyberbullismo » sono sostituite dalle seguenti: « convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92 »;

2) *identico*;

3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

3) *identico*;

4) i commi da 4 a 6 sono sostituiti dai seguenti: « 4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresì le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.

4) *identico*;

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali *media* nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1 »;

5) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « per la prevenzione e il contrasto » sono sostituite dalle seguenti: « , recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e »;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore »;

4) al comma 3, dopo la parola: « autonomia, » sono

5) *identico*:

« 7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno **2024**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2024-2026**, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2024**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

c) *identica*;

inserite le seguenti: « recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e » e le parole: « le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo » sono sostituite dalle seguenti: « le relative iniziative »;

5) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « azioni integrate di contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

6) al comma 6, dopo le parole: « minori vittime di atti di » sono inserite le seguenti: « bullismo e di »;

d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (Servizio di sostegno psicologico agli studenti e servizio di coordinamento pedagogico) - 1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

b) un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo »;

e) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano **a qualsiasi titolo** studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di

d) *identica:*

« Art. 4-bis. - (Servizio di sostegno psicologico agli studenti e servizio di coordinamento pedagogico) - 1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie »;

soppressa

e) *identico:*

1) *identico:*

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, **nell'esercizio delle sue funzioni**, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi,

condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 »;

2) al comma 2, le parole: « con specifici riferimenti a condotte di » sono sostituite dalle seguenti: « dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di »;

f) all'articolo 7, comma 1:

1) le parole: « 595 e 612 » sono sostituite dalle seguenti: « 595, 612 e 612-ter »;

2) dopo la parola: « commessi, » è aggiunta la seguente: « anche »;

g) il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ».

Art. 2.

(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Art. 25. - *(Misure rieducative)* - 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 »;

2) al comma 2, le parole: « con specifici riferimenti a condotte di » sono sostituite dalle seguenti: « **sulla base delle linee di orientamento** di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di »;

f) *identica*;

g) *identica*.

Art. 2.

(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

1. *Identico*:

a) *identico*:

« Art. 25. - *(Misure rieducative)* - 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori **ovvero degli altri esercenti** la responsabilità genitoriale, lo

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione **e sentiti il minore e i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale**, con decreto motivato, può, in via alternativa:

- 1) dichiarare concluso il procedimento;
- 2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minore;
- 3) disporre l'affidamento del minore ai servizi sociali;
- 4) disporre il collocamento del minore in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

5. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i

svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

2. *Identico.*

3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori **ovvero gli altri esercenti** la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. **Del deposito della relazione è dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5.** Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione, con decreto motivato, può, in via alternativa:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) disporre l'affidamento **temporaneo** del minore ai servizi sociali;

4) disporre il collocamento **temporaneo** del minore in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

5. Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei

genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente »;

b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: « di cui all'art. 25, n. 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai

commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25 »;

c) all'articolo 27, primo comma, le parole: « dal n. 1 dell'art. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 25, comma 4, numero 3) »;

d) all'articolo 28:

1) al primo comma, le parole: « è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), »;

2) alla rubrica, la parola: « ricoverati » è sostituita dalle seguenti: « collocati presso comunità »;

e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: « ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), ».

2. All'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: « all'articolo 25, al primo comma le parole "Tribunale per i minorenni" » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: "tribunale per i minorenni", ovunque ricorrono, ».

Art. 3.

(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

commi terzo e quarto del medesimo

articolo 473-bis.8. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori **ovvero gli altri esercenti** la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente »;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica.*

2. *Identico.*

Art. 3.

(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi **nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:**

- a) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico « Emergenza infanzia 114 », accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal « Servizio 114 », prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea; *a) identica;*
- b) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio; *b) identica;*
- c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli articoli 98-*quater decies* e 98-*septies decies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022; *c) identica;*
- d) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete *internet* e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati. *d) identica.*
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la *2. Identico.*

famiglia, la natalità e le pari opportunità.

3. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. *Identico.*

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse.

4. *Identico.*

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. *Identico.*

Art. 4.

(Istituzione della « Giornata del rispetto »)

Art. 4.

(Istituzione della « Giornata del rispetto »)

1. Per le finalità di prevenzione di cui alla presente legge è istituita la « Giornata del rispetto », quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. La Giornata non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge. Il Governo determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Identico.

Art. 5.

(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

Art. 5.

(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24

giugno 1998, n. 249)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti principi:

a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

b) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-*bis* del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete *internet* e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5).

Identico.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

1.2.3. Testo approvato 866 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 866

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 22 febbraio 2024, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e D'Orso; Pittalis, Calderone e Patriarca; Maschio, Varchi, Almici, Ambrosi, Amich, Benvenuti Gostoli, Buonguerrieri, Cangiano, Cannata, Caretta, Cerreto, Ciaburro, Ciancitto, Ciocchetti, Colombo, Dondi, Frijia, Gardini, Iaia, Kelany, Lampis, La Porta, La Salandra, Longi, Loperfido, Maccari, Maiorano, Marchetto Aliprandi, Mascaretti, Matera, Mollicone, Morgante, Padovani, Palombi, Pellicini, Polo, Roscani, Gaetana Russo, Trancassini, Urzì, Vietri e Vinci:

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Art. 1.

(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni »;

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » fino a: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo

tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* », dopo le parole: « del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, » sono inserite le seguenti: « del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia »;

2) al comma 2, le parole da: « coordinato dal Ministero dell'istruzione » fino a: « prevenzione del cyberbullismo » sono sostituite dalle seguenti: « convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92 »;

3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

4) i commi da 4 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresì le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali *media* nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1 »;

5) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « per la prevenzione e il contrasto » sono sostituite dalle seguenti: « , recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e »;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei

fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore »;

4) al comma 3, dopo la parola: « autonomia, » sono inserite le seguenti: « recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e » e le parole: « le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo » sono sostituite dalle seguenti: « le relative iniziative »;

5) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « azioni integrate di contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

6) al comma 6, dopo le parole: « minori vittime di atti di » sono inserite le seguenti: « bullismo e di »;

d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - *(Servizio di sostegno psicologico agli studenti e servizio di coordinamento pedagogico)*
- 1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie »;

e) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 »;

2) al comma 2, le parole: « con specifici riferimenti a condotte di » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di »;

f) all'articolo 7, comma 1:

1) le parole: « 595 e 612 » sono sostituite dalle seguenti: « 595, 612 e 612-ter »;

2) dopo la parola: « commessi, » è inserita la seguente: « anche »;

g) il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ».

Art. 2.

(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Art. 25. - *(Misure rieducative)* - 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di

irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Del deposito della relazione è dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione, con decreto motivato, può, in via alternativa:

- 1) dichiarare concluso il procedimento;
- 2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minore;
- 3) disporre l'affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali;
- 4) disporre il collocamento temporaneo del minore in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

5. Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 473-bis.8. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente »;

b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: « di cui all'art. 25, n. 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25 »;

c) all'articolo 27, primo comma, le parole: « dal n. 1 dell'art. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 25, comma 4, numero 3) »;

d) all'articolo 28:

1) al primo comma, le parole: « è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), »;

2) alla rubrica, la parola: « ricoverati » è sostituita dalle seguenti: « collocati presso comunità »;

e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: « ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25 » sono

sostituite dalle seguenti: « alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), ».

2. All'articolo 31, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: « all'articolo 25, al primo comma le parole "Tribunale per i minorenni" » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: "tribunale per i minorenni", ovunque ricorrono, ».

Art. 3.

(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico « Emergenza infanzia 114 », accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal « Servizio 114 », prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;

b) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli articoli 98-*quater decies* e 98-*septies decies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022;

d) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete *internet* e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

3. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in

vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 4.

(Istituzione della « Giornata del rispetto »)

1. Per le finalità di prevenzione di cui alla presente legge è istituita la « Giornata del rispetto », quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. La Giornata non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge. Il Governo determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti principi:

a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

b) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete *internet* e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5).

IL PRESIDENTE

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
20 febbraio 2024
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e
contrasto del bullismo e del cyberbullismo (866-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100 (già 1.1)

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «possono adottare» con le seguenti: «adottano».

1.101 (già 1.2)

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo le parole: «servizio di sostegno psicologico» aggiungere le seguenti: «e legale».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, alla rubrica, dopo le parole: «servizio di sostegno psicologico» aggiungere le seguenti: «e legale».

1.102

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera d) capoverso «Art.4-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo».

1.103

LOPREIATO, MAZZELLA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.»

1.104

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis.», aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo».

1.105

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera e) numero 1) capoverso «1.», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: «il dirigente scolastico che» sopprimere le seguenti parole: «, nell'esercizio delle sue funzioni»;

- dopo le parole: «che coinvolgano» aggiungere le seguenti: «a qualsiasi titolo».

1.4

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.», primo periodo, dopo la parola: «studenti» aggiungere le seguenti: «, anche maggiorenni.».

1.5

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.», primo periodo, dopo le parole: «all'istituto scolastico che dirige» aggiungere le seguenti: «, anche fuori dall'orario scolastico».

Art. 2

2.100

LOPREIATO, MAZZELLA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25.», comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «nella relazione» inserire le seguenti: «e sentiti il minorenni e i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale».

2.101

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «nella relazione» inserire le seguenti: «e sentiti il minorenni e i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale.».

2.0.1

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123)

1. Al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche;

a) all'articolo 5, comma 1, lettera a), i numeri 1) e 3) sono abrogati e i commi 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 sono abrogati;

b) all'articolo 6, comma 1,

1) alla lettera a), le parole "tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110" sono sostituite dalle seguenti "cinque anni";

2) alla lettera b), le parole "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "cinque anni";

3) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente "b-bis) l'articolo 19, comma 5, è sostituito dal seguente: "Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni";

4) la lettera b-ter) è sostituita dalla seguente: "b-ter) all'articolo 22, il comma 4 è sostituito dal seguente: "Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni";

5) la lettera b-quater) è soppressa;

6) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) all'articolo 23:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere

applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere *e), f), g), h)* del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale";

2) al comma 3, le parole "ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici" sono sostituite dalle seguenti "ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici".";

c) l'articolo 9 è abrogato.».

2.0.2

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di offerta educativa negli istituti penali)

1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, la spesa di 5 milioni di euro annui.

3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 3

3.1

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere che i produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità, all'atto dell'immissione di detti prodotti sul mercato garantiscano nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale. L'attivazione delle applicazioni di cui alla presente lettera è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali.».

3.0.1

SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per l'implementazione dell'identità digitale e per il contrasto al cyberbullismo e agli altri reati informatici)

1. Per le finalità di cui al comma 3, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a implementare l'utilizzo dell'identità digitale al fine di favorire il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e degli altri reati informatici. I decreti legislativi di cui al periodo precedente sono adottati,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'utilizzo dell'identità digitale supportata dai fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del Regolamento UE 2014/910 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per l'utilizzo dei servizi digitali delle società dell'informazione che consentono l'interazione con altri utenti, al fine di:

1) garantire l'identificabilità, da parte delle autorità giudiziaria e dell'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, degli utenti che siano stati a quest'ultima segnalati, anche direttamente attraverso il servizio della società dell'informazione interessata, per condotte illecite dalla persona offesa, o, nel caso questa sia minorenni, da chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale;

2) prevedere che, tra fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del Regolamento UE 2014/910 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e servizi delle società dell'informazione, vi sia la condivisione dei dati personali strettamente necessari per consentire l'identificazione di cui al numero 1);

3) prevedere che la il trattamento dei dati di cui al numero 2), da parte delle società delle informazioni, avvenga esclusivamente per le finalità di cui al numero 1) e che, in caso di utilizzo diverso dei dati, la società dell'informazione sia punita, per ciascuna violazione, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.

b) promuovere iniziative e campagne istituzionali volte a prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni;

c) istituire, presso l'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, una piattaforma di segnalazione nazionale dei fenomeni di cyberbullismo, al fine di consentire alla persona offesa, o, nel caso questa sia minorenni, a chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale, di segnalare la condotta illecita, sia direttamente che tramite il servizio digitale in cui tale condotta è stata posta in essere;

d) prevedere che l'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni utilizzi la piattaforma di cui alla lettera *c)* per:

1) monitorare il fenomeno del cyberbullismo, la sua diffusione e articolazione territoriale, per età e genere, al fine di trasmettere, ogni anno, una relazione alle Camere sui dati raccolti;

2) consentire alla persona offesa o, nel caso questa sia minorenni, a chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale, di conoscere l'identità della persona segnalata e nei cui confronti intende agire per il risarcimento del danno.

e) prevedere che l'autorità giudiziaria possa accedere alla piattaforma di cui alla lettera *d)* laddove le condotte illecite segnalate costituiscano reato

e la persona offesa intenda presentare querela o denuncia, ovvero, nei casi di procedibilità d'ufficio, ove la stessa ravvisi un reato posto in essere tramite i servizi digitali di cui al presente articolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni maggiormente rappresentative delle società dell'informazione che forniscono i servizi digitali di cui al presente articolo. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».

Art. 5

5.1

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) prevedere, nell'ambito dei doveri dello studente stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 che nelle ore di lezione le studentesse e gli studenti possano utilizzare i dispositivi informatici e di comunicazione, quali *smartphone*, *tablet* e *notebook*, esclusivamente nell'ambito delle attività didattiche e autorizzati dal personale della scuola;

a-ter) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che il Patto in ogni caso contenga l'autorizzazione alla scuola a requisire e custodire in luogo sicuro, con le modalità individuate nel regolamento di istituto, i dispositivi informatici e di comunicazione, quali *smartphone*, *tablet* e *notebook*, che dovessero essere utilizzati in modo improprio dagli studenti.».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche aggiornano il proprio regolamento di istituto in conformità alle nuove disposizioni in esso contenute. Scaduto senza che le istituzioni abbiano provveduto nel termine di cui al primo periodo, l'Ufficio scolastico regionale nomina, entro quindici giorni, un commissario ad acta che procede entro quindici giorni dalla nomina.».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] (Giustizia) e 10[^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Esame e rinvio)

Il relatore [BERRINO](#) (FdI) dà conto innanzitutto dei contenuti dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, il quale apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, in particolare riguardo le azioni di carattere preventivo e la definizione di bullismo, nonché in materia di piano di azione integrato e di tavolo tecnico e di adozione di codici interni da parte delle scuole. Ulteriori interventi riguardano i servizi di sostegno psicologico e di coordinamento pedagogico, nonché l'informativa alle famiglie, le sanzioni in ambito scolastico e i progetti di sostegno e di recupero.

L'articolo 2, comma 1, modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni, particolarmente in materia di misure coercitive di intervento non penale. Sono inoltre recate modifiche riguardanti la disciplina del procedimento per l'adozione delle misure e, infine, di coordinamento normativo.

Il successivo comma 2 modifica l'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 149 del 2022, in materia di processo civile, al fine di coordinare le modifiche apportate al regio decreto n. 1404 del 1934 con l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

L'articolo 3 prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 4 concerne l'istituzione della Giornata del rispetto, fissata per il 20 gennaio, mentre l'articolo 5 prevede che con regolamento siano apportate le opportune modifiche al regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) dichiara di apprezzare il provvedimento e le misure di tutela in esso contenute. A nome del proprio Gruppo, manifesta disponibilità a rinunciare alla presentazione di emendamenti, in quanto le modifiche rilevanti per la sua parte sono già state inserite nel testo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) esprime il favore del proprio Gruppo nei confronti del disegno di legge in esame, che interviene opportunamente sui profili educativi e culturali, con la finalità di consolidare la cultura del rispetto nella popolazione giovanile. Ritiene comunque utile che venga fissato un termine, ravvicinato, per la presentazione di emendamenti.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone le ore 12 di domani quale termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.2. 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (pom.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il presidente [ZAFFINI](#) informa le Commissioni riunite circa la presentazione di emendamenti e di un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il relatore [BERRINO](#) (FdI) illustra l'emendamento 2.1, volto in particolare a una più accurata formulazione dell'articolo 2.

I restanti emendamenti sono quindi dati per illustrati.

Il relatore [BERRINO](#) (FdI) e il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprimono concordemente parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.0.1, 2.0.2, 3.1 e 3.0.1. È inoltre formulato l'invito al ritiro dell'emendamento 5.1. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.3.

Il parere del GOVERNO è inoltre favorevole sull'emendamento 2.1.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) esprime la più viva sorpresa per la presentazione da parte del relatore e di senatori di maggioranza di emendamenti, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Rammenta che nella precedente seduta si era concordato un termine di presentazione degli emendamenti molto breve e con valenza più formale che sostanziale; l'idea sottesa era quella di un'approvazione del provvedimento senza modifiche, al fine di evitare l'ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati. Giudica pertanto una forma di scorrettezza da parte del relatore non aver manifestato da subito l'intento di modificare il testo, anche perché in tal caso le valutazioni dei Gruppi che non hanno presentato proposte di modifica sarebbero state probabilmente differenti. Chiede pertanto la riapertura del termine per la presentazione di emendamenti, per consentire anche ai Gruppi che non ne hanno presentati - nell'intesa che il testo andasse approvato tal quale - di poter procedere a loro volta a modifiche migliorative dell'articolato.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) richiama la validità delle considerazioni espresse dalla senatrice Lopreiato. Reputa in particolare altamente discutibile che si ponga la possibilità concreta di un ritardo nel procedimento di approvazione definitiva del disegno di legge, peraltro condiviso dalla generalità delle parti politiche.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), associandosi alle considerazioni della senatrice Lopreiato, ritiene che, avendo avuto solo da pochi minuti cognizione degli emendamenti, vi sia la necessità di meglio comprendere la portata delle modifiche proposte dal relatore. Chiede dunque di disporre del tempo necessario per condurre i necessari approfondimenti.

Il presidente [ZAFFINI](#) osserva che il relatore ha evidentemente ravvisato l'opportunità di un miglioramento del testo in esame, nell'ambito di una potestà emendativa che non può essere preclusa ad alcun componente del Senato. L'assenza di connotazioni politiche dell'emendamento 2.1 è del resto sintomatica della volontà di non contraddire il clima di condivisione nei confronti del provvedimento. La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ribadisce l'orientamento, emerso nel corso della precedente seduta, favorevole a non procedere alla fase emendativa. In tale contesto, il relatore avrebbe dovuto valutare l'opportunità di una interlocuzione preventiva con i Gruppi in merito all'intenzione di presentare un proprio emendamento.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) ricorda che nella precedente seduta si era giunti all'unanime determinazione di non modificare ulteriormente un testo su cui vi era stato un lavoro molto approfondito anche nella passata legislatura. Il breve termine per gli emendamenti proposto dal Presidente aveva proprio il senso, almeno in apparenza, di favorire la rapida approvazione di un testo ampiamente condiviso. Ovviamente sarà possibile emendare il testo anche in Assemblea e in quella sede presentare emendamenti non proposti in Commissione, ma l'istruttoria sarà in questo caso molto meno approfondita. Essendo il relatore Berrino designato per entrambe le Commissioni e non rappresentando solo la maggioranza, reputa necessario un approfondimento dell'emendamento da lui presentato per valutarne l'effettiva portata.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) rileva che, una volta convenuto in merito alla fissazione del termine, non può essere legittimamente impedita la presentazione di emendamenti e che nel caso di specie di tale facoltà non si è infatti avvalso unicamente il relatore. Resta comunque fermo l'impegno per una conclusione in tempi rapidi dell'*iter* di approvazione.

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) rammenta che nella precedente seduta delle Commissioni riunite era stato convenuto di fissare un termine particolarmente ravvicinato per la presentazione degli emendamenti, comunque ovviamente in assenza di intese volte a escludere l'esercizio di una prerogativa che spetta a tutti i parlamentari. La valutazione dell'articolato ha poi fatto emergere la necessità, del tutto priva di rilievo politico, di apportare alcune modifiche volte a migliorare la qualità della formulazione del testo in esame.

Il presidente [ZAFFINI](#) conviene in merito al carattere meramente tecnico dell'emendamento presentato dal relatore. Si riserva quindi di convocare a breve le Commissioni riunite per il prosieguo dell'esame. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [866](#)

G/866/1/2 e 10

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" (AS 866),

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto conferisce delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;

i suddetti fenomeni sono particolarmente diffusi sulle piattaforme di comunicazione sociale, utilizzate dai minori anche in violazione del requisito anagrafico minimo di accesso;

il problema della verifica dell'età degli utenti delle piattaforme di comunicazione sociale costituisce, dal punto di vista tecnico, un nodo insoluto e dal punto di vista sociale e sanitario un limite

alla tutela dell'integrità psico-fisica e della sicurezza personale dei minori in rete,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare, sulla base delle proposte già depositate, iniziative legislative volte a imporre ai gestori dei servizi digitali meccanismi affidabili di verifica dei requisiti anagrafici degli utenti, in particolare per quelli che risultano a maggior rischio per la salute fisica e mentale e per la sicurezza e incolumità dei minori, a partire dai *social network*.

Art. 1

1.1

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: «possono adottare» con le seguenti: «adottano».

1.2

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizio di sostegno psicologico» aggiungere le seguenti: «e legale».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, alla rubrica, dopo le parole: «servizio di sostegno psicologico» aggiungere le seguenti: «e legale».

1.3

[Marti](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, sopprimere la lettera b);*

b) *al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «il dirigente scolastico che» aggiungere le seguenti: «, nell'esercizio delle sue funzioni,» e sopprimere le seguenti: «a qualsiasi titolo»;*

c) *al comma 1, lettera e), numero 2, sostituire le parole: «dalle procedure indicate dalle linee di orientamento» con le seguenti: «sulla base delle linee di orientamento».*

1.4

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo la parola: «studenti» aggiungere le seguenti: «, anche maggiorenni,».

1.5

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: «all'istituto scolastico che dirige» aggiungere le seguenti: «, anche fuori dall'orario scolastico».

Art. 2

2.1

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «o l'esercente» con le seguenti: «ovvero gli altri esercenti»;*

b) *al comma 4, dopo le parole: «dell'intervento.», inserire il seguente periodo: «Del deposito della relazione è dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5.»; sopprimere le parole: «e sentiti il minore e i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale» e dopo le parole: «l'affidamento» e «il collocamento» aggiungere la seguente: «temporaneo»;*

c) *al comma 5, prima delle parole: «I provvedimenti», inserire i seguenti periodi: «Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale.*

Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 473-bis.8.» e sostituire le parole: «o l'esercente» con le seguenti: «ovvero gli altri esercenti».

2.0.1

[Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123)

1. Al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche;

a) all'articolo 5, comma 1, lettera a), i numeri 1) e 3) sono abrogati e i commi 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 sono abrogati;

b) all'articolo 6, comma 1,

1) alla lettera a), le parole "tre anni, tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 sono sostituite dalle seguenti "cinque anni";

2) alla lettera b), le parole "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "cinque anni";

3) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente "b-bis) l'articolo 19, comma 5, è sostituito dal seguente: 'Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni';

4) la lettera b-ter) è sostituita dalla seguente: "b-ter) all'articolo 22, il comma 4 è sostituito dal seguente: 'Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni';

5) la lettera b-quater) è soppressa;

6) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) all'articolo 23:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale';

2) al comma 3, le parole "ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici" sono sostituite dalle seguenti "ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici";

c) l'articolo 9 è abrogato.».

2.0.2

[Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di offerta educativa negli istituti penali)

1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita

un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, la spesa di 5 milioni di euro annui.

3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 3

3.1

[Versace](#), [Gelmi](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere che i produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità, all'atto dell'immissione di detti prodotti sul mercato garantiscano nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale. L'attivazione delle applicazioni di cui alla presente lettera è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali.».

3.0.1

[Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per l'implementazione dell'identità digitale e per il contrasto al cyberbullismo e agli altri reati informatici)

1. Per le finalità di cui al comma 3, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a implementare l'utilizzo dell'identità digitale al fine di favorire il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e degli altri reati informatici. I decreti legislativi di cui al periodo precedente sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'utilizzo dell'identità digitale supportata dai fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del Regolamento UE 2014/910 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per l'utilizzo dei servizi digitali delle società dell'informazione che consentono l'interazione con altri utenti, al fine di:

1) garantire l'identificabilità, da parte delle autorità giudiziaria e dell'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, degli utenti che siano stati a quest'ultima segnalati, anche direttamente attraverso il servizio della società dell'informazione interessata, per condotte illecite dalla persona offesa, o, nel caso questa sia minorenni, da chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale;

2) prevedere che, tra fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del Regolamento UE 2014/910 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e servizi delle società dell'informazione, vi sia la condivisione dei dati personali strettamente necessari per consentire l'identificazione di cui al numero 1);

3) prevedere che la il trattamento dei dati di cui al numero 2), da parte delle società delle informazioni, avvenga esclusivamente per le finalità di cui al numero 1) e che, in caso di utilizzo diverso dei dati, la società dell'informazione sia punita, per ciascuna violazione, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.

b) promuovere iniziative e campagne istituzionali volte a prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni;

c) istituire, presso l'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, una piattaforma di segnalazione nazionale dei fenomeni di cyberbullismo, al fine di consentire alla persona offesa, o, nel caso questa sia minorenni, a chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale, di segnalare la condotta illecita, sia direttamente che tramite il servizio digitale in cui tale condotta è stata posta in essere;

d) prevedere che l'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni utilizzi la piattaforma di cui alla lettera c) per:

1) monitorare il fenomeno del cyberbullismo, la sua diffusione e articolazione territoriale, per età e genere, al fine di trasmettere, ogni anno, una relazione alle Camere sui dati raccolti;

2) consentire alla persona offesa o, nel caso questa sia minorenni, a chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale, di conoscere l'identità della persona segnalata e nei cui confronti intende agire per il risarcimento del danno.

e) prevedere che l'autorità giudiziaria possa accedere alla piattaforma di cui alla lettera d) laddove le condotte illecite segnalate costituiscano reato e la persona offesa intenda presentare querela o denuncia, ovvero, nei casi di procedibilità d'ufficio, ove la stessa ravvisi un reato posto in essere tramite i servizi digitali di cui al presente articolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni maggiormente rappresentative delle società dell'informazione che forniscono i servizi digitali di cui al presente articolo. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».

Art. 5

5.1

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) prevedere, nell'ambito dei doveri dello studente stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 che nelle ore di lezione le studentesse e gli studenti possano utilizzare i dispositivi informatici e di comunicazione, quali *smartphone*, *tablet* e *notebook*,

esclusivamente nell'ambito delle attività didattiche e autorizzati dal personale della scuola;

a-ter) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che il Patto in ogni caso contenga l'autorizzazione alla scuola a requisire e custodire in luogo sicuro, con le modalità individuate nel regolamento di istituto, i dispositivi informatici e di comunicazione, quali *smartphone*, *tablet* e *notebook*, che dovessero essere utilizzati in modo improprio dagli studenti.».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche aggiornano il proprio regolamento di istituto in conformità alle nuove disposizioni in esso contenute. Scaduto senza che le istituzioni abbiano provveduto nel termine di cui al primo periodo, l'Ufficio scolastico regionale nomina, entro quindici giorni, un commissario *ad acta* che procede entro quindici giorni dalla nomina.».

1.3.2.1.3. 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 6 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(866) Deputato DORI e altri. - Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il presidente BONGIORNO ricorda che nella seduta del 6 febbraio scorso sono stati illustrati gli emendamenti e che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su tutte le proposte ad eccezione degli emendamenti 1.3 e 2.1, sui quali è stato espresso parere favorevole, dovrà inoltre essere espresso il parere sull'ordine del giorno G/866/1/2 e 10.

Avverte inoltre che è in distribuzione l'emendamento del relatore 3.100 (pubblicato in allegato al resoconto) che recepisce l'osservazione formulata sul testo dalla Commissione affari costituzionali. È altresì in distribuzione il testo corretto dell'emendamento 2.1 (pubblicato in allegato al resoconto) concernente una modifica di coordinamento sull'intero articolo. Fa poi presente che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio sul testo. Se non vi sono obiezioni propone pertanto di passare alla votazione degli emendamenti in attesa del suddetto parere.

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice LOPREIATO (M5S) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge, al fine di agevolare l'approvazione nei tempi più rapidi del provvedimento che, come già ricordato nella precedente seduta, il Movimento 5 Stelle avrebbe voluto approvare definitivamente in questo ramo del Parlamento.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Posto ai voti è invece approvato l'emendamento 1.3. Con successive e separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 (testo corretto) del relatore, che posto ai voti risulta approvato.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100 del relatore che, posto ai voti, risulta approvato.

Con successive e separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 3.1 e 3.0.1.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 4 la Commissione respinge infine l'emendamento 5.1. Sull'ordine del giorno G/866/1/2 e 10 il relatore, senatore [BERRINO](#) (FdI), si rimette alle valutazioni del sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE che dichiara di accoglierlo.

Il [PRESIDENTE](#) fa quindi presente che, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-bis e 6-ter del Regolamento, gli emendamenti approvati saranno trasmessi per l'espressione del prescritto parere alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [866](#)

Art. 2

2.1 (testo corretto)

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «o dell'esercente» con le seguenti: «ovvero degli altri esercenti»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «o l'esercente» con le seguenti: «ovvero gli altri esercenti»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «dell'intervento.», inserire il seguente periodo: «Del deposito della relazione è dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5.»; sopprimere le parole: «e sentiti il minore e i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale» e dopo le parole: «l'affidamento» e «il collocamento» aggiungere la seguente: «temporaneo»;*

d) *al comma 5, prima delle parole: «I provvedimenti», inserire i seguenti periodi: «Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 473-bis.8.» e sostituire le parole: «o l'esercente» con le seguenti: «ovvero gli altri esercenti».*

Art. 3

3.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «volti a» con le seguenti: «nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi».

1.3.2.1.4. 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 7 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(866) Deputato DORI e altri. - Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il Presidente [ZAFFINI](#) ricorda che nella scorsa seduta erano stati esaminati tutti gli emendamenti presentati al testo del provvedimento. Poiché la Commissione bilancio ha espresso un parere sul testo contenente alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, invita il relatore, senatore Berrino, ad illustrare l'emendamento 1.500 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) che quelle condizioni recepisce. Informa altresì che la 1a e la 5a Commissione hanno espresso parere non ostativo su tutti gli emendamenti approvati nella precedente seduta.

Il senatore [BERRINO](#) (FdI) illustra in dettaglio l'emendamento 1.500, sul quale si esprime favorevolmente a nome del Governo il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE.

Posto ai voti, l'emendamento 1.500 è approvato. Si passa pertanto alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), dopo aver ricordato il contributo dato dal suo Gruppo nell'elaborazione del disegno di legge in esame presso l'altro ramo del Parlamento, esprime forti riserve sull'emendamento 1.3 approvato nella scorsa seduta, che esclude il ruolo degli educatori socio-pedagogici dall'intervento per il contrasto al *cyberbullismo* che alla Camera dei deputati era stato il frutto di un accordo ampiamente condiviso. Questa previsione, peraltro, evidenzia l'atteggiamento contraddittorio della maggioranza in quanto contrasta fortemente con il disegno di legge n. 788, attualmente all'esame del Senato ed approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, nel quale invece la figura dell'educatore socio-pedagogico acquista una rilevanza autonoma tanto da prevedere l'istituzione di un apposito albo e di un apposito ordine a cui iscriversi. Per queste ragioni annuncia il voto di astensione del Movimento 5 Stelle, rammaricandosi che durante l'esame in Senato non si sia cercata una convergenza trasversale sulle proposte di modifica.

Intervengono invece per annunciare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az).

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge nel testo proposto dalle Commissioni, autorizzandolo a chiedere di

poter svolgere la relazione orale.
La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [866](#)

Art. 1

1.500 (5a necessario)

Il Relatore

Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 7-bis), apportare le seguenti modifiche:

- *sostituire le parole "a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2024";*
- *sostituire le parole: "ai fini del bilancio triennale 2023-2025" con le seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2024-2026";*
- *sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per l'anno 2024".*

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (ant., Sottocomm. pareri) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

43ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 12,30.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 3, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sarebbe opportuno qualificare come principi e criteri direttivi le previsioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.

La Sottocommissione conviene.

(967) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti

relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso e altri; Maria Carolina Varchi e altri; Annarita Patriarca e altri; Irene Manzi

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 6, comma 2, l'opportunità di indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale istitutivo dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ivi previsto.

La Sottocommissione conviene.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,40.

1.4.2.1.2. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 46 (ant., Sottocomm. pareri) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024**

46ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 8,25.

(866) Deputato DORI e altri. - Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[TOSATO](#)** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,30.

1.4.2.2. 4[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 131 (ant.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLÈ 7 FEBBRAIO 2024

131ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLE ACCUSE RIVOLTE ALLA SENATRICE A VITA LILIANA SEGRE

Il [PRESIDENTE](#) esprime, a titolo personale e a nome di tutti i membri della Commissione, parole di sentita solidarietà nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre, che presiede la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui fanno parte anche diversi senatori membri della 4ª Commissione, e di forte indignazione nei confronti di parole ingiuriose e false ricevute nei giorni scorsi.

Si tratta di parole dichiarate da una persona che si contraddistingue per espressioni che hanno l'effetto di alimentare la radicalizzazione e l'antisemitismo e la diffusione di una narrazione destituita di fondamento veritiero.

Ribadisce quindi i condivisi sentimenti di partecipazione, affetto e ammirazione per la Senatrice a vita, per il coraggio che dimostra nell'affermare la dignità degli esseri umani e degli italiani, che sono consapevoli di quello che è accaduto e che non deve più accadere.

Si associano, con parole di piena condivisione ai sentimenti di solidarietà e di indignazione espressi dal Presidente, il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), le senatrici [ROJC](#) (PD-IDP) e [BEVILACQUA](#) (M5S), e i senatori [CENTINAIO](#) (LSP-PSd'Az) e [MATERA](#) (FdI).

IN SEDE CONSULTIVA

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 3ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

Tenendo conto, nelle premesse del parere, delle considerazioni emerse nella precedente seduta, si sofferma sugli articoli 2 e 4, comma 2, sull'articolo 3, commi 4 e 7, e sull'articolo 9, rimarcando come la gestione extraterritoriale prevista dal Protocollo non rappresenti un'elusione dalle responsabilità da parte dello Stato italiano per l'accoglienza e il rimpatrio dei migranti, né una forma discriminatoria nei confronti di una parte dei migranti, prevedendo espressamente la giurisdizione italiana nei siti di permanenza concessi dall'Albania e l'applicazione della pertinente normativa italiana ed europea.

Ritiene quindi che il Protocollo potrà rappresentare un modello positivo di collaborazione con i Paesi

terzi, quale strumento di gestione dei flussi migratori, che dovrà essere accompagnato da una più coerente e decisa azione dell'Europa in materia di sviluppo, cooperazione e contrasto al traffico di esseri umani con i Paesi di origine.

Valutando, infine, che nel complesso le norme previste dal disegno di legge e dal Protocollo sono compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, non ritenendo considerate con la dovuta attenzione le riflessioni svolte dalla senatrice Malpezzi nella precedente seduta.

Sottolinea come le risorse che dovranno essere impiegate in esecuzione del Protocollo, che consistono in circa 700.000 euro nei cinque anni, avrebbero potuto più proficuamente essere stanziare per altre esigenze, come quelle nella sanità, nell'istruzione, nella cultura, o per sostenere le politiche di accoglienza messe in atto dagli enti locali.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ribadisce che il Protocollo rappresenta solo uno strumento propagandistico, funzionale alla imminente campagna elettorale europea, dispendioso e che non risolve i problemi posti nello stesso programma di Governo.

Esso non rappresenta in alcun modo un deterrente al traffico di migranti, costituendo invece un rischio per il rispetto dei diritti umani. Le ingenti risorse, di cui 16,5 milioni di euro vanno versati in anticipo, avrebbero potuto essere impiegate meglio per potenziare le strutture già esistenti sul territorio nazionale.

Per questi motivi, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che prevede disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Soffermandosi sui singoli articoli che prevedono contributi, agevolazioni fiscali e di altra natura, ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e in particolare con la normativa in materia di aiuti di Stato, e propone di esprimere un parere non ostativo sia sul testo, sia sugli emendamenti.

Ritiene inoltre utile osservare come, in relazione alla definizione di giovane agricoltore, il richiamato regolamento (UE) 1305/2013 sia stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dal regolamento (UE) 2021/2115, fatta salva la sua applicazione nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale previsti in tale quadro, fino al 31 dicembre 2025.

Rileva comunque che la definizione contenuta nel Piano strategico nazionale della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027 si pone in linea con il regolamento (UE) 2021/2115 e che la definizione di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame si inquadra, quindi, in tale contesto come fattispecie distinta, valida "ai fini della presente legge", come viene esplicitato al comma 1, che si pone comunque in linea con le prescrizioni stabilite a livello dell'Unione europea.

Infine, per quanto riguarda gli emendamenti, ritiene utile anche richiamare la necessità del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con riferimento anche agli emendamenti 5.0.3, 6.0.1, 6.0.2, 7.0.1, 7.0.5, 7.0.6 e 8.0.1.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo su un provvedimento che inizialmente era condiviso, ma che ora è stato stravolto e non risponde più in modo adeguato agli obiettivi prefissati.

Ritiene che sia un'occasione persa per sostenere il mondo agricolo e i giovani che avrebbero voluto intraprendere tale attività, anche considerando che la presenza giovanile è scesa dal 17 per cento di dieci anni fa al 13 per cento nel 2020.

Il senatore [CENTINAIO](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il suo voto favorevole su un provvedimento che ritiene importante per l'intero mondo agricolo, soprattutto in un momento critico come quello attuale, in cui gli agricoltori chiedono attenzione per le difficoltà che vivono nella loro attività e per la necessità di agevolare l'ingresso dei giovani, portatori di innovazioni e nuove tecnologie.

Ricorda quindi i progetti dell'Ismea volti a favorire l'imprenditoria giovanile e quella femminile, che seguono una linea condivisa dai diversi Governi che si sono succeduti nelle ultime legislature.

In tale contesto, il provvedimento in esame rappresenta una misura aggiuntiva, che istituisce agevolazioni e uno strumento, quello del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, che già gode di una dotazione finanziaria e che potrà essere oggetto di rifinanziamento anche nelle fasi successive.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ribadisce che il tema dei giovani agricoltori è ritenuto di grande importanza anche dalla sua parte politica. Tuttavia, il provvedimento, inizialmente avviato da buoni propositi e con risorse adeguate, che ammontavano a 100 milioni di euro, è stato poi depotenziato, durante l'esame alla Camera dei deputati, con uno stanziamento ridotto a soli 15 milioni di euro.

In un contesto di forte agitazione del mondo agricolo, ritiene che il Governo continui ad avere posizioni non idonee ad affrontare le gravi criticità del settore e a distrarre l'opinione pubblica. Ricorda così come il Governo abbia votato a favore della nuova Politica agricola comune (PAC) e abbia rivendicato il merito del recente annuncio della Presidente della Commissione europea di voler ritirare la proposta di regolamento sui pesticidi (COM(2022) 305), quando è noto che la proposta si era arenata da tempo, dopo il voto contrario del Parlamento europeo.

Preannuncia quindi l'astensione del suo Gruppo, ricordando le proposte emendative presentate dalla sua parte politica in Commissione di merito, anche volte a reintrodurre gli sgravi all'IRPEF, eliminati dal Governo, ritenendo necessario adottare misure concrete, e invitando infine a sostenere l'eccellenza mondiale rappresentata dall'agricoltura biologica italiana.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) osserva come l'obiettivo del sostegno dei giovani imprenditori agricoli sia un obiettivo condiviso, rispetto al quale vi sono visioni diverse su quali misure di accompagnamento adottare, in un sistema che è in forte evoluzione. Concorda sul fatto che il ritiro del regolamento sui pesticidi fosse una cosa nota da tempo.

Riguardo alla PAC, ricorda che è fondamentale per mantenere viva l'agricoltura europea e che, sebbene la sua portata finanziaria in percentuale del bilancio europeo si sia ridotta dal 50 al 25 per cento, l'ammontare in valore assoluto è rimasto pressoché invariato.

Ritiene infine che per aiutare concretamente l'agricoltura giovanile, la questione andrebbe affrontata in modo strutturale a partire dalla legge di bilancio e non con provvedimenti che rientrano in una logica emergenziale.

Preannuncia, per questi motivi, la sua astensione dal voto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) esprime condivisione per le considerazioni svolte dal senatore Lombardo, ritenendo necessario affrontare il tema delle difficoltà del comparto agricolo con un approccio strutturale e approfondito, che tenga conto di tutti gli aspetti, vincoli e gravami, che deve affrontare l'imprenditore nella sua attività.

In questo contesto, ritiene comunque importante il provvedimento in esame anche per il suo valore simbolico e ricorda che la nuova PAC si rivolge anche ai giovani agricoltori, con risorse e linee finanziarie che passano attraverso la gestione degli enti territoriali e nazionali.

Il provvedimento si inserisce quindi in un contesto di attenzione concreta per i giovani agricoltori che già esiste e rappresenta quindi un passo in più che darà i suoi frutti.

Preannuncia quindi il voto favorevole dei senatori di Fratelli d'Italia.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7a Commissione su nuovo testo. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione dei cammini d'Italia, per la fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, e la valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati.

Ricorda che nel parere non ostativo sul testo originario del disegno di legge, espresso l'11 ottobre 2023, era stato formulato l'invito a prevedere anche misure finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione e che di tale osservazione si è tenuto conto nell'articolo 1 del nuovo testo, che prevede al comma 2 che nella promozione e la valorizzazione dei cammini devono anche essere garantiti "adeguati standard di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità";

Evidenziate anche le altre modificazioni rispetto al testo originario, ritiene che il nuovo testo non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) preannuncia il suo voto favorevole, esprimendo soddisfazione per l'accoglimento dell'osservazione espressa dalla Commissione, tanto più che era stata proposta dalle forze di opposizione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, condividendo la soddisfazione per l'accoglimento della disposizione sull'accessibilità e inclusività dei cammini, pur esprimendo rammarico per il venir meno dei finanziamenti per i giovani artisti.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 106)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 197 del 2021, di recepimento della direttiva in materia di impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.

Ricorda che le modifiche sono volte a garantire una maggiore aderenza delle disposizioni normative contenute nel decreto legislativo n. 197 alle competenze effettivamente assegnate dalla direttiva ai soggetti coinvolti nelle attività afferenti alla gestione degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, nonché ad apportare correzioni dovute alla presenza di alcuni refusi.

Ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo si ponga in linea con la pertinente normativa dell'Unione europea e propone di formulare osservazioni non ostative.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (n. 108)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*Fdl*), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, che aggiorna il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di recepimento della direttiva istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Le modifiche sono finalizzate a correggere refusi e a semplificare il processo di innovazione e diffusione sul territorio nazionale delle infrastrutture digitali di comunicazione elettronica, in linea con l'evoluzione tecnologica e i criteri di delega posti dalla legge di delegazione europea 2019-2020 e con gli obiettivi di digitalizzazione fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo si ponga in linea con la normativa di riferimento dell'Unione europea e propone di formulare osservazioni non ostative, rilevando tuttavia che, al fine di rendere più chiara la disciplina degli obblighi imponibili alle imprese all'ingrosso, occorre correggere il refuso presente nel comma 2 dell'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Inoltre, in riferimento all'articolo 1, comma 15, dello schema di decreto, ritiene opportuno invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare il comma 19 dell'articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, in modo maggiormente rispondente al principio di proporzionalità delle sanzioni, stabilito all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/1972, in particolare eliminando la correlazione al fatturato del trasgressore.

Infine, in riferimento all'articolo 1, comma 24, dello schema di decreto, che modifica l'articolo 52 del codice, in materia di limitazioni legali della proprietà, propone di invitare a valutare l'opportunità di rafforzare la facoltà degli operatori di accedere agli immobili privati per effettuare interventi di adeguamento tecnologico della rete digitale, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) rileva l'importanza e la sensibilità della materia in esame, che tocca anche gli obiettivi programmati nel PNRR. Con riferimento al testo, ritiene importante rafforzare il ruolo degli enti locali, relativo alla pianificazione urbanistica e alle altre competenze che interessano la rete di comunicazione elettronica, rispetto a quanto previsto all'articolo 1, comma 6, dello schema di decreto. Inoltre sostiene l'importanza di prevedere forme di trasparenza e informazione alla cittadinanza, rispetto ai lavori programmati e da realizzare, al fine di evitare l'insorgere di timori ingiustificati.

Per questi motivi preannuncia l'astensione del suo Gruppo di appartenenza.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*Fdl*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, volto a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il provvedimento consta di 6 articoli. L'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017. Nel dettaglio, esso interviene sull'articolo 1 della suddetta legge estendendo il perimetro d'applicazione della legge dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo alla prevenzione e contrasto del bullismo, così cercando d'intercettare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni. La disposizione pone espressamente l'accento sulle azioni di carattere preventivo e su una strategia di attenzione nei confronti dei minori, privilegiando azioni di carattere educativo e assicurando l'attuazione degli interventi nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative.

Introduce inoltre il nuovo comma 1-bis, il quale reca la definizione di bullismo e apporta modifiche all'articolo 3, in materia di piano di azione integrato e di tavolo tecnico. Nell'ambito delle azioni

previste dal piano, l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa. Il provvedimento interviene sull'articolo 4, introducendo la previsione secondo cui ogni istituto scolastico adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore. Aggiunge un nuovo articolo 4-*bis*, dedicato al servizio di sostegno psicologico agli studenti e al servizio di coordinamento pedagogico. Novella, infine, l'articolo 5, dedicato all'informativa alle famiglie, alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero.

L'articolo 2, al comma 1, modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni. In particolare, la riforma in esame interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore aggiungendo alla "irregolarità per condotta e per carattere" del minore anche il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose oppure lesive della dignità altrui.

Diverse modifiche riguardano altresì il procedimento per l'adozione delle misure. Tra le altre novità, rilevante è la previsione di un intervento preliminare, consistente nell'attivazione di un progetto di intervento educativo, disposto dal Tribunale minorile, che può prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale, nonché la partecipazione a laboratori teatrali e di scrittura creativa, a corsi di musica, ad attività sportive e artistiche e a tutte quelle attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 4 dispone l'istituzione della Giornata del rispetto, fissata per il 20 gennaio, quale momento di approfondimento e sensibilizzazione delle tematiche del rispetto degli altri. La giornata non determina la riduzione dell'orario di lavoro.

L'articolo 5 stabilisce che con regolamento siano apportate le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo l'impegno della scuola a porre in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

L'articolo 6 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione di merito ha sollecitato il parere, potendo chiuderne l'esame già in questa settimana. Prospetta, pertanto, alla Commissione la possibilità, qualora vi sia il consenso unanime, di svolgere la discussione generale e di votare un parere già nella presente seduta.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene di non essere nelle condizioni di votare già oggi, poiché l'importanza del tema richiede un approfondimento adeguato.

Il senatore [DE POLI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) ricorda che oggi si celebra la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola e che pertanto sarebbe significativo poter esprimere un parere favorevole nella giornata odierna.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ricorda come il provvedimento risalga ai tempi della XVII legislatura, con il disegno di legge della senatrice Elena Ferrari, scaturito da un evento di cronaca relativo a una giovane che si è tolta la vita dopo aver subito una gogna mediatica sui *social*, e che è stato approvato costituendo la vigente legge n. 71 del 2017 sul contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Il disegno di legge in esame si pone quindi come integrazione e aggiornamento della normativa, a fronte degli sviluppi e del rapido evolversi dei fenomeni e delle stesse piattaforme *social*. Ritiene, infine importante riuscire a coinvolgere maggiormente le famiglie in questa esigenza di porre un freno al fenomeno.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP), in qualità di membro di una delle due Commissioni di merito,

rende noto che in tale sede si era preso l'impegno per svolgere un *iter* accelerato, poiché il testo è già approvato dalla Camera dei deputati e in vista dell'odierna Giornata nazionale contro il bullismo. Tuttavia, l'esame si è bloccato per un emendamento presentato dal Relatore, che imporrebbe quindi una terza lettura alla Camera dei deputati. In tal modo, non è rispettata l'intesa politica su cui si era convenuto.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) precisa che l'emendamento del relatore non entra nei contenuti condivisi del provvedimento e quindi non si contrappone all'urgenza di portarlo ad approvazione definitiva.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) assicura la sua disponibilità a votare subito il parere, se la volontà è di adottare il provvedimento nella giornata odierna. Se, invece, questo deve tornare all'esame della Camera dei deputati, allora propone di rinviare il parere alla prossima seduta.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) condivide la posizione della senatrice Malpezzi sull'opportunità di rimandare il voto sul parere.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi a rimarcare pubblicamente i lavori svolti in Commissione sull'esame del disegno di legge contro il bullismo e il cyberbullismo, in concomitanza con la Giornata nazionale contro il bullismo, e di passare quindi al voto nella seduta di domani su un parere che dovrà incentrarsi sulla valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 995

La 4a Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

considerato in particolare che, in forza dell'articolo 3, comma 4, le aree concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania sono equiparate alle zone di frontiera o di transito nelle quali si applica la procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale;

considerato altresì, che lo stesso articolo 3, al comma 7, prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le Amministrazioni pubbliche siano autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle norme penali, del codice antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

rilevato che l'articolo 2 e l'articolo 4, comma 2, stabiliscono che il Protocollo sarà attuato in conformità al diritto europeo e che le strutture saranno gestite dall'Italia secondo la pertinente normativa italiana ed europea;

richiamato anche l'articolo 9 del Protocollo, che specifica che il periodo di permanenza massima dei migranti in territorio albanese non potrà superare il periodo massimo di trattenimento previsto dalla vigente normativa italiana e che, al termine delle procedure di accertamento, le autorità italiane provvedono, a proprie spese, all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese;

rimarcato come la gestione extraterritoriale prevista dal Protocollo non rappresenti un'elusione dalle responsabilità da parte dello Stato italiano per l'accoglienza e il rimpatrio dei migranti, prevedendo espressamente la giurisdizione italiana nei siti di permanenza concessi dall'Albania;

ricordata la decisione della Corte costituzionale albanese che ha ritenuto l'accordo firmato con l'Italia conforme alla Costituzione albanese;

valutato che il Protocollo potrà rappresentare un modello positivo di collaborazione con i Paesi terzi, quale strumento di gestione dei flussi migratori, che dovrà essere accompagnato da una più coerente e decisa azione dell'Europa in materia di sviluppo, cooperazione e contrasto al traffico di esseri umani con i Paesi di origine, tema per lungo tempo affrontato con approcci emergenziali e che troppo spesso

hanno gravato quasi esclusivamente sulle spalle dell'Italia;
valutato che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge sono compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 931 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che prevede disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, e gli emendamenti ad esso riferiti;
considerato che:

- l'articolo 2 introduce le definizioni di "impresa giovanile agricola" e "giovane imprenditore agricolo", ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale e del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della PAC;
- l'articolo 3 istituisce un Fondo per il cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 4 stabilisce un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura;
- l'articolo 5 fissa tariffe notarili agevolate, per l'acquisto di terreni agricoli da parte dei giovani imprenditori;
- l'articolo 6 istituisce un credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 7 prevede agevolazioni fiscali per l'acquisto, da parte di giovani imprenditori agricoli, di terreni per l'ampliamento delle superfici coltivate;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza,

a) parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 2, che introduce le definizioni di "impresa giovanile agricola" e di "giovane imprenditore agricolo", si segnala che il regolamento (UE) n. 1305/2013, ivi richiamato, è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dal regolamento (UE) 2021/2115, fatta salva la sua applicazione nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale previsti in tale quadro, fino al 31 dicembre 2025.

In particolare, il regolamento (UE) 2021/2115 sul sostegno allo sviluppo rurale, prevede all'articolo 4 che gli Stati membri fissino, nei loro piani strategici della PAC, alcune definizioni tra cui quella di "giovane agricoltore", in modo tale da prevedere: a) un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni; b) le condizioni per essere «capo dell'azienda»; c) gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.

In tal senso, il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, al paragrafo 4.1.5, prevede che la definizione di "giovane agricoltore" debba prevedere un limite massimo di età pari a 40 anni, il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari e il possesso di un titolo di studio a indirizzo agricolo o l'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale. La definizione di cui all'articolo 2 si inquadra, quindi, in tale contesto come fattispecie distinta, valida "ai fini della presente legge", come viene esplicitato al comma 1.

Nel merito, il disegno di legge prevede che per "impresa giovanile agricola" e "giovane imprenditore agricolo" debba intendersi l'impresa che esercita esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in cui il titolare, o almeno la metà dei soci di società di persone o cooperative, o

almeno la metà dei sottoscrittori del capitale sociale e componenti degli organi di amministrazione di società di capitali, abbiano un'età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti.
Si tratta di una definizione quadro di "giovane agricoltore" in linea con le prescrizioni stabilite a livello dell'Unione europea, che mira ad assicurare la coerenza tra i tipi di intervento sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo sviluppo rurale nell'affrontare l'obiettivo del ricambio generazionale;
b) parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con riferimento anche agli emendamenti 5.0.3, 6.0.1, 6.0.2, 7.0.1, 7.0.5, 7.0.6, 8.0.1.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 562

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione dei cammini d'Italia, per la fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, e la valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati;
ricordato il parere non ostativo sul testo originario del disegno di legge, espresso l'11 ottobre 2023, con l'invito a prevedere anche misure finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione;
considerato che:
- l'articolo 1 del nuovo testo prevede al comma 2 che, nella promozione e la valorizzazione dei cammini, devono anche essere garantiti "adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità";
- il nuovo articolo 5 introduce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, elaborato dalla cabina di regia, sentito il tavolo permanente, in cui sono indicate le priorità e la strategia di promozione;
- il nuovo testo non prevede più l'obbligo di includere il finanziamento di opere d'arte di giovani artisti per l'abbellimento dei cammini;
- il nuovo testo non riporta più le misure agevolative di credito d'imposta e di decontribuzione per le imprese coinvolte nella gestione e manutenzione dei cammini, che erano previste nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis*;
- l'articolo 8 reca la copertura finanziaria per le spese derivanti dall'articolo 2, relativo alla creazione e gestione della banca dati dei cammini, e dall'articolo 7, relativo alle campagne promozionali, per un totale di 2 milioni di euro per il 2024 e 1,5 milioni annui dal 2025 in poi, rispetto ai 10 milioni di euro annui previsti dal testo originario;
valutato che il nuovo testo del disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 106

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 197 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, in materia di impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, emanato in attuazione delle delega recata dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) per favorire il raggiungimento dei più ampi obiettivi di tutela dell'ambiente;
ricordato che l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 consente, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva, di adottare disposizioni integrative e correttive;
valutato che le modifiche sono volte a garantire una maggiore aderenza delle disposizioni normative

contenute nel decreto legislativo n. 197 alle competenze effettivamente assegnate dalla direttiva ai soggetti coinvolti nelle attività afferenti alla gestione degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, nonché ad apportare correzioni dovute alla presenza di alcuni refusi; ricordato che la direttiva (UE) 2019/883 è stata adottata a seguito degli esiti della valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, al fine di armonizzare più compiutamente gli aspetti principali e, in particolare, l'adeguatezza degli impianti, la notifica anticipata dei rifiuti, l'obbligo di conferimento e le esenzioni per le navi in servizio di linea, che in passato, erano interpretati in modo differenziato dagli Stati membri, valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con la pertinente normativa dell'Unione europea, formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 108

La 4ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che aggiorna il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1972, istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, al fine di correggere refusi e semplificare il processo di innovazione e diffusione sul territorio nazionale delle infrastrutture digitali di comunicazione elettronica, in linea con i criteri di delega posti dalla legge di delegazione europea 2019-2020 e con gli obiettivi di digitalizzazione fissati dal PNRR; ricordato che l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 consente, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva, di adottare disposizioni integrative e correttive, e che la relativa delega legislativa scadrà quindi il 24 marzo 2024; considerato, in particolare, che il provvedimento interviene al fine di adeguare la normativa all'evoluzione tecnologica, intervenendo sulla prima parte del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), relativa all'impianto di *governance* e procedurale, concernente autorizzazioni, infrastrutture di reti, sanzioni, poteri dell'AGCOM, e sulla parte quarta dello stesso codice, relativa ai servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, con riguardo ai radioamatori; valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con la normativa di riferimento dell'Unione europea, formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi: in riferimento all'articolo 1, comma 15, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di modificare il comma 19 dell'articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, in modo maggiormente rispondente al principio di proporzionalità delle sanzioni, stabilito all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/1972, in particolare eliminando la correlazione al fatturato del trasgressore; in riferimento all'articolo 1, comma 24, dello schema di decreto, che modifica l'articolo 52 del codice, in materia di limitazioni legali della proprietà, si valuti l'opportunità di rafforzare la facoltà degli operatori di accedere agli immobili privati per effettuare interventi di adeguamento tecnologico della rete digitale, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica; al fine di rendere più chiara la disciplina degli obblighi imponibili alle imprese con un significativo potere di mercato attive unicamente sul mercato all'ingrosso, correggere il refuso presente nel comma 2 dell'articolo 91 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sostituendo le parole "solo obblighi a norma degli articoli 81 a 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli", con le seguenti "solo obblighi a norma degli articoli 81 e 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli".

1.4.2.2.2. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 134 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

134ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sul tema propone di ricordare la Comunicazione della Commissione europea, del 24 marzo 2021, "Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" (COM(2021) 142), in cui si evidenzia che i minori sono esposti a un aumento della violenza domestica, degli abusi, dello sfruttamento *online*, nonché del bullismo *online*, e in cui si indica come comune la violenza nella scuola e tra minori, esercitata attraverso il bullismo fisico, verbale o relazionale.

Richiama anche i centri "Internet più sicuro", cofinanziati dalla Commissione europea nell'ambito del programma Europa digitale, e la Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM(2022) 212), finalizzati ad aumentare la consapevolezza e sviluppare capacità in merito al bullismo *online*, al riconoscimento della disinformazione e alla promozione di un comportamento sano e responsabile *online*, nonché l'iniziativa "Percorsi per il successo scolastico", che ha promosso la prevenzione del bullismo *online* (COM(2022) 316).

Ritiene che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge siano coerenti con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Intervengono il senatore [LOREFICE](#) (M5S) e le senatrici [ROJC](#) (PD-IDP) e [MALPEZZI](#) (PD-IDP) per manifestare il disagio rispetto alla votazione su un testo - peraltro sostanzialmente condiviso - su cui vi era l'intesa di procedere con urgenza senza modifiche e che ora invece è stato modificato con emendamenti approvati in Commissione di merito, di cui occorre tenere conto ai fini della valutazione sulla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Replicano la relatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e le senatrici [RONZULLI](#) (FI-BP-PPE) e [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), rilevando come si tratti di emendamenti che non intaccano la sostanza del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla Commissione è stato richiesto il parere solo sul testo del disegno di legge, per valutarne la compatibilità con l'ordinamento europeo. Tuttavia, condivide l'esigenza di conoscere le modifiche approvate ieri dalla Commissione di merito, per valutare la compatibilità europea del provvedimento così come modificato. Propone pertanto di sospendere la seduta per

consentire ai Commissari di prendere visione delle modifiche apportate al testo in esame.

La seduta, sospesa alle ore 9.05, riprende alle ore 9,10.

Il **PRESIDENTE** propone di integrare il parere con il riferimento al testo come emendato in sede di Commissioni merito.

La relatrice **PELLEGRINO** (FdI) riformula in tal senso lo schema di parere.

Il senatore **LOREFICE** (M5S) e la senatrice **ROJC** (PD-IDP) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole, ritenendo che gli emendamenti approvati in Commissione di merito non modifichino la sostanza del provvedimento.

Le senatrici **MURELLI** (LSP-PSd'Az) e **RONZULLI** (FI-BP-PPE), e il senatore **MATERA** (FdI), preannunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Il **PRESIDENTE**, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere come modificato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il presidente **TERZI DI SANT'AGATA** (FdI), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria, e sull'emendamento 2.0.1000 del Governo.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 stabilisce la possibilità, per un socio di grandi società strategiche partecipate come l'ex Ilva, che detiene almeno il 30 per cento della proprietà, di presentare autonomamente richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 2 prevede la concessione di un finanziamento quinquennale, di non più di 320 milioni di euro, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della ex società Ilva, qualora siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con riguardo allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, propone di ricordare che resta aperta la procedura di infrazione n. 2013/2177, allo stadio del parere motivato, per violazione della normativa europea relativa alle emissioni industriali.

Propone, quindi, di richiamare la normativa europea in materia di procedure di insolvenza, in materia di emissioni industriali e in materia di aiuti di Stato alle imprese, i quali ultimi sono ritenuti compatibili con le norme UE se sono effettuati alle stesse condizioni che un investitore privato operante in condizioni di mercato avrebbe accettato.

Al riguardo, ritiene che il finanziamento di cui all'articolo 2 prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, e che pertanto il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il Presidente dà quindi conto dell'emendamento 2.0.1000, che prevede disposizioni di sostegno alle imprese che forniscono beni e servizi alle imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, e che lo stesso prevede il rispetto della dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sull'emendamento 2.0.1000.

Interviene il senatore **LOMBARDO** (Misto-Az-RE), che si riferisce anzitutto alla citata procedura di infrazione, per ribadire, come già più volte in altra sede rilevato, l'esigenza di poter valutare, in sede di disegno di legge di delegazione europea o di disegno di legge europea, quali procedure di infrazione affrontare prioritariamente con tali provvedimenti.

Preannuncia, quindi, l'astensione del suo Gruppo su questo provvedimento, poiché la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea del finanziamento previsto all'articolo 2, ovvero se l'intervento pubblico risponda al principio dell'operatore in economia di mercato, deve essere assicurata non solo dalla restituzione del capitale con gli interessi al tasso stabilito dal mercato, ma anche con la presenza di un piano industriale convincente, evenienza che invece è del tutto assente.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che il tema dell'Ilva è di forte attualità e molto risalente nel tempo, con una procedura di infrazione che è nata oltre 10 anni or sono. Periodicamente, si adottano misure volte, da un lato, a sostenere l'attività produttiva, a salvaguardia dell'occupazione, e dall'altro ad affrontare i problemi ambientali, che tuttavia continuano a gravare sui territori, con enormi sacrifici subiti dalla popolazione.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo rispetto a un provvedimento che si limita a un ulteriore rinvio del problema, con il mantenimento di una minima attività produttiva e della cassa integrazione salariale, senza risolvere il problema in modo definitivo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia l'astensione del suo Gruppo, a fronte di proposte emendative mai prese in considerazione, sebbene orientate verso prospettive risolutive per la riconversione dello stabilimento, mentre il provvedimento non prospetta alternative né indicazioni programmatiche.

La senatrice [RONZULLI](#) (FI-BP-PPE) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare , approvato dalla Camera dei deputati

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore [SATTA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che hanno l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare e che spesso rinunciano ad esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Ricorda che la Commissione di merito ha adottato il disegno di legge n. 787, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto e che esso si compone di un unico articolo che delega il Governo all'adozione, entro 18 mesi, di disposizioni volte ad assicurare l'esercizio del diritto di voto fuori sede e tariffe agevolate per i servizi di trasporto funzionali al voto nel comune di residenza.

Rileva, al riguardo, che l'intervento legislativo si pone pienamente in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione legislativa approvata il 3 maggio 2022 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto. In tal senso quindi, in sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, saranno definite soluzioni normativamente e tecnologicamente avanzate, in linea con i richiamati indirizzi espressi dal Parlamento europeo e sulla scorta delle esperienze maturate in altri Stati europei.

Ritenuto che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) preannuncia il suo voto favorevole su un provvedimento

volto ad assicurare il diritto di voto e a superare la crisi di partecipazione elettorale. Esprime, quindi, soddisfazione per l'estensione del provvedimento anche alle prossime elezioni europee e per la previsione di tariffe agevolate di trasporto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando che il disegno di legge n. 787, presentato alla Camera con la prima firma della deputata Madia del Gruppo PD, risponde all'esigenza di tanti cittadini che vivono fuori dal comune di propria residenza e che devono affrontare costi elevati per rientrare nei luoghi di residenza, spesso dovendo attraversare l'intera penisola, per poter esercitare il diritto di voto.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) si esprime favorevolmente nel merito del provvedimento, pur stigmatizzando la trasformazione da norme di diretta attuazione a una mera delega al Governo, con la conseguente compressione delle prerogative del Parlamento. Per questo motivo, preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinata, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23). Rileva che tale disposizione si pone in linea con l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, in base al quale sono state fissate le elezioni europee di quest'anno, che si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro.

Rileva, inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo.

Considerate anche le altre disposizioni del decreto-legge, ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, soprattutto in relazione alle disposizioni sul terzo mandato dei sindaci, ritenendo che chi ha avuto la possibilità di ricoprire questo ruolo già per 10 anni debba lasciare spazio ad altri.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) propone di rinviare il voto sullo schema di parere, in considerazione del fatto che la Commissione di merito ha rinviato alla prossima settimana il seguito dell'esame, comprensivo delle proposte emendative che sono state presentate.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) si associa alla richiesta.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) conviene sul rinvio del voto, al fine di tenere conto delle eventuali modifiche che saranno apportate con l'approvazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, volto a semplificare e ammodernare la normativa che disciplina il trasporto marittimo, anche tenendo conto delle nuove tecnologie informatiche, al fine di allineare le condizioni di operatività delle imprese della navigazione marittima italiane alle imprese di navigazione europee e di innalzare il loro livello di competitività internazionale, nonché al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della gente di mare, con riguardo alle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo, e gli emendamenti a esso riferiti.

Ricorda, al riguardo, che sulla competitività del settore del trasporto marittimo e portuale inciderà fortemente anche la direttiva (UE) 2023/959, contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023, attualmente in fase di approvazione definitiva al Senato (A.S. 969), che prevede l'estensione del sistema ETS (*Emission Trading System*) di quote di emissione di CO2 anche al sistema del trasporto marittimo.

Propone quindi di rilevare tale aspetto, esprimendo la necessità che, in fase di attuazione, siano previste adeguate forme di compensazione per le imprese marittime e portuali, e dei relativi lavoratori, con la destinazione al settore di almeno il 60 per cento dei proventi dalla vendita delle relative quote di emissione, nonché con la destinazione degli incentivi previsti per la transizione ecologica e con agevolazioni fiscali per sostenere la competitività dei servizi degli scali portuali.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto favorevole, facendo tuttavia notare come le medesime considerazioni erano contenute in un emendamento al disegno di legge di delegazione europea, che è stato invece respinto.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), anche alla luce dell'osservazione del senatore Lombardo, chiede di rinviare il voto alla prossima settimana e di modificare il riferimento alla fase di approvazione finale del disegno di legge di delegazione europea, dal momento che è stato oggi approvato definitivamente in Aula.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, propone quindi di stralciare il predetto riferimento dallo schema di parere di procedere al voto.

Pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere come riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 866

La 4a Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati;

considerata la Comunicazione della Commissione europea, del 24 marzo 2021, "Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" (COM(2021) 142), in cui si evidenzia che i minori sono esposti a un aumento della violenza domestica, degli abusi, dello sfruttamento *online*, nonché del bullismo *online*,

e in cui si indica come comune la violenza nella scuola e tra minori, esercitata attraverso il bullismo fisico, verbale o relazionale;
valutato l'impegno della Commissione europea a fornire sostegno, attraverso il programma digitale per i centri "Internet più sicuro" e la piattaforma "Internet migliore per i ragazzi", al fine di aumentare la consapevolezza e sviluppare capacità in merito al bullismo *online*, al riconoscimento della disinformazione e alla promozione di un comportamento sano e responsabile *online*;
considerata l'iniziativa "Percorsi per il successo scolastico" che ha promosso la prevenzione del bullismo *online*;
valutato che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge, come emendato in sede di Commissioni di merito, sono coerenti con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 986 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria, e l'emendamento 2.0.1000 del Governo;
considerato che l'articolo 1 stabilisce che qualsiasi socio (compreso il socio pubblico) che detenga, da solo o congiuntamente con altri soci, la maggioranza del 30 per cento di società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali, con almeno 500 dipendenti e 300 milioni di debiti, possa autonomamente presentare richiesta di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria;
considerato, inoltre, che l'articolo 2 prevede la concessione di uno o più finanziamenti della durata massima di 5 anni, a titolo oneroso, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva Spa, qualora quest'ultime siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;
ricordato che, in relazione allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto resta aperta la procedura di infrazione n. 2013/2177, allo stadio del parere motivato, per violazione della normativa europea relativa alle emissioni industriali;
considerata la normativa europea in materia di procedure di insolvenza, in materia di emissioni industriali e in materia di aiuti di Stato alle imprese, i quali ultimi sono ritenuti compatibili con le norme UE se sono effettuati alle stesse condizioni che un investitore privato operante in condizioni di mercato avrebbe accettato;
valutato che il finanziamento di cui all'articolo 2 prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, e che pertanto il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;
considerato che l'emendamento 2.0.1000 prevede disposizioni di sostegno alle imprese che forniscono beni e servizi alle imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, che rientrano nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sull'emendamento 2.0.1000.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 787 E 799

La 4a Commissione permanente,
esaminato, per i profili di competenza, i disegni di legge in titolo, che hanno l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che si trovano in un comune situato in una regione

diversa da quella del comune di residenza, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare e che spesso rinunciano ad esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti;

considerato che la Commissione di merito ha adottato, il 1° febbraio 2024, il disegno di legge n. 787, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto e che esso si compone di un unico articolo che delega il Governo all'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti a disciplinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto, le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, prevedendo anche una rimodulazione della tariffa agevolata per i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia o all'estero che debbano recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale;

rilevato che il provvedimento si pone in linea con la legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che ha equiparato gli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispondendo all'obiettivo di valorizzare il diritto di elettorato attivo e contrastare la crisi della partecipazione elettorale e, quindi, dell'intero circuito democratico;

rilevato che l'intervento legislativo di delega è pienamente coerente con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione legislativa approvata il 3 maggio 2022 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;

espressa l'esigenza che, in sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione, il Governo definisca soluzioni normativamente e tecnologicamente avanzate, in linea con i richiamati indirizzi espressi dal Parlamento europeo e sulla scorta delle esperienze maturate in altri Stati europei;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 997

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;

considerato, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinata, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23);

rilevato, al riguardo, che, in base all'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, le elezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro;

rilevato inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo;

considerate le altre disposizioni del decreto-legge, volte a introdurre elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali, tenendo conto dell'avvenuta introduzione del censimento permanente, dell'evoluzione nella digitalizzazione dei servizi anagrafici e del ruolo centrale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 673 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, volto a semplificare e ammodernare la normativa che disciplina il trasporto marittimo, anche tenendo conto delle nuove tecnologie informatiche, al fine di allineare le condizioni di operatività delle imprese della navigazione marittima italiane alle imprese di navigazione europee e di innalzare il loro livello di competitività internazionale, nonché al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della gente di mare, con riguardo alle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo, e gli emendamenti a esso riferiti;
considerato che sulla competitività del settore del trasporto marittimo e portuale inciderà fortemente anche la direttiva (UE) 2023/959, contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023, che prevede l'estensione del sistema ETS (*Emission Trading System*) di quote di emissione di CO₂ anche al sistema del trasporto marittimo;
ritenuto, al riguardo, necessario prevedere, in fase di attuazione, adeguate forme di compensazione per le imprese marittime e portuali, e dei relativi lavoratori, con la destinazione al settore di almeno il 60 per cento dei proventi dalla vendita delle relative quote di emissione, nonché con la destinazione degli incentivi previsti per la transizione ecologica e con agevolazioni fiscali per sostenere la competitività dei servizi degli scali portuali;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

1.4.2.3. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 197 (pom.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

197^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(808-A) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, evidenzia, con riguardo all'articolo 1, che occorre valutare, acquisendo elementi sulla quantificazione, le proposte 1.3, 1.4 e 1.5. Per quanto concerne l'articolo 2, occorre acquisire elementi sulla quantificazione degli oneri per l'emendamento 2.104 [già 2.8 (testo 2)].

Comportano maggiori oneri le proposte 2.111 (già 2.15) e 2.122 (già 2.30). In relazione all'articolo 4, occorre valutare la proposta 4.0.100, acquisendo elementi di quantificazione. In riferimento all'articolo 5, comporta maggiori oneri la proposta 5.100. Occorre acquisire elementi sulla quantificazione degli effetti finanziari per gli emendamenti 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116 e 5.0.118. Occorre invece avere la conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura per le proposte 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112 e 5.0.117. Nulla da osservare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, in relazione al testo, conviene con l'assenza di osservazioni della Commissione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime parere contrario sulle proposte segnalate dal relatore, in quanto individuano nuove attribuzioni in carico ad enti ed autorità indipendenti statali e ne incrementano le relative dotazioni organiche, comporta nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria. In particolare, con riguardo all'emendamento 1.3, essendo gli oneri privi di quantificazione e la copertura finanziaria individuata inidonea, esprime avviso contrario. In relazione alle proposte 1.4 e 1.5, si esprime in senso contrario in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per lo Stato allo stato non quantificabili e privi di copertura finanziaria.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 2, in relazione all'emendamento 2.104 [già 2.8 (testo 2)], esprime un avviso contrario in quanto non si esclude che la proposta, la quale attribuisce nuove competenze agli uffici della Procura della Repubblica, possa determinare nuovi o maggiori oneri al momento non quantificabili e privi di copertura finanziaria. In relazione alle proposte 2.111 (già 2.15) e 2.122 (già 2.30), la valutazione è contraria, in quanto allo stato entrambe le proposte, che pongono a carico dello Stato le spese il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti del procedimento

penale, ovvero dei supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni da consegnare ai difensori, comportano oneri allo stato non quantificabili e comunque privi di copertura finanziaria.

In relazione alla proposta 4.0.100, esprime un avviso contrario, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si esclude che la proposta possa determinare nuovi o maggiori oneri finanziari al momento non quantificabili.

In relazione alle proposte 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116 e 5.0.118, esprime un avviso contrario, in quanto le proposte emendative comportano oneri la cui copertura finanziaria, individuata nel Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, deve ritenersi inidonea.

In relazione alle proposte 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112 e 5.0.117, si pronuncia in senso contrario, in quanto le proposte emendative comportano oneri la copertura finanziaria dei quali sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 deve ritenersi inidonea.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte, 1.3, 1.4, 1.5, 2.104 [già 2.8 (testo 2)], 2.111 (già 2.15), 2.122 (già 2.30), 4.0.100, 5.100, 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116, 5.0.117 e 5.0.118.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è stato oggetto di modifiche, richieste dalla Commissione bilancio Camera al fine di rendere il testo finanziariamente neutrale. Il Governo ha chiarito che i costi per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle strutture predisposte nel territorio albanese sono stati oggetto di una stima prudenziale e che ciò non costituisce una violazione della disciplina contabile. Ha chiarito, inoltre, che esiste la possibilità che le spese derivanti dal disegno di legge di ratifica possano aumentare e che sarà compito del legislatore intervenire nel caso si determinino maggiori oneri stanziando le necessarie risorse finanziarie. Infine, ha specificato che le spese per la realizzazione delle strutture in territorio albanese si configurano come investimenti e pertanto devono essere coperte con risorse in conto capitale.

Per quanto di competenza, dato che il comma 1 dell'articolo 4 prevede espressamente che al migrante ospite nelle Aree A e B dislocate in Albania si applichi integralmente la normativa vigente in Italia per i rifugiati, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle risorse degli uffici delle Autorità indicate dalle norme in esame e all'eventuale riprogrammazione delle risorse. Sul punto, andrebbe pertanto valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità che dovrebbe però accompagnarsi ad una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a confermarne la sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità. In ordine all'articolo 4, comma 5, in materia di diritto di difesa del migrante e partecipazione del difensore all'udienza, nel rinviare al *dossier* del Servizio del bilancio per l'approfondimento dei profili di quantificazione, andrebbe fornito un chiarimento sull'inclusione dell'onere per gli interpreti nei procedimenti civili e sul numero di giorni di udienza ipotizzati ovvero andrebbero aggiornati gli oneri alla luce della modifica approvata in prima lettura con conseguente modifica del successivo articolo 6,

comma 2, ai fini di copertura.

In relazione all'articolo 5, commi 1 e 2, in materia di personale del Ministero dell'interno e della Polizia di Stato, posto che la relazione tecnica precisa che i responsabili italiani dei centri in Albania e i loro vicari sono considerati nel calcolo del personale di pubblica sicurezza indicato in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo, non sembrerebbe congrua la clausola di invarianza prevista, dato che vi sono oneri, quantificati e coperti al successivo articolo 6, comma 4, del disegno di legge. Al riguardo, occorre acquisire elementi di chiarimento.

In ordine all'articolo 5, comma 6, in materia di reclutamento di magistrati ordinari, andrebbe confermato che nel calcolo degli oneri retributivi siano stati considerati anche gli adeguamenti triennali disposti per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 recante "Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati" a decorrere dal gennaio 2023.

In relazione all'articolo 5, comma 9, in materia di assunzioni presso l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nel rinviare agli approfondimenti svolti dal Servizio del bilancio, in relazione agli oneri esposti dalla relazione tecnica fino al 2027 segnala che il comma 7, primo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità, prevede che in presenza di disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica debba accompagnarsi alla esposizione di un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennale, riferite all'andamento delle specifiche variabili eventualmente collegate ai soggetti beneficiari, in considerazione del relativo comparto di appartenenza.

Con riferimento all'articolo 6, recante le disposizioni finanziarie, in relazione al comma 1, lettera *a*), quanto al previsto impatto sui saldi, rileva spese in conto capitale i cui effetti come noto dovrebbero accompagnarsi ad un differente effetto d'impatto sui saldi tendenziali, mentre invece il prospetto riepilogativo espone effetti simmetrici su tutti i saldi: al riguardo, appare opportuno fornire chiarimenti.

In ordine al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 6, per i profili di quantificazione, come osservato dal Servizio del bilancio, rileva che sono forniti soltanto gli importi complessivi di spesa per motorizzazione (6,4 milioni) e telematica (0,9 milioni) senza che sia indicato il procedimento di determinazione degli stessi, i dati e parametri alla base della stima, né i fabbisogni relativi. Andrebbe quindi fornita un'integrazione della relazione tecnica sui profili di stima complessiva dei fabbisogni di trasporto dei migranti all'ingresso e in uscita del territorio albanese, fornendosi dati sulle previsioni di afflusso mensile, posto che dalle norme del Protocollo si può soltanto evincere che il numero massimo dei migranti presenti simultaneamente non può essere superiore a tremila (articolo 4 del Protocollo).

In via generale, considerato che nel testo del disegno di legge solo alcune delle spese vengono identificate come spese autorizzate o come previsioni di spesa mentre per le restanti si fa riferimento ad oneri generici, occorre acquisire conferma che le spese con natura di previsione di spesa siano esclusivamente quelle in tal senso indicate nell'articolato.

Attesa la previsione di oneri di diversa natura, autorizzatoria e previsionale, nell'ambito della copertura, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una specifica clausola di monitoraggio che faccia riferimento alle singole spese configurabili come previsioni.

In relazione ai rilievi rappresentati, appare necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Rinvia per ogni approfondimento al *Dossier* del Servizio del bilancio n. 122.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle singole disposizioni, rappresentando che il relativo contenuto consente di dare riscontro alle richieste di chiarimento formulate dalla Commissione.

Il PRESIDENTE informa che la relazione tecnica è a disposizione dei senatori della Commissione.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede al Presidente la possibilità di approfondire i contenuti della relazione tecnica, anche in considerazione dell'articolazione dei profili finanziari del provvedimento in

esame.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Patuanelli, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(969-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti) Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo, non modificato in sede referente, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti, ritiene necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 3.6, 8.6, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1 e 13.0.2.

Rappresenta quindi che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 8.1, 8.2, 8.5, 10.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare in relazione al testo.

Con riferimento agli emendamenti, esprime un avviso di contrarietà sugli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto dalle proposte emendative derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az), alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 10.1, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1, 13.0.2, 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento apporta modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71 che reca disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Gli interventi previsti mirano ad estendere il perimetro di applicazione della citata legge dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, cercando così di intercettare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni e fornendo una precisa definizione di quest'ultimo fenomeno. Per quanto concerne i profili di copertura, alla luce della relazione tecnica depositata dal Governo, delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in recepimento del parere della Commissione bilancio della Camera, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo in quella sede, appare comunque opportuno acquisire una relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. In particolare, la relazione tecnica di passaggio dovrebbe fornire approfondimenti per quanto concerne l'articolo 1, in relazione allo spostamento del Tavolo tecnico dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione e del merito e alla prevista aggiunta di esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche (comma 1, lettera b), numero 1); nonché in relazione alla facoltà riconosciuta alle regioni di fornire agli studenti un servizio di sostegno psicologico e un servizio di

coordinamento pedagogico anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali (comma 1, lettera *d*). Per quanto riguarda l'articolo 2, chiede di acquisire ulteriori elementi di chiarimento in relazione agli eventuali effetti finanziari derivanti dal possibile ampliamento della platea dei destinatari dei percorsi di mediazione oppure, in alternativa, di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali (comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 25.", comma 1). Occorre valutare altresì i profili finanziari connessi alla possibilità di disporre la misura del collocamento del minore in una comunità (comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 25.", comma 4): a tale proposito, la relazione tecnica si limita ad asserire che la misura rieducativa è attualmente di competenza degli enti locali territoriali e viene realizzata con il collocamento in comunità o piccole strutture gestite dai Comuni o dai consorzi tra Comuni nel limite delle risorse disponibili negli stanziamenti di bilancio degli enti richiamati. Va segnalata altresì la clausola, già prevista a legislazione vigente e riproposta nel disegno di legge, in base alla quale le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori e in mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente (comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 25.", comma 5): tale clausola appare potenzialmente suscettibile di determinare effetti finanziari connessi all'anticipo delle spese da parte dell'erario e all'incertezza del recupero di tali spese a carico dei genitori, in relazione alle loro condizioni economiche. Con riferimento all'articolo 3, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, occorre acquisire ulteriori elementi istruttori in relazione al potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico "Emergenza infanzia 114", accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze. Potrebbero derivare altresì effetti dalla previsione, nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal Servizio 114, di una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea (comma 1, lettera *a*). Occorre fornire chiarimenti, inoltre, sui profili finanziari connessi al compito attribuito all'Istituto nazionale di statistica di svolgere, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (comma 1, lettera *b*), nonché in relazione alla previsione che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione (comma 1, lettera *d*). In relazione all'articolo 4, istitutivo della giornata del rispetto, le cui modalità di svolgimento sono rinviate a una successiva determinazione del Governo, si richiedono elementi a suffragio della neutralità finanziaria ivi prevista. Per quanto riguarda i profili di copertura, segnala che all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 5), viene disposta un'autorizzazione di spesa di 100.000 euro a decorrere dal 2023 a carico del Fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Non essendo intervenuta l'approvazione definitiva entro il 31 dicembre, trattandosi dello stanziamento di parte corrente del Fondo speciale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della legge di contabilità, l'annualità per il 2023 costituisce un'economia di bilancio. Pertanto, risulta necessario riformulare l'autorizzazione di spesa con decorrenza dall'esercizio 2024, e la relativa copertura con riferimento al bilancio triennale vigente 2024-2026. Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento sui rilievi avanzati dal relatore.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in

titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 2 occorre avere conferma che le disposizioni contenute negli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.10 possano operare nell'ambito delle risorse stanziati dall'articolo 8. Relativamente alla proposta 2.100, a ulteriore chiarimento rispetto al parere già reso sul testo, chiede di precisare se le spese di funzionamento della banca dati fino al 2026 siano ricomprese nella quantificazione degli oneri di cui al comma 5, nonché di specificare le risorse disponibili a legislazione vigente a valere su cui si provvederà a decorrere dal 2027. Per quanto concerne l'articolo 4, per l'emendamento 4.4 occorre avere conferma che l'avvalimento di esperti in materia di cammini possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente come indicato al comma 5 del medesimo articolo. Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.10, conferma che le disposizioni operano nell'ambito delle risorse stanziati dall'articolo 8. Infatti, l'inserimento in banca dati delle dirette confluente viarie dei cammini, di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale, nonché dei cammini di interesse locale, riconosciuti dalle Città Metropolitane o da Roma Capitale, non determina costi ulteriori rispetto alle risorse stanziati e coperte dall'articolo 8.

In relazione all'emendamento 2.100, precisa che le spese di funzionamento della banca dati fino al 2026 sono ricomprese nella quantificazione degli oneri di cui al comma 5. A partire dall'annualità 2027 l'aggiornamento della banca dati, integrata all'interno del *Tourism Digital Hub*, sarà svolto nell'ambito delle funzioni istituzionali del Ministero del turismo attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili nel capitolo di spesa di parte corrente 6020 pg2 dello stato di previsione del Ministero - fino ad un massimo di 50.000 euro l'anno - relativo alla gestione e alla manutenzione dei software applicativi, iscritto nell'ambito del nuovo CDR 8 - Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica, che ha uno stanziamento, a decorrere, pari a 292.600,00 euro annui (pertanto capiente per le suddette finalità).

In relazione all'emendamento 4.4, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che occorre riformulare la proposta emendativa, al fine di specificare che gli esperti in materia di cammini, di cui può avvalersi il tavolo permanente, operano esclusivamente a titolo gratuito.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 4.4 parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "in materia di cammini," delle seguenti: "che operano esclusivamente a titolo gratuito,". Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo."

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota, a cui risulta allegata la relazione tecnica predisposta in relazione al provvedimento in titolo.

Fa presente che la suddetta relazione è stata avallata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che non ha potuto procedere ad apporre il visto della verifica positiva unicamente per un impedimento di carattere procedurale, consistente nel disallineamento formale tra la decorrenza iniziale degli oneri recati dagli articoli 3 e 7 (anno 2024) ed il triennio di riferimento dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzato ai fini della relativa copertura (2023-2025). Al riguardo, nel caso in cui il provvedimento non venga modificato in sede referente, si può plausibilmente intendere che la clausola di copertura degli oneri di cui agli articoli 3 e 7 sia riferita al bilancio triennale vigente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi del Governo, preso atto che la clausola di copertura degli oneri di cui agli articoli 3 e 7 può intendersi riferita al bilancio triennale 2024-2026, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo". Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,40.

1.4.2.3.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 198 (ant.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

198ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) ricorda l'illustrazione svolta del provvedimento, rilevando che il provvedimento istituisce un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, a favore del Monteverdi Festival di Cremona, con copertura a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

Per quanto di competenza, occorre, ai capoversi "1-quinquies." e "1-sexies.", posticipare la decorrenza di onere e copertura dall'anno in corso, ovvero dal 2024, e avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo citato.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare nel merito del provvedimento, ma occorre modificare la norma di copertura prevedendo una fonte diversa per le relative risorse. Dà quindi lettura di una riformulazione della disposizione di copertura, cui occorre condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sul testo.

Non essendovi osservazioni, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica,

bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 1 con il seguente: "Art. 1. 1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti: «1-*quinquies*. È assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona. 1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni.»".

La Commissione approva all'unanimità.

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in relazione all'articolo 2, il Governo durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento ha chiarito che la disposizione di cui al comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'effetto negativo relativo alla detrazione ai fini Irpef del 19 per cento sarebbe del tutto compensato dalle imposte dirette versate sui maggiori redditi relativi ai nuovi contratti assicurativi in quanto divenuti obbligatori.

Per quanto di competenza, a tale riguardo, osserva che in merito alla neutralità finanziaria della disposizione andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'asserita invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Un ulteriore chiarimento andrebbe fornito circa l'applicabilità ai contratti di assicurazione in esame dell'esenzione dalle imposte sulle assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo prevista dalla tabella (allegato c) annessa all'articolo 1 della legge n. 1216 del 1961, al fine di confermare l'asserita compensazione degli effetti.

Rinvia per ulteriori approfondimenti al *Dossier* del Servizio del Bilancio n. 123.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, per quanto concerne l'articolo 5, che il comma 3 è volto a dare certezza del prelievo fiscale per l'intera durata della concessione, impedendo di modificare il canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attività di gioco per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione. La relazione tecnica asserisce che tale disposizione deve ritenersi finanziariamente neutrale, essendo demandata ad altro decreto delegato l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera h), della legge delega. In considerazione di tale presupposto, non si hanno osservazioni da formulare.

L'articolo 10, in materia di conservazione dell'equilibrio contrattuale e scadenza anticipata dei rapporti concessori per il gioco a distanza, prevede che in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, conseguente a significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio, in caso di impossibilità di raggiungere in buona fede un accordo in grado di ripristinare l'equilibrio originario del contratto, il concessionario può chiedere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva.

Viene previsto inoltre che, con provvedimenti normativi, può essere previsto un indennizzo a favore del concessionario da determinarsi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, da corrispondersi in ragione del periodo residuo di durata della concessione non goduto.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, benché molto limitata nella possibilità di accadimento, anche alla luce del *trend* in crescita della raccolta del gioco a distanza, potrebbe dare luogo alla corresponsione di somme a favore dei concessionari, a seguito, però, di apposito provvedimento normativo che quantificherà l'onere per la finanza pubblica prevedendo la necessaria copertura finanziaria, asserendo, pertanto, che la disposizione non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, osserva che la disposizione in esame, nel prevedere un diritto ad un indennizzo, conferisce al concessionario un maggior potere contrattuale, nella ricerca, in buona fede, di un accordo con l'Agenzia, in grado di ripristinare l'equilibrio originario del contratto.

Osserva inoltre che il conferimento al concessionario della potestà di chiedere un indennizzo, in luogo della rinegoziazione del contratto, è foriero di determinare oneri la cui quantificazione e copertura è rimandata a non meglio specificati provvedimenti normativi, che non garantiscono in base al tenore della disposizione in esame, il controllo parlamentare sull'assolvimento dell'obbligo di quantificazione e copertura dell'onere, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Appare quindi necessario acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti, nonché valutare l'opportunità di sostituire le parole "provvedimenti normativi" con "provvedimenti legislativi".

L'articolo 13 prevede l'istituzione e la tenuta, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare che l'Agenzia è in grado di provvedere all'istituzione e alla tenuta dell'albo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 prevede che, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, siano consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale.

A tale riguardo, segnala che la norma in esame non prevede la trasmissione da parte del Governo del relativo schema di regolamento alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, al fine di consentire in sede parlamentare la verifica della menzionata neutralità.

Viene previsto altresì che i provvedimenti adottati ai sensi della presente disposizione non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari. Occorre rammentare che al riguardo che la responsabilità erariale è uno dei presidi posti a tutela della finanza pubblica e che in precedenti casi di esclusione della responsabilità, la limitazione aveva avuto ad oggetto la sola colpa grave, mentre essa permaneva in caso di dolo.

In relazione all'articolo 22, concernente il rafforzamento delle azioni di contrasto all'offerta di gioco a distanza in difetto di concessione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con le forze dell'ordine, di concerto con la Banca d'Italia e avvalendosi della SOGEI, il Governo dovrebbe confermare che alle attività previste le amministrazioni interessate saranno in grado di provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza alcun maggior onere per la finanza pubblica.

In relazione all'articolo 23, comma 3, che prevede la pubblicazione senza indugio nel bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza, occorre valutare l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame con disposizioni finalizzate all'indizione della gara per l'assegnazione della concessione per la gestione del servizio del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, in scadenza il 30 novembre 2025, che include sia il canale distributivo fisico sia quello a distanza, in modo da evitare il ricorso a proroghe e al fine di conseguire rilevanti benefici in termini di gettito erariale, sia in relazione ai meccanismi di gara sia per le presumibili condizioni concessorie

migliorative.

Per quanto riguarda l'articolo 25, rileva che le relative disposizioni, a fronte di maggiori entrate, quantificate dalla relazione tecnica, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, lettera *n*), e 13, comma 2, prevedono differenti modalità di utilizzazione del relativo gettito. Infatti, mentre le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l'iscrizione al relativo Albo di cui all'articolo 13 comma 2, sono immediatamente destinate a incrementare il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, mentre quelle derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari, di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *n*), per altro non evidenziate né nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né nel testo del provvedimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al fondo medesimo.

Osserva altresì che, in relazione alle ulteriori maggiori entrate derivanti dal pagamento di un importo una tantum prestabilito cui sono tenuti i concessionari per ogni concessione richiesta, di cui all'articolo 6, comma 5, lettera *p*), si prevede una diversa utilizzazione del relativo gettito. Infatti, tali maggiori entrate - per altro evidenziate nel prospetto riepilogativo, ma non nel testo del provvedimento in esame - non vengono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, ma, come risulta dal predetto prospetto riepilogativo, rimangono inutilizzate e quindi acquisite ai saldi.

In relazione a tali aspetti, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier del Servizio del bilancio del Senato n. 124 e della Camera dei deputati n. 171.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano da parte dell'Esecutivo gli elementi richiesti in ordine al provvedimento.

Il sottosegretario FRENI chiede di poterne rinviare la trattazione alla prossima seduta, atteso che la relazione tecnica di passaggio risulta ancora in corso di verifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 199 (pom.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

199ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi richiesti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non è ancora disponibile la relazione tecnica di passaggio, tuttora in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge n. 316, recante: "Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne".

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.3.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 200 (ant.) dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

200ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(316) BERGESIO. - *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra l'emendamento approvato, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che la destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni ivi richiamate al Fondo antibracconaggio ittico non determini effetti negativi per la finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento sull'emendamento in esame. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Deputato DONZELLI e altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non ha al riguardo osservazioni da formulare, atteso che le spese di funzionamento della Commissione sono poste esclusivamente a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [PRESIDENTE](#) (FdI) propone di esprimere un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Borghi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella nota depositata nella seduta pomeridiana di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, comma 2, il Governo ha chiarito che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'effetto negativo relativo alla detrazione ai fini IRPEF del 19 per cento risulta del tutto compensato dalle imposte dirette versate sui

maggiori redditi riferibili ai premi assicurativi sui contratti aggiuntivi, in quanto derivanti da obbligo di legge, rispetto a quelli ordinariamente stipulati; è stato confermato che la disposizione, prevedendo l'obbligo di assicurazione del rischio di eventi calamitosi per i contribuenti che beneficeranno dell'agevolazione di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, determinerà un incremento dei contratti assicurativi rispetto a quelli già stipulati ordinariamente, evidenziando che lo sviluppo di questo segmento assicurativo, causato dall'obbligatorietà prevista normativamente, determinerà, come indicato nella relazione tecnica, effetti sia negativi sia positivi, legati entrambi al numero di contratti assicurativi aggiuntivi, che non si sarebbero stipulati in assenza della disposizione; in particolare, sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche presentate nell'anno 2022 (anno d'imposta 2021), è stato chiarito dal Governo che l'ammontare dei premi detraibili dall'IRPEF nella misura del 19 per cento, relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, è pari a 37,9 milioni di euro (detrazione spettante pari a circa 7 milioni di euro), per circa 293 mila soggetti distribuiti a livello nazionale, con una detrazione media di 24 euro pro-capite. A tale riguardo, considerando il dato complessivo del patrimonio immobiliare interessato, il Governo ha chiarito che risulta plausibile stimare un numero aggiuntivo di assicurazioni che saranno stipulate in base al quale, pur in assenza di un dato puntuale relativo agli immobili interessati, vengono stimati effetti di segno opposto, derivanti da ogni nuovo contratto assicurativo, con maggiore detrazione IRPEF e maggiori imposte in capo alle assicurazioni, tali da compensarsi e determinare così la neutralità della disposizione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI non ha rilievi da formulare sulla proposta della relatrice, sulla quale pertanto conviene.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) segnala come, nella nota depositata ieri dal Governo, venga prospettata la compensazione, dal punto di vista finanziario, degli effetti negativi con opposti effetti finanziari positivi, tale da determinare la neutralità della disposizione interessata.

Nel prendere atto con favore di questo cambiamento di postura del Governo, preannuncia che tale significativa novità verrà fatta valere anche in futuro, nella valutazione dei profili finanziari dei provvedimenti all'esame della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva.

[\(866\) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo](#), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine alla relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

Il sottosegretario FRENI, chiedendo venia per l'attesa, confida che la relazione tecnica verificata possa essere depositata all'inizio della prossima settimana.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.3.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 201 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

201ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [CALANDRINI](#) rivolge un indirizzo di benvenuto alla senatrice Pirro, entrata a far parte della Commissione bilancio in sostituzione della senatrice Castellone.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(317-533-548-B\)](#) *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romeo e altri; Menia e altri; Gasparri e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI conviene con la valutazione del relatore, non avendo, per quanto di competenza, nulla da osservare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore.

La Commissione approva.

[\(855-A\)](#) *Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alla proposta 1.14, occorre avere conferma che la predisposizione e gestione della lista dei Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui al comma 3.1 dell'articolo 5, possano rientrare nelle ordinarie attribuzioni della Amministrazioni interessate.

Deve inoltre valutarsi l'inserimento di una clausola di invarianza nell'ultimo periodo del comma suddetto, in ordine al possibile avvalimento della consulenza di organizzazioni, aziende ed esperti.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.111 (già 1.30), che istituisce un nucleo ispettivo interforze senza quantificare i relativi oneri.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in relazione al testo, fa presente che il Governo non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.14, giacché la misura potrebbe richiedere nuove risorse umane, strumentali e finanziarie. Sull'emendamento 1.111 (già 1.30) conviene con la valutazione di onerosità del relatore, in quanto determina nuovi oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. Sui restanti emendamenti non ha, al pari del relatore, osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.14 e 1.111 (già 1.30).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è posta in votazione e approvata.

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo che propone di ribadire il parere non ostativo già reso alle Commissioni riunite 1ª e 3ª nella seduta antimeridiana del 7 febbraio. In relazione agli emendamenti, per quanto concerne l'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.3 (testo 2).

Per quanto riguarda l'articolo 3, comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.4, 3.7 (testo 2), 3.8 e 3.9. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 3.10 (identica a 3.11), 3.23 e 3.31. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.45 e 3.59.

Con riguardo all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari che scaturiscono dalle proposte 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.12 e 4.14. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.16. Occorre valutare la quantificazione degli oneri per la proposta 4.18. Riguardo all'emendamento 4.19, occorre avere conferma che le disposizioni operano con le risorse previste a legislazione vigente. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 4.20 e 4.23. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 e 4.30. Occorre valutare i possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta 4.51. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.150 (già 4.52) e 4.53.

In riferimento all'articolo 5, occorre valutare la necessità di apporre la clausola di invarianza all'emendamento 5.5. Comportano maggiori oneri le proposte 5.14 e 5.0.1.

Con riguardo all'articolo 6, comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10 e 6.11. Chiede conferma della disponibilità delle risorse di cui alla proposta 6.150. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari per la proposta 6.151 (già 6.9). Relativamente alla proposta 6.0.150, occorre avere conferma che la soppressione delle autorizzazioni di spesa previste non determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO, concordando con la Commissione, esprime un avviso contrario per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura sulle proposte 1.3 (testo 2), 3.4, 3.7 (testo 2), 3.8, 3.9, 3.45, 3.59, 4.16, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.150 (già 4.52), 4.53, 5.14, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10 e 6.11.

Sugli emendamenti 3.10, 3.11, 3.23, 3.31, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.5 e 6.150, esprime un avviso contrario in quanto dall'attuazione delle menzionate proposte derivano nuovi

o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

In relazione all'emendamento 4.51, si pronuncia in senso contrario per possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla disposizione ivi prevista, mentre sulla proposta 6.0.150 la valutazione di contrarietà è motivata per oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di adeguata compensazione finanziaria.

Con riguardo all'emendamento 6.151, esprime un avviso contrario per inidoneità della prospettata copertura finanziaria sul cosiddetto FISPE, in quanto l'utilizzo del predetto fondo andrebbe a ridurre le risorse destinate ad altre iniziative governative per la realizzazione di interventi considerati parimenti prioritari per il Governo.

Su tutti i restanti emendamenti, concordando con la Commissione, comunica di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), intervenendo in relazione alla proposta 6.151 (già 6.9), osserva che la contrarietà manifestata dal rappresentante del Governo presenta una motivazione di carattere prevalentemente politico.

Il sottosegretario FRENI, accogliendo il rilievo del senatore Manca, prospetta al riguardo l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 (testo 2), 3.4, 3.7 (testo 2), 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.23, 3.31, 3.45, 3.59, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.51, 4.150 (già 4.52), 4.53, 5.5, 5.14, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.150 e 6.0.150.

Sulla proposta 6.151 (già 6.9), il parere è di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta del relatore.

La Commissione approva.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 febbraio.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) richiama le richieste di chiarimento già formulate in precedenza a proposito dell'emendamento approvato 1.10.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso contrario sull'ulteriore corso dell'emendamento 1.10, in quanto la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per la violazione dei divieti in questione al Fondo antibracconaggio ittico determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Poiché non vi sono richieste di intervento, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento approvato 1.10 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

Posta in votazione, la proposta risulta approvata.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita nuovamente il Governo a fornire la relazione tecnica sul provvedimento in

esame, per consentire alle Commissioni di merito di concludere l'esame e presentare il testo all'Assemblea, ove è calendarizzato per la settimana corrente.

Il sottosegretario FRENI fa presente che la verifica della relazione tecnica risulta ancora in corso, confidando di poterla depositare entro la settimana corrente.

Il PRESIDENTE, dopo aver segnalato che il provvedimento è stato da più parti sollecitato, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.3.6. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 202 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

202^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi (Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

La relattrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito che il Ministero della giustizia provvederà agli adempimenti relativi all'istituzione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione delle proprie competenze istituzionali in materia di tenuta degli albi professionali e di vigilanza sugli stessi. Il Governo ha chiarito, inoltre, che il funzionamento e la gestione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, saranno finanziati esclusivamente attraverso i proventi derivanti dal versamento dei contributi posti a carico degli iscritti negli appositi albi professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Poi, riguardo agli adempimenti relativi alla gestione e alla tenuta degli albi medesimi, si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attingendo in particolare alle somme iscritte nel programma di spesa «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Infine, in riferimento alle attività connesse alla formazione degli albi professionali, alla nomina del commissario e alla costituzione del seggio per l'elezione dei presidenti degli albi stessi, di cui all'articolo 10, che disciplina la fase di prima attuazione del presente provvedimento, è stato precisato che si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti adempimenti rientrano tra i compiti ordinariamente svolti in via istituzionale dal Ministero della giustizia, che all'uopo potrà avvalersi del personale di magistratura e del personale amministrativo ad esso assegnato.

Per quanto di competenza, segnala che l'istituendo Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che è previsto finanziarsi con i contributi degli iscritti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Considerato che la lettera g) del comma 4 dell'articolo 8 prevede che i contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine, andrebbe chiarito quali siano le risorse necessarie per la costituzione dell'ordine e dei relativi albi al fine di evitare una

copertura sul bilancio che non sarebbe in linea con le regole di contabilità.

Inoltre andrebbe chiarito se i contributi degli iscritti possano effettivamente coprire i costi, soprattutto nella fase iniziale.

In relazione ai suddetti rilievi, risulta necessaria la predisposizione della relazione tecnica, debitamente verificata, al fine di poter suffragare la clausola di invarianza contenuta all'articolo 13 del provvedimento in esame.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota istruttoria recante chiarimenti, precisando che i costi per l'istituzione e la gestione degli albi saranno fronteggiati con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, Programma "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - Azione "Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia".

Il PRESIDENTE informa che la nota sarà resa disponibile ai Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha depositato una nota tecnica in cui sono stati stimati gli effetti finanziari del provvedimento.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 2, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla configurabilità di nuovi e maggiori oneri relativi al riconoscimento della parziale commutabilità della detrazione ivi prevista in un credito di imposta, in caso di incapienza dell'imposta lorda dovuta all'erario, considerato che la disposizione sembra configurare un possibile incentivo a formulare istanze di accesso al beneficio.

Quanto ai profili di copertura di cui al successivo comma 3, premesso che la disposizione qualifica gli oneri correlati alla misura in esame come "valutati in", ossia quale previsione di spesa, trattandosi di diritti soggettivi, andrebbero fornite conferme sia in merito alle disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del FISPE dal 2025, sia riguardo all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali interventi di spesa di cui è già prevista la copertura a carico degli stessi stanziamenti per il 2025 e a decorrere.

In relazione all'articolo 3, considerato che la norma modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, relativo alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in *start up* innovative, con effetti di gettito di segno opposto, chiede che siano forniti dati ed elementi di valutazione volti a specificare detti effetti di gettito e, tenuto conto che alla norma non sono ascritti oneri, a verificare l'eventuale compensatività tra gli stessi.

In relazione ai rilievi sopra rappresentati, richiede che venga fornita una integrazione alla documentazione istruttoria già depositata.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante risposte ai rilievi formulati dalla relatrice, confermando l'insussistenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalle disposizioni in esame.

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che la nota sarà messa a disposizione della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, in considerazione della dettagliata stima dei risparmi di spesa relativi alla ipotesi di abbinamento delle elezioni amministrative alle elezioni europee, e del relativo onere

aggiuntivo, che prende atto dei calcoli effettuati e dei dati riportati sulle sezioni e i compensi di presidenti e componenti dei seggi. Ciò premesso, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sull'assenza di maggiori oneri per la vigilanza ai seggi derivanti dalle norme in esame o precisare se sia stata stimata una compensazione a valere sui risparmi derivanti dall'assenza di votazioni disgiunte tra elezioni amministrative ed europee.

Il Governo dovrebbe altresì dare maggiori informazioni in relazione alla congruità dell'ipotesi formulata circa il ricorso al turno di ballottaggio per il 40 per cento dei comuni sopra i 15.000 abitanti, fornendo le relative serie storiche.

Per quanto riguarda l'articolo 2, in merito al comma 1, lettera *a*), premesso che la modifica alla normativa vigente ivi prevista intende provvedere alla restituzione ai comuni dei dati censuari anche in forma individuale oltre che in forma aggregata, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni circa l'assenza di oneri di funzionamento aggiuntivi per l'ISTAT riconducibili a tale innovativa modalità di trasmissione dei dati.

Quanto al comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo 2, ove si dispone che i dati dovranno essere pubblicati con cadenza annuale sul sito internet istituzionale dell'ISTAT, il quale vi provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi informativi al fine di valutare la piena sostenibilità di tale clausola di invarianza degli oneri.

Per quanto concerne l'articolo 3, in relazione al comma 3, posto che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono posti a carico dei comuni interessati, ossia Urbino, Carrara e Cesena, si rammenta che l'articolo 19 della legge di contabilità e finanza pubblica prescrive che le disposizioni che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni del settore pubblico devono anche contenere l'indicazione delle risorse con cui gli stessi enti potranno farvi fronte, a valere sui propri bilanci: al riguardo si chiede al Governo di fornire chiarimenti.

In relazione al comma 1 dell'articolo 5, che reca la clausola di copertura degli oneri per il 2024 derivanti dal comma 4 dell'articolo 1, a valere sul Fondo già predisposto per la copertura dei fabbisogni di spesa relativi alle consultazioni elettorali ed iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio 2024-2026, che reca la necessaria disponibilità per il corrente anno, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 2 dell'articolo 5 reca, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire ulteriori dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità finanziaria, secondo quanto sopra più dettagliatamente rappresentato. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 125.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Occorre osservare preliminarmente che l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non consente, in via ordinaria, il rinvio dell'obbligo di quantificazione e di copertura degli oneri recati dalle leggi di delega. Soltanto qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

Nel caso in esame il provvedimento rinvia l'obbligo di quantificazione e copertura al momento dell'adozione dei decreti legislativi. Occorre al riguardo valutare la compatibilità con il quadro della legge di contabilità.

Va ricordato che su analoga materia verte l'Atto Senato n. 997, concernente "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", su cui è stato altresì richiesto il parere per i profili finanziari alla 5ª Commissione. Tale decreto-legge è invece corredato, nella stessa materia, di una dettagliata relazione tecnica, debitamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 del citato articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Tanto premesso, segnala che l'articolo 1, comma 3, reca una autorizzazione di spesa pari a 3.063.000 euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2024, sulla destinazione della quale è necessario fare chiarezza; infatti il tenore della norma la destina a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), riferita alle sezioni speciali.

In questo caso, tale autorizzazione di spesa potrebbe sovrapporsi, in tutto o in parte, agli oneri per le sezioni speciali, quantificati nella relazione tecnica al citato decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, anch'esso in corso d'esame presso la 1ª Commissione permanente.

Tuttavia osserva che il *dossier* del Servizio del bilancio della Camera dei deputati, predisposto sul disegno di legge in esame, valuta oneri solo con riferimento alle agevolazioni tariffarie in materia di trasporti per gli elettori che intendono rientrare presso il comune di residenza in occasione delle elezioni, sembrando quindi riferirsi al principio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, concernente una rimodulazione della tariffa agevolata applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale.

Al riguardo occorre acquisire un chiarimento, in quanto, in tale caso, previa verifica della quantificazione di tali oneri, al comma 3 dell'articolo 1, sarebbe necessario sostituire il riferimento al comma 2, lettera b), con un riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.

Va rilevato inoltre, per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 1, che tale autorizzazione di spesa riguarda oneri relativi a delle competizioni elettorali; si tratta quindi di oneri inderogabili, che devono essere rappresentati in norma come previsione di spesa, e non come limite di spesa.

Rappresenta altresì che la clausola di copertura sul fondo speciale di parte corrente, per l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, dovrebbe essere riformulata con riferimento al bilancio triennale vigente 2024-2026.

In relazione alle considerazioni sopra esposte, per quanto di competenza, appare necessario acquisire dal Governo, una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata richiesta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** chiede al Governo se è in grado di produrre la relazione tecnica sul provvedimento, di cui è stata più volte rappresentata l'urgenza.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che potrebbe essere in grado di depositare la relazione tecnica, di cui si sta completando la verifica, già nel pomeriggio o, al massimo, domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.7. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 203 (pom.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

203ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n.33. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione all'articolo 4, il Governo dovrebbe confermare la sussistenza di adeguate disponibilità per fare fronte alle campagne di comunicazione ivi contemplate, e alle altre finalità già previste a legislazione vigente. Il Governo dovrebbe altresì assicurare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 5.

In relazione all'articolo 5, segnala che il comma 2 dispone che il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti. Tenuto conto che, in assenza di espressa esclusione, la norma dovrebbe essere applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, appare necessario acquisire dal Governo conferma che si tratti di iniziative che potranno essere svolte anche dalle pubbliche amministrazioni avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Appare opportuno altresì valutare l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita alla finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 8, il Governo dovrebbe confermare che i compiti posti a carico del Ministero del turismo siano limitati ad attività promozionali in senso stretto, senza cioè interventi diretti nell'attuazione delle misure indicate, i cui oneri resterebbero a carico degli operatori coinvolti, nonché fornire assicurazioni circa la sostenibilità di tali attività promozionali a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, come asserito dall'alea del comma 1.

In merito all'articolo 9, recante misure per la promozione di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, in quanto le risorse del PNRR disponibili per la finalità in esame risultano classificate come prestiti, il che implica che la citata misura dovrebbe determinare un impatto sui saldi di finanza pubblica in quanto le risorse utilizzate a copertura a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* al momento della sua istituzione sono state registrate sui saldi di finanza pubblica solo in termini di saldo netto da finanziare.

Il Governo dovrebbe indicare inoltre l'entità e l'origine delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione a regime degli strumenti la cui installazione è a valere sulle somme rivenienti dal

PNRR.

Appare necessario altresì acquisire chiarimenti dal Governo circa l'equivalenza, a livello finanziario, delle prestazioni sanitarie rese in modalità telematica rispetto a quelle fornite con la metodologia tradizionale, ovvero in presenza.

L'articolo 10, in materia valutazione multidimensionale unificata in favore delle persone anziane in generale, quindi anche dei soggetti autosufficienti, appare suscettibile di determinare un ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente destinatari di una valutazione multidimensionale. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire delucidazioni circa l'effettiva realizzabilità della disposizione, nell'ambito di una offerta progressiva che tiene conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 12, che reca misure per la promozione dell'attività fisica e sportiva nella popolazione anziana, si segnala che il dispositivo indicato al comma 2, recando un limite massimo di spesa riferito ad un triennio, non si conforma a quanto stabilito dal comma 1, primo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità, ai sensi del quale le nuove norme di spesa devono accompagnarsi alla indicazione, per ciascun anno, della relativa spesa autorizzata, che si intende ordinariamente come limite massimo di spesa per l'esercizio.

In merito all'articolo 13, che reca misure per incentivare la relazione con animali da affezione, appare opportuno acquisire dal Governo conferma che le regioni attueranno le disposizioni in esame, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 15, che reca disposizioni concernenti linee guida in materia di *senior cohousing* e di *cohousing* intergenerazionale, al fine di escludere, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare necessario che sia specificato, al comma 2, che agli esperti e ai partecipanti ai lavori per la redazione delle linee guida non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 20 prevede disposizioni in materia di riduzione del divario digitale generazionale: al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, il Governo dovrebbe confermare che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 configurano delle mere facoltà per le istituzioni scolastiche.

L'articolo 22 concerne disposizioni in materia di individuazione ed erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. Al riguardo, osserva che il Fondo per le non autosufficienze fa riferimento all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, mentre le aree individuate dal comma 2 attengono anche a persone anziane con altre caratteristiche, in particolare con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione. Il Governo quindi dovrebbe fornire indicazioni circa le risorse disponibili per l'attuazione progressiva dei LEPS e degli obiettivi di servizio anche nei confronti di tali categorie di persone.

Rileva altresì che la discrasia prospettata nell'ultimo paragrafo della relazione tecnica, in ordine alla quale la stessa relazione dà conto delle motivazioni che l'avrebbero determinata, non appare di agevole individuazione, tenuto anche conto che la relazione tecnica afferma che il Ministero del lavoro si è impegnato ad aggiornare la stima sulla base dell'aggiornamento dei dati in proprio possesso. A tale riguardo, appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 23, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità, a carico delle risorse disponibili, dell'attività di monitoraggio e di definizione dei relativi criteri e indicatori specifici di attuazione e degli interventi sostitutivi.

In merito all'articolo 25, recante disposizioni in materia di servizi di comunità, modelli di rete e sussidiarietà orizzontale, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 6.

Per quanto concerne l'articolo 27, appare necessario acquisire conferma che l'articolazione delle strutture e delle funzioni ivi delineata, finalizzata alla valutazione multidimensionale unificata, all'elaborazione del progetto individualizzato di assistenza integrata-PAI, eventualmente comprensivo del Piano Riabilitativo Individuale-PRI, al miglior orientamento del soggetto istante per contattare le strutture competenti e ricevere le prestazioni alle quali avrebbe diritto e all'attuazione del medesimo

Piano individuale, sulla base del budget di cura e assistenza, non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In relazione al comma 5, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti circa il trattamento economico delle equipe operanti presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e destinate ad essere utilizzate nell'ambito dei Punti unici di accesso (PUA), non potendosi escludere, in assenza di indicazioni normative, la necessità di risorse finanziarie aggiuntive per poter usufruire della collaborazione dei professionisti in questione. In generale, al fine di valutare la sostenibilità dell'attuazione del presente articolo ad invarianza di oneri, appare necessaria da parte del Governo un'illustrazione dettagliata delle stime di costi, degli eventuali risparmi derivanti da recuperi di efficienza e delle correlate risorse per i diversi enti pubblici coinvolti.

Per quanto riguarda l'articolo 28, rispetto alla collaborazione istituzionale dei Punti unici di accesso (PUA) di cui al comma 2 con le strutture indicate nel medesimo comma, nonché all'interoperabilità dei sistemi informativi e delle banche dati di cui al comma 5 nell'ottica dell'acquisizione delle informazioni elencate al comma 4 e finalizzate alla valutazione multidimensionale unificata e alla gestione complessiva del percorso socio-sanitario-assistenziale del cittadino anziano, il Governo dovrebbe fornire ulteriori informazioni ed elementi quantitativi al fine di confermare l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 6.

Con riferimento all'articolo 29, concernente misure per garantire un'offerta integrata di assistenza e cure domiciliari, posto che i fondi inerenti alla Missione 6, Componente 1, sub-investimento 1.2.1. "Casa come primo luogo di cura", sono classificati come prestiti, il Governo dovrebbe fornire ulteriori informazioni in merito agli aspetti contabili attinenti all'impatto sui saldi di finanza pubblica.

In relazione all'articolo 30, il Governo dovrebbe confermare che l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, non pregiudichi gli interventi già avviati o programmati.

L'articolo 31 reca disposizioni in materia di servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari, dalla cui applicazione potrebbero derivare profili di onerosità. In particolare in relazione al comma 4, che prevede il potenziamento progressivo delle azioni da parte delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private accreditate, nell'ambito delle risorse disponibili, senza però che la relazione tecnica fornisca indicazioni circa le concrete, possibili modalità attuative di tale potenziamento. Anche il comma 7, pur rinviando ad un decreto ministeriale, potrebbe nella sua attuazione determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che prevede la definizione di requisiti ulteriori di qualità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e delle organizzazioni pubbliche e private che erogano prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari a carattere sanitario e sociosanitario, che potrebbero implicare la necessità di interventi strutturali ed organizzativi volti al conseguimento di tali ulteriori requisiti.

Per quanto concerne l'articolo 33, relativo ad interventi per le persone con disabilità divenute anziane e principio di continuità, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alla portata innovativa del comma 3. Tale comma, infatti, suggerisce l'integrazione con prestazioni aggiuntive, destinate specificamente all'anziano non autosufficiente, rispetto a quelle finora offerte al soggetto disabile nell'ambito del progetto di vita individuale, partecipato e personalizzato di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge n. 227 del 2021.

In relazione agli articoli 34, 35 e 36, in materia di prestazione universale, si osserva che, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, l'onere dovrebbe essere leggermente più elevato, attestandosi su 255 milioni di euro annui e quindi, sulla base del meccanismo citato, l'importo mensile andrebbe rimodulato a circa 833 euro mensili. Il Governo dovrebbe fornire altresì un chiarimento circa l'origine della percentuale del 23 per cento nell'ambito dei percettori di indennità di accompagnamento ultraottantenni, che avrebbe un bisogno assistenziale gravissimo, atteso che, da un lato, tale valore sembra l'effetto di una valutazione precisa e che, dall'altro, le norme dello schema in esame non definiscono lo stato di bisogno gravissimo rinviando ad un provvedimento dell'INPS. Osserva inoltre che la percentuale del 10 per cento potrebbe essere sovrastimata in relazione ad una possibile maggior propensione a presentare la domanda da parte dei soggetti con ISEE più basso. Ad ogni modo, va evidenziato che la quantificazione operata dalla relazione tecnica, nel complesso, appare congrua, e che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa ed è assistito dal meccanismo di monitoraggio, con

previsione di una eventuale rimodulazione dell'importo della quota integrativa in presenza di uno scostamento, anche in via prospettica, della spesa rispetto al limite stesso.

In relazione all'articolo 38, che reca disposizioni in materia di definizione degli *standard* formativi e formazione del personale addetto all'assistenza e al supporto delle persone anziane non autosufficienti, il Governo dovrebbe confermare che, all'istituzione dei registri di assistente familiare, e alla sottoscrizione di accordi di collaborazione tra centri per l'impiego e Ambiti Territoriali Sociali (ATS), si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dovrebbe essere valutata anche in relazione alla previsione di cui al comma 4, che prevede la promozione, da parte delle regioni, attraverso i propri enti accreditati, di corsi di formazione professionale per l'acquisizione di assistente familiare, atteso che tali corsi sono rivolti anche alla platea dei destinatari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, il che suggerisce che, perlomeno per tali soggetti, i relativi oneri saranno posti a carico, in ultima istanza, delle Pubbliche amministrazioni promotrici.

Con riferimento all'articolo 39, in materia di *caregiver* familiari, si segnalano il comma 5, che prevede misure di sostegno e sollievo ai *caregiver* familiari, e il comma 7, che prevede la valorizzazione dell'esperienza e delle competenze maturate dal *caregiver* familiare al fine di favorire l'accesso o il reinserimento lavorativo. Su tali aspetti il Governo dovrebbe chiarire la portata normativa di tali disposizioni, nonché le risorse disponibili da parte delle regioni per realizzare le finalità citate.

Per quanto riguarda l'articolo 41, il Governo dovrebbe confermare che l'utilizzo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere su tale linea di finanziamento.

Il Governo dovrebbe fornire inoltre il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sui saldi, in modo da verificare che non siano alterati i profili di spesa già scontati sulle risorse utilizzate a copertura.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 126 e della Camera dei deputati n. 176.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento in relazione allo schema di decreto legislativo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

Il sottosegretario FRENI rileva che, a seguito degli approfondimenti svolti, sono emerse criticità in ordine alla copertura, relativamente all'articolo 3 del provvedimento. Esprime quindi il parere contrario del Governo sui profili finanziari in ordine all'articolo 3, relativamente alla copertura ivi prevista, poiché il fondo non risulta capiente per le finalità disposte dalla norma.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti, poiché non è ancora disponibile la relazione tecnica richiesta, risultando tuttora in corso approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.3.8. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 204 (ant.) del 15/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024

204ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La sottosegretaria ALBANO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata a condizione che venga recepita una condizione recante l'adeguamento della copertura finanziaria all'esercizio finanziario 2024 e al bilancio triennale corrente. Al riguardo precisa che la seconda condizione, riferita all'articolo 6, rappresenta un mero refuso.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), alla luce di quanto testé depositato dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che, all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 7-bis), siano apportate le seguenti modifiche:
- le parole "a decorrere dall'anno 2023" siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2024";
- le parole: "ai fini del bilancio triennale 2023-2025" siano sostituite dalle seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2024-2026";
- le parole: "per l'anno 2023" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024".".

Per chiedere un chiarimento, interviene il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), al quale risponde il RELATORE.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la proposta di parere, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messa ai voti e approvata all'unanimità.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare, concordando con la valutazione del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE formula una proposta di parere non ostativo sugli emendamenti, che, messa ai voti, risulta approvata all'unanimità.

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni

pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto) Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

[Il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice Testor.](#)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta antimeridiana di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 8, viene affermato che la disposizione non è in grado di produrre un impatto negativo sulla finanza pubblica, atteso che il funzionamento e la gestione degli Ordini saranno garantiti dai proventi derivanti dal versamento dei contributi da parte degli iscritti negli appositi albi, mentre la tenuta e la vigilanza degli albi rientra fra le attività istituzionali dell'amministrazione della giustizia. In particolare, viene rappresentato che sarà possibile fronteggiare gli adempimenti amministrativi di gestione e tenuta degli albi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia Programma "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - Azione "Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia", esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, anche nella fase di costituzione degli Ordini, la copertura dei costi sia assicurata dai soggetti interessati, senza oneri a carico della finanza pubblica."

La sottosegretaria ALBANO, per quanto di competenza, non ha osservazioni sulla proposta appena formulata.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva.

(816) *Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice Mennuni.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*), alla luce degli elementi resi disponibili dal Governo nella seduta antimeridiana di ieri, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 2, commi 1 e 2, viene evidenziato che l'onere stimato dalla nota tecnica in precedenza depositata è riferito proprio alla possibilità riconosciuta ai contribuenti incapienti di fruire dell'agevolazione sotto forma di credito d'imposta;
- in relazione all'articolo 2, comma 3, viene confermata la disponibilità delle risorse a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi di spesa di cui è già prevista la copertura a carico degli stessi stanziamenti per il 2025 e a decorrere;
- in relazione all'articolo 3, viene evidenziato che la non onerosità della disposizione derivante dalla compensatività degli effetti di gettito è illustrata dalla nota tecnica in maniera puntuale. Infatti, a fronte degli effetti negativi stimati, derivanti dall'estensione dell'esenzione dei redditi da capitale presso gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), pari a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, la norma che modifica il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, in materia di esenzione delle plusvalenze da partecipazione in società reinvestite nel capitale sociale di start up o PMI innovative al fine di stabilire un divieto di cumulo dell'esenzione in commento con l'esenzione sulle plusvalenze disciplinata dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, determina effetti positivi per 1,5 milioni di euro per il 2025 e 2,6 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Pertanto, viene confermata l'assenza di oneri per l'erario derivanti dalle disposizioni in esame, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo". La sottosegretaria ALBANO esprime, per quanto di competenza, un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti la proposta della relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 207 (pom.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

207ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(866-A) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, atteso che le Commissioni riunite hanno recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, sulla proposta 2.0.2 occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari nonché valutare l'idoneità della copertura.

In relazione all'emendamento 3.0.1, risulta necessario verificare gli effetti finanziari delle misure ivi previste ai fini dell'applicabilità del meccanismo di copertura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo sul testo, su cui non vi sono osservazioni.

In ordine agli emendamenti, esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.0.2, in quanto tra l'altro prevede oneri di personale per la cui quantificazione, ai fini della dimostrazione della congruità delle risorse indicate a copertura, è necessaria la redazione di apposita relazione tecnica. Inoltre, la copertura individuata è inadeguata in quanto sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, non sussistono sufficienti disponibilità da destinare all'attuazione del provvedimento essendo le risorse già finalizzate a provvedimenti prioritari per il Governo.

Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.1, dal momento che alcuni interventi individuati nella proposta determinano nuovi e maggiori oneri per lo Stato immediatamente quantificabili, per cui non appare idoneo il rinvio alla fattispecie di cui all'articolo 17, comma 2, legge n. 196 del 2009.

Segnala, inoltre, che il parere è altresì contrario sugli emendamenti, non segnalati dal relatore, 1.100 (già 1.1), 1.101 (già 1.2), 1.102, 1.103 e 1.104, perché suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né quantificabili e privi di copertura.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale,

pone quindi ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100 (già 1.1), 1.101 (già 1.2), 1.102, 1.103, 1.104, 2.0.2 e 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) chiede alla rappresentante del Governo se vi siano elementi di chiarimento sul provvedimento all'esame.

La sottosegretaria SAVINO ricorda che il 23 gennaio è stata richiesta la relazione tecnica sul provvedimento.

Evidenzia che sono al momento in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero di merito in relazione a necessari approfondimenti sul testo del provvedimento.

Si impegna a fornire a breve gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 116**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 10, viene rappresentato che la possibilità di indennizzo in favore del concessionario, di cui al comma 2, a differenza della previsione recata dal comma 1 del medesimo articolo, fa riferimento alla eventualità di 'significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio' (come tali, pertanto, giammai imputabili a condotte del concessionario) idonei a concretare la fattispecie codicistica della eccessiva onerosità contrattuale sopravvenuta. Dunque l'ipotesi presa in considerazione null'altro fa che ricondursi ad un noto istituto giuridico di portata generale. Premesso ciò, peraltro, appare del tutto condivisibile la proposta di sostituire le parole "provvedimenti normativi" con le parole, sostanzialmente equivalenti ma più chiare, "provvedimenti legislativi"; in relazione all'articolo 13, viene confermato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è in grado di provvedere all'istituzione e alla tenuta dell'albo ivi previsto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto, peraltro, che analoghi registri sono già da essa tenuti con le risorse disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 20, viene condivisa l'opportunità che il regolamento di cui parla la norma venga trasmesso alle commissioni parlamentari competenti. Pertanto, si preannuncia che il Governo provvederà a modificare in tal senso la disposizione, in occasione della approvazione finale del testo da parte del Consiglio dei Ministri. Con riferimento alla disciplina della responsabilità erariale connessa all'adozione dei provvedimenti di variazione, si rileva che il tema è all'attenzione del Governo che procederà a un mirato approfondimento;

in relazione all'articolo 22, viene confermato che le azioni ivi previste possono essere poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in relazione all'articolo 23, comma 3, viene confermata l'attenzione da parte del Governo sulla tematica;

in relazione all'articolo 25, viene ritenuto assolutamente condivisibile che [tutte le risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione del decreto delegato in esame possano essere destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale](#);

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 10, comma 2, le parole: "provvedimenti normativi" siano sostituite dalle seguenti: "provvedimenti legislativi";

- all'articolo 20, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: "2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.".

Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo di riconsiderare l'esclusione della configurabilità della responsabilità erariale in relazione all'adozione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 20, verificando in particolare la possibilità di limitare tale esclusione ai soli casi di colpa grave;

- con riferimento all'articolo 23, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame con disposizioni finalizzate all'indizione della gara per l'assegnazione della concessione per la gestione del servizio del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, in scadenza il 30 novembre 2025, che include sia il canale distributivo fisico sia quello a distanza, in modo da evitare il ricorso a proroghe e al fine di conseguire rilevanti benefici in termini di gettito erariale, sia in relazione ai meccanismi di gara sia per le presumibili condizioni concessorie migliorative;

- in relazione all'articolo 25, valuti il Governo la possibilità di destinare tutte le risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dello schema di decreto in esame al Fondo per l'attuazione della delega fiscale.

1.4.2.5. 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.5.1. 7^a(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 9 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

9^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 13,25

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 1^a Commissione:

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (Approvato dalla Camera dei deputati): parere favorevole;

alle 2^a e 10^a Commissioni riunite:

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri): parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 161 del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

161a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente CENTINAIO
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,07).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (Relazione orale) (ore 10,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 855.

Ricordo che nella seduta del 15 febbraio il relatore facente funzioni ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del relatore facente funzioni.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla

Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CRAXI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G1.100.

[SILLI](#), *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,12, è ripresa alle ore 10,28).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,29, è ripresa alle ore 10,51).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Carlo Maria Carafa» di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 855 (ore 10,53)

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

[MARTON](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MARTON](#) *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.3, che ci apprestiamo a votare, rafforza il divieto di esportazione verso i Paesi che non rispettano i diritti umani, le cui violazioni siano accertate da un organismo internazionale anche con un documento, non vincolante.

Mi sembra del tutto ragionevole prevedere divieti laddove l'ONU, un organismo internazionale, affermi che in un determinato territorio ci sono conflitti armati o qualche altro evento che dovrebbe far ragionare sul fatto di non armarlo.

Voteremo pertanto a favore dell'emendamento 1.3.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

[MARTON](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 1.8 e chiedo anche, se possibile, di sottoscriverlo.

Con questo emendamento si rafforza e si amplia il divieto di esportazione ai Paesi che non hanno sottoscritto il Trattato sul commercio delle armi, ratificato dall'Italia con la legge 4 ottobre 2013, n. 118.

Credo che anche questa proposta sia del tutto ragionevole.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, con l'emendamento 1.5 si propone di vietare l'esportazione anche di armi sportive da caccia nei Paesi in cui vige il divieto ai sensi del comma 6. Si propone, quindi, di aggiungere anche il divieto di esportazione delle armi leggere nei Paesi che sono in conflitto armato. Il fine è evidente, infatti non esportare armi per uso militare, ma continuare a fornire armi leggere mi sembra una follia assoluta.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

[DELRIO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (*PD-IDP*). Signora Presidente, mi rivolgo ai colleghi dell'Assemblea che non hanno seguito il lungo lavoro di Commissione. L'emendamento 1.101, come già il precedente del collega Marton e come i precedenti dei colleghi del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, mira a introdurre in questo provvedimento un riferimento al Trattato internazionale sul commercio delle armi, ratificato da più di cento Paesi, che l'Italia ha sottoscritto e che quindi è un obbligo internazionale.

Signora Presidente, mi rivolgo ai colleghi e alla relatrice, la presidente Craxi, che pure ha mostrato molta disponibilità al dialogo, nonostante la rigidità che veniva dal Governo. Risulta totalmente incomprensibile come in questo provvedimento non si citi il trattato ratificato dall'Italia, che è seguente alla legge n. 185 del 1990: essendo stato ratificato nel 2014, era chiaro che la legge n. 185 del 1990 non potesse farvi esplicito riferimento, ma il trattato disciplina, per tutti i Paesi che lo hanno sottoscritto (e quindi ha un valore importantissimo da un punto di vista internazionale), e mette nero su bianco le condizioni in cui l'importazione e l'esportazione di armi si configurano come un atto legittimo.

Pertanto, abbiamo sottoscritto un trattato dopo venticinque anni dalla citata legge n. 185 (che rappresentò un grande passo in avanti della società civile, politico più che normativo, perché sanciva che i diritti umani non potessero essere calpestati per gli interessi economici sottesi al commercio delle armi); dopo quel grande passo in avanti del 1990, l'altro grande passo in avanti del nostro Paese è stato, appunto, questo trattato sul commercio delle armi, in cui era previsto che la norma che avrebbe dovuto disciplinare gli aspetti più puntuali dovesse essere la modifica alla legge n. 185 del 1990; nonostante ci sia questo riferimento, il Governo sceglie incomprensibilmente di omettere di citare il Trattato sul commercio delle armi che l'Italia ha sottoscritto. La domanda è: perché? Di cosa abbiamo paura, se questa è una norma che abbiamo sottoscritto liberamente? A questa domanda non abbiamo avuto risposta, né dalla relatrice, né dal Governo.

Mi rivolgo al rappresentante del Governo che ci fa la cortesia di essere presente: sarebbe opportuno che, siccome questo è il Parlamento, almeno ribadisse quali sono le ragioni della contrarietà all'inserimento di questo riferimento nel provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Delrio e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, l'emendamento 1.21 vuole dare corpo al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), che viene ripristinato, ma svuotato, perché non vengono indicati i Paesi oggetto di divieto e non si tiene conto, ad esempio, come invece era previsto precedentemente, delle segnalazioni delle organizzazioni della società civile. Questo è il dato fondamentale. Noi ripristiniamo un organo, che però addirittura viene svuotato di qualsiasi compito.

La cosa più importante in una vicenda come questa è quella di condividere la conoscenza sulla destinazione delle armi e sulle ragioni per le quali sono state inviate. Stiamo parlando, infatti, del settore più grande al mondo. Stiamo parlando di armi, non so se è chiaro. Interverrò poi in dichiarazione di voto, però questo è il dato.

Pertanto, se ripristiniamo un Comitato interministeriale, questo deve avere una funzione e non può essere la foglia di fico dietro cui nascondersi, che però poi non dispone degli argomenti e delle informazioni che possono essere condivisi con il Parlamento e con la società. Questo è il senso dell'emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

[DELRIO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signora Presidente, questo è un provvedimento di modifica della legge n. 185, che - come detto - è di grande civiltà. Non comprendiamo le ragioni di tale modifica, sinceramente, cioè non comprendiamo cos'abbia spinto il Governo ad avviarla, ma forse ciò risulterà più chiaro nel corso del dibattito. Certamente va sottolineato il fatto che su alcuni punti le modifiche sono totalmente regressive, sono passi indietro.

In particolare, signora Presidente - come ha già detto prima il mio collega Magni - salutiamo con piacere il ritorno del CISD, cioè di un organismo politico che governi le decisioni relative ai Paesi verso i quali si possono o non si possono esportare armi, e salutiamo con piacere il fatto che la politica riprenda un ruolo più importante in queste decisioni. Tuttavia, non riusciamo a capire come mai il CISD non debba ricevere, com'era invece nella precedente formulazione, informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'UE e da parte di organizzazioni non governative. Spesso queste organizzazioni, colleghi, hanno le notizie più vere sulla realtà di un Paese e sanno cosa vi succede. Parliamo non di organizzazioni terroristiche, ma di organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'UE. Non si capisce perché il CISD non debba ricevere informazioni anche da quegli organismi e almeno valutarle.

Non diversamente da quanto è avvenuto nelle questioni oggetto degli emendamenti del collega Marton sulla trasparenza nella relazione, emendamenti su cui abbiamo votato favorevolmente, anche sulle altre questioni relative alle banche, che vedremo più avanti, il provvedimento in esame fa passi indietro rispetto alla legge n. 185. È un fatto molto grave, perché in questo caso pare proprio che non vi sia nessun'altra ragione, se non quella di avere le mani libere dalle notizie che possono mettere in crisi la nostra coscienza sul rispetto dei diritti umani, ma non vedere non significa che poi le cose non accadano e che i problemi non ci siano. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, identico all'emendamento 1.110, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.111, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento andiamo a riscrivere completamente tre articoli della legge n. 185. Qual è l'obiettivo di questo emendamento? Istituiamo un nucleo ispettivo interforze, al fine di rafforzare tutte le operazioni di controllo sulle operazioni di esportazione. Con l'articolo successivo andiamo a dotare questo nucleo interforze (Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza) dei poteri di accedere alla documentazione, ai dati sulle esportazioni, ai siti e ai locali dove vengono prodotte le armi.

Infine, si dice a questo nucleo, dopo avergli dato i poteri, di relazionare al Ministero dell'interno sulle criticità trovate.

A noi sembra che, nel momento in cui si vanno a dare più poteri e a snellire le operazioni per le industrie, dall'altra parte ci debba essere, da parte dello Stato, un controllo più incisivo sulle operazioni per l'esportazione delle armi. Mi sembra il minimo sindacale su questo tipo di operazioni.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.112, identico all'emendamento 1.113.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, qui siamo al cuore di tutto il provvedimento. Stiamo andando a reintrodurre il divieto di segreto bancario. In Commissione la relatrice aveva presentato un ordine del giorno che - secondo me - andava nella direzione giusta, quella di semplificare le informazioni che le banche danno al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sulle transazioni avvenute nel commercio, nell'esportazione e nell'import di armi.

Noi avremmo votato quell'ordine del giorno della relatrice, perché - secondo me - era necessario. Non è più accettabile vedere relazioni di 2.000 pagine che contengono singole righe di transazioni bancarie, senza alcun tipo di riferimento e totalmente inutili ai fini del controllo parlamentare su tutta l'attività dell'industria bellica nell'esportazione delle armi.

Succede però che la relatrice ritiri quell'ordine del giorno e appaia un emendamento che, di fatto, elimina l'obbligo per le banche di rendicontare le proprie operazioni al MEF e di far apparire quelle transazioni in forma ridotta nella relazione al Parlamento.

Di fatto, andiamo a reintrodurre quindi il segreto bancario sulle operazioni che le banche espletano a seguito di operazioni relative a transazioni di armi. Ritengo che ciò sia inaccettabile e sia un'espropriazione del potere di controllo che questo Parlamento ha. Siamo sicuri di voler reintrodurre il segreto bancario sull'esportazione delle armi? Io non credo che questo Parlamento meriti tale tipo di provvedimento. *(Applausi).*

[DELRIO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signor Presidente, innanzitutto chiedo l'autorizzazione ad apporre la mia firma a

questi emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Delrio, in effetti la richiesta è già stata comunicata alla Presidenza.

DELRIO (*PD-IDP*). La ringrazio, signor Presidente, è colpa della mia età, porti pazienza; lei è ancora giovane.

Intervengo dunque in dichiarazione di voto, per dire che abbiamo condiviso anche in Commissione un tentativo di modifica. Su questo punto però, colleghi, dobbiamo capirci bene: come ha spiegato benissimo il senatore Marton, in Commissione la relatrice aveva dato un'apertura sull'argomento, però qui vorrei ricostruire come nasce il tema.

Questo tema nasce da una direttiva europea, *la 2009 /43/CE*, che stabiliva alcune regole cui si dovevano attenere tutti gli Stati membri e che è stata recepita con il decreto legislativo n. 105 del 2012. Prima ho detto che in questo provvedimento ci sono alcune regressioni. Ricordo che della modifica proposta dal Governo attendiamo ancora il parere e le motivazioni e ho chiesto al Sottosegretario di intervenire per spiegarcele.

Con questa modifica della legge n. 185 del 1990 stiamo smentendo il decreto legislativo n. 105 del 2012, che stabiliva regole di trasparenza sulle operazioni finanziarie. Ora, mi domando per quale motivo dobbiamo negare, con un aggiornamento della legge n. 185, il decreto legislativo che recepiva la direttiva europea del 2009. Non riusciamo a capire perché l'Italia debba fare diversamente dagli altri Paesi europei. (*Applausi*).

La motivazione con cui ci è stato proposto questo provvedimento era che bisognava migliorare la parte burocratica, velocizzare e aumentare la competitività delle nostre industrie militari, ma tutto questo non ha niente a che vedere con la velocizzazione. Questa è un'introduzione di opacità e vorremmo sapere qual è la manina che ha deciso che le direttive europee valgano per tutti i Paesi dell'Unione europea, meno che per l'Italia. Vorremmo sapere il nome e il cognome di quella manina che ha pensato bene che le banche non dovranno più dire cosa stanno facendo sulle operazioni di *import-export* di armi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Delrio, se la può consolare, anch'io alla mia età ho lo stesso problema.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, intervengo per dichiarazione di voto su questo emendamento che - dal nostro punto di vista - ha bisogno di un approfondimento e di una comprensione. Come i voti hanno dimostrato, abbiamo anche altre valutazioni rispetto ai colleghi che lo hanno presentato e le approfondiremo in fase di dichiarazioni di voto finali, nell'esigenza di sottrarre la discussione da un tasso di inquinamento ideologico che troppe volte esiste attorno a materie di siffatta natura.

Proprio per questo, per stare il più possibile nel merito delle questioni e per dare coerenza al sistema, l'emendamento proposto e le riflessioni che ha fatto anche il collega Delrio - a nostro giudizio - sono estremamente pertinenti. Il disegno di legge di cui stiamo discutendo non modifica infatti l'impianto complessivo della legge n. 185; introduce un meccanismo, per così dire, di velocizzazione o di maggiore efficienza, su cui vi possono essere molte discussioni, ma non modifica i pilastri e i principi fondamentali della legge n. 185, quelli di trasparenza, tutela e salvaguardia della garanzia dell'intervento dello Stato nell'organizzazione del commercio delle armi, ulteriormente rafforzati dalle direttive europee che sono state testé citate.

Appare di tutta evidenza che, se riteniamo - e credo che in questo Parlamento lo riteniamo tutti - che debba essere il Governo, in quanto soggetto esecutivo garante dello Stato, a svolgere funzioni di tutela e debba essere il Parlamento a svolgere funzioni di indirizzo e di controllo, l'intera filiera afferente al commercio internazionale delle armi debba poter essere sottoposta a un controllo e a una verifica di tale rango. Non possiamo dare al Governo un mandato pieno per quanto riguarda un pezzo della filiera e poi dire che per un elemento della filiera, che non è del tutto banale, quale quello dell'approvvigionamento finanziario, improvvisamente questo tema non c'è.

Allora, delle due l'una: o lo Stato si disimpegna dall'intervento in materia - e noi non siamo di questa opinione - oppure lo mantiene su tutta la filiera. Fare operazioni a metà significa non creare le

condizioni per la tutela e la salvaguardia dei principi di cui alla legge n. 185.

È per questo motivo che voteremo a favore di questo emendamento e chiediamo che il Governo e il relatore valutino l'espressione di un parere diverso rispetto a quello reso all'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. A questo punto chiedo alla relatrice e al rappresentante del Governo se è confermato il loro parere.

CRAXI, relatrice. Sì, Presidente.

SILLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale. Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, identico all'emendamento 1.113, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.114, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.100.

BASSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea, della relatrice e del rappresentate del Governo sull'ordine del giorno G1.100 perché - come già hanno spiegato i miei colleghi - le modifiche oggi introdotte non ci trovano favorevoli, ma vi sono fortunatamente anche articoli e commi che non sono stati modificati.

Uno di questi è il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 185 del 1990, che dispone quanto segue: «Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione ai fini civili delle industrie nel settore della difesa». Quest'ordine del giorno chiede esattamente di dare attuazione a una legge dello Stato.

Quando quella legge è stata approvata, ha fatto partire nella società iniziative importanti. Penso alla creazione dell'Agenzia per la riconversione dell'industria bellica in Lombardia nel 1994, su iniziativa del Comitato cassaintegrati Aermacchi; alla nascita dell'Osservatorio sull'industria bellica in Toscana; alle lotte per la riconversione della fabbrica di mine in Valsella; alle esperienze nel distretto di La Spezia, in Toscana e in Abruzzo. Penso anche ad esperienze in ambito europeo, tra cui, ad esempio, il programma Conver per la riconversione relativa alla difesa.

È proprio nel solco di queste iniziative che oggi chiediamo solo di dare attuazione a quanto previsto dalla legge - lo ribadisco - e di dare un segnale affinché si ritorni a una seria riflessione su politiche per favorire la riconversione per uso, prima duale e poi civile, di parte della produzione militare.

Chiediamo cioè che le imprese oggetto della legge n. 185 del 1990 si dotino annualmente nel loro piano industriale di azioni per una progressiva conversione, anche a fini civili, di parte della loro produzione. Non stiamo negando il valore strategico che può avere l'industria della difesa ai fini della protezione della difesa nel nostro Paese. Chiediamo però che ci sia un impegno affinché le tecnologie che vengono sviluppate e prodotte siano pensate in maniera duale, cioè che gli investimenti in ricerca e sviluppo di queste imprese che - vorrei ricordarlo - sono sostenuti dallo Stato sia con i finanziamenti sia con le commesse, siano pensati per trovare mercato anche nel settore civile.

In primo luogo, questo comporterebbe ricadute positive in molti settori della vita industriale ed economica del nostro Paese, soprattutto perché si inizino a costruire le condizioni affinché un domani si possano riconvertire le industrie, senza che vi siano i ricatti occupazionali che impediscono una tale trasformazione.

Vorrei ripeterlo: non stiamo chiedendo qui ed ora la riconversione ad uso civile dell'intera industria della difesa. Spero che sia un sogno - un sogno comune a tutti - quello di ambire un domani alla fine di tutte le guerre e, di conseguenza, delle industrie belliche, ma non stiamo parlando di questo sogno.

Oggi chiediamo non l'utopia, ma solo un impegno per mettere le premesse e le precondizioni perché si possa lavorare affinché le politiche per la riconversione, previste da questa legge, un domani si possano realizzare senza ricadute occupazionali, ovvero senza il rischio che con un ricatto occupazionale si cerchi e si favorisca un'economia della guerra e dell'armamento a prescindere dalle reali esigenze di difesa del nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

PETRENGA *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata all'esame del disegno di legge di iniziativa governativa finalizzato a introdurre modifiche alla legge n. 185 del 1990, in materia di controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento.

Il disegno di legge in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazione agli scambi di materiale di armamento, al fine di renderla più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, in particolare in relazione ai delicati meccanismi decisionali.

In particolare, l'intervento apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati, al fine di eliminare alcune incertezze interpretative e senza peraltro modificare la disciplina di merito. La responsabilità di applicazione dei divieti viene attribuita al Comitato interministeriale per gli scambi di materiale di armamento per la difesa, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*. È un organismo collegiale chiamato altresì a stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge, le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento e i criteri generali per l'applicazione dei divieti. La misura è finalizzata all'esigenza di assicurare un maggior coordinamento decisionale in una materia dai contenuti estremamente sensibili e con numerosi risvolti dal punto di vista politico.

Il testo introduce inoltre alcune disposizioni volte a semplificare le operazioni di scambio di materiale di armamento a vantaggio delle imprese italiane del settore, soprattutto in materia di riduzione degli oneri di produzione documentale che attualmente gravano sulle imprese autorizzate a effettuare le operazioni di scambio di materiale di armamento.

Una modifica è finalizzata a prevedere che la relazione del Parlamento, indicando tra l'altro i Paesi di destinazione del materiale di armamento, con l'ammontare delle operazioni suddivise per tipologie di equipaggiamento e le imprese autorizzate, venga presentata entro il 30 aprile di ogni anno, anziché entro il 31 marzo, chiamando altresì i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy* a riferire, per quanto di rispettiva competenza, entro il 15 marzo.

Si tratta insomma di una legge che consolida il quadro normativo vigente e per questo esprimo il parere favorevole al nome del mio Gruppo. *(Applausi)*.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, quando si affrontano le materie connesse con l'oggetto del provvedimento di oggi, si corre inevitabilmente il rischio di avventurarsi su un terreno piuttosto sdruciolevole, che è quello dell'approccio ideologico, che fa sì che spesso negli interlocutori e in chi affronta l'analisi di questi provvedimenti vi sia il velo del pregiudizio, che impedisce una valutazione di merito che invece, per la ponderatezza e anche per la pesantezza dei contenuti di cui stiamo discutendo, dev'essere il faro che illumina il percorso del legislatore quando affronta materie di questa natura. Se vivessimo tutti nel Paese ideale e nel mondo delle meraviglie, sarebbe un tema

semplicemente da non doversi considerare. Purtroppo viviamo nel mondo in cui viviamo, quindi il legislatore deve necessariamente porsi anche l'esigenza di affrontare, normare e organizzare le materie più scabrose, come quelle di cui stiamo discutendo.

Certo, credo che nessuno in linea di principio immagini che si possa esprimere un giudizio positivo sull'ipotesi del commercio internazionale delle armi, men che meno una valutazione etica enfatica. Tuttavia, è questo il tempo in cui siamo chiamati a vivere, nel quale c'è una differenza fra il nostro sistema di regole democratiche e il mondo autocratico che tutti i giorni dà prova di sé, dimostrando una tesi che riteniamo essere fallace, cioè che oggi le autocrazie sarebbero più capaci, più efficienti e più pronte ad affrontare le tematiche della vita contemporanea. Se dunque vogliamo smentire la presunta superiorità delle autocrazie, dobbiamo porci il tema della capacità delle democrazie di affrontare tutti i temi, ivi compresi quelli più complessi e quelli più difficili. (*Applausi*).

Questa premessa di carattere generale è utile per cercare di spiegare le motivazioni per le quali - a nostro giudizio - l'esame parlamentare del presente disegno di legge ha comunque portato a un approdo non banale.

Innanzitutto, un elemento che ci convince è che questa modifica normativa non tocca in alcun modo i principi ordinativi fondamentali della legge n. 185 del 1990, che - come sanno bene i colleghi - non fu solo importante dal punto di vista del percorso legislativo del nostro Paese, visto che introduceva per la prima volta un elemento di regolazione di questo settore, ma a quello pervenne con un dibattito molto largo e approfondito, del tutto scevro da banalità e superficialità.

Ci sono principi ordinativi e fondamentali che vorrei ricordare, fra l'altro, anche a chi ogni tanto si alza e ci racconta che bisognerebbe intervenire immediatamente per impedire l'invio delle armi a questo o a quel Paese. Ad esempio, questa norma, per fortuna, stabilisce già che quando un Paese destinatario è in uno stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, il nostro Paese impedisca il commercio delle armi nei suoi confronti. (*Applausi*). Allo stesso modo, lo impedisce nel caso in cui sia stato dichiarato verso un Paese l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce. Parimenti, stabilisce che, quando il Governo di un Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce o quando in un Paese si destinino al bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa, in tutti questi casi l'Italia non concorra ad alimentare e a fornire armi, perché evidentemente vi sono vincoli significativi e importanti.

Questo aspetto credo dovrebbe essere tenuto in debita considerazione nel dibattito che si fa attorno alle questioni di tale natura. Troppo spesso, all'interno di una compressione tra un approccio populista - da un lato - e un approccio muscolare nazionalista - dall'altro lato - si rischia che la tematica venga affrontata da questa doppia visuale, cioè da quella di chi pensa di lavarsi la coscienza dicendo no alle armi tout court e chi pensa invece di parlare al proprio elettorato, enfatizzando le corde fondamentali, dicendo avanti coi carri e forza con le armi.

In mezzo a queste due polarità che possono eccitare le tifoserie, c'è la capacità di regolazione che parte da alcuni principi e presupposti fondamentali, che sono quelli che ho ricordato in precedenza e che si compendia anche di questo tipo di intervento. Quest'ultimo dal nostro punto di vista, anche grazie al lavoro delle opposizioni, ha trovato un punto di equilibrio all'interno del testo. Infatti, il meccanismo che, attraverso la proposta governativa, attribuisce un'operazione - per così dire - di maggior efficienza o di maggior velocità da parte del Governo di esplicitare le sue funzioni previste all'interno della legge n. 185 del 1990, in particolare con l'istituzione del CISD, è compendiato ed equilibrato dal recepimento all'interno del disegno di legge, nel testo così com'è stato proposto dalla Commissione ed emendato rispetto al testo originario, di un riconoscimento del ruolo delle Camere, stabilendo che il Presidente del Consiglio dei ministri sia vincolato a inviare alle Camere una relazione entro il 30 aprile, in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, anche sulla base delle attività che il Parlamento ha fornito in termini di indirizzo.

A noi sembra che questo elemento di compendio e di equilibrio rispetti una gerarchia corretta tra la competenza del Parlamento, che è quella di indirizzo e di controllo, e la competenza del Governo, che è quella di essere il soggetto esecutivo.

Va tutto bene? Evidentemente no. Abbiamo spiegato, in sede di discussione e di votazione, che avremmo ritenuto che, attorno a questo tema, ci fosse una organicità, anche attraverso il mantenimento di un meccanismo di salvaguardia, di garanzia e di controllo delle fonti di approvvigionamento finanziario di questo tipo di filiera. Questo elemento dev'essere a tutela e a garanzia di chi fa le cose in maniera corretta, perché più vi è tutela e più vi è trasparenza attorno al meccanismo di approvvigionamento finanziario, più la moneta buona scaccia la moneta cattiva. (*Applausi*). Lo diciamo quindi anche a tutela e a salvaguardia di quel pezzo di industria del nostro Paese che fa le cose in maniera pulita, lineare, trasparente e corretta e che avrebbe bisogno anche di uno strumento di garanzia da parte della norma, ma che - per motivi che ci sfuggono e rispetto ai quali non abbiamo avuto notizia in sede di discussione - il Governo ha ritenuto di non dover accogliere.

In ogni caso, la nostra valutazione, per le motivazioni che ho esposto in precedenza, è positiva, il che non significa consegnare alcuna delega in bianco al Governo, ma tentare di introdurre un meccanismo di discussione attorno a questi temi, che provi a portarci fuori da quella dinamica ideologica che già troppi guasti ha creato nel nostro Paese e che - come stiamo vedendo - su altre questioni che afferiscono alla politica estera e, significativamente, al ruolo del nostro Paese in rapporto ai sistemi autocratici determina alcuni tentennamenti. Almeno da questo cerchiamo di tenerci indenni. (*Applausi*)

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, credo che la discussione sulla modifica della legge n. 185 del 1990 dovrebbe impegnarci a discutere di com'è nata tale legge. Come abbiamo cercato di dire precedentemente, è nata sull'onda di una forte discussione dei movimenti pacifisti; anzi, la legge n. 185 è stata già una mediazione rispetto alle richieste che venivano poste. È nata in un clima in cui il mondo si liberava da un certo punto di vista, con il superamento della cortina di ferro, dei blocchi, del Muro di Berlino e dell'*apartheid* in Sudafrica, con la fine della dittatura in Cile e con il dialogo tra le due Coree, che è sempre stato molto difficile, e potrei andare avanti. È nata cioè sull'onda di una grande discussione e di un mondo che andava verso la distensione.

Oggi affrontiamo il tema di modificare una legge, che è nata su quell'esperienza, discutendo di *import-export*. Allora si parlava di arrivare al disarmo e da questo è nato, ad esempio, tutto il ragionamento sulla questione delle mine antiuomo (ricordo le lotte sulla Valsella Meccanotecnica).

Adesso, su cosa dovremmo discutere? Dovremmo discutere sul fatto che, a fronte a quel dibattito, nato trentacinque anni fa, ma che era stato preceduto dagli anni Ottanta, ora siamo di fronte al più grande settore produttivo del mondo: gli armamenti sono aumentati a dismisura e la guerra è tornata ad essere l'elemento che regola i rapporti, anziché la distensione, il dialogo o il confronto, anche difficile. È la guerra quella che regola, basti vedere cosa succede con l'invasione in Ucraina, il genocidio a Gaza e via dicendo.

C'è quindi un aumento del numero delle armi. E noi cosa facciamo? Ripristiniamo un organismo politico, ma lo svuotiamo. Ad esempio, non si tiene conto del contributo dei movimenti pacifisti e di quelli per i diritti umani. La nostra legge e - vorrei evidenziarlo - la Costituzione vietano la vendita di armi a Paesi belligeranti o che negano i diritti umani.

Sappiamo tutti, ad esempio, dell'aumento delle esportazioni, il 67 per cento delle quali va in Medio Oriente (e, quando parlo di Medio Oriente, basta vedere in quali Paesi va), quindi sappiamo cosa sta avvenendo continuamente e cos'è avvenuto.

Ora, penso che una discussione di questo tipo non possa essere un fatto burocratico sull'*import-export*. Bisogna discutere in un momento molto difficile, in cui anche i movimenti ovviamente sono in difficoltà. Il Parlamento dovrebbe fare una discussione per verificare davvero come contribuire alla pace: per farlo, la prima cosa che dobbiamo fare è evitare di vendere armi ai Paesi belligeranti, perché le armi chiedono armi, come abbiamo ripetuto nelle varie discussioni svolte su come intervenire sulla pace.

In primo luogo, bisognerebbe ridurre le armi, quindi discutere su come affrontare la questione. So benissimo che si tratta di un settore industriale che va bene e distribuisce ricchezza. I salari sono anche

più alti nelle imprese che si occupano di questa produzione, quindi so benissimo cosa vuol dire affrontare temi del genere. Registriamo però il fatto che c'è un raddoppio nella produzione di armi nel mondo - sostanzialmente anche nel nostro Paese - e lo registriamo come un fatto burocratico: per noi non è tollerabile.

Inoltre si attenua l'informazione, ad esempio su dove vanno le armi, a chi sono vendute, di che tipo di produzione si tratta e cos'è successo prima, durante e dopo. Il fatto di aver tolto il riferimento alla questione bancaria è davvero di grande gravità. È un dato fondamentale, molto grave. Sappiamo che le banche italiane sono tenute a un comportamento, ma sappiamo che poi il capitale e i soldi circolano e che c'è l'intervento delle banche estere, che non hanno le stesse norme che abbiamo noi. Si toglie il dovere di dare informazioni al Parlamento, quindi al Paese la possibilità di conoscere. Questo è il dato fondamentale. Il nostro compito è regolare, controllare e dare la possibilità al popolo, in questo caso alle cittadine e ai cittadini, di conoscere le cose come stanno, per poter intervenire e partecipare.

In questo processo - diciamocelo chiaro - o c'è una partecipazione dal basso, delle masse popolari e dai cittadini, oppure tutto è dato a quelli che invece la guerra la vogliono fare tutti i giorni e pensano che i rapporti tra gli Stati possano essere regolati attraverso le guerre. Il problema è l'alternativa tra pace e guerra sul problema delle armi oppure - parliamoci chiaro - anche rispetto alla convivenza, alla solidarietà, all'inclusione e via dicendo, si pensa che basti armare le persone per difendersi meglio. Abbiamo visto che tutto questo non funziona e non perché lo dico io. Basta guardare i dati: quando girano troppe armi, avvengono troppi morti.

Per tale ragione, siamo contrari a questa proposta. In sostanza, anziché partire da un dato che è peggiorato e vedere come intervenire per migliorare, si va nella direzione di accettare quest'impostazione, quindi si è subalterni prima di tutto culturalmente. Si pensa cioè che questo stato di cose non sia modificabile e quindi la storia oggi ci dice che l'unico modo di regolare i rapporti tra gli Stati e tra le persone è essere il più forte e nelle condizioni di essere armato, e si accetta ciò. Per questa ragione, si subisce la pressione oppure si diminuisce il controllo che è in grado di rendere edotti i cittadini delle condizioni date.

Per tali motivazioni, come Alleanza Verdi e Sinistra, voteremo convintamente contro. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del *Convitto Nazionale «Marco Foscarini»* di Venezia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 855 (ore 11,45)

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. E restiamo così anche in Veneto, senatore Zanettin.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, la ringrazio per aver ricordato le mie origini venete, delle quali peraltro sono molto orgoglioso.

Il provvedimento che è all'esame oggi di quest'Assemblea ha destato grandi discussioni, delle quali abbiamo avuto un'eco negli interventi anche poc'anzi. Talune le reputo anche strumentali, tanto nei *media* quanto nel mondo dell'associazionismo. La volontà di contrapporre presunti pacifisti a presunti guerrafondai, che - lo ribadisco - non è stata assente neanche in questo dibattito, risponde a un esercizio retorico cui attingere a buon mercato, ma che non fa i conti né con la realtà, specie in questo tempo inquieto, né tantomeno con gli interessi, gli impegni anche internazionali e le necessità del nostro Paese.

Questioni energetiche, che attengono, più o meno direttamente, ai temi della sicurezza e della difesa, meriterebbero riflessioni e dibattiti seri, scevri da un carico ideologico, secondo me anche datato, e opportunistico, che tutto inquina e nulla lascia di buono. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiali di armamento sono un tema delicato e ovviamente strategico, per tutti i Paesi del mondo e in modo non trascurabile per l'Italia, che comunque, piaccia o non piaccia, risulta essere il sesto Paese al mondo esportatore di armi.

I fatti ci dicono che un provvedimento legislativo in materia era non solo necessario, ma urgente. Basti pensare che questo testo ammodernava un ordinamento che risale addirittura al 1990. Parliamo, in termini assoluti, di trentaquattro anni; in termini relativi, di due ere geologiche nel campo della difesa

e della geopolitica. Se consideriamo che la guerra fredda si concluse definitivamente nel 1991, con la dissoluzione dell'Unione sovietica, la normativa vigente, pur con le modifiche apportate, risale a prima della caduta dell'Unione sovietica: quindi ai tempi della guerra fredda, del mondo bipolare, della cortina di ferro, delle aree di influenza e, per certi versi, ai tempi di Yalta.

Proprio di fronte a un contesto internazionale che è invece radicalmente mutato, in un'epoca in cui purtroppo ci troviamo a dover riprendere una certa confidenza con gli armamenti, che non piacciono a nessuno, ma che sono necessari anche in Europa, questo testo prende corpo e forma, si confronta quindi con una nuova realtà, ad essa attiene e in essa ha mosso i suoi passi.

Le armi, purtroppo, evocano scenari che non vorremmo mai dover affrontare, che, per certi versi, avevamo rimosso dalla nostra memoria. La cosa peggiore che una classe dirigente possa fare al riguardo è però lasciare che sia il mercato ad autoregolarsi, un errore troppe volte commesso nel passato. La politica dev'essere in grado di assumersi le proprie responsabilità e credo siano pochi gli ambiti in cui il primato della politica sia così necessario.

Signor Presidente, voglio a tal proposito citare un passo di un autore tardo romano, Vegezio, che, nell'opera «*De re militari*», espresse un concetto francamente molto significativo per il tempo nel quale viviamo: «*si vis pacem, para bellum*». Consideriamo infatti che una delle principali questioni emerse nel corso del conflitto ucraino è stata come sostenere la resistenza e come rifornire di munizioni e armamenti l'agredito.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha recentemente più volte dichiarato che il confronto con la Russia (ma non solo, perché sono tante le autocrazie che ci minacciano) potrebbe durare decenni e che quindi è necessario accelerare la produzione di armi e passare dalla produzione lenta del tempo di pace a quella veloce del tempo di guerra.

Per quanto la cosa possa risuonare male alle nostre orecchie e alle nostre speranze di pace, temo che questa considerazione vada presa sul serio ed attuata. È fondamentale, per questo, un indirizzo politico ben coordinato, che governi il commercio di armi e lo scambio di armamenti, per ragioni politiche, economiche e, da ultimo, etiche. Dobbiamo fare in modo che le nostre armi non finiscano dove non vogliamo che vadano.

L'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del CISP è quindi una decisione adeguata alle nuove sfide che, volenti o nolenti, troviamo nel nostro cammino.

Credo che il fatto che la guida del CISP e quella dell'Esecutivo coincidano sia frutto di una scelta saggia, meditata e opportuna, come il fatto che sia prevista la partecipazione di tutti i Dicasteri interessati. Sarà quindi il più alto livello dell'Esecutivo a costituire il Comitato, per dargli il giusto indirizzo strategico, valutando al contempo l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti.

Quello che presentiamo è quindi un testo che va incontro ad alcuni principi cardine: sburocratizzazione dei passaggi, trasparenza e chiarezza dei tempi. La nuova normativa di fatto sveltisce e sburocratizza i passaggi necessari, almeno all'interno dell'Unione europea, per lo scambio di materiali di armamento. A quanti invocano la necessità di una difesa comune europea e poi contestano simili scelte, ricordo solamente che gli interventi normativi vanno in quella direzione, rappresentano una premessa indispensabile verso quell'orizzonte.

Quanto alla sburocratizzazione e alla semplificazione delle procedure, un tema a cui dovremmo essere tutti sensibili e che questa maggioranza e questo Esecutivo considerano prioritario, si è intervenuti rimuovendo la necessità di una previa autorizzazione delle trattative contrattuali nei casi di scambi e semplificando gli oneri di produzione di documenti che gravano sulle imprese, in considerazione dei tempi riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle operazioni, estendendo da centottanta giorni a dodici mesi il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione dell'operazione autorizzata.

Inoltre, le modifiche apportate dal testo chiariscono alcune questioni interpretative riguardanti quello antecedente, soprattutto riguardo al meccanismo con il quale i divieti delle esportazioni vengono applicati al fine di eliminare alcune incertezze interpretative.

Veniamo alla trasparenza, tema assai discusso. Il testo, anche grazie al proficuo lavoro della 3a

Commissione, in particolare della sua Presidente, che è anche relatrice del provvedimento, senatrice Craxi, su tale punto prevede che una volta l'anno, entro il 30 aprile, il Governo presenti al Parlamento una relazione del capo del CISD, quindi del Presidente del Consiglio dei ministri, e riferisca alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro trenta giorni dalla sua trasmissione. È una scelta chiara: il Parlamento è sovrano su temi così delicati, può pronunciarsi in merito alle scelte, è informato su di esse e può svolgere appieno la sua funzione di controllo. Così facendo, abbiamo sancito nei fatti il primato dell'indirizzo politico, legandolo inevitabilmente alla centralità del Parlamento, purché non sia un arbitrio anziché un primato.

Un'altra questione importante riguarda la riduzione dei tempi. Nei casi di autorizzazione individuale di trasferimento, i termini di durata dei procedimenti sono ridotti alla metà, quando la domanda di autorizzazione riguarda un trasferimento esclusivamente intracomunitario, quindi tra realtà con cui condividiamo una dimensione politica, economica e valoriale comune, da effettuare nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea.

Onorevoli colleghi, dobbiamo sapere - e lo abbiamo ripetuto più volte in quest'Aula - che una pace disarmata non esiste. Ho ascoltato poco fa l'intervento del senatore Magni: mi sembrava velato di un'utopia che francamente contrasta con la realtà dei tempi. Le armi e la loro importazione ed esportazione sono una realtà di oggi, di ieri e purtroppo di domani con cui dover fare i conti. Dobbiamo quindi attrezzarci. Dobbiamo avere strumenti legislativi idonei, che sostengano una politica di difesa e sicurezza forte, autorevole, anche consapevole degli inevitabili limiti che in tali ambiti non possono che esserci, date la sensibilità e la delicatezza della materia, che - lo ripeto - va sottratta alla demagogia imperante i cui danni si riversano anche sul settore industriale della difesa, che rappresenta, anche in termini occupazionali, una voce non trascurabile per la nostra economia.

Anche per questa ragione, come Gruppo Forza Italia, non possiamo che sostenere con il nostro voto favorevole il disegno di legge in esame, un provvedimento necessario, che ha l'obiettivo di rendere la nostra normativa conforme alle sfide e all'evoluzione del contesto internazionale, individuando chiaramente i soggetti competenti, le attività di controllo e cogliendo quindi le trasformazioni in atto. Se è vero che scopo dell'atto di guerra è disarmare l'avversario, come diceva Carl von Clausewitz, dobbiamo fare in modo che questo non avvenga, lavorando anche sulla deterrenza (un concetto di cui dobbiamo riappropriarci).

Noi cerchiamo la pace, ma sappiamo di aver bisogno di un contesto di difesa che ci consenta di tutelare il nostro stile di vita e le nostre libertà, che sono nuovamente minacciate, come non capitava da decenni. (*Applausi*).

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, se dovessi iniziare con uno *slogan* o un *tweet* per spiegare gli effetti delle modifiche apportate alla legge n. 185, che state per approvare a breve, suonerebbero più o meno così: più armi per tutti, più velocemente e con il favore delle tenebre; oppure, come mi è stato suggerito, mille armi con un *click*. (*Applausi*). Non è però tutto negativo, e ne parlerò a breve.

Abbiamo ben chiaro il momento storico. Attualmente nel mondo ci sono 31 conflitti armati dichiarati tali ufficialmente, aree di crisi e conflitti non armati, ma con possibilità di *escalation*. La fonte dei dati che ho citato è l'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo del 2024, non sono io. Sappiamo bene anche che la guerra in Ucraina ha spostato molto i punti di vista e le esigenze strategiche dell'Europa, della NATO e anche dell'Italia. Conosciamo le ricadute che ci sono state sulle industrie della difesa di tutto il mondo.

Tutto ciò premesso, andiamo al tema. La legge n. 185 del 1990 ha un grande pregio, quello di aver definito un principio cardine: l'*import*, l'*export*, il transito delle armi e la loro produzione e vendita sono soggetti ad autorizzazione e controllo da parte dello Stato. La domanda che mi pongo è la seguente: dopo le modifiche appena approvate, questo principio cardine sarà ancora valido? La risposta è "ni" e proverò a motivarla.

Concordiamo sulla reintroduzione del CISD, riprendendo la formulazione iniziale della legge. Il fine è

quello di far ricadere sull'autorità politica la scelta di negare l'autorizzazione delle forniture a Paesi non idonei a riceverle. Era ora! È una misura che abbiamo proposto anche noi nella passata legislatura, ma non siamo riusciti a farlo. Bene quindi l'assunzione di responsabilità politica del Governo. Questo però non deve sfociare nella discrezionalità assoluta senza contrappesi.

Bene anche la riduzione della burocrazia e lo snellimento delle procedure relative alla documentazione che le industrie difesa devono presentare, soprattutto per progetti tra Stati europei. Sì anche alla riduzione dei tempi autorizzativi necessari. Le industrie italiane devono poter operare al pari delle altre industrie europee. Abbiamo già recepito direttive europee in tal senso, non si torni indietro. Avremmo però voluto che ci fosse un preciso ed esplicito riferimento al Trattato sul commercio delle armi. Peccato che non ci sia. Avremmo voluto potenziare i contrappesi citati poco fa. Se da un lato si migliorano e si velocizzano le procedure per le industrie, dall'altro riteniamo necessario un controllo parlamentare più efficace e che l'opinione pubblica abbia gli strumenti per comprendere ciò che il Governo sta facendo in politica estera con il commercio delle armi. Mi riferisco ovviamente alla relazione obbligatoria al Parlamento.

Abbiamo chiesto che fosse resa più snella, completa, leggibile e che fossero evitati *escamotage* per nascondere le informazioni. Rete italiana pace e disarmo ce lo ha chiesto a gran voce e, invero, anche la Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad) ne ha parlato. Ricordo che fino a un anno e mezzo fa il suo presidente era il ministro Crosetto. Aiad è andata oltre, evidenziando due temi importanti. Il primo è la difficoltà di ricevere finanziamenti dalle banche, che temono che vedere nella relazione pubblica al Parlamento il loro nome affiancato a un finanziamento erogato a chi produce armi possa recare loro un danno di immagine. Per ovviare a questo problema, Aiad ha proposto l'istituzione di una banca italiana per i soli investimenti dell'industria della difesa - questo è il secondo tema - proposta coraggiosa che il Governo avrebbe potuto valutare. Si è preferito però seguire una strada più comoda e veloce. Si esclude dalla relazione al Parlamento l'obbligo di inserire le transazioni bancarie. In pratica, si reinserisce il segreto bancario. È un peccato che la relatrice abbia ritirato l'ordine del giorno che noi avremmo votato per rendere più trasparente e leggibile la relazione. Va dato atto alla relatrice di averci provato. Chi apre un conto in banca ha il diritto di sapere se la propria banca finanzia progetti di difesa tecnologicamente avanzati, magari nell'aerospaziale o nell'intelligenza artificiale, oppure bombe e missili.

Nel primo caso, magari sarebbe pure contento di aprire il conto corrente in quella banca; nel secondo, magari avrebbe qualche titubanza. Forse è il caso di esplicitare bene chi fa cosa e probabilmente verrà premiato o punito dall'investitore stesso.

Voteremo ovviamente contro questo provvedimento. Ci saremmo aspettati che un provvedimento così importante venisse assegnato alla Commissione difesa in fase referente e non redigente com'è stato fatto in principio, motivo per cui siamo stati noi, con altri colleghi del PD e dell'opposizione, a chiedere che venisse portato in sede referente, perché pensiamo che l'Assemblea abbia il diritto e il dovere di parlare di queste tematiche in modo aperto e franco.

Credo sia anche giunto il momento di informare l'opinione pubblica su una prassi che sta avvenendo ormai da anni in tutte le legislature che ho potuto seguire, ossia quella di aprire finanziamenti a sistemi d'arma con 1 o 2 milioni e spostare poi gli investimenti pesanti di miliardi ai Governi successivi, lasciando in dote esclusivamente debiti e impegni che magari il nuovo Governo si troverà in capo. Credo che questo tipo di atteggiamento non sia corretto - lo hanno fatto tutti, quindi non mi sottraggo alla responsabilità - e credo sia anche un danno per l'industria stessa. L'Aiad, per quanto io possa contrastare le politiche industriali sulle armi, ha sempre denunciato questo tipo di difficoltà per l'industria sia di reperire fondi, sia soprattutto di dare stabilità agli investimenti. Mettere in piedi un'industria, far partire un programma con 1 o 2 milioni, fare assunzioni, comprare strutture per poter avviare un programma che non si sa se sarà portato a termine o no, è un danno per tutta l'industria italiana. Credo che non sia giusto questo tipo di politica, considerando che nelle ultime due sedute di Commissione abbiamo approvato qualcosa come 12 miliardi di investimenti in sistemi d'arma (carri armati, navi, alianti o sottomarini).

Ritengo che tale situazione sia da portare all'opinione pubblica nel più ampio dibattito possibile,

dicendo: il Governo sta operando così perché noi crediamo in questo. E l'opposizione deve poter dire: noi non siamo d'accordo, ma decideranno poi gli elettori chi sarà portato a decidere e se premiare o non premiare le politiche del Governo. A mio parere, far riapparire il segreto bancario è stato semplicemente un andare incontro alle esigenze che ha avuto l'Aiad - e rispondo così al senatore Delrio su chi fosse la manina - di fare in modo che le banche finalmente potessero rifinanziare le industrie della difesa in un momento storico in cui alcuni Stati vogliono fortemente incrementare questi investimenti. È una cosa che invece il Movimento 5 Stelle contrasta fortemente. *(Applausi)*.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, l'atto che tra poco voteremo apporta alcune modifiche alla legge che controlla la movimentazione di materiali d'armamento. Con la legge n. 185 del 1990 è stato definito il principio generale secondo il quale l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario, l'intermediazione dei materiali d'armamento, la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione sono soggette ad autorizzazioni e controlli dello Stato. Tale legge era stata concepita alla fine degli anni Ottanta durante la guerra fredda; nonostante da allora il mondo sia totalmente cambiato, come ci ricordano anche gli ultimi avvenimenti, di fatto non è mai stata adeguata e aggiornata ai tempi. Gli unici tre interventi, dal 1990 ad oggi, sono stati fatti nel 1993, quando si è eliminato il CISD, il Comitato interministeriale che di fatto era l'organo decisore per gli scambi di armamento, e successivamente nel 2003 e nel 2012, esclusivamente per il recepimento degli obblighi assunti dall'Italia in sede europea.

La legge n. 185 del 1990 provvede non solo a regolare le autorizzazioni, ma anche a vietare le movimentazioni di prodotti della difesa quando sono in contrasto con i principi dell'articolo 11 della Costituzione, oppure quando mancano adeguate garanzie che il destinatario non li utilizzi al fine di aggredire un altro Paese; e infine, verso i Paesi in conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. La legge n. 185 del 1990 vieta altresì l'autorizzazione nel caso di un Paese sottoposto ad embargo per la fornitura di armi, oppure quando è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

Le operazioni in materia di armamento possono essere effettuate solo dalle aziende iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa, i cui destinatari possono essere soggetti ben definiti dai Governi esteri, organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano e imprese estere autorizzate dai rispettivi Governi. Pertanto, non tutti possono comprare, vendere o produrre armamenti, perché proprio la legge n. 185 del 1990 definisce il perimetro entro il quale la cessione è autorizzata, vietata e come viene controllata.

Il disegno di legge contiene modifiche relativamente ad alcuni aggiornamenti alla disciplina, eliminando così alcune incertezze interpretative, al fine di snellire le operazioni di scambio, riducendo in questo modo gli oneri a carico delle aziende autorizzate ad effettuare operazioni, mantenendo però immutati i principi limitativi della legge. *(Applausi)*.

Con le modifiche previste nel provvedimento che tra poco voteremo, viene reintrodotta il CISD, composto dal Presidente del Consiglio, dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy. Il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa ha la funzione di assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico, stante la necessità di interconnessione tra i vari Dicasteri coinvolti, in una materia che comporta una serie di valutazioni complesse, caratterizzate da profonde correlazioni tra la politica estera, quella di sicurezza e di difesa, oltre a quella economica e industriale. Il CISD valuta l'esigenza dello sviluppo tecnologico industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti; formula altresì gli indirizzi generali per l'applicazione della legge e per le politiche di scambio nel settore della difesa; detta infine le direttive d'ordine generale per i trasferimenti di materiale d'armamento. La modifica alla legge n. 185 del 1990 contiene anche una semplificazione di norme per i trasferimenti di materiale all'interno dell'Unione europea e nell'ambito di programmi europei.

Spiace ascoltare chi sostiene che l'attuale modifica di questa legge, promossa dal Governo e dalla maggioranza, abbia come obiettivo un'applicazione meno rigorosa dei suoi principi e criteri. Spiace sentire anche chi sostiene, come il collega Marton che mi ha preceduto, che il provvedimento consentirà di dare più armi per tutti, più velocemente e nel favore delle tenebre. Io penso che o non è stato attento in Commissione o non ha letto il documento, perché vuol dire che non si conosce la materia e non si sa cosa si sta per votare. *(Applausi)*. Ripeto che queste dichiarazioni sono false: i principi e i criteri della legge rimangono invariati. Non è stato toccato alcunché da quel punto di vista. Mi lasci però ricordare, signora Presidente, che il settore della difesa, che è continuamente messo in discussione, vede oltre 200.000 occupati diretti e indiretti, un fatturato che si attesta intorno ai 17 miliardi, con un gettito fiscale di circa 5 miliardi, che vale oltre l'1 per cento del PIL. I due terzi del fatturato riguardano proprio l'export; è lo stesso settore che in tempo di Covid ha continuato a produrre, ad avere il proprio personale negli stabilimenti e non in cassa integrazione e che ha continuato a contribuire al PIL nazionale.

Per concludere, signor Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, l'atto che tra poco voteremo ci consentirà di avere finalmente uno strumento aggiornato, più snello, maggiormente dettagliato, in cui il decisore politico finalmente si assume la responsabilità negli indirizzi e nelle scelte strategiche nazionali.

Sul fatto che i cittadini sceglieranno proprio in merito alle decisioni che questo Governo sta prendendo, credo che di avere il consenso dell'elettorato lo abbiamo dimostrato dal 2022 in poi. *(Applausi)*.

[DELRIO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signora Presidente, i Democratici italiani sono contrari a questo provvedimento e adesso cercherò di spiegare perché. Non per furore ideologico o perché non si rendano conto dell'importanza della difesa; non viviamo sulle nuvole, sappiamo che il mondo non è fatto solo di anime belle, ma che è necessario per un Paese (noi diciamo, auspicabilmente, per l'Europa) dotarsi di un sistema di difesa. Sappiamo quindi che l'industria dedicata a questo scopo merita rispetto e attenzione; ma senz'altro questo rispetto e questa attenzione non devono fare da velo al fatto che la produzione e l'export delle armi, che rappresentano l'oggetto di questo provvedimento, non possono che essere disciplinati dai principi della Costituzione, da principi di trasparenza, dalla priorità che si deve dare ai diritti umani e dalle considerazioni della legge n. 185 del 1990. Una legge di grande civiltà, che fu il prodotto di una mobilitazione dal basso della società civile italiana, che indicava una chiara direzione. Questa legge oggi viene modificata.

Poco fa è stato detto che i principi generali sono stati mantenuti, ma io cercherò di spiegare perché la legge invece è stata peggiorata, non adeguata, non modernizzata. Noi ci siamo seduti, con grande disponibilità, come del resto hanno fatto anche la Rete italiana pace e disarmo e le associazioni pacifiste, per discutere le modifiche positive da introdurre a questa legge.

Vorrei ricordare in questa sede, se mi permettete, Elio Pagani, che è stato un lavoratore della Aermacchi, che negli anni Ottanta fece obiezione di coscienza a fronte dell'esportazione di armi al Sudafrica dell'apartheid, al Sudafrica razzista. Furono le persone come lui che fecero riflettere sul fatto che non ci può essere priorità di interessi, priorità del commercio, priorità di bilanci, priorità di amministratori delegati che devono far vedere ai loro azionisti i rendimenti in crescita, rispetto all'attenzione alla civiltà, al senso di democrazia che deve animare il comportamento della politica estera italiana e del Governo italiano. Elio Pagani e tanti come lui ci hanno invitato a riflettere sul fatto che l'esportazione di armi non è un commercio qualsiasi. È quindi una questione che richiede il primato della politica, che è stato richiamato in questa sede dal collega.

Ecco, in questo provvedimento non c'è il primato della politica. Ne parli con la presidente Craxi, che è seduta di fianco a lei e che ha cercato un pochino di far riflettere su questo argomento. È vero che c'è una novità positiva, che è la reintroduzione del CISD. Questo Comitato veramente ci ha aperto alla speranza. Il CISD era previsto già nella legge originale, la n. 185 del 1990. È vero che c'è questo ripristino, però - attenzione - insieme ad esso vi è stata l'abolizione di due commi fondamentali. Amici

e colleghi, non omettiamo di dirci tutta la verità, altrimenti perdiamo l'equilibrio complessivo del provvedimento.

Mi rivolgo anche all'amico senatore Borghi, che ha fatto una serie di valutazioni, che in parte condivido, e che ritiene che, alla fine, il risultato sia positivo. No e vi spiego perché a mio avviso (pur essendomi approcciato a questo provvedimento senza ideologismi) il risultato alla fine è negativo, molto negativo.

Il comma 5 si occupa della trasparenza rispetto alle decisioni. Il comma 6 è quello che richiede che il CISD venga informato anche dalle organizzazioni non governative, dalle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'Unione europea. Perché abbiamo dovuto abolire questi due commi? Qual è il motivo? Non sono commi che avrebbero comportato un impedimento all'attività del CISD, alla capacità di operatività di questo Comitato politico.

E perché ancora una volta, come noi abbiamo chiesto nell'ordine del giorno, viene abolito l'ufficio di coordinamento della produzione armamenti? Questo ufficio di coordinamento è un ufficio tecnico, che avrebbe potuto fornire al CISD delle informazioni importanti anche sui progetti di riconversione industriale dell'industria di armamenti. Qui dobbiamo dirci con molta franchezza una cosa e noi abbiamo una posizione molto chiara su questo. Non viviamo nel paese di Alice delle meraviglie; sappiamo che esistono autocrati e persone che vogliono imporre con la forza il loro regime. Sappiamo che esistono guerre di potere e che quindi è importante che la democrazia non si faccia trovare sguarnita di fronte ai sistemi di difesa.

Abbiamo però anche una priorità molto chiara: noi crediamo che la sicurezza, amici colleghi della destra, non venga garantita dalla quantità di investimenti in armamenti. Altrimenti, dovremmo chiederci come mai, con 345 miliardi di euro investiti nel 2022 in armamenti in Europa (quattro volte la spesa della Russia; l'Europa spende già 345 miliardi in armamenti e le 15 aziende europee hanno venduto più di 96 miliardi in più di profitti nel 2022, quindi hanno aumentato dell'11 per cento), pur in presenza di questo quadro, si continui a parlare di una risposta insufficiente.

Forse non è che spendiamo poco, né che dobbiamo affrettare l'*export* di armamenti, visto che già abbiamo profitti alle stelle. Forse il problema che ci dobbiamo porre è che ritorni la politica in Europa (*Applausi*), che ritorni la politica in Italia, che si continui a ragionare come fece Aldo Moro nel '75 per l'OSCE, per l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Quella era la politica. Che si continui a ragionare, come fece Romano Prodi, dell'allargamento ai Paesi dell'Est che non erano parte del progetto europeo: quella è la politica che ha creato sicurezza in quei Paesi, non la loro spesa militare, amici. Forse dovremmo ricordarci del partenariato euro-mediterraneo di Barcellona del 1995: quella è la politica, che ha creato stabilità e forse processi di democrazia iniziali ed embrionali anche nei Paesi del Mediterraneo.

Di cosa stiamo parlando con questo provvedimento? Stiamo parlando di ridurre i lacci burocratici alle nostre aziende di armamenti? Possiamo farlo fuori da un quadro politico? Lo possiamo fare non menzionando - scusatemi - il Trattato sul commercio delle armi che l'Italia ha ratificato insieme ad altri 103 Paesi e non facendo riferimento agli articoli 6 e 7 di quel trattato sulle condizioni in cui è legittimo o non è legittimo esportare armi? Possiamo cioè dire che c'è il primato della politica, senza fare riferimento al Trattato sul commercio delle armi? Possiamo dire che questo sia il primato della politica?

Possiamo forse dire, amici e colleghi, che vi sia da parte nostra una reticenza rispetto a un regolamento europeo di efficienza della difesa europea? La risposta è no. Noi siamo favorevoli a un sistema di difesa europea. Il problema è che non si spende poco, ma che si spende male, con decine di sistemi d'arma che non dialogano tra di loro. Penso agli investimenti approvati di recente in Commissione difesa: il Partito Democratico ha detto che è giusto ammodernare i nostri sistemi di difesa, ma non ha senso continuare a produrre differenti sistemi d'arma. Ha senso forse spendere meno e spendere meglio, come dicono anche autorevoli esponenti delle nostre Forze armate.

Non ridicolizzate le nostre posizioni, non ridicolizzate le posizioni dei pacifisti. Non stanno chiedendo di fare le anime belle in un mondo di orsi; stiamo chiedendo di riavere il primato della politica, che si esige soprattutto nella trasparenza.

È allora incomprensibile, totalmente incomprensibile, dopo avere recepito non solo il Trattato sul commercio delle armi, ma anche la direttiva del 2009, con il decreto legislativo n. 105 del 2012 sulla trasparenza delle operazioni finanziarie. Sappiamo infatti che vi sono affari, affari sporchi, intorno alle armi e non ho reticenza a dirlo.

La direttiva europea del 2012, che adegua tutti i Paesi europei al rispetto delle stesse regole, prevede esattamente questo: la relazione al Parlamento. Se la politica infatti è sovrana, il Parlamento deve decidere e deve avere gli strumenti per decidere. (*Applausi*). Questo è un altro punto: come mai non c'è stata un'attenzione allo sforzo di trasparenza sulla relazione al Parlamento? Noi avevamo proposto di approfittare di questa occasione per rendere più trasparente la relazione al Parlamento. Avete detto no e non si capisce il perché.

Vi leggo un comma che dice che la relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano, concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge. Perché dobbiamo abolire questo comma, previsto dal decreto legislativo? Perché dobbiamo abolire il comma di una direttiva europea?

Questo, infatti, è quanto fa questo provvedimento. Qual è la "manina" che ha chiesto di eliminare la relazione al Parlamento e perché? Cosa abbiamo da nascondere, se stiamo semplicemente parlando di industrie statali, alla luce del sole, di banche che operano secondo i principi europei? È questa la risposta che non è venuta dai banchi del Governo.

Io mi permetto di dire al collega e amico Crosetto che questo provvedimento andava affrontato con lui presente in Aula insieme a noi, affinché ci spiegasse come mai questo comma scompare e quale manina lo ha voluto. Perché questa non è la primazia della politica: questa è un'altra cosa, cari colleghi e amici.

Noi ci siamo avvicinati a questo provvedimento senza confusione, sapendo che la pace non è garantita dalla quantità di armamenti che si producono, sapendo che la pace è garantita dal dialogo e dal primato della politica, ma sapendo anche che c'era certamente bisogno di adeguare una grande legge come la n. 185 del 1990 e di migliorarla (sebbene però non sia vero quanto è stato detto, cioè che la legge fosse antiquata, perché era già stata aggiornata col recepimento delle direttive europee).

Dovevamo approfittare per fare un dibattito serio, vero, non per introdurre surrettiziamente minori elementi di trasparenza e di rendicontazione al Parlamento, che è sovrano sul problema delle armi, dell'*export* e dell'*import* di armi.

Cari colleghi, avete perso un'occasione. Non sappiamo perché e non sappiamo quale direzione vogliate prendere, ma se vorrete ricominciare a parlare non dello strumento di difesa o dell'industria delle armi come di un argomento che decide da sé le strategie e le impone a voi, ma dello strumento di difesa e dell'industria delle armi come strumento nelle mani di una politica estera e di una politica seria europea, noi ci saremo, ma non con questo provvedimento.

Per questo dichiaro il voto contrario del Partito Democratico. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Ricciotto Canudo» e del Liceo classico «Publio Virgilio Marone» di Gioia del Colle, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 855 (ore 12,23)

SPERANZON (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZON (FdI). Signor Presidente, l'evoluzione del contesto internazionale, le minacce alla stabilità e la sicurezza globale, l'interconnessione sempre più stretta tra la politica estera, le politiche di difesa, la politica economica e la politica industriale richiedono un aggiornamento della normativa sull'importazione, l'esportazione e il transito di armamenti, per adattarla ad uno scenario mondiale che è radicalmente diverso, non solo rispetto al 1990, quando la legge n. 185 è stata approvata, ma anche a quello di soli pochi anni fa.

In particolare, riteniamo necessario che ad indirizzare e supervisionare le scelte strategiche in materia di trasferimento di armamenti sia un organo politico, non semplicemente una struttura amministrativa,

che comprenda il Presidente del Consiglio e i Ministri direttamente coinvolti.

Questo tema non riguarda soltanto il Ministero della difesa e perciò c'è bisogno di un organismo di coordinamento tra Dicasteri - com'è stato ricordato anche da alcuni interventi che mi hanno preceduto - che esprima indirizzi e direttive generali coerenti con la linea dell'Esecutivo.

Il CISD, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa, che era già previsto originariamente, seppure in forma diversa, dalla legge n. 185 del 1990, è dunque la struttura che risponde a questa esigenza di coordinamento politico, non trattandosi di scelte tecniche o procedurali. Fatti salvi i divieti derivanti da obblighi internazionali che sono già esecutivi, è opportuno che sia quest'organo ad applicare i divieti stabiliti dalla legge n. 185. Naturalmente, il Parlamento - così come già previsto dalla normativa vigente - sarà informato annualmente sull'attività del Governo, quindi in particolare del CISD, in materia di trasferimento di armamenti.

I principi cardine del provvedimento sono la semplificazione e la trasparenza, per le imprese innanzitutto. Per questo si riducono gli oneri amministrativi per le aziende nel settore che esportano verso altri Paesi dell'Unione europea, eliminando lo scoglio dell'autorizzazione all'avvio di trattative, e si dimezzano i tempi per i trasferimenti comunitari nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea. Si tratta di provvedimenti che non possono che favorire l'interscambio all'interno del mercato unico e che vanno nella direzione di una maggiore integrazione europea nel campo dell'industria della difesa.

Anche rispetto ad alcuni interventi che mi hanno preceduto, capisco che ci siano la voglia e la necessità di alcuni colleghi di costruire anche attorno a provvedimenti che probabilmente, durante altri Governi di qualche anno fa, avrebbero votato con il cuore leggero, ma il fatto che l'industria e la difesa vengano considerati - e siano - un settore strategico per il rilancio anche della nostra economia nazionale, è di tutta evidenza e basta leggere quello che in passato hanno fatto i Governi.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 12,29)

(Segue SPERANZON). Cito l'ultima: il Governo Draghi aveva modificato il *recovery plan* per proporre che anche l'industria militare potesse avere accesso ai fondi del Next generation EU.

Allora - come già detto - a una maggiore semplificazione si accompagnano maggiori trasparenza e severità dei controlli. Francamente, il termine "opacità" che è stato utilizzato in alcuni interventi riferito a questa modifica della norma non so esattamente a cosa possa riferirsi, dato che la norma va nella direzione opposta. Si ampliano i termini per la presentazione della documentazione che attesta la conclusione dell'operazione di trasferimento e si inaspriscono le sanzioni in caso di mancata presentazione. Inoltre, si chiarisce che sono le banche e gli altri intermediari finanziari a dover comunicare le transazioni che riguardano i materiali di armamento.

In sintesi, il disegno di legge in esame adatta la normativa vigente al contesto internazionale ed europeo; mette le scelte strategiche più importanti in tema di trasferimento di armamenti nelle mani di una struttura politica coordinata e flessibile; va incontro alle esigenze di semplificazione manifestate da molte imprese esportatrici, che già sono gravate da un *iter* procedurale particolarmente lungo, vista la delicatezza del tema. Oltre a questo, disciplina con maggior chiarezza gli obblighi in capo alle imprese e alle banche.

Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia al provvedimento in esame. (Applausi).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Saluto a una delegazione di ragazzi ucraini

PRESIDENTE. Mi è molto gradito salutare, sicuramente insieme a tutti voi, una delegazione di ragazzi ucraini e i loro accompagnatori (Applausi), che abbiamo il piacere di ospitare al Senato e che vedrò dopo a Palazzo Giustiniani per una veloce colazione. Credo sia bello che tutti i Gruppi li abbiano omaggiati di un saluto particolarmente sentito. Grazie di essere qui con noi. (Applausi).

Sulla scomparsa di Aleksej Navalny

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Seguendo le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di tanti rappresentanti politici di tutti i Gruppi, nessuno escluso, credo sia giusto ricordare in quest'Aula Aleksej Navalny che - come sapete - è morto in maniera tragica mentre era privato della libertà, in una maniera che, comunque la si voglia giudicare, è frutto di una carcerazione piena di stenti - o, forse, peggio - che ha lasciato sbigottito il mondo intero.

Di una cosa non può esservi dubbio: che Navalny fosse prigioniero per le sue idee, fosse rinchiuso - come ha detto il Presidente della Repubblica - per le sue idee e il suo desiderio di libertà in un carcere, in un *gulag*, che ricorda i tempi più bui della storia e, in particolare, della stessa Russia, allora Unione Sovietica.

Io credo che non ci debbano essere dubbi e polemiche sulla vicinanza che tutti noi, che tutte le forze politiche debbano manifestare a un uomo tornato nella sua terra, nella sua Nazione, sapendo che la sua sorte, con estrema probabilità, poteva essere quella che effettivamente si è poi tragicamente verificata; un uomo che ha combattuto per un anelito di libertà e che oggi diventa il simbolo della presenza, anche in Russia, di una possibilità di riscatto.

L'Italia, che si è schierata - come dimostra anche la vicinanza con i ragazzi che stiamo ospitando - senza se e senza ma dalla parte dell'Ucraina contro l'invasione russa, non può che inchinare le proprie bandiere di fronte ad Aleksej Navalny.

Per lui, prima che i Gruppi che lo vorranno possano esprimere un momento di cordoglio, vi prego di osservare un minuto di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).* *(Applausi).*

BORGHI Enrico *(IV-C-RE).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE).* Signor Presidente, era indispensabile che questo ramo del Parlamento ricordasse sia con le sue parole, sia con l'intervento dei Gruppi, il fatto estremamente grave che noi non abbiamo paura di definire nei termini in cui è: Aleksej Navalny è stato ucciso per le proprie idee; il suo è un omicidio legato alla volontà di impedire l'espressione di idee, l'espressione di libertà, l'espressione di una dialettica che era non funzionale a un regime. Questa è una vicenda che non può passare sotto silenzio, che non ha bisogno di ambiguità e non deve vedere reticenze.

L'omicidio di Aleksej Navalny è la risultante di una traiettoria. Noi non siamo dell'opinione, come alcuni, che improvvisamente il regime autocratico e dittatoriale di Putin sia deragliato e diventato un elemento di natura criminale. No, si è trattata di un'evoluzione. Ogni volta che un regime s'incardina, immaginando che la violenza possa essere lo strumento con il quale il potere conculca il normale sviluppo della dialettica tra i poteri, una volta che si è sdoganata l'idea che la violenza è uno strumento nelle mani di chi detiene il potere, la risultante è questa.

Forse ci siamo voltati troppe volte da un'altra parte; forse ci siamo dimenticati o abbiamo voluto scordarci i casi di Anna Politkovskaja nel 2006 e di Alexander Litvinenko, sempre nel 2006.

Anna Politkovskaja era già stata avvelenata, quando voleva andare a resocontare il caso di Beslan, quella drammatica vicenda in cui i bambini di una scolaresca vennero trucidati, con contorni ancora oggi non chiariti. Mentre si recava in quel territorio, venne avvelenata.

C'è poi il caso di Boris Nemtsov, ucciso sul ponte a pochi metri dal Cremlino. Era uno degli oppositori di quel regime nel 2015, che in quella circostanza venne onorato con un mazzo di fiori da un Presidente del Consiglio che era in visita ufficiale in Russia. Quel presidente del Consiglio si chiamava Matteo Renzi: andò su quel ponte e rese omaggio *(Applausi)* ad un oppositore ucciso in circostanze che, naturalmente, ancora oggi debbono essere chiarite.

La traiettoria ha portato a vicende che abbiamo drammaticamente visto, tra defenestrazioni, presunti suicidi, oligarchi trovati morti in casa loro, fino alla vicenda dell'oppositore più clamoroso, Prigozhin. Che cosa deve ancora accadere per capire la natura reale del regime putiniano? Che cosa dobbiamo fare noi, onorevoli colleghi?

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, nel minuto che ho ancora a disposizione.

Si è molto discusso delle dinamiche all'interno del nostro Paese. Allora noi diciamo una cosa molto semplice: è in capo alla Presidente del Consiglio intervenire in maniera netta, trasparente e cristallina,

senza reticenze, per assicurare che all'interno del Governo della Repubblica italiana non vi siano margini, ombre e interpretazioni che possano far ritenere che vi siano ambiguità nel rapporto fra l'Italia e la Russia. Noi speriamo che la Presidente del Consiglio non sia più quella del 2014 o del 2022, che decideva e dichiarava che era meglio il regime di Putin rispetto a quello dell'allora Presidente del Consiglio. Noi speriamo che quella sia stata... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, concluda.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Concludo, signor Presidente, dicendo che è in questo modo che, dal nostro punto di vista, va onorata la memoria in maniera autentica.

PRESIDENTE. Proseguiamo con gli interventi, che mi auguro siano di ricordo e commemorazione: fare un dibattito politico è un'altra cosa. *(Commenti)*.

[CRAXI](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, penso che l'esempio di Aleksej Navalny resterà scritto a caratteri cubitali nelle pagine del grande libro di storia della libertà. Penso anche che la politica abbia il dovere di fare chiarezza e condannare in modo inappellabile quel Governo russo che detiene i prigionieri politici in condizioni inumane. Io non so se a provocare la morte di Navalny sia stata una manina, ma comunque la responsabilità è certa e sta in capo al Governo russo. Ci tengo a far riferimento al Governo, perché noi facciamo la guerra non ai popoli, ma ai Governi che si comportano in modo inumano, contrari a ogni rispetto dei diritti umani, come accade in quel Paese.

Io non getto la croce, anzi penso che negli anni abbia avuto ragione chi ha pensato che si potesse coinvolgere la Russia in un dialogo più stretto con l'Occidente. Sarebbe cambiata la storia del mondo e oggi avremmo probabilmente un nuovo ordine mondiale. Certo è che, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, è cambiata un'era geologica, quindi oggi i rapporti dell'Occidente e in primis naturalmente del Governo italiano con quel Paese ritengo debbano essere approntati alla più grande chiarezza.

In quest'Aula non ci sono stati mai nessuna ambiguità da parte del Governo di centrodestra e nessun voto contrario al totale appoggio e sostegno alla lotta di resistenza del popolo ucraino. Ci tengo a dirlo, perché sono abituata a guardare i fatti e i voti in politica e non i sussurri o le dichiarazioni. Io penso che in quest'Aula la condanna da parte di tutti, come peraltro nella fiaccolata dell'altro giorno, sia inappellabile e credo che dobbiamo continuare a sostenere la lotta di tutti coloro che nel mondo sono privati della loro libertà, siano esse le donne condannate al martirio, i giornalisti che si vogliono imbavagliare, oppure i martiri della libertà come Aleksej Navalny. *(Applausi)*.

[LOMBARDO](#) *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, Aleksej Navalny è morto in una colonia penale del Nord della Russia, come muore un uomo libero che sognava una Russia liberata dall'oppressione, dagli abusi di potere e dalla corruzione.

Utilizzerò i pochi minuti di questo intervento non per fare un elogio di Aleksej Navalny. Non è questa l'occasione per fare l'agiografia di un dissidente politico, anche perché probabilmente il mio pensiero sarebbe distante dal suo, a partire dalla partecipazione a eventi della destra ultranazionalista russa. Quello che mi preme riprendere in questa sede è il monito di sua moglie, che ci chiede di far sì che la sua morte non sia stata vana e di continuare la sua battaglia contro il regime autocratico di Putin che l'ha ucciso, probabilmente avvelenandolo col Novichok.

«Non tacete!» è il titolo del libro di Navalny e ringrazio Radio Radicale per averlo concesso, perché non si trova più nelle librerie italiane.

Non tacete: è il monito che Navalny lascia a tutti coloro che sono complici di un regime autocratico. Non tacete: è l'imperativo morale che la sua morte ci lascia. Non tacete, ma rispetto a chi, rispetto a cosa? Non tacete rispetto alla ricerca della verità.

Qualcuno in questa era ha detto che la chiarezza la faranno i medici, la faranno i giudici. Sì, questo è vero in un regime democratico, dove i medici fanno i referti senza paura di essere minacciati di morte. Questo è vero in un regime democratico, dove vige la separazione dei poteri, non dove il potere

giudiziario è subordinato al volere politico dell'Esecutivo. (*Applausi*).

A chi ha pronunciato queste frasi voglio rispondere in maniera netta e incontrovertibile: la chiarezza devono farla i politici, tanto in Russia, quanto in Italia. La libertà di pensiero, come la democrazia, è come l'aria: ti accorgi di quanto sia preziosa solo quando stai per perderla.

Allora di cosa dovremmo preoccuparci nell'esprimere il nostro pensiero libero anche in Italia? Perché fa così paura parlare della narrazione filorussa in Italia? Per me il monito «non tacete» significa lavorare tutti insieme per elevare la consapevolezza dei decisori politici e dell'opinione pubblica sulle minacce interne ed esterne alla democrazia liberale e ai suoi valori. Non tacere significa parlare di un'urgenza di cui... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). Dobbiamo proteggere i nostri processi democratici dal rischio dell'ingerenza esterna e della disinformazione russa. Non tacere significa manifestare la forte preoccupazione in merito alle rilevazioni riguardanti i finanziamenti stanziati dalla Russia a favore di partiti politici, di esponenti politici ed ex politici e di funzionari in diversi Paesi democratici, nel tentativo di interferire con i processi nazionali e acquisire influenza sugli stessi.

Se vogliamo che la morte di Navalny non sia stata vana, come la morte della giornalista Anna Politkovskaja, combattiamo insieme per la libertà e per la democrazia contro i regimi autocratici, come quello di Putin, e a difesa delle democrazie liberali.

In conclusione, la foto di Navalny che, non potendo parlare con la moglie, dalla cella della sua prigionia disegna un cuore con le dita è diventata iconica. Ci ricorda, signor Presidente, che l'amore per la libertà del pensiero è la minaccia più potente per la tirannia. Quindi non tacciamo, nel nome di Aleksej Navalny. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, oggi quest'Assemblea intende ricordare con commozione la tragicità della morte di un perseguitato politico. Sebbene le autorità russe continuino a negare le responsabilità, oggi si legge che forse Navalny a quarantasette anni è morto per un pugno sul cuore, forse un massaggio cardiaco eccessivo. Certamente, Navalny è morto da perseguitato politico e addirittura da martire politico, perché è tornato nella sua patria; in quella sua patria Russia che amava e che pensava di amare nella maniera migliore onorando quello che - così diceva Anna Politkovskaja - è l'unico dovere di un giornalista: scrivere quello che vede.

Io rigetto qualunque tipo di strumentalizzazione di questa vicenda e credo che, invece, dovremmo interpretare, tutte e tutti, la tragica fine di Navalny, di Politkovskaja e - vorrei aggiungere sommessamente - di Khashoggi, morto invece nel consolato dell'Arabia Saudita di Istanbul, come quel piano inclinato dove tutte, anche le democrazie occidentali, rischiano di cadere, se smettono di considerare sacra la libertà di stampa, la libertà d'espressione e la libertà di inchiesta dei giornalisti.

Oggi che ricordiamo, purtroppo, il giovanissimo Navalny, quarantasette anni, voglio ricordare anche che in questo momento a Londra si sta svolgendo l'udienza per Julian Assange, reo anch'egli di aver indagato, di aver fatto inchieste e di aver rivelato ciò che sapeva. Questo serva da monito per tutte le democrazie che si rispettino. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, la scomparsa di Aleksej Navalny ci scuote e ci addolora profondamente. Uomo coraggioso e tenace, Navalny ha dedicato la sua vita alla promozione della democrazia in Russia. La sua morte rappresenta una grave perdita per l'intera comunità internazionale. In questa sede, desidero esprimere il mio cordoglio e rivolgere le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari.

Le circostanze che avvolgono la sua morte e il trattamento disumano che Navalny ha subito durante la sua detenzione, del quale abbiamo ampia testimonianza, sollevano numerose ombre e interrogativi. È fondamentale fare chiarezza su quanto accaduto. Non possiamo permettere che la cultura dell'impunità regni sovrana. È comunque evidente che in questa morte vi è una chiara responsabilità politica di Putin.

Come Lega, abbiamo sempre votato tutto quello che era il sostegno al popolo ucraino, il giorno dopo

l'invasione russa, e abbiamo votato anche per la risoluzione contro il regime russo, per condannare il trattamento subito proprio da Navalny. La morte di Navalny rappresenta un monito per tutti noi; ci ricorda che la difesa dei diritti umani e la lotta per la libertà non sono mai scontate e non devono essere a giorni alterni o quando conviene politicamente. *(Applausi)*. Richiedono impegno costante e coraggio, molto coraggio, soprattutto in contesti autoritari.

In questa giornata non possiamo non rivolgere il nostro pensiero ad altri attivisti che, in diverse parti del mondo, sono in carcere per le loro idee politiche o sono morti per queste. È proprio di ieri la notizia della morte in carcere in Bielorussia di Igor Lednik, altro prigioniero politico. Penso a figure come Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace detenuta in Iran, e alle giovani donne detenute nel Paese, perché chiedono libertà e diritti. Penso a Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano imprigionato perché critico contro il regime. Penso al premio Nobel per la pace cinese Liu Xiaobo, morto dopo aver passato gli ultimi dieci anni della sua vita in carcere. Queste sono alcune delle molte persone che oggi sono ancora in carcere perché oppositori o perché contro i Governi.

La morte di Navalny non dev'essere vana. Milioni di persone lottano ogni giorno a difesa della loro libertà, soffocate da regime autoritari. Dobbiamo continuare a batterci per il rispetto dei diritti umani in ogni angolo del pianeta: è un dovere morale che ci accomuna. Dobbiamo preoccuparci dell'avanzata dell'autocrazia in diverse parti del mondo; modelli che si rifanno a ideologie totalitarie del passato, che negano la libertà e i diritti individuali e che odiano le nostre democrazie.

Come rappresentanti del popolo, abbiamo il dovere di difendere a voce alta la democrazia e i sistemi liberali come unica garanzia per la tutela di tutti, per la libertà di espressione, di associazione e di manifestazione. Dobbiamo essere uniti nella difesa di questi valori, in memoria di Aleksej Navalny e di tutti i dissidenti che lottano per la libertà nel mondo. Teniamo da parte le polemiche politiche: impegniamoci a costruire un futuro di pace, di democrazia e di rispetto dei diritti umani.

Spiace che, anziché aver onorato la memoria di questa persona così tragicamente morta, si sia voluto lanciare in caciara quello che è un lutto, un profondo lutto, e non più tardi di poco fa mettere in discussione la posizione del Governo, che è sempre stato netto e chiaro - in modo particolare parlo anche del mio partito, la Lega - nelle critiche nei confronti della Russia, dell'aggressione che c'è stata e sul caso Navalny. Visto che si parla di democrazia e di rispetto dei diritti, consiglieri, in una delle tante consulenze del senatore Renzi in Arabia Saudita, di chiedere conto anche sul caso Khashoggi. *(Applausi)*.

[CASINI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ieri il presidente della Federazione Russa Putin ha fatto affermazioni sull'Italia, esprimendo alcune opinioni favorevoli al nostro Paese, ipocritamente in questo momento.

Vorrei intervenire dicendo una cosa, proprio nella giornata del ricordo di Aleksej Navalny. Noi amiamo la Russia. Noi, proprio perché amiamo la Russia, piangiamo per la Russia in queste ore. *(Applausi)*. Noi piangiamo per la Russia, perché non avremmo mai pensato, nei giorni di Pratica di Mare o dopo la caduta del Muro di Berlino, che si potesse ritornare, in una sorta di corsa a ritroso, verso quell'Unione Sovietica che speravamo completamente dimenticata dalla storia. *(Applausi)*.

Io sono parte della generazione di quei ragazzi che ha solidarizzato con Solgenitsin e con Sakharov, rinchiusi nei *gulag* della Unione Sovietica. Quando è caduto il Muro di Berlino eravamo tutti travolti da una ventata di speranza. Gli accordi tra gli Stati, addirittura il tentativo di associare la Russia, la nuova Russia, alla NATO, a Pratica di Mare: furono tentativi giusti.

Noi oggi dobbiamo fare una dichiarazione di verità e di giustizia. Siamo tutti complici, in qualche modo, di quello che è successo a Navalny, perché tutti noi abbiamo dato fiducia a chi non meritava la nostra fiducia. Tutti noi abbiamo sperato che quel mondo fosse del passato e non ci siamo accorti che quel mondo ci veniva riproposto. Abbiamo chiuso gli occhi, abbiamo voluto non vedere in faccia una realtà che era più forte delle nostre speranze.

Colleghi, parlo a nome del Gruppo Partito Democratico per dire che le parole del Presidente del Senato sono le nostre parole, così come le parole del Presidente del Consiglio, però, signor Presidente,

visto che ha appena parlato una esponente del Gruppo Lega, mi consenta di dire che io sono contentissimo che il Capogruppo della Lega in Senato sia stato in piazza del Campidoglio, assieme a tutti gli altri partiti, per la fiaccolata per Navalny.

Noi non vogliamo riaprire pagine di polemiche sul passato, sulla presenza in Crimea, contrariamente a tutti gli indirizzi delle istituzioni internazionali; non vogliamo tirare fuori le magliette e gli elogi a Putin, spropositati. Fa tutto parte, forse, di quell'abbaglio collettivo. Congediamolo, interpretandolo così.

Collegli, ieri però il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato che capisce la famiglia, ma aspetta il giudizio dei medici e dei giudici. Trovo sorprendente questa fiducia nella magistratura e nella terzietà dei sanitari russi davanti a un episodio che ha un solo responsabile, cioè il regime russo. *(Applausi)*. Qui, collegli, non si tratta di aprire una pagina di polemica tra di noi. Noi coltiviamo il valore dell'unità, ma bisogna dire la verità. *(Applausi)*.

Signor Presidente, se trasformiamo questo dibattito in una fiera dell'ipocrisia, perdiamo l'occasione - cui lei ci ha richiamato con le sue alte parole - di mettere in piazza una solidarietà, che è tanto unanime, ma che dev'essere sincera. Se poi, da domani mattina, ricominciamo il gioco del distinguo, allora noi non ci stiamo.

Navalny ci richiama ad assumere una postura di serietà e di onestà. Noi vogliamo essere con la sua famiglia, fino in fondo. Vogliamo essere con sua moglie, con sua madre e coi suoi figli, personalità che ci stanno dando una lezione straordinaria di come, anche in questo millennio così difficile che viviamo, si possa essere solo e semplicemente dalla parte della libertà e della democrazia. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, presidente Casini. Mi corre l'obbligo di dire che ho avvertito serietà in tutti gli interventi che ho sentito.

[SPERANZON](#) *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPERANZON](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, anch'io francamente ho apprezzato molto gran parte dell'intervento del collega, senatore Casini, ma non capisco, di fronte alle parole chiare, limpide, dure e non interpretabili in modo diverso rispetto a come sono state scandite da parte della senatrice intervenuta a nome della Lega, per quale ragione, in un momento di commemorazione importante e solenne come dovrebbe essere, si cerchi comunque di tracimare *(Applausi)* rispetto a posizioni che ricordo aver avuto in passato alcuni componenti anche del Gruppo del quale lei fa parte, anche rispetto a quei dissidenti ai quali lei ha fatto riferimento: a Sakharov, a Solgenitsin e a tutti coloro i quali negli anni passati, in quelle latitudini, hanno dovuto subire le persecuzioni di uno Stato assolutamente illiberale, qual era quello dell'Unione Sovietica.

Navalny, peraltro - com'è stato ricordato anche da un collega senatore nel suo intervento in Aula - anche da certa stampa occidentale, oltre che dal regime di Putin, era considerato un pericoloso estremista di destra. In realtà, Navalny era semplicemente un uomo coraggioso, innamorato della Russia, della sua storia millenaria, della sua gente, del suo popolo e della sua patria. Era un cristiano ortodosso nato da una famiglia di militari che si è battuto per la sua patria senza armi, senza violenza.

Hanno provato a ucciderlo in più occasioni, e ci sono quasi riusciti con il Novichok, e probabilmente poi ci sono riusciti con lo stesso veleno, ma niente: come ha dato un bacio a sua moglie, ha salutato i suoi ragazzi, ha preso un aereo ed è tornato in Russia, dove sapeva che ad attenderlo ci sarebbero state la più dura delle prigionie e la più scontata delle morti, così finisce la sua esistenza, ma non il suo sogno di una Russia forte, libera dai tiranni e in pace con il mondo. È stato assassinato da chi ha imparato molto bene da quella scuola di formazione del KGB nell'Unione Sovietica come liquidare i "nemici del popolo" per loro, i "dissidenti politici" per noi; avevano metodi brutali come quelli che certamente hanno applicato nei confronti di Navalny.

Nessun tiranno, neanche Putin, può sconfiggere la libertà. Anche l'invincibile Unione Sovietica è crollata, perché, quando muoiono eroi come Navalny, poi ne nascono altri cento. Com'è stato ricordato anche da alcuni senatori che mi hanno preceduto, oltre a quello che succede in Russia, con la quale vorremmo ricostruire un rapporto e alla quale ci legano dal punto di vista culturale e identitario tante tradizioni, come la religione e altro, non dimentichiamo quello che succede anche nelle carceri del

Venezuela, quello che succede nelle carceri cinesi, della Corea del Nord, di Cuba, dell'Iran (*Applausi*), dove migliaia di dissidenti e di innocenti marciscono e molto spesso muoiono assassinati nel silenzio. Allora raccogliamo l'appello che ci è stato rivolto da un nostro collega: il silenzio è complice. Allora la morte di Navalny deve indicarci anche la strada, che è quella di non tacere e osservare tutto quello che succede in tanti, troppi angoli e latitudini del nostro pianeta, dove ci sono regimi che continuano a imperversare troppo spesso con il silenzio complice non solo della comunità internazionale, ma - permettetemi - anche di alcuni partiti politici nazionali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio. Vi ringrazio per tutti i vostri interventi.

Appreziate le circostanze, possiamo sospendere i lavori fino alle ore 15, confermando ai Presidenti dei Gruppi che intorno alle 14,30 ci sarà una Conferenza dei Capigruppo.

Sospendo pertanto la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,05, è ripresa alle ore 15,38*).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 21 marzo.

Nel pomeriggio di oggi sarà discusso il decreto-legge in materia di proroga di termini normativi. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul testo approvato alla Camera dei deputati, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito. In discussione sulla fiducia potrà intervenire un senatore per ciascun Gruppo. Si passerà quindi alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la discussione del disegno di legge su bullismo e cyberbullismo, il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time* con la presenza dei Ministri dell'ambiente, delle imprese e della salute.

Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei seguenti disegni di legge: ratifiche di accordi internazionali; disegno di legge collegato sulla competitività dei capitali, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; dalla sede redigente, disegni di legge sulla sicurezza del personale scolastico e imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

Nella settimana dal 5 al 7 marzo sarà discusso il decreto-legge sull'amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

Nella settimana dal 12 al 14 marzo si discuteranno i decreti-legge sulla Presidenza italiana del G7, attualmente all'esame della Camera dei deputati, e sulle elezioni 2024.

Martedì 19 marzo, alle ore 15,30, il Presidente del Consiglio dei ministri terrà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo.

Sarà discusso altresì il decreto-legge sulle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Nelle sedute di giovedì 29 febbraio, 14 marzo e 21 marzo si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, collegata alla manovra di finanza pubblica.

La Conferenza dei Capigruppo ha convenuto all'unanimità sulla riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge sul sostegno alla realizzazione del Pistoia blues festival e del festival internazionale Time in jazz, sull'istituzione della Giornata nazionale della meraviglia e sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio e febbraio 2024:

- Disegno di legge n. 674-B - Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui

al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)

- Disegno di legge n. 905 - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)

- Disegno di legge n. 931 - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)

- Disegno di legge n. 104 - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita (*dalla sede redigente*) (*ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*)

- Disegno di legge n. 125 - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (*dalla sede redigente*) (*ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*)

- Disegno di legge n. 943 - Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole (*dalla sede redigente*) (*ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*)

- Disegno di legge n. 6 - Modifiche al codice penale in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere (*dalla sede redigente*) (*ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 21 marzo:

Mercoledì	21	febbraio	h. 10-20	- Seguito disegno di legge n. 855 - Modifiche legge n. 185 del 1990 su controllo import export dei materiali di armamento
Giovedì	22	"	h. 10	- Disegno di legge n. 1027 - Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 28 febbraio</i>) - Disegno di legge n. 866 - Disposizioni e delega al

				<p>Governo in materia di bullismo e cyberbullismo (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)</p> <p>- Sindacato ispettivo (giovedì 22)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 22, ore 15)</p>
Martedì	27	febbraio	h. 16,30-20	- Eventuale seguito
Mercoledì	28	"	h. 10-20	disegno di legge n. 866 -
Giovedì	29	"	h. 10	<p>Disposizioni e delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)</p> <p>- Ratifiche di accordi internazionali</p> <p>- Disegno di legge n. 674-B - Interventi a sostegno della competitività dei capitali (<i>approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>collegato alla manovra di finanza</i>)</p>

				<p><i>pubblica</i> <i>(voto finale con la presenza del numero legale)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 905 - Sicurezza del personale scolastico <i>(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 931 - Imprenditoria giovanile nel settore agricolo <i>(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)</i></p> <p>- Sindacato ispettivo (giovedì 29, ore 10)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 29, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 674-B (Interventi a sostegno della competitività dei capitali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 22 febbraio.

Martedì	5	marzo	h. 16,30	- Disegno di legge n. 986 -
Mercoledì	6	"	h. 10	Decreto-legge n. 4,
Giovedì	7	"	h. 10	Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere

			strategico (<i>scade il 18 marzo</i>) - Eventuale seguito argomenti non conclusi
--	--	--	---

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 986 (Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	12	marzo	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	13	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 5, Presidenza italiana del G7 (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 19 marzo</i>)
Giovedì	14	"	h. 10	- Disegno di legge n. 997 - Decreto-legge n. 7, Elezioni 2024 (<i>scade il 29 marzo</i>) - Sindacato ispettivo (giovedì 14, ore 10) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 14, ore 15)

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. ... (Decreto-legge n. 5, Presidenza italiana del G7) e 997 (Decreto-legge n. 7, Elezioni 2024) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	19	marzo	h. 15,30	- Comunicazioni
---------	----	-------	----------	-----------------

				del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo (martedì 19, ore 15,30) - Eventuale seguito decreti-legge non conclusi - Disegno di legge n. 1014 - Decreto-legge n. 10, Olimpiadi Milano-Cortina (<i>scade il 5 aprile</i>) - Sindacato ispettivo (giovedì 21, ore 10) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 14, ore 15)
Mercoledì	20	"	h. 10-20	
Giovedì	21	"	h. 10	

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1014 (Decreto-legge n. 10, Olimpiadi Milano-Cortina) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1020 (Partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), collegato alla manovra di finanza pubblica.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1027
(Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'

Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 674-B
(Interventi a sostegno della competitività dei capitali)**

(Gruppi 2 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	25'
PD-IDP	18'
L-SP-PSd'AZ	15'
M5S	15'
FI-BP-PPE	12'
Misto	10'
IV-C-RE	9'
Aut (SVP-PATT, Cb)	8'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	8'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 986
(Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 5, Presidenza italiana del G7)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 997
(Decreto-legge n. 7, Elezioni 2024)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1014 (Decreto-legge n. 10, Olimpiadi Milano-Cortina)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei solo informare i colleghi che il Gruppo Partito Democratico non ha dato il suo assenso a questo impianto del calendario, e non perché non condivida alcuni dei provvedimenti che ha citato e che saranno sottoposti all'attenzione dell'Assemblea (alcuni dei quali non otterranno il nostro sostegno, mentre altri ci vedranno in prima linea, non solo nel confronto, ma anche nel lavoro emendativo).

Vi è però un tema politico che vorrei sottoporre alla sua attenzione e che non può sfuggire a nessuno dei colleghi e delle colleghe presenti. Mi riferisco alle informazioni al Parlamento del ministro Fitto sui contenuti del nuovo PNRR. La mancanza di rispetto verso il Parlamento - mi riferisco all'attenzione data alle richieste del Parlamento - è un danno che si fa non all'opposizione - voglio dirvelo con grande chiarezza - ma alla credibilità di tutti noi. Sono mesi che chiediamo al ministro Fitto di venire qui non a fare un'informativa, che è tuttavia sempre importante, perché consente al Parlamento di essere aggiornato in tempo reale. Noi chiediamo che sui contenuti del nuovo PNRR, contenente il capitolo REPowerEU, trasmesso il 7 agosto 2023 alla Commissione europea e approvato dal Consiglio dell'Unione europea l'8 dicembre, ci sia con chiarezza la relazione del Ministro, che era stato un affare assegnato alle Commissioni. Lo dico anche ai Presidenti delle Commissioni: chiedete rispetto per il lavoro delle Commissioni e per tutti noi. Sono passati mesi e non sappiamo ancora cos'abbia deciso il Governo e, attraverso noi, non sanno cosa il Governo abbia deciso, su tutti i progetti collegati a quell'impianto, centinaia di amministratori locali, di consigli comunali e molti consigli regionali. Io non so se vivete nel nostro stesso Paese, ma così come lo chiedono a noi, in maggioranza e opposizione, immagino lo chiedano a voi.

Non so se il presidente Romeo abbia la sfera di cristallo e dia sul PNRR le risposte che noi non abbiamo. Immagino di no, però so - perché in questa sede ci confrontiamo spesso - che l'insofferenza aumenta. Tuttavia, se l'insofferenza aumenta in un Parlamento con la maggioranza afona, signor Presidente, il rischio è l'umiliazione del Parlamento stesso.

Per queste ragioni, presidente Centinaio, non siamo più in grado di dare il nostro assenso al calendario, e sarà così anche la settimana prossima come in quella successiva, se non avremo una relazione compiuta, che parta - lo dico alla sottosegretaria Siracusano - non da questo semestre, ma dal precedente.

Andate avanti con un semestre di ritardo; ci state parlando del secondo semestre e noi vi stiamo parlando di quello precedente. (*Commenti*). Lo dico anche per voi, perché, quando si scoprirà che i progetti non vanno avanti nonostante le risorse arrivate da Bruxelles, quando si scoprirà perché il ministro dell'economia Giorgetti non dà risposte al ministro Fitto, allora forse scoprirete il pasticcio che avete costruito o che state coprendo.

Il tema vero, signor Presidente, è che ancora oggi il Parlamento è all'oscuro delle ragioni che hanno portato alle scelte del ministro Fitto di modificare alla radice progetti di investimento per noi rilevanti e centrali.

Per queste ragioni, signor Presidente, il Partito Democratico chiede il voto sul calendario. (*Applausi*). [PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, anche noi non abbiamo votato il calendario in modo favorevole per le ragioni che ha ben descritto il presidente Boccia un attimo fa.

Ci sono due elementi: il primo è che è necessario che il ministro Fitto venga in Aula la prossima settimana per chiarire alcuni aspetti che sembrano sfuggire di mano a questo Governo.

Le proposte di modifica al Piano nazionale di ripresa e resilienza sono state approvate dalla Commissione europea a dicembre dello scorso anno, quindi da due mesi abbondanti. Serve ovviamente un adeguamento normativo. Ad oggi quell'adeguamento non è possibile per diverse criticità: intanto, perché tagliare in modo orizzontale intere misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza si scontra con l'esigenza di rifinanziare tutte le opere che erano già oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte degli enti locali, che oggi si trovano nella condizione surreale di aver fatto le cose nel modo corretto e di non aver iscritto a bilancio debiti che sono fuori bilancio perché non ci sono più le risorse.

Il Governo non può dire che ha tagliato la misura per rifinanziarla con il Fondo di sviluppo e coesione, perché la Ragioneria generale dello Stato giustamente sta chiedendo di sapere puntualmente quali sono le opere tagliate e quali gli interventi che non si faranno più con il Fondo di sviluppo e coesione o con gli altri fondi che il Governo sta cercando.

Il secondo elemento di criticità concerne la questione di Industria 5.0. Da molti mesi sento il ministro

Urso dire che il Governo sarà vicino alle imprese con Industria 5.0, che tutto quello che non si è fatto legge di bilancio si farà con Industria 5.0. Ebbene, oggi scopriamo che a quel modello mancano 6 miliardi perché il PNRR finisce a giugno 2026 e i crediti d'imposta hanno un trascinarsi che va oltre il 2026. Quindi, vogliamo capire dal ministro Fitto come vogliono porre rimedio a questi elementi.

Non ci serve un Ministro che dice che verrà in Aula non appena sarà pronta la relazione semestrale, perché quello è un suo obbligo di legge. (*Applausi*). Noi dobbiamo chiedere al ministro Fitto di intervenire adesso per spiegarci queste criticità.

Mi focalizzo su un altro elemento, che è più di metodo. Personalmente non ho memoria di un Ministro che, sollecitato dalla Conferenza dei Capigruppo, dal Presidente del Senato in persona più volte davanti a noi e da tante forze politiche a venire in Aula, per cinque settimane si neghi al confronto parlamentare. (*Applausi*). Temo per poco, ma siamo ancora una Repubblica parlamentare. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo solo per associarmi alle considerazioni che hanno svolto poco fa i miei colleghi, senatori Boccia e Patuanelli. Onestamente anch'io considero del tutto incomprensibile, e francamente anche molto grave, che il ministro Fitto si rifiuti di interloquire con il Parlamento, peraltro su una materia così importante e così delicata.

Mi sembra, sia dal punto di vista del merito delle cose che venivano richiamate, ma anche dal punto di vista del metodo, davvero inaccettabile.

Mi associo pertanto alle considerazioni svolte e anche noi non daremo il nostro voto favorevole al calendario.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, vorrei far rilevare che anche il Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe non ha votato nei termini che sono stati descritti dai colleghi il calendario della prossima settimana, esattamente per le motivazioni alle quali ci associamo.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi sembra giusto fare alcune precisazioni. Non che il ministro Fitto abbia bisogno di un avvocato difensore, però mi preme segnalare che il ministro Fitto è stato uno dei più presenti in Aula durante l'esame dei suoi provvedimenti, per cui non si può minimamente affermare che si neghi al confronto parlamentare. (*Applausi*).

Come avevo anticipato in Capigruppo, vorrei rassicurare sia il senatore Boccia sia il senatore Patuanelli e mi sembra corretto condividere con l'Assemblea la seguente informazione: domani sarà approvata la relazione semestrale in cabina di regia e sarà trasmessa alle Camere. Lunedì il testo sarà in Aula, quindi il ministro Fitto ha dato adesione e disponibilità rispetto a un'informativa che farà in Aula sia alla Camera sia al Senato, pertanto da lunedì si potrà già concordare la data. Vorrei pertanto rassicurare su quest'adesione ricevuta qualche ora fa dal ministro Fitto.

[MENNUNI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENNUNI (*FdI*). Signor Presidente, stavo ascoltando la questione e capisco a volte le polemiche, ma insomma, colleghi senatori, andare a polemizzare adesso sul tema del PNRR, quando è proprio di diciotto minuti fa - pensate! - la certificazione del fatto che l'Italia è il Paese che ha soddisfatto il numero più alto di traguardi e obiettivi del PNRR a livello europeo (178 su 527), lascia sinceramente un pochino basiti. (*Applausi*).

Comprendo che vi sia una difficoltà nel dover vedere una maggioranza che comunque va avanti in modo spedito sugli obiettivi e sulle politiche di rilancio, ma almeno cerchiamo di scegliere altri argomenti e altri temi. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Boccia.

Non è approvata.

Dispongo la controprova. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 15,53)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1027, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Balboni, per riferire sui lavori della Commissione.

[BALBONI](#) (Fdi). Signor Presidente, devo purtroppo comunicarle che la 1a Commissione permanente, da me presieduta, non solo non è stata in grado di completare, ma nemmeno di iniziare l'esame di questo provvedimento. Da questo punto di vista, devo esprimere per l'ennesima volta il rammarico unanime di tutta la mia Commissione per non aver avuto la possibilità di esaminare, approfondire e votare questo importante provvedimento, come altri prima.

Voglio comunicare all'Assemblea che, sempre all'unanimità, la Commissione che ho l'onore di presiedere ha deciso, appena completato l'esame degli oggetti all'ordine del giorno - la nostra Commissione, come sapete, è impegnata da alcune questioni molto rilevanti - di aprire una riflessione sulle regole che sovrintendono ai nostri lavori. Ripeto che questa situazione merita una riflessione di tutte le forze politiche, e mi auguro non soltanto da parte dei componenti della 1a Commissione.

Va fatta una riflessione profonda, perché la nostra Costituzione impone che l'esame dei disegni di legge avvenga in entrambi i rami del Parlamento e ciò che sta avvenendo sempre più di frequente non è quanto previsto dal nostro ordinamento.

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 1027, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

[NATURALE](#) (M5S). Signor Presidente, ecco l'ennesimo decreto-legge che non contiene quanto dal titolo ci si aspetterebbe: non una lista di proroghe utili per gli italiani, ma per lo più dichiarazioni di allungamenti dei tempi per i mancati obiettivi raggiunti.

Penso, ad esempio, alla proroga al 31 dicembre del termine per l'espletamento delle procedure concorsuali da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) sul reclutamento del personale da assegnare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf). Si parla tanto della necessità dei controlli sulla qualità in difesa del nostro *made in Italy*, ma, ad ora, in legge di bilancio si sono solo investiti fondi per le loro indennità.

Si continua a temporeggiare nel reclutamento di altro personale, necessario per un ente che ha quale *mission* la tutela della qualità e la repressione delle frodi. Senza la certezza di avere personale nel numero adeguato a tutelare le produzioni nazionali, non potremo mai dire di stare dalla parte dei nostri agricoltori e difendere la qualità; e questo anche a tutela dei consumatori che altrimenti, ragionevolmente, orienterebbero le loro scelte solo in riferimento al prezzo più conveniente.

Altro punto allarmante riguarda il contenimento della peste suina. In questo provvedimento è data ulteriore proroga per il completamento degli adempimenti. Dunque, ancora non vi è piena operatività del sistema di registrazione degli stabilimenti, degli operatori e degli animali. È evidente che ci sono gravi falle nel sistema di prevenzione e, anche qui, di tutela per la suinicoltura e per tutto l'indotto.

È un decreto-legge, per il resto, che ha mal interpretato il grido d'allarme del comparto agricolo. Dopo mille tentennamenti, di concreto c'è solo una manchetta con tanto di divisione in fasce. Mi riferisco alla dibattuta Irpef sui redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, protagonista di un patetico siparietto di rassicurazioni annunciate a gran voce dai vari rappresentanti del Governo.

Sulle pagine dei giornali si sono succedute le operazioni disaccordate di Salvini che, per guadagnare qualche punto percentuale, partecipa a comizi più o meno improvvisati a fare le sue promesse da marinaio. Meloni per l'occasione si erge a paladina degli agricoltori e Lollobrigida, in veste di massimo interprete delle volontà di Coldiretti, non ha fatto altro che cercare disperatamente una quadra, mentre il mondo agricolo gli scappava - e gli scappa tuttora - dalle mani. (*Applausi*).

Dopo tutti questi balletti, lascia sbalordito il fatto che l'unico topolino partorito da questo Governo sia stato trovare i soldi per coprire una misura che veniva prorogata dal 2017.

È evidente che non hanno il polso della situazione che si vive in quello Stato che si dicevano pronti a governare.

Per ottenere quella che è una misura monca si è dovuto mobilitare in protesta l'intero comparto agricolo, con centinaia di trattori dislocati in presidi presenti in tutta Italia. Il mondo agricolo chiede risposte concrete e non si piega alle logiche delle associazioni filogovernative. Per la maggior parte delle richieste avanzate dal comparto agricolo, l'Esecutivo si è nascosto dietro il dito dell'Europa, sostenendo che tutti i problemi originassero da lì; un gioco che però non ha potuto ovviamente funzionare per l'Irpef agricola, una misura interna nazionale dove la nenia replicata allo sfinimento «tutta colpa degli altri» non può più funzionare. (*Applausi*).

In Francia, tanto per fare un esempio, ci si è mossi in maniera concreta e il Governo ha messo in campo aiuti straordinari per circa 400 milioni di euro a favore del comparto vitivinicolo, dell'agricoltura biologica e degli allevamenti, insieme ad un altro pacchetto di interventi pubblici a beneficio, in particolare, dell'insediamento dei giovani agricoltori. Da noi invece il massimo che si riesce a fare per i giovani agricoltori è che la maggioranza fa un passo avanti e due indietro e che un disegno di legge che prevedeva uno stanziamento di 100 milioni di euro si riduce a uno di 15 milioni. Quindi, a caduta, è venuta meno anche la misura sugli esoneri dagli obblighi contributivi per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali *under* quarantuno; quella per favorire l'accesso al credito e al microcredito; le disposizioni di favore per le successioni e le donazioni e quelle sulla semplificazione degli adempimenti contabili. Sostanzialmente, l'attività cardine di questo Governo è svuotare ogni provvedimento lasciandolo solo con la cornice: un nulla di fatto che sta prendendo la forma di un insulto agli italiani.

Un altro aspetto su cui a livello europeo, direi a livello internazionale, riusciamo a farci riconoscere e distinguerci - e non certo per fatti meritori - è la capacità di approvare leggi che, oltre a non sprigionare alcuna efficacia, come abbiamo appena detto, sono completamente campate in aria, perché si fondano sul nulla. Penso a quella sulla carne coltivata, spregevolmente declassata dal Governo a carne sintetica, una questione che ha messo in difficoltà perfino la Presidenza della Repubblica e che ci ha coperto di ridicolo davanti alle istituzioni europee, con notifiche inoltrate, ritirate e poi di nuovo inviate fuori tempo massimo. È evidente che siamo di fronte a una lista di strategie distrattive rispetto ai concreti problemi del settore agricolo. (*Applausi*).

L'ultima chicca in ordine di arrivo in 9a Commissione, quindi nella Commissione di cui faccio parte, è il disegno di legge di iniziativa governativa sull'istituzione del premio di maestro dell'arte della cucina italiana (*Applausi*), una roba su cui ci sono stati un impegno e dunque una distrazione corali, prima del Consiglio dei ministri, poi della Camera, con tanto di esame nelle varie Commissioni coinvolte e ora tocca a noi in Senato dare seguito a questa follia collettiva. Se davvero l'obiettivo fosse stato quello di valorizzare i maestri della gastronomia del nostro Paese, ben venga, ma sarebbe bastato bandire un concorso.

Un altro provvedimento vuoto, licenziato proprio oggi in Commissione, è quello sugli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, a cui non si danno risorse necessarie per svolgere appieno e dignitosamente le funzioni di tutela elencate nel provvedimento. Caricare di compiti, senza incentivare

concretamente, i protagonisti del nucleo portante della nostra economia e del nostro *made in Italy* non si sta rivelando una strategia vincente; lo dimostrano le proteste contro le stesse associazioni di categoria che sembrano non riuscire a fare da tramite con il Governo dei reali bisogni del comparto agricolo. È un concetto chiaro a tutti, tanto che - secondo le statistiche - ben sette italiani su dieci stanno con i trattori; un quinto dei cittadini addirittura aveva paura che la protesta finisse troppo presto, senza aver raggiunto i necessari risultati.

Questo Governo ha due piedi in una scarpa, come si suol dire: da un lato, riconosce l'agricoltore come custode rispettoso dell'ambiente; dall'altro, non gli riconosce gli strumenti necessari per conseguire il giusto reddito. Sul punto vi è ancora grande ed evidente contraddizione quando si ritengono inattuabili le strategie di tutela dell'ambiente messe in campo con la politica agricola comune (PAC), a suo tempo votata da tutte le forze di maggioranza.

È dunque un po' tardi ora per dare tutta la colpa all'Europa e mettere in atto questa grande contraddizione, che sembra solo una palese manovra elettorale in vista delle elezioni europee. Noi del MoVimento 5 Stelle invece, con le nostre proposte, continuiamo a dimostrare, fatti ed emendamenti alla mano, che ambiente e agricoltura possono - anzi, devono - convivere, garantendo piena redditività agli agricoltori anche attraverso processi transitivi di sostegno economico importante.

Manca una visione a lungo termine, e non mi stancherò mai di ripeterlo, fatta di progetti, piani e sistemi, che si costruiscono con la collaborazione di tutte le parti politiche, il cui obiettivo sia non correre dietro ai *trend* dei *social*, ma guardare a traguardi positivi per tutti. Servono concretezza, garanzie e prezzi equi, non turbati dalle continue fluttuazioni di un mercato alterato. Serve un'attenzione rinnovata, con lenti di ingrandimento in grado di interpretare correttamente quanto i settori centrali della nostra economia stanno chiedendo.

Questa non è certamente la via giusta. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «San Giovanni Bosco» di Isernia. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1027](#) (ore 16,06)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, ci saremmo dovuti apprestare a discutere in quest'Aula un provvedimento che anno dopo anno ha assunto sempre maggiore importanza, perché era l'occasione per misurare - da un lato - gli effetti o le mancanze della legge di bilancio e - dall'altro - per dare continuità a provvedimenti che magari non erano entrati in discussioni precedenti. Il milleproroghe nasce così, si moltiplica negli anni e anche quella attuale è stata un'occasione particolarmente massiccia per modificare cose che nella legge di bilancio sono state negate e non trovate.

Non ci stiamo però apprestando a discutere il provvedimento. In realtà siamo di fronte al fatto che, pur non sapendolo, stiamo partecipando al concorso per il provvedimento più veloce della storia. Il milleproroghe è arrivato ieri al Senato, è stato incardinato, è stata concessa qualche ora per presentare emendamenti, senza che nessuno avesse ancora materialmente in mano il testo e il *dossier*, gli strumenti minimi, e oggi è in Aula, per essere discusso con l'unica soluzione che al Governo viene in mente in questi casi, e cioè la posizione dell'ennesima questione di fiducia.

Questo vuol dire che noi, senatori e senatrici seduti in quest'Aula, in realtà ci apprestiamo a votare un provvedimento di cui non sappiamo nulla, se non quanto letto da qualche articolo sui giornali letto precedentemente o appreso da qualche dichiarazione che si potrebbe manifestare in questo periodo.

Io domando, colleghi - davvero lo domando a tutta la maggioranza - se davvero non vi accorgete dell'umiliazione del Parlamento che viene perpetrata sistematicamente. Noi non siamo di fronte al fatto che abbiamo tempi che ci obbligano a farlo; il decreto-legge scade la settimana prossima, quindi si sarebbe potuto fare quel minimo di lavoro dignitoso almeno per conoscere il provvedimento. Si sarebbe potuto decidere alcune misure che mancano esplicitamente nel milleproroghe venissero recuperate o meno. Avremmo potuto fare quello per cui siamo qui seduti, essere cioè l'organo legislativo di questo Paese. Io penso che non si possa andare avanti così.

Devo dire di aver apprezzato le dichiarazioni del presidente Balboni, ma quando, a ogni provvedimento, si rifanno le stesse dichiarazioni e poi non succede niente, la sensazione è che si pensi che basti dare qualche contentino, tanto poi tutto proseguirà nello stesso modo. Quel «tutto proseguirà nello stesso modo» è la progressiva delegittimazione del Parlamento della Repubblica italiana (*Applausi*) e credo che questo non sia davvero più tollerabile, non nelle Commissioni, né in Aula, né per le funzioni, anche perché tutto questo non aumenta neanche il grado di gradimento che i cittadini potrebbero avere per questo Parlamento. Non è vero che così si affrontano e si danno le risposte.

Ho sentito dire che c'è un'agenda economica che procede gloriosamente rispettando i termini. Non mi pare. Siamo un Paese che comincia ad avere seri problemi, più di quelli che si vedono, e continuare a negarli non li fa scomparire, anzi li lascia lì. Ve ne dico alcuni: il proroga termini dovrebbe misurarsi con le scadenze. Potete dirmi perché ancora una volta ai lavoratori fragili diciamo che a noi non interessa nulla della loro esistenza, perché il fatto che ci sia una scadenza al 31 marzo non ci riguarda? Riguarda loro, la loro condizione, la loro possibilità di lavoro, ma non le risposte che dà loro questo Parlamento. Potremmo dire che continuiamo quotidianamente a domandarci come mai abbiamo difficoltà nelle pubbliche amministrazioni, perché non riusciamo a fare le assunzioni necessarie, perché ci sono i problemi? Poi una cosa minima, che servirebbe a garantire un efficace *turnover* delle pubbliche amministrazioni, come lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quella no, perché non sia mai che ci sia davvero la possibilità di fare assunzioni. Magari però poi lanciamo i proclami che abbiamo fatto in questi giorni sulla necessità degli ispettori del lavoro delle assunzioni e quant'altro. Avete almeno corretto sui Vigili del fuoco quello che era stato negato nella legge di bilancio, ma è troppo poco per dire che c'è un'attenzione alla pubblica amministrazione e al suo funzionamento.

Dovrebbe ben sapere il Ministro delle imprese e del *made in Italy* che ci sono moltissime crisi e situazioni di cambiamento degli assetti di importanti imprese nel nostro Paese. È stato sollevato dalle organizzazioni sindacali e da alcune grandi aziende il bisogno di prorogare il contratto di espansione, che è una delle forme con cui si affrontano i processi di ristrutturazione, e che peraltro è una misura in gran parte a carico delle imprese e non delle pubbliche amministrazioni. Ebbene, anche in questo caso non si è trovato il tempo per ragionare in occasione del cosiddetto milleproroghe sul fatto che quella poteva essere una data da prorogare. In compenso, vi sono rottamazioni, condoni e sgravi: per questi abbiamo trovato tutto il tempo e le risorse per fare anche del milleproroghe un provvedimento con cui si premiano gli evasori (*Applausi*) e non si danno risposte a coloro che invece quotidianamente fanno il loro dovere.

Credo che questo bilancio bisogni trarlo tutti insieme. Infatti, non mi sfugge, per esempio, che - meno male - si sono ritrovate le risorse per il *bonus* psicologo che tanto avevamo rivendicato; in particolare, il collega Sensi è molto attento a questo tema. Non mi sfugge che, dopo la mobilitazione dei ragazzi e delle ragazze, sono tornate le risorse sui disturbi alimentari. In tutte e due i casi, le risorse sono meno di quelle che servirebbero, ma meno male che ci sono. Non mi sfugge che occorrono alcune correzioni, ma ci sono due cose che restano insopportabili. Si dà attenzione solo a una parte del mondo e non ai cittadini nel loro complesso e non si permette al Parlamento di legiferare nel modo corretto, esercitando il proprio ruolo.

Credo che non basti dirci a ogni provvedimento che di questi temi discuteremo la prossima volta. Lo dicono la discussione che abbiamo fatto sul calendario e la vita faticosa che si fa nelle Commissioni. Credo che sia necessaria una sorta di sveglia collettiva e dalle opposizioni la sollecitiamo da molto tempo. Penso che occorra un recupero di orgoglio e c'è una domanda che bisognerebbe farsi: cosa siamo qui a fare? È possibile che non ci sia modo di esercitare se non la pura trascrizione senza dibattito delle scelte che fa il Governo? È possibile pensare che l'unico bisogno che ha il Paese sia continuare a correre di decreto in decreto? È possibile che l'unico bisogno del Paese sia continuare a inventare e a determinare solo punizioni e colpe, anziché non un progetto che dia risposte sociali al Paese, che ne avrebbe grandissimo bisogno?

Queste sono le domande che dovremmo farci e con questo provvedimento abbiamo perso l'ennesima occasione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

[CIRIANI](#), ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1027, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Patuanelli. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo per qualche minuto perché vorrei lasciare agli atti alcune dichiarazioni rispetto al provvedimento in discussione e, più in generale, rispetto alle politiche economiche di sostegno alle imprese che questo Governo non sta portando avanti.

Tutto si tiene anche rispetto al ragionamento che stiamo facendo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ho sentito festeggiare perché oggi l'Italia sembra prima per gli obiettivi raggiunti del PNRR; numericamente è ovvio: siamo il Paese che ha avuto più risorse e che ha fissato più obiettivi, ci mancherebbe altro che numericamente non avessimo il maggior numero di obiettivi raggiunti; in realtà, la questione va però considerata percentualmente e sicuramente in quel caso non siamo i primi in Europa. Se abbiamo più risorse di tutti gli altri Paesi europei, non credo sia merito del Governo Meloni; certamente è merito di una persona, cioè del presidente del Consiglio Conte, che ha fatto arrivare quei soldi in questo Paese. (*Applausi*).

Nel merito vorrei però far riferimento a una parte del provvedimento in esame ed è per questo che ho chiesto di intervenire in discussione. In queste settimane si è tanto dibattuto sulla questione agricola, sulle proteste degli agricoltori e sulla necessità di intervenire per evidenziare la vicinanza all'agricoltura italiana del sistema Paese e non soltanto del Governo. Per questa ragione, si è deciso di reintrodurre una misura importante, quella che determina l'esenzione del pagamento Irpef da parte degli imprenditori agricoli. Su questo tema, però, sono state dette alcune cose a mio avviso imprecise, non so se per scarsa conoscenza della materia da parte di chi le ha dette (non mi riferisco al Ministro, ovviamente) o perché forse mal consigliato. Si è detto che l'Irpef incide maggiormente sui grandi produttori agricoli, quelli che hanno maggiore ricchezza, e invece non incide, se non in maniera molto puntuale, sui piccoli agricoltori. Nel provvedimento che stiamo analizzando vi è la dimostrazione del contrario, tanto che viene messo come soglia un reddito da 10.000 euro e come fascia intermedia fino ai 15.000. La misura complessivamente vale 220 milioni, contro i 240 della misura totale. Ciò dimostra che in origine la misura serviva molto di più alle piccole imprese agricole che alle grandi, che restano tagliate fuori e valgono circa l'8 per cento della misura stessa.

Soprattutto, il principio che forse sfugge è che l'Irpef agricola non ha la dinamica dell'imposta sulle persone fisiche che siamo abituati a vedere in tutti i provvedimenti fiscali, ma nasce sulla base di una considerazione peritale, forfetaria, di reddito dominicale e reddito agrario che nulla hanno a che vedere con la capacità effettiva di fare reddito da parte dell'impresa. Pertanto, imprese che per loro capacità hanno un reddito molto elevato, possono avere un'Irpef agricola bassissima o, in alternativa, un'impresa che non ha la capacità reddituale che può avere un'Irpef molto alta, perché i due ragionamenti sono totalmente svincolati. Sulla visura catastale siamo tutti abituati a leggere reddito dominicale e reddito agrario, ma quelli sono elementi parametrici che non hanno nulla a che fare con la produttività dell'impresa.

Era giusto reinserire questa misura, ma sarebbe stato molto più giusto prevederla già nella legge di bilancio; credo che sarebbe stato meglio rimetterla integralmente, come abbiamo chiesto sin dalla

legge di bilancio. Quando c'è stata l'occasione, la proroga di due anni era stata fatta nella legge di bilancio 2021, compatibilmente con le risorse.

Su questo vorrei fare un'ultima considerazione, perché molto spesso in quest'Aula sento esponenti del Governo o della maggioranza dire che dobbiamo fare scelte anche difficili, perché non ci sono le risorse. È del tutto evidente che non c'è la volontà di andare a trovarle le risorse (*Applausi*), perché se avessimo fatto una misura sacrosanta sugli extraprofitto delle banche, che in queste settimane stanno dichiarando utili con percentuali di raddoppio o triplicazione rispetto ai bilanci degli anni precedenti, e avessimo chiesto a quel sistema un piccolo sacrificio, nella misura anche inferiore al 10 per cento, avremmo avuto le risorse per l'Irpef agricola e per tante altre cose che servono al Paese.

Questo Governo e questa maggioranza stanno continuando a fare una cosa molto semplice: dare la responsabilità di tutto quello che non funziona ai Governi precedenti e attribuirsi meriti degli Esecutivi precedenti che non competono a quello in carica; credo però che la ricreazione stia finendo. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1027, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, il cosiddetto decreto-legge milleproroghe è senz'altro uno dei provvedimenti più importanti e certamente tra i più complessi, considerate le numerose materie affrontate che il Parlamento ogni anno è chiamato ad approvare.

Eppure, il provvedimento che approveremo oggi forse per qualche Governo che ci ha preceduto poteva essere soltanto un lungo elenco di proroghe, un intervento burocratico scritto per rimandare i problemi o le questioni aperte di un altro anno, spostando le lancette al 2025. È questo che di solito fa la politica che ha il respiro corto: un vizio antichissimo, al punto che già Piero Calamandrei lo denunciò quasi cent'anni fa, definendo il rinvio come uno dei simboli della vita italiana, la cifra, purtroppo, del nostro Paese.

Questo decreto-legge milleproroghe, al contrario, per noi e per questo Governo ha rappresentato il veicolo privilegiato per dare risposte rapide ad altrettante domande che provenivano dai cittadini, dalle aziende, dai lavoratori, dalle imprese piccole, medie e grandi, mettendo in campo iniziative capaci di armonizzare l'entrata in vigore, ad esempio, di riforme fiscali, tecnologiche o ambientali.

Non sta certamente a me ricordare che, sin dal primo giorno di insediamento della presidente Meloni e del Governo di centrodestra, a cui - giova ricordarlo - ogni giorno, fino a pochi istanti fa, viene tributato un marchio d'eccellenza, si è dovuto rimediare agli errori dei precedenti Governi, introducendo ogni sforzo per tutelare l'economia reale del Paese dal tragico scenario geopolitico che ci caratterizza e che è in costante mutamento.

Le importanti riforme varate dal Governo Meloni, che vanno verso il raggiungimento di quegli obiettivi richiesti dal PNNR in cui l'Italia - è notizia di questi minuti - primeggia, quali la riforma fiscale o la riforma della giustizia, sono frutto di importanti riflessioni con le associazioni, con le imprese e con i cittadini, che hanno necessariamente bisogno di tempo. Ecco perché oggi ci troviamo a votare questo decreto-legge, perché è fondamentale per il Paese, per prorogare alcune misure al fine di non abbandonare intere categorie e soprattutto i nostri concittadini.

Il testo che ci accingiamo a votare, infatti, incide sulla proroga di termini di prossima scadenza in diversi ambiti, che spaziano dall'economia alla finanza, dall'agricoltura all'ambiente, passando dalla pubblica amministrazione alla sanità, alla giustizia, agli enti locali. Altro che aver perso la bussola, come abbiamo sentito dire da chi siede alla sinistra di questi nostri banchi! Tutt'altro, cari colleghi, tutt'altro.

Questo Governo ha ben chiara la rotta da seguire, e lo fa con un provvedimento come questo, ad esempio, andando a smantellare l'ultimo baluardo di quella scellerata politica assistenzialista chiamato

reddito di cittadinanza: ingenti risorse economiche non saranno più destinate ai patronati per la gestione delle domande, ma verranno invece dirottate sul reddito di inclusione per i poveri veri; l'unica vera arma concreta in grado di aiutare realmente chi ne ha bisogno e non becerò clientelismo, né l'unica *chance* elettorale di foraggiare una fascia di popolazione assistita che, in moltissimi casi - l'abbiamo visto con le migliaia di truffe legate proprio al reddito di cittadinanza - non ne aveva, invece, alcuna necessità.

Collegi, sono state le imprese a chiedercelo e noi le abbiamo ascoltate, come facciamo sempre, come il centrodestra fa sempre. L'occupazione ha avuto sensibili miglioramenti solo nel momento in cui il Governo di centrodestra ha iniziato a prendere i provvedimenti necessari per far fronte ai problemi delle imprese, primo fra tutti proprio la mancanza di manodopera legata alla distorsione operata dal reddito di cittadinanza, che non ha mai risolto il problema per il quale era stato creato, ossia aumentare l'occupazione e incentivare l'inserimento lavorativo dei percettori di reddito.

Solo l'impresa crea occupazione, amici miei. Solo grazie a un evidente cambio di passo, alla cancellazione del reddito di cittadinanza e agli interventi posti in essere dal Governo Meloni, come il taglio del cuneo fiscale, siamo riusciti ad abbassare il tasso di disoccupazione, che oggi è in continua e costante diminuzione, attestandosi al 7,3 per cento. Un livello di crescita occupazionale mai visto prima in tutti i settori, il che vuol dire più impresa e più Italia anche sui mercati internazionali.

Con questo decreto abbiamo poi prorogato anche per l'anno 2024 lo scudo penale per i medici, una misura adottata in piena pandemia e a seguito dei turni massacranti che il personale medico era costretto a svolgere e che è stato giusto prorogare, limitando ai soli casi di colpa grave la punibilità del personale sanitario nell'esercizio della professione. Abbiamo voluto rispondere così alla grave situazione di disagio che sta vivendo la categoria dei medici ospedalieri negli ultimi anni, che si aggrava di giorno in giorno. D'altronde, i numeri della fuga verso il privato e verso la pensione sono impressionanti e crescenti.

Proprio sulla sanità, signor Presidente, abbiamo sentito dire tante falsità, dentro e fuori quest'Aula. La verità è che, al contrario, abbiamo realizzato il più grande investimento in sanità nella storia della Repubblica italiana: 136 miliardi di euro (altro che tagli alla sanità pubblica). Basta dire che questo Governo ha applicato tagli orizzontali sulla sanità. I tagli, cari colleghi, 37 miliardi di euro in dieci anni, portano invece ben altri nomi e cognomi: Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e non certo quello di Giorgia Meloni. Di queste risorse, tre miliardi sono serviti per i contratti dei medici e degli infermieri e due miliardi per abbattere i problemi più sentiti dai nostri cittadini, ossia le liste d'attesa. Questi sono i numeri che devono parlare, perché sulla sanità non è permesso dare false informazioni.

Vorrei peraltro ricordare in aggiunta che in questo provvedimento siamo riusciti a dare la possibilità ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori e di sostituire i medici di medicina generale per abbattere le code e a dare la possibilità alle aziende del Servizio sanitario nazionale di mantenere in servizio fino al 31 dicembre 2025, su base volontaria e oltre l'età pensionabile, dirigenti medici e sanitari. Sapete perché questa possibilità, questa facoltà? Perché in passato purtroppo sulle discipline sanitarie non è stata fatta alcuna programmazione, così come sui piani pandemici. Quindi ad oggi ci troviamo a far fronte a una carenza di personale *lato sensu*.

Abbiamo poi rifinanziato, anche su proposta del mio Gruppo parlamentare, con 10 milioni di euro per l'anno 2024 il fondo per i disturbi alimentari e l'anoressia, così da assicurare continuità all'assistenza e ai percorsi di cura per chi combatte contro anoressia, bulimia e altri disturbi dell'alimentazione. Abbiamo incrementato di due milioni il *bonus* psicologo e infine incrementato di 400.000 euro il fondo di assistenza per i bambini oncologici. Siamo intervenuti su un disagio sociale, un disagio dei giovani che incredibilmente era stato trascurato. Questa è una grande soddisfazione, perché a questo servirebbe la politica, a questo serve il Parlamento: a dare risposte ai bisognosi e ai più fragili. Un aiuto concreto e non inutili *hashtag*, com'eravamo abituati a leggere in passato, cioè sotto il vestito nulla.

Segnali importanti di attenzione, incoraggiamento e vicinanza li abbiamo anche voluti consegnare ai più giovani in ambito universitario, per la formazione e l'educazione, prevedendo un milione di euro per il 2024 a favore degli studenti meritevoli dei collegi accreditati. Sempre per i giovani *under 36* con

ISEE fino a 40.000 euro abbiamo previsto agevolazioni per la stipula di mutui sull'acquisto della prima casa.

Allo stesso modo, ci inorgoglia la proroga dei termini per la rottamazione delle cartelle, perché diversamente anche chi voleva pagare non sarebbe riuscito a farlo. Altrettanto giusta è stata la conferma del regime fiscale burocratico agevolato per il terzo settore, le associazioni di volontariato e le piccole società sportive; un aiuto concreto per le realtà sociali che si spendono quotidianamente per il prossimo e che, senza questo intervento, avrebbero seriamente rischiato il collasso.

Con riferimento invece al comparto sicurezza nel provvedimento assicuriamo un maggior tempo per le assunzioni, facendo slittare al 31 dicembre la possibilità di fare nuove assunzioni ordinarie e straordinarie all'interno del comparto delle Forze dell'ordine, perché riteniamo che la sicurezza sia il *core business* politico del centrodestra e che sia fondamentale per la gestione di un territorio e per la libertà, quella vera, dei nostri cittadini.

È fondamentale per un Paese civile e lo sa bene anche chi, come me, viene da un territorio storicamente culla del *buen vivir*, ma, purtroppo, oggi interessato da numerosi episodi di violenza e criminalità.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, vorrei ricordare brevemente anche le misure approntate a favore di un settore propulsivo per la crescita complessiva del Paese, cui dev'essere riconosciuto un ruolo fondamentale - o, meglio, strategico - come hanno messo in evidenza prima la pandemia e poi, in questi ultimi due anni, le guerre e le tensioni internazionali.

Mi riferisco al settore agricolo, strategico non solo perché legato alla produzione alimentare, ma perché legato al Governo del territorio e al mantenimento della biodiversità, come sanciremo anche in questo ramo del Parlamento con il riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio.

Sul tema dell'agricoltura, lasciatemi dire, colleghi, che anche qui sento sempre più critiche. Si può criticare tutto, certo; si può fare di più, certo. Però, rispetto a quello che voi definite intervento nato *ex post*, dopo la protesta degli agricoltori nei confronti del Governo italiano, vorrei ricordare che la cosiddetta protesta dei trattori era in gran parte rivolta a disposizioni europee.

Mai come con il ministro Lollobrigida c'è stata tanta dedizione per questo settore. Ad ogni modo, l'ascolto operato da questo Parlamento e dal Governo delle istanze del settore agricolo si è tradotto, tra l'altro, nella proroga, per gli anni 2024 e 2025, del regime di agevolazione Irpef dei redditi dominicali e agrari, introducendo solo alcuni limiti.

Abbiamo sentito le opposizioni parlare di *dietrofront*. Al contrario, noi abbiamo reso più giusto e più equo il precedente regime, con un sistema progressivo che esenta totalmente chi si trova maggiormente in difficoltà ed esclude, invece, chi non ne ha bisogno. Questa vuole essere la nostra bussola: curare gli interessi legittimi dei cittadini, dei lavoratori e delle categorie, quegli stessi cittadini, lavoratori e categorie dimenticati da anni dalla politica.

Grazie al Governo Meloni, invece, l'agricoltura è di nuovo al centro dell'economia, al centro dell'agenda politica, perché il *made in Italy* passa per il mondo agricolo, così come la ripresa economica passa per l'agricoltura.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, dichiaro convintamente, a nome del Gruppo Civici d'Italia-Coraggio Italia-UDC-MAIE, il nostro voto favorevole a questo provvedimento. Abbiamo infatti il dovere di lasciare alle future generazioni un Paese economicamente florido e stabile. Su questo, nessuna proroga. (*Applausi*).

FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, riprendo in parte i ragionamenti fatti da alcune mie colleghe, la senatrice Camusso prima e ora la senatrice Biancofiore, sulla necessità di un milleproroghe, che è una legge prettamente italiana. Il Governo dice di aver sbagliato e quindi emenda se stesso.

Mai come quest'anno, però, abbiamo atteso con grande gioia il milleproroghe, perché era evidente dalla legge di bilancio che di errori o dimenticanze ne erano stati fatti parecchi.

Partiamo da quello che siete riusciti a recuperare, come il fondo sui disturbi alimentari, che avevate inopinatamente tolto, rispetto a disturbi che invece sono aumentati in questi anni, soprattutto dopo la pandemia da Covid-19, o come il *bonus* psicologo.

Vengo anche al ragionamento della collega Biancofiore, partendo da un dato. Io veramente non riesco a capire la direzione economica, ma saranno limiti miei personali. È talmente chiara, invece, che dev'essere dovuto veramente soltanto a un mio limite personale il non capire quale sia la bussola economica di questo Governo.

Quando vi siete insediati, avete scritto, nero su bianco, che apprezzate chi produce ricchezza e chi lavora, le imprese e i lavoratori, e che avreste tolto le risorse a un modo parassitario di intendere l'economia, valutando quel sistema come il reddito di cittadinanza, ossia persone che stavano sedute sul divano a percepire un reddito dallo Stato.

Fin qui il discorso poteva avere una sua logica - si premia l'imprenditoria e si toglie ai sussidi - salvo poi fare misure che non corrispondono a quanto detto in premessa. Mai come col ministro Lollobrigida il mondo agricolo è stato protetto: e meno male, perché prima gli avete tolto l'Irpef e poi avete ridimensionato le assicurazioni, secondo quanto previsto dalla nuova PAC. Le assicurazioni sono state ridimensionate al 40 per cento e vengono chieste anche per il 2023, quando erano al 70 per cento. Noi abbiamo presentato un emendamento, che riportava la *condicio sine qua non*, che ovviamente è stato respinto. Anche qui, la rassicurazione che questo decreto avrebbe visto finalmente due letture complete, Camera e Senato, è un'altra promessa evaporata.

Ci viene allora da chiedere perché l'Irpef non è tornato alle sue dimensioni originarie e perché le assicurazioni non vengono date, nel momento in cui abbiamo un altro ministro, il ministro Musumeci, che dice nelle interviste, ma anche nel chiacchiericcio con i colleghi, che lo Stato non riesce più a dare copertura alle grandi tragedie che avvengono con i cambiamenti climatici in atto e che quindi, quando vi sono le alluvioni, lo Stato non può più risarcire al 100 per cento, e dunque che i cittadini si devono mettere nelle condizioni di fare le assicurazioni. E nel mondo più sensibile, quello agricolo, che è ancora più sottoposto a siccità, alluvioni e cambiamenti climatici, voi le togliete e le ridimensionate: veramente una follia senza senso.

Sicuramente i trattori sono scesi in campo per una visione europea *green* che non ha avuto un seguito anche dal punto di vista dei risultati ambientali, diciamo però a tutti che senza i sussidi agricoli europei l'agricoltura europea non riuscirebbe a reggere la concorrenza dei Paesi stranieri (*Applausi*), perché è giusto anche dire che grazie ai soldi provenienti dall'Europa sul mondo agricolo, il mondo agricolo riesce a sopravvivere. Basta però utilizzarli bene, signor Presidente, non com'è stato fatto con la PAC e il ministro Lollobrigida.

Torniamo a quello che manca, data anche l'interlocuzione avuta in dibattiti e convegni pubblici a cui - ringrazio chi mi invita - vengo invitata. Io mi aspettavo due importanti articoli di legge provenienti direttamente dal Governo, o quantomeno dai colleghi della maggioranza, per quanto riguarda il rinvio della messa a gara nel mondo idroelettrico e il rinvio del libero mercato sul mondo gas ed elettricità, perché in tutti i convegni la maggioranza, in modo netto, diceva che avrebbe pensato lei ai danni di una certa sinistra da salotto. Poi osservo che gli emendamenti li hanno presentati tutti quelli di centrosinistra e tutti quelli di centrodestra se ne sono dimenticati, perché evidentemente poi, quando si governa, il salotto cambia e chi prima era in salotto forse scende in piazza e chi prima era in piazza si innamora del salotto.

L'idroelettrico: noi siamo l'unico Paese ad aver messo a gara due beni, l'acqua e l'energia, e l'abbiamo fatto su *input* di un partito che faceva parte del Governo Draghi e fa parte di questa maggioranza, cioè la Lega. Poi ci si è accorti che non tutto funzionava, che le gare che sono state messe in atto non stanno avendo i vincitori sperati o quantomeno stanno andando a vuoto. Si comincia ad avere l'ansia che fondi stranieri possano partecipare alle gare italiane e acquistare l'energia e l'acqua (*Applausi*). È veramente un *unicum*, perché la Francia ha prorogato le proprie concessioni, la Spagna *idem*, la Norvegia *idem*, il Portogallo *idem*. L'unica Nazione che si è sentita di liberalizzare tutto è l'Italia.

Veniamo invece al mercato libero dell'energia. Chi di noi non riceve in questi giorni una telefonata alzi la mano. Io ho trovato l'*escamotage* perché la telefonata duri pochi secondi: dico che mi occupo

dell'argomento e misteriosamente la comunicazione finisce. Al netto di quello che posso escogitare io per evitare di essere disturbata, il tema era questo: inserimmo noi nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017 l'apertura al libero mercato, figuriamoci se non siamo per il libero mercato. Il tema è che dovevano essere introdotti degli elementi preliminari per rendere il libero mercato libero - scusate il gioco di parole - da eventuali imbrogli, cioè fare un elenco dei venditori reale e non quello che c'è attualmente, che è straordinariamente enorme rispetto a chi si occupa della materia in modo serio.

Così, se io non fossi pronto a rispondere ai grandi fornitori che mi chiamano, dicendo loro di mandarmi una *mail* per valutare la loro offerta, c'è il rischio che l'anziano che vede offerto molto meno rispetto a quanto paga, non capisca che può ancora rimanere nel mercato tutelato e magari accetti una proposta telefonica tutt'altro che trasparente, ma anzi spesso truffaldina.

Bastava solamente dare un po' di tempo - sei mesi, non un tempo infinito - per fare un controllo vero sull'albo dei venditori e dare un'informazione vera ai cittadini, anche utilizzando la Rai, che viene utilizzata per tutto tranne che per dare informazioni ai cittadini.

Non abbiamo mai chiesto che ritornasse la tutela per tutti, ma che ci fosse per i fragili una tutela vera. Per i fragili veri però, anche per le persone che magari in maniera assolutamente distratta rispondono a una telefonata, pensando che sia il fidanzato e invece no, è il venditore che ti vuole truffare. Forse un minimo di controllo in più sarebbe stato opportuno.

Arriviamo ora all'ultima chicca. Capisco che non volete bene alle imprese né agli agricoltori, avete tolto il reddito cittadinanza perché era da fannulloni. Da sempre voi dite che avete la Patria, Dio e la fede e la comunità. No, anche su Dio avete cominciato ad avere dei tentennamenti perché avete obbligato suore e preti extra-UE a iscriversi al Servizio sanitario nazionale, che prima costava loro 300 euro, mentre adesso gliene costa 2.000. Quindi cominciate a fare cassa anche nel mondo della fede cassa. Non sarebbe forse più opportuno tornare a come era prima di questo accanimento anche nei confronti di chi non soltanto dà la parola di Dio nel nostro Paese, ma si occupa anche degli ultimi e dei deboli, facendo spesso carità e occupandosi delle persone più bisognose al posto dello Stato, che invece se ne dimentica? (*Applausi*).

Per tutti questi motivi, a prescindere dal fatto che avete posto la questione di fiducia e noi non daremo mai la fiducia a questo Governo, per i contenuti che sono previsti e per tutto quello che manca in maniera vera e profonda, che sarebbe invece servito al nostro Paese, noi esprimeremo un voto convintamente contrario sul provvedimento, con la speranza che effettivamente ci sia un ravvedimento da un punto di vista della direzione in cui vogliamo portare il Paese. Fino ad ora avete vissuto dei soldi del PNRR che sono arrivati dal Governo Draghi, domani, che dovrete finalmente fare qualcosa voi, non vediamo una chiara luce su dove volete portare il Paese. Capiamo invece che avete invece sempre qualcuno da accontentare, che non è mai però la generalità delle persone quanto proprio delle persone talmente puntuali da avere nomi e cognomi. (*Applausi*).

[DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, Governo, colleghi senatori, il decreto milleproroghe sconta, come sempre, nell'immaginario collettivo anche una certa diffidenza dell'opinione pubblica. Immaginiamo sempre infatti che esso rinvia dei provvedimenti o delle norme che non hanno raggiunto degli scopi e degli obiettivi.

Approviamo oggi in seconda lettura il provvedimento in Senato. Apro anch'io una parentesi, Presidente, perché oramai è diventata consuetudine ed abitudine approvare i provvedimenti in una sola Camera. Noi siamo il Parlamento; ribadisco questa forma. Il fatto di riuscire a fare anche le doppie letture sarebbe importante. Il provvedimento al nostro esame oggi non soltanto sconta questo passaggio, ma guarda anche a dei tratti, delle linee politiche e degli obiettivi che il nostro Gruppo parlamentare Forza Italia e il centrodestra si sono dati politicamente come obiettivi nell'arco della legislatura. Parlo quindi di semplificazione e nel decreto milleproroghe noi troviamo delle norme che riguardano le semplificazioni. Parlo di modernizzazione e di sostegno alle imprese e noi nel decreto milleproroghe troviamo delle norme in linea con la modernizzazione e il sostegno alle imprese di

settori importanti del nostro Paese.

Si tratta di un decreto-legge milleproroghe che, in un momento anche particolare che stiamo vivendo da un punto di vista congiunturale, guarda anche alle necessità del momento. In queste settimane abbiamo anche vissuto delle situazioni di crisi di alcuni settori, delle situazioni di difficoltà che hanno portato gli agricoltori in piazza, quindi abbiamo trovato oggi il veicolo e il provvedimento giusto per approvare delle norme che vadano nella direzione dell'agricoltura. Abbiamo delle difficoltà nella sanità e oggi noi abbiamo individuato il provvedimento per trovare un veicolo all'interno del quale inserire delle norme che riguardano la sanità. Tale provvedimento quindi non rinvia solamente, così come immagina oggi la gente fuori dal Parlamento, ma ha visto anche quella che è la situazione reale, con delle emergenze che sono scoppiate in queste settimane nel Paese e le ha affrontate. Ecco perché è un Governo che interviene in maniera puntuale quando scoppiano dei problemi all'interno del Paese.

Siamo dunque pienamente d'accordo con questo provvedimento, perché tratta delle proposte che abbiamo sempre portato avanti come Forza Italia in tutti questi mesi. Queste norme oggi abbracciano anche tutta una serie di settori strategici e toccano diversi temi: dalla pubblica amministrazione alla scuola, all'università, alla ricerca, alla cultura, alla difesa, alle infrastrutture.

Qualche tema voglio affrontarlo perché, come dicevo, sono dei punti fondamentali anche del nostro programma di governo. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione e gli enti territoriali, ci sono una serie di norme per sbloccare oggi e prorogare anche una serie di assunzioni con le difficoltà che ci sono nelle amministrazioni. Il Corpo dei vigili del fuoco è molto importante ed abbiamo visto anche in queste ore come intervengono sempre nelle situazioni di grave emergenza del Paese: abbiamo dunque previsto tutta una serie di assunzioni in tale ambito. Per quanto riguarda le Forze di polizia, Vigili del fuoco e Polizia municipale, che operano sempre alacremente a favore dei nostri cittadini, prevediamo delle risorse per pagare le loro prestazioni straordinarie, che purtroppo tante volte gli enti di appartenenza non sono in grado di corrispondere, nonostante lo sforzo che il personale delle Forze di polizia, al quale va veramente la nostra gratitudine (*Applausi*), svolge quotidianamente in difesa e a supporto dei nostri cittadini.

Quanto agli enti locali, abbiamo delle possibilità per una serie di enti - e sono tantissimi nel nostro Paese - che oggi vivono condizioni anche di pre-dissesto finanziario e che quindi non possono affrontare determinate spese. Diamo loro la possibilità di sospendere anche la quota capitale dei mutui per poter pagare tutta una serie di spese che oggi hanno visto anche una serie di aumenti, soprattutto nel campo dell'energia.

Arrivo al comparto della salute, che è uno dei temi fondamentali in questo momento nel nostro Paese: anche in questo caso c'è tutta una serie di possibilità. C'è carenza del personale, quindi cosa possiamo fare? Possiamo oggi finalmente assumere a tempo determinato anche dei professionisti, dei lavoratori autonomi, che possono dare una mano alla sanità pubblica, come anche abbiamo previsto l'innalzamento a settantadue anni dell'età pensionabile. Ne avevamo parlato anche in occasione della manovra finanziaria, ma poi la norma non era stata approvata, poiché non aveva trovato il consenso in quel momento. Oggi con il decreto-legge milleproroghe diamo questa possibilità di continuare a far lavorare del personale che ha già alta specializzazione all'interno delle strutture pubbliche.

C'è anche il discorso dello scudo penale, soprattutto per chi causa morte o lesioni personali in situazioni di carenze di personale sanitario. Si tratta di una norma che ha visto protagonista Forza Italia anche nei mesi e negli anni passati, soprattutto nella scorsa legislatura. Ci teneva tanto il presidente Silvio Berlusconi e noi oggi la portiamo all'interno di questo provvedimento.

Finalmente abbiamo rifinanziato - ecco perché il milleproroghe non tratta soltanto norme di proroga - una serie di fondi come quello sui disturbi alimentari e quello sul *bonus* psicologo, tanto caro a Forza Italia. Lo abbiamo voluto nella manovra finanziaria anche grazie all'impegno della vice presidente del Senato Ronzulli. Abbiamo sostenuto fortemente tali misure per dare risorse in un momento particolare per la nostra società.

Anche su scuola e università sono previste norme di deroga al dimensionamento scolastico, anche perché purtroppo oggi ci sono dei fenomeni di spopolamento di determinate scuole. Tuttavia, poiché in tante città del nostro Paese la scolarappresenta un baluardo culturale, l'istituzione, sono previste

norme che derogano anche alla rete scolastica e al dimensionamento. Si proroga al 31 luglio la possibilità per alcune università di conferire assegni di ricerca.

Sulla cultura ci sono dei contributi per la conversione in digitale di archivi multimediali; si danno dei contributi alle imprese radiofoniche private e soprattutto erano previsti dei tagli all'editoria (un settore a noi tanto caro), ma noi li spostiamo dal 2025 al 2027, quindi salviamo ancora una volta il comparto.

Su infrastrutture e trasporti, i porti stanno vivendo delle difficoltà a causa della crisi nel mar Rosso, quindi il provvedimento reca risorse in più per favorire chi lavora nelle strutture portuali. Sull'ambiente, vengono prorogate norme di semplificazione per l'installazione di pannelli e di impianti fotovoltaici.

L'agricoltura, come abbiamo detto, è uno dei temi importanti in questo momento, perché nel nostro Paese si sono determinate delle proteste per alcune situazioni. Vorrei ribadire, anche se il tema è di dominio pubblico - lo sanno tutti, siamo tutti esperti in quest'Aula -, che la competenza sulla materia agricola è in particolar modo europea; nonostante questo, non ci siamo sottratti alla nostra responsabilità di Governo, quindi abbiamo approvato norme, citate prima da altri colleghi, che riguardano soprattutto l'Irpef e una serie di misure che agevolano anche i nostri lavoratori nell'agricoltura. In questo modo abbiamo scongiurato tutta una serie di misure dannose per un settore strategico per il nostro Paese.

Arriviamo poi alla materia fiscale, che abbiamo già toccato in altri provvedimenti. Abbiamo la cosiddetta rottamazione-quater, che viene prorogata insieme alle scadenze. Vorrei ricordare che nei mesi passati in quest'Aula c'è stata una battaglia: molti hanno pensato e gridato al condono, quando invece oggi noi ancora una volta andiamo incontro alle difficoltà degli italiani e delle nostre imprese, quindi ancora una volta lottiamo e diamo la possibilità di pagare (perché la gente vuole farlo), ma in un momento delicato come questo dobbiamo dare anche la possibilità di splittare i pagamenti. Sono poi previste norme sull'IVA del terzo settore, per le quali anche il nostro Gruppo parlamentare alla Camera si è battuto molto. È importante anche questo perché il regime dell'esenzione dell'IVA per le imprese del terzo settore slitta al prossimo 1° luglio.

Vi sono poi norme importanti per le piccole società sportive. A questo proposito mi auguro veramente che non ci sia polemica come al solito, perché in questo caso diamo veramente alle società sportive la possibilità di usufruire di una serie di aiuti e sostegni perché lo sport delle società minori è fondamentale anche per la crescita e la cultura del nostro Paese.

Si tratta, quindi, di tanti provvedimenti, tante misure che non vanno solo nella direzione di spostare più in là una norma o una legge, ma che cercano anche di sostenere e di aiutare il Paese in un momento di difficoltà. Per questo il voto del Gruppo parlamentare Forza Italia sarà favorevole. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Pietro Paleocapa» di Bergamo, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1027](#) e della questione di fiducia (ore 16,53)

PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, quando ascolto i colleghi di maggioranza mi sembra sempre che abbiamo davanti a noi i provvedimenti perfetti per un Paese perfetto e che niente potrebbe andare meglio di così. D'altronde, nel provvedimento in esame avete solo dovuto mettere la toppa ai buchi che avevate fatto voi, perché siete stati voi a dicembre ad esservi dimenticati di rifinanziare il fondo per i disturbi del comportamento alimentare in legge di bilancio; poi avete notato che la questione ha sollevato molte critiche, vista l'importanza del tema e l'attenzione che dite di avere verso i giovani, verso le nuove generazioni, verso la salute, che vi siete accorti di aver fatto un errore madornale e siete corsi ai ripari. *(Applausi)*.

Idem per quanto riguarda le misure a sostegno degli agricoltori: l'Irpef agevolata, la cancellazione parziale - e ricordiamo parziale - dell'Irpef agli agricoltori. Anche in questo caso siete stati voi a eliminare l'agevolazione in legge di bilancio. *(Applausi)*. Fate pace con voi stessi! La mattina smontate

quello che avete costruito la sera. Siete dei novelli Penelope, direi. Ci piacerebbe sapere davvero quale Ulisse aspettiate.

Gli interventi che servono al Paese, in realtà, in questo provvedimento, come al solito, non ci sono. Opzione donna non pervenuta: ma non eravate quelli a favore della genitorialità, della natalità, degli incentivi alla famiglia? Non ce n'è ombra. Lo stesso discorso vale per lo *smart working* per i genitori di ragazzi under quattordici e per i fragili: dov'è la proroga? Non c'è. Non pervenuta neanche questa! Cosa diciamo ai genitori che hanno difficoltà nell'accudire i figli? Licenziatevi, soprattutto le mamme, e quindi addio anche pari opportunità, esattamente come risulta oggi dal rapporto Censis. Complimenti di nuovo! (*Applausi*).

Prima sentivo il collega Damiani parlare di misure per l'ambiente: ciò che è certo è che le bonifiche e la salute dei cittadini ancora una volta non vi stanno a cuore. Se continuiamo a prorogare i termini entro cui portare a termine le bonifiche dei siti inquinati, vuol dire che le stesse non avranno mai luogo e addio alla salute e alla tutela dell'ambiente! (*Applausi*).

Non si capisce esattamente chi volete favorire. Anzi no, secondo me si capisce benissimo, perché in questo provvedimento c'è lo scudo erariale. Quindi, insieme all'abolizione del controllo concomitante della Corte dei conti sui fondi del PNRR e all'abolizione dell'abuso d'ufficio, avete creato il perfetto mix esplosivo e dimostrate ancora una volta di voler trattare con i guanti di velluto chi commette reati e mette in atto condotte scorrette nei confronti della pubblica amministrazione; per i comitati d'affari, per quei dipendenti pubblici infedeli che tramano alle spalle dello Stato, dimenticandovi che lo Stato siamo tutti noi, anche voi. E, se fregate lo Stato, state fregando voi stessi, oltre a tutti i cittadini italiani. (*Applausi*).

Tutto questo, ovviamente, mentre dagli apparati pubblici transitano i miliardi del PNRR. Quindi, la realtà è che, come al solito, volete far partecipare gli amichetti, familiari, congiunti o chi vi pare alla spartizione della torta senza controllo del controllore, così potete fare tutto quello che volete, e dirottare e distorcere le risorse su quello che volete voi. Le solite storie!

Allo stesso modo, favoriamo sempre gli amici con il no alla proroga della tassazione sugli extraprofiti. Vuoi mai tassare di più le banche che stanno facendo soldi anche a scapito dei cittadini italiani? Se andate a guardare gli interessi attivi che le banche danno - ora che sono più alti i tassi - sui depositi dei cittadini, sono saliti di pochissimo, quando, venti o trent'anni fa, con gli stessi tassi di interesse di oggi, gli interessi attivi per i cittadini che hanno i loro soldi in deposito erano tre volte tanto. La differenza - secondo voi - nelle tasche di chi è finita? Non dei cittadini italiani, che si vedono anche tagliare la possibilità di accedere al credito quando ne hanno bisogno, perché c'è stata una contrazione nell'erogazione del credito. Ma allora chi state favorendo veramente? Che progetto di Paese avete in mente? Ma, soprattutto, che favole raccontate continuamente ai cittadini italiani? Di favole dobbiamo parlare, infatti, signor Presidente. Se andiamo a guardare, per esempio, il *fact-checking* di «Pagella Politica», su 182 dichiarazioni che ha reso nel 2023 la presidente Meloni, i dati risultano piuttosto sconfortanti. So che non vi piace parlare di dati, ma, purtroppo, sono abituata a farlo. Infatti, 70 di quelle 182 dichiarazioni sono poco o per nulla attendibili, ossia, menzogne dichiarate ai quattro venti dalla Presidente del Consiglio. (*Applausi*).

E abbiamo tutti ben presente quando in quest'Aula sventolava un fax con una data, che non era quella che diceva (*Applausi*), dichiarando che il presidente Conte aveva approvato il MES - cosa che oltretutto non aveva mai fatto - con il favore delle tenebre. Qua l'unica che lavora con il favore delle tenebre forse è la presidente Meloni, che racconta frottole agli italiani, come dice questo *fact-checking*. Infatti, poi, altre 53 di quelle dichiarazioni erano imprecise: il che vuol dire che non corrispondevano appieno a verità. Il totale fa 67 per cento: quindi due terzi delle volte la Meloni non dice la verità agli italiani. Solo 59 affermazioni erano attendibili, il 32 per cento, un terzo; a scuola la bocceremmo con risultati del genere. (*Applausi*).

Queste cose le vediamo continuamente. Anche ieri abbiamo sentito delle affermazioni fantasiose sul superbonus in quest'Aula. Chi ascolta fuori le prende per vere. Ma i dati macroeconomici dei risultati del superbonus, quando li portiamo in Aula, sono completamente diversi dalle frottole che raccontate voi. Eppure, voi continuate a raccontarle a reti congiunte. Solo che non dite mai le fonti delle

corbellerie che raccontate agli italiani.

Anche oggi sentivo una collega dire che la crescita, lo sviluppo e l'occupazione le fanno le imprese. Sì, ma non le fanno solo loro. Lo Stato contribuisce in larga parte alla crescita, tant'è che per esempio - non per tornare sempre sul superbonus - che fece quasi un milione di posti di lavoro (*Applausi*), 12 per cento del PIL e una riduzione del debito pubblico più o meno uguale, oltre il 10 per cento; riduzione del debito pubblico che voi non sapete come affrontare. La verità è che con tutti questi provvedimenti fumosi, come quelli che citava prima sui premi per l'arte culinaria la collega Naturale, buttate fumo negli occhi degli italiani. Non sapete da che parte iniziare per governare il Paese e per farlo crescere davvero.

Ma li avete sentiti i dati sulla crescita? Scesa l'ipotesi per il 2024 allo 0,7 per cento, con tanto di dichiarazioni che dicono che buona parte di questo disastro di micro-crescita sotto la media europea che ci sarà nel Paese è ancora dovuto all'effetto di trascinamento del superbonus. Quindi, quello che potete fare lo state facendo vivendo di rendita su quello che ha fatto il Governo Conte 2. (*Applausi*). E invece di dirci grazie ogni santo giorno, anche per i 209 miliardi del PNRR, continuate a puntare il dito contro di noi per nascondere la vostra incapacità.

La verità è che non sapete cosa fare. Il PIL è allo zero virgola e il debito è in aumento; nei prossimi mesi sarete costretti a una manovra correttiva per mettere argini al debito pubblico e continuerete a dire che è colpa nostra, invece che della vostra incapacità, quando governate da oltre un anno e mezzo e non avete fatto niente. Vivete solo di rendita. (*Applausi*).

Svendita delle partecipate, calo della produzione industriale, marcia indietro sulla tassazione degli extra-profitti, contrazione del credito ai privati, tagli sugli investimenti al Sud, definanziamento della sanità, rete delle telecomunicazioni svenduta a fondi esteri, approvazione di un patto di stabilità che ci incatena mani e piedi e pone delle condizioni sul futuro del Paese: direi che di disastri ne avete già fatti abbastanza e il giorno in cui andrete a casa sarà una grande festa per il Paese. (*Applausi*).

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi spiace intervenire dopo questa lezione magistrale. (*Applausi*). Io sarò molto più pratico, anche perché in politica si parla di cose che si fanno, si lavora per il bene dei cittadini e non si fanno solo dei proclami o il libro dei sogni, che non serve a nulla.

Oggi intanto è una giornata importante. Lei lo sa, Presidente, perché è firmatario con me del disegno di legge che è stato approvato in sede deliberante in Commissione attività produttive del Senato per l'istituzione della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. Questa è una giornata storica. (*Applausi*). Con questa norma riconosciamo per legge il ruolo sociale dell'agricoltore: una figura con una funzione fondamentale per proteggere il paesaggio e l'ambiente e contrastare lo spopolamento.

Il provvedimento sostiene, poi, dei progetti importanti, coinvolgendo anche le amministrazioni regionali e locali per realizzare opere di manutenzione e protezione del paesaggio agrario.

La legge istituisce, inoltre, la Giornata nazionale dell'agricoltura, che andrà divulgata anche a livello scolastico; perciò, è un intervento formativo importante. È stato istituito, per i nostri agricoltori, i nostri umili contadini, il premio al merito De agri cultura. Oggi noi stiamo attribuendo agli agricoltori, che giustamente hanno anche protestato per essere riconosciuti come parte integrante della difesa dell'ambiente, il ruolo nei fatti da loro svolto nella società. La Lega e questa maggioranza di Governo, questo centrodestra, saranno sempre dalla vostra parte, cari agricoltori italiani. (*Applausi*).

Questa approvazione è avvenuta grazie al prezioso lavoro - lo voglio dire in quest'Aula - della 9ª Commissione del Senato. Ringrazio il presidente De Carlo per la grande disponibilità, tutti i commissari che hanno partecipato ai lavori. Ringrazio naturalmente gli uffici legislativi, che si sono impegnati. Ringrazio il Ministro dell'agricoltura, perché, con l'appoggio fondamentale del Ministero dell'agricoltura e del ministro Lollobrigida, siamo riusciti a mandare avanti il provvedimento in modo molto dinamico e veloce.

Infine, ultime, ma non per importanza, io vorrei ringraziare le associazioni sindacali, le associazioni di categoria, quelle di rappresentanza degli agricoltori, che, nei mesi scorsi, ci hanno dato i suggerimenti

e ci hanno proposto gli emendamenti. Alla fine, abbiamo approvato un testo che è stato condiviso da tutti e questo è importante.

Il decreto che noi oggi siamo qui chiamati a votare interviene su molti temi, sui quali da sempre si concentrano l'attenzione e l'impegno, anche della Lega e soprattutto di questo Governo. Dagli enti locali all'agricoltura, al tema dell'energia, alle imprese e al lavoro, grazie all'azione decisa del Governo e del Parlamento si interviene con proroghe che rispondono alle esigenze di enti, di associazioni, di categorie, di aziende, ma soprattutto di famiglie, di giovani, di anziani, di italiani veri.

La nostra agricoltura, poi, ha bisogno, oggi più che mai, di un sostegno concreto. Le nostre aziende, purtroppo, sono alle prese con i rincari che si ripercuotono in ogni settore, ma soprattutto sono alle prese con le euro follie verdi, messe in campo quotidianamente nei mesi scorsi. Oggi un po' questa situazione si è frenata, grazie a tutto il subbuglio che le scelte politiche dell'Unione europea sono riuscite a costruire.

Noi, come Governo e anche come Gruppo Lega, in questo Parlamento ci stiamo impegnando con fatica a disinnescare tale subbuglio. Mi riferisco, ad esempio, al Nutriscore, alla carne sintetica: due delle sfide più pressanti, che sembravano fatte apposta per danneggiare i produttori italiani e la qualità delle nostre produzioni e per togliere valore alla nostra sicurezza alimentare, valore inestimabile per tutti i consumatori italiani e non solo.

Non dimentichiamo che proprio la diversità delle regole in materia di sicurezza alimentare e tutela delle risorse naturali è alla base della contrarietà ad accordi commerciali come il CETA o come il Mercosur che, se approvati, rischierebbero di mettere in ginocchio non solo l'agricoltura, ma anche una fetta importantissima del prodotto interno lordo del nostro Paese.

In Italia, poi, grazie al Governo e all'azione del Ministero dell'agricoltura, con i quattro decreti interministeriali in materia di insetti, la commercializzazione di questi ultimi e dei derivati può avvenire solo a determinate condizioni. Siamo riusciti a disinnescare una pericolosa concorrenza, in termini di proteine, per quella che è la nostra carne naturale, la più amata al mondo, quella prodotta dai nostri contadini, dai nostri allevatori.

Sulla dichiarazione di origine in etichetta abbiamo congelato il nuovo regolamento europeo sull'etichettatura armonizzata, che aveva l'obiettivo di spazzare via l'obbligo di dichiarare l'origine sulle etichette dei prodotti. Questo sarebbe stato dannosissimo. È stata emendata anche la riforma delle indicazioni geografiche, quella che mirava a estendere anche ai prodotti di industria e artigianato la certificazione IGP, che per noi è fondamentale per la tutela dei prodotti che derivano dall'agricoltura e, soprattutto, della prima parte della dieta mediterranea.

Importante è stato un risultato cruciale che abbiamo raggiunto, dovuto all'impegno di tutti, che è stato quello di stoppare quella direttiva farneticante che imponeva la riduzione degli agrofarmaci, mirando a ridurre del 50 per cento l'utilizzo.

Non dimentichiamoci che l'agrofarmaco è una cura della pianta, non un danno dell'uomo; se noi curiamo la pianta, curiamo anche il frutto, il prodotto sano e salubre che viene poi immesso in mercato. Allora, l'aver stoppato questa direttiva è stato fondamentale perché già in Italia - e il nostro Paese è all'avanguardia a livello europeo - negli ultimi tre anni l'utilizzo degli agrofarmaci, senza alcuna imposizione, è sceso quasi del 20 per cento. Oggi, se fosse attuata la norma europea, avremmo ridotto le produzioni fino al 70 per cento e sarebbe stato gravissimo.

Anche sul rinvio dei terreni a riposo, ricordo in quest'Aula a tutti noi, ma anche a quelli che avranno la possibilità di ascoltarci, che il 4 per cento di terreni agricoli messi a riposo era un danno enorme.

Gli allevamenti sono stati esclusi dalla direttiva delle emissioni industriali e lo abbiamo fatto - lo voglio dire oggi - per salvaguardare un settore fondamentale. Noi oggi leggiamo a caratteri cubitali che l'inquinamento nella Pianura Padana sarebbe dovuto, dopo il settore industriale, al settore dell'allevamento, ma non è così. Il rilievo dei dati ISPRA contraddice questo dato. L'allevamento e l'agricoltura nel nostro Paese inquinano al massimo fino a un 6 per cento. Se parliamo di trasporti o di altre realtà, arriviamo fino al 25 per cento. Perciò, l'aver escluso dalla direttiva industriale gli allevamenti ci permette di salvaguardare un altro aspetto fondamentale.

Questo decreto contiene poi un aspetto fondamentale - com'è stato detto prima dai colleghi - che non

minimizzerai: il fatto di aver prorogato quella che era l'esenzione Irpef per l'agricoltura, coinvolgendo quasi il 90 per cento delle aziende agricole, vuol dire togliere un balzello ancora per un anno - e poi vedremo se ci saranno le risorse per dare continuità - per le aziende già in difficoltà. Si sono recuperati, dopo una legge di bilancio complicatissima, oltre 220 milioni di euro sul 2024. E credo di dover ringraziare, a nome di questo Parlamento, il ministro Giorgetti per il grandissimo sforzo che ha fatto, riuscendo tra le pieghe del bilancio a recuperare queste risorse. *(Applausi)*. È merito del Governo che ha fatto la scelta; merito della maggioranza, ma merito anche del sostegno di tutti i Gruppi parlamentari intervenuti, e questo è positivo.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo al rifinanziamento, viene rifinanziato il Fondo per la lotta ai disturbi alimentari per il 2024 con circa 10 milioni di euro. Sono stati anche riaperti i termini per la rottamazione-*quater*: si potranno pagare entro il 15 marzo le prime due rate scadute. Diamo una mano anche a quelli che sono in difficoltà, che hanno avuto dei problemi e questo è positivo.

Poi anche quest'anno è stata prevista in via sperimentale - lo voglio dire a tutti i nostri amministratori locali, anche dei piccoli Comuni, e a tutti i sindaci - la possibilità di dotare la Polizia locale del *taser*. È una misura che implementa la sicurezza, soprattutto delle Forze dell'ordine locali, per fare prevenzione sul territorio; avere a disposizione un dispositivo dà una mano per frenare soprattutto quegli episodi di violenza che accadono all'interno dei nostri Comuni, dove magari non sono presenti tutte le Forze di polizia, e dove la Polizia locale svolge un'attività essenziale.

Vi sono poi la proroga delle agevolazioni per i mutui *under 36* e le semplificazioni fiscali per il terzo settore, com'è già stato detto in precedenza. In generale, nel decreto sono presenti interventi di buon senso, di grande attenzione ai cittadini e alle famiglie, per il lavoro, per le nostre imprese, ma anche per i lavoratori dipendenti.

Credo che chi siede in quest'Aula sia chiamato a lavorare ogni giorno per il bene del Paese e questo comporta anche ogni tanto dire dei no. C'è tutto quello che avremmo voluto? No, però ci sono le cose essenziali, fondamentali che oggi servono. Dobbiamo avere il coraggio di dire di no - come abbiamo fatto - a molte misure che ci vuole imporre l'Unione europea, perché non possono funzionare per il bene degli italiani. Quello che finalmente oggi sta facendo il Governo è un'azione importante. Questo provvedimento lo denota e dà un segnale di attenzione doveroso e fondamentale a tutto il Paese. Il voto del nostro Gruppo Lega-Salvini Premier sarà quindi favorevole a questo provvedimento. *(Applausi)*.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, prima di tutto io avverto l'esigenza - come sempre faccio quando siamo di fronte ad un esempio della patologia del monocameralismo alternato - di denunciare l'umiliazione del Parlamento a cui stiamo assistendo anche in questo caso. Noi non stiamo esaminando il decreto milleproroghe, ma abbiamo fatto una caricatura di un esame. Non abbiamo fatto in tempo ad approfondire praticamente nulla di questo provvedimento, essendo stato il Senato espropriato della possibilità di apportare qualsiasi modifica. Tutto ciò non sembra suscitare in nessuno dei colleghi della maggioranza lo sconcerto che invece dovrebbe suscitare. E devo dire che, quando in Commissione ho chiesto al Presidente di mettere all'ordine del giorno rapidamente la trattazione dei disegni di legge costituzionali che mirano a risolvere tale problema, ho ricevuto una risposta imbarazzata o meglio non c'è stata risposta alcuna. Credo invece che il Senato dovrebbe dare in primo luogo questa risposta, discutendo rapidamente di come mettere fine allo scandalo del monocameralismo alternato e di una Camera che regolarmente, a turno, viene completamente umiliata e subisce la confisca del potere di esame della legge di conversione di un decreto-legge. Non dobbiamo abituarci né rassegnarci a questo.

Credo quindi si debbano fare alcune considerazioni basilari sul piano dei contenuti del provvedimento. La prima è che il provvedimento mette in gioco 400 milioni di euro di risorse pubbliche, che non sono pochi soldi, facendolo in maniera maldestra, senza che ci sia in campo alcun disegno organico di sviluppo del Paese. Si procede in maniera frammentaria, confusa e strumentale.

Ci sono alcune misure che sono oggettivamente gravi, perché onestamente possono essere equiparate a

delle manchette, se non a delle marchette, che servono soltanto a compiacere qualche gruppetto di interesse che si presume possa portare altro consenso a questa maggioranza. (*Applausi*). Come altro possiamo definire la decisione - credo abbastanza sconcertante - di prorogare i termini per il pagamento delle multe comminate a chi non ha rispettato l'obbligo di vaccinazione? C'era bisogno nel milleproroghe di fare una marchetta ai no vax? (*Applausi*). Credo che non ci fosse alcun bisogno di farlo e penso purtroppo che questo milleproroghe passerà alla storia - o, chissà, alla cronaca - soprattutto come il provvedimento che fa le marchette ai no vax. Brutta storia questa. Brutta, brutta storia.

È altresì una brutta storia la riapertura dei termini per la rottamazione *quater* delle cartelle fiscali: un regalo agli evasori e a chi non ha rispettato le regole. (*Applausi*). Come sono marchette i nuovi condoni e i nuovi ravvedimenti speciali.

Insomma la filosofia che ispira il Governo, anche nel milleproroghe, pare volta ad essere mansueti e compiacenti con i forti e con gli scorretti; bellicosi e aggressivi con i cittadini deboli e corretti. (*Applausi*). Questo non va bene, tanto più che - è la cosa che anche da toscano mi scandalizza - mentre si facevano questi regali fiscali ai cittadini scorretti, si è bocciata la proposta del PD di allungare i termini per il pagamento delle tasse da parte dei cittadini e delle imprese colpiti dall'alluvione in Toscana del novembre 2022. (*Applausi*). Per questo si dovrebbe provare anche molta vergogna, ma non vedo segni di vergogna all'interno della maggioranza e ne sono sinceramente rammaricato.

Ci sono delle misure positive nel provvedimento? Sì, noi non siamo un'opposizione faziosa e vogliamo indicare anche gli aspetti positivi. Le prime misure positive sono quelle conseguenti all'autocritica che fate, cioè tutti i pezzi del milleproroghe che riscrivono parti della legge di bilancio, che erano scritte male, sono elementi positivi. Sono però il frutto dei vostri errori.

È un po' paradossale, ma lo sottolineiamo con soddisfazione, perché, se ci sono meno errori, noi siamo i primi a festeggiare.

Ci sono anche altre buone scelte che corrispondono all'accoglimento di richieste che ha fatto il Partito Democratico. Penso, ad esempio, a quello che è stato deciso sul *bonus* psicologo e a quello che è stato deciso, dopo le nostre denunce, per quanto riguarda il fondo per i disturbi alimentari; penso a quello che è avvenuto per i contributi e per il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato.

Concludo però con la denuncia che mi fa più male e che per me costituisce la ferita più grande. Faccio un appello - lo vedo in Aula, seduto ai banchi non del Governo, ma del suo Gruppo - al ministro Ciriani, del quale richiamo davvero l'attenzione perché devo dirgli una cosa importante, ovviamente per il tramite del presidente Centinaio. Sulla vicenda dei risarcimenti ai familiari delle vittime di crimini nazifascisti compiuti in danno di cittadini italiani si sta consumando, signor Ministro, una vergogna che non ha precedenti. Questa vergogna sta seguendo due strade, la prima delle quali è quella del Governo che non fa assolutamente niente per impedire che l'Avvocatura smetta di rendersi ridicola nei processi sostenendo cose assurde e non facendo un esercizio rigoroso di controllo dei requisiti dei ricorrenti, come lei ha dichiarato sulla stampa. Se l'Avvocatura facesse un controllo rigoroso dei requisiti dei ricorrenti, farebbe il suo dovere. Invece no, signor Ministro. La informo che l'Avvocatura sostiene nei processi che le figlie di un fucilato dai nazisti non hanno diritto al risarcimento perché avevano tre e cinque anni quando il loro padre è stato fucilato e, quindi, erano troppo piccole per soffrire. L'Avvocatura nei processi sostiene che il risarcimento non è dovuto perché non c'è l'atto di accettazione dell'eredità. L'Avvocatura nei processi sostiene che i crimini di guerra contro l'umanità consumati dai nazisti contro cittadini italiani sono soggetti a prescrizione, quando sappiamo che i crimini di guerra e contro l'umanità sono tutti imprescrittibili. (*Applausi*). L'Avvocatura sta ridicolizzando il Governo in nome del quale agisce nei processi e il Governo non sta muovendo un dito per far finire questo scandalo. Rinnovo a lei, di cui apprezzo la serietà e la competenza, l'appello che ho fatto alla presidente Meloni: fate finire questa vergogna; è nell'interesse di tutti gli italiani.

Nell'esame di questo milleproroghe, dato che molti cittadini che hanno diritto ai risarcimenti ancora non sono a conoscenza della norma inserita dal Governo Draghi (sono centinaia di persone), noi avevamo chiesto un ulteriore differimento di termini al 30 aprile 2024, per avviare le cause civili per chiedere i risarcimenti. Potevate usare verso le vittime del nazifascismo, verso la loro memoria e i loro

eredi la stessa attenzione che è stata usata per gli evasori fiscali: non erano proprio ugualmente meritevoli, ma una proroga la meritavano anche loro. La vostra decisione di respingere quella richiesta di riapertura dei termini è una cosa molto brutta, molto ingiusta. Ripresenterò l'emendamento al primo provvedimento in cui potrò farlo e mi auguro, signor Ministro - e mi scusi se ho fatto tante richieste, ma mi paiono giuste - che al prossimo provvedimento la risposta del Governo sia più decorosa di quella che c'è stata questa volta.

Per tutti questi motivi non voteremo la fiducia al Governo. (*Applausi*).

[SPINELLI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPINELLI](#) (*FdI*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi senatori, oggi approviamo il provvedimento milleproroghe, che in realtà è solo la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Si tratta di venti articoli, 119 commi, ampiamente discussi e approfonditi alla Camera dai nostri colleghi. È vero: qui in Senato il provvedimento è arrivato ieri. Infatti, la doverosa premessa fatta dal presidente della Commissione affari costituzionali (di cui faccio parte), Alberto Balboni, è stata condivisa da tutti i membri. E questo lo vorrei ricordare a tutti i componenti della Commissione. Vorrei altresì ricordare che è una prassi consolidata dai Governi precedenti e non certo imputabile a questo Governo.

Ciò non toglie, però, ad ogni singolo parlamentare la facoltà di approfondire ogni testo. Si tratta, quindi, di un provvedimento che ogni anno segue la legge di bilancio in ordine temporale e che proroga termini e misure urgenti - sottolineo urgenti - che spesso sono rimaste fuori dalla manovra finanziaria.

Faccio questa precisazione perché, nel pieno rispetto degli italiani, il senso di responsabilità di maggioranza e opposizione dovrebbe prevalere sulle motivazioni ideologiche, che molti colleghi di opposizione hanno espresso nelle dichiarazioni di voto. Elenco alcune misure importanti: taglio dell'Irpef agricola per due anni (2024-2025) con esenzione per i redditi agrari sino a 10.000 euro e, per i redditi fino a 15.000 euro, agevolazioni con applicazioni del 50 per cento dell'Irpef dovuta; posticipo di sei mesi, ovvero sino al 30 giugno, dell'obbligo di assicurare i trattori che non circolano in strada (si stimano due milioni di mezzi); estensione fino a settantadue anni di età per i medici in corsia che ne fanno richiesta entro il 31 dicembre 2025 e reintegro dei camici bianchi andati in pensione dal 1° gennaio 2023, qualora ne facciano richiesta; proroga dello scudo penale previsto durante la pandemia per il personale sanitario sino al 31 dicembre 2024; agevolazione per l'acquisto di case per i minori di anni trentasei con ISEE sino a 40.000 euro; proroga del contributo per i collegi universitari di merito dopo l'emergenza del caro-affitti; allungamento dei tempi per fruire dei benefici della zona franca urbana, in favore di imprese e di professionisti colpiti dal sisma del Centro Italia; una finestra per chi non ha pagato le rate della rottamazione *quater* con l'obiettivo del recupero di evasione, su cui il Governo non indietreggia; scudo erariale per sei mesi, sino al 31 dicembre 2024, per gli amministratori e funzionari pubblici per limitare le contestazioni per danno erariale; 10 milioni per il cosiddetto *bonus* psicologo; 10 milioni di euro stanziati dal Ministero della salute da destinare al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

La mia personale *forma mentis* di sindaco mi impone di entrare costantemente nel merito dei provvedimenti e con questa elencazione ho solo voluto evidenziare ed illustrare alcune significative misure, perché l'attuale Governo guidato da Giorgia Meloni è abituato ad ascoltare le richieste, ad analizzarle e, con coerenza, prudenza e fermezza, ad operare le scelte (*Applausi*).

Nel decreto-legge milleproroghe in esame, a differenza di quanto affermato dai colleghi di opposizione, c'è una visione pragmatica, c'è una prospettiva a partire dai temi. Sull'agricoltura, vorrei ricordare a chi specula sulla protesta dei trattori quanto accaduto in passato. Ricordate tutti le questioni relative alle quote latte, alla lingua blu, alla mucca pazza? Ebbene, i Governi precedenti indicavano un'unica soluzione dei problemi: chiusura e contributi per chi smetteva di coltivare la terra. (*Applausi*). Oggi, invece, il ministro Lollobrigida ha messo l'agricoltura al centro dell'economia e ricordo a tutti i colleghi, per suo tramite, signor Presidente, le numerose battaglie che sta portando avanti nell'interesse del settore: lotta al cibo sintetico, al Nutriscore e contro le etichette di *alert* sul vino, e ne potrei citare

tante altre.

Nel provvedimento in discussione sono state fatte scelte, frutto di un lavoro attento su temi necessari e urgenti, a cui si garantiscono coperture certe e questo non è scontato. Sono state date risposte importanti sulla sanità, rispetto ai buchi di bilancio ereditati da Conte e Speranza che, per paura delle responsabilità verso gli italiani, in questi giorni alla Camera hanno votato contro l'istituzione della Commissione d'inchiesta Covid. Attendiamo quindi fiduciosi tutti, insieme agli italiani, quella conferenza a reti unificate a cui ci aveva abituato Conte. Aspettiamo soprattutto lui insieme a chi ha votato contro l'istituzione di questa Commissione, per spiegare agli italiani quali sono le paure di scoprire la verità. Ma come: qui chiedete in tutte le sedi tante Commissioni a tema e invece alla Camera votate contro l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Covid?

Signor Presidente, rispondo alla senatrice Pirro tramite lei. Chi dice le menzogne, Giorgia Meloni o Conte, che fugge dalle responsabilità? (*Applausi*).

È stato adottato un aiuto concreto per le giovani coppie e gli universitari, perché noi, il sostegno alle giovani generazioni, non lo facciamo mancare. Lo Stato c'è, nonostante il voto contrario ideologico delle opposizioni su questo e su tanti altri provvedimenti. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,31)

(Segue SPINELLI). Concludo il mio intervento sulla misura dei 10 milioni sul Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Abbiamo letto di tutto su questo tema: siamo stati tacciati di non avere a cuore questi problemi, e invece è proprio questo Governo che interviene e garantisce risposte concrete a 3 milioni di persone, pur in assenza di rendicontazione delle Regioni, e anche questo è un tema su cui bisognerebbe aprire una riflessione.

Siamo soddisfatti perché nel provvedimento in esame, al netto delle costanti narrazioni fantasiose di chi è abituato a governare senza vincere le elezioni e di chi ha fatto scelte nell'esclusivo interesse del mantenimento delle proprie poltrone (come quelle sul reddito di cittadinanza dato senza controllo, sul superbonus e sui banchi a rotelle inutili), noi rimaniamo con i piedi per terra (Commenti). Invito alcuni senatori, soprattutto del MoVimento 5 Stelle, a fare un giro nelle scuole; io da sindaco l'ho fatto e quei banchi a rotelle sono negli scantinati. (*Applausi. Commenti*).

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. Abbiamo a cuore gli interessi degli italiani e fatevene una ragione: continueremo con determinazione e fermezza a trovare soluzioni ai problemi quotidiani di famiglie, imprese e giovani, nel pieno rispetto del mandato ricevuto dagli italiani, unico nostro datore di lavoro, che ci hanno eletto il 25 settembre 2022. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1027, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome del senatore Marti*).

Invito i senatori Segretari a procedere all'appello, iniziando dal senatore Marti.

(*I senatori Segretari Maffoni e Versace fanno l'appello*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti del corso di istruzione per adulti dell'Istituto di istruzione superiore «Giovanni Giorgi» di Milano, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Collegli, devo condividere con voi due comunicazioni sui lavori del Senato.

Previa intesa unanime dei Presidenti dei Gruppi, i nostri lavori oggi proseguono con gli interventi in discussione generale sul cyberbullismo, ovviamente al termine della chiama. Domani l'esame proseguirà con le repliche e le votazioni, a parziale riforma del calendario votato precedentemente.

L'altra comunicazione è questa: la 3a Commissione affari esteri e difesa è autorizzata a riunirsi domani, giovedì 22 febbraio, alle ore 8,45, congiuntamente con la III Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, per un'audizione del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1027](#)
e della questione di fiducia (ore 18,06)**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1027, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	156
Senatori votanti	155
Maggioranza	78
Favorevoli	93
Contrari	61
Astenuti	1

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 215.

Discussione del disegno di legge:

(866) Deputato DORI ed altri. - Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e D'Orso; Pittalis ed altri; Maschio ed altri) (Relazione orale) **(ore 18,12)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 866, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e D'Orso; Pittalis ed altri; Maschio ed altri.

Il relatore, senatore Berrino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BERRINO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n. 866, già approvato dalla Camera dei deputati, in relazione al quale le Commissioni riunite 2^a e 10^a in sede referente hanno apportato alcune modifiche, reca disposizioni volte a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Esso consta di sei articoli. L'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017, che detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge in primo luogo interviene sull'articolo 1 della citata legge n. 71, per estendere il perimetro di applicazione della prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo alla prevenzione e contrasto del bullismo, così cercando di intercettare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni.

La disposizione pone espressamente l'accento, in quest'ottica, sulle azioni di carattere preventivo e su una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili degli illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgano attività educative anche non

formali e in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso.

Il provvedimento introduce poi, sempre nella legge n. 71, il nuovo comma 1-*bis*, il quale reca la definizione di bullismo, per tale intendendosi l'aggressione o la molestia reiterata da parte di una singola o di un gruppo di persone in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonea a provocare sentimenti di ansia, timore, isolamento, emarginazione attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

In terzo luogo, l'articolo 1 novella l'articolo 3 della legge n. 71 in materia di piano di azione integrato e di tavolo tecnico. Anzitutto è previsto che questi si occupino anche di bullismo, oltre che di cyberbullismo. Cambia poi la struttura del tavolo, la cui istituzione viene affidata a un decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, anziché della Presidenza del Consiglio, da adottarsi di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche della famiglia. Inoltre, si prevede che il tavolo sia presieduto da un rappresentante del dipartimento delle politiche per la famiglia. Con riferimento al piano, vengono previste sinergie con i servizi socioeducativi presenti sul territorio, le scuole e gli enti locali e sportivi del terzo settore.

Nell'ambito delle azioni previste dal piano, l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali *media*, nonché degli organi di comunicazione, di stampa e di soggetti privati.

Sempre l'articolo 1 interviene inoltre sull'articolo 4, introducendo, fra le principali novità, la previsione secondo cui ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, in conformità alle linee di orientamento ministeriale, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte i rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti del settore. È inoltre aggiunto un nuovo articolo 4-*bis* dedicato al servizio di sostegno psicologico agli studenti. Le Commissioni riunite hanno soppresso il riferimento al servizio di coordinamento pedagogico previsto nel testo approvato alla Camera, quale ulteriore servizio aggiuntivo per il sostegno psicologico agli studenti.

Infine, il disegno di legge novella l'articolo 5, dedicato all'informativa alle famiglie, alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero. In particolare, in base al nuovo comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle funzioni, come specificato in seguito all'approvazione di una modifica da parte delle Commissioni riunite, venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale.

Il dirigente informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o gli altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi, ovvero se si tratti di condotte reiterate e comunque quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti, anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, oggetto di modifica da parte dell'articolo 2 del provvedimento in esame.

Si modifica inoltre la previsione vigente che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti. La novella estende l'ambito della previsione al bullismo e specifica che l'integrazione dei suddetti documenti è operata sulla base delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico, di cui all'articolo 4 della già citata legge n. 71 del 2017.

Il comma 1 del successivo articolo 2 modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni. In particolare, tramite la riformulazione dell'articolo 25 del regio decreto citato, sono apportate alcune modifiche alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti dei minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile. A differenza degli interventi penali possibili solo a partire dal quattordicesimo anno e nel caso in cui il fatto costituisca reato, per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 25 non è prevista un'età minima e non sono tipizzate le condotte devianti che possono darvi luogo. Si tratta di un istituto introdotto con la legge 25 luglio 1956, n. 888, che ha modificato il regio decreto citato in precedenza. La legge n. 888, dopo aver sostituito la definizione di «minore traviato» con quello di «minore irregolare per condotta o per carattere» ha introdotto e messo al primo posto la misura dell'affidamento del minore al servizio sociale, quelle attività di sostegno e controllo della condotta del minore ordinata dal tribunale per i minorenni e attuata dal servizio sociale. Con tale misura il minore, lasciato nel suo contesto familiare, è però seguito e aiutato dal servizio stesso.

Accanto ad essa, la medesima legge ha conservato la misura del collocamento del minore presso un istituto di rieducazione o istituto medico psicopedagogico.

In primo luogo l'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore, aggiungendo alle irregolarità per condotta e per carattere del minore anche il riferimento a condotte aggressive anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose oppure lesive della dignità altrui.

Diverse modifiche attengono altresì al procedimento per l'adozione delle misure. Attualmente si inizia a seguito di segnalazione non obbligatoria del minore al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero minorile oppure da parte dei genitori, dell'ufficio dei siti sociali o dei servizi di educazione e istruzione, di protezione e assistenza dell'infanzia. Con la riforma il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale per i minorenni sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure è il tribunale per i minorenni. Quest'ultimo dovrà previamente sentire il minore stesso, i genitori o gli altri esercenti la responsabilità genitoriale. Nell'ordinamento vigente il tribunale effettua indagini sulla personalità del minore e può disporre con decreto motivato l'applicazione della misura che ritiene più consona al caso.

La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione da parte del pubblico ministero di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità educative e riparative. Quest'ultimo può essere disposto dal tribunale con decreto e deve svolgersi sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili.

Nel suddetto decreto devono essere esplicitati gli obblighi, gli obiettivi e la durata dell'intervento che può prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale nonché la partecipazione a laboratori teatrali o di scrittura creativa, a corsi di musica, attività sportive e artistiche, a tutte quelle attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri ed alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violenta.

La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa ai servizi sociali territoriali. Essi coinvolgono al fine della suddetta determinazione, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori o gli altri esercenti la responsabilità genitoriale. Il progetto di intervento educativo può prevedere la partecipazione al nucleo familiare del minore tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

A conclusione del progetto il tribunale per i minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, adotta un ulteriore decreto motivato, optando tra quattro diverse soluzioni. In base a una norma inserita dalle Commissioni in via referente, il tribunale, nei casi e con le modalità definite dell'articolo 473-*bis*.8 del codice di procedura civile, provvede alla nomina di un curatore speciale.

La riforma inoltre conferma le disposizioni vigenti circa il procedimento in camera di consiglio.

Le ulteriori disposizioni dell'articolo 2 modificano altre norme della legge minorile, coordinandone il contenuto con il nuovo testo dell'articolo 25.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 4 prevede l'istituzione della Giornata del rispetto, fissata per il 20 gennaio, quale momento di approfondimento e sensibilizzazione delle tematiche del rispetto degli altri e del contrasto a ogni forma di discriminazione.

L'articolo 5 prevede che con regolamento siano apportate le opportune modifiche al DPR 249 del 1998, prevedendo nell'ambito dei diritti e dei doveri dello studente l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool, sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, integrando la disciplina relativa al patto educativo con la previsione dell'espressa indicazione di tutte le attività di formazione curricolare e extracurricolare che la scuola e i docenti della classe intendono organizzare.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bazoli. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, la proposta di legge al nostro esame arriva dalla Camera dove è stata approvata all'unanimità, a testimonianza di una condivisione generale delle sue finalità, che sono quelle di migliorare ed estendere l'applicazione della legge n. 71 del 2017.

Tale legge venne introdotta per combattere il fenomeno del cyberbullismo, per iniziativa dell'allora nostra collega Elena Ferrara. Quella legge, che ha dato buona prova di sé, viene integrata con questa iniziativa legislativa per estenderne l'applicabilità e l'efficacia anche ai fenomeni di bullismo che, accanto ai fenomeni di cyberbullismo, sono altrettanto diffusi purtroppo, soprattutto in questa epoca in cui il disagio minorile si esprime anche molto spesso attraverso queste modalità, cioè attraverso forme di prevaricazione nei confronti di altri minori, spesso fatte in gruppo, spesso anche fatte attraverso atti di violenza e che necessitano e meritano una risposta da parte dell'ordinamento.

A differenza di quanto è stato fatto con il decreto-legge Caivano, che purtroppo, come avevamo ipotizzato durante quella discussione, sta provocando conseguenze molto pesanti sui nostri penitenziari minorili e sulla applicazione di misure anche detentive nei confronti dei ragazzi con tutto quello che questo comporta, in questo caso si punta molto e giustamente sulla prevenzione. Si introducono misure che sono volte a favorire l'educazione, ma anche la prevenzione dei fenomeni di bullismo. Quindi si fa un'estensione dell'applicabilità della legge n. 71 del 2017 anche ai fenomeni di bullismo e si introducono misure, che sono assolutamente condivisibili, di prevenzione di tali fenomeni, anche attraverso l'intervento del tribunale dei minorenni.

È previsto in particolare un nuovo procedimento del tribunale dei minorenni che è volto ad intervenire prima dell'applicazione delle misure coercitive che già oggi sono previste e che sono l'affidamento ai servizi sociali o la collocazione in comunità per i minori che abbiano problemi di questa natura. Prima di arrivare a queste decisioni che già oggi sono possibili per il tribunale dei minorenni, si prevede un procedimento di affidamento dei minori ai servizi sociali per seguire un percorso rieducativo che passa anche attraverso attività che possono servire allo sviluppo emotivo e di maturità dei minori; attività che sono individuate in percorsi che prevedono, ad esempio, laboratori di scrittura privata, partecipazione a laboratori teatrali, corsi di musica, svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri. Si interviene quindi con l'individuazione di percorsi che possono aiutare i minori a sviluppare una maturità anche emotiva nelle relazioni con gli altri minori.

Questa è la strada giusta da intraprendere se vogliamo combattere in modo serio questo fenomeno che è espressione di un disagio purtroppo diffuso oggi nel nostro Paese, senza affidarci unicamente, come purtroppo - ripeto - è stato fatto nell'intervento con il decreto Caivano, alla repressione, che sappiamo essere l'estrema *ratio* nel caso dei minori, ma rischia poi di diventare un *boomerang* nel caso in cui si affidi l'intervento repressivo a misure di detenzione dei minori, perché sappiamo che purtroppo la detenzione molto spesso produce fenomeni criminogeni e non aiuta il recupero del minore.

Quindi, noi siamo d'accordo e per questo abbiamo anche votato a favore alla Camera.

Fatta questa lunga e doverosa premessa sulla nostra condivisione degli obiettivi e della finalità del provvedimento, devo anche aggiungere che non abbiamo invece compreso la ragione per la quale si sia fatta una scelta, nonostante ci fosse un sostanziale accordo sul testo licenziato alla Camera, condiviso all'unanimità, e su cui quindi c'era una larga condivisione. Non abbiamo cioè compreso perché nel passaggio al Senato si sia deciso - tra l'altro con una decisione presa all'ultimo minuto - di intervenire con modifiche che francamente hanno peggiorato il testo e di cui, onestamente, non abbiamo capito molto neanche la *ratio* e gli obiettivi.

Queste modifiche hanno cambiato un paio di aspetti del disegno di legge e in particolare la previsione, introdotta nella legge n. 71 del 2017 dal testo della Camera, che prevedeva la possibilità per gli istituti scolastici di istituire un servizio di sostegno psicologico agli studenti - cosa che è rimasta per fortuna - ma anche, parallelamente, un servizio di coordinamento pedagogico, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo. Con un intervento del relatore, che ha depositato un emendamento nel corso dell'esame in Commissione, questa parte che prevede la possibilità per le scuole di dotarsi di un servizio di coordinamento pedagogico è stata inopinatamente e francamente inspiegabilmente eliminata. Noi abbiamo presentato per l'Assemblea un emendamento volto a ripristinare tale previsione, perché ci sembra che il servizio di coordinamento pedagogico, per le finalità che sono state individuate, sia opportuno, se non doveroso.

L'altra parte che è stata modificata è la conclusione di quel progetto di intervento educativo sotto l'egida del tribunale dei minorenni, che è stato introdotto come misura preventiva prima di applicare eventuali misure coercitive e, quindi, secondo quello spirito del tutto condivisibile di provare a introdurre nuove misure di prevenzione. All'esito di quel percorso è stata eliminata la necessità che il tribunale dei minorenni, prima di decidere se e come concludere quel percorso educativo, debba sentire il minorenne, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale. È stata cioè eliminata la necessità del tribunale di sentire, all'esito del percorso, il minore cui il percorso si riferiva e i suoi genitori. Anche questa decisione è abbastanza incomprensibile. Pertanto, noi abbiamo presentato un emendamento volto a ripristinare il testo approvato dalla Camera, perché riteniamo sia doveroso farlo.

Concludo il mio intervento ribadendo comunque la nostra condivisione di fondo dei principi del testo in esame, anche se sicuramente non abbiamo capito né condiviso l'obiettivo, né la *ratio* delle decisioni prese. Formulo altresì un auspicio sul fondo triennale, previsto dal disegno di legge, per accompagnare tutti i programmi di sviluppo della promozione di campagne di sensibilizzazione sul bullismo e sul cyberbullismo. L'auspicio è che quell'impegno finanziario, che nel testo è previsto come triennale, possa diventare permanente, perché penso che sarebbe doveroso per dare davvero al presente disegno di legge la possibilità di esplicare i suoi effetti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

[NAVE \(M5S\)](#). Signora Presidente, colleghi, ritengo sia importante e doveroso, per poter parlare del provvedimento in atto, conoscere il contesto e anche la definizione del problema, affinché ci possano essere chiari quelli che sono gli elementi su cui andremo poi con le votazioni ad intervenire.

Per definizione possiamo dire che il bullismo è un comportamento aggressivo e ripetitivo verso chi è incapace di difendersi; da una parte c'è il bullo, che esercita la violenza; dall'altra c'è la vittima, che la subisce in modo inerte. Si parla di bullismo quando l'aggressione è deliberata, sistematica e persecutoria; i comportamenti aggressivi possono essere offese, parolacce, insulti, prese in giro per l'aspetto fisico o per il modo di parlare, diffamazione, esclusione, aggressioni fisiche. Presidente, gli ultimi studi hanno dimostrato che il 50 per cento degli studenti tra gli undici e diciassette anni hanno subito atti di bullismo.

C'è poi l'evoluzione del bullismo, che avviene con l'evoluzione della tecnologia; allora nel cyberspazio iniziamo a parlare di cyberbullismo. Anche qui si perpetra su Internet, con l'utilizzo di strumenti tecnologici; è un atto aggressivo anche qui intenzionale e ripetuto da un individuo o da un gruppo verso chi non può difendersi. In questo caso però la platea è più ampia - ovviamente siamo sul *web* - e

il bullo può rimanere anonimo. Ha un pubblico molto più grande e va a caccia di informazioni personali della vittima.

I segnali per riconoscere le vittime del cyberbullismo sono l'uso eccessivo di Internet, la negazione dello stesso, disturbi alimentari e disturbi psicosomatici, perdita dell'interesse in attività con altri studenti, chiamate da scuola per essere riportati a casa, bassa autostima. Chi ha un buon concetto di sé o buona autostima riesce ad ottenere un buon risultato scolastico e un buon livello relazionale. Le vittime di bullismo invece hanno un basso concetto di sé e si sentono inadeguate. I bulli invece fanno i prepotenti, allo scopo di ottenere potere, ammirazione, attenzione e di migliorare la propria immagine. Hanno una grande autostima, sono ottimisti e sanno gestire conflitti e situazioni negative. Hanno tuttavia elementi narcisistici e manie di grandezza. La popolarità aumenta l'autostima e l'uso di condotte aggressive, perché il bullo non ha paura di essere rimproverato. La percezione di sé, però, può nascondere una bassa autostima per quanto riguarda l'ambito scolastico, quello familiare e quello delle emozioni.

Il cyberbullismo invece può essere presente, oltre che in contesti scolastici, anche in luoghi di lavoro. Allora lì, in età adulta, si parla di *mobbing*. Il bullismo ha effetti sia psicologici che fisici sulla salute dell'adulto, tra i più importanti depressione, ansia e ideazione suicidaria. Lo *stress* cronico, inoltre, può avere effetti devastanti sulla salute fisica: depressione, diabete, malattie cardiache e malattie psichiatriche. Le conseguenze delle aggressioni ricevute dai bambini si portano avanti fino e oltre i quarant'anni. Gli adulti vittime di bullismo durante gli anni scolastici soffrono di *stress* psicologico; non riescono a raggiungere livelli di istruzione alti; hanno difficoltà nelle relazioni interpersonali; non riescono a trovare lavoro; non riescono a guadagnare denaro; hanno una minore qualità della vita.

Bullismo e cyberbullismo sono quindi fenomeni sociali interconnessi e massimamente allarmanti, che hanno raggiunto un altissimo livello di diffusione per impatto e gravità delle condotte, tanto da rappresentare una fattispecie di negazione totale dei valori umani nella società attuale e tali da delineare una situazione di emergenza e rischio tra le nuove generazioni, ma anche e soprattutto nei confronti di persone fragili. Basta un semplice messaggio WhatsApp o una *chat* per essere vittime di frodi o di *revenge porn*, di incitazione all'autolesionismo, all'anoressia o alla bulimia, di molestie, di denigrazione e di molto altro.

Pensiamo quindi, Presidente, che sia incomprensibilmente il fenomeno del bullismo ancora oggi sottovalutato, pur costituendo un'espressione di malessere sociale sia per coloro che provocano il danno e il pregiudizio, sia per coloro che lo subiscono. Dopo anni di cronache e tragedie è inaccettabile un voto normativo in materia. Non si può accettare la non esistenza, nel nostro ordinamento giuridico, di una legge generale che possa regolare e sanzionare in maniera organica la fattispecie di bullismo. La legge n. 71 del 2017, che tutela minori e che abbiamo già sentito dal collega, previene e contrasta il cyberbullismo e rappresenta sicuramente una politica mirata, ma non basta.

Presidente, ecco lo scenario in cui si va a calare questo provvedimento, che è stato già approvato alla Camera; un provvedimento, alla Camera, definito di buon senso, plasmato dal contributo di tutti, opposizione e maggioranza, che ridava valore e dignità all'attività parlamentare. E lì il MoVimento 5 Stelle ha dato il suo forte contributo, con l'egregio lavoro emendativo svolto dalla collega Valentina D'Orso.

Il disegno di legge delega prevede l'estensione al bullismo delle norme già contenute nella legge sopraccitata, la n. 71 del 2017: l'obbligo di inserimento in percorsi rieducativi per chi compie atti di bullismo; prevede attività di volontariato, attività sportive o artistiche. Questo provvedimento riserva un ampio spazio all'informazione e alla prevenzione. È prevista l'introduzione di un codice interno ad ogni scuola, volto a monitorare e contrastare il fenomeno.

Parallelamente, era previsto, nelle scuole di ogni ordine e grado, il servizio di coordinamento pedagogico, valorizzando le figure dei pedagogisti e degli educatori socio pedagogici; specialisti la cui presenza è ormai imprescindibile per il sostegno che offrono agli studenti, ai docenti e alle famiglie nel percorso di crescita personale e sociale, agendo sulle relazioni interpersonali e di gruppo.

Qui, però, signor Presidente, mi tocca inserire la nota dolente. Se avessimo continuato sul

provvedimento che arrivava dalla Camera, saremmo stati tutti felici e contenti. Infatti, è proprio sul provvedimento della collega Valentina D'Orso che si viene ad innestare l'elemento dolente. Su questo provvedimento, il Governo e la maggioranza sono riusciti a dare buona prova di sé. Era un'impresa molto ardua: difficile sbagliare, ma ci siete riusciti.

Sulla giustizia non perdetevi un colpo e riuscite a perseverare nell'errore. Io penso che neanche ora siate riusciti a capire a cosa mi riferisco. In realtà, io parlo proprio di quel servizio di coordinamento pedagogico fortemente voluto. Era importante, era stato votato all'unanimità da maggioranza e opposizione; votato da Forza Italia col parere favorevole del Governo; lo stesso Governo che arriva qui al Senato e cosa fa? Lo sopprime. Ma ci rendiamo conto, signor Presidente? Noi sì; voi, invece, non tanto. Riuscite a sbagliare anche quando i margini di errore sono nulli. Almeno in questo - mi dispiace dirlo, signor Presidente - la maggioranza è tutta unita e coerente. Solo nell'errore riesce ad essere coerente.

In questo corto circuito governativo, però, parafrasando un passaggio del Vangelo, casualmente di Matteo, è corretto dire che non sa la destra quello che fa la destra. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, questo pomeriggio ho avuto la grande emozione, il grande privilegio di accogliere, presso questa sede istituzionale, insieme alla Presidente della Commissione per la promozione e la tutela dei diritti umani, senatrice Pucciarelli, dei bambini; bambini che provenivano dall'Ucraina, precisamente dalla città di Kharkiv. Quando ho saputo che si trattava di orfani, ho pensato alla storia di tanti uomini e tante donne che, anche in questo Paese, nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, hanno purtroppo perso quei riferimenti valoriali indispensabili per diventare uomini e donne adulti.

Erano seduti a un tavolo quei bambini, nell'ufficio della senatrice Pucciarelli, e giocavano con delle caramelle. Devo ammettere che in quel momento non ho potuto non pensare a mia figlia; non ho potuto non pensare a quale futuro attenderà questi giovani, che non parlano ovviamente l'italiano: abbiamo dovuto rappresentare il nostro piacere di essere con loro attraverso un interprete.

Mi scuso di questa introduzione alla discussione generale che il Gruppo Lega ha l'onore di poter svolgere riguardo a un provvedimento così tanto importante. Forse, mi torna in mente una frase del grande scienziato Einstein, quando disse che nella nostra comunità moderna siamo di fronte alla sovrabbondanza e alla perfezione dei mezzi nell'incertezza dei fini.

Io non ho dubbi che questi bambini che sopravvivranno alla guerra avranno molte più opportunità di diventare bambini seri, integerrimi, dignitosi, rispettosi dell'altrui persona, molto più di quanto non siamo in grado di farlo noi con i nostri figli, in una società che non è in guerra, in una società che ha tutto, in una società che ha la connessione in qualunque angolo delle nostre città.

In qualunque situazione noi siamo, abbiamo dei bambini che sono protetti, tutelati, anche quelli di alcune zone magari meno fortunate del nostro Paese, con un contesto sociale purtroppo più difficile. Noi parliamo da privilegiati, perché siamo in quest'Aula e abbiamo probabilmente delle famiglie che non hanno sofferto, o hanno sofferto limitatamente il vero disagio, certamente non quello di una guerra, come quei bambini dell'Ucraina.

Ebbene, il nostro compito è molto più difficoltoso di quei genitori che non potranno più assistere quei ragazzi, perché noi ci siamo, abbiamo tutti i mezzi a disposizione di cui possiamo fare utilizzo, abbiamo delle bellissime norme, abbiamo bravissimi assistenti sociali, abbiamo degli insegnanti che, pur pagati poco, impiegano veramente una grande passione nel loro ruolo e non riusciamo a risolvere un problema sociale come quello del bullismo e del rispetto che i nostri ragazzi dovrebbero imparare ad avere nei confronti degli altri. Mi chiedo se forse un'esperienza traumatica, come quella di andare a visitare dei luoghi che sono stati distrutti da una guerra, potrebbe magari riportarli alla serietà e al rispetto dell'altruismo.

Forse in questo provvedimento non ci saranno tutte le risposte che noi ci auguriamo siano sufficienti per dare una formazione e una correzione di certe condotte dei nostri ragazzi. Ci impegniamo e faremo il possibile. Abbiamo assunto la responsabilità di far fronte a un vuoto valoriale, che indubbiamente c'è. Pensiamo ai tantissimi ragazzi che sono cresciuti, ad esempio dopo la Seconda guerra mondiale;

magari qualcuno sarà diventato un po' meno onesto di tanti altri, ma abbiamo visto crescere delle generazioni che si sono rimboccate le maniche, hanno avuto la fortuna di essere aiutate dai Paesi occidentali a riprendersi, così come noi stiamo facendo con l'Ucraina che è ancora in guerra. Mi piacerebbe un domani che quei bambini che ho visto si incontrassero magari con mia figlia o con altri figli di parlamentari e di cittadini italiani e condividessero assieme delle esperienze che purtroppo i nostri ragazzi (dico purtroppo, ma fortunatamente) non hanno fatto, perché spesso è l'assenza di ricchezza e di disponibilità che forma in maniera molto più rapida che non l'opulenza.

Dobbiamo far sì che nei percorsi che abbiamo preteso all'interno di questo disegno di legge ci siano delle esperienze atte a far capire ai nostri ragazzi che sbagliano quanto possa essere importante l'assenza di un genitore, la mancanza di un portafoglio che si apre e dà i 50 euro per fare la ricarica del telefonino, di quanto sia importante per una sera non tornare a casa e condividere un'esperienza con una persona estranea. Una volta si chiamava leva militare, si stava qualche giorno fuori casa, anche soltanto magari per la visita, ma si viveva un'esperienza di estraneità al contesto familiare, si cresceva un po' di più tutto insieme, velocemente. Ebbene, con i percorsi che noi abbiamo introdotto all'interno di queste residuali soluzioni, che speriamo di non dover applicare, c'è un po' l'esigenza di ricostruire nella società occidentale degli elementi valoriali, facendo delle esperienze, impiegando il proprio tempo nel lavoro socialmente utile, così come nella messa alla prova penale. Ebbene, in questi contesti noi dobbiamo riempire un vuoto che purtroppo non siamo riusciti, come educatori e come adulti, a inculcare nella mente dei più giovani di noi, per insegnare loro come ci si deve comportare con gli altri e come si devono utilizzare le fortune che quei bambini ucraini probabilmente conosceranno molto più avanti che tanti dei nostri. Quei bambini a sei-sette anni probabilmente non potranno passare delle serate davanti alla televisione e non potranno utilizzare Internet per offendere gli amici, dileggiarli o mandare in giro dei video sessualmente espliciti. Questo purtroppo non avranno la fortuna-sfortuna di poterlo fare.

Infatti tante cose che purtroppo sono oggetto di condotte non troppo repressibili sono anche il frutto di questo di più che i nostri giovani non sanno utilizzare. Dobbiamo insegnargli come utilizzare questa ricchezza, quella che Einstein chiamava la perfezione dei mezzi nell'incertezza dei fini perché saper utilizzare correttamente un apparecchio informatico potrebbe significare magari trovare anche un buon lavoro, avere una buona formazione e non distruggere la propria immagine che quando poi servirà per andare a cercare lavoro, potrebbe essere compromessa dai precedenti che risultano indelebili all'interno della Rete.

È un provvedimento sul quale, Presidente, il mio Gruppo non avrà dubbi a esprimere il proprio favore nel voto finale. Il provvedimento non sarà magari del tutto soddisfacente come le opposizioni hanno sottolineato, ma non siamo perfetti, non possiamo ricreare un'intelligenza finta e artificiale che sostituisca la parte umana di coloro che avevano il compito di crescere questi ragazzi in maniera rispettosa e assolutamente integerrima. Questo non lo possiamo fare almeno finché l'intelligenza artificiale non acquisirà la fisionomia di un *cyborg* che potrà sostituire anche l'uomo. Lì ci sarà forse un'ulteriore perfezione dei mezzi, speriamo non più nell'incertezza dei fini.

Quando diamo ulteriori facoltà al pubblico ministero di utilizzare misure rieducative, noi speriamo di poterlo fare, sempre residualmente, per ragazzi che possano tornare a far parte di questa comunità, condividendo con noi delle esperienze, condividendole anche con i meno fortunati perché probabilmente un domani, anche coloro che saranno di nuovo "ricostruiti", dopo un percorso magari di illegalità, dovranno produrre e sostenere qualcuno. Se non saranno le loro famiglie, spero tanto che siano almeno alcuni di questi bambini che ho incontrato questo pomeriggio. Mi farebbe molto piacere. In conclusione, signor Presidente, con il provvedimento al nostro esame andiamo ad aggiungere un tassello importante in quella disgregazione sociale che, ahimè, nelle civiltà occidentali è ormai troppo evidente. Speriamo di poter fare il possibile per arrestarne la dissoluzione. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto e salutiamo gli studenti del Liceo classico «Nicola Spedalieri» di Catania, che assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 866 (ore 18,52)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bucalo. Ne ha facoltà.

BUCALO (*Fdl*). Signor Presidente, Governo, il provvedimento all'ordine del giorno ha come obiettivo quello di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si tratta purtroppo di fenomeni che non tendono ad arrestarsi. Abbiamo numeri drammatici soprattutto nei confronti dei minori. Dietro questi numeri ci sono i nostri figli, con la loro solitudine, con il loro senso di impotenza, di paura, un dolore profondo che segna in maniera drammatica la loro vita e purtroppo, in alcuni casi, li porta a scelte drammatiche.

Questo disegno di legge apporta delle modifiche alla legge n. 71 del 2017, introducendo una nuova definizione di bullismo, in aggiunta proprio a quella del cyberbullismo, oltre a porre l'accento finalmente a tutela dei minori sia nella posizione di vittime sia nella posizione di responsabili di questi atteggiamenti. Non dobbiamo mai dimenticare infatti che questi ragazzi sono anche loro vittime. Questi ragazzi vivono un forte disagio; alle spalle spesso non c'è una famiglia, ci sono delle famiglie poco attente o, ancora peggio, quando ragazzini e bambini vivono in contesti familiari violenti, dove ogni giorno la violenza è il loro pane quotidiano. Diventa allora normale per questi bambini e ragazzini esternare questi atteggiamenti fuori dal contesto familiare.

Ecco perché nel testo si vanno a privilegiare azioni di carattere formativo ed educativo, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, ma non solo, visto che gli ultimi fatti di cronaca hanno dimostrato come la scuola non sia l'unico luogo nel quale si verificano atti o situazioni di bullismo. È per questo che vengono implementate le sinergie con i servizi socio-educativi presenti sul territorio: le scuole, gli enti locali, i centri sportivi e quelli del terzo settore.

Vorrei subito porre l'attenzione, visti gli interventi precedenti, sull'articolo 4-*bis* che questo provvedimento introduce nella legge n. 71 del 2017 e che prevede due servizi. Uno è che le Regioni possono fornire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che lo richiedono, anche tramite delle convenzioni con l'ufficio scolastico regionale, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, che ha l'obiettivo fondamentale di favorire sempre lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti con la partecipazione della famiglia. Questo servizio serve anche per individuare se ci sono dei fattori di rischio, delle situazioni sfavorevoli. Questo servizio è stato fondamentale soprattutto nel periodo della pandemia, per cui ha un valore aggiuntivo per gli studenti.

Originariamente - è vero - era previsto anche un altro servizio, che era quello di coordinamento pedagogico negli istituti scolastici. Gli appunti fatti dalle opposizioni mi fanno pensare che sono dovuti solo ad una scarsa conoscenza della struttura scolastica. Nella scuola esiste già un servizio di coordinamento pedagogico ed è già strutturalmente previsto nel sistema scolastico. È un sistema integrato 0-6, rivolto ai bambini dalla nascita a sei anni, mentre in tutte le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione è in capo al dirigente scolastico, che si avvale della collaborazione dei docenti referenti e dei docenti coordinatori del consiglio di classe. Quindi, era logico che questo servizio fondamentale debba essere svolto nella scuola con i docenti della scuola. (*Applausi*).

Insisto, anche nel profilo professionale dei docenti ci sono la serietà e la qualità del servizio pedagogico. La scuola ha già questo servizio, visto che, per conseguire l'abilitazione, si deve dimostrare la conoscenza di specifiche competenze nel settore antropo-psicopedagogico e metodologico. Quindi, non ci vedo assolutamente niente di strano nel fatto che l'emendamento sia passato e che questo servizio sia tornato - come è giusto - e gestito all'interno delle istituzioni scolastiche.

Si introducono ancora altre novità, come quella che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento ministeriale, adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte i rappresentanti degli studenti, gli insegnanti, le famiglie, gli esperti di settore.

Questo disegno di legge pone finalmente l'attenzione sul carattere formativo ed educativo e mette al centro anche e soprattutto la famiglia.

Tra gli altri interventi, il tavolo tecnico previsto dalla legge n. 71 del 2017 viene demandato ad un

decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Si prevede, inoltre, un ampliamento dei fondi destinati alle campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, ma soprattutto si punta alla diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale. Anche su questo, in ogni articolo c'è il richiamo a quanto sia fondamentale la presenza della famiglia, la sua collaborazione per combattere questi fenomeni.

Penso che in origine l'importantissima legge n. 71 del 2017 aveva lasciato un vuoto, perché erano previsti interventi solo nei confronti del cyberbullismo. Allora, col presente disegno di legge si interviene per colmare il vuoto e, pertanto, si introduce anche una definizione dettagliata di bullismo.

Concludo, signora Presidente, dicendo che il disegno di legge in esame pone al centro dell'attenzione l'aspetto educativo e preventivo per combattere finalmente i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge che ci accingiamo a discutere e che domani voteremo per certi versi segna finalmente un cambio di impostazione, di lavoro; un cambio anche nell'affrontare la tematica e sicuramente ciò è apprezzabile e lo apprezzo.

Finalmente, diversamente dal passato - faccio riferimento specificamente al decreto-legge cosiddetto Caivano - cambia l'approccio, e forse perché il provvedimento è di iniziativa non governativa, ma parlamentare. Pertanto, per quanto mi riguarda, col presente disegno di legge i parlamentari fanno quello che sono chiamati a fare e dimostrano di saperlo fare bene, e cioè studiano la tematica, la affrontano e danno a chi se ne deve occupare gli strumenti per gestire il problema del bullismo e del cyberbullismo. Pertanto, io rimarco innanzitutto questa differenza, questo cambio di passo, che è importante per l'approccio e la ratio che sottendono a questo testo: non più una finalità punitiva, persecutoria, che abbassa la soglia di imputabilità per i minorenni, che crea una generazione di pregiudicati che sta affollando le carceri minorili creando un problema serio, i cui frutti si vedranno più avanti, ma l'emergenza è già emersa.

Per fortuna, invece, nel testo in discussione non è stato seguito questo approccio, non sono stati creati nuovi reati, non sono stati previsti nuovi illeciti e si è opportunamente creduto di dare, a chi su questo campo si deve confrontare e deve agire, gli strumenti per studiare il fenomeno e affrontarlo sul campo. Mi riferisco, innanzitutto, alle istituzioni scolastiche, alle famiglie per ovvi motivi, al terzo settore, alle associazioni, a tutto quel settore che ovviamente ha a che fare con i giovani, e poi ovviamente alle autorità giudiziarie, al tribunale dei minorenni. Vi è, però, una gradualità, un percorso che ci piace e ci convince.

Finalmente non è un'impostazione che vuole criminalizzare, che vuole soltanto dire che ci sono da un lato i buoni e dall'altro i cattivi, da un lato i bulli e dall'altro le vittime. No: questo è un disegno di legge in cui evidentemente, nel momento in cui si è studiato e si è deciso di farlo, si è compreso che tanto i bulli quanto le vittime del bullismo sono vittime, tutti, sia i ragazzi che compiono atti di bullismo e di cyberbullismo, sia i ragazzi che sono vittime di atti e di condotte di bullismo e di cyberbullismo. Sono tutti vittime purtroppo di una società, di un sistema che li spinge verso azioni ovviamente inaccettabili, verso condotte che devono essere assolutamente stigmatizzate e ovviamente perseguite e corrette.

Ma nel correggere non ci deve essere la criminalizzazione: si deve capire che anche i bulli sono effettivamente vittime di un sistema che li spinge ai margini, che li fa aderire a un modello sociale sbagliato, che fa credere loro che prendere in giro, escludere, minacciare, dare il tormento, diffondere video sui *social* o innescare una campagna di odio verso qualcuno di loro siano condotte che si accettano, condotte che vengono indotte da modelli purtroppo diffusi. E ne siamo responsabili noi adulti, perché evidentemente, nel momento in cui tali modelli hanno preso piede, non siamo stati abbastanza bravi da porvi un argine.

Questa legge pone un argine. Lo pone con degli strumenti di buon senso, ma soprattutto con degli strumenti che impongono a tutti gli attori della vicenda (alle istituzioni scolastiche, alle famiglie, agli enti del terzo settore e al tribunale dei minorenni) di ragionare, di fare rete, allo scopo di portare i

soggetti che si sono resi responsabili di condotte di bullismo e di cyberbullismo ad affrancarsi da una tale mentalità, a uscire fuori da un tale dimensione, ad essere veramente recuperati tramite un progetto rieducativo. È bella l'espressione "un progetto" perché dà l'idea finalmente di avere una visione, di comprendere dov'è il problema e di affrontarlo con un progetto che può durare un anno, ma anche di più.

Il procuratore dei minorenni, quando avvierà questo progetto, dopo un anno farà un monitoraggio. E, se il progetto non avrà dato gli esiti sperati, può decidere di prorogarlo, può decidere di rimodularlo, può decidere di affidare temporaneamente il minore ai servizi sociali (come abbiamo inserito al Senato) o può decidere di affidarlo temporaneamente a una casa famiglia. In questa temporaneità e nell'aver inserito l'avverbio "temporaneamente" c'è un apprezzabile punto di vista, un apprezzabile sforzo, perché vuol dire che non ho finito di occuparmene, che non finisce qui, che non ti parcheggeremo in una comunità e poi addio, come finisce finisce. No, è un percorso, è un progetto. L'obiettivo è recuperare; l'obiettivo è fare riguadagnare a questi soggetti la sensibilità (così dice il disegno di legge) verso le altre persone, cioè fargli riconquistare la capacità di avere empatia, di comprendere cos'è la sofferenza e perché non si deve recare sofferenza gratuitamente agli altri e di avviare finalmente un reinserimento nella società.

Per questo l'unica cosa sulla quale posso esprimere un rammarico è il fatto che in sede di Commissione avevamo proposto degli emendamenti per inserire un progetto di reinserimento sociale anche nelle carceri minorili, che non è stato accolto. Me ne dispiaccio e me ne rammarico, ma ritengo che in terza lettura daremo nuovamente fuoco alle polveri - per usare un'espressione figurata - e il nostro impegno sarà sicuramente importante. Così come un altro rammarico lo esprimo per il fatto che non è stato accolto l'emendamento con il quale avevamo chiesto di potenziare i servizi di digitalizzazione per l'individuazione esatta dei minorenni che utilizzano i mezzi *social*. Se è vero che, per superare una certa cultura di vessazione, di tormento e di violenza, ci vogliono gli strumenti educativi, è altrettanto vero che, per evitare che questa cultura continui a radicarsi o a diffondersi, ci vogliono anche gli strumenti preventivi. E fra gli strumenti preventivi sicuramente un controllo più efficace, che garantisca l'esatta individuazione dei soggetti che utilizzano i *social*, sarebbe efficace.

Sarebbe efficace, sarebbe auspicabile e lo riproporremo in terza lettura. Davvero, investiamo su questi strumenti informatici, investiamo sul *digital device*, ma dobbiamo investirvi dando ai ragazzi gli strumenti della consapevolezza.

In conclusione, signor Presidente, senza volere turbare la pazienza dei miei colleghi, anche perché la giornata è stata intensa e lunga, esprimo su questo disegno di legge un apprezzamento generale. Questo perché mi piace molto l'idea del dirigente scolastico chiamato a istituire un tavolo del quale fanno parte le famiglie, gli studenti, le persone esperte nel settore. Penso al garante per l'infanzia, figura che deve essere presente in ogni Comune dove si abbia veramente a cuore la tematica dell'infanzia e del disagio giovanile.

A partire da questo tavolo, mi piace pensare che, da questo momento in poi, non ci saranno più quei casi orribili di cui siamo venuti tutti a conoscenza nelle cronache cittadine, i quali si denotano tutti per un comune denominatore. Sembra sempre che questo bullo, questo cyberbullo, questo insieme di bulli, escano fuori all'improvviso. Una mattina ci si sveglia e: orrore! Il ragazzo era stato minacciato. Il ragazzo era stato vessato. Quella ragazza era stato oggetto di una campagna di odio *social*. Avevano fatto un video e lo avevano diffuso agli amici, a tutti i suoi compagni di scuola, a tutta la sua comunità e nessuno si era mai accorto di nulla. Questo è quello che noi non possiamo accettare. Perché non è vero che gli altri non si accorgono di quello che succede, ma è molto più comodo e semplice, talvolta anche facile, chiudere gli occhi e pensare che il problema è di chi ce l'ha. Questo noi non lo dobbiamo consentire e non lo dobbiamo permettere.

Questo disegno di legge, nel momento in cui dice che ogni dirigente scolastico deve istituire un tavolo, deve avviare un monitoraggio, deve coinvolgere, deve tentare la mediazione, deve tentare di recuperare quel soggetto, ci chiama ad una responsabilità, che è quella che noi adulti dobbiamo sempre avere, alla quale non possiamo mai abdicare e che, oggi più che mai, trova una normazione specifica nei confronti della quale esprimo assolutamente apprezzamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, ogni tanto in quest'Aula arriva finalmente qualche provvedimento di origine parlamentare e non solo decreti di natura governativa. Abbiamo così il tempo di esaminarlo con un po' più di calma, come si dovrebbe fare sempre, di approfondirlo e di fare un buon lavoro. Che sia un lavoro *bipartisan* o *tripartisan*, dividiamoci come vogliamo, ma comunque è un lavoro trasversale fra tutti, per offrire al nostro Paese delle leggi adeguate e delle norme che cercano di affrontare davvero i problemi.

Devo ammettere che questo disegno di legge è sicuramente un esempio di ciò, pur con le criticità che sono già state sollevate in alcuni casi dai colleghi, come la questione della soppressione del servizio di coordinamento pedagogico, su cui anche noi presentiamo un emendamento in Aula, sperando che ci sia un ripensamento della maggioranza, perché le cose non stanno proprio come sono state riferite.

Quello che trovo particolarmente apprezzabile in questo disegno di legge è il sostegno psicologico che viene istituito nelle scuole. L'unico problema è che lo istituamo sempre a carattere volontario, facoltativo e soprattutto senza costi aggiuntivi per la pubblica amministrazione. Sinceramente, penso sarà un po' difficile veder messa in pratica tale misura, perché gli psicologi da destinare a questi servizi e per dare il supporto ai nostri studenti non è che possiamo pagarli con l'aria fritta. In qualche modo e da qualche parte le risorse bisognerà trovarle e, se non ne staniamo di aggiuntive, vorrà dire che verranno tolte da qualche altra parte. E non mi sembra che, all'interno delle nostre istituzioni scolastiche, ci sia tutto questo spreco di denaro. (*Applausi*).

Considerato che ovunque i genitori sono costretti a portare carta igienica, sapone, carta per fotocopie, ritengo difficile poter raggiungere un risultato soddisfacente su questo fronte. Apprezzo però molto che finalmente si sia capito che il supporto psicologico serve assolutamente.

L'abbiamo detto oggi parlando di bullismo e cyberbullismo, ce lo siamo detti quando abbiamo parlato di violenza di genere. Abbiamo visto e toccato con mano durante la pandemia quanto sia stato utile ai nostri giovani. Ecco, forse stiamo finalmente prendendo tutti atto di quanto siano fragili i nostri ragazzi, di quanto abbiano bisogno di supporto e di accompagnamento verso la maturazione e verso un'età adulta più consapevole e meno conflittuale.

Quindi, prendiamo il buono di quello che c'è. Se non abbiamo stanziato le risorse per metterlo in pratica, almeno stiamo declamando una serie di principi e magari poi in futuro riusciremo anche a dare gambe a questi principi con il denaro necessario.

Parliamo finalmente di prevenzione, parliamo di mediazione, parliamo di formazione, educazione, rieducazione e reinserimento. Apprezziamo anche il potenziamento del numero per l'emergenza dell'infanzia 114, che servirà H24, una volta potenziato, a fornire uno strumento a cui rivolgersi ai ragazzi che non trovano o non hanno ancora il coraggio di discutere di questi problemi con un adulto vicino a loro. A volte è più facile uscire dal guscio e dalla spirale negativa in cui si cade, chiedendo aiuto all'esterno che all'interno della propria famiglia e della propria cerchia di amici. Accogliamo con favore anche l'istituzione della Giornata nazionale del rispetto, che sarà il 20 gennaio.

Insomma di passi positivi ne stiamo facendo. Non partiamo da zero, l'abbiamo detto tutti: una norma già c'era e viene potenziata. Spero che questo aiuti tutti noi ad avere un domani degli adulti migliori, quindi che aiuti in questo caso sulla questione di bullismo e cyberbullismo, ma se facciamo un processo di educazione e rieducazione sui nostri giovani sicuramente saranno adulti più consapevoli, anche nei rapporti con l'altro sesso. Quindi, potremmo vedere dei benefici anche per quanto riguarda la violenza di genere, la parità di genere, rapporti migliori su tantissimi altri aspetti. (*Applausi*). Infatti, se diamo a questi ragazzi gli strumenti che li aiutino a strutturarsi e a crescere nella maniera corretta, questo li aiuterà in ogni ambito della vita. Questo lo guardiamo davvero con grande favore e con grande aspettativa per quello che saranno i cittadini di domani.

Ripeto, l'unico neo in questo provvedimento è la mancanza delle risorse necessarie, perché veda pienamente compimento. Mi auguro che da questo punto di vista si valutino in futuro delle risorse finanziarie adeguate per far sì che tutto quello che oggi stiamo teorizzando diventi realtà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minasi. Ne ha facoltà.

MINASI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, mi fa piacere che

oggi anche i colleghi dell'opposizione convergano su questo disegno di legge e questo credo sia il segno più chiaro di quanto questo tema, cioè il cyberbullismo e il bullismo, sia sentito oggi da tutti noi. È una problematica sempre più pressante che riguarda direttamente i nostri ragazzi, cioè la fascia della società più indifesa, che sono oggi più che mai esposti a una serie di rischi, di cui purtroppo spesso non sono nemmeno abbastanza consapevoli, e a forme di aggressività e violenza che stiamo vedendo sempre più diffuse.

Questo provvedimento ha prima di tutto il merito di ampliare tutte quelle tutele già previste per i minori dalla precedente legge del 2017, incentrandosi però su azioni di tipo preventivo, perché credo che lì bisogna battere e intervenire, ma anche sulla formazione ed educazione da parte di quelle che sono le agenzie educative deputate, *in primis* scuola e famiglia. Quindi, allarga queste tutele, in particolare aggiungendo, accanto alla fattispecie del cyberbullismo, prevista dalla legge n. 71, anche quella del bullismo, inquadrandola precisamente.

A seguito, purtroppo, di diversi episodi che hanno avuto anche esiti tragici e sono finiti sulle cronache di stampa, ci siamo infatti dovuti rendere conto di quanto queste azioni di bullismo siano comuni oggi tra i ragazzi (lo ha detto forse qualcuno poco fa: dai recenti studi risulta che oltre il 50 per cento dei ragazzi fra gli undici e i diciassette anni è stato vittima di bullismo) e di quanti danni può causare.

Si tratta di azioni che vengono commesse non solo attraverso la rete Internet, ma anche nella vita reale di ogni giorno.

Era ed è dunque arrivato il momento non più prorogabile di affrontare seriamente questo problema a fronte di un'esigenza concreta, che si è manifestata più volte e che non è più trascurabile. È necessario intervenire per arrivare ad intercettare questo fenomeno in tutte quelle che sono le sue manifestazioni possibili, prima che possa creare danni irreparabili sui ragazzi.

Ecco quindi che il piano di azione integrato e il tavolo tecnico che già si occupavano nella precedente normativa di cyberbullismo, adesso si occuperanno anche di bullismo, prevedendo sinergie con i servizi socioeducativi del territorio, con le scuole, gli enti locali e sportivi e una serie di campagne informative periodiche di prevenzione e sensibilizzazione che serviranno ad incidere su quella che è la cultura del rispetto da parte dei nostri giovani e giovanissimi nei confronti dell'altro.

Questo perché indubbiamente la prima cosa su cui si deve lavorare e su cui bisogna incidere è proprio la mentalità di questi ragazzi che oggi - sono d'accordo con il mio collega che in precedenza l'ha sottolineato - vivono una grande crisi valoriale, loro malgrado, perché poi non tutte le colpe le possiamo addebitare ai ragazzi. Anzi, forse la questione è che oggi la famiglia e la scuola hanno un po' delegato il loro ruolo.

Introduciamo delle novità; la modifica delle misure coercitive di intervento non penale prevista dall'articolo 2, misure applicabili già secondo la precedente normativa a tutti i minori senza limiti di età. In questo caso vengono previste, non solo per i minori irregolari per condotta o carattere, ma anche per quelli che abbiano posto in essere condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica o lesive della dignità altrui nei confronti non solo di persone, ma anche nei confronti di animali, cosa purtroppo anche questa molto frequente.

La novità più rilevante della riforma è l'intervento preliminare a cui il pubblico ministero dà luogo prima di ricorrere alle misure più intense, attivando un percorso di mediazione e chiedendo al tribunale che si disponga un progetto educativo e riparativo che sia gestito dai servizi sociali, ma con il coinvolgimento della famiglia. Il progetto sarà deciso dopo l'ascolto del minore. Ciò è importantissimo perché per aiutarlo a iniziare un percorso di consapevolezza in merito a quanto successo e per personalizzare l'intervento e adattarlo a lui, deve essere coinvolto, deve capire e condividere il percorso predisposto.

Si tratta quindi di una procedura che incarna anch'esso una forma di prevenzione su cui il provvedimento è imperniato, in quanto consente di prevenire l'applicazione di misure successive, certamente più dure e complesse, come l'affidamento del minore al servizio sociale, con un controllo totalizzante su ogni aspetto della sua vita o addirittura sulle uscite di casa o sul tipo di divertimento, fino ad arrivare, nei casi più difficili, al collocamento in una casa famiglia.

Il progetto educativo riparatorio può consentire al ragazzo di non incorrere in questo tipo di

provvedimenti, certamente più duri, e previene l'adozione di questi provvedimenti. Questo non può che essere un fattore positivo.

I progetti educativi andranno inoltre a coinvolgere anche la scuola. Anche questa è una previsione particolarmente significativa che il ministro Valditara ha voluto fortemente perché la scuola è purtroppo spesso il teatro privilegiato per la commissione di atti di bullismo e, come istituzione, ha anch'essa una grande responsabilità nei confronti della crescita dei nostri ragazzi. Il disegno di legge prevede quindi che la scuola adotti un codice interno etico per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni e un tavolo permanente di monitoraggio di cui faranno parte i rappresentanti degli studenti e dei docenti, i genitori ed esperti della materia.

Inoltre, anche il dirigente scolastico che abbia notizia di condotte devianti da parte di un loro studente non solo informerà tempestivamente i genitori, gli esercenti la responsabilità genitoriale, e promuoverà adeguate azioni e iniziative educative, ma nei casi più gravi o reiterati potrà chiedere l'attivazione di misura rieducative.

Si tratta quindi di previsioni senza dubbio preziose, intanto per avvicinare gli studenti alla parte della società deputata a occuparsi di loro, della loro crescita e formazione, e poi per insegnare loro anche il senso dell'autorità e del rispetto delle regole a cui spesso non sono abituati, ma a cui dovranno conformarsi nell'ambito della scuola che frequentano e dei percorsi educativi che seguiranno. Percorsi che potranno prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale che farà in qualche modo da specchio per gli atti commessi, mettendo di fronte alle sue responsabilità il ragazzo, o la partecipazione comunque a laboratori teatrali, scrittura creativa, corsi di musica, attività sportive, ossia tutte quelle attività che possono concorrere ad aiutare lo sviluppo del minore a nuovi sentimenti di rispetto per gli altri e alimentare dinamiche relazionali sane, positive e non violente.

È proprio questo a cui dobbiamo puntare ed è ciò che credo facciamo con questo provvedimento innovativo che riesce a intervenire a trecentosessanta gradi su un problema che riguarda non solo i minori autori di bullismo e le loro vittime, ma tutti come società, come sistema che in qualche modo è corresponsabile di tali azioni, perché non è stato capace di educare tali minori ai sentimenti.

Abbiamo dunque plasmato un intervento credo altamente propositivo, che sommato già alle previsioni introdotte dal decreto-legge Caivano certamente potrà andare ad incidere più pesantemente e positivamente sulla prevenzione della violenza giovanile. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Leonardi. Ne ha facoltà.

[LEONARDI](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, quello che ci apprestiamo ad approvare oggi, dopo il passaggio che è già avvenuto alla Camera, è un atto davvero importante che interviene su un fenomeno odioso e purtroppo diffuso fra i più giovani come il bullismo e il cyberbullismo. Un atto che testimonia concretamente una strategia di intervento che è frutto di un lavoro condiviso e della volontà di dare risposte concrete per il quale auspico che si giunga a una votazione unanime anche al Senato. *(Applausi)*.

Non rispondo neanch'io alle polemiche che sono sorte in quest'Aula, ma mi meraviglio di aver sentito in questo anno e più di legislatura attaccare questa democrazia, per cui provvedimenti che arrivavano in un ramo del Parlamento dopo il passaggio nell'altro non potevano essere modificati, mentre oggi che c'è un'esigenza e l'atto tornerà alla Camera, considerato che è stato approvato nel 2023, quindi c'è anche una necessità di aggiornare gli anni di copertura economica, si gridi appunto scandalo. *(Applausi)*.

Solitudine, rabbia, paura sono i sentimenti più diffusi fra le giovani e giovanissime vittime di bullismo e cyberbullismo; un fenomeno preoccupante e che preoccupa tutti noi - e gli interventi che ci sono stati trasversalmente lo hanno sottolineato - e per il quale è urgente il nostro agire. Questo testo fa un grande passo avanti sotto molteplici punti di vista, innanzitutto puntando sulla prevenzione, anche in considerazione della giovane età delle vittime, di quelle che sono delle vere e proprie persecuzioni. Ragazzini di undici, dodici anni, per cui spesso andare a scuola o aprire un *social network* diventa l'incubo più grande.

Fratelli d'Italia ha posto da sempre una grandissima attenzione alla tutela delle nuove generazioni e un impegno costante nel contrastare questo fenomeno odioso e pericoloso che colpisce proprio i più

fragili fra i minori, che vengono presi di mira proprio per questo, con azioni spesso ripetute per mesi, a volte anche per anni, il cui impatto sull'equilibrio e sull'animo di chi le subisce non va mai sottovalutato o minimizzato.

Sappiamo tutti, colleghi, che purtroppo alcuni ragazzi sono arrivati fino a togliersi la vita, oppressi dalle continue aggressioni verbali o fisiche, da una solitudine fatta di paura e di vergogna che impedisce persino di chiedere aiuto; un aiuto che, invece, dobbiamo riuscire a far arrivare, abbattendo quel muro di solitudine che schiaccia questi ragazzi più fragili.

La strategia legislativa del disegno di legge in esame si concentra, pertanto, su azioni di carattere preventivo, con il coinvolgimento imprescindibile della scuola e della famiglia, attraverso iniziative educative e percorsi di recupero destinati sia alle giovani vittime che agli autori di questi atti e, infine, attraverso un monitoraggio costante del fenomeno, che consenta di capire l'effettiva portata del problema, ma anche di valutare l'efficacia delle misure che poniamo in essere.

Abbiamo così deciso di allargare il perimetro della legge n. 71 del 2017 dal solo contrasto del cyberbullismo al contrasto del bullismo, con azioni di carattere preventivo e con strategie a tutela proprio di quei minori, privilegiando il carattere formativo ed educativo di queste azioni e assicurando che trovino attuazione proprio nell'ambito delle istituzioni scolastiche, ma anche delle organizzazioni sportive e del terzo settore; tutti ambiti nei quali l'intervento positivo e propositivo possa coinvolgere e far uscire sia il bullizzato che il bullo da questa situazione.

Si è partiti proprio dando una definizione precisa del bullismo e di quali atti e comportamenti ne definiscono la condotta, così da consentire a tutti di identificarla e di poterla contrastare. Secondo una recente indagine, almeno il 15 per cento dei ragazzi è vittima di bullismo e di cyberbullismo, con una percentuale del 20 per cento nei bambini (consideriamo che un bambino di undici anni su cinque è vittima di bullismo e cyberbullismo); tale percentuale scende intorno al 10 per cento nei ragazzi più grandi, quindi sappiamo che man mano che l'età cresce, diminuisce l'incidenza del fenomeno, ma aumenta la gravità dei reati commessi. Non sto a ricordare i gravissimi fatti di cronaca che, purtroppo, in questi anni hanno funestato la vita di tantissimi minori.

Proprio la scuola risulta, pertanto, l'ambiente più a rischio di violenze e per questo una delle principali novità introdotte prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, adotti un codice interno per la prevenzione del contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed istituisca un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti di studenti, insegnanti, famiglie, ma anche esperti del settore.

Sarà inoltre possibile avvalersi di un servizio di sostegno psicologico per gli studenti.

Per riuscire ad abbattere quel muro di silenzio e solitudine in cui vengono spinte le vittime di bullismo, è necessario coinvolgere tutto il microcosmo che ruota attorno a chi commette gli atti e a chi li subisce. Molto spesso, infatti, gli insulti, le minacce, le offese, le violenze, sia fisiche che verbali o psicologiche, non avvengono di nascosto, ma sono fatti anche plateali che innescano quel fattore branco che induce il gruppo ad operare contro il singolo più debole e molti ad essere spettatori, a volte anche attivi, ad esempio riprendendo con gli *smartphone* quelle violenze e facendole poi rimbalzare da un telefonino all'altro, oppure sul *web*.

I dirigenti scolastici, in presenza di questi fenomeni di bullismo e cyberbullismo, oltre ad una informativa che dovranno ovviamente fare tempestivamente alle famiglie (perché il loro coinvolgimento è essenziale), potranno applicare i provvedimenti sanzionatori legati al mondo scolastico, ma soprattutto potranno avviare dei progetti di sostegno e di recupero all'interno delle scuole, anche coinvolgendo tutta la classe. Infatti questi fenomeni non devono avere né chi guarda né chi tace e neanche chi li agisce. Saranno importanti anche i percorsi di mediazione scolastica che la scuola potrà mettere in campo per aiutare e supportare tutto il microcosmo che ruota dentro queste realtà.

Il disegno di legge in esame interviene anche sul tribunale dei minori, prevedendo l'adozione di misure rieducative. La novità più rilevante è la previsione di un intervento preliminare rispetto alle misure stesse, attraverso l'attivazione di percorsi progressivi di mediazione e di recupero che tendono a recuperare il ragazzo o i ragazzi che commettono azioni di bullismo.

Questo perché spesso anche loro sono in qualche modo vittime magari di una violenza che respirano all'interno della propria casa o perché devono comunque essere messi nelle condizioni di maturare al proprio interno che sono azioni e comportamenti sbagliati e quindi correggere questo loro comportamento.

Lo possono fare anche attraverso lo svolgimento di attività di volontariato sociale o attraverso la partecipazione ad attività sportive o artistiche, a laboratori, a corsi di musica, insomma a tutte quelle attività che sono idonee a sviluppare nei confronti dell'altro sentimenti e dinamiche positive, sane e non più legate invece ad una comunicazione violenta che si innesca in maniera ripetuta e continuativa.

Il rispetto, Presidente, è insieme alla prevenzione l'altro concetto chiave di questa norma, che prevede l'istituzione del 20 gennaio quale Giornata nazionale del rispetto, una data che è un omaggio e un simbolo, perché è la data di nascita di Willy Monteiro Duarte, medaglia d'oro al valore civile alla memoria. *(Applausi)*. Colleghi, ricordiamo tutti che Willy fu ucciso in un pestaggio mentre cercava di difendere un amico. Quel gesto, che verrà ricordato ogni anno attraverso iniziative e momenti di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri e del contrasto di ogni forma di discriminazione, sarà un punto importante e qualificante di questa iniziativa normativa.

Abbiamo previsto infine una delega al Governo che lo impegni, entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge, ad incrementare il servizio per l'assistenza alle vittime del bullismo e cyberbullismo, con il potenziamento del numero 114 di emergenza infanzia, cui tutti i ragazzi potranno rivolgersi per chiedere un aiuto, sapendo che non sono soli.

Pertanto siamo orgogliosi - e concludo, Presidente - di approvare questo provvedimento e di dare risposte concrete alla disperazione di tanti giovani e delle loro famiglie. Un impegno che abbiamo preso da tempo e che continueremo a porre sempre come impegno categorico per tutto il nostro agire politico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIACOBBE (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signora Presidente, oggi chiedo la parola per rendere omaggio ad un italiano emigrato, un grande ufficiale della nostra Repubblica, un imprenditore, un giornalista, un amico: Ubaldo Larobina, fondatore del più grande *network* di informazione italiana in Australia, «Il Globo», ci ha lasciato lo scorso 16 dicembre. Prendere oggi la parola per celebrarne un breve ricordo non è solo un atto di commiato, ma un modo perché la memoria di quanto fatto da Ubaldo Larobina possa rimanere custodito anche qui, negli archivi di questa Aula sacra della nostra democrazia.

L'Australia che ha corso Ubaldo nel 1957 non era quel grande Paese multiculturale che oggi conosciamo. Gli anni Cinquanta, in particolare, non erano quella realtà erudita e progressista del mondo occidentale moderno e anche noi italiani non godevamo di quell'apprezzamento e di quell'ammirazione che abbiamo saputo costruire nel corso dei decenni successivi. Nel 1959 Larobina fonda il giornale «Il Globo», tutto in lingua italiana, che si pone come obiettivo quello di ridurre le distanze fra l'Italia e l'Australia; distanze che negli anni Cinquanta dello scorso secolo sembravano pressoché insuperabili.

Nel corso dei decenni il giornale è cresciuto, insieme alla sua comunità di lettori e agli italiani d'Australia. Il contributo offerto all'accoglienza dei nostri emigrati, che in quegli anni arrivavano dall'altra parte del mondo in nave e non conoscevano né la lingua inglese, né le usanze del nuovo mondo, è stato straordinario, inferiore forse solo al contributo che lo stesso giornale ha dato per la formazione dell'Australia multiculturale che conosciamo oggi. Dopo aver acquisito anche la proprietà dell'altro storico giornale italiano d'Australia, «La Fiamma», la cui testata nacque dalla volontà dei frati cappuccini per sostenere la nostra comunità immigrata già nel 1947, Larobina fondò alcuni anni dopo la prima stazione radio completamente in lingua italiana, ventiquattro ore al giorno, «Radio Italia». Sempre a Ubaldo va dato il merito di aver traghettato queste testate giornalistiche dagli anni Cinquanta ai nostri giorni. Esse infatti sono tutte ancora in piena attività e al gruppo editoriale si è

aggiunta anche una televisione in *streaming*, che di recente ha chiuso un accordo con la Rai.

Dico questo, signor Presidente, perché è doveroso sottolineare come l'eredità culturale di Ubaldo Larobina sia più che mai viva e continui a produrre benefici per l'Italia e per gli italiani all'estero, anche oggi che purtroppo lui non è più tra noi.

Calabrese di nascita, romano di adozione, Ubaldo ha saputo combinare il meglio di due Paesi, l'Italia e l'Australia. Ha saputo promuovere, difendere e raccontare l'Italia agli italiani e agli australiani. È stato un punto di riferimento per la comunità e dalla sua redazione sono passati i più grandi interpreti della politica australiana e italiana, fra cui anche il mio predecessore, il compianto senatore Nino Randazzo.

Non c'è ad oggi, signor Presidente, un solo aspetto della vita della comunità italiana in Australia che non abbia trovato attenzione e sostegno da parte di Ubaldo Larobina e del suo *network* di informazione. La sua scomparsa è una grande perdita per tutti noi, ma la sua eredità culturale e umana rappresenta un tesoro unico ed inesauribile, che sarà conservato nella memoria, nel presente e nel futuro degli italiani d'Australia, che Ubaldo Larobina ha servito con umiltà, passione ed orgoglio.

Chiedo infine l'autorizzazione alla Presidenza a consegnare la versione completa del mio intervento in ricordo di Ubaldo Larobina, che per ragioni di tempo ho dovuto ridurre. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e la autorizza in tal senso.

Inoltre, senatore Giacobbe, la ringrazio anche per averci ricordato che siamo un Paese che ha avuto e continua ad avere molti migranti, che si sono anche integrati, e come, in Paesi anche così lontani.

SIRONI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, colgo questa occasione per condividere con quest'Aula una notizia che sta facendo il giro del mondo ormai da diverse settimane e che riguarda un filmato divulgato dall'Agenzia spaziale europea, ESA, sulla base di dati raccolti dal servizio europeo di monitoraggio dell'atmosfera Copernicus.

Come probabilmente avrete letto tutti sui giornali, la Pianura Padana, da più di un mese e mezzo, sta superando di più del doppio i limiti previsti per le emissioni nocive in atmosfera. In particolare Milano è stata addirittura descritta come la terza città più inquinata al mondo, più inquinata di Nuova Delhi in India.

Questa, in pratica, è una tragedia che si sta consumando ormai da diversi anni nell'indifferenza totale delle istituzioni. In Lombardia, per esempio, ogni anno muoiono 15.000 persone a causa dell'inquinamento. Nella sola Milano, muoiono 3.000 persone ogni anno. Dei decessi per morte naturale, un quarto, il 25 per cento, è dovuto all'inquinamento atmosferico.

In pratica, è come se ogni anno in Lombardia, in Pianura Padana, si verificasse un terremoto: un terremoto che procura 15.000 morti in Lombardia e 3.000 morti a Milano. Eppure, il tutto accade nell'indifferenza delle istituzioni. Per un terremoto che cosa succede? Lo Stato si premura di risarcire i danni, di fare la ricostruzione e di fare lavori in prevenzione. Invece, per questa catastrofe non accade nulla, nulla viene fatto e passa assolutamente sotto silenzio. Ma le persone muoiono a causa di una catastrofe che non è naturale, bensì è una catastrofe dovuta al comportamento dell'uomo.

È chiaro che qui la responsabilità è delle istituzioni, a partire dal Comune, ma soprattutto della Regione e dello Stato. Sappiamo tutti che è stato licenziato, qualche mese fa, il disegno di legge sulla qualità dell'aria. In quel disegno di legge è stato addirittura posticipato, al 2025, il termine dal quale far partire le azioni per la limitazione alla circolazione dei veicoli inquinanti.

Quindi, non solo vi è una sottovalutazione, una non visione della drammaticità di quello che sta accadendo, ma addirittura si marcia sopra i morti, spostando di due anni i provvedimenti utili a risolvere la situazione. Due anni sono 30.000 morti in Lombardia, senza che le istituzioni facciano assolutamente nulla.

Quindi, da lombarda e da milanese lancia qui il mio grido di dolore e mi associo alla richiesta che è stata avanzata dai nostri consiglieri del Movimento 5 Stelle in Regione, da sottoporre all'attenzione del Consiglio regionale straordinario, per prendere le misure che sono dovute per la tutela della salute dei residenti.

In particolare, mi rivolgo al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini, che è lombardo e che

nonostante tutto continua ad investire in costruzioni di autostrade (a parte il Ponte sullo Stretto) e comunque si continua a cementificare; ad aumentare l'inquinamento di un territorio che è già al collasso, dove la gente muore per l'inquinamento. È pure miope: non si pensa a potenziare il trasporto su ferro, per esempio le ferrovie, che potrebbero risolvere il problema. Dovrebbe dare un impulso in questo senso. Invece continua a costruire autostrade inutili e dannose.

Si dovrebbe investire nel ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli edifici, coibentando gli edifici e creando comunità energetiche per la produzione di energie pulite. Pensiamo al *bonus* 110, ma è inutile aprire qua questo argomento. Di inceneritori in Lombardia ce ne sono 13 vetusti che causano inquinamento; ci sono gli allevamenti intensivi. Ci sarebbero tante cose da fare che nessuna istituzione sta facendo per evitare morti ingiuste e inutili, dovute alla negligenza delle istituzioni e del Governo. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 22 febbraio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 22 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,46*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (**855**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 11-*quater* è aggiunto il seguente:

« *11-quinquies*. Fatti salvi i casi di cui ai commi 6, lettera c), e 7, i divieti di cui al presente articolo sono applicati, anche in relazione a specifici materiali, destinatari od operazioni, con deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 6, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa. I divieti decorrono dal giorno successivo alla deliberazione di cui al primo periodo, adottata entro quindici giorni dalla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, durante il quale i termini per la conclusione dei procedimenti disciplinati dalla presente legge sono sospesi, la proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si intende accolta »;

b) all'articolo 5, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« *1*. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia alle Camere una relazione entro il 30 aprile di ciascun anno in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente e riferisce alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro trenta giorni dalla sua trasmissione.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente entro il 15 marzo sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 indica i Paesi di destinazione con l'ammontare delle operazioni autorizzate suddiviso per tipologia di equipaggiamenti e, con analoga suddivisione, le imprese autorizzate; l'elenco degli accordi da Stato a Stato ai sensi dell'articolo 537-*ter* del codice

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l'elenco delle revoche delle autorizzazioni per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15; l'elenco delle iscrizioni al registro nazionale di cui all'articolo 3 e delle sospensioni o cancellazioni dal registro medesimo »;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Indirizzi generali*) - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. Il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*. Le funzioni di segretario sono svolte dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati alle riunioni del CISD altri Ministri interessati.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e degli obblighi internazionali dell'Italia e in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per l'applicazione della presente legge e per le politiche di scambio nel settore della difesa, detta direttive d'ordine generale per i trasferimenti di materiali di armamento e può stabilire criteri generali per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 11-*quinquies*.

4. Gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo sono comunicati al Parlamento »;

d) all'articolo 7:

1) al comma 2, le parole da: « e del commercio » fino ad: « ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « , degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del *made in Italy* e da un rappresentante dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

2) il comma 3 è abrogato;

e) l'articolo 7-*ter* è abrogato;

f) l'articolo 8 è abrogato;

g) all'articolo 9:

1) al comma 4, le parole: « e UE » sono sostituite dalle seguenti: « non membri dell'Unione europea »;

2) al comma 7-*bis*, dopo la parola: « operazioni » sono inserite le seguenti: « intracomunitarie e quelle »;

h) all'articolo 10-*quinquies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nei casi previsti dal presente articolo, i termini di durata del procedimento sono ridotti della metà quando la domanda di autorizzazione riguarda un trasferimento intracomunitario da effettuare nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea »;

i) all'articolo 13, il comma 4 è abrogato;

l) all'articolo 20:

1) al comma 1, lettera b), le parole: « 180 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

2) al comma 2, le parole: « 90 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

m) all'articolo 25-*bis*, comma 4:

1) le parole: « 150 a euro 1500 » sono sostituite dalle seguenti: « 500 a euro 2.000 »;

2) le parole: « centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni » sono sostituite dalle seguenti: « il termine ivi previsto »;

n) all'articolo 27:

1) al comma 1, dopo la parola: « comunicate » sono inserite le seguenti: « dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, »;

2) il comma 4 è abrogato.

2. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.7

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e secondo i principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo."»

1.2

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 6, la lettera a), è sostituita con la seguente: "a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o comunque in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo atto di indirizzo delle Camere;"»

1.3

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 6, la lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte;"»

1.4

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 6, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroghe al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere esposte le specifiche motivazioni della deroga, previo atto di indirizzo delle Camere."»

1.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Marton](#) (*)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) quando rientrano nelle proibizioni stabilite dall'articolo 7 del Trattato sul commercio delle armi, ratificato dall'Italia con la legge 4 ottobre 2013, n. 118, ed entrato in vigore in data 25 dicembre 2014";».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.5

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: a) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; b) le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; c) le riproduzioni di armi antiche; d) gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6."».

1.6

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, dopo il comma 11-bis è inserito il seguente: "11-bis.1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei principi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione."».

1.11

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Controllo dello Stato)

1. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e secondo i principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.

3. Il Governo predisporre misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

4. Le operazioni di esportazione, transito e intermediazione, sono consentite solo se effettuate

con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I.

5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.

6. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati:

a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o comunque in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo atto di indirizzo delle Camere;

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte;

e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

e-bis) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 1989, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroghe al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere esposte le specifiche motivazioni della deroga.

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di

polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;

c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;

b) le esportazioni o concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: a) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; b) le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; c) le riproduzioni di armi antiche; d) gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6.

11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.

11-bis.1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei principi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione.

11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili (18).

11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:

a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-*quater*, 10-*quinquies* e 13;

b) autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21."»

1.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «11-quinquies», sopprimere l'ultimo periodo.

1.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «11-quinquies», aggiungere il seguente:

«11-*sexies*. La Relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5 della presente legge, deve riportare i seguenti elenchi:

a) dei Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

b) dei Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) dei Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

d) dei Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;

e) dei Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 29 agosto 2014, n. 125, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese;».

Conseguentemente, alla lettera a), alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

1.14

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di accordi internazionali bilaterali e multilaterali e di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari e numero progressivo di autorizzazione degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni

e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.

3.1. La relazione di cui al comma 1 deve altresì essere corredata della lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, predisposta tenendo conto dell'esistenza di crisi regionali in corso e dei loro effetti geopolitici, economici e sociali e approvata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite l'Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica e l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del medesimo Ministero, d'intesa con il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della presente legge. Per la predisposizione della lista il Ministero può avvalersi della consulenza di organizzazioni, aziende ed esperti, previa loro audizione presso le Commissioni parlamentari competenti.

3.1.1. Nella lista di cui al comma 3.1 devono essere inclusi:

a) i Paesi coinvolti in conflitti armati in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e, in particolare, i Paesi coinvolti in conflitti armati senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

b) i Paesi verso cui le esportazioni sono vietate in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 6;

c) i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 1975, di cui alla legge 4 ottobre 1975, n. 118, coinvolti in conflitti armati.

3.1.1.1. In sede di prima attuazione, il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale recante la lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui al comma 3.1, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio dei Paesi inclusi nella lista e al relativo aggiornamento. In ogni caso, la lista è aggiornata ogni sei mesi, con la procedura di cui al comma 3.1 e in applicazione dei principi di cui al comma 3.1.1. La lista può comunque essere aggiornata in ogni momento, in casi improrogabili e urgenti, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3-bis. I titolari di licenza globale di progetto e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1.

3-bis.1. La relazione di cui al comma 1 è compilata secondo il modello di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i contenuti della suddetta tabella A sono integrati, con l'inserimento di ulteriori dati o informazioni relativi all'esportazione, all'importazione e al transito dei materiali d'armamento.

3-bis.2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione previsionale che indica l'orientamento generale del Governo circa la concessione di autorizzazioni e la vendita di armamenti. Nella relazione è incluso un rapporto sullo stato di avanzamento della riconversione dell'industria dei materiali d'armamento, di cui all'articolo 1 comma 3. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla relazione previsionale, entro quindici giorni dall'assegnazione."».

b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 15, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può provvisoriamente

sospendere gli effetti dell'autorizzazione generale nei riguardi di uno Stato che si trova nella lista dei Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui all'articolo 5, comma 3.1. La sospensione si applica decorsi dieci giorni dall'adozione del decreto con cui tale Stato è stato inserito nella suddetta lista"».

Conseguentemente, alla legge 9 luglio 1990, n. 185, allegare, in fine, la seguente tabella:

«Tabella A(articolo 5, comma 3-bis.1)

ESPORTAZIONI (EX)										
Numero Autorizzazioni	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)

ESPORTAZIONI (EX)

Totale numero Autorizzazioni		
Totale valore in EUR per paese di Destinazione	Paese	Valore

IMPORTAZIONI (I)

Numero Autorizzazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)

IMPORTAZIONI (I)

Totale numero Autorizzazioni		

<i>Totale valore in EUR per paese di Destinazione</i>	<i>Paese</i>	<i>Valore</i>

ESPORTAZIONI TEMPORANEE (TE)

<i>Numero Autorizzazione</i>	<i>Aziende</i>	<i>Paese di Destinazione</i>	<i>Quantità del Materiale</i>	<i>Materiale</i>	<i>Categoria di riferimento</i>	<i>Codice Valuta</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Controvalore in EUR</i>	<i>Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)</i>	<i>Destinazione Finale</i>	<i>Istituti di credito</i>

ESPORTAZIONI TEMPORANEE (TE)

<i>Totale numero Autorizzazioni</i>		<i>Paese</i>	<i>Valore</i>

IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI)

<i>Numero Autorizzazione</i>	<i>Paese di Destinazione</i>	<i>Quantità del Materiale</i>	<i>Materiale</i>	<i>Categoria di riferimento</i>	<i>Codice Valuta</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Controvalore in EUR</i>	<i>Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)</i>	<i>Destinazione Finale</i>	<i>Istituti di credito</i>	<i>Impianti autorizzati (EU)</i>

IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI)

<i>Totale numero Autorizzazioni</i>		<i>Paese</i>

PROROGHE AUTORIZZAZIONI (P)

<i>Azienda</i>	<i>Paese di Destinazione</i>	<i>Quantità del Materiale</i>	<i>Materiale</i>	<i>Categoria di riferimento</i>	<i>Codice Valuta</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Controvalore in EUR</i>	<i>Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)</i>	<i>Destinazione Finale</i>	<i>Istituti di credito</i>	<i>Impianti autorizzati (EU)</i>

PROROGHE AUTORIZZAZIONI (P)

Totale numero Autorizzazioni								
Totale valore in EUR per paese di Destinazione		Paese				Valore		
RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI DIVISE PER PAESE DI DESTINAZIONE								
Tipo di transazione (EX, I, TE, TI, P)	Azienda	Valore in EUR	Quantità del Materiale	Materiale	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione finale	Istituti di Credito	Importi autorizzati (EUR)
RIEPILOGO DELLE AUTORIZZAZIONI ALIA RIESPORTAZIONE								
Paese di destinazione originario	Numero autorizzazioni esportazione	Nuovo Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Istituti di Credito	Importi autorizzati (EUR)

»

1.100

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6.

(Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e

detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.

4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49."».

1.101

[Delrio](#), [Alfieri](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6», comma 3, dopo le parole: «dell'Italia» inserire le seguenti: «, nonché degli obblighi del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 e ratificato con legge 4 ottobre 2013, n.118,».

1.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6», sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo sono comunicati al Parlamento con apposita relazione entro dieci giorni dalla loro adozione e, annualmente, attraverso la Relazione di cui all'articolo 5 della presente legge.

5. Spetta, altresì, al CISD l'individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6, dandone tempestiva informazione al Parlamento e, annualmente, attraverso la Relazione di cui all'articolo 5 della presente legge.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'Unione Europea e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 agosto 2014, n. 125.»

1.102

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art.6», dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla Ue e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), della legge 11 agosto 2014, n. 125.».

1.103

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6», dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.».

1.104

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere f) e i).

1.105

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.106

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 10-bis, comma 2, le parole: "e possono essere richieste" sono sostituite dalle seguenti: "e devono essere richieste"».

1.107

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o qualora il destinatario abbia commesso, o comunque subentrino, violazioni del diritto internazionale vigente, di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, o dei principi di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge";

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle commissioni parlamentari competenti per materia."»

1.108

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.109

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.110

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Id. em. 1.109

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.111

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) gli articoli 20-bis e 20-ter sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 20-bis.

(Attività di controllo)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentito il CISD, è istituito un nucleo ispettivo interforze composto da personale del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento del CISD.

2. L'attività del nucleo di cui al comma 1 relativa alle fasi preliminare e successiva

all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonché quella relativa alla certificazione, è sottoposta alla supervisione e al coordinamento dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il tramite dell'UAMA, fatte salve le specifiche attribuzioni e le competenze dell'autorità giudiziaria e degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e ai controlli doganale, fiscale e valutario, i quali comunicano in ogni caso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.

3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nello svolgimento dell'attività di controllo, può avvalersi della collaborazione di ulteriori esperti, in aggiunta al nucleo di cui al comma 1, secondo le modalità da definire nel regolamento di esecuzione della presente legge. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale disciplina con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo.

4. Agli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20-ter.

(Poteri di vigilanza)

1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis, supervisionato e coordinato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative nonché la conformità alle condizioni indicate nel certificato e la loro coerenza con i criteri definiti all'articolo 10-sexies, effettua delle visite senza preavviso presso le sedi legali, i siti di produzione e di spedizione delle aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3. Gli ispettori designati possono:

a) accedere a tutti i locali pertinenti;

b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro;

c) visionare, anche singolarmente, i prodotti presenti nei locali, al fine di verificare la loro corrispondenza con la documentazione autorizzativa;

d) confrontare, a scopo di controprova, i dati ricavati dall'ispezione con i verbali degli incontri precedenti.

Art. 20-quater.

(Rapporto del nucleo ispettivo)

1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al CISD un rapporto consuntivo sulle attività di ispezione e verifica svolte, con i relativi risultati."».

1.112

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Delrio](#), [Alfieri](#)

Respinto

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 2).

1.113

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Delrio](#), [Alfieri](#)

Id. em. 1.112

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 2).

1.114

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis. All'articolo 27, comma 4, dopo le parole: "un capitolo" sono inserite le seguenti: ", comprensivo di una tabella da compilare secondo il modello di cui alla tabella B allegata alla presente legge".

Conseguentemente, alla legge 9 luglio 1990, n. 185, allegare, in fine, la seguente tabella:

«Tabella B

(Art. 27, comma 4)

N.B. Per la Tabella B si rinvia al Fascicolo emendamenti n. 2 del 14 febbraio 2024.

G1.100

[Basso](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, A.S. 855-A,

premessi che:

il disegno di legge in titolo apporta modificazioni alla disciplina in materia di autorizzazione agli scambi di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

il comma 3, dell'articolo 1 della predetta legge dispone che: "Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.";

allo scopo di rendere effettiva tale disposizione, il successivo articolo 8, al comma 2, dispone che l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali di armamento, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile;

diversi sono i settori più innovativi nei quali sarebbe possibile sviluppare serie politiche di riconversione, in tal senso basti pensare a mero titolo esemplificativo alla farmacologia, la biologia e l'ingegneria genetica, la nuova agronomia, l'informatica, la robotica l'intelligenza artificiale, la produzione di energia mediante fonti rinnovabili, l'esplorazione spaziale, la scienza dei materiali e le nanotecnologie o ancora la fisica delle particelle;

tuttavia, negli anni tali politiche di riconversione non sono state realizzate. A quanto detto si aggiunga, che ancora oggi non esiste in Italia un'agenzia nazionale per la riconversione dell'industria bellica, nonostante le diverse iniziative legislative presentate nel corso delle diverse legislature;

il ritardo del nostro Paese in merito alle politiche di riconversione potrebbe finanche essere aggravato dalle disposizioni del disegno di legge de quo che, all'articolo 1, comma 1, lettera h), prevede la soppressione del citato l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento;

impegna il Governo:

a valutare con attenzione la scelta di sopprimere l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento alla luce del ruolo strategico che lo stesso può rivestire nell'ambito delle politiche di riconversione delle imprese;

ad approntare serie politiche di riconversione per uso civile delle imprese di produzione di materiali di armamento anche alla luce degli impegni assunti dal nostro Paese nelle sedi europee ed internazionali a favore della Green economy e della lotta al cambiamento climatico;

a prevedere l'introduzione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, di una disciplina relativa alle imprese di cui al registro dell'articolo 3, della legge 9 luglio 1990, n.185, affinché le stesse debbano dotarsi annualmente di un piano industriale che preveda azioni di progressiva conversione a fini civili di parte della loro produzione militare.

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi ([1027](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

NB. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « delle Presidenza » sono sostituite dalle seguenti: « della Presidenza »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego";

b) al comma 3-quater, le parole: "commi 3-bis e 3-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1";

c) al comma 3-quinquies:

1) le parole: "commi 3-bis e 3-ter", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1";

2) le parole: "31 agosto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024" »;

al comma 6, lettera b), le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione

siciliana utilizzatori a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8 »;

al comma 7, le parole: « per il triennio 2021-2023, e » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il triennio 2021-2023 e » *e dopo le parole:* « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 » *e le parole:* « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 8, lettera a), dopo le parole: « del Piano nazionale di ripresa e resilienza » *è inserita la seguente:* « (PNRR) »;

al comma 9:

alla lettera b), le parole: « per effetto di proroga » *sono sostituite dalle seguenti:* « per effetto di proroga, »;

alla lettera c), numero 1.3), le parole: « nel limite » *sono sostituite dalle seguenti:* « , nel limite »;

al comma 11, le parole da: « l'autorizzazione » *fino a:* « nel territorio nazionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire specifiche procedure concorsuali »;

al comma 14, dopo le parole: « per gli anni 2021, 2022 e 2023 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « e comma 25 del decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « e comma 25, del decreto-legge »;

al comma 16, alinea, le parole: « Alla legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 3 della legge » *e le parole:* « all'articolo 3 » *sono soppresse;*

al comma 20, le parole: « per il contrasto al dissesto » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il contrasto del dissesto »;

al comma 21, la parola: « MASAF » *è sostituita dalle seguenti:* « Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

« 22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale presso la regione Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente".

22-ter. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2024 ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - (Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale) - 1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di deroga all'inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024".

Art. 1-ter. - *(Proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)* - 1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, le parole: "al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2024."

Art. 1-quater. - *(Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale)* - 1. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente gli obblighi informativi dei produttori di dispositivi di comunicazione elettronica in materia di controllo parentale, le parole: "3 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi" ».

All'articolo 2:

al comma 4, lettera b), le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2024, »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione *pro capite* al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l'entità dell'accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, può essere inferiore al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento di cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle richieste di reinscrizione dei residui perenti nell'esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell'ammontare delle richieste di reinscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.

6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.

6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 8, dopo le parole: « dal comma 7 » e le parole: « per l'anno 2024 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « , della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 »;

al comma 9, lettera b):

al numero 1.1), la parola: « infine » è sostituita dalle seguenti: « in fine »;

al numero 1.2), la parola: « soppresse » è sostituita dalla seguente: « abrogate »;

al numero 2), capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: « all'articolo 97, comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « , del presente codice » e, al secondo periodo, le parole: « al Capo IV, sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del » sono sostituite dalle seguenti: « al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti

derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: "sessanta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settanta mesi";

b) dopo il comma 929 è inserito il seguente:

"929-bis. Per le finalità di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma dà avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio *on line* di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalità di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 è presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927" »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025" »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

al comma 6, le parole: « agli obblighi » sono sostituite dalle seguenti: « all'adempimento degli obblighi »;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole: « tramite le strutture informatiche » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualità 2024 è differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo è revocato »;

al secondo periodo, le parole: « del piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin »;

al comma 12, le parole: « i servizi informatici » sono sostituite dalle seguenti: « la prestazione dei

servizi informatici », *le parole*: « Agenzia delle entrate e Sogei » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia delle entrate e la società SOGEI » e *le parole*: « e dei relativi » sono sostituite dalle seguenti: « e dai relativi »;

dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

« 12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".

12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024, 2025 e 2026".

12-quater. All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "Le risorse svincolate" sono inserite le seguenti: "in sede di approvazione del rendiconto 2022".

12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822 è inserito il seguente:

"822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale".

12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".

12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024.

12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro";

b) al secondo periodo, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio";

c) al terzo periodo, le parole: "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";

d) al quarto periodo, le parole: "entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028".

12-novies. Agli oneri derivanti dal comma 12-octies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

12-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:

1) dopo le parole: "del PNRR" sono inserite le seguenti: ", approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023,";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".

12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024.

12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.

12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al comma 12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-terdecies. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi 12-terdecies e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. - (*Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024*) - 1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da

corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024 ».

All'articolo 4:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2, le parole: "fino al 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" »;

al comma 2, le parole: « servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale »;

al comma 4, le parole: « per gli anni 2022 e 2023", sono » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022 e 2023" sono »;

al comma 5, dopo le parole: « agli ordini professionali » è inserito il seguente segno d'interpunzione:

« , » e le parole: « di cui dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.

5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale" sono sostituite dalle seguenti:

"collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale," »;

al comma 6, le parole: « in conseguenza dal collocamento » sono sostituite dalle seguenti: « in

conseguenza del collocamento », le parole: « in quiescenza,, le parole » sono sostituite dalle seguenti:

« in quiescenza, le parole » e le parole: « di cui dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, è inserito il seguente:

"164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute e le università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà

assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale".

6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" »;

al comma 7, lettera a), le parole: « è aggiunto il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti i seguenti »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli *8-quater*, comma 7, e *8-quinquies*, comma *1-bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024 »;

al comma 8, la parola: « sostitute » è sostituita dalla seguente: « sostituite »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« *8-bis.* Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole: "le associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione".

8-quater. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo *1-quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma che incrementano il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-quinquies. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024".

8-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *8-quinquies*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-septies. La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo *3-bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una

professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

8-octies. Ai fini di cui al comma *8-septies*, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

8-novies. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, dopo le parole: "per un periodo di dodici mesi, prorogabile" sono inserite le seguenti: "o rinnovabile" e le parole: "per un ulteriore periodo di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi".

8-decies. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), è differito al 31 dicembre 2024.

8-undecies. All'articolo 27, comma *5-ter*, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali, le parole: "e 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023 e 2024" ».

All'articolo 5:

al comma 3:

al capoverso 83-ter:

al primo periodo, le parole: « e non oltre » sono soppresse;

al secondo periodo, dopo le parole: « con il Ministro dell'economia e delle finanze » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al terzo periodo, dopo le parole: « e 5-quinquies » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al quinto periodo, le parole: « semi esonero » sono sostituite dalla seguente: « semiesonero »;

al capoverso 83-quater:

al primo periodo, dopo le parole: « 5-quater e seguenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al quarto periodo, dopo le parole: « Ai relativi oneri » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » le parole: « si provvede, mediante » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede mediante » e le parole: « , della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: "2011/2012" sono sostituite dalle seguenti: "2024/2025" e le parole: "cadenza triennale" sono sostituite dalle seguenti: "cadenza biennale"; al secondo periodo, le parole: "cadenza triennale" sono sostituite dalle seguenti: "cadenza biennale".

3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.

3-quater. All'articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "all'anno scolastico 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024".

3-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unità di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia" ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « , è sostituita » *sono sostituite dalle seguenti:* « è sostituita »;

al comma 6, la parola: « AFAM » *è sostituita dalle seguenti:* « per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) » *e le parole:* « , sono sostituite » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono sostituite »;

al comma 7, alinea, dopo le parole: « All'articolo 3-quater » *è soppresso il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 8, lettera b), le parole: « , sono sostituite » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono sostituite » *e le parole:* « e comma 5-bis » *sono sostituite dalle seguenti:* « , e comma 5-bis, »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro".

8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma per l'accesso al contributo.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-quinquies. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca ».

All'articolo 7:

al comma 3, dopo le parole: « per l'anno 2024, » *sono inserite le seguenti:* « cui si provvede » *e dopo le parole:* « dell'autorizzazione » *sono inserite le seguenti:* « di spesa »;

al comma 4, lettera b), le parole: « A tali oneri » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024, »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: "31 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" »;

al comma 6, dopo le parole: « al primo periodo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. A decorrere dal 1° aprile 2024, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

6-ter. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024".

6-quater. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, continuano a operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023.

6-quinquies. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Fondo unico per lo spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo" e le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024";

b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024" e le parole: "l'attività svolta nel 2022" sono sostituite dalle seguenti: "l'attività svolta nel 2023" ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (Misure per l'innovazione digitale dell'editoria) - 1. Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si

provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

All'articolo 8:

al comma 3, le parole: « Agli oneri di cui dal comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dal comma 2 » e dopo le parole: « per l'anno 2024 » e le parole: « comma 471 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, dopo la parola: "Ucraina" sono inserite le seguenti: "e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso" e dopo le parole: "per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2024". Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;

al comma 4, dopo le parole: « di trasporto ferroviario » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, le parole: « e dal Piano » sono sostituite dalle seguenti: « e del Piano »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" »;

al comma 6, lettera e), la parola: « dispone, » è sostituita dalla seguente: « , dispone »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo allo svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli a motore, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" »;

al comma 8:

all'alinea, le parole: « decreto-legge 6 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 6 luglio »;

alla lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, le parole: « dell'ANAS s.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANAS S.p.A. » e le parole: « della società » sono sostituite dalle seguenti: « della società »;

al comma 9:

all'alinea, le parole: « economico finanziari » sono sostituite dalla seguente: « economico-finanziari »;

al capoverso 3:

al secondo periodo, le parole: « Piani economici finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « piani economico-finanziari » e le parole: « e non oltre » sono soppresse;

al terzo periodo, le parole: « (NADEF) per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « previsto per

l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 »;
al quarto periodo, le parole: « Piani economico finanziari » *sono sostituite dalle seguenti:* « piani economico-finanziari »;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dal 2019 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2024";

b) dopo le parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono inserite le seguenti: "e lo sviluppo sostenibile" e la parola: "CIPE", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "CIPESS" »;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di attività di salvamento acquatico, le parole: "31 marzo 2024", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

10-ter. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate ».

All'articolo 10:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024) - 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024" e le parole: "nel 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».

All'articolo 11:

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.

4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

6-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".

6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "alla sessione da indire per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024".

6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni" »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: "sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87," sono sostituite dalle seguenti: "sino al 30 giugno 2024" »;

al comma 9, le parole: « de L'Aquila e Chieti » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Aquila e di Chieti »;

al comma 10, dopo le parole: « con modificazioni » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinviato per un periodo non superiore a sei mesi.

11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto il voto è espresso da remoto con modalità telematiche o in presenza per mezzo di schede ».

All'articolo 12:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Al comma *2-septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: "per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" »;

al comma 5, le parole: « 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre », le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le parole: "del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "del medesimo regolamento (UE) 2020/741" »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« *6-bis.* Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: "sino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2025".

6-quater. Agli oneri derivanti dai commi *6-bis* e *6-ter*, pari a euro 347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2024";

b) al comma 837-*bis*, concernente l'applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2025".

6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".

6-septies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole: "termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "8 anni" ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« *Art. 12-bis.* - (*Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione*) - 1. All'articolo 40-*ter*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: "con capacità

complessiva superiore a 13 metri cubi" sono inserite le seguenti: "si applica fino al 31 dicembre 2024 e" ».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, le parole: « aziende agricole » sono sostituite dalle seguenti: « imprese agricole nonché a quelle della pesca e dell'acquacoltura »;

al comma 3:

all'alinea, le parole: « di conversione » sono soppresse;

alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;

b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;

c) oltre 15.000 euro, 100 per cento".

3-ter. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, nonché dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;

b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.

3-quinquies. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 è prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024.

3-sexies. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-quinquies.

3-septies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

All'articolo 14:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis*. Il comma *6-quater* dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di comunicazioni ai centri per l'impiego relative a lavoratori sportivi, è sostituito dal seguente:

"*6-quater*. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma *6-bis*, le comunicazioni di cui al comma *6-ter*, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024".

2-ter. All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di regime previdenziale di figure professionali sportive, le parole: "entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".

2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma *6-quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *2-quater*, valutati in 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « negli anni 2018-2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , negli anni 2018-2022, » *e le parole:* « del 2017, è ripartito » *sono sostituite dalle seguenti:* « del 2017 è ripartito »; *ai commi 3 e 4, le parole:* « Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »; *dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

« *4-bis*. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi" ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « Fondo nazionale complementare » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo complementare »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della Camera di commercio delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima Camera di commercio è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma *25-ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della Camera di commercio delle Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma

1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni. L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata ».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

« Art. 17-bis. - (*Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea*) - 1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente differito, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziato per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.

Art. 17-ter. - (*Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia*) - 1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") applicabile in funzione del settore dell'attività prevalente svolta dal soggetto beneficiario.

3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: « denominato "Previdenza Italia" » sono sostituite dalle seguenti: « (Comitato Previdenza Italia) »;

alla lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: « dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, la parola: « stabilite » è sostituita dalla seguente: « stabiliti » e le parole: « da trasferire, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « da trasferire nonché »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « come modificato dal comma 1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « , come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo »;
al secondo periodo, le parole: « come introdotto dal comma 1, lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: « introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo »;
al comma 3, le parole: « legge del » sono sostituite dalla seguente: « legge »;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

4-ter. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di incentivi per il lavoro delle persone con disabilità, le parole: "1° agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2020".

4-quater. Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-ter del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui al medesimo comma 1, può essere riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024.

4-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-quater, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

ARTICOLI DA 1 A 20 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021 e 2022 » e le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

« 3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto

mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego »;

b) al comma 3-*quater*, le parole: « commi 3-*bis* e 3-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1* »;

c) al comma 3-*quinquies*:

1) le parole: « commi 3-*bis* e 3-*ter* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1* »;

2) le parole: « 31 agosto 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2024 ».

4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato a valere su apposito Fondo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere determinate unità di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: « 30 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6-*bis*. I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8.

7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, per il triennio 2021-2023 e per l'anno 2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2022, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

8. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le parole: « per il biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 »;

b) all'articolo 18-*bis*, comma 11, in materia di rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: « per il biennio 2022-

2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 ».

9. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*bis*, comma 1, in materia di autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali, secondo le modalità semplificate in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, le parole: « per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 »;

b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: « della durata massima di trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga, »;

c) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:

1) all'alinea:

1.1) le parole: « della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 »;

1.2) le parole: « 5.410 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 4.745 unità »;

1.3) dopo le parole: « non dirigenziale » sono inserite le seguenti: « , nel limite di spesa annuo di cui al comma 6 »;

2) alla lettera a), le parole: « 1.660 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 2.100 unità »;

3) alla lettera b), le parole: « 750 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 145 unità »;

4) alla lettera c), le parole: « 3.000 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 2.500 unità ».

10. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: « per il triennio 2021-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo 2021-2024 ».

11. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concerne l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire specifiche procedure concorsuali, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 ».

12. All'articolo 12, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, le parole: « per il biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 ».

13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130, relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 ».

14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 961-*sexies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12, lettera a), e comma 25, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.

15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettere *d)* ed *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-*septies*, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, commi da 961-*bis* a 961-*septies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024. 16. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 10-*ter*, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

17. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

18. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

19. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, è prorogato al 31 dicembre 2024.

20. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo all'assunzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale da assegnare funzionalmente ai commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico, è prorogato al 31 dicembre 2024.

21. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

22. All'articolo 1, comma 18-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale presso la regione Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022, 2023 e 2024 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro-ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente ».

22-ter. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2024.

Articolo 1-bis.

(Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale)

1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di deroga all'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 ».

Articolo 1-ter.

(Proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, le parole: « al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 giugno 2024 ».

Articolo 1-quater.

(Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale)

1. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente gli obblighi informativi dei produttori di dispositivi di comunicazione elettronica in materia di controllo parentale, le parole: « 3 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi ».

Articolo 2.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024.

4. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio

2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: « negli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022, 2023 e 2024 ». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2024, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 4-*bis*. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-*bis*, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali.

5. All'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6. All'articolo 16, comma 6-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidità, le parole: « rendiconto 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « rendiconto 2024 » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6-*bis*. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione *pro capite* al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l'entità dell'accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, può essere inferiore al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento di cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle richieste di reinscrizione dei residui perenti nell'esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell'ammontare delle richieste di reinscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.

6-*ter*. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-*bis* sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.

6-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. In relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione del relativo stato di emergenza.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 8.338.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla banca dati nazionale unica in cui sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 97, comma 1, le parole: « regolamento previsto dall'articolo 99 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-*bis* »;

b) all'articolo 99:

1) comma 1:

1.1) all'alinnea, le parole: « sono disciplinate le modalità: » sono sostituite dalle seguenti: « sono disciplinate le modalità » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96. »;

1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono abrogate;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, del presente codice. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5. ».

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: « sessanta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « settanta mesi »;

b) dopo il comma 929 è inserito il seguente:

« *929-bis*. Per le finalità di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma dà avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio *on line* di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalità di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del

Governo di cui al comma 930 è presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927 ».

3. All'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: « e 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023 e 2024, ».

4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia tributaria, le parole: « sono prorogati di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati di due anni ».

4-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025 ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

8. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.

9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualità 2024 è differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4,

dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo è revocato. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 9, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

11. In caso di inoperatività dei siti *internet* istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e la società SOGEI del 23 dicembre 2009, e dai relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.

12-*bis*. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-*ter*, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: « nell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2023 e 2024 ».

12-*ter*. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: « e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2024, 2025 e 2026 ».

12-*quater*. All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « del rendiconto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023 »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « Le risorse svincolate » sono inserite le seguenti: « in sede di approvazione del rendiconto 2022 ».

12-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822 è inserito il seguente:

« 822-*bis*. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale ».

12-*sexies*. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».

12-*septies*. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024.

12-*octies*. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « assicurano, per

l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio »;

c) al terzo periodo, le parole: « 31 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno »;

d) al quarto periodo, le parole: « entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 ».

12-novies. Agli oneri derivanti dal comma *12-octies*, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

12-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:

1) dopo le parole: « del PNRR » sono inserite le seguenti: « , approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e *29-bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 »;

b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: « 31 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024.

12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.

12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al comma *12-terdecies* stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli

acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-*terdecies*. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

12-*quinquiesdecies*. Agli oneri derivanti dai commi 12-*terdecies* e 12-*quaterdecies*, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 3-*bis*.

(Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024)

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è prorogato fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023.

1-*bis*. All'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2, le parole: « fino al 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla proroga della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3. Il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito *internet* del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, è prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori

socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: « anche per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: « 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 ».

5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma *5-ter* del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.

5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale » sono sostituite dalle seguenti: « collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale, ».

6. All'articolo 36, comma *4-bis*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 », nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, è inserito il seguente:

« *164-bis.* Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma *548-bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo *15-nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute e le università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale ».

6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « La sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione. »;

b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: « 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021, 2022 e 2024 ».

7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024.

8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole: « le associazioni » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione ».

8-*quater*. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma che incrementano il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-*quinquies*. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 ».

8-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*quinquies*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-*septies*. La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

8-*octies*. Ai fini di cui al comma 8-*septies*, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

8-*novies*. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, dopo le parole: « per un periodo di dodici mesi, prorogabile » sono inserite le seguenti: « o rinnovabile » e le parole: « per un ulteriore periodo di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi ».

8-*decies*. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), è differito al 31 dicembre 2024.

8-*undecies*. All'articolo 27, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali, le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023 e 2024 ».

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione « I Lincei per la scuola » presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera *h*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4-*ter*, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: « e 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 » e le parole: « il successivo aggiornamento e rinnovo biennale » sono sostituite dalle seguenti: « i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali ».

b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 « Riorganizzazione del sistema scolastico » della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 83-*ter*. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del

Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinqües*, del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

83-*quater*. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-*bis* è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. ».

3-*bis*. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: « 2011/2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 2024/2025 » e le parole: « cadenza triennale » sono sostituite dalle seguenti: « cadenza biennale »; al secondo periodo, le parole: « cadenza triennale » sono sostituite dalle seguenti: « cadenza biennale ».

3-*ter*. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.

3-*quater*. All'articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « all'anno scolastico 2022/2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ».

3-*quinqües*. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

« 3-quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unità di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia ».

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di università e ricerca)

1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativo alla nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), al primo periodo la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre ».
2. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge.
4. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2024 ».
5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 febbraio 2024 ».
6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le parole: « 2022-2023 e 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 ».
7. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, relativo al reclutamento di personale docente e di personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: « a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 »;
 - b) al comma 2, le parole: « a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 ».
8. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al reclutamento di personale docente del

comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per l'anno accademico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 »;

b) le parole: « agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e comma 5-bis, e all'articolo 35-bis ».

8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro ».

8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma per l'accesso al contributo.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-quinquies. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di cultura)

1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: « sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « otto anni ».

2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: « al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2024 ».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto « Il Perugino », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: « Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. ».

5. All'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « 1.000 partecipanti » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 partecipanti ».

5-*bis*. All'articolo 22, comma 2-*octies*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

6-*bis*. A decorrere dal 1° aprile 2024, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

6-*ter*. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024 ».

6-*quater*. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, continuano a operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023.

6-*quinquies*. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Fondo unico per lo spettacolo » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo » e le parole: « 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, 2023 e 2024 »;

b) al secondo periodo, le parole: « entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 » e le parole: « l'attività svolta nel 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « l'attività svolta nel 2023 ».

Articolo 7-bis.

(Misure per l'innovazione digitale dell'editoria)

1. Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 8.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento di alcuni interventi, è prorogato al 31 dicembre 2024 con riferimento agli adempimenti previsti per l'aeroporto di Firenze.
 2. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: « a settantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « a ottantuno mesi »;
 - b) al comma 7, le parole: « e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 ».
 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
- 3-*bis*. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, dopo la parola: « Ucraina » sono inserite le seguenti: « e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso » e dopo le parole: « per l'anno 2023 » sono inserite le seguenti: « e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 ». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
4. All'articolo 13, comma 17-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
 5. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».
- 5-*bis*. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
6. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: « Euro 2 » sono inserite le seguenti: « a decorrere dal 31 gennaio 2024 »;
- b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo esclusivamente per l'anno 2024. »;
- c) al quarto periodo, dopo le parole: « dei veicoli con caratteristiche antinquinamento » sono inserite le seguenti: « Euro 2 e »;
- d) al quinto periodo, dopo le parole: « l'esonero dei veicoli » sono inserite le seguenti: « Euro 3 » e le parole: « delle risorse di cui al quarto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « delle risorse di cui al quinto periodo »;
- e) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024, dispone l'esonero dei veicoli Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo. ».

6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6-ter. All'articolo 13, comma *6-bis*, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo allo svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli a motore, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

7. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alle procedure semplificate di affidamento dei lavori, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

8. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alle attività dell'ANAS, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *3-bis*:

1) al primo periodo, dopo le parole: « a), b) e c) » sono inserite le seguenti: « , a titolo di onere di investimento »;

2) al secondo periodo, le parole: « a decorrere » sono soppresse e dopo le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono inserite le seguenti: « al 31 dicembre 2023 »;

b) dopo il comma *3-bis* è inserito il seguente:

« *3-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento di cui al primo periodo del comma *3-bis*, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.A. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società ».

9. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Entro il 30 marzo 2024 le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo

regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari. ».

9-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dal 2019 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2024 »;

b) dopo le parole: « Comitato interministeriale per la programmazione economica » sono inserite le seguenti: « e lo sviluppo sostenibile » e la parola: « CIPE », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « CIPESS ».

10. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a. è fissata, indipendentemente dalla revisione della convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del 31 ottobre 2028. ».

10-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di attività di salvamento acquatico, le parole: « 31 marzo 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

10-ter. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Articolo 9.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a speciali misure in favore di imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, ovvero vi hanno filiali o partecipate, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».

2. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure in favore delle imprese esportatrici a seguito della crisi in atto in Ucraina, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».

3. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo ad interventi per il completamento della realizzazione del Tecnopolo di Bologna, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

4. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, relativo alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane restituiti dalle competenti organizzazioni internazionali, le parole: « negli anni 2022

e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022, 2023 e 2024 ».

Articolo 10.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

1-bis. Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 10-bis.

(Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 » e le parole: « nel 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 11.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, è differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 o che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, nonché coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo.

3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino a tale data.

4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo

periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno.

4-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.

4-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilità di delegare al giudice onorario specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, le parole: « Sino al 30 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ».

5-*bis*. All'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

5-*ter*. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti.

6-*bis*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6-*ter*. All'articolo 14, comma 12-*ter*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6-*quater*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: « undici anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni ».

6-*quinquies*. All'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: « alla sessione da indire per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024 ».

6-*sexies*. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: « undici anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni ».

7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: « sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 30 giugno 2024 ».

8. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
- b) al comma 3, le parole: « al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2024 ».

9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2026 ».

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*bis*. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinviato per un periodo non superiore a sei mesi.

11-*ter*. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il voto è espresso da remoto con modalità telematiche o in presenza per mezzo di schede.

Articolo 12.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;
- b) al comma 5, quarto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

2. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla ripermitezzazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

2-*bis*. Al comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: « per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

3. All'articolo 11, comma 8-*undecies*, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: « Conseguentemente, il » sono sostituite dalla seguente: « Il » e le parole: « ulteriori sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

4. La durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è prorogata al 30 aprile 2024.

5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: « al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore del decreto del

Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 » e le parole: « del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo regolamento (UE) 2020/741 ».

6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. »;

c) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

d) dopo l'undicesimo periodo, è inserito il seguente: « Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

6-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: « sino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2025 ».

6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 2024 »;

b) al comma 837-bis, concernente l'applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2025 ».

6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 ».

6-septies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole: « termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: « 5 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 8 anni ».

Articolo 12-bis.

(Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione)

1. All'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: « con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi » sono inserite le seguenti: « si applica fino al 31 dicembre 2024 e ».

Articolo 13.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. L'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 1-*quater*. In considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidità alle imprese agricole nonché a quelle della pesca e dell'acquacoltura, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-*quinqües*, lettere *b*) e *c*), al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva. ».

2. All'articolo 8-ter, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, le parole: « l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni 2023 e 2024. ».

3. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) alla lettera *a*), le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

a) alla lettera *b*), le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) alla lettera *c*), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

3-*bis*. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;

b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;

c) oltre 15.000 euro, 100 per cento ».

3-ter. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, nonché dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;

b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-*bis*.

3-*quinqües*. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in materia di

conservazione della biodiversità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 è prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024.

3-sexies. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma *3-quinquies*.

3-septies. Agli oneri derivanti dal comma *3-quinquies*, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 14.

(Proroga di termini in materia di sport)

1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».

2. All'articolo 44, comma *8-quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2-bis. Il comma *6-quater* dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di comunicazioni ai centri per l'impiego relative a lavoratori sportivi, è sostituito dal seguente: « *6-quater.* In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma *6-bis*, le comunicazioni di cui al comma *6-ter*, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024 ».

2-ter. All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di regime previdenziale di figure professionali sportive, le parole: « entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 ».

2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma *6-quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *2-quater*, valutati in 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 15.

(Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni - LEP)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 793, alinea, le parole: « , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono soppresse;

b) al comma 795, le parole: « Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2024 »;

c) al comma 797, le parole: « nei termini stabiliti dai commi 793 e 795 » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine stabilito dal comma 795 » e le parole: « del termine di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « del suddetto termine ».

Articolo 16.

(Proroga di termini in materia di editoria)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e comunque non oltre il 30 giugno 2024, e al fine di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore medio complessivo, negli anni 2018-2022, dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017 è ripartito fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando di gara inviato alla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 16 giugno 2017.

2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 è calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2023, recante « Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale ».

3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.

4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al comma 3 secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.

4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: « settantadue mesi » sono sostituite dalle seguenti: « novantasei mesi ».

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 17.

(Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuità agli interventi del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto

previsto dal primo periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.

1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della Camera di commercio delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima Camera di commercio è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della Camera di commercio delle Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni. L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata.

Articolo 17-*bis*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente differito, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziato per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.

Articolo 17-*ter*.

(Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (« *de minimis* ») applicabile in funzione del settore dell'attività prevalente svolta dal soggetto beneficiario.
3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito

atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 18.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare » sono sostituite dalle seguenti: « del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare (Comitato Previdenza Italia), istituito in data 21 febbraio 2011 »;

2) al secondo periodo, le parole: « All'Assoprevidenza » sono sostituite dalle seguenti: « Al predetto Comitato »;

3) al terzo periodo, le parole: « All'Assoprevidenza » sono sostituite dalle seguenti: « Al Comitato »;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Il Comitato Previdenza Italia definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato. »;

c) al comma 5, le parole: « Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza » sono sostituite dalle seguenti: « Per il funzionamento del Comitato »;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività. ».

2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è erogato direttamente al Comitato entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'articolo 3-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è abrogato.

4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: « 30 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

4-ter. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di incentivi per il lavoro delle persone con

disabilità, le parole: « 1° agosto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° agosto 2020 ».

4-*quater*. Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-*ter* del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui al medesimo comma 1, può essere riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024.

4-*quinqüies*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-*quater*, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 19.

(Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: « Fino al 31 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 ».

2. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: « Fino al 31 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 ».

Articolo 20.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Nave](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: «01. La validità della graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n.82/2023 ed in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche ai fini del rafforzamento della capacità e dell'azione amministrative in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è prorogata al 31 dicembre 2025.».

1.2

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore

soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.".

1.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.»

1.4

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole "30 settembre 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025"».

1.5

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 2-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" e: "nel 2020, 2021 e 2022" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per gli anni 2024, 2025 e 2026" e: "nel 2024, 2025 e 2026". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 7.746.853 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.».

1.6

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° maggio 2023 le parole: «entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.» sono sostituite dalle seguenti: «entro i duecentoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.»»

1.7

[Paita](#), [Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche che hanno provveduto all'assunzione a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore alle 17 ore settimanali, dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo

3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono aumentare le ore lavorative dei contratti di lavoro a tempo parziale fino ad un massimo di 18 ore settimanali, fino ad un massimo di 5.400,00 euro per nuovo contratto di lavoro.»

1.8

[Paita, Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2024 i bandi per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero prevedono un contingente minimo di operatori non inferiore a quello previsto nel 2023.»

1.9

[Nave](#)

Precluso

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»
- 2) alla lettera b), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»

1.10

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Precluso

Al comma 6, lettera a), sostituire, le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024».

1.11

[Valente, Giorgis, Meloni, Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

«6-ter. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024».

6-quater. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 9 maggio 1979, la spesa autorizzata con l'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e prorogata all'anno 2026.»

1.12

[Bevilacqua, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite con dalle seguenti: «31 dicembre

2024»;

b) Al comma 1, lettera c) le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7-ter. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli Enti Locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.

7-quater. Gli enti di cui al comma 7-ter sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

7-quinquies Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8."

1.13

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «anche se decorso il termine di sei mesi» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»

1.14

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»

1.15

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»

1.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

b) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «anche se decorso il termine di sei mesi» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»

1.17

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

b) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»

1.18

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

b) al quinto periodo le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»

1.19

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni».»

1.20

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».»

1.21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «anche se decorso il termine dei sei mesi».»

1.22

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogate di due anni oltre i rispettivi termini di scadenza fissati ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.»

1.23

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, sono prorogate al 30 giugno 2025.»

1.24

[Furlan](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale da destinare all'attività ispettiva sui luoghi di lavoro, nell'area funzionari, famiglia professionale funzionario amministrativo gestionale, posizione economica F1, sono prorogate le graduatorie di concorso per l'assunzione di personale di area III - profilo CU ISPL e profilo CU GIUL - da assumere presso il Ministero del lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Inail, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale «Concorsi ed esami», n. 68 del 27 agosto 2019, aumentato a 1541 unità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale «Concorsi ed esami», n. 60 del 30 luglio 2021.»

1.25

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. La graduatoria del concorso unico per funzionari amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2025."

1.26

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La graduatoria del concorso unico per funzionari amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.»

1.27

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse». *Conseguentemente, ovunque ricorrano, nel comma sopprimere le parole: «quarto periodo».*

1.28

[Bevilacqua, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2024.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

medesimo Ministero.»

1.29

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: «2026» con la seguente: «2032».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), al numero 1.1), sostituire le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2032.

1.30

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: «2026» con la seguente: «2031».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):

al numero 1.1), sostituite le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2031;

al numero 1.2) sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità;

sopprimere il numero 1.3).

1.31

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: «2026» con la seguente: «2030».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):

- al numero 1.1), sostituite le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2030;

- al numero 1.2) , sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità;

- sopprimere il numero 1.3).

1.32

[Malpezzi](#)

Precluso

Dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. Al fine di garantire la funzionalità del Tribunale di Cremona il termine che perfeziona l'efficacia dei trasferimenti con acquisizione delle nuove sedi del personale amministrativo attualmente in servizio nel medesimo Tribunale e negli uffici coordinati - GDP e UNep - con particolare riferimento ai direttori amministrativi, funzionari giudiziari, cancellieri, assistenti giudiziari, operatori giudiziari, è prorogato fino alla data di effettivo ingresso in servizio del personale individuato in sostituzione; nelle more della copertura totale del fabbisogno di personale, si procede, inoltre, a prevedere il reclutamento di nuovo personale sia tramite apposite procedure concorsuali e selettive, sia ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001."

1.33

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2024.»;

b) il comma 100 è sostituito dal seguente:

«100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2024 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»»

1.34

[Nave](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2 bis le parole: "con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218," sono soppresse.».

1.35

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma: "2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2025."»

1.36

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma: "2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2024."»

1.37

[Bevilacqua](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 59 sostituire le parole "10 gennaio 2024" con le seguenti "10 gennaio 2025":

b) al comma 60, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici" con le seguenti "a decorrere dal 1 gennaio 2025 per i clienti domestici.".

1.38

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Al comma 76 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»..»

1.39

[Sironi](#), [Nave](#), [Croatti](#)

Precluso

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 20-*quater*, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2026, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

20-*ter*. I soggetti di cui al comma 20-*bis*, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.

20-*quater*. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

20-*quinquies*. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

20-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 20-*bis*, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.40

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, garantendo così il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite

dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025». All'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.»

1.41

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22.1. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio al 31 dicembre 2023 presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario *ex* articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo.

22.2. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

22.3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

22.4. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».»

1.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22.1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».»

1.43

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22.1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 11-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».»

1.44

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22.1. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della *performance* per l'annualità 2024.»

1.45

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22.1 Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della *performance* per l'annualità 2024.»

1.46

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22.1. Ai fini del superamento del precariato, in via eccezionale, gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo testo unico, o che non hanno potuto predisporre gli strumenti finanziari, il termine per l'autorizzazione all'adozione di procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020, è prorogato al 31 dicembre 2024.

22.2. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali, titolare di contratto subordinato a tempo determinato, sono prorogate al 31 dicembre 2026.»»

1.47

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22.1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti di appartenenza e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR e al fine della progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei trattamenti economici accessori di tale dirigenza a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario

nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato con uno stanziamento pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.»

1.48

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22.1. È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno 2021 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.»

1.49

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22.1 È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate nel corso dell'anno 2021 dalle pubbliche amministrazioni soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.»

1.50

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22.1. Al comma 9 dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il secondo periodo è soppresso.»

1.51

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 22-ter, aggiungere i seguenti:

«22-*quater*. Per l'esercizio 2023 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 31 luglio 2024.

22-*quinquies*. Per l'anno 2024, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti, rispettivamente, al 15 giugno e al 15 luglio.

22-*sexies*. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2024:

a) il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.»

1.52

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*quater*. Per far fronte alle esigenze di assunzione, le amministrazioni cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2024.».

1.53

[Nave](#)

Precluso

Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-quater. Al fine di continuare a garantire i servizi ai cittadini e fare fronte alle normali esigenze di funzionamento, i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di cui al comma 1, articolo 50ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogati per ulteriori diciotto mesi oltre il termine previsto. Per le medesime finalità, i contratti di cui al precedente comma vengono aumentati a 36 ore settimanali, anche attraverso l'utilizzo dei fondi PNRR e PNC.».

1.54

[Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, e all'articolo 1, comma 268, della legge 3 dicembre 2021, n. 234, si applicano al personale assunto mediante le procedure concorsuali previste dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.55

[Nave](#)

Precluso

Al comma 22-ter, aggiungere, infine, il seguente:

«22-quater. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4-bis del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.».

1.56

[Nave](#)

Precluso

Al comma 22-ter, aggiungere, infine, il seguente:

«22-quater. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025".»

1.57

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 22-ter, aggiungere il seguente:

«22-quater. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025 e 2026» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024, 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,

n. 288.»

1.58

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*quater*. Ai fini del superamento del precariato, per gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis*, del medesimo testo unico o che non hanno rispettato i termini di cui all'articolo 264, comma 2, del medesimo decreto legislativo perché non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non hanno provveduto all'invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, il termine per l'adozione delle procedure di stabilizzazione del personale titolare di contratto subordinato a tempo determinato, di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i., è prorogato al 31 dicembre 2025, anche in deroga ai limiti previsti dal Decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020.».

1.59

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"22-*quater*. La validità della graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 (duemilacentotrentatre) unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736 (duemilasettecentotrentasei), da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n.82/2023 ed in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR è prorogata fino al 31 dicembre 2025."

1.60

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"22-*quater*. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2024."

1.61

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"22-*quater*. All'articolo 42, comma 5-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al terzo periodo, le parole «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024» e al quarto periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»."

1.62

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«22-*quater*. Al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2024";

b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "euro 1.674.243 per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti "ed euro 1.250.000 per l'anno 2024".»

G1.1

[Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premessi che:

il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali, e reca, altresì, disposizioni rispondenti ad ulteriori e diverse finalità;

in particolare, in ordine al tema che interessa la firmataria, si rilevano misure di proroga finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico, delle attività connesse alla messa in sicurezza o alla riqualificazione di siti specifici, delle misure di contrasto all'emergenza ambientale;

in proposito, preme segnalare, alla luce del forte e fermo impegno del nostro Paese all'insegna dell'Agenda 2030 e della Agenda urbana europea, adottata con il patto di Amsterdam il 30 maggio 2016, unitamente agli obiettivi del Next Generation EU nonché alle risorse per l'attuazione del PNRR, l'opportunità di rafforzare al massimo l'ambito e il tema dello sviluppo sostenibile in ordine alla previsione di interventi di rigenerazione urbana e di la riqualificazione edilizia, che la stessa Agenda 2030 riconnette alla sicurezza, ove recita che lo sviluppo sostenibile "non può essere realizzato senza la pace, l'integrazione e la sicurezza, che a loro volta saranno a rischio senza uno sviluppo sostenibile."; rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri e sostenibili è uno degli obiettivi principali che gli Stati aderenti si sono dati; la gestione sostenibile dell'urbanità è inscindibile dalla coesione tra le comunità che la vivono e dalle condizioni della sicurezza, personale e nelle strade, effettiva e percepita,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di provvedimenti successivi idonei allo scopo, all'adozione di misure che si strutturino in un piano nazionale di interventi di riqualificazione e recupero delle aree degradate, ispirato ai principi dell'Agenda urbana europea e dell'Agenda 2030, a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione, nonché dalla riqualificazione sociale in termini di mobilità e servizi di inclusione sociale.

G1.2

[Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premessi che:

l'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto legge 34 del 2020, prevede una maggiorazione del limite di spesa ammesso alle detrazioni superbonus per gli enti del terzo settore che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

la maggiorazione è riconosciuta a condizione che tali soggetti siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito;

con la risposta all'interpello n. 2/2024 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fini dell'applicazione del citato comma 10bis dell'articolo 119, l'ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell'immobile in base ai titoli elencati dalla norma, quali proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, deve considerarsi tassativa (cfr. circolare 3/E del 2023); pertanto, il rispetto della condizione rappresentata dal titolo di possesso dell'immobile, non si ritiene realizzata nel caso in cui i soggetti beneficiari sono detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie, escludendo quindi l'applicazione della norma a tipologie di titolo diversi da quelli indicati espressamente dalla disposizione;

si tratta di una incoerente esclusione considerato che, come precisato nella stessa circolare, per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, l'Istante potrà comunque fruire del Superbonus con le modalità ordinarie previste dal comma 8-*bis* dell'articolo 119 del decreto Rilancio, impegna il Governo

a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, l'estensione della maggiorazione di cui all'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto legge n. 34 del 2020, anche ai casi di possesso dell'immobile in base a titoli diversi da quelli espressamente elencati dalla disposizione, a partire dalle concessioni o convenzioni disposte da enti pubblici.

G1.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

per i lavoratori fragili del pubblico impiego il termine per usufruire dello smart working è scaduto lo scorso 31 dicembre 2023;

per i lavoratori del settore privato il termine per accedere allo smart working è stato prorogato al 31 marzo 2024 con il decreto anticipi, convertito dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191;

appare necessario la proroga del termine scaduto il 31 dicembre 2023, relativo ai lavoratori del pubblico impiego per assicurare a tutti coloro che rientrano nell'elenco delle patologie previste e senza alcuna distinzione tra lavoratori del settore privato e del pubblico impiego;

per superare la distinzione oggi prevista in materia di smart working tra lavoratori del pubblico impiego e del settore privato è necessario procedere ad una proroga del termine previsto all'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,

impegna il Governo

a prevedere una proroga del termine scaduto recato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, al fine di consentire ai lavoratori del pubblico impiego la possibilità di accedere allo *smart working* almeno fino al termine previsto per i lavoratori del settore privato.

1.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.674.243 per l'anno 2024».»

1.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Proroga termine indennità sindaci)

1. Al comma 20-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».»

1.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)

1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.»

1-bis.1

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1-quater.1

[Nave](#)

Precluso

Sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

1-quater.2

[Nave](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dei Dipartimenti competenti, promuove una capillare campagna comunicativa e informativa, che coinvolga anche gli istituti scolastici, finalizzata alla sensibilizzazione in ordine all'utilizzo degli strumenti di controllo parentale sui dispositivi digitali nonché sul loro uso consapevole per la tutela e la sicurezza dei minori.».

1-quater.0.1

[Pirro](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « euro 1.674.243 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 3.348.486 per l'anno 2024 ».»

1-quater.0.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.674.243 per l'anno 2024».»

1-quater.0.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da loro affidati nei rispettivi territori»;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro».»

1-quater.0.4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026."».

1-quater.0.5

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

1-quater.0.6

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

1-quater.0.7

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro

subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

1-quater.0.8

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)

1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.»

2.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025». Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027.»»

2.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli anni dal 2020 al 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali che hanno approvato già nel 2020 un ripiano del disavanzo di amministrazione, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nei rendiconti di gestione dal 2020 al 2023 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al rendiconto stesso.».

2.4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 20-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».»

2.5

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

"1-quater. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."».

2.6

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4-bis.

2.7

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

"4-ter. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico, entro il 31 dicembre 2025.".

2.8

[Damante](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi da 366 a 368 sono sostituiti

con i seguenti:

«366. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.

367. Ai candidati di cui al comma 366, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'art. 12 del bando di concorso.

368. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.9

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quinqüies*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».»

2.10

[Meloni, Giorgis, Parrini, Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quinqüies*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».»

2.11

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 6-quater, inserire il seguente:

«6-*quinquies*. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quinquies*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinquies* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»»

2.12

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 6-quater inserire il seguente:

«6-*quinquies*. Fino al 31 dicembre 2024, le procedure di cui all'articolo, 145 comma 2, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza».

2.13

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

"9-*bis*. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 dicembre 2024.

9-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, valutati complessivamente in 25 milioni di euro l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.".

2.14

[Lorefice](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio entro il 31 dicembre 2025, i comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023 e che sono riconosciuti come territori di aree di crisi industriale complessa ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 o ricadenti in aree di elevata crisi ambientale, sono autorizzati ad assumere, anche con contratti a tempo determinato, con un incremento del 30% delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30

del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Agli oneri relativi valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.15

[Lorefice](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio entro il 31 dicembre 2025, i comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023, sono autorizzati ad assumere, anche con contratti a tempo determinato, con un incremento del 30% delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Agli oneri relativi valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-*bis* a 243-*sexies*, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

2.17

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi». Le sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo

13, comma 6, lettera *f*), e comma 7, non trovano applicazione se nella dichiarazione, resa oltre i termini, anche successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute.»

2.18

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: "Per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2022, 2023 e 2024".»

2.0.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2023 non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

3. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.»

3.1

[Bevilacqua](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è prorogata per l'anno 2024 con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

3.2

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.»

3.3

[Bevilacqua, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.»

3.4

[Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. All'articolo 1 comma 73 della legge 29 dicembre n. 197, sostituire le parole "per l'anno 2023" con le seguenti "per l'anno 2024".

2-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 12 milioni di euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.»

3.5

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

3.6

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 2-septies, dopo le parole: «dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti» sono inserite le seguenti: «ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica»;

2) al comma 2-septies, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1-sexies.1., dopo le parole: «dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti» sono inserite le parole: «ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica»;

2) al comma 1-sexies.1., le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015.»»

3.7

[Croatti, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "10 dicembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "10 marzo 2024". Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.8

[Nave, Pirro](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

3.9

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «società di capitali» sono inserite le seguenti: «e per i consorzi con attività esterna».».

3.10

[Paita, Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, dopo le parole "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" inserire le seguenti " e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190.»

3.11

[Nave, Damante](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2024 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data, a condizione che i redditi prodotti in Italia non superino il limite annuo di 600.000 euro."».

3.12

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.».

3.13

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2026";

b) all'art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "nell'anno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".»

3.14

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «nonché alle società da esse controllate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e ai relativi soci pubblici, diretti e/o indiretti. Resta ferma l'applicazione delle norme del testo unico sulla finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»»

3.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1 Al fine di tutelare i clienti domestici da ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura del gas in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, dopo le parole: «dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.»»

12.2 Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.»

3.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024.»»

12.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:

«31 marzo 2024»».

3.17

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1. All'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 30 milioni di euro l'anno 2024 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.18

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

12.2. Agli oneri di cui al comma 12-*bis*, pari a 10 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.19

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono prorogate al 31 dicembre 2024.

12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, valutati in 46,27 milioni di euro per i mesi da marzo a dicembre 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.20

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «di ottobre, novembre e dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di gennaio, febbraio, marzo 2024» e, all'ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

b) al comma 6, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».

12.1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12.1, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per l'anno 2024.»

3.21

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

12.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».»

3.22

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 90 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.23

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11, si applicano agli enti locali che hanno subito lo stesso attacco ai propri sistemi informatici.

3.24

[Nave](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-*bis*.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».

3.25

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis.1. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 92, lettera b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

3.26

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «Non sono agevolabili i progetti d'investimento di importo inferiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese».»

3.27

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, devono essere effettuate entro il 30 giugno 2024.»

3.28

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.»»

3.29

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. Per l'anno 2024, il buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è riconosciuto alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresi coloro che

frequentano *master* universitari e corsi di specializzazione universitaria *post* laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al presente comma, nonché le modalità di emissione e rendicontazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.»

3.30

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

c) al comma 6, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».»

3.31

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.»

3.32

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi».»

3.33

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3.34

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: «5-quater. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021.»»

3.35

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del registro delle imprese, istituiti presso le camere di commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è fissato al 30 giugno 2024.

12.2. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.»

3.36

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. Al comma 711 dell'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.37

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. L'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato.»

3.38

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.»

3.39

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di garantire adeguati livelli qualitativi e quantitativi nell'attuazione dei piani di potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete esistenti e nella realizzazione degli obiettivi di cui alle Missioni 1 e 2 del PNRR e dei piani di intervento pubblico per le aree geografiche in cui l'offerta di infrastrutture e servizi digitali è assente o insufficiente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad individuare gli *standard* tecnici cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione delle infrastrutture entro e non oltre il termine del 30 marzo 2024.»»

3.40

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023. Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024»;

c) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024.»»

3.41

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024.»»

3.42

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1.»»

3.43

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».

3.44

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al terzo periodo, le parole: «di importo inferiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo inferiore a 2.000 euro».

3.45

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri di cui ai periodi precedenti sono utilizzati anche per l'adozione del decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

b) al comma 534, le parole: «entro il 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2024».

3.46

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

b) al comma 10, primo periodo, le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2025» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3.47

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2024».)»

3.48

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».)»

3.49

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».)»

3.50

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1 Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la riduzione dell'aliquota IVA di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, è prorogata anche rispetto ai consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.»

3.51

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1 I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.»

3.52

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1 All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese

sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi».»

3.53

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, ai commi 1, 2, lettere a), b) e b-bis), 2-bis e 2-quater, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) all'articolo 16, ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.»»

3.54

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

«12-bis.1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024 secondo i criteri e le modalità di cui al successivo comma.

12-bis.2. Per le finalità di cui al precedente comma, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del presente comma, è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Non trovano applicazione i commi 3 e 5-bis del predetto decreto legge n. 104 del 2023. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in

materia di imposte sui redditi. È fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione

12-bis.3. Le maggiori entrate derivanti dai precedenti commi 12 bis e 12 ter affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo.».

3.55

[Damante](#), [Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

«12-bis.1. Al fine di garantire la continuità nella programmazione degli investimenti delle imprese ubicate nei territori ricadenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, all'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo;

12-bis.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis.1, valutati in 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero

dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».

3.56

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

«12-bis.1. Nelle more della riorganizzazione della Struttura di missione della ZES unica e della piena operatività del S.U.D. ZES, il termine di cui all'art. 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, relativamente al riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende prorogato a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

12-bis.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis.1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 del Fondo di sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027.»

3.57

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

«12-bis.1. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'art. 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12-bis.2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 12 bis sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"».

3.58

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

"12-bis.1 All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:

«31 marzo 2024».

12-bis.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».".

3.59

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserirei il seguente:

«12-bis.1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025".»

3.60

[Nave, Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

"12-bis.1. All'articolo 21, commi 2 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo al differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».".

3.61

[Turco, Nave, Bevilacqua, Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis inserire il seguente:

«12-bis.1 Ai fini della formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, in attesa dell'implementazione del nuovo piano di incentivi transizione 5.0, autorizzato dalla Commissione Europea in accoglimento della proposta italiana di modifica del PNRR con l'integrazione del RePowerEU, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217 della medesima legge, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.».

3.62

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12-bis.1. All'art. 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare."»

3.63

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12-bis.1. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.».

3.64

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12-bis.1. All'articolo 1 comma 683, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".».

3.65

[Nave](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12 bis.1. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024".».

3.66

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

"12-sexiesdecies. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate ovvero dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 153 a 159 e da 166 a 173, della legge 19 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 maggio 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 31 luglio 2024, il 31 agosto 2024, il 30 settembre 2024, il 31 ottobre 2024, il 30 novembre 2024, il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento integrale di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

12-septiesdecies. La regolarizzazione di cui al presente articolo si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta,

degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 con decorrenza dalla data del 31 maggio 2024. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

12-octiesdecies. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

12-noviesdecies. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso."

3.67

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

"*12-sexiesdecies.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 212, le parole "*il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*" sono soppresse;

b) al comma 213, la lettera f) è abrogata;

c) al comma 214, la parola "*f*," è soppressa.

12-septiesdecies. La dotazione del fondo di cui al comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

3.68

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:

«*12-sexiesdecies.* All'articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».»

3.69

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«*12-sexiesdecies.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1057-*bis*, le parole "e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027";

b) al comma 1058-*ter*, le parole "e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027".»

3.70

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«*12-bis.* All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 533, è aggiunto infine il seguente capoverso: "I criteri di cui ai capoversi precedenti

sono utilizzati anche per l'adozione del decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.";

b) al comma 534, le parole "entro il 31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "entro il 29 febbraio 2024".»

3.71

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«12-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 203-ter, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 203-quater, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

c) al comma 203-sexies, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»

3.72

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«12-sexiesdecies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".»

3.73

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«12-sexiesdecies. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42:

1) al comma 1, le parole "60 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024";

2) al comma 3, le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

b) all'articolo 44:

1) al comma 1, le parole "184 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "244 milioni di euro per l'anno 2024".

2) al comma 4, le parole: "5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "5.110,8 milioni di euro per l'anno 2024".»

3.74

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«12-sexiesdecies. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "e per i sei anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei

anni successivi" e le parole: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025";

b) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: "di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025";

2) al secondo periodo, le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025».

3.75

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

"12-sexiesdecies. In considerazione degli effetti sul sistema del commercio internazionale causati dagli attacchi terroristici sulle navi mercantili transitanti nel Mar Rosso, inclusi i conseguenti ritardi nella fornitura di prodotti e servizi oggetto di investimento agevolato in base alla normativa nazionale o regionale, i termini di rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, ove precedenti, sono differiti al 30 giugno 2024."

3.76

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«12-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 297, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) al comma 298, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".»

3.77

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

"12-sexiesdecies. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027"."

3.78

[Nave](#)

Precluso

Al comma 12-septies, sostituire le parole: «La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo,» *con le seguenti:* «Le disposizioni di cui al comma 3, terzo periodo, e al comma 9» *e le parole:* «si applica» *con le seguenti:* «si applicano».

3.79

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 12-undecies.

3.80

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Precluso

Al comma 12-undecies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente ai soggetti che non hanno beneficiato delle misure di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021»;

c) al quinto periodo sostituire le parole: «si applicano con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024», con le seguenti: «si applicano a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data del versamento, ai sensi del presente comma».

3.81

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Al comma 12-undecies, terzo periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

3.82

[Damante](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «12-sexiedecies. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.83

[Turco](#), [Nave](#)

Precluso

Aggiungere, infine, il seguente:

«12-sexiesdecies. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.».

3.84

[Turco](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente: «12-sexiesdecies. L'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 è abrogato.».

G3.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) a decorrere dal 1° luglio 2024 entra in vigore l'abrogazione del regime di esclusione dal campo Iva di alcune attività svolte a favore dei soci dalle associazioni senza scopo di lucro introdotta dai commi da 15-*quater* a 15-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021;

al fine di superare le difficoltà che un cambio di regime fiscale nel corso dell'anno avrebbe

comportato agli enti nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, grazie all'inserimento all'articolo 3, del comma 12-*sexies*, il termine del 1° luglio 2024 è stato prorogato al 1° gennaio 2025

la previsione del cambio di regime fiscale si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008 del 2010 avviata dalla Commissione europea verso il nostro Paese al quale contesta il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva Iva) e dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di una serie di operazioni, quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci, e con la quale, pertanto, lo invita a novellare la disciplina Iva al fine di conformarla alla normativa unionale;

nello specifico la direttiva comunitaria assoggetta all'Iva tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto «passivo», inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività, fatta salva poi la possibilità per alcune prestazioni - tassativamente elencate - di godere del regime di esenzione, mentre l'ordinamento italiano si limita a qualificare alcune prestazioni come «non soggette ad Iva» mettendo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate;

la suddetta riforma prevede che gli enti non commerciali vengano assoggettati al regime dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, in forza di un passaggio dal precedente regime di esclusione Iva, ad un regime di soggezione ovvero esenzione Iva per le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, una variazione apparentemente ed economicamente neutra ma che in realtà comporta costi (come quelli di tenuta registri Iva, comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata, eccetera) ed ulteriori adempimenti burocratici, che prima, in regime di esclusione dall'Iva, non occorre sostenere; In sostanza, si prevede l'assoggettamento ad IVA, seppure per alcune attività in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

più specificamente la normativa prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del cosiddetto Codice del Terzo Settore (decreto-legge n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014, creando così un ulteriore regime fiscale dagli incerti criteri di impiego che basterebbe a risolvere le nuove difficoltà di gestione per gli enti di Terzo settore;

inoltre, la medesima normativa ha identificato come «commerciali» attività che prima non rientravano nella commercialità e quindi erano fuori campo Iva;

alle sopra riportate difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che non sono contemplate nel nuovo regime. Per esempio, in dettaglio, l'esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l'assenza di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva, una valutazione alquanto aleatoria in assenza di parametri oggettivi e che non tiene in debito conto il fatto che si tratti di attività non rivolte al mercato ma ai soli soci degli enti; per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell'educazione fisica, l'esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), inoltre si parla solo di «Associazioni sportive dilettantistiche» e non anche di «società», lasciando dubbi in ordine all'applicazione dell'Iva per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria federazione di affiliazione; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene

sottoposta a imposizione Iva con la proiezione di minori entrate per lo Stato considerato che gli enti potrebbero scaricare l'Iva che oggi resta per loro interamente indetraibile. Per questa attività resterebbero esentate in capo alle associazioni di promozione sociale solamente le consumazioni fruite da soggetti «indigenti» (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell'identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori)

occorre pertanto scongiurare la definitiva entrata in vigore del regime di cui all'articolo 5, commi da 15-*quater* a 15-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, che con il suo portato di appesantimento amministrativo e gestionale, sarebbe devastante per il tessuto associativo del nostro Paese, soprattutto quello dei sodalizi più piccoli, che oltre a ricoprire un ruolo fondamentale di presidio sociale e di coesione per le nostre comunità svolge attività fondamentali come l'assistenza alle tantissime persone fragili ed in condizioni di esclusione sociale o di povertà e la promozione culturale, impegna il Governo

a ripristinare, nel primo provvedimento utile, il regime fiscale di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per le attività oggetto della citata modifica introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021 svolte dagli enti di Terzo settore non commerciali.

G3.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) a decorrere dal 1° luglio 2024 entra in vigore l'abrogazione del regime di esclusione dal campo Iva di alcune attività svolte a favore dei soci dalle associazioni senza scopo di lucro introdotta dai commi da 15-*quater* a 15-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021

al fine di superare le difficoltà che un cambio di regime fiscale nel corso dell'anno avrebbe comportato agli enti nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, grazie all'inserimento all'articolo 3, del comma 12-*sexies*, il termine del 1° luglio 2024 è stato prorogato al 1° gennaio 2025;

la previsione del cambio di regime fiscale si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008 del 2010 avviata dalla Commissione europea verso il nostro Paese al quale contesta il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva Iva) e dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di una serie di operazioni, quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci, e con la quale, pertanto, lo invita a novellare la disciplina Iva al fine di conformarla alla normativa unionale;

nello specifico la direttiva comunitaria assoggetta all'Iva tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto «passivo», inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività, fatta salva poi la possibilità per alcune prestazioni - tassativamente elencate - di godere del regime di esenzione, mentre l'ordinamento italiano si limita a qualificare alcune prestazioni come «non soggette ad Iva» mettendo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate;

la suddetta riforma prevede che gli enti non commerciali vengano assoggettati al regime dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, in forza di un passaggio dal precedente regime di esclusione Iva, ad un regime di soggezione ovvero esenzione Iva per le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, una variazione apparentemente ed economicamente neutra ma che in realtà comporta costi (come quelli di tenuta registri Iva,

comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata, eccetera) ed ulteriori adempimenti burocratici, che prima, in regime di esclusione dall'Iva, non occorre sostenere; In sostanza, si prevede l'assoggettamento ad IVA, seppure per alcune attività in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

più specificamente la normativa prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del cosiddetto Codice del Terzo Settore (decreto-legge n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014, creando così un ulteriore regime fiscale dagli incerti criteri di impiego che basterebbe a risolvere le nuove difficoltà di gestione per gli enti di Terzo settore;

inoltre, la medesima normativa ha identificato come «commerciali» attività che prima non rientravano nella commercialità e quindi erano fuori campo Iva;

alle sopra riportate difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che non sono contemplate nel nuovo regime. Per esempio, in dettaglio, l'esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l'assenza di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva, una valutazione alquanto aleatoria in assenza di parametri oggettivi e che non tiene in debito conto il fatto che si tratti di attività non rivolte al mercato ma ai soli soci degli enti; per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell'educazione fisica, l'esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), inoltre si parla solo di «Associazioni sportive dilettantistiche» e non anche di «società», lasciando dubbi in ordine all'applicazione dell'Iva per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria federazione di affiliazione; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene sottoposta a imposizione Iva con la proiezione di minori entrate per lo Stato considerato che gli enti potrebbero scaricare l'Iva che oggi resta per loro interamente indetraibile. Per questa attività resterebbero esentate in capo alle associazioni di promozione sociale solamente le consumazioni fruite da soggetti «indigenti» (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell'identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori);

occorre pertanto scongiurare la definitiva entrata in vigore del regime di cui all'articolo 5, commi da 15-*quater* a 15-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, che con il suo portato di appesantimento amministrativo e gestionale, sarebbe devastante per il tessuto associativo del nostro Paese, soprattutto quello dei sodalizi più piccoli, che oltre a ricoprire un ruolo fondamentale di presidio sociale e di coesione per le nostre comunità svolge attività fondamentali come l'assistenza alle tantissime persone fragili ed in condizioni di esclusione sociale o di povertà e la promozione culturale,

impegna il Governo

a valutare di ripristinare, compatibilmente con gli esiti della procedura di infrazione avviata nei confronti dello Stato italiano, nel primo provvedimento utile, il regime fiscale di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per le attività oggetto della citata modifica introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021 svolte dagli enti di Terzo settore non commerciali.

3.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 3.1

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole:

«31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».)»

3.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.»

3.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2024, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2025.»

3-bis.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate, di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data dell'integrale versamento, ai sensi del comma 1, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo.»

3-bis.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente ai soggetti che alla data del 24 agosto 2016 risultavano residenti ovvero avevano la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, il termine del 30 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono prorogati di dodici mesi.»

G3-bis.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Il Senato

il provvedimento all'esame dell'aula reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

durante l'esame nelle Commissioni riunite I e V alla Camera è stato ampliato l'oggetto dei provvedimenti in esso contenuto: dallo scudo per gli amministratori pubblici alla scadenza delle cartelle esattoriali,

tra i provvedimenti di proroga ci sono, tra gli altri, la rottamazione quater, con la possibilità per

chi non ha provveduto di pagare entro il 15 marzo le prime tre rate della dilazione; la proroga del bonus acquisto casa under 36 al 31 dicembre 2024; la proroga del ravvedimento speciale per le dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2022; la proroga per lo slittamento dell'esenzione Iva per gli ETS; la proroga dell'esenzione Irpef per gli agricoltori; il divieto per il 2024 di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti di consumatori finali persone fisiche

tra le misure, fortunatamente, non ci sarà lo slittamento al 2027 della spending review per la società Ponte sullo Stretto;

in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea e per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico sono necessari almeno altri 250 milioni di euro,

impegna il Governo

ad evitare nei prossimi provvedimenti ulteriori misure di proroga che possano appesantire il bilancio della pubblica amministrazione, anche attraverso l'aumento dei compensi degli amministratori di società in house e/o partecipate.

3-bis.0.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Proroga di termini in materia finanziaria per il territorio di Ischia colpito da eventi calamitosi)

1. Le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: «16 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 2024».

3. All'articolo 2, comma 5-ter, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «fino all'anno di imposta 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2024». Le disposizioni del secondo periodo dell'articolo 2, comma 5-ter, del predetto decreto-legge n. 148 del 2017, si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le medesime disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del Piano assistenziale individualizzato (PAI) previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato, nei limiti di euro 10 milioni.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

3-bis.0.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

1. Al fine di facilitare gli interventi di potenziamento della gestione delle entrate da parte degli enti locali, in deroga all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni del citato comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario».

3-bis.0.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2024, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2025.»

3-bis.0.4

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.»

4.1

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 2, sostituire le parole: "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025";*
- b) *al comma 4, sostituire le parole: "anche per gli anni 2022, 2023 e 2024" con le seguenti: "anche per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025" e le parole "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025";*
- c) *al comma 5, sostituire le parole: "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025".*

4.2

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

4.3

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 3, dopo le parole: «nazionale aggiornato e» aggiungere le seguenti: «ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 3-bis e»;*
- b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) all'articolo 1:

- 1) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a)»;

- 2) la lettera c) è abrogata;

- 3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

- «5-bis. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato»;

- 4) al comma 7, secondo periodo, le parole: «secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza» sono sostituite dalla seguente: «con»;

- 5) al comma 7-bis, le parole: «, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b),» sono soppresse;

- 6) al comma 7-quater, le parole: «60 punti» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta punti»;

- 7) al comma 7-sexies, le parole: «40 punti» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta punti»;

- 8) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione»;

- b) all'articolo 2:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

- «1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore

generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi»;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano»;

d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti.»»

4.4

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

4.5

[Nave, Damante](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6-bis.

4.6

[Nave](#)

Precluso

Sostituire il comma 6-bis con il seguente: «6-bis, L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.7

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 6-bis, capoverso "164-bis.", sopprimere il terzo periodo.

4.8

[Pirro](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 6-ter inserire il seguente: "6-quater. Fino al 31 dicembre 2024, al fine di consentire alle Regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente."

4.9

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

«6-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 240 e 241, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano a decorrere dall'anno 2026.»

4.10

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

«6-quater. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti regolarmente soggiornanti, per motivi religiosi o di culto, nel territorio italiano. L'ammontare del contributo non può essere inferiore a euro 387,34."»

4.11

[Nave](#), [Croatti](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 7;

b) dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: "8-bis 1. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25,3 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno

2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

4.12

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

4.13

[Pirro](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 7, lettera a), in fine, dopo le parole: "degli esiti delle sperimentazioni aggiungere le seguenti: da parte delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, previa relazione del Ministro della salute elaborata sulla base del monitoraggio effettuato sull'intero territorio nazionale."

4.14

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7-bis.

4.15

[Durnwalder](#), [Unterberger](#)

Precluso

Al comma 7-bis, sopprimere le seguenti parole: "e delle province autonome"

4.16

[Paita](#), [Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

« 7-ter. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190. »

4.17

[Nave](#)

Precluso

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, l'articolo 8-*quater*, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 502/1992 è sostituito dal seguente: "b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle strutture sanitarie, in forma singola o associata, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate".*

4.18

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8.1. All'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di lavoro da infermieri», sono aggiunte le seguenti: «o da dirigenti sanitari, o da dirigenti delle professioni sanitarie»».

4.19

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente: "8-bis 1. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

4.20

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: «8-bis.1. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: " e con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: ", dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, di 200 milioni di euro complessivi," e dopo le parole: "140 milioni di euro per il personale del comparto sanità" sono aggiunte le seguenti: "e, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di complessivi 300 milioni di euro annui, di cui 80 milioni di euro per la dirigenza medica e 220 milioni di euro per il personale del comparto sanità";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'indennità di cui all'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuta a tutto il personale dipendente impiegato nei servizi di pronto soccorso e pronto soccorso specialistico, nella centrale operativa e 118 e nei servizi di primo intervento."».

4.21

[Bevilacqua, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente: «8-bis.1. Ai soggetti residenti nelle isole minori affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano per esami clinici e strumentali, visite specialistiche e terapie chemioterapiche hanno diritto al rimborso delle spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, sono stabiliti, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.22

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:

«8-bis.1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979,

l'autorizzazione di spesa di cui al comma 355 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogata all'anno 2026 ed il limite massimo di spesa è incrementato a 500.00 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.».

4.23

[Nave](#), [Damante](#)

Precluso

Sopprimere il comma 8-undecies.

4.24

[Nave](#)

Precluso

Al comma 8-undecies, aggiungere, infine, i seguenti: "8-duodecies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, come modificate dai commi 8-duodecies e 8-terdecies del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2024 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

8-terdecies. All'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole; "a causa di imperizia" sono sostituite dalle seguenti: "per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina";

b) le parole: "quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto " sono sostituite dalle seguenti: "salvo che il fatto

non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici".

8-quaterdecies. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore di Santità e l'Istituto Superiore di Sanità."

4.25

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 8-undecies, aggiungere i seguenti:

«8-duodecies. All'articolo 25-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) dopo le parole: «destinato ai nati negli anni» sono aggiunte le seguenti: «dal 1948 al 1968 e dal».

8-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 8-duodecies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.26

[Pirro](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 8-undecies, aggiungere, infine, il seguente: "8-duodecies. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

4.27

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-duodecies. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono inserite le seguenti: «nonché per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «settore sanitario 2022» sono inserite le seguenti: «relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sul bilancio del settore sanitario 2023 relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022»;

c) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2024 per il ripiano relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed entro il 30 giugno 2024 per il ripiano relativo agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».»

4.28

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 240, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi religiosi o di culto in quanto appartenenti ad ordini o congregazioni religiose riconosciute dallo Stato italiano a decorrere dal 31 dicembre 2025.»

4.29

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«8-duodecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 688, le parole "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";

b) dopo il comma 689 sono aggiunti i seguenti:

"689-*bis*. A decorrere dall'anno 2024, al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno precedente. La ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 marzo 2024 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2025.

689-*ter*. Per soddisfare il fabbisogno di prestazioni riferite al Fondo di cui al comma 688, con decreto del Ministero della salute da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso il Ministero della Salute un Osservatorio per il monitoraggio delle prestazioni richieste e fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA). Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, all'esito della attività di monitoraggio che l'Osservatorio è tenuto a pubblicare annualmente entro il 31 dicembre, il Ministero della salute può rimodulare le predette risorse da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica".»

4.30

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*duodecies*. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni per il 2025 e di 20 milioni per il 2026."

4.31

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«8-*duodecies*. All'articolo 3-*novies*, comma 2, capoverso Art. 62-*quater*.1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Per i prodotti di cui al presente articolo viene determinato un contenuto di nicotina non superiore a 20 mg per sacchetto.

1-*ter*. Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:

- a) includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;
- b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;
- c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;
- d) recare le avvertenze sanitarie da individuarsi con decreto dal Ministro della salute;
- e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione".»

4.32

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine i seguente commi:

«8-*duodecies*. All'articolo 104, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "in via sperimentale" sono soppresse e le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024";

b) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalla seguente: "per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024".

8-terdecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-*bis*, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.33

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-duodecies. Al fine di affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono prevedere il conferimento di incarichi a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti al corso della scuola di specializzazione. Con decreto del Ministero della Salute, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riferimento al percorso formativo degli specializzandi, da svolgersi con le necessarie garanzie di sicurezza nelle aree cliniche individuate specificatamente per lo svolgimento di tali incarichi, anche al fine di garantire che i medici specializzandi svolgano mansioni con il minor rischio possibile per i pazienti e che la loro responsabilità sia proporzionata alle attività svolte e alle competenze acquisite."

G4.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

l'articolo 1 comma 688 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di garantire il contrasto dei Disturbi della nutrizione e della alimentazione ha istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023;

un Fondo che è stato rifinanziato, con un emendamento approvato nel corso dell'iter nelle Commissioni in sede referente, per il solo 2024 con 10 milioni di euro mentre nessuna risorsa è prevista per anni 2025 e 2026, risorse largamente insufficienti limitate al solo 2024, nonostante che si assista ad un incremento drammatico dei casi di anoressia, bulimia e binge eating, che vede coinvolti nel nostro Paese oltre 3 milioni di persone;

i DNA affliggono oltre 55 milioni di persone nel mondo e oltre 3 milioni in Italia, pari a circa il 5 per cento della popolazione: l'8-10 per cento delle ragazze e lo 0,5-1 per cento dei ragazzi soffrono di anoressia o bulimia. L'incidenza è aumentata del 30 per cento per effetto della pandemia e il picco è soprattutto tra i giovanissimi, colpiti fino a quattro volte di più rispetto al periodo pre-COVID, a causa dell'isolamento, della permanenza forzata a casa, della chiusura delle scuole e dell'annullamento delle iniziative di coinvolgimento sociale. Il 90 per cento di chi soffre di tali disturbi è di sesso femminile rispetto al 10 per cento di maschi; il 59 per cento dei casi ha tra i 13 e 25 anni di età, il 6 per cento ha meno di 12 anni. Rispetto alle diagnosi più frequenti, l'anoressia nervosa è rappresentata nel 42,3 per cento dei casi, la bulimia nervosa nel 18,2 per cento e il disturbo di binge eating nel 14,6 per cento;

il numero delle persone coinvolte dai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione impone che il Fondo istituito dall'articolo 1 comma 688 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sia finanziato anche

per gli anni 2025 e 2026 è possibilmente incrementando le risorse stanziato per il 2024,

impegna il Governo

a individuare le risorse necessarie per procedere all'ulteriore incremento delle risorse per l'anno 2024 e per finanziare adeguatamente anche gli anni 2025 e 2026 il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

G4.100

[Zullo](#), [Fallucchi](#)

Precluso

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (AS 1027),

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento reca proroghe di termini in materia sanitaria;

durante l'esame in prima lettura alla Camera dei Deputati è stato aggiunto il comma 6-*bis* il quale prevede che al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di permettere ai medici delle strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate di esercitare le funzioni di responsabile fino al compimento del settantaduesimo anno di età.

4.0.1

[Bevilacqua](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: « entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2024»»

4.0.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(*Bonus psicologo*)

1. All'articolo 22-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Al fine di incrementare il finanziamento di cui al comma 2, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato «Fondo Psicologo» aperto alle erogazioni liberali in denaro.

4. Per le erogazioni di cui al comma 3 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 70 per cento delle stesse erogazioni effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società.

5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

10. Agli oneri di cui ai commi da 2 a 7, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.3

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incremento contributo in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)

1. All'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato "Fondo Psicologo" aperto alle erogazioni liberali in denaro per le quali è istituito

un credito d'imposta pari al 70 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società, secondo le modalità previste dall'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»

4.0.4

[Lorefice](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2025, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2024.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."»

4.0.5

[Lorefice](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dal seguente: "276. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione pari a 10 milioni destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 31 marzo 2024. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore del presente comma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure straordinarie ed urgenti per la riduzione delle liste d'attesa e per l'armonizzazione dei sistemi CUP sulla base di bacini territoriali omogenei)

1. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2025, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell' Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a cinquantamila euro ha diritto a ricevere tali prestazioni presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui il Centro Unico di Prenotazione (CUP) non registri disponibilità presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i tempi massimi previsti dallo stesso piano, propone al paziente di effettuare le visite specialistiche o ricevere le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell' Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata, o in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.

3. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni e le Province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 23 giugno 2023 recante "Definizione delle tariffe

dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica".

4. Le Regioni e Province autonome adeguano la propria normativa in materia di CUP al fine di includere nelle relative agende di prenotazione le strutture e le prestazioni previste dagli accordi di cui al comma 3 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, entro il termine di cui al comma 4, le Regioni e le Province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali vigenti.

6. L'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa pubblica una relazione trimestrale sugli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo in termini di riduzione delle liste di attesa, nonché sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 7 da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma.

7. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti dal presente articolo e consentire alle Aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo sulla base degli accordi di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Tale somma è ripartita sulla base dei dati sul numero di prestazioni in attesa per ciascuna Regione e Provincia autonoma forniti dall'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

9. Al fine di procedere all'armonizzazione dei sistemi CUP attraverso la definizione di caratteristiche minime ed uniformi relative a tali sistemi a livello nazionale, nonché per rendere possibile la prenotazione delle prestazioni sanitarie presso varie tipologie di strutture, comprese quelle non accreditate, per regimi di erogazione e modalità di accesso differenziati, all'interno di ciascun bacino territoriale individuato ai sensi del comma 10 opera un solo Centro Unico di Prenotazione (CUP) avente le caratteristiche del CUP Unificato individuate dalle Linee Guida Nazionali per il Sistema CUP.

10. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della Salute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), ciascuna Regione e Provincia autonoma individua, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico e del numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e autorizzate ed entro ulteriori novanta giorni provvede alla riorganizzazione dei CUP stessi.»

5.1

[Barbara Florida](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire il capoverso comma 83-ter con il seguente:

«83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le Regioni possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Per gli anni successivi si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 200 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.2

[Pirondini](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire il capoverso «83-ter» con il seguente:

"83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le Regioni, per i medesimi anni scolastici, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per tutti gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per il 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440."

5.3

[Barbara Floridaia](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso «83-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: "per il solo anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027";*

b) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023,"*

c) *al secondo periodo, sostituire le parole: "per il solo anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027" e al medesimo periodo, sostituire le parole: "per il medesimo anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027";*

d) *al secondo e quarto periodo, sostituire le parole: "2,5 per cento" con le seguenti: "5 per cento";*

e) *al quinto periodo, sostituire le parole: "Per l'anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "Per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027";*

f) *sostituire il sesto periodo con il seguente: "Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per il 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027.".*

5.4

[Barbara Floridaia](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso «83-ter» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali";*

b) *sostituire il quarto periodo con il seguente: "In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.";*

c) *al sesto periodo, sostituire le parole: "3,6 milioni di euro" con le seguenti: "8,6 milioni di euro" e le parole "7,2 milioni di euro" con le seguenti: "17,2 milioni di euro".*

5.5

[Barbara Floridaia](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso «83-ter», secondo e quarto periodo, sostituire le parole: "2,5 per cento" con le seguenti: "5 per cento" e al sesto periodo, sostituire le parole: "3,6 milioni" con le seguenti: "7,7 milioni" e sostituire le parole: "7,2 milioni" con le seguenti: "15,3 milioni".

5.6

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso «83-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: «, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- *al capoverso comma 83-ter, quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed*

amministrativi *con le seguenti*: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

- *al capoverso comma 83-ter, sostituire il sesto periodo con il seguente*: Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,2 milioni di euro per l'anno 2025;

- *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti*:

3.1. Al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240, all'articolo 4, comma 1, le parole: «A partire dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2025/26».

3.2. All'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

3.3. Sono prorogate per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

3.4. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-*bis*.2 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024».

3.5. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2026».

5.7

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso comma «83-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: «alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali».

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma «83-ter», apportare le seguenti modificazioni:

- *al quarto periodo, sostituire le parole*: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi *con le seguenti*: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

- *al sesto periodo, sostituire le parole*: la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 *con le seguenti*: la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.

5.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso «83-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: «alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali».

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma «83-ter», apportare le seguenti modificazioni:

al quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei

dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

al sesto periodo, sostituire le parole: la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 con le seguenti: la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.

5.9

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso «83-ter», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Tale misura è incrementata fino al 30 per cento per le regioni insulari, in ragione delle peculiarità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione».

5.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 326 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024»;
- b) il comma 327 è sostituito dal seguente:

«327. Per le finalità di cui al comma 326, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.».

3.2 All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al terzo periodo le parole: «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni» e le parole: «36 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni».

5.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2025, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il funzionamento della stessa.»;

b) al comma 10 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025» e la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2026».

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a un milione di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

5.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 20-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «legge 10 agosto 2023, n. 112» sono aggiunte le seguenti: «, che sono prorogati fino al 30 aprile 2024. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio»».

5.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono prorogate fino all'anno scolastico 2030/2031 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.»

5.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1 All'articolo 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «anno scolastico 2025/2026»;

b) le parole da: «contestualmente, l'opzione economico-sociale» fino alla fine del comma sono soppresse.

5.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

5.17

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente: "3-*bis*.1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che adempiono all'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal

fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«.

5.18

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente: "3-bis.1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a tutti gli alunni che adempiono all'obbligo scolastico è riconosciuto un bonus di 200 euro annui per l'acquisto di materiale scolastico. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

5.19

[Pirondini](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire i seguenti:

"3-sexies. L'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente: "All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:

« 4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono prorogati fino al 30 giugno 2024 ».

3-septies. Per le finalità di cui al comma 326, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

3-octies. All' articolo 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2023, n.145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 le parole da "Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 36 milioni di euro per l'esercizio 2026" sono sostituite da : "Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026".

5.20

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:

3-sexies. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione.

3-septies. Per la procedura di cui al comma 3-bis non sono richiesti gli assenti degli uffici scolastici regionali interessati.

3-octies. I dirigenti scolastici partecipano alla mobilità interregionale con precedenza rispetto alle

immissioni in ruolo annuali, incluse quelle a seguito di provvedimenti giurisdizionali dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, quelle di cui all'articolo 20, comma 6-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e ai reintegri a seguito di un provvedimento giurisdizionale.

5.21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

3-sexies. Il dirigente scolastico in servizio in una regione diversa da quella di residenza può essere assegnato, temporaneamente e a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella regione di residenza del proprio nucleo familiare o del coniuge, subordinatamente alla sussistenza di almeno un posto vacante e disponibile o vacante nominale.

3-septies. Per la procedura di cui al comma 3-quinquies non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.

3-octies. All'istituto dell'assegnazione temporanea è destinato almeno il 50 per cento del numero dei posti vacanti e disponibili nonché vacanti nominali. L'incarico conferito nella forma dell'assegnazione temporanea prevede una clausola risolutiva al venir meno del presupposto che lo ha consentito. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

5.22

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine i seguenti commi:

"3-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 326, le parole "15 aprile 2024" sono sostituite con le seguenti "15 aprile 2026";

b) al comma 327, le parole "di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026".

3-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, terzo periodo, le parole "60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026"."

5.23

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

3-sexies. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024».

3-septies. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026».

5.24

[Barbara Florida](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

"3-sexies. All'articolo 21, comma 4-bis.2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026". Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026, Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.25

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-sexies. Al comma 326 dell'articolo 1 delle Legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole "15 aprile 2024" sono sostituite con le seguenti "30 giugno 2026".

5.26

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

"3-sexies. All'articolo 21, comma 4-bis.2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024". Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.27

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-sexies. Al comma 326 dell'articolo 1 delle Legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole "15 aprile 2024" sono sostituite con "30 giugno 2024".

5.28

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

"3-sexies. All' art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

b) sopprimere l'ultimo periodo."

5.29

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

"3-sexies. All' art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

b) sopprimere l'ultimo periodo.

5.30

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

"3-sexies. Al fine di attuare il provvedimento 'Agenda Sud' e non vanificare l'intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica di cui alla Missione 4, Componente 1, all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "a tempo determinato fino al 31 dicembre 2024";

b) sostituire le parole "con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti "con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024";

c) sostituire le parole "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024".

5.31

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: "3-sexies. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«.

5.32

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-sexies. Al Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica.";

b) all'articolo 21, comma 1, le parole "almeno sei anni sono sostituite con le seguenti "almeno tre anni";

c) all'articolo 21, comma 2, la parola "sei" è sostituita con la seguente "tre";

d) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici.".

5.33

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-sexies. Alla lettera a) dell'articolo 1-quinques del decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "è in ogni caso prorogata la valutazione integrale del servizio giuridico del personale docente assunto con clausola rescissoria".

5.34

[Pirondini](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

"3-sexies. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica" sono soppresse.

5.35

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

"3-sexies. All'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: "in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o in altra provincia".

5.36

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5.37

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

5.38

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:

3-sexies. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

5.39

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. All'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «anno scolastico 2023/2024» sono

sostituite dalle seguenti: «anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

5.40

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale del 7 dicembre 2023 n. 240, le parole: «A partire dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2025/2026».

5.41

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. Sono prorogate anche per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

5.42

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. Per l'anno scolastico 2024/2025 sono consentiti trasferimenti per mobilità intercompartimentale al personale assunto nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi.

5.43

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. All'articolo 22, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

5.44

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"3-*sexies*. All'articolo 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.170, sostituire le parole "31 gennaio 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024"."

5.45

[Barbara Florida](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 3, dopo il capoverso «83-quater», aggiungere i seguenti:

"83-quinquies. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate

da specificità linguistiche»;

b) *al capoverso 5-quinquies*:

1) *al primo periodo, le parole*: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» *sono soppresse*;

2) *il secondo periodo è soppresso*;

c) *al capoverso 5-sexies il primo e il secondo periodo sono soppressi.*"

83-sexies. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi».

83-septies. Agli oneri derivanti dai commi 83-quinquies e 83-sexies, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

G5.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede proroghe in materia di istruzione e merito

la legge n. 206 del 27 dicembre 2023 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» ha previsto l'istituzione del Liceo del made in Italy;

in concomitanza con l'emanazione del provvedimento di legge, il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato anche la nota 41318 del 28 dicembre 2023 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSVI) avente a oggetto «Avvio del percorso del Liceo del made in Italy. Legge 27 dicembre 2023, n. 206 Iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2024/2025» con l'intento di fornire tempestive indicazioni operative per consentire l'iscrizione alle classi prime del nuovo percorso liceale a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025;

le istituzioni scolastiche statali e paritarie, che nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa già erogano il percorso del Liceo delle scienze umane - opzione economico sociale, possono sostituire Fattuale LES con il nuovo indirizzo di studi. In questo caso le classi già attivate e successive alle prime diventano ad esaurimento;

per tenere entrambi i percorsi le scuole possono richiedere l'attivazione delle classi prime del liceo del made in Italy, purché - si specifica nella nota del Ministero - il numero complessivo di classi prime non sia superiore a quello delle classi prime funzionanti nel corrente anno scolastico. L'attivazione delle prime classi del liceo del made in Italy deve prevedere la rinuncia da parte dell'istituzione scolastica all'attivazione di un numero corrispondente di classi prime del Liceo delle scienze umane - opzione economico-sociale;

il testo della legge n. 206 del 2023, da un lato, stabilisce che il percorso liceale del made in Italy si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei (articolo 18, comma 1) e non costituirà più, come previsto inizialmente nel ddl governativo, una semplice opzione collegata al liceo delle scienze umane, dall'altro, però, al comma 4 prevede che «l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale» e al comma 5 disciplina una procedura transitoria, nelle more dell'adozione di un regolamento, per la costituzione delle classi prime del percorso liceale del «made in Italy», su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione. In altre parole: i commi 4 e 5 dell'articolo 18 smentiscono, di fatto, il contenuto del comma 1 del medesimo articolo per cui l'attivazione di prime classi del Liceo del made in Italy, almeno per l'anno scolastico 2024/2025, non costituisce affatto

un'articolazione del sistema dei Licei, ma una opzione del Liceo delle scienze umane con annessa confluenza obbligatoria dell'opzione economico-sociale nel nuovo liceo

dal 23 gennaio al 10 febbraio 2024 sono stati inseriti su Unica, la piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito per le iscrizioni, i 92 corsi di Liceo del Made in Italy disponibili nelle diverse regioni d'Italia: 17 in Sicilia; 12 in Lombardia; 12 nel Lazio; 9 in Puglia; 8 nelle Marche; 8 in Calabria; 6 in Abruzzo; 5 in Toscana; 3 in Liguria; 3 in Piemonte; 3 in Veneto; 2 in Molise; 1 in Basilicata; 1 in Emilia-Romagna; 1 in Sardegna; 1 in Umbria. Mentre in Trentino, Valle d'Aosta e Friuli non vi sono state adesioni, la regione Campania ha posto rilievi rispetto alla mancanza di prospettive chiare e non ha autorizzato le scuole richiedenti. Tra le 92 adesioni, 75 sono istituzioni statali e ben 17 provengono da scuole paritarie, queste ultime concentrate in Lazio 5, Lombardia 5, Marche 4 e 1 in Piemonte, 1 in Toscana e 1 in Veneto;

gli iscritti al nuovo liceo voluto dal Governo sono stati solo 375 in tutta Italia: in pratica lo 0,08 per cento sul totale degli iscritti alle scuole secondarie superiori, mentre l'opzione economico-sociale del liceo delle Scienze umane, di cui avrebbe dovuto essere un'alternativa, ha registrato il 3,96 per cento delle iscrizioni, in crescita rispetto all'anno scolastico precedente;

nonostante la confusione normativa, per quest'anno è certo che ogni nuova classe attivata del liceo del Made in Italy implica una classe in meno del Les. E per il prossimo anno non è chiara quale sia l'idea del Governo che, a nostro parere, dovrebbe con chiarezza prevedere che la scelta del Made in Italy non significhi la confluenza del Les. L'avvio del liceo del made in Italy rischia di determinare la dispersione dell'importante patrimonio culturale e professionale rappresentato dal Liceo economico sociale che ha sviluppato un profilo formativo caratterizzato da competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Si tratta di un grave impoverimento sul piano culturale e pedagogico. E si tratta di un ulteriore tassello di una deriva per noi inaccettabile, quella che rende il percorso delle scuole secondarie superiori un mero avviamento al mondo del lavoro;

preoccupa, inoltre, il coinvolgimento diretto delle aziende nel co-progettare i percorsi formativi come previsto anche con l'istituzione della Fondazione «Imprese e competenze». È pericolosa, infine, l'opportunità attribuita alla Fondazione di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati perché ciò produrrà una immediata differenziazione dell'offerta formativa tra istituti anche in base al contesto territoriale di appartenenza,

impegna il Governo

a garantire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/26, la contestuale attivazione delle prime classi del liceo economico-sociale e del liceo del made in Italy, al fine di evitare la confluenza del primo nel secondo, rendendo il liceo del made in Italy un indirizzo parallelo, ma non sostitutivo del Les, un liceo che, intrecciando lo studio del diritto e dell'economia con le scienze umane e la metodologia della ricerca sociale, intende fornire agli studenti gli strumenti per comprendere, in modo approfondito e critico, un mondo complesso e globalizzato come quello attuale.

5.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga graduatorie concorsi per i servizi educativi e scolastici comunali)

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025»»

6.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: 31 luglio 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

6.2

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: "31 luglio 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

6.3

[Pirro](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*septies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6, secondo periodo, del citato articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, il Fondo di finanziamento ordinario delle Università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

6.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, negli anni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, al comma 556 del medesimo articolo 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti «2024, 2025, 2026 e 2027».

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

5-*ter*. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.

6.6

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.

6.7

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

6.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

6.9

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza. Nelle more delle trattative della contrattazione 2022-2024 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, emette apposito atto di indirizzo, autorizzando l'ARAN alla costituzione del comparto di contrattazione della ricerca, università ed alta formazione».

6.10

[Nave](#)

Precluso

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

"8. All'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-*quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "fino all'anno accademico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti "fino

all'anno accademico 2023/2024"

8.bis. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'art. 5 comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,"

8.ter Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno 2 anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso le gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.

8-quater. Per la procedura di cui al comma 8-ter sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.

8-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 8-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

8-sexies. All'art. 14 comma 4-ter lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto 1-bis è soppresso."

6.11

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2023/2024».

8.1. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, alinea, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, le parole: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,» sono soppresse.

8.2. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno due anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura

selettiva non possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.

8.3. Per la procedura di cui al comma 8.2 è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

8.4. Agli oneri derivanti dai commi 8.2 e 8.3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.5. All'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera *l*-bis) è abrogata.

6.12

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

"8. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-*quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "*fino all'anno accademico 2020/2021*" sono sostituite dalle seguenti "*fino all'anno accademico 2023/2024*".

8.1. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,".

8.2. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno 2 anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.

8.3. Per la procedura di cui al comma 8-*ter* sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.

8.4. Agli oneri derivanti dal comma 8-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-*sexies*. All'articolo 14, comma 4-*ter*, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il numero *l-bis*) è soppresso."

6.13

[Nave](#)

Precluso

Al comma 8 sopprimere la lettera b).

6.14

[Nave](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e comma 5-bis»;

b) dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:

"8-bis.1. All'articolo 59, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: « al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 » sono aggiunte le seguenti « o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione »;

8-bis.2. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile».".

6.15

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: e comma 5-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8.1. All'articolo 59, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297» sono aggiunte le seguenti «o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione».

8.2. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile».

6.16

[Nave](#)

Precluso

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: «e comma 5-bis».

6.17

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole "e comma 5-bis".

6.18

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

"8-bis.1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento

delle predette prove.".

6.19

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

"8-bis.1 All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis. Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».

6.20

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies, inserire il seguente:

"8-sexies. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza.

Nelle more delle trattative della Contrattazione 2022-2024, entro 3 mesi dall'approvazione della presente disposizione, il Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, emettono apposito atto di indirizzo, autorizzando l'Aran alla costituzione del comparto di contrattazione della Ricerca, Università ed Alta Formazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

6.21

[Pirro](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 8-quinquies, aggiungere, infine, il seguente:

"8-sexies. All'art.1 comma 309 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.".

6.22

[Nave](#)

Precluso

Al comma 8-quinquies, aggiungere, infine, il seguente comma:

"8-sexies. Al comma 9-ter dell'articolo 59 del decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297» sono aggiunte le seguenti parole: «o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione»".

6.23

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. Per l'anno 2024, al fine di garantire ai cittadini l'offerta e la continuità nell'erogazione di servizi socio-educativi, possono continuare a svolgere funzioni socio-educative presso le cooperative sociali coloro i quali siano in possesso di titoli di studio diversi da quelli previsti dalle normative vigenti, purché con comprovata esperienza di almeno tre anni in ambito socio-educativo, previo superamento di un corso intensivo di formazione in area psico-pedagogica.

6.24

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».

6.25

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».

6.26

[Crisanti](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere i seguenti:

"8-*sexies*. A decorrere dall'anno 2024, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia dei prestiti bancari per l'anticipazione delle borse di studio per studenti universitari, con una dotazione annua di 30 milioni di euro, destinato alla copertura dei costi, anche relativi agli interessi, dei prestiti richiesti da studenti universitari per l'anticipazione dell'intero importo della borsa di studio, nelle more della sua erogazione, nonché per la concessione di garanzie sui medesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme di attuazione del Fondo di cui al presente comma e disciplina le modalità di accesso al medesimo.

8-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*sexies*, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190«.

6.27

[Crisanti](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere i seguenti:

"8-*sexies*. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Scuole di specializzazione per gli specializzandi di area non medica)

1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

3. Il trattamento economico di cui al comma 2 è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2024-2025 e 2025-2026, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi.

4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

5. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 456 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 456 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

6.28

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*sexies*. Ai sensi di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 8, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito dell'unico comparto Istruzione e Ricerca, sono costituite, conformemente alla corrispondente suddivisione ministeriale, la sezione contrattuale Scuola e la sezione contrattuale Ricerca, Università e Alta formazione artistica e musicale (AFAM)."

6.29

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-sexies. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è aggiunto in fine il seguente periodo: "*I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'Istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile*"."

6.30

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-sexies. All'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole "*al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*" sono aggiunte le seguenti parole "*o con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione*".

7.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

7.2

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.

7.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4-ter. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.

4-quater. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2024. Per la durata e con la scadenza di cui al

primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

7.4

[Nave](#)

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo le parole: «nonché le proiezioni cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative,»;

c) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma.»".

7.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo le parole: «nonché le proiezioni cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative,»;

c) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma.».

7.6

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 6-quinquies aggiungere il seguente:

6-*sexies*. All'articolo 22, comma 2-*octies*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «31 dicembre 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

8.1

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

8.2

[Turco](#), [Nave](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"10-bis. All'articolo 4, del decreto legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";
- b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";
- c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo 1, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi, con le seguenti: centodue mesi.

Conseguentemente:

- alla lettera b), sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

- al comma 3, sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

8.4

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "a ottantuno mesi" con le seguenti: "a centodue mesi";
- b) al comma 2, lettera b), le parole: "anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2022, 2023, 2024 e 2025";
- c) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede, per 2.200.000 euro nell'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per 6.600.000 euro nell'anno 2024 e 8.800.000 euro nell'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi, con le seguenti: novantasei mesi;

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: 2.200.000 euro, con le seguenti: 13.200.000;

al comma 3, sostituire le parole: 2.200.000 euro, con le seguenti: 13.200.000 ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per 11.000.000 per il 2024, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

8.6

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis inserire i seguenti:

«3-ter. All'articolo 199, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: » In conseguenza degli attacchi contro navi commerciali e militari nel Mar Rosso e la relativa riduzione del traffico navale nei principali porti italiani, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 6 milioni di euro per l'anno 2024, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi.

3-*quater*. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla grave crisi della logistica ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-*quinquies*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2024, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società per l'anno 2024 rispetto all'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati.

3-*quinquies*. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza del Mar Rosso, fino al 30 giugno 2024, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti. Agli oneri valutati in 16 milioni di euro per il 2024, si provvede con corrispondente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

8.7

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

8.8

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

8.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

8.10

[Nave](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: "30 giugno 2024" con le parole: "31 dicembre 2024".

8.11

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: "30 giugno 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

8.12

[Nave, Damante, Scarpinato](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5-bis.

8.13

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

8.14

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6.1. Al fine di prorogare e implementare il finanziamento dello sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.15

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi - Bus» di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

8.16

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta di autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.

8.17

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6.1. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023."

8.18

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 6-ter, inserire il seguente:

«6-quater. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

8.19

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-quater. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi - Bus» di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

8.20

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:

6-quater. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta di autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.

8.21

[Sironi, Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 9.

8.22

[Bevilacqua, Sironi, Nave](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso «3.», sopprimere il penultimo periodo.

8.23

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso comma 3, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

8.24

[Basso, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: le tariffe autostradali fino alla fine del comma con le seguenti: il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere la relazione sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, di cui all'articolo 15, comma 6-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Nella suddetta relazione sono inoltre indicati i criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8.25

[Basso, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso comma «3», dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Dall'incremento di cui al precedente periodo sono esonerate le tratte autostradali interessate da lavori di manutenzione straordinaria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.

8.26

[Pirondini, Nave](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso "3.", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi, i pedaggi autostradali, applicati sulle tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26 si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte".

8.27

[Pirondini, Nave](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso "3.", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26. non si applicano i pedaggi autostradali previsti nelle suddette tratte".

8.28

[Pirondini](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso "3.", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per l'anno 2024, le disposizioni relative all'incremento delle tariffe autostradali non sono applicate, per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi, presenti in tutte le tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26."

8.29

[Basso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali, come disposto dal presente comma, è sospeso sulle tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete autostradale, in considerazione dello stato di grave disagio presente sulla rete e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza.

8.30

[Basso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è dimezzato per le tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.

8.31

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è sospeso sulla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10.

8.32

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui all'articolo 35, comma 1-ter, del presente decreto.

8.33

[Basso](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2024, le disposizioni relative alla variazione delle tariffe autostradali non si applicano, in considerazione dei cantieri presenti a seguito del crollo del Ponte Morandi, al tratto autostradale dell'A10 ricompreso tra i caselli di Savona Vado e Genova Ovest, al tratto autostradale della A7 tra i caselli di Genova Ovest e Serravalle Scrivia, al tratto autostradale della A12 tra i caselli di Genova Ovest e Sestri Levante e al tratto autostradale dell'A26 tra i caselli di Novi Ligure e il raccordo A10 Genova-Savona.»

8.34

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire la parola "annualmente" con la seguente "semestralmente", aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire trasparenza sulla gestione e sul funzionamento della rete infrastrutturale fondamentale per la vita economica e civile, le società titolari di concessioni autostradali riferiscono, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, alla presenza del Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, o di un suo delegato, sulla realizzazione dei rispettivi piani economico-finanziari con riferimento agli investimenti effettuati per il potenziamento, l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle tratte loro assegnate».

8.35

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 10.

8.36

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10.1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «30 settembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

8.37

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13-ter del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo"».

8.38

[Nave](#)

Precluso

Al comma 10-ter sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 dicembre 2024".

8.39

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter inserire il seguente:

"10-quater. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse

disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale.

Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50%

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo.».

8.40

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, inserire il seguente:

«10-quater. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023;

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".

8.41

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, inserire il seguente:

"10-quater. L'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso 2) del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, è prorogata al 31 dicembre 2024".

8.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-quater. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Continuano ad essere esentati dall'utilizzo delle piattaforme telematiche gli affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

8.43

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-quater. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Fino

al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo».

8.44

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. Con riferimento agli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al decreti ministeriali 16 febbraio 2018, n. 49, 19 marzo 2020, n. 123 e 29 maggio 2020, n. 224 in materia di rete viaria, ponti e viadotti di province e città metropolitane, le stazioni appaltanti certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai richiamati decreti entro il secondo anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

8.45

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 12 ottobre 2021, recante «Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne», l'articolo 7, comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi agli interventi, nonché l'ultimazione dei lavori, vanno certificati inderogabilmente entro il 30 marzo 2026.».

8.46

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fissato in ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, articolo 10, comma 1, alla data del 31 dicembre 2023, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024.

8.47

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fissato in ultimo,

dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, articolo 10, comma 1, alla data del 31 dicembre 2023, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024.

8.48

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. All'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2024».

8.49

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. All'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».

G8.1

[Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),
premessi che:

la rete autostradale italiana è regolata per mezzo di convenzioni di concessione che hanno una durata prevista dalla stessa convenzione unica e il pedaggio per l'utilizzo di queste infrastrutture è previsto nella quasi totalità delle autostrade non gestite dall'Anas;

l'articolo 8, comma 9 proroga dal 31 dicembre del 2023 al 30 marzo 2024 il termine entro cui le società concessionarie di tratte autostradali devono predisporre una proposta aggiornata del Piano economico finanziario conformemente a quanto disposto dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle indicazioni rese dal Concedente;

l'aggiornamento dei Piani economici finanziari dovrà essere perfezionato per adesso entro il 31 dicembre 2024;

nel frattempo tuttavia il medesimo articolo non prevede alcun rinvio degli adeguamenti tariffari sulla rete autostradale difatti, la disposizione prevede, per le società concessionarie con periodi regolatori scaduti, il riconoscimento di un aggiornamento tariffario, dal 1° gennaio 2024, pari alla componente dell'inflazione dell'anno 2024;

l'incremento previsto *ex lege* è fissato al 2,3% e corrispondente all'indice d'inflazione NADEF deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023;

Da ultimo, è specificato che anche le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, possono prevedere adeguamenti tariffari attraverso l'approvazione di un piano economico finanziario transitorio;

Attualmente, sono numerose le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione: Ativa S.p.A., SALT Società Autostrada Ligure Toscana p.a., Brennero, Fiori Tronco A10, SATAP A21;

considerato che:

secondo le principali associazioni dei consumatori, i rincari non trovano giustificazioni reali a

fronte di investimenti in sicurezza e attività ordinarie. Nel 2023 sono stati registrati numerosi e gravi disservizi sui principali tratti autostradali, tanto che il Codacons ha richiesto al Garante dei prezzi di intervenire;

l'aumento dei pedaggi andrà ad aggravare le spese che colpiranno tutte le famiglie italiane con il nuovo anno, (assicurazioni per le auto - aumento di quasi l'8%), i costi telefonici e la fine del mercato tutelato del gas: elementi che aumenteranno l'inflazione e ridurranno la capacità di spesa delle famiglie;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, durante il Governo Conte I, ha lavorato alacremente per sterilizzare gli aumenti delle tariffe autostradali e per la quasi totalità dei tratti dato che il blocco ha riguardato, in particolare, Aspi e Strada dei Parchi (A24-A25); stimolando i concessionari a una valutazione più puntuale degli aumenti (sul singolo anno anziché ogni cinque anni) e considerando il rapporto tra tariffe, andamento dei prezzi e investimenti,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti volti ad evitare aumenti indiscriminati dei pedaggi autostradali prevedendo tutele per specifiche categorie di utenti quali pendolari, studenti e fasce deboli della popolazione;

a far sì che, qualsiasi aumento delle tariffe, sia definito anche di concerto con l'autorità di regolazione dei trasporti valutando caso per caso alla luce del rapporto tra tariffe, andamento dei prezzi e investimenti evitando rincari automatici.

9.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 237, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 2025»;

b) al comma 238, le parole: «a decorrere dall'anno 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».

9.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente: «1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso entro il 31 dicembre 2028».

9.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantirne il normale e corretto funzionamento, le autorizzazioni di spesa rispettivamente per l'erogazione del contributo alle spese di funzionamento del Consiglio Generale degli italiani all'estero - CGIE, di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, afferente al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e del contributo alle spese di funzionamento dei Comitati Italiani Residenti all'Estero - COMITES, di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, afferente al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono prorogate all'anno 2024 con uno

stanziamento rispettivamente pari a 200 mila euro per l'anno 2024 e a 300 mila euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

9.4

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di sostenere le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, promosse dagli enti gestori per la diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, le autorizzazioni di spesa previste nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'erogazione di contributi ai citati enti gestori sul capitolo 3153 sono prorogate per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse sono erogate annualmente agli enti gestori sulla base della seguente ripartizione percentuale: 50 per cento a titolo di anticipo del contributo assegnato, 30 per cento come *tranche* intermedia e 20 per cento riconosciuto a titolo di saldo del contributo approvato. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 le scuole italiane statali all'estero riscuotono le quote di iscrizione, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori contributi volontari per il finanziamento delle spese di funzionamento amministrativo e didattico, nel pieno rispetto del diritto allo studio ed esclusivamente per finalità adeguatamente motivate in sede di predisposizione dei bilanci.

9.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

9.6

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le sanzioni previste all'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

9.7

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Le agevolazioni sono concesse nella misura e con le modalità previste dal predetto articolo 42, commi 3, 4, 5 e 6.

9.8

[La Marca](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Per le graduatorie relative a procedure concorsuali bandite da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato al 31 dicembre 2024."

10.1

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2024»».

11.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».

11.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. È consentito alle parti, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo».

11.3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 73 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È consentito alla parte, almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza

pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-*quater* delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo».

11.4

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 8, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

11.5

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-*bis*. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";

b) all'articolo 12,

1) al terzo comma le parole "negli ultimi tre anni" sono sostituite dalla seguente "nell'ultima consiliatura";

2) all'ultimo comma, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";

c) all'articolo 17, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";

d) all'articolo 19, ultimo comma, la parola "triennio" è sostituita dalla seguente "quadriennio".

10-ter. Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificate dal comma 10-*bis*, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della medesima legge. Al fine di garantire l'attuazione del comma 10-*quinquies* e l'adozione dei relativi regolamenti interni, le elezioni degli organi di cui al precedente comma sono differite di quattro mesi.

10-quater. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione."

b) all'articolo 4:

1) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.»;

2) al primo comma, secondo periodo, le parole "per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti "tramite posta elettronica certificata";

3) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa. L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti."

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega. Le votazioni si svolgono in due giorni

consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con

gli scrutatori alle operazioni di scrutinio. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere. Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti."

d) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva.";

e) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia."

10-quinquies - Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dai commi 11-bis e 11-quater del presente articolo."

11.6

[Di Girolamo, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti sono ripristinate a partire dal 1° gennaio 2025.".

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 500 mila euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.7

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Precluso

Sostituire il comma 11-ter con il seguente:

11-ter. Nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione».

b) all'articolo 4:

1) al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica»;

2) al primo comma, secondo periodo, le parole: «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «tramite posta elettronica certificata»;

3) il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa. L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti»;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti».

d) all'articolo 7, primo comma 1, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

e) all'articolo 12:

1) al terzo comma, le parole: «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultima consiliatura»;

2) al quarto comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva»;

g) all'articolo 17, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

h) all'articolo 19, quarto comma, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;

i) all'articolo 20, primo comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto, da approvarsi dal Ministro della giustizia».

Conseguentemente, dopo il comma 11-ter aggiungere il seguente:

11-*quater*. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dal comma 11-*ter* del presente articolo.

11.8

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 11-ter, aggiungere i seguenti:

11-*quater*. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi

almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione»;

b) all'articolo 4:

1) al primo comma il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica»;

2) al primo comma, secondo periodo, le parole: «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «tramite posta elettronica certificata»;

3) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa.

L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti».

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno.

Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti».

d) all'articolo 7, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

e) all'articolo 12:

1) al terzo comma, le parole: «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultima consiliatura»;

2) al quarto comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva»;

g) all'articolo 17, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

h) all'articolo 19, quarto comma, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio».

i) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia».

11-*quinquies*. Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificate dal comma 11-*bis*, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della medesima legge. Al fine di garantire l'attuazione del comma 11-*quater* e l'adozione dei relativi regolamenti interni, le elezioni degli organi di cui al precedente comma sono differite di quattro mesi. 11-*sexies*. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dai commi 11-*bis* del presente articolo.

11.9

[Unterberger](#)

Precluso

Dopo il comma 11-ter, aggiungere, in fine, i seguenti:

11-*quater*. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del settantaduesimo anno di età.

11-*quinquies*. Il trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età è disposto su domanda degli interessati.

11-*sexies*. Le previsioni di cui ai commi da 11-*quater* a 11-*decies* si applicano anche al personale indicato al comma 11-*quater* che, anche già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

11-*septies*. Il compimento del settantesimo anno di età comporta la decadenza da ogni incarico direttivo.

11-*octies*. Al personale già in quiescenza, che chieda il rientro in servizio, continua ad essere corrisposto il solo trattamento pensionistico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11-*novies*. I magistrati che richiedono il differimento della collocazione a riposo di cui al comma 1 possono essere collocati, con provvedimento dei rispettivi capi d'ufficio, anche in sezioni o settori diversi da quelli in cui prestano servizio, al fine di affrontare specifiche esigenze di scopertura degli organici o un elevato numero di pendenze arretrate. Tale provvedimento è adottato d'ufficio, anche in deroga alle norme ordinamentali vigenti e previa consultazione con il competente ufficio giudiziario.

11-*decies*. Le disposizioni di cui ai commi da 11-*quater* a 11-*novies* cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2026.»

11.10

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente:

11-*quater*. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 30 aprile 2024.

11.11

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente:

11-*quater*. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

11.0.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Compensi professionali avvocatura enti pubblici)

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'anno precedente»»

12.1

[Sironi, Nave](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla ripermestrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottare entro il 30 settembre 2024»».

12.2

[Sironi, Nave](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «30 mesi».

12.3

[Sironi, Nave](#)

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «nove mesi».

12.4

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 del presente articolo, è trasferita all'Amministrazione che ha proceduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono rifiuti. Le modalità con cui il trasferimento deve essere attuato sono demandate a un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

12.5

[Valente, Giorgis, Meloni, Parrini](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).

12.6

[Fregolent, Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-bis.1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma il termine di cui al primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 è posticipato di 12 mesi.

1-bis.2. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-*ter*, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.3. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.4. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-*ter*. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.5. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione.

Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.2, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.3. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.7. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1- 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5 e 1-bis.6 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter."

12.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1 All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».

12.8

[Nave](#), [Damante](#)

Precluso

Sopprimere i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

12.9

[Sironi](#), [Nave](#)

Precluso

Sopprimere i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

12.10

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente: 6-novies. All'articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026».

12.11

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

6-novies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sino all'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica contenente specifiche norme regolamentari e tecniche di attuazione. Tale decreto dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2024».

12.12

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

6-novies. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2025».

G12.1

[Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),
premessi che:

il provvedimento in esame reca proroghe di termini legislativi di prossima scadenza in diversi ambiti;

in particolare, l'articolo 12, comma 2, del provvedimento in esame contiene una novella al quadro normativo sulle bonifiche dei siti di interesse nazionale e, segnatamente, all'articolo 17-bis del D.L. 152/2021 prevedendo la proroga al 1° gennaio 2025 del termine entro il quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica deve adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

considerato che:

come si apprende dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, la proroga di un ulteriore anno del termine previsto dall'articolo 17-bis del DL n. 152/2021, già oggetto di proroga per effetto del precedente decreto Milleproroghe n. 198 del 2022, si rende assolutamente necessaria per completare il lavoro avviato e, dunque, soddisfare l'interesse primario sotteso alla norma, ossia svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN;

è di tutta evidenza che, con riferimento alla tematica in questione, l'urgenza di provvedere debba intendersi in primis riferita all'accelerazione e conclusione delle operazioni di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati, da cui discende la logica esigenza di una deperimetrazione dei siti risanati e restituiti alle comunità locali con caratteristiche di piena fruibilità e sostenibilità ambientale;

le operazioni di bonifica registrano invece un forte ritardo che si traduce nel permanere di situazioni di inquinamento dei terreni, delle acque superficiali e di falda, delle colture e degli allevamenti, da cui discendono danni ambientali, sanitari ed economici;

il nesso tra patologie e fattori di esposizione è ormai un dato acclarato. Le indagini epidemiologiche condotte nei territori interessati mostrano da anni dati allarmanti, con eccessi di

mortalità per numerose tipologie di tumori e malattie anche nella classe di età pediatrico-adolescenziale, con inevitabili implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni interessate;

sebbene la bonifica ed il risanamento di vaste aree del territorio rappresenti un capitolo centrale della transizione ecologica, le risorse economiche stanziare non corrispondono all'entità e complessità degli interventi, senza considerare che ancora non disponiamo di un quadro completo sullo stato di contaminazione del territorio. I dati di sintesi nazionali sullo stato dei procedimenti di bonifica censiti al 31 dicembre 2020 mostrano infatti percentuali rilevanti di procedimenti in attesa di accertamenti e di procedimenti per i quali lo stato della contaminazione non è noto;

rilevato altresì che:

nel contesto sopra descritto appare, dunque, evidente come il fattore tempo divenga un bene avente un contenuto economico e sociale particolarmente prezioso, soprattutto sotto il profilo dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie disponibili per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo socio-economico delle aree interessate,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente le misure necessarie a reperire ulteriori risorse che consentano di accelerare la conclusione degli interventi di bonifica dei siti contaminati, al fine di perseguire l'interesse primario di restituire alle comunità locali territori risanati e pienamente fruibili, con conseguente miglioramento delle condizioni ambientali, di salute ed economiche della popolazione.

G12.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che

il disegno di legge in esame, contiene misure di proroga di termini legislativi in scadenza e numerose ulteriori disposizioni che interessano diversi comparti produttivi del nostro Paese. Tra queste si trovano norme per lo stabilimento Ilva di Taranto; per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione; per il lavoro portuale; per le imprese agricole e della pesca; eccetera;

tra gli interventi a supporto dei diversi settori produttivi, si segnala la necessità di prevedere iniziative specifiche di sostegno al comparto industriale sardo, stante la grave situazione di crisi che attanaglia in particolar modo in alcuni territori dell'isola, da oltre 20 anni ripetutamente colpiti da processi di destrutturazione produttiva e deindustrializzazione, con pesanti e disgreganti conseguenze sulle condizioni di vita delle comunità;

tra questi spicca per la gravità della situazione il Sulcis-Iglesiente, dove negli anni hanno subito tragiche vicende di destrutturazione diversi impianti privati e a partecipazione e controllo pubblico come EurAllumina SpA, Otefal Sail SpA, Portovesme Srl, Alcoa, Rockwool Italia SpA, Carbosulcis SpA;

attualmente, risultano essere quattro i tavoli di crisi attivi al Ministero delle imprese e del made in Italy, che riguardano Eurallumina SpA, Portovesme Srl e Sanac SpA in Amministrazione Straordinaria, Sider Alloys;

quanto a Eurallumina S.p.A. è stata disposta l'interruzione delle produzioni con il supporto della CIGS per gli addetti che risultano conseguentemente sospesi dal lavoro, in attesa che si realizzino le opere per la riconversione degli impianti, i miglioramenti ambientali del sito e le opere infrastrutturali che determineranno una riduzione dei costi. Il piano di rilancio dovrebbe essere anche supportato da un Contratto di Sviluppo a sostegno degli investimenti dell'azienda. Lo scorso 17 gennaio 2024 è stato sottoscritto l'Accordo in sede Ministeriale per la concessione della CIGS in deroga in favore dei 201 lavoratori della società ma per soli 6 mesi; pur tuttavia sarebbe della massima urgenza la sottoscrizione dell'Addendum al Protocollo di Intesa, indispensabile per la prosecuzione degli investimenti da parte di Eurallumina SpA e per gli ammortizzatori sociali nel triennio;

quanto alla Portovesme Srl il progetto di riconversione industriale sostenibile si trova ancora ad uno stadio di mera progettualità, risulta essere necessario definire un percorso con adeguate soluzioni industriali ed occupazionali per tutte le produzioni della Portovesme, compreso lo stabilimento di San Gavino; nel 2023 è stata attivata la CIGS per i 527 lavoratori diretti ma si conta che l'indotto consti di altri 1000 lavoratori senza supporto;

in relazione a Sanac SpA in Amministrazione Straordinaria gli esperimenti di gara espletati nel 2023 finalizzati alla vendita unitaria dei quattro complessi aziendali facenti capo al Gruppo Sanac, non hanno dato esito positivo anche se nell'arco temporale compreso tra il 2017 e il 2022, hanno registrato nel tempo l'interessamento, tra gli altri, di ArcelorMittal, Acciaierie d'Italia e della multinazionale indiana Dalmia (terza gara) la quale, in particolare, non ha inteso offrire le garanzie ambientali e occupazionali richieste dal bando all'esito di un'approfondita due diligence. La Società occupa circa 310 dipendenti, di questi 180 unità in CIGS, dei quali il 76 per cento nello stabilimento sardo;

per ciò che concerne la SiderAlloys Italia Spa, costituita nel febbraio del 2018 sulle spoglie del complesso industriale «ex Alcoa» di Portovesme, sito nel comune di Portoscuso (SU), con lo scopo di riavviare la produzione di alluminio primario, il progetto di riconversione consisterebbe nel rinnovare un impianto obsoleto con nuove tecnologie e a minor impatto ambientale. Di recente la Società ha convocato i sindacati mettendo all'ordine del giorno l'eventualità della cassa integrazione per i 77 lavoratori, dopo che una ventina di contratti non sono stati rinnovati e alcuni operai di una ditta di appalti sono stati licenziati. Da notizie si stampa si è appreso della decisione dei sindacati di disertare l'incontro e la richiesta di riattivare il tavolo di crisi presso il Ministero competente;

alle situazioni delineate si aggiunge la forte incertezza vissuta dai 1500 lavoratori della Saras S.p.A., posto che da notizie di stampa si è appreso della decisione delle società che fanno capo alla famiglia Moratti (Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti, Angel Capital Management S.p.A. «ACM» e Stella Holding S.p.A.) di vendere a Vitol B.V., colosso olandese nel trading di materie prime, oppure a una società interamente controllata e designata da Vitol, il proprio capitale che rappresenta circa il 35 per cento del capitale azionario di Saras, del valore complessivo di circa 1,7 miliardi di euro, a un prezzo pari a euro 1,75 per azione. Il perfezionamento dell'affare è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie: si tratta in particolare delle autorizzazioni ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea sulle sovvenzioni estere e in materia di concorrenza (antitrust) e della normativa sulla golden power italiana,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative finalizzate al definitivo rilancio di ciascuna delle attività produttive industriali indicate in premessa, anche completando i percorsi di riconversione eco-sostenibile avanzata nella quale la Sardegna ha già maturato importanti esperienze e qualità professionali;

ad attuare pienamente ogni piano e progetto a finanziamento pubblico senza ulteriore indugio, ricomprendendo anche gli interventi di riattivazione delle attività industriali e di ricerca sull'ecosostenibilità dei cicli produttivi, delle azioni di risanamento e bonifica ambientale dei territori compromessi da inquinamento, e quelli di produzione energetica, a partire dalle forme di energia rinnovabile e pulita o a basso impatto ambientale

ad aprire un dossier «golden power» con riguardo alla legittimità del progetto di cessione di Saras S.p.a., che monitori le possibili ripercussioni in termini di occupazione ma anche di investimenti, sviluppo e prospettiva del territorio;

a convocare celermente le organizzazioni sindacali per aggiornare tavoli di discussione e di concertazione, con l'obiettivo di trovare soluzioni durature per tutti i lavoratori impiegati nel sistema produttivo-industriale;

ad attivare gli opportuni strumenti che assicurino ai lavoratori la necessaria copertura tramite ammortizzatori sociali e il puntuale pagamento dei sussidi dovuti, nonché adeguati percorsi formativi di aggiornamento, qualificazione e riconversione professionale proiettati verso la ripresa produttiva e

lavorativa.

G12.3

[Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),
premessi che:

diversamente da quanto avvenuto nel corso del 2022 e del 2023, a normativa vigente dallo scorso 1° gennaio 2024 i c.d. bonus sociali elettrico e gas naturale per i clienti in condizione economicamente svantaggiata e in gravi condizioni di salute sono riconosciuti con la soglia ISEE prevista prima del loro potenziamento;

in particolare, la soglia per accedere all'agevolazione torna a essere di 9.530 euro dopo alcuni interventi di rafforzamento, di diversa intensità, effettuati nel corso del 2022 che hanno dapprima ampliato la platea dei beneficiari dei bonus innalzando la soglia ISEE per accedervi fino a 12 mila euro (decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 c.d. DL Ucraina bis) e, poi, per l'anno 2023 a 15.000 euro con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), mentre il Dl 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. DL Bollette) ha innalzato a 30 mila la soglia di ISEE di accesso ai bonus elettrico e gas per le famiglie "numerose", quelle con almeno 4 figli a carico;

considerato che:

hanno diritto al bonus sociale gas gli utenti con certificazione ISEE inferiore a 9.350 euro o 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico contro i 15.000 euro (per nuclei familiari piccoli) e 30.000 euro (per nuclei con almeno quattro figli a carico) del 2023;

oltre alla summenzionata riduzione delle soglie ISEE ai vecchi valori ante 2022, dal 1° gennaio 2024 l'aliquota IVA applicata alle fatture per le forniture di gas naturale è quella ordinaria del 10 per cento per gli usi civili entro i 480 Smc/anno e del 22 per cento nei restanti casi. Le agevolazioni all'aliquota, introdotte con la Legge di Bilancio 2022 e prorogate nel tempo, avevano ridotto al 5 per cento l'IVA sul gas naturale. La misura, però, non è stata rinnovata nella Legge di Bilancio 2024 e, a ciò, va aggiunto anche il mancato azzeramento degli oneri generali di sistema;

con riferimento al bonus sociale elettrico, invece, solo per il primo trimestre 2024, le soglie ISEE per accedere e aver diritto allo stesso rimangono quelle vecchie di 15.000 euro e 30.000 euro (per nuclei con almeno quattro figli a carico). A partire da aprile 2024, le citate soglie - a meno di modifiche alla normativa vigente - ritorneranno pari a 9.350 euro o 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico;

rilevato altresì che:

in una condizione di assoluta difficoltà per le famiglie, soprattutto quelle che versano in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare i citati soggetti da ulteriori aggravii in bolletta, risulta fondamentale intervenire affinché i bonus sociali elettrico e gas mantengano la soglia ISEE potenziata,

impegna il Governo:

a prevedere nuovi stanziamenti volti a prorogare, almeno fino a fine 2024, i bonus sociali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la medesima soglia ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di attutire e porre rimedio alla crescente difficoltà per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico di far fronte al pagamento delle utenze.

G12.4

[Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premesso che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo - ovvero dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA e destinati ai clienti domestici che non abbiano ancora scelto un'offerta di mercato libero - è prevista per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da luglio 2024 mentre per il settore del gas naturale, sempre con riferimento ai citati clienti, è avvenuta lo scorso gennaio 2024;

da sempre il prezzo del servizio di maggior tutela rappresenta un benchmark facile da conoscere per acquirenti e venditori e costituisce una garanzia per i clienti finali, soprattutto domestici, di non incorrere in pratiche commerciali scorrette quali ad esempio la pubblicità ingannevole;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito rimanere nel mercato tutelato per le maggiori garanzie sul prezzo della fornitura a fronte di un rialzo generalizzato dei prezzi all'ingrosso delle materie prime energetiche, in particolare a partire dall'inizio del conflitto russo-ucraino;

considerato che:

a normativa vigente, dal 1° luglio 2024 i clienti domestici non vulnerabili che non avranno sottoscritto un'offerta nel mercato libero, passeranno automaticamente, senza alcuna interruzione di fornitura, al Servizio a Tutele Graduali (STG), che riguarderà circa 4,5 milioni di clienti, con l'esercente di riferimento identificato in fase d'asta;

dai dati emersi a seguito della recente indagine realizzata da Assoutenti e Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) circa le offerte presenti alla data del 9 febbraio 2024 sull'apposito Portale di ARERA, sia per i contratti a prezzo fisso che per quelli a prezzo variabile, nelle principali 20 città italiane, per una famiglia tipo che consuma 1.400 metri cubi di gas all'anno per cottura cibi, riscaldamento e acqua calda, risulta evidente, sebbene il mercato libero promettesse maggiore flessibilità e potenziali risparmi, come la realtà mostri un quadro meno ottimistico;

in particolare, i citati dati mostrano come i contratti a prezzo fisso del mercato libero non offrono vantaggi economici rispetto alle tariffe del regime tutelato, ma anzi registrano addirittura un incremento medio della spesa annua per i consumatori di 188,6 euro, equivalente a un aumento del 12,2%. Per i contratti a prezzo variabile, l'analisi delle offerte disponibili nelle 20 città italiane monitorate rivela che solo una piccola parte di queste rappresenti la soluzione più conveniente rispetto al regime tutelato, con un risparmio medio annuo limitato a 43 euro, pari a un modesto -2,8%;

tenuto conto che:

nell'ambito delle modalità di attuazione delle riforme del PNRR, rispetto alla legge annuale della concorrenza - rimozione di barriere all'entrata nei mercati - non viene considerata la parte che riguarda il mercato del gas ma solamente quella elettrica, alla quale vengono poste alcune condizioni come il potenziamento della trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori, ancora lontana a causa di una campagna di informazione e comunicazione inesistente;

in una condizione di assoluta difficoltà per gli utenti domestici, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare le famiglie da ulteriori aggravii in bolletta, risulta fondamentale non solo posticipare, in via cautelativa almeno di un anno, il termine previsto per la fine della tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale, ma anche potenziare le informazioni atte a preparare i citati soggetti ad effettuare scelte consapevoli sulla fornitura di energia e gas;

rilevato, altresì, che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore del gas naturale, avvenuta lo scorso 10 gennaio, non ha innescato la concorrenza virtuosa auspicata a beneficio dei consumatori;

tale scenario solleva interrogativi sull'efficacia della liberalizzazione del mercato nello stimolare una vera concorrenza tra gli operatori e offrire ai consumatori offerte realmente vantaggiose;

il prossimo luglio è prevista, per i clienti domestici non vulnerabili, la cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore elettrico e, a tal fine, risulta fondamentale riflettere sulla mancanza di una efficace concorrenza e sulle limitate opzioni di risparmio per gli utenti finali;

occorre un intervento normativo mirato a proteggere i consumatori e a stimolare una vera competizione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale al fine di realizzare un mercato energetico più equo e vantaggioso per tutti e in particolare per le famiglie che altrimenti si ritroverebbero a fronteggiare ulteriori aumenti senza reali alternative di risparmio;

quanto sopra presuppone la proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili nel settore elettrico e del gas almeno fino al 10 gennaio 2025, nonché la predisposizione di più efficaci e funzionali campagne d'informazione e sensibilizzazione a tutela degli utenti finali da diffondere, oltre che sul piano istituzionale, anche per mezzo di campagne ad hoc a diffusione nazionale, diverse piattaforme social nonché attraverso l'assistenza qualificata e il supporto delle associazioni dei consumatori,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza volte a prorogare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica e gas naturale nonché a incrementare le risorse stanziare per rendere più efficaci e funzionali le campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela nel settore elettrico.

G12.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato

premesso che:

il presente decreto-legge, denominato milleproroghe, è adottato di norma con periodicità annuale, stante la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, disponendo proroghe e differimenti di termini;

la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguardo le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente;

la medesima legge di bilancio, ha quindi esteso l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento;

la suddetta IVA ridotta al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, è stata quindi confermata e prorogata anche agli ultimi tre mesi del 2023 con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131; ricordiamo che l'IVA al 5 per cento, permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi;

l'IVA ridotta al 5 per cento, è stata una misura importante che ha consentito di tenere sotto controllo il costo del gas, passato da 1 a 3 euro al metro cubo nel recente passato, e che ha gravato molto sulle spese delle famiglie e imprese;

nella seduta dello scorso 25 gennaio 2024 la Camera con l'ordine del giorno 9/1606-A/58 impegnava il Governo a prevedere anche alla luce della fine del mercato tutelato dell'energia e del gas, la necessaria proroga del regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di

offrire una maggior tutela del potere d'acquisto delle famiglie in una fase a forte rischio di ripresa dell'inflazione, anche in conseguenza delle guerre e delle tensioni internazionali e in particolare nell'area mediorientale,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna misura per dare attuazione alla volontà del Parlamento di prorogare il regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di tutelare i clienti domestici e le imprese da ulteriori ingiustificati aumenti anche in conseguenza della fine del mercato tutelato.

G12.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato

premessso che:

il presente decreto-legge, denominato milleproroghe, è adottato di norma con periodicità annuale, stante la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, disponendo proroghe e differimenti di termini;

la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguardo le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente;

la medesima legge di bilancio, ha quindi esteso l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento;

la suddetta IVA ridotta al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, è stata quindi confermata e prorogata anche agli ultimi tre mesi del 2023 con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131; ricordiamo che l'IVA al 5 per cento, permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi;

l'IVA ridotta al 5 per cento, è stata una misura importante che ha consentito di tenere sotto controllo il costo del gas, passato da 1 a 3 euro al metro cubo nel recente passato, e che ha gravato molto sulle spese delle famiglie e imprese;

nella seduta dello scorso 25 gennaio 2024 la Camera con l'ordine del giorno 9/1606-A/58 impegnava il Governo a prevedere anche alla luce della fine del mercato tutelato dell'energia e del gas, la necessaria proroga del regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di offrire una maggior tutela del potere d'acquisto delle famiglie in una fase a forte rischio di ripresa dell'inflazione, anche in conseguenza delle guerre e delle tensioni internazionali e in particolare nell'area mediorientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, il regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento.

G12.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato

premessso che:

il disegno di legge in esame, contiene misure di proroga di termini legislativi in scadenza e numerose ulteriori disposizioni che interessano diversi comparti produttivi del nostro Paese. Tra queste si trovano norme per lo stabilimento Ilva di Taranto; per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione; per il lavoro portuale; per le imprese agricole e della pesca; eccetera;

diverse sono le disposizioni i cui termini in scadenza non si è riusciti a prorogare ulteriormente;

con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) è stato istituito il Fondo per il recupero della fauna selvatica, volto a sostenere l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica

l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta da dette associazioni è preziosa ed encomiabile, ed è altamente impegnativa, considerando il numero di animali ricoverati ogni anno presso le strutture delle associazioni, che può essere quantificato in varie decine di migliaia di esemplari, e il bisogno di cure, assistenza e attività di recupero alla vita selvatica che ciascuno degli animali richiede;

l'importanza della ricerca scientifica, anche a livello sanitario, rivestita dai CRAS - Centri recupero Animali Selvatici - ha un grande valore non solo per la conservazione della biodiversità, ma anche significato per la salute pubblica di ampio spettro, in linea con le direttive europee e i relativi decreti;

alla questione «etica» e in linea con la salvaguardia e la tutela di quel bene indisponibile dello stato rappresentato dalla fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, essi sono divenuti nel tempo un punto di riferimento non solo per gli enti di ricerca per biologi, naturalisti, veterinari e quindi per le Università e gli istituti scientifici, ma anche per le istituzioni che chiedono, sempre più impegno e collaborazione ai CRAS;

i CRAS hanno dovuto partecipare a corsi istituiti dalle regioni tramite gli zooprofilattici e dirigenti USL. Questo impegno è diventato più difficile, più costoso, più rischioso, proprio perché il ruolo dei CRAS è mutato: non più solo «ospedale per animali selvatici», ma luogo di sensibilizzazione ed educazione, studio, di ricerca, osservatorio veterinario e di controllo per la prevenzione e la tutela della salute pubblica;

finanziato inizialmente con 1 milione di euro per l'anno 2021, il Fondo per il recupero della fauna selvatica è stato quindi rifinanziato con 4 milioni per l'anno 2022, e 1 milione di euro per il 2023;

dal 1° gennaio 2024, invece, non sono più rifinanziate le importanti attività svolte dai Centri recupero Animali Selvatici (CRAS) per il recupero, tutela e cura della fauna selvatica,

impegna il Governo

a garantire, con il primo provvedimento utile, le risorse finanziarie indispensabili al funzionamento dei Centri di recupero Animali Selvatici, garantite fino al 31 dicembre scorso dal Fondo istituito con la legge di bilancio del 2021, per l'importante attività di tutela e di cura della fauna selvatica.

12-bis.1

[Nave](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: « 31 dicembre 2024» con le seguenti: «30 giugno 2024».

13.1

[Nave](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-quater», sopprimere le parole: ", lettere b) e c),"

13.2

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2 bis. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «è incrementato di 1 milione di euro

per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027».

2-ter. All'onere derivante dal comma *2-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

13.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di prorogare il finanziamento per la cura e il recupero della fauna selvatica, all'articolo 1, comma 432, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «per l'anno 2023», sono aggiunte le seguenti: «e 1,5 milioni di euro per l'anno 2024».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.4

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.5

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* Con la finalità di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del Made in Italy, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di

attuazione del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.6

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa (Well et al.). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.7

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.8

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere gli investimenti in macchinari professionali e in altri beni strumentali durevoli per l'esercizio dell'attività di impresa, in particolare, dell'attività di micro e piccole imprese di settore, il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.9

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto

dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e delle crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.10

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.11

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.12

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2 bis. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Xylella fastidiosa» condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026". All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

13.13

[Patuanelli](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3.1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-bis, ultimo periodo, e comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano fino al 31 dicembre 2024.

3-2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, anche per l'anno 2024 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

3-3. Agli oneri di cui al comma 3.1 del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

13.14

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3.1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 dopo le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

b) al comma 46 dopo le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

d) al comma 48 dopo le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

3.2. Agli oneri di cui al comma 3.1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.15

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

3.2. Agli oneri dal comma 3.1, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .».

13.16

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

3-ter. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»".

13.17

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola «imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 99, dopo le parole «attrezzature varie» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,»".

13.18

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. All'articolo 78, comma 4-*octies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «nel 2020 e nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020, nel 2021, nel 2022, nel 2023 e nel 2024»".

13.19

[Fregolent](#), [Paita](#), [Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le misure del contributo di cui all'articolo 21 del decreto di approvazione dell'"Avviso pubblico a presentare proposte ai sensi dell'Intervento SRF.01 - Assicurazione agevolate di cui al PSP 2023-2027 - Campagna assicurativa 2023 - Produzioni vegetali" sono elevate al 70 per cento.

13.20

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

3.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis*, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

b) al comma 46, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024».

3.2. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.24

[Naturale](#), [Patuanelli](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3-bis con il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: »Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023« sono sostituite dalle seguenti: »A decorrere dall'anno 2017«;

b) sostituire i commi 3-ter e 3-quater con il seguente:

"3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209."

13.25

[Patuanelli](#), [Naturale](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3-bis con il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: »2022 e 2023« sono sostituite dalle seguenti: »2022, 2023, 2024 e 2025«;

b) sostituire il comma 3-quater con il seguente:

"3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 260 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2025 e 2026, nonché dal comma 3-*ter*, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;

b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-*bis*."

13.26

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n.132, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2024 e 2024 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo».

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.27

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Precluso

Al comma 3-bis, dopo le parole «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» inserire la seguente «non» e sopprimere le parole «nelle seguenti percentuali: a) fino a 10.000 euro, 0 per cento; b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento; c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.

13.28

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) fino a 25.000 euro, zero per cento;

b) oltre 25.000 euro, 100 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.29

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) fino a 20.000 euro, zero per cento;

b) oltre 20.000 euro, 100 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.30

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) fino a 20.000 euro, zero per cento;
- b) oltre 20.000 euro e fino a 30.000 euro, 30 per cento;
- c) oltre 30.000 euro, 60 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.31

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) fino a 15.000 euro, zero per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 20.000 euro, 50 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.32

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente, al comma 3-septies, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 10 milioni.

13.33

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-bis, ultimo periodo, e comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano fino al 31 dicembre 2024.

3-novies. Ai fini dell'applicazione del comma 3-octies, anche per l'anno 2024 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

3-decies. Agli oneri di cui al comma 3-octies del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

13.34

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-octies. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 45, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

b) al comma 46, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024».

3-*novies*. Agli oneri di cui al comma 3-*octies*, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.35

[Patuanelli](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, inserire i seguenti:

"3-*octies*. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva,

per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 60 euro/MWh.

3-*novies*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.36

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-*octies*. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con tariffa onnicomprensiva, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, e il valore di 60 euro/MWh.

3-*novies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307.

13.37

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-*octies*. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

3-*novies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*octies*, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.38

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-*octies*. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

3-*novies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*octies*, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.39

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-*octies*. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

3-*novies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.40

[Patuanelli](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-*opties*. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

3-*novies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.41

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-*octies*. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2023, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo

trimestre solare dell'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

13.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies aggiungere i seguenti:

3-octies. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024.

3-novies. Agli oneri derivanti dal comma *3-octies*, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

13.43

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-ocites. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole, per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente al 1° gennaio 1997.

13.44

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies aggiungere il seguente:

3-octies. All'articolo 15, comma 1-*sexies*, lettera *a*), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

13.45

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-octies. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

13.46

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septiers, aggiungere, infine, il seguente: «3-octies. Il credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole.».

13.47

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-*octies*. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

G13.1

[Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premessi che:

l'articolo 13, in particolare, proroga termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di sostenere il settore agricolo, in risposta al perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, all'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché agli eccezionali eventi metereologici, che hanno caratterizzato l'anno 2023;

ritenuto che:

il settore agricolo costituisce un pilastro fondamentale ma sempre più a rischio nell'ambito dell'economia e dell'identità italiane;

ritenuto inoltre che:

oltre agli interventi previsti dalla legge in esame, il settore agricolo necessita oggettivamente di un sostegno ulteriore da parte dello stato, dal momento che le problematiche sopra citate non mostrano segni di risoluzione nel breve termine, in particolare le criticità legate al cambiamento climatico;

considerato che:

oltre agli interventi previsti dalla legge in esame, anche a fronte delle proteste degli agricoltori che stanno manifestando le loro istanze in tutto il paese, sarebbe necessario, in particolare, rafforzare le facilitazioni già previste nel corso degli ultimi anni, volte ad incentivare l'accesso alla professione di agricoltore, la produzione delle aziende, la continuità produttiva del settore;

a ciò sarebbe necessario aggiungere ulteriori iniziative che possano accompagnare l'agricoltore nel percorso di transizione ecologica che oggi ci richiede l'Europa, e tra queste può senza dubbio rientrare l'incentivo per l'acquisto di beni strumentali nell'ambito della cosiddetta Industria 4.0;

le tecnologie digitali 4.0 sono strumenti utilissimi al fine di supportare l'agricoltore nella quotidianità e nella pianificazione delle strategie per la propria attività, compresi i rapporti con tutti gli anelli della filiera, generando un circolo virtuoso in grado di creare valore per la singola azienda e a cascata per i suoi partner;

potenziare il sistema di incentivi che permette alle aziende agricole di innovare la propria attività è certamente fondamentale,

impegna il Governo:

a potenziare lo strumento del credito di imposta per l'acquisto dei beni strumentali previsti dalla cosiddetta agricoltura 4.0, così da sostenere le aziende agricole nel loro percorso di innovazione e modernizzazione, anche con l'obiettivo di creare maggiore valore nella singola filiera.

G13.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite I e V è emersa con forza il tema della mancata proroga, nell'ultima legge di bilancio dell'esenzione IRPEF per i redditi agricoli;

il Governo ha presentato l'emendamento n. 13.123 che prevede l'esenzione del pagamento dell'Irpef per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro, la riduzione del 50 per cento dell'importo da pagare per i redditi tra i 10 mila e i 15 mila euro;

sono stati evidenziati i limiti della soluzione individuata dall'Esecutivo, che trascura le vere questioni di una seria revisione della Politica agricola comune, dell'incremento dei prezzi, del basso livello dei salari e dei profitti delle piccole e medie imprese agricole e delle storture determinate dai soggetti attivi nella grande distribuzione attraverso le pratiche commerciali sleali e le vendite sottocosto;

una politica reale di sostegno non può non passare attraverso la salvaguardia delle biodiversità e la promozione dei piccoli e medi agricoltori sulla scia delle recenti norme che istituiscono la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, norme in contraddizione profonda con gli accordi di libero scambio che permettono di importare grano canadese al glifosato;

ricordiamo che lo scorso venerdì 9 febbraio, la Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il territorio a causa della siccità che sta affliggendo il proprio territorio: una situazione che sta danneggiando gravemente gli agricoltori e gli allevatori già nel mese di febbraio, statisticamente uno dei più freddi e piovosi dell'anno per il clima mediterraneo,

impegna il Governo:

a predisporre tutti gli atti necessari affinché si possano:

a) verificare violazioni delle normative sulla sicurezza alimentare come la vendita di prodotti alimentari scaduti, la manipolazione impropria dei prodotti, o la mancanza di adeguati *standard* igienici nella gestione dei prodotti alimentari;

b) verificare pratiche di marketing ingannevoli o sleali come la pubblicità ingannevole, etichette fuorvianti o manipolazioni dei prezzi al fine di trarre in inganno i consumatori;

c) verificare abusi nei confronti dei fornitori come pratiche commerciali sleali, ritardi nei pagamenti, o pressioni indebite sui fornitori per ridurre i prezzi al di sotto dei livelli sostenibili;

d) svolgere indagini sul fenomeno dell'*italian sounding*, delle frodi alimentari e della presenza della criminalità organizzata nella filiera agroalimentare;

e) accertare la compatibilità, con la normativa UE, per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente salute, circa l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro residui negli alimenti importati da Paesi *extra* UE.

G13.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato

preMESSO che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite I e V è emersa con forza il tema della mancata proroga, nell'ultima legge di bilancio dell'esenzione IRPEF per i redditi agricoli;

il Governo ha presentato l'emendamento n. 13.123 che prevede l'esenzione del pagamento dell'Irpef per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro, la riduzione del 50 per cento dell'importo da pagare per i redditi tra i 10 mila e i 15 mila euro,

impegna il Governo:

a continuare nell'azione di:

a) verificare violazioni delle normative sulla sicurezza alimentare come la vendita di prodotti alimentari scaduti, la manipolazione impropria dei prodotti, o la mancanza di adeguati *standard* igienici nella gestione dei prodotti alimentari;

b) verificare pratiche di marketing ingannevoli o sleali come la pubblicità ingannevole, etichette

fuorvianti o manipolazioni dei prezzi al fine di trarre in inganno i consumatori;

c) verificare abusi nei confronti dei fornitori come pratiche commerciali sleali, ritardi nei pagamenti, o pressioni indebite sui fornitori per ridurre i prezzi al di sotto dei livelli sostenibili;

d) svolgere indagini sul fenomeno dell'*italian sounding*, delle frodi alimentari e della presenza della criminalità organizzata nella filiera agroalimentare;

e) accertare la compatibilità, con la normativa UE, per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente salute, circa l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro residui negli alimenti importati da Paesi *extra* UE.

13.0.1

[Patuanelli](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. L'articolo 15-bis del decreto legge 29 dicembre 2022, n.198 è sostituito con il seguente:

«Art. 15-bis - *(Disposizioni in materia di accise sulla birra)* - 1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024"; b) al comma 3-quater, alla linea, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente "986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato".

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.0.2

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 3-quater, alinea, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:

"986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato".

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 14 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."».

13.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. L'articolo 15-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 3-*quater*, alinea, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:

"986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato".

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 14 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."».

13.0.4

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-*bis* e 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

2. Nel caso in cui il beneficio sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-*bis* e 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.»

15.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.0.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».»

16.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-*bis*. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.»

G16.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

i recenti segnali di ritorno dell'economia italiana ai trend pre-pandemici non riguardano il settore dell'informazione, dove continuano la caduta verticale dei fatturati e l'erosione del mercato, soprattutto della carta stampata, con gravi ripercussioni sul mercato del lavoro ma, soprattutto, sulla qualità e l'indipendenza delle notizie;

solo assicurando al settore adeguate risorse in grado di garantire la produzione e la circolazione di informazione di qualità è possibile assicurare il pieno diritto di cittadinanza e l'esercizio della politica;

secondo la Fieg, la federazione degli editori di giornali, le vendite in edicola di giornali quotidiani e periodici sono passate dai sei milioni di copie a 1,5 milioni odierni, a fronte di un fatturato di settore passato dai 7,2 miliardi di euro registrato nel 2005 ai 2,9 miliardi di euro nel 2022. Parallelamente, sono cresciute a dismisura, raggiungendo quota 43 milioni, le persone a caccia di informazione sui canali digitali;

un tale declino inarrestabile richiederebbe la messa a punto di strategie, auspicabilmente condivise da parte di tutti gli attori del sistema, ma anche una presa di coscienza da parte della politica

e dell'opinione pubblica perché, insieme con le copie e i posti di lavoro, vengono meno gli spazi vitali di democrazia;

un attacco al pluralismo dell'informazione nel nostro Paese è stato sferzato dall'articolo 1, comma 810, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per l'anno 2019) che ha disposto alle lettere *b*) e *c*), la progressiva riduzione, fino alla totale abolizione dal 1° gennaio 2022, dei contributi concessi ad imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro; enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;

successivamente, per combattere la crisi contingente, la legge di bilancio per l'anno 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria», con l'obiettivo di incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione, beneficio dal quale sono stati esclusi tutti i piccoli editori cooperativi e *no profit*, che rappresentano la spina dorsale del pluralismo e dell'informazione locale in Italia;

la legge di bilancio 2024, all'articolo 1, commi da 315 a 322, ha apportato modifiche alla disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, delegando il Governo ad adottare un regolamento per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione;

il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sulla ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, all'articolo 5, comma 1, lettera *e*) prevede, tra i criteri ed i requisiti di calcolo dei contributi diretti da riconoscere alle imprese editrici, che questi siano concessi alle imprese editrici costituite in forma di cooperativa giornalistica che esercitino unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente a condizione che garantiscano per l'edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20 per cento delle copie annue distribuite, per le testate nazionali;

successivamente l'articolo 96, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha ridotto, limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le suddette percentuali minime di copie vendute determinandole, rispettivamente, nel 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali, e nel 15 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali,

impegna il Governo

ad adottare entro il 30 giugno 2024 il regolamento di cui all'articolo 1, commi 315 e 316, della legge n. 213 del 2023, prevedendo in esso che il requisito relativo alla percentuale di vendita sulle copie distribuite richiesta non sia superiore a quella prevista dall'articolo 96, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

16.0.1

[Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica alla legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di uffici stampa)

1. Al comma 5-bis, dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono ripetibili gli emolumenti, aventi carattere retributivo non occasionale, percepiti in buona fede dai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa, di cui al presente comma, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, in modo costante e duraturo e senza riserve.»»

17.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*ter*. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziare all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025 e 2026, mediante nuove risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.

1-*quater*. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-*bis* a 243-*sexies*, i comuni sedi di *hotspot*, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-*quinquies*. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1-*ter* presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4, dell'articolo 243-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-*sexies*. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1-*ter* sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi in favore delle aree colpite dalle calamità naturali.

17.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*ter*. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024». Conseguentemente, al fine di consentire la conclusione delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'ordinanza 3274 del 2003 e successive modificazioni, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'interno, denominato «Fondo per le verifiche sismiche degli edifici strategici» con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto del suddetto fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 150 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

17-bis.0.1

[Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.1

(Proroga a favore delle imprese agricole e agroindustriali colpite da eventi sismici)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". ».

17-ter.0.1

[Croatti](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*quater*

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.».

17-ter.0.2

[Damante](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*quater*

(Proroga dei termini per gli interventi nelle aree interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della regione Siciliana colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17-ter.0.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-*quater*.

(Proroghe in materia di rischi catastrofali)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105».

2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «possono essere

stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite»»

17-ter.0.4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-*quater*

(Proroghe in materia di rischi catastrofali)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105».

2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «possono essere stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite»»

18.1

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

18.2

[Nave](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sopprimere i commi 1 e 2;*

b) *al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le risorse di cui al contributo stanziato ai sensi del comma 5 dell'articolo 58-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 58-bis del predetto decreto legge.».*

18.3

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

"1. All'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "*dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare*" sono sostituite dalle seguenti: "*dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (Organismo), previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*";

2) al secondo periodo, le parole: "*All'Assoprevidenza*" sono sostituite dalle seguenti: "*Al predetto Organismo*";

3) al terzo periodo, le parole: "*All'Assoprevidenza*" sono sostituite dalle seguenti: "*All'Organismo*";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-*bis*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato.";

c) al comma 5, le parole: "*Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza*" sono sostituite dalle seguenti: "*Per il funzionamento dell'Organismo*";

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività."

2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019 come modificato dal comma 1, lettera c), è erogato direttamente all'Organismo entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, come introdotto dal comma 1, lettera d), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

18.4

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d):

- *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

- *dopo il capoverso comma «5-bis», aggiungere il seguente: «5-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alle Camere una relazione sull'attività del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare e sul grado di diffusione della previdenza complementare.»*

18.5

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: *11-bis.1. L'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché gli ulteriori benefici riconosciuti ai sensi del comma 11-bis, possono essere concessi, nel limite di spesa ivi previsto, per 12 mesi, prorogabili sino al limite massimo di ulteriori 12 mesi, in favore delle aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano occupato nel semestre precedente un numero di dipendenti inferiore a 15 e superiore a 5, i quali abbiano già goduto, sino al limite massimo fruibile, di altre prestazioni economiche di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro».*

18.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto della necessità di potenziare la riabilitazione termale dell'infortunato sul lavoro, anche post-COVID, i relativi interventi devono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti per il triennio 2024-2026.

18.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre dodici mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

4.2 L'incentivo di cui al comma 4-*bis* è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

4.3. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-*bis* e 4-*ter*, pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

18.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

4.2. L'incentivo di cui al comma 4-*bis* è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

4.3. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-*bis* e 4-*ter*, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

18.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al comma 1-*quater* dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «al 31 dicembre 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024,» e le parole: «stipulati entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati entro il 31 dicembre 2023».

4.2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

18.10

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex-lavoratori occupati in aree di crisi complessa che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento delle rispettive aziende, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino essere stati esposti all'amianto potendo chiedere, altresì, i benefici di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2024, e 3,25 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18.11

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024»;

b) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: «1-*ter*.1. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.».

18.12

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

18.13

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. A decorrere dal 2026 i contributi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente confermati. Il CIPESS, con proprie delibere quinquennali, provvede all'assegnazione di tali risorse, per un importo complessivo non inferiore a 2 milioni di euro all'anno, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base dei programmi formulati dagli istituti destinatari, entro il 31 luglio che precede ciascun quinquennio, secondo modalità e criteri, di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

18.14

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 1, comma 161, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

18.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. La graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1.514 posti, elevati a n. 1.541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro - Profilo amministrativo/Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso Codice CU/GIUL - e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Profilo di Ispettore del lavoro Codice CU/ISPL (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 68 del 27 agosto 2019 - Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 60 del 30 luglio 2021) vigente alla data del 31 dicembre 2023 è prorogata di altri dodici mesi dalla scadenza naturale della stessa.

18.16

[Nave](#)

Precluso

Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti: «4-sexies. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie, di cui al comma 4-ocites, a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato "Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS" di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

4-septies. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 4-*bis*.

4-*octies*. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 4-*sexies*, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.».

18.17

[Mazzella](#), [Turco](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*sexies*. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1"

4) al comma 3, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024»;

4-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*sexies*, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

1) quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-*quater*;

2) quanto a 90,2 milioni per l'anno 2027 di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4-*octies*. All'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità.»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.».

18.18

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*sexies*. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

4-*septies*. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»

4-*octies*. Agli oneri derivanti dai commi 4-*sexies* e 4-*septies* pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.19

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine i seguenti commi:

4-*sexies*. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da "il beneficio di due mesi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il beneficio pari a quattro mesi di contribuzione figurativa, a cui si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica. Tale beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre a un incremento di quattro mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024".

4-*septies*. All'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

18.20

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere i seguenti:

4-*sexies*. All'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

4-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

18.21

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

4-*sexies*. A partire dal 2024, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il titolare e i coadiuvanti di panificio iscritto con il codice ATECO 10.71.1, che svolgono lavori notturni esposti a forti escursioni termiche, a movimentazione continua di carichi e all'esposizione respiratoria di farine.

4-*septies*. I trattamenti pensionistici di cui al comma 4-*bis* sono erogati entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2,5 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 4-*bis* secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al comma 4-*bis* non si

applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

18.22

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

4-*sexies*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro».

4-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18.23

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

4-*sexies*. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024». Per l'anno 2024, lo stanziamento del Fondo nuove competenze è determinato in 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

18.24

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

4-*sexies*. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

18.25

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

4-*sexies*. Per l'anno 2024, ai datori di lavoro che nel 2023 abbiano fatto ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 44, comma 11-*ter*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per un periodo inferiore alle cinquantadue settimane regolarmente autorizzate, è riconosciuta la possibilità di avvalersi del medesimo trattamento di integrazione salariale in continuità con quello già richiesto e a completamento delle cinquantadue settimane totali, nel limite di quanto residuo dal

biennio 2022-2023.

18.26

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Al comma 4 quinquies, aggiungere il seguente: «4-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse; b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e a si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.».

18.27

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Al comma 4 quinquies, aggiungere, infine, il seguente: «4-sexies. Fino al 31 dicembre 2024 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.».

18.28

[Nave](#)

Precluso

Al comma 4 quinquies, aggiungere, infine, il seguente:

«4-sexies. All'articolo 80, comma 3 della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa" sono sostituite con le seguenti: "una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024".

18.29

[Pirro](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 4 quinquies, aggiungere, infine, il seguente: 4-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306 le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024";

b) al comma 307 le parole: "la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2024".

18.30

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-sexies. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»

18.31

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-sexies. All'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-ter è aggiunto il seguente: "11-ter.1. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non prende in considerazione ulteriori domande".»

G18.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

la legge di 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 297, ha esteso l'esonero contributivo già introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel limite di 8.000 euro annui;

il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 all'articolo 27, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto, in favore dei datori di lavoro privati che ne facciano richiesta, l'erogazione per 12 mesi di un incentivo pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l'assunzione nel periodo compreso tra il 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani:

a) under 30;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;

l'esonero è cumulabile con altri incentivi, come quello per gli under 36 della Legge di Bilancio

per il 2023, ma, in questo caso, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore NEET assunto;

l'incentivo è valido per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato, ma non per i rapporti di lavoro domestico) ed è corrisposto mediante conguaglio dei contributi mensili dovuti dal datore di lavoro;

è necessario procedere nella promozione dell'occupazione giovanile stabile tenuto conto che i dati sull'occupazione vedono ancora una preponderante offerta di lavoro a termine e precario,

impegna il Governo

al fine di promuovere e sostenere l'occupazione giovanile stabile a prorogare l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate, under 36 anni e per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 comma 297 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 anche per l'anno 2024 e successivi.

18.0.1

[Lorefice](#), [Damante](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.».

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.2

[Damante](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane - 2021/2022)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 331.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.3

[Damante](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane-2021)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 331.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.4

[Maiorino](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall'articolo 54-bis;»;

b) dopo l'articolo 54 e' inserito il seguente articolo 54-bis:

«54-bis.

(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi ed alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto, ovvero alla lavoratrice che adotta o cui e' affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i termini del congedo previsti dall'articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del congedo di paternita' alternativo di cui all'articolo 28.

2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza e' automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternita' a cui aggiungere gli eventuali mesi usufruiti di divieto ed interdizione anticipata di cui all'articolo 17 e quelli usufruiti di sospensione del congedo di maternita' previsti dall'articolo 16-bis. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.

3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto ed interdizione previsti dall'articolo 17 o di sospensione previsti dall'articolo 16 bis, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sara' automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non gia' calcolati nella precedente proroga.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore rispetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.

5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, e' concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.».

6. Lo sgravio contributivo previsto dal comma 5 è concesso per il periodo massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti già prorogati, ovvero già rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente legge e fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza del termine previsto.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 8.

8. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»."

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 855 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.14 e 1.111 (già 1.30).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1027

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità a finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Testo integrale dell'intervento del senatore Giacobbe su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Signor Presidente, oggi chiedo la parola in quest'Aula che rappresenta l'essenza stessa della Repubblica italiana per rendere omaggio a un uomo, un Grand'Ufficiale della nostra Repubblica, un imprenditore, un giornalista, un emigrato, un amico.

Ubaldo Larobina, fondatore del più grande *Network* di informazione italiano in Australia, il Globo, ci ha lasciati lo scorso 16 dicembre. E prendere oggi la parola per celebrarne un breve ricordo, signor Presidente, non è un atto di commiato - anche esso dovuto - ma è un modo perché la memoria di quanto fatto da Ubaldo Larobina possa rimanere custodito anche qui, negli archivi di questa Aula sacra alla nostra democrazia; così come merita chi, come Larobina, ha speso la sua vita professionale e privata per la comunità italiana, per far sì che i tantissimi emigrati come lui potessero avere una vita

migliore.

L'Australia che lo accolse nel 1957 non era quel grande Paese multiculturale che oggi conosciamo. Gli anni 50 in generale non erano quella realtà erudita e progressista del mondo occidentale moderno. E anche noi italiani non godevamo di quell'apprezzamento e di quella ammirazione che abbiamo saputo costruire nel mondo intero nel corso dei decenni successivi, anche e - mi sia consentito - soprattutto grazie ai tantissimi emigrati che come Ubaldo Larobina hanno fatto conoscere ad altre culture, ad altre lingue, ad altre tradizioni, quanto l'Italia e la sua gente fossero capaci di offrire al mondo.

Nel 1959 Larobina fonda e pubblica per la prima volta il giornale «Il Globo», un settimanale, poi quotidiano, e infine bisettimanale, tutto in lingua italiana, che si pone come obiettivo quello di ridurre le distanze fra l'Italia e l'Australia; distanze che negli anni 50 dello scorso secolo sembravano pressoché insuperabili.

Nel corso dei decenni il giornale è cresciuto, insieme alla sua comunità di lettori e agli italiani d'Australia. Il contributo offerto all'accoglienza dei nostri emigrati, che in quegli anni arrivavano dall'altra parte del mondo in nave e non conoscevano né la lingua inglese, né le usanze del nuovo mondo, è stato straordinario; inferiore, forse, solo al contributo che lo stesso giornale ha dato per la formazione dell'Australia multiculturale che conosciamo oggi.

Dopo aver acquisito anche la proprietà dell'altro storico giornale italiano d'Australia, «La Fiamma», la cui testata nacque dalla volontà dei frati Cappuccini per sostenere la nostra comunità emigrata già nel 1947, Larobina fondò alcuni anni dopo la prima stazione radio completamente italiana 24 ore al giorno, Rete Italia.

E sempre a Ubaldo Larobina va dato il merito di aver traghettato queste testate giornalistiche dagli anni 50 ai giorni nostri. Esse, infatti, sono tutte ancora in piena attività e al gruppo editoriale si è aggiunta anche una televisione in *streaming* che di recente ha anche chiuso un accordo con la Rai.

Dico questo, signor Presidente, perché è doveroso sottolineare come l'eredità culturale di Ubaldo Larobina sia più che mai viva e continui a produrre benefici per l'Italia e per gli italiani all'estero anche oggi che, purtroppo, lui non è più tra noi.

Calabrese di nascita, romano di adozione, Ubaldo Larobina ha saputo combinare il meglio di due Paesi, Italia e Australia, che ha chiamato casa fino alla fine dei suoi giorni. Ha saputo promuovere, difendere, raccontare l'Italia agli italiani e agli australiani. È stato un punto di riferimento per la comunità e dalla sua redazione sono passati i più grandi interpreti della politica australiana e italiana. Un suo direttore, che per anni aveva contribuito all'affermazione de «Il Globo», il compianto Nino Randazzo, è stato il primo senatore italiano eletto nella circoscrizione australiana.

E io stesso, emigrato giovane da poco giunto in Australia, dalle colonne del suo giornale e dalle frequenze della sua radio ho curato rubriche e condotto programmi radiofonici per assistere gli italiani all'estero con problematiche di tipo previdenziale e fiscale.

Non c'è ad oggi, signor Presidente, un solo aspetto della vita della comunità italiana in Australia che non abbia trovato attenzione e sostegno da parte di Ubaldo Larobina e del suo *Network* di informazione.

La sua scomparsa è una grande perdita per tutti noi, ma la sua eredità culturale e umana rappresenta un tesoro unico e inesauribile che sarà conservato nella memoria, futuro degli italiani d'Australia e, da oggi, anche del Senato e della Repubblica italiana, comunità che Ubaldo Larobina ha servito con umiltà, passione e orgoglio.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berrino, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Bucalo, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Farolfi, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, Gelmini, La Pietra, Lorenzin, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Pellegrino, Pirovano, Rauti, Renzi, Rubbia, Satta, Scalfarotto, Segre, Sisto, Ternullo, Zaffini, Zedda e Zullo.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Terzi Di Sant'Agata, per attività della 4^a Commissione permanente; Borghesi, Castellone, Losacco, Malpezzi, Marcheschi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Alfieri, Bilotti e Campione, per attività dell'Assemblea

parlamentare dell'OSCE; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Dreosto, per partecipare a un incontro istituzionale.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Terzi Di Sant'Agata, per attività della 4^a Commissione permanente; Borghesi, Castellone, Losacco, Malpezzi, Marcheschi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Alfieri, Bilotti e Campione, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Dreosto, per partecipare a un incontro istituzionale.

Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore De Rosa ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE.

Il Presidente del Gruppo stesso ha accettato tale adesione.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Nave Luigi, Turco Mario, Croatti Marco, Pirro Elisa, Damante Concetta, Floridia Barbara
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (1030)

(presentato in data 20/02/2024);

senatori Garavaglia Massimo, Stefani Erika, Bizzotto Mara, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Minasi Tilde, Murelli Elena, Paganella Andrea, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Testor Elena, Tosato Paolo

Disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (1031)

(presentato in data 20/02/2024);

senatori Paita Raffaella, Fregolent Silvia, Musolino Dafne, Sbröllini Daniela, Scalfarotto Ivan

Disposizioni a tutela della concorrenza nell'ambito delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive (1032)

(presentato in data 21/02/2024);

senatori Bevilacqua Dolores, Floridia Barbara

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista (1033)

(presentato in data 21/02/2024);

senatrice Ternullo Daniela

Disposizioni in materia di patente a punti per la sicurezza delle imprese (1034)

(presentato in data 21/02/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. De Cristofaro Peppe, sen. Cucchi Ilaria

Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole (943)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 21/02/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro della cultura Sanguiliano Gennaro

Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (1021)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 21/02/2024).

Indagini conoscitive, annunzio

L'8^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva "in materia di energia prodotta da fusione nucleare".

La 9^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva "sullo stato dell'*automotive* in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita".

Governo, comunicazione dell'avvio di procedure di infrazione

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettere in data 13 e 14 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - notificate il 25 gennaio e 7 febbraio 2024 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2024/0074, concernente il mancato recepimento della direttiva UE 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE - alla 2^a, alla 4^a e alla 6^a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 21);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2024/0075, concernente il mancato recepimento della direttiva UE 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio - alla 2^a, alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 22);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2024/0076, concernente il mancato recepimento della direttiva UE 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato - alla 2^a, alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 23);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2024/0077, concernente il mancato recepimento della direttiva UE 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione UE 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra - alla 2^a, alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 24);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/2181, sul mancato adempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi previsti dalla direttiva Habitat per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli - alla 2^a, alla 4^a e alla 9^a (procedura d'infrazione n. 25);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/2187, concernente la non conformità con la direttiva Uccelli - direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH - regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia - alla 2^a, alla 4^a, alla 8^a e alla 9^a (procedura d'infrazione n. 26).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 20 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettere *a*) ed *e*), e 8, lettere *a*-bis), *l*-bis) e *l*-ter), della legge 21

dicembre 1999, n. 508 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (n. 126).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 7^a e 10^a, che esprimeranno il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 20 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 - le intese, raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea, per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo (n. 127).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è deferito alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione) (COM(2024) 53 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla promozione delle *start-up* e dell'innovazione nell'intelligenza artificiale affidabile (COM(2024) 28 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Valutazione a livello di UE delle proposte di aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima - Un passo importante verso il conseguimento degli obiettivi più ambiziosi per il 2030 in materia di clima ed energia nel quadro del Green Deal europeo e di REPowerEU (COM(2023) 796 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 5a Commissione permanente.

Mozioni

[ZAMPA](#), [CASINI](#), [CAMUSSO](#), [ALFIERI](#), [DELRIO](#), [SENSI](#), [D'ELIA](#), [ROJC](#), [LA MARCA](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [VERDUCCI](#), [TAJANI](#), [FURLAN](#), [RANDO](#), [ROSSOMANDO](#), [GIACOBBE](#), [MARTELLA](#), [VALENTE](#), [MANCA](#), [MALPEZZI](#), [VERINI](#) - Il Senato,

premesso che:

il 1° febbraio 2021 il colpo di Stato dei militari in Myanmar ha interrotto la transizione del Paese verso la democrazia con la guida di Aung San Suu Kyi, dopo le elezioni democratiche, come riconosciuto dagli osservatori internazionali, dell'8 novembre 2020 che avevano sancito la vittoria schiacciante con l'86 per cento delle preferenze dell'NLD, il partito di Aung San Suu Kyi;

la popolazione del Myanmar ha reagito manifestando pacificamente la sua opposizione e dando vita a organismi rappresentativi: CRPH (Committee representing Pyidaungsu Hluttaw), NUG (National unity government), NUCC (National unity consultative council), riuscendo così ad impedire, nei tre anni di resistenza, alla giunta illegale del Myanmar di prendere il controllo del Paese;

il regime ha imprigionato da subito la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, il presidente U Win Myint e numerosi *leader* democratici; ha colpito la popolazione civile con migliaia di arresti, incarcerazioni, condanne a morte, processi farsa, violenze, stupri, torture, bombardamenti su villaggi, ospedali, chiese, scuole, musei e siti archeologici, violando sistematicamente i diritti umani; inoltre,

secondo una nuova analisi satellitare, il Myanmar avrebbe intrapreso un programma di espansione delle carceri su larga scala;

il Myanmar è precipitato in una drammatica crisi umanitaria, i militari hanno impedito l'accesso agli aiuti, come già avvenuto al tempo del ciclone Nargis, causando il tracollo economico e l'isolamento del Paese dal contesto internazionale, il venir meno dei servizi educativi e sanitari e il conseguente abbandono dell'istruzione e delle università, controllate dai militari, da parte degli studenti e dei docenti;

nell'opposizione al regime si è determinato un processo di unità di tutte le forze democratiche, tra gli organismi rappresentativi del popolo e i gruppi etnici, anche armati, che ha dato vita anche a gruppi di difesa del popolo, il PDF (People defence force), e ha consentito la progressiva liberazione di gran parte del territorio del Paese, 36 città e circa il 65 per cento del territorio, specialmente nelle zone rurali e di confine, avviando una prima amministrazione civile;

le donne sono parte attiva della resistenza in Myanmar, dell'organizzazione sociale nei territori liberati, nell'aiuto volontario alla popolazione, nonché nella partecipazione ai gruppi armati;

a tre anni di distanza la resistenza della "Spring revolution" continua, i militari perdono presidi, migliaia di soldati si arrendono, il vertice militare è in difficoltà e diviso, e, dunque, sembra essersi aperta una nuova fase;

la comunità internazionale ha osservato e seguito in questi anni la situazione, non riconoscendo legittimità al regime militare e procedendo con sanzioni significative, ha sostenuto l'iniziativa dell'ASEAN che con il consenso in 5 punti, sempre respinto dai militari del Myanmar, tentava di contribuire alla soluzione della crisi del Paese;

il Consiglio di sicurezza ONU ha approvato il 21 dicembre 2022 la risoluzione 2669, che chiede, tra l'altro, la cessazione immediata di tutte le forme di violenza, la liberazione di tutti i prigionieri politici arbitrariamente in carcere, a partire dal presidente Win Myint e la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, ribadendo l'appello a sostenere le istituzioni e i processi democratici e a perseguire il dialogo costruttivo e la riconciliazione secondo la volontà e gli interessi del popolo;

l'Assemblea generale ONU ha adottato l'8 novembre 2023 una risoluzione sulla situazione dei diritti umani dei musulmani rohingya e delle altre minoranze in Myanmar che, tra l'altro, condanna con la massima fermezza tutte le violazioni e gli abusi dei diritti umani contro i civili, compresi i rohingya e altre minoranze, prima e dopo la dichiarazione ingiustificata dello stato di emergenza il 1° febbraio 2021 e invita le forze armate e di sicurezza del Myanmar a rispettare le norme, la volontà e le aspirazioni democratiche del popolo, a porre fine alla violenza e a rispettare pienamente i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto e, infine, a dichiarare la cessazione dello stato di emergenza;

la Commissione europea, dal colpo di Stato ad oggi, ha adottato una serie di misure restrittive nei confronti di 99 soggetti e 19 entità, soggette al congelamento dei beni, al divieto di viaggio, di entrata e di transito nel territorio UE e il divieto di qualunque forma di finanziamento o sostegno in favore dei destinatari di tali misure. Analogamente, ha disposto l'*embargo* su armi, e attrezzature, su beni a duplice uso destinati all'esercito e alla polizia di frontiera, il divieto di addestramento militare e cooperazione con l'esercito birmano e le restrizioni all'esportazione di attrezzature per il monitoraggio delle comunicazioni, che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna;

considerato che:

la nuova fase che sembra aprirsi in Myanmar, grazie alla sistematica e totale resilienza del popolo e dei suoi rappresentanti, esige che la comunità internazionale sia al fianco del popolo mentre pone le basi di una democrazia federale e inclusiva, pagata a caro prezzo, che comprende l'esclusione dei militari dal potere politico;

l'intera regione asiatica (ASEAN), nel contesto che vede la presenza della Cina, dell'India, dell'Indo-Pacifico, del Giappone, ha bisogno di stabilità e in tal senso Stati Uniti, Unione europea e Gran Bretagna hanno ripetutamente manifestato la volontà di promuovere la soluzione democratica della crisi in Myanmar;

il recente evento "Rebuilding democracy in post-coup Myanmar", promosso il 1° febbraio 2024 al Parlamento europeo da IPE (Irrawaddy policy exchange), concluso da Romano Prodi, ha messo in luce

la necessità di iniziative politiche internazionali urgenti, adeguate alle sfide dell'attuale situazione in Myanmar;

il Ministro degli esteri della Thailandia Parupree Bahidha Nukara, nel recente 24° incontro ministeriale ASEAN-UE a Bruxelles, ha chiesto sostegno all'Unione europea per affrontare la crisi del Myanmar, per mettere in campo iniziative umanitarie, sostenendo che l'ASEAN e la UE possano lavorare insieme per creare cambiamenti;

la drammatica situazione dei rohingya, che sta a cuore all'intera comunità internazionale, può trovare soluzione in un Myanmar democratico, federale, stabile e inclusivo, come è dimostrato dalla presenza di un rappresentante dei rohingya nel NUG;

l'approccio non violento della popolazione del Myanmar sollecita tutte le energie religiose e spirituali del Paese a favorire su basi democratiche, nel rispetto dei diritti umani e della libertà religiosa, un processo di riconciliazione e di pace, al quale non può essere estranea la comunità internazionale, come anche sostenuto in ripetuti appelli da papa Francesco;

occorre affrontare al più presto la crisi umanitaria, ponendo fine alle sofferenze intollerabili della popolazione, in particolar modo dei bambini, degli anziani, delle donne, sfollati nella giungla o rifugiati nei Paesi vicini, anche con aiuti umanitari transfrontalieri, non sotto il controllo dei militari; considerato, inoltre, che:

il Parlamento italiano in questi ultimi due decenni ha seguito con partecipazione l'intera situazione del Myanmar nel suo cammino verso la democrazia, ha dato vita all'Associazione parlamentari amici della Birmania, ricostituita nella presente Legislatura, ha ospitato in un evento parlamentare nel 2017 Aung San Suu Kyi, ha inviato una delegazione parlamentare in Myanmar, guidata dal sen. Pierferdinando Casini nel settembre 2016, e dialoga con associazioni, università, organizzazioni della società civile italiana che alimentano un grande e diffuso rapporto di amicizia e cooperazione con il Myanmar;

i membri della Camera dei rappresentanti negli USA hanno lanciato il primo *caucus bipartisan* sulla Birmania, costituito da almeno una trentina di parlamentari, per fare pressione sull'amministrazione statunitense affinché agisca sulla crisi del Paese del Sud-Est asiatico, dopo l'emanazione del "Burma act" in data 23 dicembre 2022,

impegna il Governo:

- 1) ad adoperarsi in occasione del prossimo G7 a guida italiana perché si raggiunga la cessazione della violenza in Myanmar, la liberazione di tutti i prigionieri politici, di Aung San Suu Kyi e del presidente Win Myint, nonché il pieno ripristino della democrazia;
- 2) a promuovere in sede UE una strategia nuova, più attiva ed efficace, per la transizione democratica in Myanmar anche sostenendo politicamente e finanziariamente i programmi del NUG, del Movimento di disobbedienza civile e sindacale e delle organizzazioni del Consiglio consultivo nazionale unitario;
- 3) a sostenere in sede ONU la scelta di un inviato speciale per il Myanmar autorevole e dotato di poteri effettivi;
- 4) ad adoperarsi nelle sedi internazionali al fine di sostenere il riconoscimento presso la comunità internazionale del Governo di unità nazionale;
- 5) a sostenere le iniziative di cooperazione e sostegno delle istituzioni italiane, delle città, delle università e della società civile per il Myanmar.

(1-00086)

Interrogazioni

[BORGHI Claudio](#), [ROMEIO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è l'organismo di indirizzo e coordinamento in materia di salute all'interno del sistema delle Nazioni Unite. Tra le altre funzioni, è impegnata a fornire una guida sulle questioni sanitarie globali, indirizzare la ricerca sanitaria, stabilire norme e *standard* e formulare scelte di politica sanitaria basate sull'evidenza scientifica; inoltre, garantisce assistenza tecnica agli Stati membri, monitora e valuta le tendenze in ambito sanitario, finanzia la ricerca medica e fornisce aiuti di emergenza in caso di calamità;

l'OMS, la cui missione principale è "migliorare la salute di tutti, dappertutto", è stata da più parti

criticata per aver commesso gravi errori nella gestione della pandemia COVID-19. In particolare le si attribuiscono i colpevoli ritardi nella dichiarazione dell'emergenza sanitaria internazionale, nonché le contraddizioni sull'utilizzo dei tamponi e dei dispositivi individuali di protezione. Tutte queste inerzie hanno caratterizzato l'attività dell'OMS sul COVID-19 nei quattro mesi che vanno da gennaio ad aprile 2020, la famigerata "fase 1" della crisi sanitaria;

considerato che:

al prossimo incontro dell'Assemblea mondiale della sanità, che si riunirà nel maggio 2024, i 194 Stati membri dell'OMS saranno chiamati ad esprimersi su due risoluzioni: una per adottare un accordo pandemico, l'altra per approvare gli emendamenti agli attuali regolamenti sanitari internazionali-RSI (2005);

in particolare, con l'approvazione del trattato pandemico vi sarà una considerevole cessione della sovranità nazionale degli Stati membri in tema di salute, in quanto verrà riconosciuto il ruolo centrale dell'OMS nella direzione e nel coordinamento sanitario internazionale nelle pandemie. Questo significa che la gestione di una pandemia o di una strategia vaccinale saranno accettate solo se provengono dall'OMS. Dunque, importanti decisioni di politica sanitaria e con impatto su molteplici aspetti personali e sociali della vita dei cittadini italiani verranno presi da un organismo sovrastatale senza che i diretti rappresentanti degli Stati possano avere voce in capitolo;

inoltre, alcuni degli emendamenti formulati dal gruppo di lavoro sui regolamenti sanitari internazionali prevedono che l'OMS possa imporre agli Stati membri caratterizzati da un maggiore sviluppo economico, tra i quali ovviamente figura l'Italia, di finanziare l'adeguamento dei sistemi sanitari degli altri Paesi ai migliori *standard*, secondo le indicazioni vincolanti del direttore generale dell'OMS stessa, con evidenti pesanti conseguenze sulle finanze pubbliche italiane, viene poi previsto che l'OMS possa imporre, sempre secondo le indicazioni del direttore generale, alle aziende la produzione di determinate tecnologie, nonché di farmaci o di attrezzature sanitarie;

è importante sottolineare che l'OMS ha perso negli anni la sua indipendenza, non solo a causa del congelamento del suo bilancio ordinario e della necessità di fare affidamento per oltre l'80 per cento su contributi volontari fortemente condizionati dai donatori, ma anche a causa di un'alta percentuale di tali contributi provenienti dal settore privato;

l'OMS è considerata cruciale per affrontare pandemie che non rispettano i confini geografici, ma a ben vedere lo è solo se è competente e *accountable*, e se si pone come rappresentante di tutti gli Stati, ossia con il coinvolgimento fattivo dei decisori pubblici nazionali. In tal senso, diversi dubbi si pongono nel quadro delle suddette proposte di approvazione di un trattato pandemico e di modifica dei regolamenti sanitari internazionali ed anche nell'ambito complessivo della diffusa impotenza e inefficacia dimostrata dal sistema multilaterale nel gestire la pandemia, dominata dal protagonismo di strutture burocratiche spesso ridondanti,

si chiede di sapere, alla luce delle osservazioni esposte, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente individuare delle tempestive soluzioni da adottare in sede di contrattazione in seno all'OMS prima di impegnarsi al rispetto dei suddetti strumenti vincolanti, stanti le notevoli ripercussioni che tali atti hanno sulla sovranità dell'Italia, nonché sulla libertà dei cittadini e sulla democrazia diretta, al fine di garantire la massima trasparenza nel processo della loro redazione e approvazione, salvaguardando in tal modo la più ampia informazione e il dibattito pubblico a livello nazionale, prevedendo altresì che qualora tali garanzie non dovessero essere assicurate siano predisposte le necessarie misure per impedirne l'approvazione.

(3-00969)

[GASPARRI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito *internet* il decreto ministeriale cosiddetto "Agrivoltaico", in vigore dal 14 febbraio 2024, che intende promuovere la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale;

lo scopo è quello di rendere possibile la coesistenza delle attività agricole con la produzione di energia

pulita;

da una parte quindi le aziende agricole potranno contribuire agli obiettivi climatici e alla decarbonizzazione, dall'altra potranno trarne beneficio attraverso un contributo in conto capitale sull'investimento ed una tariffa incentivante sull'energia elettrica netta immessa in rete; la coesistenza razionale tra produzione agricola e produzione di energia elettrica garantisce risparmi e vantaggi alla stessa attività primaria della azienda agricola, si chiede di sapere quali siano le caratteristiche e i benefici attesi dalla misura descritta.

(3-00970)

[MAZZELLA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 14 febbraio 2024, il Ministero della salute ha emanato una circolare con la quale ha disposto l'innalzamento del livello di allerta relativamente alla diffusione della "Dengue", e di intensificare i controlli da parte delle unità di frontiera sulle merci e sui mezzi provenienti dai Paesi "in cui è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia";

col termine Dengue s'intende una malattia virale trasmessa da zanzare del genere *Aedes*, infettate dal virus Dengue (DENV), di cui esistono quattro diversi sierotipi (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4);

più specificamente, si tratta di una malattia infettiva ampiamente diffusa nelle regioni tropicali e subtropicali, in grado di determinare la comparsa di focolai epidemici anche in Europa continentale, nelle aree in cui il vettore è presente e attivo;

la Dengue, in genere, causa sintomi simil-influenzali, ma a volte può manifestarsi in una forma grave, chiamata emorragica, che può essere mortale;

tale malattia non è contagiosa direttamente da uomo a uomo ma la trasmissione da persona a persona è possibile solo attraverso gli insetti che, per la Dengue, sono proprio le zanzare. In particolare, il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni e viene quindi prelevato e trasmesso ad altri individui tramite la puntura di zanzara;

nel 2023, in Europa, sono tre i Paesi che hanno registrato casi ed epidemie autoctone sporadiche di Dengue, tra il 1° gennaio e il 5 dicembre 2023, e l'Italia risulta purtroppo prima con 82 casi, seguita da Francia (43) e Spagna (3),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di eventuali segnalazioni di casi sospetti all'interno del perimetro nazionale e se presso i punti di ingresso in Italia (porti, aeroporti, scali merci) siano state attuate tutte le misure possibili di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi previste nel PNA 2020-2025;

se abbia già provveduto a realizzare una dotazione di vaccini in grado di proteggere la popolazione a rischio o se abbia adottato altri interventi di sorveglianza delle popolazioni da insetti vettori potenzialmente letali.

(3-00971)

[ANCOROTTI](#), [MALAN](#), [DE CARLO](#), [POGLIESE](#), [AMIDEI](#), [FALLUCCHI](#), [MAFFONI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto la Presidenza del G7, l'organizzazione intergovernativa che riunisce le sette maggiori potenze economiche a livello mondiale, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e al quale partecipa anche l'Unione europea;

la Presidenza italiana durerà fino al 31 dicembre 2024 e prevede un fitto programma di riunioni tecniche ed eventi istituzionali, che si articolerà lungo tutto il territorio nazionale;

sulla tematica dello sviluppo industriale sono previsti tre incontri, che si svolgeranno nelle prossime settimane, a cui saranno invitati a partecipare anche i rappresentanti delle più significative imprese italiane;

il primo dei tre eventi a presidenza italiana sarà il B7, il vertice delle confederazioni di industriali dei sette Paesi più sviluppati al mondo, che si terrà, il 13 marzo prossimo, a Verona;

per il giorno dopo è prevista la prima riunione dell'anno dei ministri del G7 avente ad oggetto: "Industria, tecnologia e digitale" cui seguirà, il 15 marzo a Trento, il *summit* sull'intelligenza artificiale e sull'innovazione digitale;

in questi incontri i Ministri e i rappresentanti delle prime sette potenze economiche mondiali dovranno individuare una linea comune per il futuro di questi settori strategici, si chiede di sapere quali siano gli obiettivi che si intende perseguire con la presidenza italiana, di quali proposte si farà portatrice l'Italia e che cosa ci si attende dagli incontri menzionati in premessa.

(3-00972)

[ZAMPA](#), [BOCCIA](#), [FINA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

secondo il rapporto SVIMEZ "Un Paese, due cure. I divari Nord-Sud nel diritto alla salute", presentato il 7 febbraio 2024 in collaborazione con "Save the Children", sono evidenti i divari tra Nord e Sud nella qualità dei sistemi sanitari regionali e nella conseguente "scelta" di molti cittadini del Mezzogiorno di ricevere assistenza nelle strutture sanitarie del Centro e del Nord, soprattutto per curare le patologie più gravi;

Save the Children ha evidenziato come i divari territoriali siano evidenti già a partire dalla nascita e, nonostante il servizio sanitario nazionale sia un'eccellenza per la cura dei bambini, sia dal punto di vista delle professionalità che dell'universalità di accesso alle cure, le disuguaglianze territoriali sono molto accentuate: infatti, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, il tasso di mortalità infantile (entro il primo anno di vita) è di 1,8 decessi ogni 1.000 nati vivi in Toscana, ma quasi il doppio in Sicilia (3,3) e più che il doppio in Calabria (3,9);

i divari territoriali sono aumentati anche a causa del sottofinanziamento del SSN (in media 6,6 per cento del PIL contro il 9,4 per cento di Germania e l'8,9 per cento di Francia), a fronte di un contributo privato comparativamente elevato (24 per cento della spesa sanitaria complessiva, quasi il doppio di Francia e Germania);

infatti, come già evidenziato nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2024, a giudizio degli interroganti le fantomatiche "misure per il potenziamento del sistema sanitario" ivi previste, lungi dal comportare un reale rafforzamento del SSN, consistono in pochi interventi parziali privi di una visione d'insieme e di un disegno lungimirante e privilegiano i privati accreditati, a conferma della volontà del Governo di "destrutturare" il sistema sanitario pubblico a favore di quello privato;

dai dati regionalizzati di spesa sanitaria risultano livelli di spesa per abitante mediamente più contenuti nelle regioni meridionali: a fronte di una media nazionale di 2.140 euro, la spesa corrente più bassa si registra in Calabria (1.748 euro), Campania (1.818 euro), Basilicata (1.941 euro) e Puglia (1.978 euro); secondo il rapporto SVIMEZ, il Mezzogiorno, sulla base degli indicatori BES (benessere equo e sostenibile) sulla salute, è l'area del Paese caratterizzata dalle peggiori condizioni di salute: gli indicatori relativi alla speranza di vita mostrano un differenziale territoriale marcato e crescente negli anni, c'è meno prevenzione oncologica e più mobilità sanitaria (il 22 per cento dei malati oncologici del Sud si fa curare al Nord);

il rapporto evidenzia inoltre come l'autonomia differenziata in ambito sanitario aggraverà le disuguaglianze interregionali: sulla base delle risultanze del Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in particolare, tutte le Regioni a statuto ordinario potrebbero richiedere il trasferimento di funzioni, risorse umane, finanziarie e strumentali ulteriori rispetto ai LEA in un lungo elenco di ambiti: gestione e retribuzione del personale, regolamentazione dell'attività libero-professionale, accesso alle scuole di specializzazione, politiche tariffarie, valutazioni di equivalenza terapeutica dei farmaci, istituzioni e gestione di fondi sanitari integrativi;

di conseguenza, "la concessione di ulteriori forme di autonomia potrebbe determinare ulteriori capacità di spesa nelle Regioni ad autonomia rafforzata, finanziate dalle compartecipazioni legate al trasferimento di funzioni e, soprattutto, dall'eventuale extra-gettito derivante dalla maggiore crescita economica";

tutto ciò, in un contesto in cui i LEA non hanno copertura finanziaria integrale a livello nazionale e 5 delle 8 Regioni del Mezzogiorno risultano inadempienti, "determinerebbe una ulteriore differenziazione territoriale delle politiche pubbliche in ambito sanitario e la sperequazione finanziaria tra SSR, nonché le disuguaglianze interregionali nelle condizioni di accesso al diritto alla salute";

secondo Cartabellotta, presidente della fondazione "Gimbe", "Il nostro SSN è ormai profondamente

indebolito e segnato da inaccettabili diseguaglianze regionali. E con l'attuazione delle maggiori autonomie in sanità si legittimerà normativamente la 'frattura strutturale' Nord-Sud: il meridione sarà sempre più dipendente dalla sanità del Nord, minando l'uguaglianza dei cittadini nell'esercizio del diritto costituzionale alla tutela della salute. Uno scenario già evidente: su 14 Regioni adempienti ai Livelli Essenziali di Assistenza solo 3 sono del Sud (Abruzzo, Puglia e Basilicata) e tutte a fondo classifica mentre la fuga per curarsi verso il Nord vale € 4,25 miliardi";

quindi l'autonomia differenziata è "inevitabilmente" destinata ad amplificare le diseguaglianze del sistema sanitario nazionale e i divari territoriali, già presenti in materia sanitaria (e non solo) nel nostro Paese, in violazione del principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini nel diritto alla salute, fino a creare quello che la fondazione Gimbe ha definito, in un rapporto del 2023, "il regionalismo differenziato in sanità",

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo rispetto alle gravi e circostanziate considerazioni del rapporto SVIMEZ e della fondazione Gimbe riguardo alla concreta probabilità che gli inaccettabili divari territoriali, già esistenti nel nostro Paese nella qualità dei sistemi sanitari regionali e nell'accesso alle cure, possano ulteriormente aumentare, a causa dell'autonomia differenziata, fino a creare fratture e disuguaglianze difficilmente sanabili.

(3-00973)

VERSACE - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 104, comma 3-*bis*, prevedeva che, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, fosse istituito per l'anno 2020 in via sperimentale un fondo di 5 milioni di euro per l'erogazione "degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica";

prevedeva inoltre che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fossero "definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi", nonché il "rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale";

con ritardo, il 22 agosto 2022, il decreto è stato emanato e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 20 dicembre 2022: i suoi effetti risultano deludenti, perché l'assenza di informazione alle preposte strutture del SSN pare avere reso la misura prevista sostanzialmente inapplicata;

risultano all'interrogante casi in cui gli utenti disabili aventi diritto si sono confrontati con servizi sanitari non informati, che non provvedevano alle prescrizioni di cui all'allegato 1 del decreto 22 agosto 2022, pur in presenza dei requisiti, in assenza di indicazione dai vertici dell'amministrazione competente;

la cosa è particolarmente grave perché il monitoraggio dei risultati di questa prima sperimentazione, previsto all'articolo 2 del decreto, sarebbe stato utile anche per l'aggiornamento dei LEA con l'inserimento di nuovi strumenti nel nomenclatore dell'assistenza protesica;

ancor più grave è il fatto che questa misura "sperimentale", di fatto poco sperimentata, non sia stata prorogata negli anni successivi, malgrado in svariati provvedimenti se ne sia proposto il rifinanziamento con emendamenti di iniziativa parlamentare,

si chiede di sapere che cosa il Ministro in indirizzo abbia fatto per monitorare l'utilizzo di questa misura, e in particolare se e quando abbia comunicato alle Regioni il riparto del fondo stabilito dall'allegato 3 del decreto e quante Regioni ne abbiano disciplinato l'utilizzo e con quali esiti, nonché se non ritenga urgente, in considerazione delle norme, anche di rango costituzionale, che promuovono l'attività sportiva come fattore determinante di salute individuale e di integrazione sociale, proporre un'iniziativa legislativa di carattere organico per l'erogazione di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive da parte delle persone con disabilità fisica.

(3-00974)

UNTERBERGER, SPAGNOLLI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

secondo un'inchiesta pubblicata dalla "Kronen Zeitung", il più diffuso quotidiano austriaco, all'interno degli allevamenti italiani sarebbe praticato il cosiddetto *toe trimming*, una procedura volta alla

bruciatura delle dita dei piedi dei tacchini dell'età di un giorno, attuata tramite tecnologia a microonde e senza stordimento;

in base a studi scientifici, sarebbe dimostrato chiaramente che si tratta di una pratica che provoca ai piccoli tacchini sofferenze atroci e dolori insopportabili;

tale procedura viene effettuata per massimizzare il profitto, perché altrimenti i tacchini si graffierebbero a vicenda, compromettendo la qualità delle carni;

tutto questo a causa delle condizioni miserevoli in cui gli animali versano negli allevamenti intensivi, dove sono costretti a vivere stipati all'interno di spazi molto ridotti, viste le alte densità cui sono sottoposti in Italia;

in Austria, la cui legislazione in materia di benessere animale vanta *standard* tra i più elevati a livello europeo, la pratica della bruciatura delle dita è vietata e la densità di allevamento è regolata a 40 chilogrammi per metro quadrato;

per queste ragioni, il verificarsi di una simile atrocità nei confronti dei tacchini negli allevamenti italiani ha creato non poco sgomento, tanto che le organizzazioni degli allevatori austriaci stanno chiedendo provvedimenti contro le carni di tacchino prodotte in Italia;

in particolare, chiedono che i rivenditori di generi alimentari eliminino dai loro scaffali questi prodotti o, quantomeno, non li esponano accanto a quelli austriaci: ciò in considerazione del fatto che le carni austriache sono prodotte garantendo, in tutte le fasi della produzione, meno sofferenze per gli animali e, per questo motivo, possono avere prezzi più alti;

inoltre, chiedono l'introduzione di un divieto generalizzato della pratica di bruciatura delle dita in tutta l'Unione europea, affinché l'agricoltura austriaca, che adotta *standard* più elevati, rimanga competitiva; considerato altresì che:

il decreto legislativo n. 146 del 2001, in attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, prevede, nell'allegato (articolo 2, comma 1, lettera *b*), che "non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni";

l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo, in merito agli obblighi dei proprietari, custodi e detentori di animali, dispone altresì che questi ultimi debbano "adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili";

con riferimento ai tacchini, esiste in Italia un grande vuoto normativo, non essendo previste disposizioni specifiche, né in merito alle modalità di trattamento negli allevamenti, né alle pratiche vietate, come quella della bruciatura delle dita richiamata: si tratta di una lacuna normativa che, a questo punto, sarebbe opportuno colmare;

quanto riportato dall'inchiesta pubblicata in Austria rischia peraltro di compromettere un comparto che fa del "*made in Italy*" un sinonimo di qualità e che, a causa di tali prassi, potrebbe essere associato invece a pratiche cruente, che causano profonda sofferenza agli animali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della diffusione della pratica del *toe trimming* all'interno degli allevamenti di tacchini in Italia, fornendo a tal proposito maggiori informazioni anche riguardo al numero di allevamenti di tacchini presenti sul territorio italiano, e se non intenda, in ogni caso, introdurre apposite disposizioni legislative volte a ridurre la densità di chilogrammi per metro quadrato negli allevamenti e vietare definitivamente la pratica del *toe trimming*.

(3-00975)

[BORGHI Enrico](#), [PAITA](#), [FREGOLENT](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

nell'estate 2023 il Governo ha annunciato una "controffensiva" contro il "caro voli", al fine di bloccare un algoritmo che sarebbe stato alla base dell'aumento dei prezzi dei biglietti aerei nella stagione estiva, salvo poi ritirare la misura per via dei gravi profili di legittimità che questa presentava;

una simile retromarcia si è registrata anche in riferimento alla carenza di taxi, inizialmente affrontata con la possibilità di cumulare le licenze e intervenire sulle tariffe, poi ritirata a fronte delle proteste

della categoria;

dopo una stagione estiva a prezzi *record*, il recente e, viste le dinamiche al rialzo degli ultimi giorni, temporaneo abbassamento dei prezzi dei carburanti è stato rivendicato dal Governo come diretta conseguenza dell'obbligo (illegittimo, secondo il TAR del Lazio) di esposizione dei prezzi medi imposto ai distributori, nonostante tutti gli operatori, incluse le associazioni dei consumatori, siano concordi nell'imputare tale flessione al rallentamento della domanda mondiale e alle dinamiche delle quotazioni internazionali;

sempre in chiave dirigista, il Ministro in indirizzo ha convocato le imprese di assicurazioni per intervenire sulla dinamica dei prezzi delle assicurazioni sulla responsabilità civile e ha presentato un'iniziativa volta a ottenere l'impegno dei ristoratori a contenere i prezzi per le famiglie;

la visione profondamente interventista dello Stato dimostrata nell'ultimo anno è dimostrata anche dalle numerose dichiarazioni in cui il Ministro evoca l'uso della clausola del *golden power*, sollecita l'introduzione di un tetto ai prezzi di alcuni beni e servizi e richiama la necessità di statalizzare e nazionalizzare le imprese ritenute strategiche per il Paese;

simili prospettive si accompagnano non solo al fallimento dell'operazione Intel, che avrebbe portato nel nostro Paese 4,5 miliardi di euro, 1.500 posti di lavoro e il polo europeo per la produzione dei microprocessori, ma anche al continuo attacco a multinazionali che operano da decenni nel Paese, contribuendo alla crescita dell'Italia (Ryanair, Stellantis, Generali, Uber per citare solo le ultime);

nella stessa prospettiva si inserisce il caso dell'ex ILVA di Taranto, in relazione alla quale la perdurante inerzia del Governo ha imposto il rapido approntamento dell'amministrazione straordinaria e del commissariamento, senza però chiarire quali siano le prospettive dell'impianto, tra voci di statalizzazione e di avvicendamenti tra investitori mai del tutto chiarite,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per assumere una vera politica industriale e economica, scongiurando qualsiasi deriva dirigistica e assicurare il corretto funzionamento del mercato e della libera concorrenza, al fine di garantire le imprese contro qualsiasi ingerenza sui prezzi e quale sia la strategia del Governo in relazione all'ex ILVA di Taranto.

(3-00976)

[NATURALE](#), [NAVE](#), [LICHERI Sabrina](#), [BEVILACQUA](#), [CATALDI](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [DAMANTE](#), [LOPREIATO](#), [ALOSIO](#), [CASTIELLO](#), [MAZZELLA](#), [CROATTI](#), [MAIORINO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [TREVISI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

l'eco-schema 5 della politica agricola comune 2023-2027, recante misure specifiche per gli insetti impollinatori, prevede che non vengano effettuate operazioni di sfalcio, trinciatura, sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;

sul punto, il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, che introduce "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti", stabilisce che, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre;

questo limite comporta che solo dopo il 30 settembre le piante di interesse apistico possano essere interrate;

l'impossibilità, specie nel periodo estivo, di effettuare qualsivoglia operazione di sfalcio, trinciatura o sfibratura, come dettagliata nel decreto, oltre ad esporre numerosi territori collocati nelle aree più calde del Paese ad un preoccupante rischio di incendi, pone in difficoltà gli operatori del comparto, poiché il divieto vige a prescindere dall'effettivo ciclo di germinazione-completamento della fioritura del miscuglio in campo;

sebbene ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi", le Regioni, le Province autonome e gli altri enti territoriali possano prevedere al riguardo disposizioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, tra cui l'obbligo di realizzazione di fasce antincendio, permane la difficoltà di fondo relativa alle delimitazioni temporali

imposte dalla disciplina nazionale di dettaglio;

considerato che, in un simile quadro, non va sottovalutata la sinergia virtuosa che riguarda gli insetti impollinatori e le piante e che rappresenta la base per il funzionamento degli ecosistemi. Al proposito, oltre il 75 per cento delle principali colture agrarie e circa il 90 per cento delle piante selvatiche da fiore si servono di api, vespe, farfalle, coccinelle, ragni, rettili, uccelli e mammiferi e, più in generale, di impollinatori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga necessario provvedere ad introdurre strumenti derogatori, specie per i territori collocati nelle aree più calde del Paese, che tengano conto dell'effettivo ciclo di germinazione-completamento della fioritura del miscuglio in campo e che possano scongiurare efficacemente, anche in previsione dell'arrivo della stagione estiva, possibili effetti avversi, quale il rischio di incendi.

(3-00977)

[DE POLI, BIANCOFIORE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in un'epoca in cui le sfide nel settore sanitario sono sempre più complesse, la digitalizzazione si configura come un elemento essenziale per costruire un sistema sanitario equo e centrato sui bisogni delle persone;

in linea con questa prospettiva, le iniziative previste dal PNRR, con particolare attenzione alla diffusione della telemedicina, al potenziamento del fascicolo sanitario elettronico e alla digitalizzazione negli ospedali, rappresentano strumenti utili che vanno proprio in questa direzione;

la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale rivestono un ruolo fondamentale anche nel sistema di raccolta e analisi dei dati, strategici per una programmazione sanitaria efficace, la promozione della ricerca e la prevenzione delle malattie,

si chiede di sapere quali siano le azioni finora intraprese per sostenere la transizione digitale del servizio sanitario nazionale e quali saranno le prossime misure messe in campo per sfruttare le risorse del programma Next generation EU nella sanità digitale, intesa come sinonimo di prossimità, per la sua capacità di portare il servizio sanitario a domicilio del paziente, e come sinonimo di sanità sostenibile, che porterà a una riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, assicurando interventi e prestazioni ospedaliere necessari solo a chi ne ha veramente bisogno.

(3-00978)

[AMBROGIO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, aveva previsto una delega, in capo al Governo, affinché fossero emanate norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare le discipline dei diversi regimi previdenziali, in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria, nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo;

nelle more dell'attuazione della delega, è stato emanato il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che disciplina, oltre alla contribuzione figurativa, anche la copertura di alcuni periodi scoperti da contribuzione e valutabili mediante riscatto;

l'articolo 6 del decreto legislativo n. 564 riconosce "in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni";

dalla normativa in vigore risulta dunque che sia possibile riscattare gli anni di formazione professionale solo a partire dal gennaio 1997;

risulta altresì che, a causa del tardivo intervento legislativo, coloro i quali abbiano partecipato a corsi professionali prima del 1° gennaio 1997 siano rimasti esclusi, pur essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, in quanto possessori sia dell'attestato professionale sia della vidimazione apposta sul libretto di lavoro dei periodi formativi;

numerosi lavoratori, che negli anni precedenti hanno frequentato corsi di formazione professionale, hanno ricevuto risposta negativa dall'INPS in esito alla richiesta di accredito dei contributi per i periodi di frequenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative volte a modificare la normativa vigente, al fine di consentire ai lavoratori che hanno frequentato e concluso corsi di addestramento professionale anche in periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, di vedere riconosciuto il computo dei periodi di frequenza, ovvero di ottenere la possibilità di riscatto a titolo oneroso ai fini previdenziali.

(3-00979)

[ZULLO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in Italia il tasso di fertilità è uno dei più bassi d'Europa (l'ISTAT evidenzia una fecondità pari a 1,22 figli per donna) ed è fortemente al di sotto del tasso di mantenimento della popolazione;

nel corso degli ultimi anni si è registrato un incremento delle patologie acute e croniche della sfera riproduttiva. Tra le donne sono aumentate alterazioni tubariche, malattie infiammatorie pelviche, fibromi uterini, endometriosi, alterazioni ormonali e ovulatorie, a cui si sommano altre condizioni mediche, croniche come la sclerosi multipla, o caratterizzate da terapie impattanti, come le patologie oncologiche, in seguito alle quali, come anche illustrato dal documento della Società italiana di ginecologia e ostetricia sulla preservazione della fertilità, pubblicato ad ottobre 2023, si riscontra un alto tasso di infertilità;

considerato che:

tra le principali tecniche utilizzate in caso di patologie che limitano la fertilità o portano all'infertilità, un numero significativo di donne fa ricorso alla crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale, anche detta "*social freezing*". Tale tecnica può essere definita come una terapia dell'infertilità futura e consiste nell'applicazione delle tradizionali tecniche di crioconservazione dei gameti femminili (ovociti), ormai consolidate e sicure, per accedere successivamente alle procedure di PMA (procreazione medica assistita), qualora non si riuscisse a concepire in modo spontaneo perché si è andati a incidere irreversibilmente sulla capacità riproduttiva. Infatti, tra i vantaggi di tale tecnica vi è la possibilità di conservare gli ovociti per essere utilizzati dopo la remissione dalla malattia;

le situazioni cliniche che impattano sulla fertilità, quali le patologie ovariche, le condizioni genetiche della donna, le malattie autoimmuni e la sclerosi multipla, possono causare nelle persone che ne sono affette delle conseguenze significative sul benessere psicologico e finanziario, in quanto, dal punto di vista economico, i trattamenti per l'infertilità, laddove non coperti dal sistema sanitario nazionale, possono essere costosi e mettono a dura prova le risorse finanziarie delle persone che cercano di concepire;

il *social freezing* può quindi rappresentare un'opzione importante per preservare la fertilità e mitigare alcuni degli impatti negativi associati all'infertilità;

attualmente, l'accesso tramite il SSN alla crioconservazione degli ovociti è limitato unicamente ai casi di pazienti oncologiche, escludendo di fatto un'ampia gamma di pazienti affette da altre patologie che possono portare all'infertilità, come le condizioni croniche illustrate, e che per il desiderio di preservare la propria fertilità si trovano costrette a ricorrere, laddove le risorse personali lo rendano possibile, presso cliniche private che effettuano i servizi di *social freezing* a costi ingenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda valutare la possibilità di estendere i criteri di accesso alla crioconservazione degli ovociti per includere all'interno del sistema sanitario nazionale anche pazienti affette da condizioni croniche, che impattano sulla fertilità, quali l'endometriosi, le disfunzioni ormonali, i problemi tubarici e la sclerosi multipla, che possono compromettere la capacità riproduttiva, al fine di garantire un accesso più equo a questa importante tecnica di preservazione della fertilità.

(3-00980)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

con decreto ministeriale del 24 agosto 2023 sono stati definiti i criteri e modalità per l'erogazione,

nell'anno 2023, del contributo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici ai sensi del decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 2023, rep. n. 189, recante "Definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";

il decreto ha previsto che gli stanziamenti all'uopo destinati venissero ripartiti come segue: 1.020.000 euro per i carnevali che hanno più di 600 anni; 990.000 per i carnevali che hanno tra 500 e 600 anni e 990.000 per i carnevali che hanno tra 25 e 500 anni;

tale ripartizione si traduce inesorabilmente in un finanziamento inadeguato di numerose manifestazioni, posto che la maggior parte dei carnevali storici italiani si colloca nell'ultima fascia (25-500 anni), facendo sì che ben 2 milioni di euro vengano ripartiti tra pochissimi carnevali, mentre il restante milione sia ripartito tra circa 50 manifestazioni;

il bando, inoltre, non chiarisce bene che cosa si intenda per storicità; si stabilisce, infatti, che un carnevale debba avere almeno 25 edizioni documentate per essere definito storico, ma niente si dice in merito alle evidenze probatorie da documentare. Questo comporta, paradossalmente, che sia sufficiente dichiarare che la manifestazione sia nata nel 1400 e non avere alcuna documentazione di sfilate successive, se non negli ultimi 25 anni, che ad essa sia assegnato un finanziamento 3-4 volte superiore ad un carnevale, come quello di Viareggio, che può documentare oltre 100 edizioni in 150 anni;

al fine di stabilire la reale storicità di un carnevale, sarebbe preferibile adottare un criterio più oggettivo che privilegi la documentazione effettiva del numero di edizioni svolte più che la dichiarazione della sua data di nascita, spesso difficile da provare. La storicità di un carnevale, inoltre, sarebbe ben valorizzata se si adottasse come criterio la presenza di musei, archivi, ricerca storica, attività divulgativa e formativa atta a valorizzare la storia e la cultura dei carnevali, oltre a favorire il pubblico di domani;

in ogni caso, affinché il contributo sia calibrato nel miglior modo possibile e quindi più efficace appare opportuno che sia proporzionato ai costi effettivi in bilancio, che dovranno essere sostenuti dal singolo carnevale in quanto generalmente proporzionale alla sua importanza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità esposte e quali iniziative intenda assumere, in termini di incremento degli stanziamenti o di revisione dei criteri di assegnazione, al fine di garantire ai carnevali storici risorse adeguate e coerenti con le manifestazioni organizzate.

(4-01031)

[NAVE](#), [LOPREIATO](#), [BEVILACQUA](#), [MARTON](#), [NATURALE](#), [FLORIDIA Barbara](#), [PIRONDINI](#), [CATALDI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

secondo la legge italiana sono beni culturali tutte le cose immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e la conservazione del patrimonio culturale di una nazione risulta essere fondamentale per conoscere e preservare la sua stessa storia e trasmetterla alle future generazioni, rammentando che non si può affatto parlare di valorizzazione e di fruizione di beni culturali se non esiste un'attività di tutela del bene alla base;

una cosa di cui l'Italia può vantarsi è il patrimonio culturale, che ha ereditato in secoli di storia, con 59 siti UNESCO e con oltre 72 luoghi straordinari tutelati dal FAI; e questo stesso patrimonio culturale estremamente vario e diffuso nel territorio è sempre più esposto al rischio di dispersione, a causa di furti e traffici illeciti, annoverando in tale commercio indegno l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illegale di proprietà di opere del patrimonio culturale, senza trascurare che, talvolta, il bene culturale viene frammentato e venduto proprio per occultare l'origine illecita;

il traffico illecito di beni culturali e opere d'arte in connessione con gli investimenti economici delle criminalità organizzate, a livello internazionale, vale tra i 4 e i 6 miliardi di euro all'anno, paragonabili a quello della droga e delle armi;

considerato che:

all'articolo 9 della Costituzione è promosso lo sviluppo della cultura e proclamata l'assoluta libertà della cultura in tutte le forme in cui essa si esprime e l'autonomia delle strutture che alla promozione della stessa si dedicano;

all'articolo 117 della Costituzione, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la promozione e l'organizzazione di attività culturali vengono sancite come materie di legislazione concorrente, dove la legislazione spetta alle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, salvo che per determinazione dei principi fondamentali riservata esclusivamente allo Stato;

con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è stato introdotto in Italia il "codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, con cui è stata data organicità alla materia ed è stato affidato alla Repubblica il compito di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale come azione essenziale per preservare la memoria nazionale e territoriale, nonché la promozione dello sviluppo della cultura con un lavoro condiviso tra Stato, Regioni ed enti;

il 1° aprile 2022 è entrata in vigore sul territorio italiano la convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, elaborata a Nicosia il 19 maggio 2017, la quale prevede la punibilità rispetto ai beni culturali nazionali, del furto e delle altre forme di appropriazione indebita, dello scavo e della rimozione illegale, dell'importazione e dell'esportazione illegale, dell'acquisizione, dell'immissione sul mercato, della falsificazione dei documenti e della distribuzione dei danni;

il 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", novella legislativa che è intervenuta fortemente sul codice penale, integrandolo e prevedendo la punibilità del furto e dell'appropriazione indebita dei beni culturali, della ricettazione, del riciclaggio e dell'autoriciclaggio dei beni culturali; passando per la punibilità dell'importazione, dell'uscita o dell'esportazione illecite di beni culturali fino a giungere alla punibilità di dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento, uso illecito, devastazione, saccheggio di beni culturali o paesaggistici nonché della contraffazione di opere d'arte;

il livello di protezione giuridica apportato ai beni culturali e alle opere d'arte si è rivelato quasi sempre insufficiente,

si chiede di sapere:

quale politica intenda adottare il Ministro in indirizzo per colmare le lacune ancora esistenti come l'attenzione al processo di acquisto di una opera d'arte;

quali misure intenda fare proprie per tracciare i passaggi commerciali dell'opera, verificare la *compliance* dei soggetti che operano nel mercato dell'arte e tenere monitorate le sottostanti movimentazioni di capitali per individuare immediatamente un'attività illecita;

con quali strumenti innovativi si vorranno rendere disponibili tutte le informazioni sull'autenticità, sull'attribuzione e sulla provenienza delle opere e se il passaporto digitale delle opere possa essere uno strumento risolutivo, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della contraffazione e garantire la tracciabilità e l'autenticità delle opere d'arte contribuendo a preservare il loro valore nel tempo.

(4-01032)

[MAIORINO](#), [TREVISI](#), [NAVE](#), [SIRONI](#), [FLORIDIA Barbara](#), [LOREFICE](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

le preparazioni oftalmiche, comunemente chiamate colliri, così come, in misura limitata i *gel*, gli unguenti e le pomate per uso oftalmico, costituiscono il principale presidio terapeutico farmacologico impiegato per la cura e il mantenimento della salute oculare;

alcuni colliri svolgono azione antibiotica, cortisonica, o ipotonizzante risultando essenziali per il trattamento di diverse patologie oculari, talvolta gravi;

considerato che:

attualmente in Italia esistono tre classi di rimborsabilità dei farmaci, individuate dall'Agenzia italiana del farmaco. La classe A, comprendente i farmaci a carico del servizio sanitario nazionale, la classe H, che include i farmaci che sono a carico del SSN in ambito ospedaliero, e la classe C in cui ricadono i farmaci il cui acquisto è a carico del cittadino;

risulta all'interrogante che il SSN preveda l'inserimento in fascia A unicamente per i colliri destinati al trattamento del glaucoma, patologia coinvolta nell'8 per cento dei casi di cecità, per le preparazioni oftalmiche impiegate nel trattamento dell'"occhio secco" e nel contesto della sindrome di Sjögren, secondo quanto stabilito dalla nota 83 dell'AIFA;

per le altre patologie oculari non vi è alcuna possibilità di prescrivere farmaci ad uso locale attraverso il SSN, nonostante il loro costo non trascurabile che, talvolta, arriva a superare i 20 euro, e i loro limitati tempi di conservazione;

considerato che:

in molte patologie oftalmiche croniche, come le cheratopatie, la secchezza oculare primaria o da patologie sistemiche, le allergie, le patologie infiammatorie croniche o ricorrenti come le uveiti anteriori o posteriori, le infezioni erpetiche e metaerpetiche, l'uso di farmaci oftalmici può protrarsi per settimane o persino più a lungo;

il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, all'art. 8 prevede la fornitura diretta dei farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, dalle farmacie ospedaliere per garantire la continuità assistenziale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle limitazioni attuali nella prescrizione a carico del servizio sanitario nazionale di farmaci oftalmici per patologie diverse dal glaucoma e dall'"occhio secco" legato alla sindrome di Sjögren;

quali iniziative intenda adottare al fine di estendere la possibilità di prescrizione a carico del SSN di farmaci oftalmici ad uso locale per le varie patologie oculari croniche;

se risulti che le farmacie ospedaliere rispettino le disposizioni del decreto-legge n. 347 del 2001, fornendo direttamente i farmaci necessari dopo interventi oftalmici, in coerenza con la continuità assistenziale prevista dalla normativa, in particolare dopo interventi chirurgici come la cataratta.

(4-01033)

[MAIORINO](#), [NAVE](#), [PIRRO](#), [LOREFICE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

a seguito dell'atto di sindacato ispettivo 4-00901 presentato in Senato da un esponente di Forza Italia il 18 dicembre 2023, il Ministro della salute ha avviato un'ispezione presso l'ospedale "Careggi" di Firenze, al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure stabilite dalla nota dell'Agenzia italiana del farmaco in merito alla somministrazione della triptorelina a giovani pazienti *transgender*. La relazione degli ispettori al Ministro è attesa entro due settimane dal termine dell'ispezione stessa; successivamente all'ispezione condotta, si è diffusa la notizia di presunte criticità riscontrate nella distribuzione del suddetto farmaco all'interno della struttura ospedaliera;

considerato che:

il centro ospedaliero di Careggi, riconosciuto a livello nazionale ed europeo un'eccellenza, gode di un'elevata reputazione nel rispetto delle esigenze dei pazienti *transgender*, attestato anche dai genitori stessi;

alcune famiglie di giovani persone *transgender* seguite nei vari centri italiani, in seguito all'ispezione, hanno inviato una lettera aperta al Ministro, al presidente della Regione e all'assessore per il diritto alla salute, nella quale manifestano la loro preoccupazione, in quanto si starebbe "cercando in modo inquisitorio l'errore per ragioni politiche sulla pelle delle nostre famiglie e delle persone più giovani che invece dovrebbero essere quelle che più stanno a cuore a uno Stato democratico" ed esortano a cessare di mettere a repentaglio la vita dei propri figli;

secondo una comunicazione emanata da 12 società scientifiche, la triptorelina è classificata come un farmaco che sospende in modo temporaneo e reversibile lo sviluppo puberale. Tale farmaco è considerato di vitale importanza, poiché concede ai giovani pazienti e alle loro famiglie il tempo necessario per adottare decisioni ponderate, evitando situazioni di stigmatizzazione sociale, autolesionismo e tentativi di suicidio;

si apprende da notizie di stampa che l'ospedale fiorentino ha già trasmesso una relazione dettagliata al Ministero, in cui si parla di numeri molto ridotti e di procedure complesse e già supervisionate che vengono avviate con il consenso e il coinvolgimento delle famiglie delle e dei minori coinvolti;

"La Regione Toscana ha a sua volta sintetizzato alcuni dati di questa relazione: nel 2022 al Centro regionale per l'incongruenza di genere (CRIG) si sono registrati 60 accessi e 18 prescrizioni per il trattenimento farmacologico; nel 2023 i numeri sono saliti rispettivamente a 150 e 26. Dunque in percentuale la somministrazione della triptorelina è diminuita. L'età media di chi accede al servizio è

14,8 anni, di chi riceve il farmaco 15,2" ("ilpost.it", 24 gennaio 2024);
nella relazione del Careggi si precisa che "la triptorelina viene somministrata solo a ragazzi già in pubertà, e non ai bambini, e si spiega che se a Careggi ci si occupa solo marginalmente della valutazione psicologica dei pazienti è perché a svolgere il servizio è l'ASL Toscana centro". Tale processo di valutazione si articola in varie sedute nell'arco di un anno. Solo se il paziente soddisfa i criteri diagnostici per la disforia di genere, si procede con colloqui regolari, coinvolgendo mensilmente un'*équipe* multidisciplinare per confermare la diagnosi;
considerato inoltre che:
nessun utente del centro dichiara di avere mai subito un danno a causa dei trattamenti, anzi semmai il contrario;
l'identità di genere è un diritto fondamentale della persona, come ribadito in molte sentenze della Corte costituzionale, nonché un diritto sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come il diritto costituzionale alla salute, che deve essere garantito a ogni persona;
il Ministero ha fatto sapere di aver sollecitato il Comitato nazionale di bioetica e l'AIFA a "rivalutare" l'uso della triptorelina per considerarne l'eliminazione dai farmaci dispensati a carico del servizio sanitario nazionale;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
la tutela del nucleo familiare e il supporto ai genitori sono un tema fondamentale per la salvaguardia di questi minori che viene meno quando si trovano di fronte alla richiesta di una revisione delle già troppo restrittive linee guida attuali, nonché all'invio di un'ispezione il cui intento, anche se a detta del Ministero non sarebbe punitivo, sembrerebbe quantomeno persecutorio;
il clima creato dalla politica, dalle associazioni disinformanti e disinformate, che speculano sull'ignoranza e sui pregiudizi antiscientifici alimentando campagne di odio, aumenta il disagio di queste famiglie e il rischio tanto per i genitori quanto per i figli di gravi danni relazionali, psicologici e fisici;
nel nostro Paese la malasànità dilaga e la sanità pubblica cade a pezzi, ma sembra invece che ci si concentri sui centri di eccellenza sulla base di un'ideologia che va contro tutte le evidenze scientifiche, si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di garantire ai giovani pazienti *transgender* i diritti sanitari spesso negati sulla base di pregiudizi e non di evidenze scientifiche e porre l'attenzione sul vero problema sociale e sanitario italiano costituito dalla omotransfobia e dalla carenza di centri specialistici dedicati alla tutela delle persone *transgender* e di genere diverso, la cui visibilità e quindi le cui esigenze sanitarie sono in aumento negli ultimi anni come mostrato da studi internazionali (Gallup) e da alcuni studi dell'Istituto superiore di sanità.

(4-01034)

[MATERA](#), [IANNONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il tratto ferroviario Benevento-Napoli via Valle Caudina è stato chiuso nel mese di marzo 2021, per un ammodernamento tecnologico utile a migliorare la fruibilità dei servizi dei viaggiatori, a efficientare il sistema di videosorveglianza e a ridurre, seppur in maniera marginale, i tempi di percorrenza tra Benevento e Napoli;

gli scali ferroviari di Benevento, Tufara-Ceppaloni, San Martino Valle Caudina, Cervinara, Arpaia e Santa Maria a Vico sono stati, pertanto, interdetti alla circolazione, determinando ovvi disagi a lavoratori pendolari, studenti e turisti;

la gestione del tratto ferroviario Benevento-Napoli via Valle Caudina è attribuita all'Ente autonomo Volturno (EAV), azienda della Regione Campania che opera nel settore del trasporto pubblico su gomma, ferro e funivia;

considerato che:

il presidente dell'ente, Umberto de Gregorio, come si apprende dal sito *web* istituzionale dell'EAV, che è anche direttore generale, ha dichiarato che i lavori si sarebbero dovuti concludere nel mese di ottobre 2022. Successivamente, lo stesso presidente ha rinviato la conclusione dei lavori dapprima a dicembre 2022, poi a dicembre 2023 e ancora a una data non ben definita, ma auspicabilmente nella primavera 2024 e infine, con il comunicato del 24 gennaio 2024, ha annunciato l'ennesimo rinvio a ottobre 2024,

salvo ulteriori dilatazioni dei tempi dovuti ai collaudi che dovrà effettuare l'ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali); cittadini, studenti e lavoratori della provincia di Benevento, ormai dal 2021, hanno subito e continuano a subire notevoli disagi, con conseguenti e irreparabili pregiudizi economici e lavorativi. Gli esponenti istituzionali degli enti locali coinvolti e le associazioni rappresentative dei pendolari hanno, più volte, chiesto delucidazioni sia al presidente de Gregori che al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Purtroppo, nonostante i numerosi appelli, la tratta ferroviaria risulta ancora bloccata, con l'acuirsi di tutti i conseguenti disagi, aggravati dalla circostanza che il trasporto sostitutivo su gomma ha diversi limiti, in termini sia di portata che di percorrenza;

il presidente de Gregorio, con il suo ultimo comunicato stampa (oltre a rinviare per l'ennesima volta il confronto con i sindaci del territorio, le associazioni dei pendolari, i sindacati e tutte le rappresentanze istituzionali), ha annunciato che la tratta ferroviaria sarà interessata da ulteriori lavori di potenziamento e ammodernamento, per l'importo di circa 90 milioni di euro, la cui conclusione è prevista per giugno 2026;

è doveroso sottolineare che nella tratta finale, verso Benevento, della linea Benevento-Cancello, nonostante gli oltre 155 milioni di euro stanziati per i lavori che si concluderanno nel 2026, non sarà possibile collegare gli impianti a quelli di Rete ferroviaria italiana, pertanto il trasporto dalla stazione Appia (di competenza EAV) fino alla stazione centrale di Benevento (di competenza RFI) sarà effettuato su gomma, mediante navette;

non è ammissibile che i cittadini di un'intera area che interessa tre province (Benevento, Avellino e Caserta) siano abbandonati da anni a sé stessi senza alcuna possibilità di confronto con il presidente dell'EAV e il presidente della Regione. È altrettanto inammissibile che una tratta ferroviaria di particolare rilievo economico e strategico per la provincia di Benevento venga chiusa *sine die*, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del cronoprogramma aggiornato dei lavori, disponendo, nel caso in cui lo ritenga necessario, l'espletamento di un'opportuna attività di verifica e ove possibile di accelerazione, in particolare per i collaudi che EAV ha chiesto ad ANSFISA di effettuare, ai fini della riapertura, sulla tratta ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina;

se, visti i mancati chiarimenti e interventi del presidente dell'EAV de Gregorio, ritenga opportuno accertare le motivazioni, istituzionali o tecniche, del mancato collegamento della stazione Appia, di competenza EAV, alla stazione centrale di Benevento, di competenza RFI;

se, ravvisata l'infondatezza delle motivazioni che hanno portato a negare il citato collegamento, RFI possa consentire che quest'ultimo continui su binario.

(4-01035)

[ROSA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 13 giugno 2023 stabilisce che, per la realizzazione dei piani regionali in merito agli strumenti più efficaci per la rimozione degli animali, possono essere effettuati abbattimenti selettivi in girata ovvero con l'ausilio di un singolo cane, detto "limiere". Il cane deve essere caratterizzato da buone doti naturali (capacità olfattiva, costanza e metodo sulla traccia) e ben addestrato e collegato al conduttore. Il cane e il conduttore, secondo l'articolato, devono aver conseguito uno specifico brevetto per certificare l'operatività e la selettività, valutate da esperti abilitati dai disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti, ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

il medesimo decreto stabilisce che per gli abbattimenti con l'ausilio di mute selettive, gli ausiliari devono aver conseguito uno specifico brevetto per coppia o muta che ne certifichi l'operatività e la selettività, attestato dai medesimi enti o associazioni riconosciute;

considerato che:

l'unico ente di riconoscimento delle razze animali e, nello specifico, delle razze canine riconosciuto dal decreto legislativo n. 529 è l'ENCI (Ente nazionale cinofilia italiana);

con l'inserimento dell'attività cinotecnica nelle discipline sportive riconosciute ed inserite nell'elenco degli sport nel registro attività sportive, tenuto dal Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il cane è ormai considerato come un atleta;

la Regione Basilicata ha sottoposto all'attenzione dei Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura la palese discriminazione che le disposizioni creano nei confronti dei limieri o degli ausiliari che non siano di razza, escludendo, di fatto, una grande parte di squadre di selecontrollori,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano includere tra gli strumenti più efficaci per la rimozione selettiva degli animali anche i cani meticci che siano idonei mediante abilitazione riconosciuta anche da altri enti e associazioni sportivi.

(4-01036)

Risoluzioni in commissione

[CRAXI](#), [ALFIERI](#), [BARCAIUOLO](#), [CASINI](#), [DELRIO](#), [DREOSTO](#), [GASPARRI](#), [PETRENGA](#), [PUCCIARELLI](#), [SPAGNOLLI](#) - La 3^a Commissione,

premessi che:

con l'ascesa al potere di Nicolás Maduro nel 2013 in Venezuela si è aperta una stagione politica ed economica drammatica, segnata da gravi conseguenze sul piano sociale, da sistematici episodi di violenza e da casi di violazione dei diritti umani da parte delle autorità governative, dall'incertezza del quadro giuridico, dall'inaffidabilità del sistema giudiziario, dall'arbitrarietà dell'azione amministrativa, dal crollo degli investimenti stranieri, dalla drastica contrazione del prodotto nazionale lordo e dalla crescita esponenziale dei livelli di povertà della popolazione, con importanti ripercussioni anche sul piano dei rapporti e degli equilibri internazionali;

le elezioni presidenziali del 20 maggio 2018, caratterizzate da un forte astensionismo e che hanno visto prevalere il Presidente uscente Maduro, sono state espressamente contestate e ritenute non credibili da larga parte della comunità internazionale, a partire dall'Organizzazione degli Stati americani, dall'Unione europea e dagli Stati Uniti, in ragione dell'assenza di reali garanzie democratiche per i cittadini e per la segnalazione di numerose irregolarità nelle operazioni di voto;

il Governo di Maduro, forte del sostegno di gran parte delle forze armate e di polizia venezuelane, è riuscito a sopravvivere politicamente ed istituzionalmente, fino ad esercitare il controllo sulla gestione delle elezioni legislative del 6 dicembre 2020, che, svoltesi anch'esse in assenza di credibili *standard* democratici, boicottate dai principali partiti di opposizione e caratterizzate da una scarsa partecipazione al voto degli aventi diritto, hanno portato all'insediamento di una nuova Assemblea nazionale, dominata dai rappresentanti del Gran polo patriottico Simon Bolivar di impronta *chavista*;

ricordato che:

dal mese di agosto 2021 è stato avviato un processo negoziale tra il regime venezuelano e la Piattaforma unitaria democratica del Venezuela, l'organismo che riunisce le principali anime dell'opposizione democratica, finalizzato a predisporre le condizioni per la cessazione della crisi politica ed economica che affligge il Venezuela, in vista dell'organizzazione nel 2024 di elezioni presidenziali libere, eque e inclusive e della revoca delle sanzioni economiche che gravano da anni sul Paese;

a seguito della firma, nel novembre 2022, di un accordo sociale tra le parti del processo negoziale, gli Stati Uniti hanno avviato un alleggerimento mirato delle sanzioni per alleviare le sofferenze del popolo venezuelano;

la ripresa dei negoziati fra i rappresentanti del Governo di Maduro e quelli dei principali partiti dell'opposizione è sembrata avviare il Paese verso un periodo di riconciliazione e di democratizzazione che ha portato alla sottoscrizione, il 17 ottobre 2023, nello Stato caraibico di Barbados, di due accordi parziali sulla promozione dei diritti politici e delle garanzie elettorali per tutti e sulla protezione degli interessi vitali della nazione, con l'impegno delle parti allo svolgimento di elezioni presidenziali libere ed inclusive nella seconda metà del 2024, in conformità con il calendario costituzionale, aperte all'eleggibilità di candidati che rientrino nei criteri stabiliti dalla legge, previo aggiornamento delle liste elettorali, anche all'estero, e da tenersi alla presenza di missioni internazionali di monitoraggio elettorale;

considerato tuttavia che:

il 22 ottobre 2023 le primarie organizzate dalle forze di opposizione, cui hanno partecipato oltre 2 milioni di cittadini, hanno visto prevalere nettamente Maria Corina Machado, la *leader* del Partito Vente Venezuela, realtà politica esterna al perimetro del raggruppamento dei partiti della Piattaforma unitaria;

Maria Machado, attivista per i diritti umani, è stata dichiarata ineleggibile nel 2021 per un periodo 15 anni a seguito di un provvedimento arbitrario e anticostituzionale del controllore generale della Repubblica, che l'ha accusata di corruzione e di tradimento verso lo Stato;

ulteriori interdizioni di candidati sono state comminate anche a danno di altre personalità politiche di rilievo della scena politica venezuelana, come Leopoldo López, Henrique Capriles e Freddy Superlano, mediante l'adozione di misure fortemente stigmatizzate dall'Unione europea, in quanto arbitrarie, nonché lesive del diritto dei cittadini venezuelani di scegliere i propri rappresentanti;

il 30 ottobre 2023, peraltro, il Tribunale supremo di giustizia del Venezuela, massima assise del potere giudiziario del Paese, ha sospeso i risultati delle primarie dell'opposizione svolte appena 8 giorni prima, adducendo violazioni commesse nel corso delle operazioni elettorali e stabilendo che Machado non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali del 2024;

il 22 gennaio il procuratore generale ha emesso 14 mandati di arresto per il difensore dei diritti umani Tamara Sujú, la giornalista Sebastiana Barráez, l'ex sindaco di Caracas Antonio Ledezma, il *leader* politico Leopoldo López, l'ex presidente *ad interim* del Venezuela Juan Guaidó e l'ex sindaco David Smolansky, per tradimento, omicidio e per aver semplicemente esercitato la libertà di esprimere la propria opposizione al regime;

a fine gennaio 2024, la stessa Corte suprema del Venezuela ha quindi respinto il ricorso di Maria Corina Machado in merito all'interdizione da ogni carica pubblica comminata a suo carico, con una pronuncia che rende incerto il percorso di riconciliazione e democratizzazione del Paese culminato con la sottoscrizione degli accordi di Barbados nell'ottobre 2023;

tenuto conto che:

la crisi interna venezuelana ha delle fortissime ricadute anche sul piano regionale ed internazionale, contribuendo ad alimentare focolai di tensioni e di instabilità politica, che rischiano di avere effetti ulteriormente destabilizzanti per gli equilibri dell'intero continente americano;

la recrudescenza del contenzioso relativo al vasto territorio dell'Esequibo con lo Stato sovrano della Guyana seguita allo svolgimento, lo scorso 3 dicembre, su iniziativa del presidente Maduro, di un *referendum* per l'annessione al Venezuela della ricca regione, costituisce un ulteriore elemento di destabilizzazione, che tende a distrarre l'opinione pubblica interna, rafforzando l'immagine dell'Esecutivo *chavista* in vista dell'appuntamento elettorale della seconda metà del 2024;

le Nazioni Unite hanno rilevato una serie di crimini contro l'umanità commessi da esponenti del regime di Maduro e sollecitato l'apertura di indagini su diversi funzionari di rilievo del Governo venezuelano;

preso atto che:

il 30 gennaio 2024 gli Stati Uniti hanno infine annunciato la riattivazione delle sanzioni contro il settore del petrolio e del gas venezuelano, denunciando il mancato rispetto da parte di Caracas degli impegni presi in vista delle elezioni presidenziali;

il Parlamento europeo, nelle risoluzioni del 13 luglio 2023 sulle interdizioni politiche in Venezuela, e dell'8 febbraio 2024 sull'ulteriore repressione contro le forze democratiche in Venezuela: attacchi alla candidata presidenziale Maria Corina Machado, ha rimarcato come proprio le elezioni presidenziali del 2024 potrebbero rappresentare un punto di svolta verso il ritorno alla democrazia ed ha esortato gli Stati membri UE ad inasprire le sanzioni esistenti contro il regime di Maduro fino a quando non dimostrerà un impegno chiaro e permanente a sostenere gli *standard* democratici fondamentali, lo Stato di diritto e i diritti umani;

nel ricordare che Maria Corina Machado, nel corso di un'audizione avvenuta lo scorso 30 gennaio presso la 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) del Senato, ha fra l'altro rimarcato la necessità che tutti i venezuelani siano messi in condizione di votare, anche quelli residenti all'estero, e

che venga assicurata protezione internazionale agli attivisti politici che lavorano nel Paese;
nel rimarcare altresì che:

lo svolgimento di elezioni libere e regolari rappresenta una condizione irrinunciabile dei Paesi democratici e l'organizzazione di processi elettorali indipendenti e trasparenti è indispensabile per promuovere un ambiente elettorale competitivo e la fiducia dei cittadini nell'integrità delle elezioni e delle stesse istituzioni democratiche;

l'integrità dei processi elettorali deve essere garantita dal quadro giuridico e istituzionale che ne regola compiutamente lo svolgimento, a partire dalla composizione e dall'operato degli organi preposti all'organizzazione e alla gestione delle elezioni;

la stabilità democratica ed il ripristino di indifferibili condizioni di sicurezza e di legalità in Venezuela sono indispensabili, anche al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini appartenenti ai membri della numerosa comunità italo-venezuelana presente nel Paese;

il rapporto privilegiato che lega il Venezuela al mondo occidentale e in particolare agli Stati Uniti e all'Unione europea si fonda non solo su un profondo rapporto di affinità storiche, culturali e sociali, ma anche su un solido interscambio economico, posto che tuttora essi rimangono i *partner* commerciali più importanti per Caracas;

ritenuto infine che:

l'unica via di uscita dal grave stato di prostrazione in cui versano il Venezuela e la sua economia, dalla crisi sociale che segna i suoi cittadini, nonché dall'*impasse* politica-istituzionale che il regime impone da anni al Paese è la ricerca di una soluzione democratica, pacifica e inclusiva, che passi dall'organizzazione di elezioni presidenziali e parlamentari aperte e realmente pluraliste;

l'accordo sulla tabella di marcia elettorale delle Barbados costituisce, in particolare, il meccanismo negoziale più praticabile per risolvere la crisi politica, economica e umanitaria che attanaglia il Venezuela, finalizzato all'organizzazione di elezioni presidenziali competitive e inclusive nel Paese, in cui anche gli attori politici dei partiti di opposizione possano essere liberi di selezionare i propri candidati in vista del prestigioso appuntamento elettorale,

impegna il Governo:

1) a fare pressione in ogni consesso internazionale perché la questione del ripristino delle indispensabili condizioni di democrazia costituzionale, di legalità sostanziale e di pluralismo politico in Venezuela rappresenti una priorità irrinunciabile, richiamando le autorità di Caracas alla necessità di rilasciare i prigionieri politici, a garantire una procedura trasparente per le nomine dei membri del Consiglio nazionale elettorale e a far cessare ogni azione volta ad impedire una reale partecipazione democratica alle prossime competizioni elettorali;

2) ad intraprendere ogni iniziativa utile ai fini del riconoscimento della validità delle elezioni primarie, organizzate lo scorso ottobre dai principali partiti di opposizione e che hanno visto la partecipazione di oltre 2 milioni di elettori, indicando Maria Corina Machado come legittima candidata alle elezioni presidenziali;

3) ad esperire ogni azione utile al fine di consentire ai numerosi cittadini venezuelani residenti in Italia e nei Paesi membri dell'Unione europea di esercitare il proprio diritto al voto in occasione delle prossime competizioni elettorali;

4) a sostenere l'azione diplomatica dell'alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri finalizzata a definire un documento comune tra i 27 Paesi dell'Unione sulla linea del presente atto di indirizzo;

5) ad intraprendere, nello specifico, ogni iniziativa utile a livello diplomatico e nelle sedi internazionali affinché le elezioni presidenziali previste nella seconda metà del 2024 in Venezuela siano libere, eque, inclusive e credibili e si svolgano in modo trasparente, consentendo anche ai legittimi rappresentanti dell'opposizione di prendervi parte in qualità di candidati;

6) ad esperire ogni ulteriore azione utile a tutelare la comunità italiana in Venezuela e le aziende italiane tuttora operanti in quel Paese e i loro legittimi interessi economici.

(7-00011)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le

Commissioni permanenti:

9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00977 della senatrice Naturale ed altri, sulle disposizioni relative alle piante di interesse apistico;

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00979 della senatrice Ambrogio, sul riscatto dei periodi di frequenza a corsi professionali a fini previdenziali;

3-00980 del senatore Zullo, sull'estensione dei criteri di accesso alla crioconservazione degli ovociti anche in pazienti affette da patologie croniche.

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa):

7-00011 della senatrice Craxi ed altri, sulla situazione politica in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00549, della senatrice Versace.

1.5.2.2. Seduta n. 162 del 22/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

162a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,05).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(866) Deputato DORI ed altri. - Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e D'Orso; Pittalis ed altri; Maschio ed altri) (Relazione orale) (ore 10,11)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 866, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e D'Orso; Pittalis ed altri; Maschio ed altri.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BERRINO, *relatore*. Signor Presidente, sarò velocissimo.

Intervengo oggi perché ieri l'Aula era un po' deserta e non ho ringraziato i membri della Commissione, che nonostante alcuni problemi relativi ad un difetto di comunicazione, hanno fatto sì che l'*iter* nelle Commissioni riunite 2a e 10a fosse il più veloce possibile.

Devo anche dire che uno dei punti di forza di questo disegno di legge, che ieri è stato appena toccato, è l'articolo 1, comma 1, punto 1, in cui viene messa in evidenza la posizione di coloro che non sono vittime del bullismo, ma sono loro stessi bulli, per sottolineare l'importanza della prevenzione, ma, ancora prima, dell'educazione e della formazione, affinché i fenomeni di bullismo non si verifichino. Penso che sia uno dei punti determinanti e molto forti di questo disegno di legge, insieme ad altri.

Sulla questione relativa alle critiche per un emendamento presentato dal senatore Marti in Commissione ha espresso benissimo la posizione la senatrice Bucalo ieri durante il suo intervento, a cui mi riferisco *in toto*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, vorrei sottolineare con forza l'emendamento 1.102, con il quale sostanzialmente chiediamo di ripristinare quanto è stato cancellato sulla questione relativa alla figura pedagogica, perché riteniamo importante che, proprio nella fase in cui i giovani si ritrovano a scuola, vi sia questa figura, che è stata cancellata. Vorrei sottolineare che noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo sostenuto e voluto con forza questa proposta di legge e non capiamo perché si sia cancellata una cosa tra le più importanti. Molto spesso i giovani non si aprono, si chiudono in se stessi, non parlano con i genitori, non parlano con le persone adulte e hanno bisogno di essere supportati da una figura importante come quella pedagogica ed educativa. Chiediamo pertanto di ripristinarla e vedo che anche altri Gruppi hanno proposto la stessa cosa; chiediamo di votare a favore del ripristino della figura pedagogica in questa legge, che è il fatto fondamentale di intervento. Per questa ragione riteniamo fondamentale questo elemento e chiediamo un voto favorevole in questa direzione. Vorrei sapere dal relatore qual è il suo giudizio e perché si dice di no a una figura che può intervenire a ridurre fortemente i danni che, se non capiti in tempo, si possono provocare nelle giovani generazioni. È davvero una cosa incomprensibile aver cancellato questo punto dalla legge approvata all'unanimità alla Camera.

LOPREIATO (*M5S*). Signora Presidente, mi ricollego a quanto testé detto dal senatore Magni, perché in pratica abbiamo avuto un andamento anomalo in Commissione. Questo disegno di legge è il risultato di un lavoro trasversale svolto alla Camera, dove c'è stata un'ampia discussione, in particolare sulla figura professionale dell'educatore socio-pedagogico. Era stato presentato dal MoVimento 5 Stelle un emendamento che introduceva questa figura professionale, talmente apprezzata che anche il relatore di Fratelli d'Italia ha ritenuto di sottoscrivere questo emendamento, al quale si è aggiunto il correlatore della Lega, che ha sottoscritto anch'egli l'emendamento, alla luce del fatto che era stato presentato un disegno di legge relativo agli educatori socio-pedagogici, che ora è all'esame della 7a Commissione del Senato. Faccio riferimento all'Atto Senato n. 788, proprio a sottolineare l'importanza di questa figura.

Orbene, questo disegno di legge ha seguito l'*iter* normale alla Camera, con il vaglio anche della Commissione bilancio della Camera, ed è arrivato qui in Senato, dove c'è stata una relazione tecnica di passaggio. Tale relazione ha evidenziato delle criticità, però non relative a questo emendamento e a questa figura professionale, le quali comunque sono state superate. Questo disegno di legge è arrivato pulito (così possiamo dire) al Senato ed è stato invece sorprendentemente votato, in seno alla Commissione, un emendamento soppressivo presentato dal senatore Marti, con il quale si veniva quindi ad eliminare questa figura professionale, della quale la stessa maggioranza aveva sottolineato

l'importanza alla Camera. Perfetto.

Quindi chiudiamo la discussione in Commissione e il provvedimento arriva in Aula. Chiaramente cosa succede? Quando arriva in Aula la Commissione bilancio si esprime e il relatore non dice niente. All'improvviso il Governo, contraddicendosi in Commissione con quanto aveva invece riferito alla Camera, esprime una contrarietà secca *ex* articolo 81 all'emendamento in questione. Io vorrei capire rispetto ad un *iter* lineare, con criticità non evidenziate: perché al Senato c'è stato un totale cambiamento di rotta? Sottolineo nuovamente l'importanza di questa figura professionale, che invito a tenere in considerazione per questo disegno di legge, accogliendo quindi il nostro emendamento sul punto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERRINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 10,26).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Versace e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dalla senatrice Versace e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.103, presentato dai senatori Lopreiato e Mazzella, e 1.104, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Versace e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Versace e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERRINO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DELMASTRO DELLE VEDOVE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.100, presentato dai senatori Lopreiato e Mazzella, fino alla parola «genitori».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.101.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Scalfarotto, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERRINO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DELMASTRO DELLE VEDOVE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Versace e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dai senatori Sbrollini e Scalfarotto, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERRINO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

[DELMASTRO DELLE VEDOVE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Versace e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo economico sociale «Don Quirico Punzi» di Cisternino, in provincia di Brindisi, che stanno assistendo ai nostri lavori.

(*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 866 (ore 10,34)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

VERSACE (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERSACE (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi in quest'Aula siamo chiamati a votare un provvedimento molto atteso, che tratta un tema, a mio avviso, molto sottovalutato. Sono felice che oggi assistano alla seduta proprio degli studenti perché il tema riguarda soprattutto loro.

I dati più recenti portano alla luce numerosi casi di drammatico aumento tanto del bullismo quanto del cyberbullismo. Ciò ci costringe oggi a prendere atto di quanto sia marcato e pericolosamente in aumento un disagio sociale ormai evidente: rabbia e frustrazione si trasformano in vera e ingiustificata violenza. I casi di cronaca, come già altre volte ricordato in quest'Aula, ci raccontano di ragazzi che si accoltellano tra loro, che aggrediscono e feriscono docenti e personale scolastico. Non si tratta più di fastidiosi scherzi tra ragazzi.

Io non posso non ricordare che ai tempi in cui andavo a scuola io stessa dovetti fare i conti con i bulletti del liceo. A quei tempi però i ragazzi per dispetto rubavano lo zaino... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Vi chiedo gentilmente se avete da parlare, di farlo fuori, considerato l'argomento. Facciamo così, senatrice, cominci a parlare quando c'è silenzio in Aula. (*Applausi*).

VERSACE (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, grazie. Il tema sembra marginale, ma marginale non è. Non si tratta più di fastidiosi scherzi tra ragazzi. Voglio ricordare - lo devo anche a me stessa - che ai tempi in cui andavo a scuola, anch'io dovetti fare i conti con i bulletti del liceo. A quei tempi però si trattava di dispetti di compagni di scuola che rubavano lo zaino, strappavano i giubbotti, bucavano le ruote del motorino, deridevano qualche compagno che portava gli occhiali o spesso prendevano di mira i ragazzi con disabilità, che erano le prede più ambite. Altre volte ti deridevano non solo per giorni o per mesi, addirittura anche per anni, se ti presentavi a scuola con la scarpa sbagliata o con i vestiti non alla moda. Non si contano nemmeno i pettegolezzi poi che venivano diffusi in merito alle scritte improprie nei bagni delle scuole.

Voglio ricordare, soprattutto perché ci sono degli studenti presenti, che, come sempre, i bulli diventano tali quando attorno c'è un gruppo di ragazzi che li legittima. Scherzi innocenti? No, neanche così innocenti perché influiscono sulla crescita e sull'autostima proprio durante l'adolescenza che, come sappiamo, è il periodo in cui si tende ad amplificare tutto.

Oggi è tutto diverso. È tutto difficile da gestire per le famiglie, per i docenti e per il personale scolastico. Oggi, purtroppo, siamo davanti a fenomeni di vera violenza, che spesso sfociano anche in lesioni. Ci sono ragazzi che, per una stupida lite sui *social*, si accoltellano e purtroppo alcuni di questi casi portano addirittura anche alla morte.

Non posso non ricordare in questa sede come è nata la legge sul cyberbullismo del 2017. Ricorderete tutti che tale legge è nata dopo lo *shock* generale davanti al drammatico suicidio della quattordicenne Carolina Picchio di Novara che scelse tristemente di togliersi la vita gettandosi dalla finestra della sua cameretta. Una ragazza che non ha retto la vergogna e l'umiliazione di un video registrato a sua insaputa, diffuso prima nelle *chat* e poi sulla rete.

Troppo pesante per lei leggere migliaia di commenti e insulti e la fragilità dell'adolescente ha preso il sopravvento. Lei aveva solo quattordici anni e un'intera vita davanti.

Qualcuno ancora oggi, nonostante questi precedenti, ha il coraggio di chiamarle "ragazzate". Voglio ricordare che anche il tribunale per i minorenni di Torino, a seguito di una lettera di denuncia, scritta

proprio da Carolina, poté celebrare di fatto il primo processo per cyberbullismo in Italia e stabilì che le condotte, anche virtuali, che hanno portato Carolina a togliersi la vita non possono essere derubricate a semplici ragazzate. È giusto anche ricordare e onorare la sua memoria, un'eredità preziosa per le nuove generazioni. (*Applausi*).

Oggi, con il provvedimento che ci apprestiamo a votare, in qualche modo colmiamo un vuoto, rafforzando la normativa. Finalmente viene stabilita, in modo chiaro e inequivocabile, anche la fattispecie di bullismo. Si rivedono i compiti del tribunale per i minorenni, prevedendo incisivi interventi di carattere preventivo, tenendo conto in particolare della valorizzazione di percorsi educativi e rieducativi personalizzati, rivolti ai minori violenti, ma anche a sostegno di chi è vittima, guardando al contesto familiare e coinvolgendo sempre di più le famiglie, ampliando quindi il patto educativo di corresponsabilità.

Mi sento di dire che forse abbiamo perso l'opportunità di allargare questo patto anche al terzo settore, che svolge sempre di più un ruolo importante sul piano educativo. Penso, ad esempio, al mondo dello sport. Da atleta paralimpica, prima ancora che da parlamentare, a me è capitato di incontrare spesso degli studenti e dei ragazzi con disabilità che sono riusciti a superare lo stato persistente di sottomissione e di bullismo anche grazie allo sport, trovando nuovi stimoli e ritrovando anche la propria autostima. Per questo motivo sono sempre stata convinta che dovremmo aiutare il mondo della scuola a usare il prezioso contributo offerto dal mondo sportivo, per i suoi valori educativi, soprattutto volti al rispetto per le regole e per gli altri.

Infine, parliamo di rispetto. Si istituisce in questo provvedimento anche la Giornata del rispetto e di questo - permettetemi di dire - ci sarebbe davvero un disperato bisogno anche tra gli adulti. (*Applausi*). Questa Giornata, individuata nel 20 gennaio, è anche nel ricordo di Willy Monteiro Duarte, un ventunenne italiano di origini capoverdiane brutalmente ucciso a calci e pugni dopo essere intervenuto coraggiosamente in difesa di un suo amico e compagno di scuola, aggredito poco prima; un'altra vita spenta, un altro giovane ragazzo divenuto suo malgrado esempio di educazione e di altruismo.

In sintesi, siamo tutti chiamati a un'azione politica, culturale e sociale, volta al rispetto, all'educazione e soprattutto all'inclusione.

Mi avvio alla conclusione, Presidente, ricordando che, per quanto ci riguarda, con uno scopo costruttivo - come è nostro solito fare - abbiamo provato anche a dare un contributo proponendo emendamenti di buon senso, che purtroppo sono stati respinti. Ne voglio citare solo qualcuno. Ad esempio, il testo lascia la facoltà alle Regioni di adottare il servizio di supporto psicologico agli studenti; noi avevamo chiesto di eliminare questa discrezionalità, prevedendo invece un obbligo giuridico e, quindi, degli interventi automatici e doverosi, non lasciati alle singole sensibilità. Avevamo chiesto di modificare il testo rivolgendoci anche a studenti maggiorenni; dobbiamo ricordare infatti che negli ultimi anni di liceo spesso ci troviamo davanti a ragazzi che hanno già compiuto i diciotto anni. Avevamo proposto di valorizzare le funzioni dei dirigenti scolastici, consentendo loro, laddove lo ritenessero opportuno, di intervenire nei casi più gravi fuori dall'orario scolastico. Infine, avevamo chiesto di disciplinare finalmente, con regole certe e soprattutto uniformi, anche l'uso del cellulare all'interno degli istituti scolastici.

Signora Presidente, concludo dicendo che tuttavia, nonostante siano state respinte e ignorate le nostre proposte, sono contenta del fatto che il Governo abbia dimostrato una disponibilità accogliendo un ordine del giorno con cui si chiede di attenzionare una nostra proposta di legge che va in questa direzione, un disegno di legge che chiede di verificare i dati anagrafici dei ragazzi che si iscrivono alle piattaforme *social*.

Nonostante questo, comunque reputiamo l'impianto di questo disegno di legge un importante passo in avanti. Pertanto confermo il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi*).

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, già nel dibattito ieri e nell'intervento che mi ha preceduto è stato detto quello che deve essere evidenziato rispetto al provvedimento in esame. Vorrei soltanto ricordare che, proprio in questi giorni, il Vaticano ha emesso un francobollo di

commemorazione del sogno di Don Bosco.

San Giovanni Bosco è stato uno dei più grandi educatori della storia dell'umanità, come sappiamo: a nove anni fece un sogno, che viene ricordato nel bicentenario, in cui vide Gesù Cristo che gli diceva testualmente che non con le percosse, ma con la mansuetudine e con la carità avrebbe dovuto far stare bene e crescere i giovani. Tradotto nel linguaggio moderno, vuol dire che non con divieti, ma con stimoli positivi si deve fare in modo che le giovani generazioni crescano in maniera equilibrata e sappiano rapportarsi reciprocamente.

Questo provvedimento, sul quale il mio Gruppo sicuramente voterà a favore, è allora soltanto un primo passo, perché dobbiamo essere consapevoli che c'è tanta strada da fare oltre a questa legge. Bisogna adattare una serie di comportamenti del nostro vivere quotidiano per far sì che agli infanti, ai bambini e ai giovani vengano dati stimoli positivi e giuste indicazioni e venga insegnato a stare insieme.

Abbiamo bisogno di una società in cui le persone sappiano stare insieme, mentre oggi, anche a causa di una serie di dispositivi e tecnologie di cui è invalso l'uso, influenzando le nostre modalità di vita, è difficile che i giovani si abituino a stare insieme: stanno molto più volentieri isolati, con il cellulare davanti.

Qui si tratta allora di dare proprio una sterzata e di cambiare la direzione in cui si evolve la nostra comunità. Questo è un primo passo a cui - come ho detto - voteremo a favore, ma mi aspetto dal Governo e da questo Senato che ce ne siano di ulteriori in futuro. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, prima di tutto mi fa piacere avere qui presenti studenti e docenti di un liceo proprio per il tema che stiamo trattando, perché salutiamo in maniera favorevole il fatto di trovarci oggi di fronte a un disegno di legge di iniziativa parlamentare e non all'ennesimo decreto-legge governativo di stampo punitivo o all'ingresso del solito reato, come accaduto in altre occasioni (vedasi il decreto-legge cosiddetto Caivano).

Noi siamo favorevoli a questo provvedimento - lo dico subito - come Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, non solo proprio perché è di iniziativa parlamentare, ma anche perché mi auguro che si possa arrivare a votarlo all'unanimità per il tema che stiamo trattando, anche se ci sono certamente aspetti di criticità, che sono stati evidenziati ieri dalla mia collega di partito, senatrice Musolino.

Ad esempio, ve ne sono rispetto all'accoglimento dei nostri emendamenti, che andavano nella direzione di implementare, per esempio, il tema dell'identità digitale o della possibilità di allargare l'offerta formativa anche agli istituti penali. Parliamo tanto del tema delle carceri minorili, e questo avrebbe sicuramente potuto essere un tema importante da inserire. È chiaro quindi che ci aspettavamo almeno l'accoglimento di questi due emendamenti, che andavano nella direzione di rafforzare il provvedimento.

In ogni caso siamo favorevoli, perché alla base del disegno di legge in esame c'è prima di tutto la riscrittura di un patto educativo e di un'alleanza educativa che consideriamo assolutamente importanti e fondamentali nella politica della prevenzione e del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, affinché mettano assieme la famiglia e la scuola, che sono i pilastri del *welfare* e della società.

Permettetemi di dire, colleghi e colleghe, che su questo abbiamo bisogno di un'ulteriore riflessione anche nelle Commissioni competenti, che ringrazio, come pure il relatore. Abbiamo bisogno di questo perché è necessario fare il punto sul concetto di recupero di comunità. Oggi è una comunità sempre più fragile, divisa, dove il tema dell'odio e della violenza inizia dal linguaggio. Permettetemi di dire che anche noi dovremmo dare il buon esempio in quest'Aula parlamentare. Il linguaggio è fondamentale, soprattutto nel rapporto tra adulti e ragazzi.

I numeri sono davvero allarmanti: gli ultimi dati che abbiamo di Save the Children, ma anche del Ministero dell'istruzione, ci dicono che ogni giorno sette ragazzi su dieci sono vittime di bullismo o di una forma di violenza e di odio su Internet e sui *social*. Ci vuole la massima attenzione e ciò significa che non basta una buona legge, se non creiamo le condizioni anche nelle singole comunità e nei territori per fare davvero il nuovo patto educativo.

Era necessario anche qui introdurre il rapporto con il terzo settore, che è una gamba fondamentale

all'interno della riforma del *welfare*, a cui noi crediamo in maniera convinta. C'è il tema della formazione e del reinserimento, perché molto spesso anche chi è bullo è stato a sua volta vittima di insulti, di violenza e di odio. Noi ci dobbiamo occupare, nelle politiche della prevenzione, di un prima, di un durante e di un dopo, perché noi crediamo nel recupero e nel reinserimento anche di quei ragazzi che hanno sbagliato. Quindi, bene, per esempio, forme di aiuto e di sostegno nel recupero, come il volontariato sociale, che è fondamentale.

Lo dico con grande orgoglio, come Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: noi abbiamo presentato dei disegni di legge che sono stati anche accolti dal Ministero dello sport e dal Ministero della salute che vanno in questa direzione. Lo sport è fondamentale come strumento, come farmaco naturale per aiutare a costruire luoghi di aggregazione e relazione per tenere i nostri ragazzi, soprattutto quelli sotto i quattordici anni, lontani dagli strumenti informatici e dai *social*. Crediamo che lo *sport* sia un farmaco naturale che debba essere introdotto all'interno di questo sistema di relazione e di socialità che noi vogliamo dare anche con questo disegno di legge. Così come tutte le forme creative, la musica, l'arte, la cultura, la bellezza del nostro patrimonio, che sono il nostro DNA nazionale, possono aiutare a creare un nuovo sistema relazionale e - permettetemi di dire - anche a ritrovare una parola magica, fondamentale per i nostri giovani: l'empatia. L'obiettivo è costruire empatia.

Quindi, bene la Giornata del rispetto il 20 gennaio, bene tutte le forme che possiamo utilizzare nei luoghi come la scuola. E mi permetto di fare un plauso ai nostri docenti che ogni giorno sono degli eroi (*Applausi*) che non dobbiamo lasciare da soli, perché si occupano dell'educazione dei nostri figli. E non serve più creare - purtroppo è quello che stiamo vedendo - conflittualità fra genitori e docenti; un tempo non era così, c'era un'alleanza molto forte. Noi dobbiamo ricostruire anche questo rapporto. Bene quindi che ci sia anche un referente scolastico in ogni scuola, che possa lanciare subito dei segnali di allarme, aiutare subito le famiglie a capire se c'è un disagio. Per esempio, uno dei primi disturbi che noi non dobbiamo considerare secondario è quello alimentare, su cui Italia Viva in prima linea ha promosso anche una petizione nazionale (*Applausi*). Vi è il tema dell'anoressia e della bulimia.

Poi, guardate: tutto ciò che serve a contrastare le dipendenze noi lo dobbiamo mettere in atto nella politica della prevenzione. Serve investire in strutture, in servizi di aiuto, come lo sportello dello psicologo, perché i nostri bambini, i nostri ragazzi, i nostri adolescenti vanno ascoltati. Bisogna ricostruire un nuovo patto generazionale. Spesso i nostri ragazzi sono da soli anche perché le famiglie, molto più di qualche anno fa, sono monogenitoriali e, quindi, magari sono più soli o passano troppo tempo da soli. Abbiamo visto cosa è successo con i due anni del Covid, quando sono state chiuse le scuole; un problema enorme per due anni. Noi di Italia Viva avevamo detto che l'unico luogo che non andava chiuso durante il Covid era la scuola, perché la scuola ha sempre creato relazioni, momenti di sostegno e di aiuto ai nostri ragazzi.

Bene, mi avvio verso la conclusione. Signora Presidente, lo dico al Governo e a tutte le colleghe e i colleghi: spero che possa andare avanti un altro disegno di legge che noi abbiamo messo a disposizione del Senato, del Parlamento e del Governo e che mi vede prima firmataria, quello di reintrodurre il medico scolastico all'interno delle scuole. È un altro presidio di sicurezza e di prevenzione, per capire se ci sono dei segnali di allarme, in un'alleanza con il pediatra, con lo psicologo e con tutta una serie di figure di sostegno e di aiuto alle famiglie e alla scuola. Per tutti questi motivi chiaramente il nostro voto sarà favorevole.

Finisco, signora Presidente, in trenta secondi con un appello, rivolgendomi in modo particolare al Governo. Ci sono - secondo me - degli strumenti a costo zero che possiamo mettere a disposizione delle scuole e delle famiglie. Abbiamo per fortuna tanti *testimonial* positivi, a partire dallo sport. Guardate la bellezza e i valori educativi, i valori sociali ed emozionali che sta creando il tennis in questi giorni, con una figura straordinaria, positiva e bella come quella di Sinner. Avere figure come un giovane di ventidue anni che va nelle scuole e parla nei luoghi di socialità. Ma ne abbiamo anche altri: pensiamo per esempio ad alcuni cantanti che si sono esibiti al Festival di Sanremo e hanno parlato degli importanti problemi legati al bullismo e al cyberbullismo. Ecco, anche la TV pubblica - è

un appello che rivolgo ai *media* - potrebbe in questo caso aiutare moltissimo. Se ci sono dei *testimonial* positivi, mettiamoli nelle condizioni di poter parlare nella TV pubblica, di andare nelle scuole e di valorizzare il tanto di positivo che c'è nella nostra società. Altrimenti il messaggio negativo che sta passando è che abbiamo perso una generazione o che tutti i ragazzi giovani sono negativi. Non è così, perché abbiamo tantissimo da imparare dai ragazzi, ma serve un nuovo patto generazionale. Per tutti questi motivi, Italia Viva - Il Centro - Renew Europe voterà a favore di questo provvedimento. (*Applausi*).

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Grazie Presidente, colleghi, membri del Governo, è complicato per me parlare del bullismo e del cyberbullismo, che fa parte - ohimè - della mia vita, più che politica professionale, di neuropsichiatra.

Tanti sono i motivi - lo diceva la collega che mi ha preceduto - che ci fanno accendere l'interesse su questo argomento. Però evitiamo - non lo dico a lei, Sbröllini, che sento sempre volentierissimo, ma lo dico a me - di creare gabbie generazionali. Non ci sono solo i bambini e gli adolescenti vittime e protagonisti delle violenze mediatiche.

Abbiamo soprattutto un'altra fascia, quella degli anziani, i quali spesso sono soli e hanno come unico strumento di comunicazione, per le ridotte capacità motorie e relazionali, il cellulare e il video schermo. Sono, perciò, soggetti a tante traumatiche realtà bullistiche. Anche a loro dobbiamo pensare.

Soprattutto, però, dobbiamo pensare che non esistono gabbie generazionali. Diciamoci la verità: gli adolescenti sembrano più vulnerabili e spesso lo sono. Pensavo a quando ero adolescente io, a quanti bullismi avrei subito. Per fortuna - lasciatemelo dire - allora il cellulare non c'era, i *social media* non esistevano e quindi le poche aggressioni contro di me, connotate da un pizzico di razzismo, si potevano contare su una mano: ma forse nemmeno su una mano, perché ero anche un po' piacione e, quindi, i bulli cercavano di tenersi lontani.

Certo, dobbiamo reintrodurre vecchi strumenti per vivere la realtà: il marciapiede, i giochi di gruppo, l'oratorio, il centro anziani. Sono tutte realtà che stiamo dimenticando, a causa della pericolosità del territorio che dobbiamo difendere, e Caivano insegna. Allo stesso modo, però, dobbiamo difendere i luoghi di socializzazione per anziani, che spesso viviamo come realtà residuali, ma non è così. Una bella partita a briscola insieme ai coetanei, magari anche a dei giovani e delle giovani, per esempio con la collaborazione del terzo settore, può essere un grande deterrente contro la solitudine, solitudine che genera sempre mostri e tra questi il bullismo.

Io credo che sia complessa la lotta a queste violenze, che segnano l'anima delle persone. C'è persino chi rinuncia alla vita, perché disperati della realtà di cui sono protagonisti. Non importa se protagonisti veri o finti, perché nella virtualità dei *social media* è tutto vero, anche le finzioni peggiori. E questo, forse, è il danno più grave che i *social media* arrecano.

È la solitudine che genera mostri, la solitudine dei bambini, degli adolescenti, degli anziani. Come possiamo fare a creare un deterrente? Io credo che vi siano tentativi in atto. Guardiamo all'Inghilterra, che ha vietato di tenere il cellulare acceso nelle scuole. Possiamo pensare a multe per chi decide, per i grandi decisori. È adesso in corso un mega processo per chi gestisce, spesso anche un po' irresponsabilmente, i grandi *social*.

Ma non è solo questo: magari fosse solo questo. Posso fare un esempio un po' banale? Il coltello serve per affettare meravigliosi salami emiliani, ma serve anche per uccidere. Che facciamo? Eliminiamo i coltelli? No, cerchiamo di evitare le circostanze per cui un coltello è causa non di delizia, ma di delitto: con l'educazione, con il controllo, con la deterrenza data dalla mancanza di solitudine.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 11,08)

(*Segue GUIDI*). Colleghe e colleghi, diciamoci la verità. Quando penso alla verità mi preoccupo, perché spesso la cosiddetta verità ha creato mostri, delitti e la giustificazione dei *gulag* o delle camere che asfissiano le persone, perché un po' diverse per una verità che non esiste. Cerchiamo una realtà compatibile con la ragione. Il vero protagonista di questi "crimini di pace", una definizione molto legata al mio 1968, di età ma anche in parte di appartenenza, è il popolo dei silenziosi, il popolo di chi

non reagisce, il popolo di chi è complice, nel proprio silenzio, di questi crimini di pace. Diciamoci la verità: la persona che violenta una persona fragile lo fa perché, accanto alla sua proposta indegna di comunicazione mediatica, cento, mille, centomila o un milione di altre persone accendono la loro attenzione e danno forza a chi delinque senza dare nulla di positivo, senza dire "hai sbagliato"; anzi, con il silenzio partecipante diventano i complici peggiori.

Certo, signor Presidente, dobbiamo dire sì, anche con serenità, ma con gioia no, perché quando c'è un delitto non siamo mai gioiosi; ci sentiamo sempre un po' complici, con i nostri silenzi, con la voglia di fare perché non riusciamo a fare. Ma anche in quest'Aula: io, con il problema di dove mi devo mettere con il mio *scooter*, qualche volta credo di bullizzare occupando spazi impropri; anzi, sarà un argomento che riproporrò. Credo che sia il silenzio che uccide.

Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, mi avvio a concludere. Cerchiamo di colmare senza violenza gli spazi delle persone fragili, a qualunque età appartengano. Soprattutto, dobbiamo agire in maniera dolce, ma fortemente educativa, perché si rompa il clima del silenzio, la complicità deleteria che viviamo in questi giorni. Non è periodo di progressi, non è periodo di colpevolizzazione; è il periodo del coinvolgimento attivo. Questo propone la legge e non può non vederci complici positivamente di dare un voto positivo.

Un ultimo punto: si parla del tribunale dei minori e di maggiore attenzione alla voce dei bambini. Lancio un appello: costruiamo un percorso per istituire il tribunale delle famiglie (*Applausi*), dove davvero si dia spazio a tutte le voci di questa complessa realtà che rimane, però, unico punto di riferimento concreto della nostra realtà. Grazie e viva la vita. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il cosiddetto cyberbullismo è un fenomeno che si è sviluppato tra preadolescenti e adolescenti in seguito alla diffusione dei mezzi di comunicazione *online*. La facilità di accesso a personal computer, *smartphone* e *tablet* consente con tutta facilità a chiunque di commettere atti di violenza fisica o psicologica, anche in anonimato, mediante *social network*, e di offendere la vittima mediante la diffusione materiale denigratorio come foto, testi, immagini, o con la creazione di gruppi; si tratta, insomma, di un modo per aggredire gli altri. In questo caso, siamo di fronte a un uso improprio della rete, realizzato fuori dal controllo degli adulti. I ragazzi si scambiano contenuti violenti, denigratori, discriminatori, rivolti a coetanei diversi per aspetto fisico, abbigliamento, orientamento sessuale, classe sociale o l'essere stranieri.

Il bullismo è associato a problemi di salute nel periodo adolescenziale: disturbi di ansia, dell'umore, autolesionismo, disturbi da *deficit* di attenzione, ma sono anche associati a un maggior rischio di soffrire di disturbi correlati all'abuso di alcol o di sostanze psicoattive.

La cronaca ci dà conto, quotidianamente, della pervasività del fenomeno e della sua pericolosità. Dietro ogni atto di violenza - il bullismo è violenza - ci sono ragazze e ragazzi che soffrono. Gli studi riferiscono che all'interno delle famiglie con il crescere dell'età diminuisce la facilità di avere un rapporto coi ragazzi, che difficilmente si aprono con i propri genitori. Così è usuale che la vittima del bullismo e del cyberbullismo abbia difficoltà a parlarne in famiglia, a raccontare ciò che vive. Tant'è che esiste un'enormità di casi sommersi e si ha più difficoltà a contrastare il fenomeno.

Proprio in ragione delle difficoltà dei ragazzi a confidarsi con i propri genitori, è importante intervenire nel contesto scolastico, che rappresenta l'ambiente naturale, il luogo in cui si svolge la maggior parte della vita sociale degli adolescenti. A questo proposito occorre tener presente che numerosi studi indicano anche un'associazione fra l'essere stato vittima di bullismo e l'abbandono scolastico. Ovviamente i testimoni (genitori, insegnanti, amici) sono figure che hanno un ruolo potenzialmente decisivo per intercettare, sostenere e interrompere un'azione fisicamente e psicologicamente dolorosa. Per tale ragione è necessario realizzare azioni di prevenzione e di intervento precoce, utilizzando la scuola come contenitore privilegiato di tale azione. È dimostrato, infatti, che i trattamenti più efficaci per le condotte antisociali riguardano lo sviluppo di competenze emotive e relazionali attraverso attività scolastiche che iniziano precocemente, fin dall'età infantile e preadolescenziale. Ciò consente di prevenire fenomeni di discriminazione, marginalità sociale e

persecuzione in ambito scolastico, che possono dar luogo a forme di aggressività e incidere irrimediabilmente sulla personalità e sulla salute mentale delle vittime.

Fatta questa premessa, dico subito che speravamo di arrivare oggi ad approvare in via definitiva il provvedimento in esame, che noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo voluto e sostenuto, tant'è che desidero ringraziare in questa sede - non è cosa che faccio facilmente - il collega del mio Gruppo alla Camera Devis Dori che, con perseveranza e determinazione, è il primo firmatario di questo disegno di legge e con grande caparbietà è andato avanti in questa direzione.

Spiace, invece, constatare che in Senato si è preferito fare uno sgambetto a un provvedimento che sarebbe potuto intervenire subito su un problema che riguarda tantissime persone, per lo più giovanissimi e giovanissime. Soprattutto spiace che siano stati approvati in Commissione emendamenti che ne hanno depotenziato la portata innovativa. L'azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di cyberbullismo deve infatti essere prioritariamente di natura educativa e pedagogica.

L'emendamento 1.3, a firma del senatore Marti, approvato in Commissione sopprime invece all'articolo 4-*bis* il servizio di sostegno psicologico agli studenti e il servizio di coordinamento pedagogico, amputando così in maniera incomprensibile l'intento originario del disegno di legge basato non sulle azioni repressive, ma sulla prevenzione. Intervenire per prevenire i fenomeni: questo è il dato fondamentale.

Come hanno già detto i colleghi intervenuti prima di me, la scuola svolge un ruolo importante. Se i ragazzi hanno difficoltà ad aprirsi con i propri genitori e i propri familiari, è necessario avere una figura che non può che essere psicologica e pedagogica dentro la scuola. Privare quindi la scuola della presenza della figura del pedagogo e di un servizio di coordinamento pedagogico significa rinunciare a educare e, quindi, continuare a pensare a una questione repressiva e securitaria.

Le nostre critiche sono motivate da tali ragioni. Ad ogni modo il giudizio sul testo di legge che abbiamo dato è positivo e speriamo che giunga velocemente all'approvazione. Pensiamo che questo disegno di legge sia un primo passo ed è per questa ragione che il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra esprimerà un voto favorevole.

[RONZULLI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il disegno di legge che oggi ci apprestiamo a votare rappresenta un passo cruciale nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. Oggi diamo un segnale di unità del Parlamento, un segnale che rappresenta il miglior messaggio per dimostrare quanto le istituzioni siano attente e decise a fornire gli strumenti più efficaci per combattere e sconfiggere un fenomeno drammatico e sempre più dilagante.

Parliamo di un flagello che minaccia quotidianamente l'integrità, il benessere emotivo e, troppo spesso, anche la vita stessa dei nostri giovani. Questi fenomeni sono veri e propri attacchi alla dignità individuale, lasciano cicatrici e, a volte, danni irreparabili nella mente, nel cuore e nell'anima dei bambini e degli adolescenti.

Parliamo di una piaga sociale, di un *virus* subdolo che continua a mietere vittime, soprattutto fra i più giovani. Il bullismo - come sappiamo - è sempre esistito. Quelli della mia età se lo ricordano già descritto nel libro «Cuore». Chi non ricorda Franti, il bullo senza rispetto per niente e per nessuno?

Quando però non esisteva la rete, quella vessazione continua, quell'umiliazione, quella sensazione di pericolo cessava appena si cambiava ambiente, tra le braccia dei familiari, protetti dalle mura domestiche. Oggi non è più così: viviamo in un'epoca dove una parola o un'immagine possono diventare armi micidiali perché veicolate proprio con la rete. Crollano le barriere di protezione. Basta accendere il telefonino ed essere connessi per non trovare più pace da nessuna parte. Le vittime vengono raggiunte in ogni singolo momento della loro giornata e in ogni angolo, in ogni rifugio, anche quello della propria casa.

Il provvedimento di oggi rappresenta anche una bussola necessaria per navigare nelle acque agitate di una società digitale, in cui il cyberbullismo si manifesta con una virulenza e una pervasività senza precedenti.

Con questa legge interveniamo e lo facciamo in continuità con il lavoro svolto nella scorsa legislatura

dalla Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, che ho avuto l'onore di presiedere. Ricordo il *dossier* che riassume il lavoro svolto dalla Commissione, che richiama le 3 P: prevenzione, protezione e punizione. Sappiamo che questi fenomeni si combattono con la forza gentile, più sottile ed efficace della prevenzione, con l'educazione e la cultura dei valori e del supporto. La punizione interviene infatti quando c'è già una vittima, c'è già sofferenza e quando magari è già troppo tardi.

La famiglia deve tornare ad avere un ruolo primario, quale primaria agenzia educativa e non solo per l'articolo 30 della Costituzione, che riconosce il diritto e dovere di ciascun genitore di mantenere, istruire ed educare i figli, ma perché è tra le mura domestiche che si cominciano a formare i nostri figli, che magari si cominciano a intravedere segnali di disagio o comportamenti aggressivi. La famiglia deve essere il primo e il più influente contesto educativo nel quale vengono trasmessi valori come il rispetto, l'empatia, la responsabilità e l'esempio personale.

Bisogna incoraggiare una comunicazione aperta, onesta e vitale, così come è vitale parlare regolarmente di ciò che accade a scuola e *online*, perché aiuta i genitori a rilevare eventuali segni. Altrettanto importante è monitorare l'uso dei dispositivi digitali, essere consapevoli dei siti che frequentano, delle app che utilizzano, degli amici con cui interagiscono. Insegnare ai bambini come navigare in sicurezza, compresa la gestione della *privacy*, il riconoscimento delle potenziali truffe e le strategie per affrontare il cyberbullismo, è fondamentale.

Ma in troppi casi si verifica una dolorosa verità: genitori che, di fronte ai segnali allarmanti dei comportamenti dei propri figli, scelgono di non vedere, di non accettare o di minimizzare la gravità delle azioni del proprio bambino. «Non può essere mio figlio», «dai, è solo un gioco tra ragazzi»: sono frasi che abbiamo sentito spesso, espressioni di un rifiuto che contribuisce alla perpetuazione del ciclo di sofferenza. Questo atteggiamento di negazione non solo impedisce un intervento precoce, ma contribuisce anche a un senso di impunità, che alimenta la ripetizione nei confronti degli altri, delle vittime. Minimizzare il problema da parte dei genitori trasmette un altro messaggio pericoloso: che le azioni commesse non hanno conseguenze serie e che non è necessario rispettare l'altro.

Il nostro disegno di legge si propone di intervenire anche su questo fronte, proponendo campagne di sensibilizzazione rivolte esplicitamente ai genitori, affinché possano riconoscere i segni di un comportamento problematico. Verranno forniti gli strumenti pratici su come agire in queste situazioni, incentivando un approccio costruttivo, che vede i genitori non come giudici severi ma come guide responsabili nel processo di crescita dei loro figli.

Subito dopo la famiglia tocca ad un altro presidio fondamentale, la scuola, le scuole; è al loro interno che si verificano più frequentemente gli atti di bullismo. Il loro ruolo è strategico per fronteggiare questa piaga, perché hanno gli strumenti per l'emersione, il monitoraggio, la segnalazione. La scuola deve essere un luogo di ascolto attivo, pronto a intervenire, non con l'accusa ma con il supporto.

Il provvedimento introduce il concetto di responsabilità condivisa, riconoscendo il valore e il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica nel suo complesso, inclusi gli studenti, gli insegnanti e anche i dirigenti. È fondamentale la figura del docente referente, che agirà come ponte tra la scuola e la famiglia. La formazione specifica del personale scolastico mira a creare una prima linea di difesa. L'istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio all'interno delle scuole, che vede la partecipazione di studenti, insegnanti ed esperti, è sicuramente un passo innovativo verso la costruzione di un ambiente educativo in cui ciascuno si senta responsabile del benessere degli altri. Inoltre, le direttive per le scuole verranno aggiornate ogni due anni, misura vitale per rimanere al passo con l'evoluzione di un fenomeno in rapida trasformazione.

Il cyberbullismo, poi, impone una più ampia riflessione sui problemi connessi all'uso della Rete. Bisogna contrastare l'uso anonimo della rete Internet. Molti utenti si nascondono dietro l'anonimato della rete attraverso profili falsi e hanno condotte aggressive che magari nella vita reale non avrebbero, per vergogna. È necessario quindi il coinvolgimento degli operatori di rete, promuovendo la creazione di un vero e proprio codice di etica digitale.

Tuttavia, mentre tracciamo questi percorsi di prevenzione, dobbiamo affrontare la dolorosa realtà che alcune ferite sono state già inferte. Per le vittime il nostro disegno di legge prevede un supporto psicologico, un faro di speranza per guidarle fuori dalle tenebre del trauma. Solo attraverso

l'accompagnamento potremo sperare di mitigare i disagi e le sofferenze causate alle vittime, offrendo ai giovani gli strumenti per superare le difficoltà e rafforzare anche il loro percorso di crescita. In questa tragedia, purtroppo, le vittime sono tutti gli attori: chi perché lo subisce, chi perché vessato, chi perché non ha avuto la fortuna di poter contare su un contesto familiare sano, attento, protetto, non violento, perché vive in un contesto di disagio. Vittime, sì; anche loro vittime di una mancanza di cultura, spesso costrette a vivere dove vige la legge del più forte, senza che possano contare su strumenti o famiglie solide.

Mi avvio alla conclusione: non possiamo etichettare i bulli come persi dalla società; anche loro necessitano di un cammino di rieducazione per comprendere la gravità dei loro atti e apprendere il rispetto per l'altro. Per questo la legge prevede percorsi educativi e riabilitativi, monitorati dai servizi sociali.

Con il voto di oggi dimostriamo che non ci si può limitare alle sole parole di circostanza in occasione di una ricorrenza, ma rispondiamo con i fatti al grido d'aiuto di tanti, troppi giovani, che spesso si sentono soli nell'affrontare una battaglia più grande di loro. Noi ci schieriamo al loro fianco, tendiamo loro una mano e li accogliamo tra le braccia sicure di uno Stato chiamato a fare ogni sforzo possibile per proteggere i più deboli.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[LOPREIATO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, se volessimo accostare questo Governo - rappresentato da una maggioranza di destra e divenuto nel tempo autonomista - a una figura mitologica, sicuramente penserei a quella di Penelope, la moglie di Ulisse. Il perché è presto detto: nella seduta del 28 giugno 2023 delle Commissioni riunite giustizia e affari sociali della Camera, durante l'esame del disegno di legge che oggi è oggetto dei lavori di quest'Assemblea, erano stati accantonati diversi emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle, sui quali relatori e Governo avevano espresso i loro pareri. La relatrice, di Fratelli d'Italia, aveva proposto una riformulazione, accettata dal proponente, con una collega del Movimento 5 Stelle, e ulteriormente sottoscritta da una collega di Fratelli d'Italia. Successivamente è intervenuta anche la correlatrice, una deputata della Lega, dichiarandosi convintamente a favore della riformulazione proposta. Dopo l'espressione del parere favorevole anche del Governo, nella persona del vice ministro Sisto, si è aperto un breve spazio di discussione, nel quale la collega D'orso si dichiarava molto soddisfatta della riformulazione, poiché coglieva appieno - per una volta, aggiungerei - lo spirito dell'emendamento da lei proposto. Interveniva poi in dichiarazione di voto l'esponente di "Fratelli del Nord Italia" che aveva sottoscritto l'emendamento, manifestando entusiasmo per la certa approvazione del testo, poiché - cito testualmente quanto riportato dal Resoconto sommario della seduta delle Commissioni riunite II e XII della Camera dei deputati del 28 giugno 2023 - la riformulazione proposta rappresentava un segnale positivo in un momento in cui anche i recenti fatti di cronaca dimostravano come le fasce più giovani della popolazione necessitassero di una maggiore attenzione. Anche Forza Italia annunciava il proprio voto favorevole e, una volta posto ai voti, l'emendamento è stato approvato.

Veniamo a noi: durante l'esame del testo al Senato, da parte delle Commissioni giustizia e affari sociali riunite in sede referente, si è aperto un breve spazio emendativo - ci mancherebbe! - in cui le opposizioni non hanno presentato emendamenti, ma ne hanno presentati Italia viva (che però non consideriamo opposizione), la maggioranza e il relatore. E cosa presentano? Quale era l'oggetto di uno dei tre emendamenti approvati? Ebbene sì, mi riferisco proprio a quell'emendamento approvato alla Camera, che tutta la maggioranza aveva votato convintamente, strappandosi le vesti per tesserne l'elogio. Cos'ha fatto la stessa maggioranza qui in Senato? Ha approvato un emendamento soppresivo di quello approvato alla Camera. (*Ilarità. Applausi*). Voi, come maggioranza e Governo, non sapete cosa fa la mano destra rispetto alla sinistra.

Ritornando all'Odissea, rappresentate proprio il mito di Penelope, ma non nell'accezione positiva, che l'ha vista diventare proverbiale per la sua fedeltà, bensì per la questione della tela, che anche voi di giorno tessete e di notte disfate. Siete l'incoerenza fatta maggioranza e state legiferando in maniera

schizofrenica sulla giustizia. Tutto questo - con mio sommo dispiacere, devo dire - tenuto conto dell'ampio quanto trasversale lavoro fatto alla Camera, come ho detto anche prima in sede di illustrazione degli emendamenti.

Veniamo però al disegno di legge, che ha avuto origine nella scorsa legislatura ed è stato modificato nel corso di quella attuale, abbandonando il profilo penalistico, già inizialmente residuale, per privilegiare un approccio prevalentemente educativo e preventivo e lasciare ad altre sedi gli interventi di carattere repressivo (e questa è una cosa che ho apprezzato moltissimo).

I numeri relativi a chi ha subito o assistito a episodi di bullismo e cyberbullismo sono in costante aumento e il mondo degli adulti non può più ignorare questa realtà, minimizzandola o normalizzandola.

Questa proposta, frutto dell'ascolto di magistrati, di avvocati minorili, di dirigenti scolastici, di servizi sociali minorili, di docenti ed educatori, mira a coordinare tali sforzi, superando una concezione di interventi settoriali. La creazione di una rete efficace è il concetto chiave di questa legge, con l'obiettivo di bilanciare prevenzione e contrasto in modo armonico. Si è esteso il perimetro di intervento della già legge n. 71 del 2017, che di certo ha avuto il merito di portare all'attenzione di questo Parlamento e della società tutta il problema del cyberbullismo, introducendo il fenomeno del bullismo, dando finalmente anche una definizione di cosa sia il bullismo, perché se è vero che i due fenomeni non sono del tutto sovrapponibili e hanno alcune caratteristiche, appunto, differenti, è pur vero che la dinamica relazionale che si instaura è identica. Vi è da una parte un prevaricatore e dall'altra una vittima, che viene umiliata ed emarginata dal contesto dei pari attraverso atti di violenza fisica, verbale e psicologica. Dunque, è possibile, anzi è opportuno affrontare con una strategia unitaria i due fenomeni che spesso vanno a braccetto.

Con questa proposta, quindi, rafforziamo il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, ampliando il novero dei soggetti qualificati chiamati a farne parte e prevedendo che venga convocato con cadenza semestrale. Prevediamo che le linee guida di orientamento per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo, adottate dal Ministero dell'istruzione, indichino vere e proprie procedure operative di cui ogni istituto dovrà dotarsi, recependole nel proprio regolamento interno. In pratica, vi dovranno essere protocolli di base uniformi per tutte le scuole, da attivare nel momento in cui è segnalato o emerge un episodio di bullismo o cyberbullismo, o una situazione di dipendenza, in modo che non gravi sul dirigente scolastico, da solo, la scelta su come agire; una scelta che diviene altrimenti, oltre che assai gravosa sotto il profilo umano, anche assai discrezionale e diversificata da scuola a scuola, mentre riteniamo che la risposta degli adulti debba essere sempre coerente, prevedibile ed equa per essere compresa, oltre che autorevole. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 11,37)

(Segue LOPREIATO). Il cuore di questo disegno di legge è che intendiamo intensificare la sinergia tra scuola e famiglie e a questa finalità rispondono anche altre disposizioni, come quella di inserire nel cosiddetto patto di corresponsabilità l'impegno da parte delle famiglie a partecipare ad attività di formazione organizzate dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete Internet e delle comunità virtuali, affinché sappiano quanti rischi oggi riservano ai nostri giovani e collaborare - sottolineo collaborare - con la scuola per l'emersione degli episodi di bullismo e cyberbullismo, ma anche delle situazioni di uso e abuso di alcol, di sostanze stupefacenti o altre forme di dipendenza, tra cui oggi possiamo annoverare anche la nomofobia.

Poi, ancora, non ci siamo sottratti alla necessità di fornire una risposta forte ed efficace innanzi alle condotte più gravi e reiterate di bullismo, ma anche dinanzi a tutte le forme di devianza minorile, adattando al contesto attuale le cosiddette misure rieducative del tribunale per i minorenni ed introducendo i percorsi di mediazione che hanno l'obiettivo di ricucire la relazione tra il bullo e la vittima. Quando mancano le condizioni per attivare la mediazione, perché, ad esempio, la vittima non presta il consenso, il tribunale, solo in quel caso, potrà disporre lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducative e riparative, sotto la direzione dei servizi sociali. Tutti questi progetti dovranno essere come abiti tagliati su misura per il ragazzo o la ragazza che ne siano

destinatari e dovranno avvalersi di certo delle associazioni di volontariato e del terzo settore, perché spesso fare un'esperienza nel volontariato o comunque nel sociale può essere più formativo e performante di tante altre iniziative.

Con un emendamento del MoVimento 5 Stelle approvato alla Camera è stato esplicitato anche il progetto di intervento educativo che potrà prevedere la frequenza - l'abbiamo sottolineato prima e c'è stato anche un altro intervento in questo senso - di laboratori teatrali, di scrittura creativa, di musica o di attività sportive, insomma tutte quelle attività capaci di canalizzare l'aggressività, di insegnare come fare squadra e di sviluppare percorsi di introspezione capaci di offrire opportunità a quei ragazzi e a quelle ragazze che magari, per il contesto di provenienza, hanno poche opportunità di crescita culturale e ancor meno possibilità e occasioni di scoprire un proprio talento.

Presidente, mi avvio alle conclusioni.

Perché vi dico questo? Perché a volte, per recuperare un disagio e per strappare un adolescente a dinamiche relazionali malsane o a una dipendenza può essere sufficiente far intravedere che esiste un'alternativa migliore, può essere sufficiente far comprendere che si può essere persone migliori.

L'auspicio è proprio che la cassetta degli attrezzi che questo provvedimento intende fornire possa servire ad evitare a quanti più giovani possibile le ferite che del bullismo, sia agito, sia anche subito, i cui effetti si portano per tutta la vita. Per tutte queste ragioni, nonostante qualche incidente di percorso in Commissione, esprimo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Nervi Ferrari» di Morbegno, in provincia di Sondrio, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 866 (ore 11,39)

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Grazie Presidente, grazie colleghi. Purtroppo i fenomeni che stanno coinvolgendo i nostri ragazzi destano veramente grande preoccupazione. Non occorrono delle volte i numeri; però, se guardiamo il monitoraggio che è stato fatto dal Ministero dell'istruzione, è emerso che sono aumentati i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, uno del 22 e uno del 27 per cento rispetto agli anni precedenti. Se guardiamo anche a un sondaggio, risulta praticamente che il 27 per cento dei ragazzi dichiara di aver subito atti di bullismo e il problema è che il 17,5 per cento dichiara di aver commesso atti di bullismo. Sono numeri che si accostano e che preoccupano.

Le motivazioni per le quali ci troviamo di fronte a una gioventù così in difficoltà probabilmente non le riusciremo a sviscerare, di certo non oggi, forse neanche in questi tempi; forse qualche studio permetterà di individuare la causa per riuscire ad estirpare questa mala pianta. Di certo il disorientamento o anche una crisi sociale che ha coinvolto veramente la famiglia e il futuro o forse anche un momento di transizione verso un qualcosa che non sappiamo e che non conosciamo. Teniamo anche presente una grossa problematica che riguarda la prima generazione di stranieri stabiliti che a volte sono ancora in cerca della loro identità.

Questo disegno di legge si innesta su un percorso che è già stato inaugurato da questo Governo, volto ad affrontare i temi dei ragazzi, ma anche quelli delle devianze più estreme sulla delinquenza minorile, come è stato fatto con il decreto Caivano, che ancora ricordiamo. Non cesseremo mai di sottolineare la bontà di quel provvedimento, il quale ha previsto delle norme e delle innovazioni sul processo minorile, ma ha anche percorsi di reinserimento e di rieducazione civica e sociale del minore. Esso ha inoltre sdoganato degli istituti che sono al di fuori del processo: l'avviso orale, l'ammonizione, il divieto di utilizzare alcuni strumenti (i telefoni) nel caso in cui si incorra in alcuni episodi.

Ma non si parla solo di delinquenza; stiamo parlando qui di bullismo e di cyberbullismo. Non possiamo nasconderci dietro a un dito, perché a volte i fenomeni di bullismo non sono che un preludio, poi, a percorsi più gravi e a condotte magari più aggressive. Quindi, questo disegno di legge va a potenziare una normativa esistente, ma che era stata prevista limitatamente al cyberbullismo. Oggi, invece, in questo provvedimento parliamo non solo di cyberbullismo, ma di bullismo.

Vari sono stati gli interventi, ottimi, ma che comunque non sono nient'altro che un tassello di un

percorso per andare ad affrontare, seriamente e continuamente, il mondo dei giovani. Questo disegno di legge estende il perimetro dell'applicazione della legge del 2017 sul cyberbullismo, andando a prevedere figure e percorsi di prevenzione e contrasto del bullismo in tutte le sue manifestazioni, così agendo con delle strategie di attenzione e tutela dei minori, che devono essere visti non solo come vittime, ma anche come responsabili di illeciti.

Sottolineo alcune parti del disegno di legge, perché esso è articolato e contiene vari interventi. Vado, dunque, a sottolinearne solo alcuni. È stato ampliato un piano di azione integrato con tavoli tecnici, prevedendo anche delle sinergie. Qui è importante che vi siano sinergia e coordinamento fra i servizi socio educativi, il territorio, le scuole, gli enti locali, gli enti sportivi e gli enti del terzo settore. Dobbiamo veramente consolidare la nostra comunità attorno a questi ragazzi e creare per loro l'ambiente per poter crescere sani e in serenità.

Vi sono poi delle previsioni che vengono adottate all'interno degli istituti scolastici, quali i codici interni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo, nonché l'istituzione di un tavolo: un tavolo che non deve essere un tavolo istituito al momento, ma tavoli permanenti, di monitoraggio, dove, anche qui, vengono inseriti i rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti, per creare un coordinamento, per riuscire a non solo a fare dei monitoraggi, ma ad elaborare anche delle strategie.

Per quanto riguarda il mondo della scuola è stato molto interessante l'accoglimento dell'emendamento del presidente Marti, che veramente ringraziamo, il quale è proprio volto a eliminare una problematica che poteva creare una sovrapposizione di competenze fra il servizio di coordinamento pedagogico e la previsione del servizio psicologico.

Quello cui noi dobbiamo guardare, colleghi, non sono le burocrazie, non è la creazione di istituti, enti e tavoli, ma la creazione di un sistema efficiente, che vada ad incidere sulle attività svolte e che non vada, invece, a frenare o bloccare alcuni percorsi virtuosi. Quindi, veramente un ringraziamento va all'emendamento del nostro senatore Marti, perché il ruolo della scuola è veramente fondamentale.

Io penso che questo provvedimento come nessun altro mai abbia sottolineato veramente il ruolo della scuola e il potenziamento del suo ruolo. La scuola è la prima comunità, dopo la famiglia, ad accogliere il cittadino che sta crescendo e quindi ha una grandissima capacità di formarlo. Importantissimi, poi, sono stati altri interventi, che vanno a prevedere delle condotte di minori che non sono tipizzate e non prevedono nemmeno dei limiti di età.

Il problema del bullismo, infatti, è che si è sempre ragionato in termini di un procedimento penale. Il procedimento penale richiede che sia commesso un reato e che, comunque, sia commesso da persona imputabile. Noi, qui, abbiamo invece un mondo anche sotto i quattordici anni, che ha bisogno di essere accompagnato: ed è quello che noi stiamo facendo.

È importante quanto introdotto in questo provvedimento, che va a prevedere anche degli strumenti straordinari, quali il percorso di mediazione oppure l'adozione di alcuni progetti educativi, portando i ragazzi a partecipare a laboratori teatrali, di scrittura, di musica, di attività sportiva, artistica: quelle attività che veramente sono idonee a far maturare anche un sentimento di rispetto nei confronti degli altri, ma soprattutto nei confronti di se stessi.

Quindi, non possiamo che concludere sottolineando ancora il forte convincimento della Lega a supportare e dare il proprio voto positivo nei confronti di questo provvedimento, ricordando e anche sottolineando la bontà delle iniziative e delle attività che sta portando avanti il ministro dell'istruzione Valditara, che sta veramente delineando un ruolo diverso e importante della scuola e della sua capacità di educare e formare. *(Applausi)*.

[ZAMBITO \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAMBITO \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il dibattito su questo disegno di legge rappresenta davvero un momento molto importante, perché offre a tutti noi l'occasione di essere protagonisti per approvare una legge giusta a difesa dei più giovani. Il bullismo e il cyberbullismo sono un uragano di violenza e sopraffazione che entra nella vita delle ragazze e dei ragazzi in età giovanissima e crea gravissimi danni alla loro crescita. Prima era solo il bullismo, poi

con la veloce diffusione e l'utilizzo di nuove tecnologie (il *web* e gli *smartphone*) questi fenomeni hanno assunto una nuova forma dentro quel fenomeno che oggi chiamiamo cyberbullismo. Perché serve questa legge? Perché il fenomeno del bullismo rappresenta, come dicevo già prima, una grave forma di violenza che interessa in particolar modo i giovani. Nel caso del cyberbullismo sono i *social* che rappresentano il principale canale in cui si fanno strada le violenze, seguiti da *chat*, messaggi e videogiochi *online*.

Inoltre c'è un fatto che in questa discussione non possiamo tralasciare: le conseguenze del *lockdown* e della pandemia anche sull'aumento del numero dei casi di cyberbullismo, in particolare. Anche in questo caso abbiamo moltissime statistiche a suffragare le denunce. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, il bullismo colpisce circa il 30 per cento dei ragazzi in tutto il mondo: 246 milioni di bambini e adolescenti subiscono ogni anno qualche forma di violenza a scuola o episodi di bullismo. Anche il cyberbullismo è in sensibile aumento. La maggior parte dei dati disponibili riguarda indagini condotte nei Paesi industrializzati, con percentuali di minorenni che lo hanno sperimentato che variano tra il 5 e il 20 per cento della popolazione minorile, con conseguenze psicofisiche che vanno dal mal di testa ai dolori allo stomaco e che si manifestano con mancanza di appetito o disturbi del sonno.

Questi fenomeni, che risultano essere molto diffusi nei Paesi ad alto reddito, richiedono un intervento politico efficace e misurato, proprio perché la loro diffusione provoca effetti dannosi sull'apprendimento e sul comportamento dei minorenni, tali da ridurre l'efficacia degli investimenti pubblici nell'istruzione e nel benessere dei bambini di ogni Paese. C'è un dato che deve essere considerato, a mio parere: secondo uno studio dell'Istituto degli innocenti, infatti, solo il 5 per cento delle vittime di cyberbullismo lo segnala alle autorità competenti.

Allora come si contrasta questo fenomeno? Si contrasta - forse va detto proprio in modo chiaro - attraverso una risposta di tutte le istituzioni. È necessario agire in stretta cooperazione, famiglie, scuole, parrocchie, associazioni di volontariato, associazioni sportive, Forze dell'ordine, tribunali dei minori. Soltanto così la risposta può essere davvero efficace. Noi - lo voglio dire in maniera chiara, perché il lavoro collegiale deve essere evidenziato - in questa discussione stiamo facendo la nostra parte, per la prima volta cercando una condivisione che, su un tema sensibile come il bullismo e cyberbullismo, diventa un imperativo etico e non solo politico.

Abbiamo bisogno di completare il quadro normativo dopo l'entrata in vigore della legge n. 71 del 2017, anche perché pensiamo che il bullismo e il cyberbullismo siano fenomeni strettamente legati tra di loro, e sarebbe stato un errore disciplinare in due contesti normativi differenti due fenomeni che invece sono strettamente connessi tra loro.

Signor Presidente, mi lasci ricordare in quest'Aula il grande lavoro svolto dalla senatrice del PD Elena Ferrara nella XVII legislatura. È grazie a lei se siete arrivati nel 2017 ad approvare una legge contro i fenomeni di bullismo.

Si aggiunga anche che la legge n. 71 del 2017, proprio grazie a quel lavoro, è stata largamente condivisa tra le forze politiche e i soggetti istituzionali del mondo scolastico ed educativo, dunque sarebbe stato un errore non averla come riferimento oggi. Quella legge, fortemente voluta dal Partito Democratico, ha avuto il merito di introdurre misure specifiche di contrasto al fenomeno, che oggi possono essere integrate dal dispositivo di cui stiamo dibattendo, maggiormente orientato sul ruolo della prevenzione e delle famiglie.

Signora Presidente, non mancherà il nostro sostegno a questo disegno di legge, lo dico con chiarezza, ma certo siamo rimasti delusi dal comportamento adottato da questa maggioranza. In Commissione sono emerse le ambiguità e le scorrettezze di chi prima ha lasciato credere di voler andare celermente in Aula e poi ha consentito l'approvazione di un emendamento della maggioranza che posticipa ancora i tempi per approvare il disegno di legge, rinviandolo a una terza lettura. Vi siete accorti con un certo ritardo che nell'*iter* parlamentare non sono state inserite le necessarie coperture e non lo avete nemmeno detto. Si sarebbe dovuto intervenire subito, evitando di allungare i tempi e mancare un obiettivo che avrebbe dato ancora più senso alla nostra azione, cioè approvare questa legge nella giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, che abbiamo celebrato anche in quest'Aula lo scorso 7

febbraio.

La cosa ancor più grave è che si è pensato di trovare le coperture che non c'erano, cancellando la figura del coordinatore pedagogico, i cui frutti sono davanti a tutti, come abbiamo visto. È una figura importante che ha agito bene nelle scuole in questi anni. Ho sentito le giustificazioni che ha dato ieri nel suo discorso la senatrice Bucalo, ma la verità è che le coperture mancanti, che hanno costretto la maggioranza ad andare in terza lettura, si sono trovate attraverso la cancellazione di questa figura e ciò è proprio imperdonabile. (*Applausi*).

Sosterremo quindi il presente disegno di legge, perché grazie alle misure in esso contenute sarà possibile porre le basi per un reale contrasto di tale fenomeno e garantire ai giovani un ambiente sano e sicuro in cui crescere. Tra gli elementi di forza del disegno di legge in esame, che nasce anche da una proposta del Partito Democratico, c'è la creazione di un sistema di segnalazione di atti di bullismo e cyberbullismo, che consenta agli studenti di denunciare i comportamenti aggressivi, subiti o osservati. Questo sistema potrà essere gestito da figure specializzate all'interno delle scuole, che si occuperanno di verificare la veridicità delle segnalazioni e di adottare le misure necessarie per contrastare il fenomeno, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia, nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Per quanto riguarda le misure rieducative, il disegno di legge prevede l'istituzione di un servizio di assistenza e supporto psicologico per i minori coinvolti in comportamenti aggressivi, al fine di favorirne la rieducazione e il reinserimento nella società. Si prevede inoltre la possibilità di adottare misure alternative alla detenzione per i minori autori di reati di bullismo, con il sostegno dei servizi sociali territoriali e il coinvolgimento del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

Tra le modifiche spicca soprattutto l'intervento legislativo in materia penale. La modifica, attesa da tempo, prevede all'articolo 1 l'intervento sul delitto di atti persecutori, previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale, per estendere l'ambito oggettivo dell'illecito penale alle condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione. Già attualmente la giurisprudenza, in assenza di una specifica norma penale che punisca il bullismo, tenta, laddove possibile, di inquadrare negli atti persecutori le condotte di prevaricazione del bullo. Con questa proposta normativa sarà però finalmente disponibile un chiaro ed esplicito quadro normativo, visto che le stesse sanzioni previste dalla legge n. 71 del 2017 per il cyberbullismo vengono estese, all'articolo 1 del testo in discussione, anche ai casi di bullismo.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione ricordando che nel 2023 è stata presentata una ricerca interessante di Telefono azzurro, condotta in collaborazione con Doxa Kids. Si tratta di uno studio su adulti e adolescenti nel mondo digitale che descrive in maniera drammatica il profondo cambiamento delle abitudini di vita e delle relazioni sociali. Il bullismo rappresenta uno dei fenomeni più temuti dagli adolescenti e, tra le preoccupazioni maggiori, c'è proprio la condivisione pubblica di dati personali, minacce, timori, paura di condividere luoghi e momenti.

Il bullismo e il cyberbullismo sono una grave minaccia ad uno sviluppo sereno dei minori e degli adolescenti. È per questo che ritengo che le novità introdotte da questa proposta di legge rappresentino un passo in avanti concreto che noi, tutti insieme, dobbiamo compiere per assicurare un futuro più giusto alle giovani e ai giovani del nostro Paese.

È per queste ragioni e per il fatto che si è visto un approccio diverso della maggioranza rispetto a quello avuto nel passato, ad esempio, sul decreto Caivano, che annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. (*Applausi*).

SILVESTRONI (*Fdi*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRONI (*Fdi*). Signor Presidente, colleghi, i bambini non sono intelligenza artificiale, bisogna ascoltarli, accompagnarli e difenderli. Stiamo parlando di un fenomeno che riguarda la vita di migliaia di bambini violati e, nei casi più gravi, uccisi da un nemico invisibile o difficilmente individuabile perché si nasconde dietro un alleato fortissimo che è la rete. Questo provvedimento ci rende orgogliosi non solo perché è una misura che ha trovato un consenso trasversale, ma anche perché tutela i nostri

ragazzi, i nostri figli, i nostri nipoti e le famiglie, facendo sentire la presenza dello Stato affinché le vittime non siano più sole.

Oggi è quindi sicuramente una giornata importantissima. La proposta finale del provvedimento, sintesi di diverse proposte di Fratelli d'Italia e delle altre forze politiche, dota il nostro ordinamento di una legislazione in materia di contrasto del bullismo e del cyberbullismo probabilmente tra le più efficaci e complete in Europa.

Considerata la dimensione sempre più ampia di questo fenomeno, che va di pari passo all'utilizzo smisurato e poco controllato, soprattutto fra i giovani e i giovanissimi dei *social*, serviva costruire una legge che applicasse una serie di misure per la prevenzione, la rieducazione e che coinvolgesse tutta la comunità educante.

Proprio partendo dalla legge n. 71 del 2017, in materia di cyberbullismo, abbiamo apportato delle misure di prevenzione del fenomeno, codificando la materia con una definizione chiara. Abbiamo dotato infatti ogni istituto scolastico di un codice interno di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (*Applausi*), di un tavolo permanente di monitoraggio e di strumenti adeguati di sostegno psicologico agli studenti, con l'intento di coinvolgere il minore in un progetto educativo che può concludersi con un esito positivo e, in mancanza di questo, prevedere l'affidamento del minore ai servizi sociali e, nei casi ancora più gravi ed estremi, il collocamento del minore in una comunità.

Sono misure preventive che, esulando dall'ambito strettamente penale, possono consentire anche una applicabilità ai ragazzi *under* quattordici, al di fuori cioè della soglia di imputabilità.

Inoltre, abbiamo previsto una delega al Governo entro dodici mesi per emanare i decreti attuativi su alcuni aspetti fondamentali, come ad esempio l'attivazione dei servizi di sostegno psicologico per gli studenti presso le istituzioni scolastiche, piattaforme di formazione e di monitoraggio e un potenziamento del servizio per l'assistenza alle vittime, anche con il numero pubblico e gratuito, il 114, che potrà essere utilizzato per chiedere aiuto in tempo reale.

Abbiamo introdotto un'altra importante misura, quella della responsabilizzazione dei genitori per i danni cagionati dai figli minori nell'utilizzo delle piattaforme informatiche e telefoniche, intervenendo sui contratti dei fornitori.

In aggiunta a questo, ci saranno importanti campagne informative, di prevenzione e di sensibilizzazione. Abbiamo quindi introdotto una serie di misure significative di prevenzione, di emersione del fenomeno, di sensibilizzazione e di educazione, oltre che di assistenza e supporto psicologico.

Vorrei, infine, stigmatizzare la polemica che è stata fatta sul supporto pedagogico, che ha già illustrato ieri la collega Bucalo, dicendo che esiste già nella scuola: è in capo ai dirigenti scolastici, che si avvalgono della collaborazione dei docenti referenti. (*Applausi*). Si tratta quindi, come al solito, anche quando c'è una condivisione, di una polemica inutile e inappropriata.

Concludo. Quando si ha a che fare con materie così delicate anche una buona legge come questa non basta se non vi è un cambio di passo culturale e sociale. Questa proposta è un tassello che si colloca proprio in questa ottica.

In conclusione, esprimo convintamente, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, il voto favorevole, rivolgendomi ai tanti ragazzi, alle famiglie e alle persone più fragili vittime di bullismo, di persecuzioni, di prevaricazioni, a cui oggi possiamo dire, grazie a questo Governo, che lo Stato c'è ed è dalla loro parte. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Il Senato ha approvato il testo all'unanimità ed è davvero un bellissimo segnale delle istituzioni. Queste sono le istituzioni che ci piacciono. (*Applausi*).

Svolgimento di interrogazioni (ore 12,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione [3-00897](#) sui contratti di filiera finanziati con il PNRR.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

[LA PIETRA](#), *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come ricordato dall'onorevole interrogante, nell'ambito della riprogrammazione del PNRR, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha chiesto e ottenuto risorse per due miliardi di euro per la nuova misura PNRR, che istituisce un fondo rotativo per i contratti di filiera.

Ricordo che la misura dei contratti di filiera trova la sua attuale fonte finanziaria nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), con risorse pari a 1,203 miliardi di euro, ripartite su diverse linee di intervento, e in particolare 690 milioni di euro per il quinto bando (contratti di filiera settore agroalimentare), 350 milioni di euro per lo scorrimento del quarto bando (contratti di filiera settore agroalimentare), 103 milioni di euro per i distretti del cibo, 50 milioni di euro per il primo bando (contratti di filiera settore pesca e acquacoltura), 10 milioni di euro per il primo bando (settore forestale).

Lo strumento finanziario introdotto con il PNRR è innovativo rispetto al passato e prevede la concessione di contributi sia nella forma del fondo perduto sia sotto forma di finanziamento agevolato per il tramite dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), ente deputato proprio al rilascio di garanzie bancarie e vigilato dal Ministero stesso.

In particolare, è prevista entro il 30 giugno 2024 la stipula di un'apposita convenzione tra l'Ismea e il MASAF, che recherà anche la disciplina delle modalità di gestione del nuovo Fondo. Le risorse aggiuntive, pari a due miliardi di euro, saranno successivamente destinate allo scorrimento delle graduatorie esistenti per il quinto bando e per il primo bando (contratti di filiera settore pesca e acquacoltura e settore forestale).

Si tratta di tre misure verso le quali le imprese del settore agricolo hanno dimostrato un grande interesse. Infatti, per il quinto bando (contratti di filiera agroalimentare) la graduatoria definitiva di cui al decreto direttoriale n. 633056 del 15 novembre 2023 ha registrato un *overbooking* di oltre quattro miliardi di euro.

Analogamente, il bando per i contratti di filiera per il settore della pesca e dell'acquacoltura ha registrato, per i soli contratti che non necessitano di notifica e di aiuto individuale e di cui alla graduatoria del decreto n. 399082 del 28 luglio 2023, un *overbooking* di oltre 30 milioni di euro.

A questi si aggiunge, ai progetti per i quali è necessaria la notifica individuale, un'ulteriore *overbooking* di quasi 40 milioni di euro.

Anche il bando relativo ai contratti di filiera per il settore forestale è stato caratterizzato da una vasta partecipazione, con un *overbooking* di circa 50 milioni di euro.

Lo scorrimento delle graduatorie menzionate avverrà nel rispetto delle condizionalità tipicamente richieste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Conseguentemente, i progetti potranno essere finanziati, se in linea con gli obblighi di contributo al *target* individuato dalla Commissione europea, nonché con quelli previsti in materia dal principio del *do not significant harm* (DNSH), secondo cui gli interventi del PNRR nazionali non devono arrecare alcun danno significativo all'ambiente.

A tale riguardo, preciso che il Ministero è in attesa dello schema di *operational arrangement*, gli accordi operativi subordinati alla decisione europea, che permetteranno di individuare correttamente tutti i contenuti necessari per la menzionata convenzione tra il Ministero e l'Ismea, punto di partenza di successive attività di scorrimento delle graduatorie. Inoltre, sono funzionali alla puntuale individuazione del meccanismo di verifica di *milestone* e *target*, nonché del rispetto delle diverse condizionalità specifiche connesse alla misura e quindi all'identificazione e declinazione delle condizionalità da applicare, che non potranno essere quelle connesse al PNRR.

In merito alla necessità di ottenere ulteriori fondi, segnalo che con la rimodulazione del PNRR le risorse a disposizione del settore agricolo sono sostanzialmente raddoppiate, passando da 3,6 miliardi a 6,4 miliardi. Se si considerano anche quelle del PNC, cioè del Piano nazionale complementare, si arriva a circa 8 miliardi.

Si tratta adesso di concretizzare questi investimenti, fermo restando che, qualora residuassero iniziative non finanziate, verranno attivate tutte le azioni necessarie per recuperare ulteriori risorse.

[MANCA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (PD-IDP). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la cortese e in questo caso anche rapida risposta.

Volevo porre all'attenzione del Sottosegretario il tema cruciale che riguarda come intendiamo in tempi rapidi sostenere la filiera dell'agroalimentare italiano, perché sicuramente ci rendiamo tutti conto che abbiamo una grandissima opportunità. L'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta, per una delle filiere più importanti del *made in Italy* italiano, una grande occasione per produrre innovazione, generare lavoro, crescita e sviluppo economico.

La nostra preoccupazione resta nei tempi. Questa interrogazione ha come finalità quella di cercare di stimolare lo scorrimento delle graduatorie e la necessità di costruire nel Governo una visione autentica di filiera, che non dimentichi le intere componenti della filiera. Non ci sono solo le grandi imprese; dietro una grande impresa, soprattutto nell'agroalimentare, c'è una moltitudine di piccole e medie imprese che vanno tenute dentro i processi di innovazione che il Piano nazionale di ripresa e resilienza può determinare.

Quindi, la nostra interrogazione, signor Sottosegretario, era orientata a porre all'attenzione del Governo il tema dei tempi, quello di una visione industriale di sviluppo economico del Paese e quello del sostegno alla competitività economica di una quantità innumerevole di imprese, che, se non lasciate da sole, possono rappresentare una condizione vera di sviluppo economico e di crescita. Sa quanto noi, signor Sottosegretario, che l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è decisiva anche per sostenere la crescita e la pur bassa crescita che oggi viene individuata è tutta legata ai tempi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Quindi, ci raccomandiamo a lei, innanzitutto, affinché si proceda rapidamente e si assuma una visione coerente dello sviluppo economico del nostro Paese. Serve una visione autentica dello sviluppo industriale nella filiera dell'agroalimentare, serve un pensiero autentico di filiera, che tenga insieme grandi e piccole imprese che rappresentano un potenziale enorme di crescita e di sviluppo economico di un comparto decisivo anche per generare nuova occupazione e - aggiungo - anche livelli occupazionali adeguati, con salari giusti e dignitosi.

Quindi, ci raccomandiamo che i tempi siano celeri e che si proceda con più velocità rispetto a quello che si sta facendo. Il tempo dell'orientamento è finito, ora servono le risorse per consentire alle imprese di crescere in innovazione e di agganciare le filiere più importanti dello sviluppo, anche nella dimensione europea. Per cui monitoreremo i tempi e la invitiamo a tenere conto del fatto che i tempi saranno decisivi anche per lo sviluppo economico del nostro Paese. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Segue l'interrogazione [3-00628](#) sullo sversamento di liquami nella riserva naturale orientata di Torre Salsa, in provincia di Agrigento.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

[LA PIETRA](#), *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste*. Signor Presidente, il 17 luglio 2023 l'associazione ambientalista Mareamico, delegazione di Agrigento, indirizzava alla Capitaneria di Porto Empedocle un esposto in merito alla rottura della condotta sottomarina di allontanamento in mare di reflui urbani, sita in località Canne, nel Comune di Siculiana, in provincia di Agrigento.

In pari data la Capitaneria di porto disponeva l'uscita di un proprio mezzo nautico con due tecnici dell'ARPA Agrigento per il sopralluogo e campionamento di acque di mare nello specchio acque interessato dallo sversamento di reflui fognari. L'ARPA segnalava la perdita di acque reflue dalla condotta di allontanamento a circa 50 metri dalla battigia, che aveva generato una chiazza surnatante marrone, estesa su una superficie marina di diametro circa pari a 50 metri.

Nella stessa giornata l'AICA (Azienda idrica comuni agrigentini) preannunciava l'intervento in regime di urgenza di una ditta specializzata, al fine di verificare l'entità e la natura dell'evento occorso, per la risoluzione della criticità riscontrata.

Il 19 luglio 2023 sempre l'AICA partecipava alla Capitaneria di Porto Empedocle e, per competenza, anche al sindaco del Comune di Siculiana, all'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e al

dipartimento dell'ambiente e strutture territoriali di Agrigento e Caltanissetta i risultati della verifica effettuata dalla stessa ditta, rappresentando che a circa 35 metri dalla costa, dove termina la parte interrata della condotta, risultava mancante, per cause non note, un tratto di 15 metri.

Il Reparto ambientale marino del Corpo della Capitaneria di porto avviava un intervento urgente volto alla sostituzione di circa 40 metri della condotta sottomarina riguardante il tratto mancante e quello adiacente, connotato da segni di vetustà e pregresse riparazioni.

Ancora in seguito, il 16 agosto 2023, l'ARPA Sicilia comunicava gli esiti analitici relativi ai campioni di acqua di mare prelevati il 17 luglio 2023, evidenziando concentrazioni elevate di ione ammonio ed escherichia coli, di cui il RAM notiziava la procura della Repubblica territoriale competente.

Infine, in data 18 agosto 2023, l'AICA comunicava il ripristino della funzionalità della condotta, preannunciando un nuovo intervento dei sommozzatori per la verifica di un giunto di collegamento posto a circa 130 metri dalla linea di costa.

Tanto specificato, premesso che il MASE è costantemente impegnato a vigilare, intraprendere e portare avanti tutte le azioni di competenza volte alla risoluzione delle problematiche inerenti al settore fognario-depurativo, si sottolinea che gli scarichi delle pubbliche fognature con condotte sottomarine sono regolamentati con legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, rispetto ai cui articoli 8 e 11, attinenti ai livelli di depurazione e ai relativi limiti di accettabilità, il RAM non segnala difformità.

Al riguardo si rammenta altresì che la depurazione, e conseguentemente la gestione degli impianti, rientra nel processo verticale del servizio idrico integrato e che l'articolo 149, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2006 affida agli enti di governo d'ambito la ricognizione delle infrastrutture, la pianificazione degli interventi, nonché l'elaborazione del relativo piano economico-finanziario.

Inoltre, la competenza primaria in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione, a mente del decreto-legge n. 116 del 2008, è in capo al Ministero della salute. Regioni e Province autonome, seguendo la normativa di settore, classificano le acque di balneazione secondo una qualità scarsa, sufficiente, buona ed eccellente. Ove la classe sia eccellente, il profilo deve essere riesaminato e, se del caso, aggiornato solo se la classificazione diviene buona, sufficiente o scarsa. Dal portale delle acque gestito dal Ministero della salute emerge che i siti di balneazione Foce Vallone e Torre Salsa, nel Comune di Siculiana, in provincia di Agrigento, sono in classe eccellente.

[LOREFICE \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signora Presidente, ringrazio per le informazioni fornite dal Governo. Mi preme tuttavia mettere in evidenza, caro Sottosegretario, che stiamo parlando di un evento che è avvenuto all'interno di una riserva naturale orientata di grande interesse, in pieno luglio.

Come ha ben detto lei, è emersa, anche a seguito delle indagini dei vari soggetti coinvolti, dal reparto ambientale marino della Guardia costiera, dall'ARPA, dal nucleo dei carabinieri specializzati in tutela ambientale, l'assoluta mancanza di manutenzione del tratto terminale a mare.

Mi preme sottolineare un punto, in merito al quale speravo anche di avere qualche informazione: la frazione marina di Siculiana è oggetto dell'ultima procedura di infrazione. Come ben sappiamo, l'Italia, e la Sicilia in particolare, sono soggette a ben quattro procedure di infrazione, di cui tre già con condanna definitiva. L'ultima, la 2017/2181, che risulta ancora in fase di istruttoria, attiene proprio al complesso della frazione marina di Siculiana.

Pertanto, mi aspettavo anche di ricevere informazioni, magari tramite le interlocuzioni tra il Ministero dell'ambiente e la struttura commissariale, dal momento che proprio la rete di collettamento e fognaria della frazione marina di Siculiana è quella imputata ed inserita nella procedura di infrazione.

Attualmente, la parte dei reflui fognari di quella frazione viene solamente in parte intercettata. Si fa una mera grigliatura. Si parla di attività preliminari, ma, in buona sostanza, vi è una grigliatura, l'acqua viene rimandata all'uscita dal depuratore di Siculiana, reimpressa in condotta tal quale ed inviata a mare.

Pertanto, la reale emergenza, al di là di quelle che sono le evidenze, è la mancata manutenzione. Ora, l'AICA (Azienda idrica comuni agrigentini), il soggetto che ha in capo anche le azioni di gestione di tutto il ciclo delle acque, si è insediata da poco, a seguito anche delle vicende giudiziarie legate a

Girgenti Acque.

Però, nella sostanza, quello che si chiede, oltre alla massima attenzione, è di avere ulteriori informazioni in relazione alla procedura di infrazione e di sapere quando riusciremo a far depurare i reflui prodotti da questa frazione. Ribadisco che questi reflui vengono immessi direttamente in mare, tal quali, in una riserva naturale orientata.

La riserva naturale di Torre Salsa è un gioiello riconosciuto a livello internazionale. E noi cosa facciamo? Vi scarichiamo parti di reflui non trattati? Questo non è ammissibile e, non a caso, è in corso una procedura di infrazione.

Ricordo all'Assemblea e ai colleghi, che noi paghiamo 165.000 euro al giorno per una delle quattro procedure di infrazione, che ci costano 60 milioni di euro l'anno. Ve ne sono altre due, già andate a giudizio, per le quali aspettiamo soltanto che la Commissione europea ci dica quanto ancora dobbiamo pagare.

L'invito accorato è di dare una maggiore spinta, utilizziamo al meglio le risorse e chiediamo alla Regione Siciliana e all'ex collega, senatore Schifani, attuale Governatore in Sicilia, di fare il proprio dovere. La questione delle acque reflue in Sicilia sta ammazzando anche siti importantissimi per il turismo. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Blaise Pascal» di Foggia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa dello svolgimento di interrogazioni (ore 12,23)

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione [3-00968](#) sul ripristino del collegamento viario tra Riva del Garda e Ledro, in provincia di Trento.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario di Stato La Pietra, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

LA PIETRA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste.* Signor Presidente, onorevoli senatori, rispondo al quesito posto sulla base degli elementi forniti dalla Provincia autonoma di Trento. Ricordo, infatti, che la gestione della strada statale 240 di Loppio e Val di Ledro è passata, in seguito al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, dalla società Anas allo stesso ente provinciale.

In premessa, la Provincia di Trento ha rappresentato che svolge una regolare attività di monitoraggio e manutenzione delle due gallerie. In riferimento alla galleria Agnese, il monitoraggio ha evidenziato che l'ammasso roccioso, che questa galleria attraversa non presenta particolari criticità.

Per quanto riguarda la galleria Dom, questa è stata oggetto di un attento monitoraggio geologico e strutturale da parte della Provincia a partire dal 2011, in esito al quale, nel mese di febbraio 2023, è stato redatto un documento preliminare di progettazione per la realizzazione di un rinforzo strutturale tramite chiusura alla base della volta, drenaggi, chiodature e rinforzo strutturale della volta.

Inoltre nell'ultimo quinquennio, oltre agli ordinari interventi di manutenzione e controllo degli elementi costitutivi del tunnel, sono state realizzate diverse attività, tra le quali: il rifacimento a più riprese della segnaletica orizzontale per l'intera galleria, la verifica dell'efficienza e la pulizia delle opere di drenaggio presenti all'interno del tunnel; la manutenzione straordinaria della pavimentazione bituminosa nei tratti più ammalorati; le verifiche periodiche di efficienza degli impianti tecnologici e la sostituzione dei componenti guasti o usurati; la verifica dello stato di sollecitazione del rivestimento in calcestruzzo della galleria in alcuni punti.

In merito agli specifici interventi di messa in sicurezza posti in essere in seguito al distacco di una porzione del rivestimento in calcestruzzo della galleria Dom, avvenuta il 5 novembre 2023, in prossimità del chilometro 20+200 circa della strada statale 240, si rappresenta che il personale addetto alla manutenzione dell'arteria viaria, in collaborazione con i geologi della Provincia, ha immediatamente avviato, con procedura di somma urgenza i rilievi e le attività per la messa in sicurezza del tunnel nel tratto interessato dalla frana.

Sulla base dei rilievi preliminari svolti, il successivo 7 novembre sono stati intrapresi i lavori di prima fase finalizzati alla stabilizzazione del rivestimento in calcestruzzo mediante l'esecuzione di una

bullonatura radiale con barre in acciaio della lunghezza di 6 metri per un tratto di galleria di circa 21 metri a cavallo del tratto interessato dal distacco.

Già a partire dal 13 novembre 2023, ultimata la bullonatura del tratto in corrispondenza della porzione interessata dal distacco, è stato possibile ripristinare la circolazione all'interno della galleria nella fascia oraria 6-22, a senso unico alternato con impianto semaforico, e con la prosecuzione dei lavori esclusivamente in orario notturno dalle 22 alle 6.

In riferimento alle soluzioni alternative per far fronte ai disagi maturati dal crollo, le interlocuzioni con le amministrazioni sono state costanti e proficue fin dalla fase iniziale dell'evento e con le stesse sono state valutate le diverse opzioni, tra le quali quelle citate dai senatori interroganti. In merito all'utilizzo del corridoio San Giacomo, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Riva del Garda, è stata valutata l'opzione di utilizzarlo come collegamento alternativo tra la Val di Ledro e l'Alto Garda. Tenuto conto delle sue caratteristiche geometriche e di tracciato, tale soluzione è stata ritenuta praticabile esclusivamente per i mezzi di soccorso quali ambulanze e mezzi leggeri dei Vigili del fuoco. A tal fine è stato definito uno specifico protocollo d'intesa tra tutti i soggetti coinvolti.

Per quanto attiene alla proposta di attivare un bus navetta attraverso lo stesso corridoio, va sottolineato che già a partire dal 13 novembre 2023 è stato ripristinato il collegamento viario tra l'Alto Garda e la Val di Ledro nella fascia oraria 6-22 e che i lavori di consolidamento della galleria Dom sono stati limitati alla fascia oraria notturna dalle 22 alle 6. Inoltre, le verifiche tecniche eseguite di concerto con l'amministrazione comunale di Riva del Garda hanno evidenziato che tale collegamento non era praticabile in quanto non presentava adeguati margini di sicurezza per le caratteristiche geometriche di tracciato. I lavori sono proseguiti con una temporanea sospensione, disposta su richiesta delle amministrazioni locali e degli operatori economici dell'Alto Garda e della Val di Ledro, per consentire la libera circolazione nella galleria Dom anche in orario notturno dal 22 dicembre 2023 al 2 gennaio 2024, in corrispondenza del periodo di festività.

L'ultimazione degli interventi per il consolidamento dei rivestimenti del tunnel era stata prevista pertanto entro le prime due settimane di febbraio 2024.

Nel dettaglio si è trattato di ricostruire la porzione del rivestimento crollato mediante posa in opera a strati successivi di calcestruzzo armato, previa pulizia e regolarizzazione delle superfici a contatto con la parete rocciosa, nonché di rinforzare il rivestimento della galleria attraverso la posa di centine formate da profili metallici, alle quali è stato applicato il calcestruzzo per ripristinare l'originale sagoma. L'intero sviluppo della volta è stato poi rivestito con una lamiera in acciaio inossidabile, in modo da ripristinare l'impermeabilizzazione del tunnel. A completamento dei lavori sono state potenziate le opere per il drenaggio e il convogliamento delle acque, al fine di prevenire riversamenti e ristagni sulla strada.

Da segnalare, infine, che per consentire il ripristino e il rinforzo del rivestimento in calcestruzzo, si è reso necessario il preventivo spostamento provvisorio degli impianti tecnologici a servizio della galleria, che sono stati riposizionati al termine dei lavori.

Il cronoprogramma dei lavori indicati è stato pienamente rispettato e lo scorso 16 febbraio la galleria Dom è stata riaperta al pubblico garantendo il ripristino della piena funzionalità del tunnel stradale, restituendo al territorio questa importante arteria.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario per questa spiegazione molto esaustiva, che peraltro contiene una serie di informazioni che mi sono note, in quanto frequentatore della zona.

Il problema, tuttavia, non si risolve soltanto elencando i provvedimenti assunti, perché, come ho cercato di dire nell'interrogazione, si tratta di una situazione molto particolare di una valle isolata rispetto al resto del territorio e accessibile soltanto attraverso percorsi geologicamente a rischio. Non a caso, nella fase intercorrente tra la presentazione dell'interrogazione e la risposta di oggi è franato un altro tratto della strada statale SS240, in corrispondenza del lago di Ledro, a testimoniare i cambiamenti climatici in atto, abbinati al fatto che gli inverni sono miti e quindi l'effetto gelo-disgelo,

che, come sappiamo, molto spesso è responsabile di disgregazioni della roccia, è aumentato e questo comporta problemi ulteriori.

Signor Sottosegretario, non credo che andare a riparare i danni, come è stato fatto fino ad ora dalla Provincia autonoma di Trento, sia di per sé sufficiente, nel senso che se dovesse succedere ancora che l'eccessiva pressione dell'acqua spinge il soffitto della galleria e lo fa cedere, non potremo continuare a interrompere i flussi di traffico e quindi i collegamenti tra una valle e il resto del territorio, su una strada percorsa ogni giorno da diverse migliaia di persone, se non pensando a qualcosa di alternativo. Con questa risposta, lei mi conferma che l'alternativa viene giudicata non praticabile, quindi adesso risistemiamo la galleria e ci auguriamo che Dio ce la mandi buona. Non so se sia davvero la soluzione finale, ma auspico che lo sia, perché chiaramente non ho nessun interesse che ci siano ulteriori incidenti. La mia paura, purtroppo, è che ce ne potranno essere.

[PRESIDENTE](#). Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il *question time*.

(La seduta, sospesa alle ore 12,33, è ripresa alle ore 15).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro della salute.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore Rosso ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00970](#) sulla realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale, per tre minuti.

[ROSSO](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, signor Ministro, più volte in questa legislatura abbiamo parlato in quest'Aula con lei di misure che aiutino a combattere l'inquinamento, le emissioni di gas serra e la promozione e diffusione delle fonti rinnovabili. In questo ambito il suo Ministero ha recentemente pubblicato il cosiddetto decreto agrivoltaico, in vigore dal 14 febbraio. Il decreto intende promuovere la realizzazione di agrivoltaici innovativi di natura sperimentale. Lo scopo è quello di rendere possibile la coesistenza delle attività agricole con la produzione di energia elettrica pulita. Da una parte le aziende agricole potranno contribuire agli obiettivi climatici e alla decarbonizzazione, dall'altra potranno trarne beneficio attraverso un contributo in conto capitale sull'investimento e una tariffa incentivante sull'energia immessa in rete.

Sicuramente questa coesistenza tra produzione agricola e produzione di energia elettrica consentirà di garantire risparmi e vantaggi all'attività primaria delle stesse aziende agricole.

Le chiediamo quindi, signor Ministro, quali sono le caratteristiche innovative, gli investimenti previsti, la potenza che prevedete verrà installata in Italia e i benefici attesi dall'agrivoltaico.

[PRESIDENTE](#). Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, onorevole Pichetto Fratin, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[PICHETTO FRATIN](#), ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Signor Presidente, ringrazio l'interrogante. Il decreto ministeriale cosiddetto agrivoltaico rappresenta un tassello della grande sfida volta a far coesistere l'eccellenza agricola con soluzioni energetiche sostenibili. Assieme alle comunità energetiche questo è probabilmente uno dei provvedimenti più qualificanti per cambiare dal territorio il paradigma energetico del nostro Paese e guardare al futuro.

Il decreto si pone l'obiettivo di potenza installata complessiva pari almeno a 1,4 gigawatt e per una produzione indicativa di almeno 1.300 gigawatt entro il 2026. In questo contesto, il decreto cosiddetto agrivoltaico promuove soluzioni costruttive innovative, con la possibilità di coesistenza di più usi del suolo e con benefici aggiuntivi legati alla compatibilità della produzione di energia con le attività agricole, anche al fine del recupero dei terreni all'uso produttivo.

La misura prevede un contributo in conto capitale, nel limite del 40 per cento dei costi di investimento ammissibili, finanziato con oltre un miliardo di euro di risorse PNRR, cui si abbina un incentivo a

tariffa della durata di vent'anni applicato alla produzione di energia elettrica netta messa in rete.

Le procedure di registro previste per complessivi 300 megawatt sono riservate ad impianti di potenza fino a un megawatt realizzati da imprenditori agricoli e loro aggregazioni; mentre le procedure competitive, per complessivi 740 megawatt, sono dedicate ad impianti di qualsiasi potenza realizzati da imprenditori agricoli e loro aggregazioni o associazioni temporanee di impresa con almeno un imprenditore agricolo.

Un altro punto cardine del decreto è il sistema di monitoraggio dell'attività agricola sottostante per valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero di fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture.

In conclusione, la misura vuol essere un volano per l'innovazione del settore e per gli obiettivi fissati per il 2030 dal Piano nazionale integrato energia e clima, in termini di quota totale di energia da rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, in un'ottica di sostenibilità ambientale, favorendo altresì la resilienza anche in chiave economica delle aziende agricole coinvolte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Rosso, per due minuti.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, sono particolarmente soddisfatto della risposta del Ministro e mi complimento con lui per la capacità di una visione rivolta al futuro.

Gli americani direbbero che è un decreto *win-win*, ovvero dove vincono tutti. Vince il mondo dell'agricoltura che, attraverso soluzioni costruttive e innovative, permetterà la coesistenza di più usi del suolo, il recupero di terreni all'uso produttivo, il recupero della fertilità del suolo e la resilienza delle colture ai cambiamenti climatici, ma vince anche l'ambiente, Ministro, e cioè vincono i cittadini, che avranno più risparmio idrico e una riduzione dell'inquinamento grazie all'aumento di produzione di energia elettrica pulita.

Questa misura agrivoltaica conferma ulteriormente la linea della maggioranza di centrodestra e di Forza Italia in merito agli obiettivi di decarbonizzazione, aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili e indipendenza energetica.

Quindi, bravo ministro Pichetto, questo Governo dimostra che la tutela dell'ambiente non è solo ad appannaggio delle sinistre; anzi, a sinistra c'è chi si riempie sempre la bocca di proclami, ma i fatti li fa il Governo di centrodestra. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La senatrice Fregolent ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00976](#) sugli interventi governativi in materia di prezzi dei servizi e di politiche commerciali delle imprese straniere, per tre minuti.

FREGOLENT (IV-C-RE). Ministro Urso, forse per limiti personali, noi non riusciamo a comprendere quale sia la linea di politica industriale di questo Governo. Vi faccio qualche esempio.

Lei, Ministro, nel mese di agosto si è molto lamentato - e aveva ragione - sul caro dei biglietti aerei, tanto da dire che sarebbe intervenuto su Ryanair, cosa che ha fatto, salvo poi dover tornare indietro, anche perché l'Unione europea le ha ricordato che quello sarebbe stato un elemento contro la concorrenza; oppure dire che avreste messo un limite al prezzo del gasolio, salvo poi dimenticarsi nella legge di bilancio di non aumentare quelle diminuzioni delle accise che erano intervenute durante il Governo Draghi. Anche quando c'è una crisi industriale, la sensazione è sempre che la sua prima dichiarazione sia di intervento dello Stato nell'ambito industriale, salvo poi un po' di ravvedimenti. Le faccio un esempio che mi tocca molto da vicino, perché sono di Torino: quanto a Stellantis e alla crisi dell'auto, lei ha annunciato anche la disponibilità dello Stato di entrare in Stellantis, che sarebbe stata la prima volta in Italia. Lei mi dirà che la FIAT, la vecchia FIAT, ha ottenuto tanti soldi dagli italiani: questo è vero, ma è sempre stata un'impresa privata.

Veniamo a Ilva. In questo periodo abbiamo il decreto Ilva in 9a Commissione che evolve ogni settimana, però cos'è che ci preoccupa? Lei aveva detto che andava abbastanza bene la situazione, tanto da aver messo addirittura dei soldi pubblici, salvo poi doversi ravvedere di fronte alle manifestazioni di chi fa parte dell'indotto, che non ha ricevuto i soldi da parte dell'ex Ilva, dai sindaci di centrodestra e di centrosinistra.

Noi abbiamo audito tutti i Presidenti e casualmente, tranne un Presidente di centrosinistra (Emiliano), gli altri due Presidenti auditi (Toti e Cirio di centrodestra) hanno manifestato la preoccupazione per

l'occupazione, per l'indotto e per il fatto che il nostro Paese non può fare a meno dell'acciaio.

Arrivo alla domanda: che cosa farete su Ilva? Noi non l'abbiamo capito. L'abbiamo avuta anche in audizione e mi è sembrata di nuovo un'interlocuzione sul presente piuttosto che una prospettiva sul futuro, posto che chi le parla non ha alcuna nostalgia di ArcelorMittal. Nel momento in cui si toglie un soggetto privato, però, cosa vuol dire? Si va verso la nazionalizzazione dell'acciaio o si trova un altro acquirente privato? E se sì, con quali condizioni? Ad esempio, lo scudo penale tolto in maniera improvvida dal Governo giallo-verde dubito che sia un elemento che faccia venire tanti privati in Italia, con una situazione dell'acciaio così complicata.

PRESIDENTE. Il ministro delle imprese e del *made in Italy*, senatore Urso, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[URSO](#), *ministro delle imprese e del made in Italy*. Rispondo all'interrogazione illustrata e anche a quella scritta e rispondo che non è vero - come affermato - che è stata ritirata la misura sul caro voli. Anzi, è stata resa più efficace, nel confronto con il Parlamento, rafforzando i poteri istruttori e sanzionatori dell'Autorità per la concorrenza. Da ciò è già conseguito un primo provvedimento dell'Autorità, che ha avallato la linea del Governo, e anche l'Europa ci ha dato ragione, aprendo a sua volta un *focus* sul caro voli.

Nell'interrogazione poi si parlava del caro taxi e non è vero che è stata fatta retromarcia in materia. Anzi, sempre con il decreto-legge *asset*, siamo intervenuti in maniera efficace a riformare il settore, laddove altri tre Governi avevano clamorosamente fallito: Monti nel 2011, Renzi nel 2016 e Draghi nel 2022, ritirando, loro sì, le riforme presentate in Parlamento. Infatti, con la nostra riforma, alcuni Comuni come Milano, Firenze e Bologna hanno già utilizzato la nuova efficace normativa per accrescere il numero di taxi in servizio.

L'interrogazione si riferisce anche all'inflazione. Bene, proprio questa mattina i dati Eurostat ci dicono che l'Italia e la Danimarca sono i due Paesi in Europa in cui l'inflazione cresce meno, con tassi annuali dello 0,9 per cento, a fronte della media dell'eurozona di tre volte superiore (2,8). Quando arrivammo al Governo, il tasso di crescita annuale era dell'11,8; oggi è la più bassa d'Europa.

In merito poi all'interrogazione che dice che noi utilizziamo troppo spesso lo strumento della *golden power*, faccio notare che, su 477 procedimenti di competenza del Ministero, è stato fatto ricorso alle prescrizioni in 26 casi (prescrizioni significa condizionamenti, liberando l'investimento a condizione di salvaguardare tecnologia, produttività e occupazione). Solo in un caso è stato fatto ricorso al potere di veto; solo in un caso su 477. Esso riguardava nello specifico un investimento riconducibile a un'operazione russa, a cui peraltro è collegato proprio un soggetto molto vicino alla forza politica che oggi mi rivolge il quesito. Se vi riferite a questa operazione, sappiate che noi non subordiniamo gli interessi nazionali agli interessi privati, mai.

In merito all'ex Ilva di Taranto, abbiamo nominato in poche ore il commissario, da tutti riconosciuto come la migliore scelta possibile (dai sindacati, tutti i sindacati, come da tutte le associazioni che rappresentano l'impresa), con l'obiettivo immediato di mettere in salvaguardia lo stabilimento, rilanciare la produzione, attivare il *revamping* degli altoforni, mettere in sicurezza gli impianti e i lavoratori; ciò al fine di realizzare le migliori condizioni per accogliere i nuovi investitori e contribuire al rilancio della siderurgia italiana.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Fregolent, per due minuti.

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Signor Ministro, innanzitutto, se avete fatto tutte queste cose sui taxi, lo dica alla sua collega Santanchè, che non più tardi della scorsa settimana ha fatto un bellissimo *tweet* con cui denunciava la situazione drammatica dei taxi in Italia, come se non facesse parte di questo Governo.

Per quanto riguarda la *golden power*, le posso soltanto suggerire di scrivere anche il regolamento sulla *golden power* dell'idroelettrico. Avrebbero dovuto farlo entro sessanta giorni dalla concorrenza, ma questo non è ancora avvenuto, con il rischio di regalare, questo sì, a stranieri, l'acqua e l'energia.

Veniamo però al punto relativo all'Ilva. Lei ci rassicura che tutto andrà bene. Mi fa piacere, perché i lavoratori e l'indotto hanno bisogno di rassicurazioni. Avete nominato un commissario ieri, praticamente; quindi, non va tutto bene, altrimenti non ci sarebbe bisogno di un commissario. Al netto

di ciò, lei dice che fate tutto per mettere a posto l'azienda, per poi darla a un privato. Ma qual è la strategia industriale che sta dietro a questo? Perché dal decreto non emerge e neanche dalle sue brevi parole in questa sede (saranno state brevi sicuramente per motivi di tempo).

Per rilanciare l'indotto e per rilanciare l'acciaio serve una politica industriale. Quindi farete un bando? Aprirete un bando ai privati? E con quali garanzie, per i privati che verranno a investire in Italia, di non essere sottoposti a quanto hanno vissuto già gli altri privati, cioè alla chiusura di forni da parte della magistratura e ai continui *stop* della produzione che di fatto sono avvenuti?

Infine, oggi abbiamo un commissariamento, ma sapete benissimo che i soggetti dell'indotto hanno una paura, fondamentale e fondata, dati gli emendamenti che avete presentato. La paura è quella di non ottenere quanto loro hanno già dato e prodotto, ma non hanno ricevuto indietro in soldi.

Il vostro emendamento prevede un limite per chi può accedere ai fondi. Ecco, io mi auguro che non ci sia nessun limite numerico, ma che coloro che hanno lavorato per Ilva vengano pagati tutti, dal primo all'ultimo.

PRESIDENTE. Il senatore Ancorotti ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00972](#) sulle politiche di sviluppo industriale nell'ambito della Presidenza italiana del G7, per tre minuti.

ANCOROTTI (Fdl). Signor Presidente, ministro Urso, il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto la Presidenza del G7, l'organizzazione che riunisce le sette maggiori potenze economiche a livello mondiale - che, lo ricordo, sono Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti - e alla quale partecipa anche l'Unione europea.

La Presidenza italiana durerà fino al 31 dicembre 2024 e prevede un fitto programma di riunioni tecniche ed eventi istituzionali, che si articolerà su tutto il territorio nazionale. Per lo sviluppo industriale sono previsti tre incontri, che si svolgeranno nelle prossime settimane, ai quali saranno invitati a partecipare anche i rappresentanti delle più significative imprese italiane.

Il primo dei tre eventi a presidenza italiana sarà il B7, il vertice delle confederazioni di industriali dei sette Paesi più sviluppati al mondo, che si terrà il 13 marzo prossimo a Verona. Il giorno dopo è prevista la prima riunione dell'anno dei Ministri del G7, avente ad oggetto industria, tecnologia e digitale, cui seguirà, il 15 marzo a Trento, il *summit* sull'intelligenza artificiale e sull'innovazione digitale. In questi incontri i Ministri e i rappresentanti delle prime sette potenze economiche mondiali dovranno individuare una linea comune per il futuro di questi settori strategici.

Le chiedo, signor Ministro, quali sono gli obiettivi che intende perseguire con la sua presidenza: di quali proposte si fa portatrice l'Italia e cosa si attende dagli incontri menzionati nella premessa che ho fatto?

PRESIDENTE. Il ministro delle imprese e del *made in Italy*, senatore Urso, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

URSO, ministro delle imprese e del made in Italy. Signor Presidente, la riunione su industria, tecnologia e digitale del 14 e 15 marzo a Verona e a Trento sarà la prima riunione ministeriale della presidenza italiana. Non a caso abbiamo deciso di focalizzarla sui temi più sfidanti per le imprese, in un'epoca di grandi cambiamenti tecnologici e geopolitici.

Alla vigilia di tale riunione ci sarà anche una conferenza dei portatori di interesse con i CEO delle più importanti aziende dei sette Paesi. Cercheremo di valutare come far convergere le nostre politiche industriali in questa delicata e difficile fase dell'agenda internazionale, in cui conflitti sempre più gravi sono intorno alla nostra Europa, con nuovi rischi per gli assetti geoeconomici globali.

Anche per questo abbiamo proposto, ben consapevoli del ruolo della nostra industria manifatturiera, di ripristinare la riunione ministeriale industria a distanza di sette anni da quella analoga precedente, proprio perché siamo convinti, oggi più che mai, che serva una chiara visione strategica di politica industriale condivisa con i nostri alleati. Sono stati invitati a partecipare anche Corea del Sud, Emirati Arabi e Ucraina, per il contributo importante che possono dare al confronto, segnale politico significativo in aree strategiche anche per la sicurezza e lo sviluppo economico.

L'Italia si farà portatrice di tre filoni.

Il primo filone è l'applicazione dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti al tessuto industriale, con l'obiettivo di assicurare che lo sviluppo e l'adozione di nuove tecnologie siano

funzionali a un incremento tangibile della produttività e della competitività dei nostri sistemi industriali.

Il secondo filone riguarda la sicurezza e resilienza delle catene di approvvigionamento e delle reti, con l'obiettivo di realizzare un coordinamento sui semiconduttori per ridurre la dipendenza da Paesi terzi e realizzare canali di connettività spaziali e sottomarini in sicurezza.

Circa il terzo filone, occorre sviluppare digitale sostenibile e inclusivo a livello globale, con un *focus* sull'Africa, in linea con il Piano Mattei, affinché anche quei Paesi beneficino delle potenzialità dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti.

L'Italia è protagonista, finalmente, con una visione strategica, che coniuga interesse nazionale con la tutela dei valori fondamentali di libertà e la necessità di uno sviluppo sostenibile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Ancorotti, per due minuti.

[ANCOROTTI](#) (*Fdl*). Signor Presidente, non sfrutterò i due minuti, perché sono soddisfatto della risposta.

Signor Ministro, la ringrazio per il lavoro che ha fatto, che sta facendo e che sono certo svolgerà. Buon lavoro e grazie. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore De Poli ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00978](#) sulla digitalizzazione in ambito sanitario, per tre minuti.

[DE POLI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, oggi sottopongo all'attenzione del ministro della salute Orazio Schillaci una questione che mi sta molto a cuore, perché riguarda la sanità pubblica e quindi, di riflesso, la salute dei nostri cittadini.

Viviamo in un'epoca in cui la digitalizzazione è un processo che riguarda a trecentosessanta gradi le nostre vite. Il digitale e dunque le nuove tecnologie possono svolgere potenzialmente un importante ruolo anche e soprattutto in ambito sanitario. Questo Governo si è impegnato da subito su questo fronte. Ricordo l'impegno dell'Esecutivo e in modo particolare il suo, signor Ministro, per superare l'*impasse* del fascicolo sanitario elettronico, per cui a breve basterà accedere a questo dispositivo per conoscere tutta la storia clinica di un assistito. Dobbiamo proseguire con forza in questa direzione.

In linea con la prospettiva di creare una sanità formato 5.0, quindi completamente digitalizzata, ci sono le risorse, ad esempio quelle europee previste dal PNRR, in modo particolare con riferimento alla diffusione della telemedicina, al potenziamento del fascicolo sanitario elettronico e alla digitalizzazione delle strutture ospedaliere.

In questo contesto la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale, ad esempio, rivestono un ruolo fondamentale anche, ma non solo, nel sistema di raccolta e analisi dei dati. Il dato oggi - come ben sappiamo - è una materia fondamentale e lo è ancor di più se si intende utilizzarlo in maniera strategica per definire una programmazione sanitaria efficace, per promuovere la ricerca e, soprattutto, per definire i giusti ed efficaci percorsi per la prevenzione delle malattie.

Se è vero che tanto lavoro è stato fatto, è certamente altrettanto vero che tanto lavoro resta ancora da fare. La sfida di una sanità digitale e sostenibile - come ha detto lei più volte, signor Ministro - è cambiare completamente il paradigma per fortificare il nostro Servizio sanitario nazionale. Dobbiamo cambiare modello.

Al ministro Schillaci chiediamo, come Gruppo UDC-Coraggio Italia-MAIE, quali siano state le azioni finora intraprese dal Governo per sostenere la transizione digitale del Servizio sanitario nazionale e quali saranno le prossime misure messe in campo dall'Esecutivo per sfruttare le risorse del PNRR nella sanità digitale, intesa come sinonimo di prossimità, per la sua capacità di portare il Servizio sanitario a domicilio del paziente; una sanità digitale intesa anche come sinonimo di sanità sostenibile per portare a una riduzione degli accessi impropri, e quindi più efficiente ed efficace, e per dare più servizi ai cittadini in tempi sempre più veloci e, più in generale, mettendo in campo tutte le possibili soluzioni volte a migliorare la vita degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro della salute, professor Schillaci, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SCHILLACI](#), *ministro della salute*. Signor Presidente, ringrazio l'interrogante per il quesito. Al riguardo voglio ricordare che il principale obiettivo del Servizio sanitario nazionale in Italia oggi è

quello di promuovere un nuovo modello assistenziale di presa in carico che vede il domicilio come primo luogo di cura, con particolare riferimento ai pazienti cronici e fragili, in coerenza con il quadro normativo della riforma dell'assistenza territoriale, nell'ambito di un progetto unitario di riforma dell'assistenza del territorio con l'integrazione del digitale.

In questo contesto, la sanità digitale rappresenta uno strumento con cui raggiungere tale obiettivo.

Si stanno portando avanti diverse politiche e investimenti finalizzati a promuovere l'avanzamento tecnologico e digitale del nostro Sistema sanitario nazionale. A tale scopo sono stati destinati circa 3 miliardi di euro del finanziamento europeo NextGenerationEU. Nello specifico, 1,3 miliardi sono dedicati al potenziamento del fascicolo sanitario elettronico, 1,5 miliardi alla telemedicina e circa 200 milioni di euro per investimenti volti a creare piattaforme informatiche nazionali, sviluppo e adozione di nuovi flussi informativi nazionali e strumenti digitali di *governance*. L'investimento relativo al fascicolo sanitario elettronico, in particolare, ha l'obiettivo di garantire la completa diffusione sul territorio nazionale e di rafforzarne l'utilizzo in ottica di monitoraggio e programmazione dei servizi sanitari. L'investimento prevede un processo di armonizzazione della raccolta dei dati che permette di migliorare la qualità degli stessi e la creazione di un ecosistema di dati sanitari.

Per quanto riguarda la telemedicina, nel 2023 è stata realizzata dall'Agenas nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) la piattaforma nazionale di telemedicina con funzioni di governo e monitoraggio delle prestazioni sanitarie. Questa piattaforma permette di armonizzare a livello nazionale codifiche *standard*, implementare e gestire i processi, monitorare l'attuazione e la misurazione dei reali benefici e i risultati conseguiti. All'interno dell'investimento è in corso, inoltre, la realizzazione delle infrastrutture regionali di telemedicina, attraverso le quali avverrà l'erogazione dei servizi sanitari da remoto.

Consapevoli dell'importanza del governo delle attività di digitalizzazione e dell'impatto di quest'ultime sull'organizzazione dei servizi sanitari, lo scorso anno è stata istituita presso l'Agenas l'Agenas nazionale di sanità digitale, con il compito di definire, aggiornare e diffondere documenti di indirizzo e linee guida prescrittivi per Regioni e Province autonome.

Evidenzio altresì che mediante i fondi del PNRR viene finanziata la realizzazione di una piattaforma di intelligenza artificiale a supporto delle cure primarie, per aiutare il medico nelle attività di cura e a snellire il carico amministrativo e organizzativo.

Infine, nell'interrogazione del senatore De Poli spicca una parola importante che guida il nostro mandato: «sostenibilità». Il cambiamento degli scenari e degli stili di vita ci chiede di ripensare il Servizio sanitario nazionale per renderlo equo per tutti e per davvero. Innovazione e digitalizzazione saranno la chiave di un nuovo modello basato sulla prevenzione e sull'anticipazione delle patologie. Questo Ministero sarà a fianco di tutte le Regioni che stanno lavorando per rendere le strutture più efficienti ed efficaci. Allo stesso tempo, non mancheremo di vigilare su sprechi e inadeguatezze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore De Poli, per due minuti.

[DE POLI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, mi ritengo particolarmente soddisfatto dalla risposta del signor Ministro, soprattutto perché in questo contesto vince la salute dei nostri cittadini.

Il signor Ministro ha appena citato nel suo intervento la parola «sostenibilità», che significa anche fare prevenzione e far sì che si prenda in carico il cittadino direttamente dal suo domicilio, in un quadro completo del suo percorso di vita. Credo che questa sia la vera sfida che abbiamo di fronte e per me è la più grande che abbiamo in Italia, come in Europa e nel mondo: far sì che la salute di ognuno di noi sia la cosa più importante che abbiamo.

Tra l'altro - come il signor Ministro ha appena detto - abbiamo di fronte 3 miliardi di investimenti e 1.350 case di comunità e ciò significa portare l'ospedale e i servizi nel territorio, con contesti di digitalizzazione e di rete, per riuscire in velocità ad abbattere la burocrazia che normalmente troviamo all'interno non solo della sanità, ma in tutto il contesto pubblico della nostra Nazione.

Proprio per questo motivo uso una parola forse non consueta, ma che mi piace in questa sede: bravo, signor Ministro, perché la salute di ognuno di noi è il bene più grande che abbiamo. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La senatrice Unterberger ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00975](#) sulle pratiche

cruciente nell'allevamento dei tacchini, per tre minuti.

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, signor Ministro, secondo un'inchiesta pubblicata dalla «Kronen Zeitung», il più diffuso quotidiano austriaco, all'interno degli allevamenti italiani sarebbe praticato il cosiddetto *toe trimming*. Si tratta della bruciatura della punta delle zampe di tacchini appena nati che, secondo tutti gli studi, è fonte di enorme sofferenza per gli animali. Tale procedura viene effettuata solo per massimizzare i profitti, per evitare che i tacchini ammassati negli allevamenti intensivi si graffino a vicenda, compromettendo la qualità delle carni.

In Austria, dove la pratica è vietata, il *toe trimming* degli allevatori italiani solleva da tempo numerose reazioni. Le locali organizzazioni degli allevatori chiedono che gli esercizi commerciali eliminino dai loro scaffali prodotti italiani o che, in alternativa, non vengano esposti accanto a quegli austriaci, perché le carni austriache sono prodotte garantendo meno sofferenze per gli animali e per questo possono avere prezzi più alti.

Considerato che il decreto legislativo n. 146 del 2001, in attuazione della direttiva europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, prevede di non praticare procedimenti di allevamento che possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni, anche se non sono previste disposizioni sulle modalità di trattamento negli allevamenti con riferimento ai tacchini, è da supporre che la pratica del *toe trimming* sia in violazione di tali norme.

Inoltre l'inchiesta giornalistica rischia di compromettere un comparto che fa del *made in Italy* un sinonimo di qualità e che invece potrebbe essere associato a pratiche che causano sofferenze agli animali.

Si chiede pertanto di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della diffusione della pratica del *toe trimming* all'interno degli allevamenti di tacchini, se può fornire informazioni sul numero di allevamenti di tacchini presenti sul territorio italiano e se non intenda introdurre apposite disposizioni legislative volte a ridurre la densità di chilogrammi per metro quadrato negli allevamenti di tacchini e vietare esplicitamente la pratica del *toe trimming*.

PRESIDENTE. Il ministro della salute, professor Schillaci, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SCHILLACI](#), *ministro della salute*. Signor Presidente, ringrazio l'interrogante per quanto segnalato e al riguardo rappresentato prioritariamente che negli ultimi decenni il rispetto e la protezione degli animali hanno assunto un interesse sempre maggiore nella nostra società. Questo principio ha influenzato anche la legislazione comunitaria, portando non solo ad emanare numerose forme finalizzate alla protezione degli animali, ma anche a riconoscere la necessità di tener conto, nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea, delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti.

Ciò premesso, con riferimento alla troncatura delle unghie delle tacchine di un giorno di vita, mi preme rappresentare che nel 2019 il Ministero della salute, acquisito il competente parere del Centro di riferimento nazionale per il benessere animale, ha indicato agli assessorati alla sanità la possibilità di ricorrere al procedimento del *microwave claw processor* (MCP), avvalendosi di personale qualificato e adeguatamente formato allo scopo. Detto procedimento ha aggiornato la previgente pratica della troncatura delle unghie nell'ottica di ridurre al minimo lo stato di sofferenza.

Nello specifico, il parere reso dal Centro di riferimento nazionale per il benessere animale ha consentito di rilevare che il procedimento MCP, meglio tollerato rispetto ad altre tecniche tradizionali, porta ad un'incidenza ridotta di graffi e lacerazioni cutanee, tipiche delle tacchine femmine, che tendono a saltare sopra agli altri animali nella fase di allevamento e di trasporto, causando sofferenze ed effetti negativi sulla salute animale. Si è potuto accertare pertanto un riscontro positivo a favore della metodica MCP nel rapporto tra beneficio e danno rispetto al benessere degli animali allevati.

Con riferimento alla richiesta di informazioni riguardo al numero degli allevamenti presenti sul territorio nazionale, rappresento che alla banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica al 31 dicembre scorso risulta che in Italia sono registrati 795 allevamenti di tacchini da ingrasso, per un totale di 9.082.322 capi, e 53 allevamenti di tacchini da riproduzione, per un totale di 427.581 capi.

In conclusione è intenzione del Dicastero che rappresento proseguire rafforzando il monitoraggio sul

benessere degli animali, sia in allevamento sia al momento della macellazione, con sistemi innovativi digitalizzati quale quello messo a punto dal predetto centro di referenze, denominato *classyfarm*, per avere ulteriori elementi di valutazione nell'ottica di assicurare comunque agli animali allevati condizioni di benessere sostenibili nell'ambito degli *standard* definiti dall'Unione europea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Unterberger, per due minuti.

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Ministro, riassumendo, mi conferma che questa pratica in Italia è normale e mi dice che va fatta in un modo che fa soffrire il meno possibile gli animali. Il fatto però che in altri Stati che hanno uno *standard* di tutela degli animali molto più elevato, come l'Austria, sia vietato dimostra che non è una pratica che non procura tante sofferenze agli animali.

La pregherei di valutare se non sia necessario introdurre anche in Italia il divieto di questa pratica e aumentare gli spazi e la superficie per i tacchini, che porterebbe allo stesso risultato senza arrecare atroci sofferenze agli animali.

[PRESIDENTE](#). La senatrice Versace ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00974](#) sulla fornitura di ausili protesici alle persone con disabilità per lo svolgimento di attività sportive, per tre minuti.

[VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, nel ringraziare il Ministro per la sua presenza, ricordo che il decreto-legge n. 34 del 2020, più noto come decreto rilancio, prevedeva di istituire, grazie peraltro a un emendamento a mia prima firma che allora fu accolto, un fondo sperimentale di 5 milioni di euro per contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l'erogazione di ortesi, protesi, ausili e dispositivi di tecnologia avanzata, funzionali anche all'attività sportiva amatoriale.

Ebbene, occorre un decreto ministeriale, chiaramente del Ministro della salute, di concerto con il MEF e d'intesa con le Regioni; un'intesa che tardò ad arrivare, ma che nel 2022 arrivò finalmente; e poi è arrivato questo decreto, il 22 agosto 2022, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* nel dicembre 2022.

Il tema qual è? Perché ho voluto ripercorrere le date? Le date le ho volute ripercorrere perché, ad oggi, i suoi effetti risultano deludenti e la misura prevista è sostanzialmente inapplicata per l'assenza d'informazione delle preposte strutture del Servizio sanitario nazionale. Mi arrivano sollecitazioni e frequenti segnalazioni di persone con disabilità che fanno richiesta, che hanno tutti i requisiti, ma si trovano davanti all'assenza totale di indicazione dei vertici delle amministrazioni competenti alle aziende sanitarie locali (ASL) e alle agenzie di tutela della salute (ATS). È mancata la comunicazione e non si capisce esattamente dove si sia impuntato il carro, per così dire.

Gliela faccio breve: le chiedo di sapere esattamente, Ministro, cos'ha fatto per monitorare l'utilizzo di questa misura e, in particolare, se ha modo di relazionare su quante e quali Regioni hanno di fatto ripartito questo fondo e ne hanno disciplinato l'utilizzo. Questa sperimentazione serviva per dimostrare la reale esigenza, urgente e sentita, di un concreto aggiornamento del nomenclatore nazionale tariffario e dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di fatto tutt'oggi obsoleto. Molte officine ortopediche applicano ancora un nomenclatore del 1999. Lei ha recentemente affermato di essersi adoperato per l'aggiornamento di quello legato al 2017, ma io le posso garantire che tuttora i dispositivi di tecnologia avanzata, anche funzionali all'attività sportiva amatoriale, non sono di fatto menzionati.

PRESIDENTE. Il ministro della salute, professor Schillaci, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SCHILLACI](#), *ministro della salute*. Signor Presidente, ringrazio l'interrogante per il quesito posto e rappresento che il Ministero della salute ha dato piena attuazione al decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, adottando il decreto ministeriale 22 agosto 2022, nel quale sono stati definiti tetti di spesa per ciascuna Regione che accede al Fondo sanitario nazionale con i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori.

L'articolo 3 del suddetto decreto, in particolare, ripartisce tra le Regioni il finanziamento pari a 5 milioni per l'erogazione delle protesi e degli ausili. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto costituisce di per sé una comunicazione da parte del Ministero a tutte le Regioni e ai soggetti interessati, senza che si debbano a tal riguardo attuare ulteriori adempimenti informativi.

Per quel che concerne il monitoraggio, si rileva che l'articolo 2 prevede che il modulo di prescrizione dei dispositivi oggetto della sperimentazione indichi le modalità di *follow up* del programma, nonché la verifica degli esiti. Tale *follow up* dev'essere effettuato dal medico specialista responsabile della prescrizione. Le aziende sanitarie erogatrici delle protesi e degli ausili, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale in questione, al termine della sperimentazione, devono trasmettere una relazione alla Regione o Provincia autonoma recante l'elenco dei dispositivi erogati e una sintesi degli esiti. Questa previsione colloca il monitoraggio degli esiti a livello regionale, in quanto i medesimi saranno valutati solo a conclusione del previsto percorso di erogazione clinico assistenziale dei dispositivi in parola.

Al riguardo si rammenta che l'articolo 104 dello stesso decreto del 2020, non essendo corredato da relazione tecnico-finanziaria, ha fin dalla fase istruttoria determinato problemi applicativi, esaminati anche in collaborazione con il MEF. Pertanto, è stato necessario richiedere un parere al Consiglio superiore di sanità, effettuare diverse interlocuzioni con il coordinamento tecnico dell'area assistenza territoriale della Commissione salute, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta in seno alla Conferenza Stato-Regioni.

La disciplina specifica che regola l'erogazione dei dispositivi sportivi per disabili va rinvenuta nel regolamento per l'erogazione a titolo gratuito di ausili destinati all'avviamento alla pratica sportiva dei disabili di cui alla legge 27 dicembre 2017 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2021. Le strutture già operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, individuabili sia nella banca dati relativa alle diverse tipologie di ausili sportivi con le indicazioni dei relativi costi massimi ammessi rivolti a soddisfare le esigenze connesse all'avviamento dell'esercizio alla pratica sportiva, sia nella piattaforma *online* per consentire ai beneficiari di richiedere direttamente gli ausili sportivi da assegnare in comodato d'uso gratuito, avrebbero però sicuramente assicurato una procedura più snella di erogazione e di fruizione.

L'attribuzione delle risorse sperimentali al Ministero della salute, più esigue di quelle assegnate al Dipartimento dello sport, ha invece determinato la necessità di risolvere una serie di complesse questioni attuative, al fine di delineare un *iter* di erogazione del tutto innovativo e inconsueto per le strutture di assistenza protesica regionali. Ne deriva che, coerentemente con la previsione dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale in parola, le aziende relazioneranno alle Regioni sugli esiti della sperimentazione.

Senatrice, come vede, non stiamo trascurando il *dossier*, che da Ministro e da medico considero parte non differibile della nostra missione. Le categorie fragili sono la nostra priorità, perché deboli e soprattutto perché, tutelando loro, potremo davvero dire di aver rispettato in pieno il mandato costituzionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Versace, per due minuti.

[VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*). Signor Ministro, con il massimo del rispetto, non metto in dubbio la sua attenzione e la sua sensibilità, però le devo portare una Polaroid, una fotografia dello stato dell'arte. Lo so che il Ministero ha fatto quello che doveva, ma non ha raccolto poi sostanzialmente i *feedback* che comunque erano previsti nel decreto. Per mia personale esperienza e su mia personale sollecitazione a diverse Regioni, su venti Regioni ho avuto conferma e contezza che solo tre hanno di fatto emanato le delibere. Molte ASL territoriali non sono neanche a conoscenza del fondo. Ci sono tantissime persone con disabilità che, avendo io ovviamente negli anni pubblicizzato questa grande conquista - perché di fatto è stata tale - lamentano una cattiva informazione, se non addirittura una sua assenza totale.

Signor Ministro, noi - tutto l'arco parlamentare, in modo trasversale - tempo fa abbiamo vantato la grande ed epocale vittoria di aver inserito lo sport nella Carta costituzionale. Nonostante però lo sport sia menzionato nella legge delle leggi, se poi di fatto a cascata anche gli altri attori competenti non si adoperano per garantire e tutelare questo diritto a tutti, di fatto rimane marcata una discrepanza esagerata, che non si può più tollerare. Stiamo dicendo a tante persone con disabilità che lo sport è un lusso, quando dovrebbe essere un diritto, fermo restando che, al di là della scelta libera di praticarlo o meno a livello agonistico, è risaputo che la pratica sportiva, anche solo amatoriale, migliora lo stato di salute.

Ministro, concludo velocemente e semplicemente chiedendole un'accortezza maggiore per un reale e

concreto aggiornamento del nomenclatore. Dobbiamo smettere di guardare queste come voci di spesa: dobbiamo guardarle come investimenti a lungo termine, perché migliore è lo stato di salute anche di una persona con disabilità oggi, minore si presuppone sarà l'assistenza che le dovremo dare domani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Mazzella ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00971](#) sulle azioni di prevenzione del virus Dengue, per tre minuti.

MAZZELLA (M5S). Signor Ministro, il 14 febbraio 2024 il Ministero della salute ha emanato una circolare nella quale ha disposto l'innalzamento del livello di allerta relativamente alla diffusione della Dengue, nella quale ha disposto alle unità di frontiera di intensificare i controlli sulle merci e sui mezzi provenienti dai Paesi in cui è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia.

Con il termine Dengue si intende una malattia virale trasmessa da zanzare del genere *Aedes*, infettate dal virus Dengue, di cui esistono quattro diversi sierotipi. Più specificatamente, si tratta di una malattia infettiva ampiamente diffusa nelle regioni tropicali e subtropicali, in grado di determinare la comparsa di focolai epidemici anche in Europa, nelle aree in cui il vettore è presente e attivo. La Dengue, in genere, causa sintomi simil-influenzali, ma a volte può manifestarsi in una forma grave, chiamata anche Dengue emorragica, che può essere mortale.

Tale malattia non è contagiosa direttamente da uomo a uomo, ma la trasmissione da persona a persona è possibile solo attraverso gli insetti che, per la Dengue, sono le zanzare. In particolare, il virus circola nel sangue della persona infetta da due a sette giorni e viene quindi prelevato e trasmesso ad altri individui tramite la puntura di zanzara. Pertanto, anche gli emoderivati dovrebbero essere attenzionati. Nel 2023, in Europa sono tre i Paesi che hanno registrato casi ed epidemie autoctone sporadiche di Dengue, tra il 1° gennaio e il 5 dicembre 2023, e l'Italia risulta purtroppo prima, con 82 casi, seguita da Francia e Spagna, con soli tre casi.

Ciò premesso, chiedo di sapere da lei, signor Ministro, se sia a conoscenza di eventuali segnalazioni di casi sospetti all'interno del perimetro nazionale e se presso i punti di ingresso in Italia (porti, aeroporti e scali merci) siano state già attuate tutte le misure possibili di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi così come previste nel Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-2025.

Le chiedo se ritenga di aver già provveduto a realizzare una dotazione di vaccini in grado di proteggere la popolazione a rischio o se abbia già adottato altri interventi di sorveglianza delle popolazioni da insetti vettori potenzialmente letali.

PRESIDENTE. Il ministro della salute, professor Schillaci, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SCHILLACI, ministro della salute. Signor Presidente, ringrazio il senatore Mazzella, perché mi consente di confermare in sede parlamentare quanto già espresso a margine di un evento dedicato alle tematiche della salute tenutosi ieri a Roma.

Riguardo alla patologia virale Dengue, la situazione in Italia è sotto controllo. Siamo allertati e stiamo facendo tutto ciò che è necessario. Tra le misure preventive adottate, riveste un particolare rilievo la nota circolare del 14 febbraio scorso, diramata dal Ministero a tutti i dipendenti di uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera periferici e servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN).

Con questa nota, nello specifico, sono state date disposizioni al fine di attuare, immediatamente e con prontezza, tutte le misure previste dal Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi, con riferimento specifico alla Dengue e alla prevenzione dell'introduzione della zanzara *Aedes aegypti*, principale vettore della malattia, attualmente non ancora presente in Italia.

Ciò si è reso necessario per poter fornire pronta risposta all'aumento dei casi globali di Dengue soprattutto in Centro e Sud America e all'approssimarsi della stagione delle piogge nella fascia tropicale, e per garantire una maggiore sensibilizzazione nei riguardi dell'adesione alle necessarie misure di prevenzione.

Desidero sottolineare che l'Italia si contraddistingue come il primo Paese europeo ad aver posto in essere immediatamente le misure di prevenzione della Dengue, attraverso l'azione del Ministero della

salute e dei dipendenti degli uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera collocati nei principali porti ed aeroporti italiani. Inoltre, l'Italia è tra i Paesi europei che hanno previsto, fin dall'epidemia della patologia zika in America meridionale e centrale, misure specifiche di disinfezione degli aeromobili ai punti di ingresso e misure di igiene ambientale nei porti ed aeroporti.

Per quanto concerne la dotazione del vaccino contro la Dengue, destinato all'utilizzo nell'ambito della medicina dei viaggi, preciso che in Italia è dispensato il vaccino denominato Qdenga. Allo stato attuale, il suo acquisto rientra nelle competenze dei servizi sanitari regionali.

In merito alla segnalazione di casi sospetti, in applicazione del PNA 2025, la sorveglianza degli eventuali casi importati di malattia da virus Dengue nel territorio nazionale si estende per tutto l'anno, con la raccomandazione alle Regioni di potenziare il sistema di sorveglianza nel periodo di maggior attività vettoriale in termini di tempestività e sensibilità, per permettere l'identificazione rapida dei casi sospetti, per avere un'immediata e necessaria azione di controllo e per ridurre ogni rischio di trasmissione autoctona.

Queste attività sono state effettuate anche nel corso della stagione vettoriale 2023. Sono stati registrati 362 casi di Dengue, 82 dei quali autoctoni. Questi dati sono in via di consolidamento. Per il corrente anno, nel territorio nazionale sono stati identificati, al 21 febbraio 2024, 48 casi confermati di Dengue, tutti importati.

Alla luce della panoramica illustrata, non posso che ribadire che la situazione in Italia oggi non risulta allarmante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Mazzella, per due minuti.

MAZZELLA (M5S). Signor Ministro, intanto evidenzio che la circolare - come lei ha affermato - è del 14 febbraio. In quest'Aula io avevo chiesto un'informativa urgente e, quanto a prontezza di riflessi, dopo una settimana non mi sembra proprio che sia stata veramente data una risposta urgente.

Detto ciò, effettivamente i casi - come lei ha affermato - sono molto di più di quegli 82 che ho citato, perché quelli erano solo gli autoctoni. Molto probabilmente nei casi non autoctoni si tratta di persone che sono andate a fare viaggi nei Paesi che hanno questo tipo di virus, quindi sono passati proprio per gli USMAF e le unità territoriali, dove sostanzialmente viene presentato un documento per la vaccinazione. Vorrei rilevare che in questo documento con cui si dà il consenso per la vaccinazione la Dengue non viene proprio nominata.

Vi invito veramente a rivedere il piano delle arbovirosi al fine di migliorare i protocolli per la raccolta delle informazioni sulla Dengue, nominando anche la Dengue in questo piano, soprattutto dando maggiori informazioni alla popolazione sulla possibilità che possa diffondersi, se non vengono applicate le norme di profilassi come le vaccinazioni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Borghi Claudio ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00969](#) sulle prospettive di riforma dell'OMS e l'aumento della cogenza delle sue prescrizioni, per tre minuti.

BORGHI Claudio (LSP-PSd'Az). Signor Ministro, questa volta parliamo di un trattato pandemico, mentre l'ultima volta parlavamo del regolamento pandemico. Cerchiamo quindi di fare un minimo di chiarezza per chi ci ascolta, perché sono cose molto diverse.

Nello specifico, con trattato pandemico si intende quello che dovrebbe essere concordato fra gli Stati membri dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nell'assemblea di maggio. Nella stessa data è prevista anche la possibilità di modifica del regolamento sanitario internazionale. Si tratta di due appuntamenti che, come parlamentare, ritengo molto importanti, perché stiamo parlando di due cose - una è un trattato internazionale e l'altra è un regolamento già in vigore - che diventerebbero sovraordinati al nostro ordinamento. Il trattato internazionale sappiamo che setta conoscenze che, in quanto accettate a livello mondiale, diventano superiori al nostro ordinamento; la stessa cosa accade con i regolamenti che - come abbiamo imparato per quelli dell'Unione europea - diventano immediatamente esecutivi.

Da legislatore, è dunque ovvio che mi ponga qualche problema. Abbiamo visto alcune bozze, ma capisce che non è esattamente una cosa utile dover andare a cercare bozze su Internet per parlare di temi di siffatta rilevanza. Non voglio entrare nel dettaglio di cosa sia o di cosa sia diventata l'OMS, ma

le critiche che si stanno levando in giro per il mondo su quest'organizzazione sono ampie e probabilmente ne riparleremo. Una cosa è un accordo fra le Nazioni e un'altra è un'organizzazione in cui il peso dei privati sta diventando preponderante. Capite che i sospetti di conflitto d'interesse e quant'altro diventino molto problematici dal punto di vista di un legislatore.

Vorrei sapere a che punto siamo con le negoziazioni e se è possibile intervenire a monte. Come abbiamo visto con il caso del MES - sono sempre tre lettere, ma alla fine l'arrivo è sempre quello - non vorremmo dover intervenire poi in sede di ratifica per dire di no in quella fase. Si può fermare prima? È una deriva che probabilmente porta a cose che sono auspicabili per l'OMS - per carità, le vogliamo tutti bene - ma non necessariamente per gli Stati, per cui non vorremmo veramente essere costretti a dover fermare una valanga, quando si potrebbe fermare la palla di neve.

Vorremmo quindi sapere a che punto sono le negoziazioni e se è possibile iniziare a far valere il nostro potenziale dissenso a monte, invece che a valle. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro della salute, professor Schillaci, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SCHILLACI](#), *ministro della salute*. Signor Presidente, ringrazio gli interroganti per le osservazioni sollevate.

Al riguardo segnalo che nel dicembre 2021, in occasione della seconda sessione speciale dell'Assemblea mondiale della sanità, i 194 Stati membri dell'OMS hanno determinato all'unanimità di stabilire un organismo di negoziazione intergovernativo finalizzato alla redazione e alla negoziazione di una convenzione, un accordo o altro strumento internazionale sulla prevenzione e preparazione in risposta alle pandemie. Parallelamente, è stato avviato un processo negoziale per la revisione del regolamento sanitario internazionale. L'avvio di quest'attività negoziale è stato oggetto della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 3 marzo 2022. La finalità di questi strumenti è quella di supportare gli sforzi internazionali volti a rafforzare i sistemi sanitari alla luce degli insegnamenti tratti dalla pandemia, proprio partendo dalle criticità evidenziate nella gestione del Covid-19.

Anche in più contesti internazionali multilaterali (il G7 e il G20), nonché europei, inclusi i *summit* più recenti, da ultimo in particolare il vertice G7 svoltosi a Hiroshima il 20 maggio 2023, è stato ribadito il supporto dei *leader* alla prosecuzione delle attività negoziali e al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ovvero quello di avere strumenti rapidi, efficaci e più equi per rafforzare le capacità nazionali, regionali e mondiali, per consentirci di rispondere meglio nel caso in cui si verificasse un'altra emergenza sanitaria.

Alla luce di quanto illustrato, evidenzio che l'Italia partecipa ai processi di negoziazione anche nell'ambito del coordinamento europeo, attraverso la rappresentanza permanente a Ginevra, con la collaborazione tecnica del Ministero della salute, assicurando la difesa e la tutela degli interessi nazionali, primi fra tutti i principi di equità, uguaglianza e universalità, che sono alla base dei nostri fondamenti costituzionali della tutela della salute.

Infine, senatore Borghi, assicuro che il tema è presidiato e che le azioni, anche data la nostra Presidenza del G7, saranno in continuità con quanto già iniziato da questo Governo, della cui maggioranza anche lei è parte. Siamo in piena continuità con quanto il presidente del Consiglio Meloni ha già affermato in Giappone e in tutte le sedi non mancheremo di portare avanti gli interessi dell'Italia e degli italiani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Borghi Claudio, per due minuti.

[BORGHI Claudio](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro. Sono convinto che porterete avanti i nostri interessi, ma ricordiamoli, perché almeno devono essere chiari.

Questo è un Governo che deve recuperare sovranità e non deve cederla. Un Governo che firma o si aggrega a trattati internazionali, che spesso e volentieri ci vedono parte minoritaria, non segue sicuramente i nostri interessi. Un Governo che si adegua a un regolamento che può essere infiltrato o colorato da interessi privati non fa i nostri interessi.

Grazie a quello che ci ha detto, confido che, se queste cose non saranno rispettate, noi diremo di no in maniera tempestiva. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La senatrice Zampa ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00973](#) sul divario tra

Nord e Sud Italia nella qualità dell'assistenza sanitaria, per tre minuti.

ZAMPA (PD-IDP). Signor Ministro, con quest'interrogazione abbiamo inteso richiamare l'attenzione sua e del Governo su un tema di cui davvero siamo enormemente preoccupati: è un dramma che si chiama disuguaglianza, disparità nell'accesso al Servizio sanitario nazionale e che si traduce in disparità delle condizioni di salute di cittadini che devono essere uguali in base alla Costituzione.

Di recente l'Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (Svimez), in collaborazione con Save the Children, ci ha messo sotto gli occhi dati incontrovertibili: divari territoriali evidenti già a partire dalla nascita, nonostante il Servizio sanitario nazionale sia un'eccellenza per la cura dei bambini. Eppure, queste disuguaglianze territoriali sono tanto accentuate che gli ultimi dati Istat disponibili ci parlano di tasso di mortalità infantile entro il primo anno di vita molto diverso: 1,8 decessi ogni 1.000 nati vivi in Toscana, il doppio in Sicilia e più che il doppio, purtroppo, in Calabria.

Questi divari sono aumentati anche a causa del sottofinanziamento del Servizio sanitario nazionale: è inutile richiamare la solita percentuale del PIL che ci vede molto al di sotto della Germania e della Francia, a fronte di un contributo privato comparativamente elevato e in Italia assai più elevato che in Francia e Germania. Con la legge di bilancio non abbiamo visto arrivare un reale rafforzamento del Servizio, anzi denunciando pochi interventi parziali, privi di visione d'insieme e il privilegio di privati accreditati, a conferma di una volontà del Governo che sembra evidente, tesa a destrutturare il sistema sanitario pubblico.

Colpiscono i dati sui livelli di spesa per abitante mediamente più contenuti nelle Regioni del Sud: cito semplicemente che la spesa media è di 2.140 euro, mentre in Calabria è pari a 1.748 euro.

A fronte di tutto ciò, gli stessi Svimez e Save the Children in questo rapporto ci dicono che con l'autonomia tutto potrebbe enormemente peggiorare, basta immaginare che le Regioni a statuto ordinario possono richiedere il trasferimento di funzioni, risorse umane, finanziarie e quindi addirittura aprire una concorrenza tra loro al ribasso per il Mezzogiorno. È infatti il Mezzogiorno che soffre più di tutti.

In un contesto in cui i LEA non hanno ancora copertura finanziaria integrale e cinque delle otto Regioni del Mezzogiorno sono inadempienti, noi le domandiamo di spiegarci o di illustrare a noi e al Paese come si pensa davvero di rispondere alla concreta probabilità che gli inaccettabili divari territoriali possano ulteriormente aumentare a causa dell'autonomia differenziata, fino a creare una frattura difficilmente sanabile e profondamente ingiusta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro della salute, professor Schillaci, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SCHILLACI, ministro della salute. Signor Presidente, ringrazio gli interroganti per aver segnalato le preoccupazioni correlate all'attuazione del principio di autonomia differenziata.

In via prioritaria e in estrema sintesi, osservo però che l'Italia non ha mai finanziato il Servizio sanitario nazionale con più del 7 per cento del PIL, con la sola eccezione del periodo del Covid. Non è possibile effettuare comparazioni tra i diversi Paesi utilizzando questo indicatore, che chiaramente dipende molto dalla ricchezza prodotta e non permette di apprezzare la dinamica del valore assoluto delle ingenti risorse messe a disposizione.

Il sistema sanitario nazionale ha una matrice universalistica e, come chiarito dall'OMS in uno studio del 2009, ripreso recentemente dall'ufficio valutazione di impatto del Senato nel giugno scorso, i sistemi universalistici consumano il 3-4 per cento in meno di risorse per raggiungere pari livelli di salute. Questo impone attenzione, quando si fanno questi confronti internazionali.

Il Ministero della salute è impegnato in via prioritaria a restituire ai cittadini un equo accesso alle cure per l'uniforme fruizione in tutto il territorio nazionale dei LEA da parte di tutti i cittadini della Nazione, cosa che negli anni passati non è sempre stata pienamente garantita. Quest'obiettivo strategico viene conseguito rinforzando da un punto di vista della dotazione finanziaria il nostro sistema, ma anche adeguando il modello di governo del rapporto fra Stato e Regioni. Per questo, come già anticipato, adotteremo un modello di programmazione sanitaria centrato sullo strumento del piano sanitario nazionale, che testimonia la volontà di passare da una *governance* pattizia (in questo caso, lo strumento è stato il patto per la salute) a una reale *governance* condivisa in cui Stato e Regioni si

prendono responsabilità davvero condivise verso tutti i cittadini.

Il piano sanitario nazionale non è un esercizio di stile, ma intende segnare un cambio di passo nelle relazioni tra livello centrale e regionale. Il cambiamento è reso possibile anche dalla capacità di utilizzare dati sempre più integrabili grazie all'investimento tecnologico dell'ecosistema dei dati sanitari. Questo permetterà di comprendere veramente il fabbisogno di salute, con un modello nazionale di classificazione e stratificazione dei bisogni, il relativo fabbisogno finanziario e di valutare le reali *performance* dei sistemi regionali, potendo così garantire il rispetto dei LEA.

L'autonomia differenziata non mette in discussione l'unitarietà del diritto alla tutela della salute, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, come diritto e prerogativa di cittadinanza, così come declinato attraverso i LEA, ma rappresenta un potenziamento della facoltà delle Regioni di modulare la propria organizzazione dei servizi sanitari nel rispetto dei LEA, secondo le condizioni previste nell'articolo 116 della Costituzione. I LEA costituiscono in questa materia esplicazione della funzione di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Secondo quanto previsto nell'articolo 1 dello schema di disegno di legge in materia di autonomia differenziata, nella versione del 2 febbraio 2023, i LEA in sanità indicano una soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra Stato e autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

In quest'ambito, il Ministero della salute è fortemente impegnato nell'implementazione e nell'aggiornamento del contenuto delle prestazioni comprese nei LEA e nel rafforzamento dei relativi strumenti di *governance*.

Ho pieno rispetto delle valutazioni Svimez, che da molti anni fotografano un'innegabile situazione di difficoltà delle Regioni del Sud, e vi posso garantire che non mancano gli sforzi per assicurare una piena attuazione dei LEA, indipendentemente dalla riforma sull'autonomia differenziata. Mi chiedo però se coloro che muovono le accuse di privatizzazione o di misure inconsistenti non siano gli stessi che invece di lavorare per l'abbattimento dei tetti di spesa per assumere personale hanno preferito negli anni precedenti che proliferassero le cooperative dei medici a gettone.

Rivendico a questo Governo lo *stop* ai medici del gettone e il blocco dei tagli di questo Governo. Lo stanziamento di risorse per gli aumenti dei rinnovi contrattuali è un altro punto. Potevamo fare di più? Ovviamente sì, stiamo lavorando per farlo. Lasciate però tali ovvietà ad alcuni opinionisti, perché la visione su cui avete dubbi si realizza con la riorganizzazione delle strutture, con l'abolizione dei tetti di spesa, con lo scudo penale, con gli aumenti salariali e con gli incentivi per gli specializzandi, solo come alcuni esempi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Fina, per due minuti.

[FINA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, senatrici, senatori, Ministro, la verità è che di fronte all'oggettività dei numeri rispondete con argomentazioni di comodo, nonostante in gioco ci siano la salute delle persone ed il diritto a vivere e ad essere curati di milioni di italiani ed italiane.

Signor Ministro, l'associazione Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze (GIMBE) usa parole inequivocabili: il nostro Servizio sanitario nazionale è ormai segnato da inaccettabili diseguaglianze regionali e con l'attuazione delle maggiori autonomie in sanità si legittimerà normativamente la frattura strutturale Nord-Sud. A questo, non rispondete e a chi ha dubbi sulle vostre responsabilità, dopo un anno e mezzo di Governo, suggerisco di toglierseli osservando cos'accade ad esempio in Abruzzo, dove governate da cinque anni. Lei stesso ha detto che ci dev'essere corresponsabilità tra Governo nazionale e regionale; mentre parliamo, proprio adesso, centinaia di persone esasperate hanno occupato l'ASL dell'Aquila contro lo sfascio della sanità pubblica. La Regione ha perso moltissimi reparti di eccellenza e paga 108 milioni di mobilità passiva, cioè in migliaia sono costretti a farsi curare in altre Regioni alle quali gli abruzzesi pagano i servizi e il personale, mentre i propri servizi e il proprio personale languono. Nei nostri ospedali mancano i più

banali, ma fondamentali presidi sanitari: gli elettrodi per elettrocardiogrammi, i deflussori per flebo e addirittura i guanti monouso.

Ancora, in pronto soccorso sono in continua emergenza, gli operatori sanitari sono esausti, le liste d'attesa sono ormai infinite e costringono gli utenti a rivolgersi ai privati oppure ad abbandonare le cure: lo fanno il 7 per cento dei cittadini e delle cittadine, evidentemente ormai di serie B, C o Z. Il personale assolutamente insufficiente è sempre più spinto ad abbandonare la nostra Regione verso sanità ben più accoglienti. È anche una chiara conseguenza del blocco dei tetti di spesa che non avete voluto affrontare e superare. Lei li ha citati: ricorderà che era il 2009 (Governo Berlusconi, Giorgia Meloni ministro).

Assolutamente carente è l'edilizia sanitaria, con continui annunci di nuove strutture, che comunque sarebbero inutili senza nuovo personale, ma questo il romano Marsilio lo sa, visto che oltre a tornare ogni sera a casa sua, a Roma, si è guardato bene dal farsi curare e far curare i suoi cari nella sanità che lui stesso amministra. (*Applausi*). E sa anche che l'autonomia differenziata per l'Abruzzo significa almeno 400 milioni di euro di trasferimenti in meno, che saranno tolti ancora alla sanità.

È giusto che lo sappiano tutti i cittadini e i cittadini nel Mezzogiorno: questo è quello che vi aspetta, soprattutto dopo la cura dei patrioti secessionisti. Poi magari ci diranno: l'operazione è riuscita, il paziente è morto; ma noi glielo impediremo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

D'ELIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, avevo depositato ben tre mesi fa, ormai il 21 novembre, l'interrogazione [3-00787](#) riguardo una situazione davvero indegna di un Paese che si vuole civile: parlo delle file che ogni giorno ci sono a via Patini, per entrare nell'ufficio immigrazione della questura di Roma per la richiesta di asilo. Sono file lunghe, anche di 200 persone, che sono costrette a dormire davanti alla questura e a quell'ufficio, perché ogni giorno, secondo quanto ci risulta, la questura accetta solo dieci domande per quattro giorni alla settimana.

Il diritto all'asilo è riconosciuto dall'articolo 10 della nostra Costituzione. È davvero indegno ed è dal 21 novembre che aspetto una risposta dal ministro Piantedosi su questa situazione, che non è solo di Roma. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 27 febbraio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 27 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 16,10*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo ([866](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato

(*Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71*)

1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni »;

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » fino a: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* », dopo le parole: « del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, » sono inserite le seguenti: « del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia »;

2) al comma 2, le parole da: « coordinato dal Ministero dell'istruzione » fino a: « prevenzione del cyberbullismo » sono sostituite dalle seguenti: « convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92 »;

3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

4) i commi da 4 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresì le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali *media* nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1 »;

5) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « per la prevenzione e il contrasto » sono sostituite dalle seguenti: « , recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e »;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore »;

4) al comma 3, dopo la parola: « autonomia, » sono inserite le seguenti: « recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e » e le parole: « le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo » sono sostituite dalle seguenti: « le relative iniziative »;

5) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « azioni integrate di contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

6) al comma 6, dopo le parole: « minori vittime di atti di » sono inserite le seguenti: « bullismo e di »;

d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - *(Servizio di sostegno psicologico agli studenti e servizio di coordinamento pedagogico)*
- I. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie »;

e) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« I. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 »;

2) al comma 2, le parole: « con specifici riferimenti a condotte di » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di »;

f) all'articolo 7, comma 1:

1) le parole: « 595 e 612 » sono sostituite dalle seguenti: « 595, 612 e 612-ter »;

2) dopo la parola: « commessi, » è aggiunta la seguente: « anche »;

g) il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ».

EMENDAMENTI

1.100

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «possono adottare» con le seguenti: «adottano».

1.101

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo le parole: «servizio di sostegno psicologico» aggiungere le seguenti: «e legale».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, alla rubrica, dopo le parole: «servizio di sostegno psicologico» aggiungere le seguenti: «e legale».

1.102

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d) capoverso «Art.4-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo».

1.103

[Lopreato](#), [Mazzella](#)

Id. em. 1.102

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo».

1.104

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#)

Id. em. 1.102

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis.», aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo».

1.105

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera e) numero 1) capoverso «1.», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
- dopo le parole: «il dirigente scolastico che» sopprimere le seguenti parole: «, nell'esercizio*

delle sue funzioni»;

- *dopo le parole: «che coinvolgono» aggiungere le seguenti: «a qualsiasi titolo».*

1.4

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.», primo periodo, dopo la parola: «studenti» aggiungere le seguenti: «, anche maggiorenni.».

1.5

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.», primo periodo, dopo le parole: «all'istituto scolastico che dirige» aggiungere le seguenti: «, anche fuori dall'orario scolastico».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

Approvato

(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Art. 25. - (*Misure rieducative*) - 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Del deposito della relazione è dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione, con decreto motivato, può, in via alternativa:

1) dichiarare concluso il procedimento;

2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minore;

3) disporre l'affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali;

4) disporre il collocamento temporaneo del minore in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

5. Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 473-bis.8. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente »;

b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: « di cui all'art. 25, n. 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25 »;

c) all'articolo 27, primo comma, le parole: « dal n. 1 dell'art. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 25, comma 4, numero 3) »;

d) all'articolo 28:

1) al primo comma, le parole: « è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), »;

2) alla rubrica, la parola: « ricoverati » è sostituita dalle seguenti: « collocati presso comunità »;

e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: « ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), ».

2. All'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: « all'articolo 25, al primo comma le parole "Tribunale per i minorenni" » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: "tribunale per i minorenni", ovunque ricorrono, ».

EMENDAMENTI

2.100

[Lopreiato, Mazzella](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 4, terzo periodo, dopo le parole : «nella relazione» inserire le seguenti: «e sentiti il minore e i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale».

2.101

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «nella relazione» inserire le seguenti: «e sentiti il minore e i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale,».

2.0.1

[Scalfarotto](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123)

1. Al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche;

a) all'articolo 5, comma 1, lettera a), i numeri 1) e 3) sono abrogati e i commi 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 6-

bis, 7, 8 e 9 sono abrogati;

b) all'articolo 6, comma 1,

1) alla lettera a), le parole "tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110" sono sostituite dalle seguenti "cinque anni";

2) alla lettera b), le parole "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "cinque anni";

3) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente "b-bis) l'articolo 19, comma 5, è sostituito dal seguente: "Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni";

4) la lettera b-ter) è sostituita dalla seguente: "b-ter) all'articolo 22, il comma 4 è sostituito dal seguente: "Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni";

5) la lettera b-quater) è soppressa;

6) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) all'articolo 23:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale";

2) al comma 3, le parole "ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici" sono sostituite dalle seguenti "ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici".";

c) l'articolo 9 è abrogato.».

2.0.2

[Scalfarotto](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di offerta educativa negli istituti penali)

1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, la spesa di 5

milioni di euro annui.

3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3.

Approvato

(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico « Emergenza infanzia 114 », accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal « Servizio 114 », prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;

b) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli articoli 98-*quater decies* e 98-*septies decies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022;

d) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete *internet* e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

3. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

EMENDAMENTI

3.1

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere che i produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità, all'atto dell'immissione di detti prodotti sul mercato garantiscano nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale. L'attivazione delle applicazioni di cui alla presente lettera è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali.».

3.0.1

[Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per l'implementazione dell'identità digitale e per il contrasto al cyberbullismo e agli altri reati informatici)

1. Per le finalità di cui al comma 3, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a implementare l'utilizzo dell'identità digitale al fine di favorire il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e degli altri reati informatici. I decreti legislativi di cui al periodo precedente sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'utilizzo dell'identità digitale supportata dai fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del Regolamento UE 2014/910 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per l'utilizzo dei servizi digitali delle società dell'informazione che consentono l'interazione con altri utenti, al fine di:

1) garantire l'identificabilità, da parte delle autorità giudiziaria e dell'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, degli utenti che siano stati a quest'ultima segnalati, anche direttamente attraverso il servizio della società dell'informazione interessata, per condotte illecite dalla persona offesa, o, nel caso questa sia minorenni, da chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale;

2) prevedere che, tra fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del Regolamento UE 2014/910 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e servizi delle società dell'informazione, vi sia la condivisione dei dati personali strettamente necessari per consentire l'identificazione di cui al numero 1);

3) prevedere che la il trattamento dei dati di cui al numero 2), da parte delle società delle informazioni, avvenga esclusivamente per le finalità di cui al numero 1) e che, in caso di utilizzo diverso dei dati, la società dell'informazione sia punita, per ciascuna violazione, con una sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.

b) promuovere iniziative e campagne istituzionali volte a prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni;

c) istituire, presso l'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, una piattaforma di segnalazione nazionale dei fenomeni di cyberbullismo, al fine di consentire alla persona offesa, o, nel caso questa sia minorenne, a chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale, di segnalare la condotta illecita, sia direttamente che tramite il servizio digitale in cui tale condotta è stata posta in essere;

d) prevedere che l'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni utilizzi la piattaforma di cui alla lettera c) per:

1) monitorare il fenomeno del cyberbullismo, la sua diffusione e articolazione territoriale, per età e genere, al fine di trasmettere, ogni anno, una relazione alle Camere sui dati raccolti;

2) consentire alla persona offesa o, nel caso questa sia minorenne, a chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale, di conoscere l'identità della persona segnalata e nei cui confronti intende agire per il risarcimento del danno.

e) prevedere che l'autorità giudiziaria possa accedere alla piattaforma di cui alla lettera d) laddove le condotte illecite segnalate costituiscano reato e la persona offesa intenda presentare querela o denuncia, ovvero, nei casi di procedibilità d'ufficio, ove la stessa ravvisi un reato posto in essere tramite i servizi digitali di cui al presente articolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni maggiormente rappresentative delle società dell'informazione che forniscono i servizi digitali di cui al presente articolo. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».

ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

Approvato

(Istituzione della « Giornata del rispetto »)

1. Per le finalità di prevenzione di cui alla presente legge è istituita la « Giornata del rispetto », quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. La Giornata non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge. Il Governo determina le modalità di

svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Approvato

(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti principi:

a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

b) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete *internet* e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

EMENDAMENTO

5.1

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) prevedere, nell'ambito dei doveri dello studente stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 che nelle ore di lezione le studentesse e gli studenti possano utilizzare i dispositivi informatici e di comunicazione, quali *smartphone*, *tablet* e *notebook*, esclusivamente nell'ambito delle attività didattiche e autorizzati dal personale della scuola;

a-ter) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che il Patto in ogni caso contenga l'autorizzazione alla scuola a requisire e custodire in luogo sicuro, con le modalità individuate nel regolamento di istituto, i dispositivi informatici e di comunicazione, quali *smartphone*, *tablet* e *notebook*, che dovessero essere utilizzati in modo improprio dagli studenti.».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche aggiornano il proprio regolamento di istituto in conformità alle nuove disposizioni in esso contenute. Scaduto senza che le istituzioni abbiano provveduto nel termine di cui al primo periodo, l'Ufficio scolastico regionale nomina, entro quindici giorni, un commissario ad acta che procede entro quindici giorni dalla nomina.».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 6.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5).

INTERROGAZIONI

Interrogazione sui contratti di filiera finanziati con il PNRR

([3-00897](#)) (25 gennaio 2024)

[Manca.](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -*

Premesso che:

il 22 aprile 2022 è stato pubblicato il V bando per i contratti di filiera per il settore agroalimentare, finanziato inizialmente con risorse del piano complementare del PNRR pari a 1.203,3 milioni di euro;

il 24 novembre 2022 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, termine prorogato su richiesta delle associazioni di categoria del settore e delle imprese beneficiarie della misura, con l'obiettivo di garantire una più ampia partecipazione al bando e una migliore definizione dei progetti presentati;

alla scadenza del termine, sono pervenute al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 331 domande di accesso alle agevolazioni;

il 30 giugno 2023 è stata approvata una graduatoria provvisoria definitiva dei progetti d'investimento presentati;

il 12 gennaio 2024 è stato pubblicato il decreto n. 0633056/2023 concernente la graduatoria definitiva dei programmi ammessi a valutazione;

dei 309 progetti vagliati, 5 non sono stati ammessi a contributo, pur raggiungendo un elevato livello in graduatoria, e i restanti 304 progetti (del valore complessivo pari a oltre 5.128 milioni di euro) non otterranno integralmente il contributo richiesto;

molti progetti meritevoli del contributo, alcuni dei quali riguardanti filiere strategiche per l'agricoltura italiana e per il made in Italy agroalimentare, sono quindi rimasti esclusi;

pertanto, con la riformulazione del PNRR italiano, recentemente approvata dalla UE, sono stati stanziati ulteriori 2 miliardi di euro in favore della misura,

si chiede di sapere:

con quali criteri saranno distribuiti i 2 miliardi di euro derivanti dal nuovo PNRR italiano, al fine di favorire il rilancio dei programmi di investimento rimasti esclusi;

se verranno impiegati i requisiti del piano complementare o del PNRR in termini di redistribuzione e allocazione delle risorse rispetto alla graduatoria;

quali siano i criteri di valutazione impiegati nella composizione della graduatoria;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda implementare per supplire agli ulteriori fondi mancanti, al fine di permettere lo scorrimento delle graduatorie e il finanziamento di più progetti possibili, anche ricorrendo a risorse inutilizzate derivanti da altri bandi dedicati al settore.

Interrogazione sullo sversamento di liquami nella riserva naturale orientata di Torre Salsa (Agrigento) ([3-00628](#)) (26 luglio 2023)

[Lorefice.](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica -*

Premesso che:

Siculiana marina, frazione di Siculiana (Agrigento), possiede un lido sul canale di Sicilia ed il suo territorio è ricompreso nella riserva naturale orientata Torre Salsa, un'area di grande valore naturalistico e paesaggistico, meritevole della massima tutela;

da fonte pubblica si apprende quanto divulgato dall'associazione ambientalista "Mareamico" di Agrigento, ovvero di un ingente sversamento di liquami causato dalla rottura della condotta sottomarina a pochi metri dalla riva. I reflui si riversano in mare, a pochi metri da spiagge di pregio come quella di Giallonardo ad est e Torre Salsa ad ovest. Questo evento sembrerebbe causato dalla scarsa manutenzione delle strutture fognarie e dai mancati controlli sul territorio;

considerato che:

Siculiana marina è oggetto della procedura di infrazione n. 2017/2181 per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE;

tuttavia, il problema degli sversamenti in mare di reflui urbani non depurati riguarda quasi tutte le regioni d'Italia, da Nord a Sud. Basti pensare che 18 Regioni su 20 sono interessate da una delle 4

procedure di infrazione che ad oggi gravano in materia sull'Italia: n. 2004/2034, n. 2009/2034, n. 2014/2059, n. 2017/2181;

anche dalle notizie di stampa si ha contezza della gravità della mancata depurazione delle acque reflue e manutenzione delle strutture. A mero titolo rappresentativo, si citano alcune recenti informazioni rinvenibili sul web relative a sversamenti e connessi divieti di balneazione: nel comune di Salerno; nel comune di Cosenza; nel comune di Falconara marittima (Ancona); nel comune di Manfredonia (Foggia);

si ritiene tale situazione allarmante sia per la sicurezza sanitaria che per la tutela dell'ambiente; si configurano svariate violazioni di leggi, in materia di inquinamento, di autorizzazione agli scarichi, di depurazione dei reflui e di smaltimento dei fanghi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

si chiede di sapere quali iniziative, per quanto di competenza e in sinergia con gli enti territoriali, il Ministro in indirizzo intenda portare avanti nell'immediato a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Interrogazione sul ripristino del collegamento viario tra Riva del Garda e Ledro (Trento) ([3-00968](#)) (20 febbraio 2024) (già 4-00899) (18 dicembre 2023)

[Spagnoli](#), [Unterberger](#), [Patton](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

il collegamento viario Riva del Garda-Ledro, lungo la strada statale 240 (SS 240), attraverso le gallerie "Agnese" e "Dom", rappresenta un incommensurabile valore sociale ed economico per tutta la Valle di Ledro, tanto da essere regolarmente percorso ogni giorno da studenti e lavoratori, oltre che da centinaia di migliaia di turisti (in Valle di Ledro si registrano oltre un milione di presenze all'anno);

a far realizzare l'opera fu l'allora sindaca di Molina di Ledro, alla quale va il merito, superando lo scetticismo dell'epoca, quando sembrava che il progetto non avrebbe avuto alcun seguito, di aver favorito lo sviluppo e il progresso dell'intera Valle di Ledro, attraverso le due gallerie che, dal 1988, collegano la Busa dell'Alto Garda alla valle stessa;

la frana provocata dal terremoto del 13 dicembre 1976 aveva infatti distrutto un tratto della Ponale, la strada panoramica a strapiombo sul lago di Garda, realizzata nel 1891: fu allora che, non essendo più possibile raggiungere Riva del Garda, né risalire da Riva in valle, si manifestò il rischio di un progressivo isolamento della Valle di Ledro;

l'allora Presidente della Provincia autonoma di Trento si attivò, quindi, presso l'allora Ministro dei Lavori Pubblici il quale, il 28 ottobre del 1978, convenne sulla necessità di un nuovo collegamento in galleria, lasciando ad ANAS, in qualità di ente che gestiva il sistema infrastrutturale del Paese, la progettazione dell'opera e alla Provincia il relativo onere finanziario, con il conseguente stanziamento di 13 miliardi e 300 milioni di lire;

il 4 maggio 1984, la prima galleria, lunga 3.650 metri da Biacesa all'Albola, immediatamente sopra la frazione di San Giacomo, nel comune di Riva del Garda, fu completata, ma l'intervento per la costruzione del viadotto che sarebbe dovuto arrivare fino a Riva venne sospeso, in quanto il terreno non fu considerato sufficientemente stabile;

fu redatto, quindi, il progetto per una seconda galleria, arretrata di 150 metri e scavata parallelamente al versante del Monte Tombio, per 1.100 metri di lunghezza;

i lavori di escavazione si svolsero in condizioni difficilissime, sia da nord che da sud, in particolare verso Riva, in quanto la roccia era impregnata d'acqua, obbligando a procedere attraverso tettoie e travi interne di protezione per soli 6 centimetri al giorno;

il 4 maggio 1988, quattro anni dopo la realizzazione della prima galleria, anche la seconda galleria fu finalmente aperta al transito, mentre la strada Ponale, inizialmente chiusa, fu sistemata e riaperta ad uso esclusivamente pedonale e ciclabile;

a partire dal 1° luglio 1998, con decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità", la gestione della SS

240 è passata da ANAS alla Provincia autonoma di Trento;
considerato che:

le due gallerie "Agnese" e "Dom" rivestono un'importanza vitale, in quanto passaggio obbligato di collegamento tra la Valle di Ledro e l'Alto Garda, come si è ben compreso nella situazione d'emergenza dovuta al recente crollo proprio della galleria "Dom", avvenuto il 5 novembre 2023;

pur troppo, la gestione dell'emergenza conseguente a quest'ultimo evento calamitoso da parte della Provincia autonoma di Trento, è stata lacunosa e disorganica, eccezion fatta per le sole attività di intervento e messa in sicurezza urgente della galleria "Dom";

innanzitutto, è stato sottostimato il disagio per la comunità ledrense, di oltre 5.000 abitanti, relativamente alla fruizione dei servizi relativi alla sanità, alla mobilità e anche all'istruzione, in merito alla quale si è stabilito di avviare la "Didattica a Distanza" (DAD) per gli studenti di Ledro senza alcun coinvolgimento, nel percorso decisionale, degli istituti scolastici interessati;

inoltre, sotto il profilo dei servizi sanitari, è totalmente mancata organicità dell'azione di intervento per assicurare la presenza di medici di base e pediatri (i quali hanno agito autonomamente, decidendo se risiedere e pernottare a Ledro), nonché di personale infermieristico, alla cui mancanza ha fortunatamente sopperito la Croce Rossa Italiana, mettendo a disposizione infermieri sul territorio ledrense, a copertura delle intere ventiquattro ore successive all'evento;

infine, è mancata ogni tempestiva comunicazione tra la società "Trentino Trasporti S.p.A." e i competenti uffici della Provincia, come dimostra quanto avvenuto la mattina del 9 novembre, quando un autobus di linea è rimasto bloccato per più di un'ora sulla strada, non riuscendo a tornare indietro;

in tale contesto, va preso atto che il percorso pedo-ciclabile Ponale, sul sedime della vecchia strada dismessa, ha sostituito egregiamente i collegamenti per numerosi pendolari e studenti con l'Alto Garda, i quali lo hanno utilizzato sia di giorno che di notte come percorso pedonale e ciclistico, superando un dislivello di all'incirca 600 metri;

esisterebbe però un'altra via, seppur piccola, che collega la località San Giacomo, nel comune di Riva del Garda, con l'imbocco della Galleria "Agnese" (cosiddetto "Corridoio San Giacomo"), evitando di dover percorrere la galleria "Dom", che è quella parzialmente crollata: tale strada è stata spesso percorsa in casi di emergenza e coloro i quali conoscono la situazione ritengono che sarebbe utile garantirne il passaggio, ancorché solamente pedonale, evitando di passare per la galleria "Dom" ogni volta che fosse necessario;

considerato altresì che:

l'altra via d'accesso alla Valle di Ledro, vale a dire il collegamento stradale Storo-Ampola da ovest, sempre nell'ambito della SS 240, si trova a sua volta in condizioni di dissesto idrogeologico, con pericolo di crolli in caso di precipitazioni abbondanti (è stato chiuso, infatti, per alcuni giorni anche poco prima del crollo della galleria "Dom"), il che dimostra il persistere di un alto rischio di totale isolamento dell'intera Valle di Ledro,

si chiede di sapere quali interventi di messa in sicurezza siano stati posti in essere per garantire il passaggio attraverso la galleria "Dom" dopo il crollo del 5 novembre 2023 e quali ulteriori interventi di consolidamento siano previsti, nonché se siano contestualmente previsti interventi di monitoraggio o manutenzione anche della galleria "Agnese", sollecitando altresì i servizi competenti della Provincia autonoma di Trento a collaborare con i Comuni di Riva del Garda e di Ledro, al fine di adottare un "Protocollo di emergenza" per entrambe le gallerie "Agnese" e "Dom", che permetta il collegamento con "bus navetta", attraverso il cosiddetto "Corridoio San Giacomo", così come la popolazione auspica e ritiene assolutamente necessario.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulla realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale
([3-00970](#)) (21 febbraio 2024)

[Gasparri](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Galliani](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Ronzulli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#). - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica* -

Premesso che:

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito internet il decreto ministeriale cosiddetto "Agrivoltaico", in vigore dal 14 febbraio 2024, che intende promuovere la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale;

lo scopo è quello di rendere possibile la coesistenza delle attività agricole con la produzione di energia pulita;

da una parte quindi le aziende agricole potranno contribuire agli obiettivi climatici e alla decarbonizzazione, dall'altra potranno trarne beneficio attraverso un contributo in conto capitale sull'investimento ed una tariffa incentivante sull'energia elettrica netta immessa in rete;

la coesistenza razionale tra produzione agricola e produzione di energia elettrica garantisce risparmi e vantaggi alla stessa attività primaria della azienda agricola,

si chiede di sapere quali siano le caratteristiche e i benefici attesi dalla misura descritta.

Interrogazione sugli interventi governativi in materia di prezzi dei servizi e di politiche commerciali delle imprese straniere

([3-00976](#)) (21 febbraio 2024)

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#). - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy* -

Premesso che:

nell'estate 2023 il Governo ha annunciato una "controffensiva" contro il "caro voli", al fine di bloccare un algoritmo che sarebbe stato alla base dell'aumento dei prezzi dei biglietti aerei nella stagione estiva, salvo poi ritirare la misura per via dei gravi profili di legittimità che questa presentava;

una simile retromarcia si è registrata anche in riferimento alla carenza di taxi, inizialmente affrontata con la possibilità di cumulare le licenze e intervenire sulle tariffe, poi ritirata a fronte delle proteste della categoria;

dopo una stagione estiva a prezzi record, il recente e, viste le dinamiche al rialzo degli ultimi giorni, temporaneo abbassamento dei prezzi dei carburanti è stato rivendicato dal Governo come diretta conseguenza dell'obbligo (illegittimo, secondo il TAR del Lazio) di esposizione dei prezzi medi imposto ai distributori, nonostante tutti gli operatori, incluse le associazioni dei consumatori, siano concordi nell'imputare tale flessione al rallentamento della domanda mondiale e alle dinamiche delle quotazioni internazionali;

sempre in chiave dirigista, il Ministro in indirizzo ha convocato le imprese di assicurazioni per intervenire sulla dinamica dei prezzi delle assicurazioni sulla responsabilità civile e ha presentato un'iniziativa volta a ottenere l'impegno dei ristoratori a contenere i prezzi per le famiglie;

la visione profondamente interventista dello Stato dimostrata nell'ultimo anno è dimostrata anche dalle numerose dichiarazioni in cui il Ministro evoca l'uso della clausola del golden power, sollecita l'introduzione di un tetto ai prezzi di alcuni beni e servizi e richiama la necessità di statalizzare e nazionalizzare le imprese ritenute strategiche per il Paese;

simili prospettive si accompagnano non solo al fallimento dell'operazione Intel, che avrebbe portato nel nostro Paese 4,5 miliardi di euro, 1.500 posti di lavoro e il polo europeo per la produzione dei microprocessori, ma anche al continuo attacco a multinazionali che operano da decenni nel Paese, contribuendo alla crescita dell'Italia (Ryanair, Stellantis, Generali, Uber per citare solo le ultime);

nella stessa prospettiva si inserisce il caso dell'ex ILVA di Taranto, in relazione alla quale la perdurante inerzia del Governo ha imposto il rapido approntamento dell'amministrazione straordinaria e del commissariamento, senza però chiarire quali siano le prospettive dell'impianto, tra voci di statalizzazione e di avvicendamenti tra investitori mai del tutto chiarite,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per assumere una vera politica industriale e economica, scongiurando qualsiasi deriva dirigistica e assicurare il corretto funzionamento del mercato e della libera concorrenza, al fine di garantire le imprese contro qualsiasi ingerenza sui prezzi e quale sia la strategia del Governo in relazione all'ex ILVA di Taranto.

Interrogazione sulle politiche di sviluppo industriale nell'ambito della Presidenza italiana del G7

([3-00972](#)) (21 febbraio 2024)

[Ancorotti](#), [Malan](#), [De Carlo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#). - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy* -

Premesso che:

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto la Presidenza del G7, l'organizzazione intergovernativa che riunisce le sette maggiori potenze economiche a livello mondiale, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e al quale partecipa anche l'Unione europea;

la Presidenza italiana durerà fino al 31 dicembre 2024 e prevede un fitto programma di riunioni tecniche ed eventi istituzionali, che si articolerà lungo tutto il territorio nazionale;

sulla tematica dello sviluppo industriale sono previsti tre incontri, che si svolgeranno nelle prossime settimane, a cui saranno invitati a partecipare anche i rappresentanti delle più significative imprese italiane;

il primo dei tre eventi a presidenza italiana sarà il B7, il vertice delle confederazioni di industriali dei sette Paesi più sviluppati al mondo, che si terrà, il 13 marzo prossimo, a Verona;

per il giorno dopo è prevista la prima riunione dell'anno dei ministri del G7 avente ad oggetto: "Industria, tecnologia e digitale" cui seguirà, il 15 marzo a Trento, il summit sull'intelligenza artificiale e sull'innovazione digitale;

in questi incontri i Ministri e i rappresentanti delle prime sette potenze economiche mondiali dovranno individuare una linea comune per il futuro di questi settori strategici,

si chiede di sapere quali siano gli obiettivi che si intende perseguire con la presidenza italiana, di quali proposte si farà portatrice l'Italia e che cosa ci si attende dagli incontri menzionati in premessa.

Interrogazione sulla digitalizzazione in ambito sanitario

([3-00978](#)) (21 febbraio 2024)

[De Poli](#), [Biancofiore](#). - *Al Ministro della salute* -

Premesso che:

in un'epoca in cui le sfide nel settore sanitario sono sempre più complesse, la digitalizzazione si configura come un elemento essenziale per costruire un sistema sanitario equo e centrato sui bisogni delle persone;

in linea con questa prospettiva, le iniziative previste dal PNRR, con particolare attenzione alla diffusione della telemedicina, al potenziamento del fascicolo sanitario elettronico e alla digitalizzazione negli ospedali, rappresentano strumenti utili che vanno proprio in questa direzione;

la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale rivestono un ruolo fondamentale anche nel sistema di raccolta e analisi dei dati, strategici per una programmazione sanitaria efficace, la promozione della ricerca e la prevenzione delle malattie,

si chiede di sapere quali siano le azioni finora intraprese per sostenere la transizione digitale del servizio sanitario nazionale e quali saranno le prossime misure messe in campo per sfruttare le risorse del programma Next generation EU nella sanità digitale, intesa come sinonimo di prossimità, per la sua capacità di portare il servizio sanitario a domicilio del paziente, e come sinonimo di sanità sostenibile, che porterà a una riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, assicurando interventi e prestazioni ospedaliere necessari solo a chi ne ha veramente bisogno.

Interrogazione sulle pratiche cruente nell'allevamento dei tacchini

([3-00975](#)) (21 febbraio 2024)

[Unterberger](#), [Spagnoli](#). - *Al Ministro della salute* -

Premesso che:

secondo un'inchiesta pubblicata dalla "Kronen Zeitung", il più diffuso quotidiano austriaco, all'interno degli allevamenti italiani sarebbe praticato il cosiddetto toe trimming, una procedura volta alla bruciatura delle dita dei piedi dei tacchini dell'età di un giorno, attuata tramite tecnologia a microonde e senza stordimento;

in base a studi scientifici, sarebbe dimostrato chiaramente che si tratta di una pratica che provoca ai piccoli tacchini sofferenze atroci e dolori insopportabili;

tale procedura viene effettuata per massimizzare il profitto, perché altrimenti i tacchini si graffierebbero a vicenda, compromettendo la qualità delle carni;

tutto questo a causa delle condizioni miserevoli in cui gli animali versano negli allevamenti intensivi, dove sono costretti a vivere stipati all'interno di spazi molto ridotti, viste le alte densità cui

sono sottoposti in Italia;

in Austria, la cui legislazione in materia di benessere animale vanta standard tra i più elevati a livello europeo, la pratica della bruciatura delle dita è vietata e la densità di allevamento è regolata a 40 chilogrammi per metro quadrato;

per queste ragioni, il verificarsi di una simile atrocità nei confronti dei tacchini negli allevamenti italiani ha creato non poco sgomento, tanto che le organizzazioni degli allevatori austriaci stanno chiedendo provvedimenti contro le carni di tacchino prodotte in Italia;

in particolare, chiedono che i rivenditori di generi alimentari eliminino dai loro scaffali questi prodotti o, quantomeno, non li espongano accanto a quelli austriaci: ciò in considerazione del fatto che le carni austriache sono prodotte garantendo, in tutte le fasi della produzione, meno sofferenze per gli animali e, per questo motivo, possono avere prezzi più alti;

inoltre, chiedono l'introduzione di un divieto generalizzato della pratica di bruciatura delle dita in tutta l'Unione europea, affinché l'agricoltura austriaca, che adotta standard più elevati, rimanga competitiva;

considerato altresì che:

il decreto legislativo n. 146 del 2001, in attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, prevede, nell'allegato (articolo 2, comma 1, lettera b), che "non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni";

l'articolo 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, in merito agli obblighi dei proprietari, custodi e detentori di animali, dispone altresì che questi ultimi debbano "adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili";

con riferimento ai tacchini, esiste in Italia un grande vuoto normativo, non essendo previste disposizioni specifiche, né in merito alle modalità di trattamento negli allevamenti, né alle pratiche vietate, come quella della bruciatura delle dita richiamata: si tratta di una lacuna normativa che, a questo punto, sarebbe opportuno colmare;

quanto riportato dall'inchiesta pubblicata in Austria rischia peraltro di compromettere un comparto che fa del "made in Italy" un sinonimo di qualità e che, a causa di tali prassi, potrebbe essere associato invece a pratiche cruente, che causano profonda sofferenza agli animali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della diffusione della pratica del toe trimming all'interno degli allevamenti di tacchini in Italia, fornendo a tal proposito maggiori informazioni anche riguardo al numero di allevamenti di tacchini presenti sul territorio italiano, e se non intenda, in ogni caso, introdurre apposite disposizioni legislative volte a ridurre la densità di chilogrammi per metro quadrato negli allevamenti e vietare definitivamente la pratica del toe trimming.

Interrogazione sulla fornitura di ausili protesici alle persone con disabilità per lo svolgimento di attività sportive

([3-00974](#)) (21 febbraio 2024)

[Versace](#). - *Al Ministro della salute* -

Premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 104, comma 3-bis, prevedeva che, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, fosse istituito per l'anno 2020 in via sperimentale un fondo di 5 milioni di euro per l'erogazione "degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica";

prevedeva inoltre che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fossero "definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi", nonché il "rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale";

con ritardo, il 22 agosto 2022, il decreto è stato emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il

20 dicembre 2022: i suoi effetti risultano deludenti, perché l'assenza di informazione alle preposte strutture del SSN pare avere reso la misura prevista sostanzialmente inapplicata;

risultano all'interrogante casi in cui gli utenti disabili aventi diritto si sono confrontati con servizi sanitari non informati, che non provvedevano alle prescrizioni di cui all'allegato 1 del decreto 22 agosto 2022, pur in presenza dei requisiti, in assenza di indicazione dai vertici dell'amministrazione competente;

la cosa è particolarmente grave perché il monitoraggio dei risultati di questa prima sperimentazione, previsto all'articolo 2 del decreto, sarebbe stato utile anche per l'aggiornamento dei LEA con l'inserimento di nuovi strumenti nel nomenclatore dell'assistenza protesica;

ancor più grave è il fatto che questa misura "sperimentale", di fatto poco sperimentata, non sia stata prorogata negli anni successivi, malgrado in svariati provvedimenti se ne sia proposto il rifinanziamento con emendamenti di iniziativa parlamentare,

si chiede di sapere che cosa il Ministro in indirizzo abbia fatto per monitorare l'utilizzo di questa misura, e in particolare se e quando abbia comunicato alle Regioni il riparto del fondo stabilito dall'allegato 3 del decreto e quante Regioni ne abbiano disciplinato l'utilizzo e con quali esiti, nonché se non ritenga urgente, in considerazione delle norme, anche di rango costituzionale, che promuovono l'attività sportiva come fattore determinante di salute individuale e di integrazione sociale, proporre un'iniziativa legislativa di carattere organico per l'erogazione di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive da parte delle persone con disabilità fisica.

Interrogazione sulle azioni di prevenzione del virus Dengue

([3-00971](#)) (21 febbraio 2024)

[Mazzella](#). - *Al Ministro della salute* -

Premesso che:

il 14 febbraio 2024, il Ministero della salute ha emanato una circolare con la quale ha disposto l'innalzamento del livello di allerta relativamente alla diffusione della "Dengue", e di intensificare i controlli da parte delle unità di frontiera sulle merci e sui mezzi provenienti dai Paesi "in cui è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia";

col termine Dengue s'intende una malattia virale trasmessa da zanzare del genere Aedes, infettate dal virus Dengue (DENV), di cui esistono quattro diversi sierotipi (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4);

più specificamente, si tratta di una malattia infettiva ampiamente diffusa nelle regioni tropicali e subtropicali, in grado di determinare la comparsa di focolai epidemici anche in Europa continentale, nelle aree in cui il vettore è presente e attivo;

la Dengue, in genere, causa sintomi simil-influenzali, ma a volte può manifestarsi in una forma grave, chiamata emorragica, che può essere mortale;

tale malattia non è contagiosa direttamente da uomo a uomo ma la trasmissione da persona a persona è possibile solo attraverso gli insetti che, per la Dengue, sono proprio le zanzare. In particolare, il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni e viene quindi prelevato e trasmesso ad altri individui tramite la puntura di zanzara;

nel 2023, in Europa, sono tre i Paesi che hanno registrato casi ed epidemie autoctone sporadiche di Dengue, tra il 1° gennaio e il 5 dicembre 2023, e l'Italia risulta purtroppo prima con 82 casi, seguita da Francia (43) e Spagna (3),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di eventuali segnalazioni di casi sospetti all'interno del perimetro nazionale e se presso i punti di ingresso in Italia (porti, aeroporti, scali merci) siano state attuate tutte le misure possibili di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi previste nel PNA 2020-2025;

se abbia già provveduto a realizzare una dotazione di vaccini in grado di proteggere la popolazione a rischio o se abbia adottato altri interventi di sorveglianza delle popolazioni da insetti vettori potenzialmente letali.

Interrogazione sulle prospettive di riforma dell'OMS e l'aumento della coerenza delle sue prescrizioni

([3-00969](#)) (21 febbraio 2024)

[Claudio Borghi](#), [Romeo](#). - *Al Ministro della salute* -

Premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è l'organismo di indirizzo e coordinamento in materia di salute all'interno del sistema delle Nazioni Unite. Tra le altre funzioni, è impegnata a fornire una guida sulle questioni sanitarie globali, indirizzare la ricerca sanitaria, stabilire norme e standard e formulare scelte di politica sanitaria basate sull'evidenza scientifica; inoltre, garantisce assistenza tecnica agli Stati membri, monitora e valuta le tendenze in ambito sanitario, finanzia la ricerca medica e fornisce aiuti di emergenza in caso di calamità;

l'OMS, la cui missione principale è "migliorare la salute di tutti, dappertutto", è stata da più parti criticata per aver commesso gravi errori nella gestione della pandemia COVID-19. In particolare le si attribuiscono i colpevoli ritardi nella dichiarazione dell'emergenza sanitaria internazionale, nonché le contraddizioni sull'utilizzo dei tamponi e dei dispositivi individuali di protezione. Tutte queste inerzie hanno caratterizzato l'attività dell'OMS sul COVID-19 nei quattro mesi che vanno da gennaio ad aprile 2020, la famigerata "fase 1" della crisi sanitaria;

considerato che:

al prossimo incontro dell'Assemblea mondiale della sanità, che si riunirà nel maggio 2024, i 194 Stati membri dell'OMS saranno chiamati ad esprimersi su due risoluzioni: una per adottare un accordo pandemico, l'altra per approvare gli emendamenti agli attuali regolamenti sanitari internazionali-RSI (2005);

in particolare, con l'approvazione del trattato pandemico vi sarà una considerevole cessione della sovranità nazionale degli Stati membri in tema di salute, in quanto verrà riconosciuto il ruolo centrale dell'OMS nella direzione e nel coordinamento sanitario internazionale nelle pandemie. Questo significa che la gestione di una pandemia o di una strategia vaccinale saranno accettate solo se provengono dall'OMS. Dunque, importanti decisioni di politica sanitaria e con impatto su molteplici aspetti personali e sociali della vita dei cittadini italiani verranno presi da un organismo sovrastatale senza che i diretti rappresentanti degli Stati possano avere voce in capitolo;

inoltre, alcuni degli emendamenti formulati dal gruppo di lavoro sui regolamenti sanitari internazionali prevedono che l'OMS possa imporre agli Stati membri caratterizzati da un maggiore sviluppo economico, tra i quali ovviamente figura l'Italia, di finanziare l'adeguamento dei sistemi sanitari degli altri Paesi ai migliori standard, secondo le indicazioni vincolanti del direttore generale dell'OMS stessa, con evidenti pesanti conseguenze sulle finanze pubbliche italiane, viene poi previsto che l'OMS possa imporre, sempre secondo le indicazioni del direttore generale, alle aziende la produzione di determinate tecnologie, nonché di farmaci o di attrezzature sanitarie;

è importante sottolineare che l'OMS ha perso negli anni la sua indipendenza, non solo a causa del congelamento del suo bilancio ordinario e della necessità di fare affidamento per oltre l'80 per cento su contributi volontari fortemente condizionati dai donatori, ma anche a causa di un'alta percentuale di tali contributi provenienti dal settore privato;

l'OMS è considerata cruciale per affrontare pandemie che non rispettano i confini geografici, ma a ben vedere lo è solo se è competente e accountable, e se si pone come rappresentante di tutti gli Stati, ossia con il coinvolgimento fattivo dei decisori pubblici nazionali. In tal senso, diversi dubbi si pongono nel quadro delle suddette proposte di approvazione di un trattato pandemico e di modifica dei regolamenti sanitari internazionali ed anche nell'ambito complessivo della diffusa impotenza e inefficacia dimostrata dal sistema multilaterale nel gestire la pandemia, dominata dal protagonismo di strutture burocratiche spesso ridondanti,

si chiede di sapere, alla luce delle osservazioni esposte, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente individuare delle tempestive soluzioni da adottare in sede di contrattazione in seno all'OMS prima di impegnarsi al rispetto dei suddetti strumenti vincolanti, stanti le notevoli ripercussioni che tali atti hanno sulla sovranità dell'Italia, nonché sulla libertà dei cittadini e sulla democrazia diretta, al fine di garantire la massima trasparenza nel processo della loro redazione e approvazione, salvaguardando in tal modo la più ampia informazione e il dibattito pubblico a livello

nazionale, prevedendo altresì che qualora tali garanzie non dovessero essere assicurate siano predisposte le necessarie misure per impedirne l'approvazione.

Interrogazione sul divario tra Nord e Sud Italia nella qualità dell'assistenza sanitaria
([3-00973](#)) (21 febbraio 2024)

[Zampa](#), [Boccia](#), [Fina](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#). - *Al Ministro della salute* -

Premesso che:

secondo il rapporto SVIMEZ "Un Paese, due cure. I divari Nord-Sud nel diritto alla salute", presentato il 7 febbraio 2024 in collaborazione con "Save the Children", sono evidenti i divari tra Nord e Sud nella qualità dei sistemi sanitari regionali e nella conseguente "scelta" di molti cittadini del Mezzogiorno di ricevere assistenza nelle strutture sanitarie del Centro e del Nord, soprattutto per curare le patologie più gravi;

Save the Children ha evidenziato come i divari territoriali siano evidenti già a partire dalla nascita e, nonostante il servizio sanitario nazionale sia un'eccellenza per la cura dei bambini, sia dal punto di vista delle professionalità che dell'universalità di accesso alle cure, le disuguaglianze territoriali sono molto accentuate: infatti, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, il tasso di mortalità infantile (entro il primo anno di vita) è di 1,8 decessi ogni 1.000 nati vivi in Toscana, ma quasi il doppio in Sicilia (3,3) e più che il doppio in Calabria (3,9);

i divari territoriali sono aumentati anche a causa del sottofinanziamento del SSN (in media 6,6 per cento del PIL contro il 9,4 per cento di Germania e l'8,9 per cento di Francia), a fronte di un contributo privato comparativamente elevato (24 per cento della spesa sanitaria complessiva, quasi il doppio di Francia e Germania);

infatti, come già evidenziato nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2024, a giudizio degli interroganti le fantomatiche "misure per il potenziamento del sistema sanitario" ivi previste, lungi dal comportare un reale rafforzamento del SSN, consistono in pochi interventi parziali privi di una visione d'insieme e di un disegno lungimirante e privilegiano i privati accreditati, a conferma della volontà del Governo di "destrutturare" il sistema sanitario pubblico a favore di quello privato;

dai dati regionalizzati di spesa sanitaria risultano livelli di spesa per abitante mediamente più contenuti nelle regioni meridionali: a fronte di una media nazionale di 2.140 euro, la spesa corrente più bassa si registra in Calabria (1.748 euro), Campania (1.818 euro), Basilicata (1.941 euro) e Puglia (1.978 euro);

secondo il rapporto SVIMEZ, il Mezzogiorno, sulla base degli indicatori BES (benessere equo e sostenibile) sulla salute, è l'area del Paese caratterizzata dalle peggiori condizioni di salute: gli indicatori relativi alla speranza di vita mostrano un differenziale territoriale marcato e crescente negli anni, c'è meno prevenzione oncologica e più mobilità sanitaria (il 22 per cento dei malati oncologici del Sud si fa curare al Nord);

il rapporto evidenzia inoltre come l'autonomia differenziata in ambito sanitario aggraverà le disuguaglianze interregionali: sulla base delle risultanze del Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in particolare, tutte le Regioni a statuto ordinario potrebbero richiedere il trasferimento di funzioni, risorse umane, finanziarie e strumentali ulteriori rispetto ai LEA in un lungo elenco di ambiti: gestione e retribuzione del personale, regolamentazione dell'attività libero-professionale, accesso alle scuole di specializzazione, politiche tariffarie, valutazioni di equivalenza terapeutica dei farmaci, istituzioni e gestione di fondi sanitari integrativi;

di conseguenza, "la concessione di ulteriori forme di autonomia potrebbe determinare ulteriori capacità di spesa nelle Regioni ad autonomia rafforzata, finanziate dalle partecipazioni legate al trasferimento di funzioni e, soprattutto, dall'eventuale extra-gettito derivante dalla maggiore crescita economica";

tutto ciò, in un contesto in cui i LEA non hanno copertura finanziaria integrale a livello nazionale e 5 delle 8 Regioni del Mezzogiorno risultano inadempienti, "determinerebbe una ulteriore differenziazione territoriale delle politiche pubbliche in ambito sanitario e la sperequazione finanziaria tra SSR, nonché le disuguaglianze interregionali nelle condizioni di accesso al diritto alla salute";

secondo Cartabellotta, presidente della fondazione "Gimbe", "Il nostro SSN è ormai

profondamente indebolito e segnato da inaccettabili diseguaglianze regionali. E con l'attuazione delle maggiori autonomie in sanità si legittimerà normativamente la 'frattura strutturale' Nord-Sud: il meridione sarà sempre più dipendente dalla sanità del Nord, minando l'uguaglianza dei cittadini nell'esercizio del diritto costituzionale alla tutela della salute. Uno scenario già evidente: su 14 Regioni adempienti ai Livelli Essenziali di Assistenza solo 3 sono del Sud (Abruzzo, Puglia e Basilicata) e tutte a fondo classifica mentre la fuga per curarsi verso il Nord vale € 4,25 miliardi";

quindi l'autonomia differenziata è "inevitabilmente" destinata ad amplificare le diseguaglianze del sistema sanitario nazionale e i divari territoriali, già presenti in materia sanitaria (e non solo) nel nostro Paese, in violazione del principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini nel diritto alla salute, fino a creare quello che la fondazione Gimbe ha definito, in un rapporto del 2023, "il regionalismo differenziato in sanità",

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo rispetto alle gravi e circostanziate considerazioni del rapporto SVIMEZ e della fondazione Gimbe riguardo alla concreta probabilità che gli inaccettabili divari territoriali, già esistenti nel nostro Paese nella qualità dei sistemi sanitari regionali e nell'accesso alle cure, possano ulteriormente aumentare, a causa dell'autonomia differenziata, fino a creare fratture e diseguaglianze difficilmente sanabili.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 866 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100 (già 1.1), 1.101 (già 1.2), 1.102, 1.103, 1.104, 2.0.2 e 3.0.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bazoli, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Galliani, Garavaglia, La Pietra, Lorenzin, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Pellegrino, Pirovano, Rauti, Renzi, Rubbia, Scalfarotto, Segre, Sisto, Tajani, Ternullo e Zedda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Terzi Di Sant'Agata, per attività della 4ª Commissione permanente; Borghesi, Losacco, Malpezzi, Marcheschi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Alfieri, Bilotti e Campione, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Valente, per partecipare a un incontro istituzionale.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Terzi Di Sant'Agata, per attività della 4ª Commissione permanente; Borghesi, Losacco, Marcheschi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Alfieri, Bilotti e Campione, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Valente, per partecipare a un incontro istituzionale.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), nella seduta del 21 febbraio 2024, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione n. 7-00007 sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno (*Doc. XXIV*, n. 15).

Il predetto documento è inviato al Ministro dell'economia e delle finanze.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Ancorotti Renato

Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori e misure per la prevenzione dell'abusivismo (1035)

(presentato in data 21/02/2024);

senatore Scalfarotto Ivan

Disposizioni per la garanzia del principio di non discriminazione (1036)

(presentato in data 21/02/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Spagnolli Luigi, Sen. Patton Pietro

Istituzione e disciplina delle zone franche montane per il riconoscimento e la promozione delle aree di montagna (1024)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/02/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Maiorino Alessandra ed altri

Disposizioni finalizzate all'introduzione di percorsi di educazione all'affettività e di educazione sessuale nell'ambito del sistema nazionale di istruzione (979)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/02/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Ambrogio Paola ed altri

Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi in memoria dell'ispettore capo Filippo Raciti (1013)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/02/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Sironi Elena ed altri

Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo (1028)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a

Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/02/2024);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Pirovano Daisy ed altri

Misure per incentivare l'incremento della produzione del latte d'asina italiano destinato al consumo umano (1015)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/02/2024).

Disegni di legge, nuova assegnazione

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione in sede deliberante

Sen. Pirovano Daisy ed altri

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia (737)

previ pareri delle Commissioni 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Già assegnato, in sede redigente, alla 1^a Commissione permanente (Aff. costituzionali)

(assegnato in data 22/02/2024);

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede deliberante

Dep. Donzelli Giovanni ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (867)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

C.336 approvato dalla Camera dei deputati

Già assegnato, in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia)

(assegnato in data 22/02/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

in sede deliberante

Sen. La Pietra Patrizio Giacomo

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz (238)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica,

bilancio

Già assegnato, in sede redigente, alla 7^a Commissione permanente (Cultura, istruzione)
(assegnato in data 22/02/2024).

Affari assegnati

Sono deferiti alla 7a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento:

l'affare sullo "stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)" (Atto n. 372);

l'affare sulle "Prospettive di riforma del calcio italiano" (Atto n. 373).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 20 febbraio 2024, ha trasmesso il documento concernente la proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT) (COM(2023) 532 final), approvato, nella seduta del 14 febbraio 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 26) (Atto n. 368).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2024, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Zefiro Net S.r.l. - Piano annuale 2024 degli acquisti di beni e servizi inerenti al *roll-out*, alla gestione e alla manutenzione della rete 5G.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 369).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, la relazione triennale sullo stato di attuazione della citata legge, recante "Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario", riferita al triennio 2021-2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. CXVII*, n. 1).

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 20 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, il rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'*airgun*, riferito agli anni 2022 e 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CCV*, n. 1).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale - riferita all'anno 2023 - e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti, nonché sulle procedure in corso, aggiornate al 31 dicembre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXIV*, n. 2).

Con lettera in data 21 febbraio 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Vicentina (Vicenza).

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 20 febbraio 2024 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023 dal Garante del contribuente per la Sardegna.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 367).

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, trasmissione di documenti. Deferimento

Il direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, con lettera in data 22 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la relazione sulla sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CLXXX-bis*, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 20 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

la deliberazione n. 12/2024/G concernente "Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca». Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 7a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 370);

la deliberazione n. 13/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S su alcune KEY ENABLING TECHNOLOGIES"». Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 371).

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Luca Carucci da Brescia propone, al fine di tutelare il risparmio privato, misure volte a calmierare il prezzo delle locazioni immobiliari (Petizione n. 767, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Canello e Arnone (Caserta) chiede:

- la piena applicazione dell'articolo 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in materia di conseguenze della dichiarazione di dissesto (Petizione n. 768, assegnata alla 1a Commissione permanente);

- l'istituzione della Giornata dei doveri e dei diritti dei cittadini (Petizione n. 769, assegnata alla 1a Commissione permanente);

- misure a tutela della salute dei cittadini, in particolare attraverso la previsione di requisiti più stringenti in relazione ai controlli di qualità sui prodotti alimentari (Petizione n. 770, assegnata alla 9a Commissione permanente);

- misure a tutela della quiete pubblica, in particolare attraverso la previsione di sanzioni più severe per la diffusione sonora a volume eccessivo da parte dagli autoveicoli (Petizione n. 771, assegnata alla 2a Commissione permanente);

- misure a tutela della sicurezza dei cittadini, anche attraverso l'impiego di reparti speciali delle Forze armate (Petizione n. 772, assegnata alla 3a Commissione permanente);

- misure volte a prevenire gli incidenti stradali, con particolare riguardo alla guida in stato di ebbrezza (Petizione n. 773, assegnata alla 8a Commissione permanente);

- l'innalzamento a 15.000 euro della soglia ISEE prevista per l'accesso al bonus sociale elettrico (Petizione n. 774, assegnata alla 6a Commissione permanente);

- nuove misure in materia di offerta educativa e scolastica (Petizione n. 775, assegnata alla 7a

Commissione permanente);

- misure restrittive in materia di concessioni demaniali (Petizione n. 776, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- misure a tutela dei prodotti agricoli nazionali (Petizione n. 777, assegnata alla 9a Commissione permanente);
- l'istituzione della Giornata delle api (Petizione n. 778, assegnata alla 9a Commissione permanente);
- l'istituzione della Giornata delle bellezze d'Italia (Petizione n. 779, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- l'istituzione della Giornata della sovranità popolare (Petizione n. 780, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- l'abolizione del limite ai mandati per i sindaci (Petizione n. 781, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede:

- modifiche all'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere al fine di prevedere che il deposito dell'atto di opposizione da parte della persona offesa sospenda automaticamente i termini di prescrizione dei reati ivi indicati fino alla pronuncia del Giudice per le indagini preliminari (Petizione n. 782, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- modifiche all'articolo 133 del codice penale in materia di gravità del reato e valutazione agli effetti della pena effetti della pena al fine di prevedere il divieto per il giudice penale di negare le attenuanti generiche di cui all'articolo 62 del codice penale, sulla base del comportamento processuale dell'indagato (Petizione n. 783, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- l'adozione urgente di un provvedimento di amnistia e indulto (Petizione n. 784, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- disposizioni volte a prevedere che l'Ufficio del Procuratore Generale in Cassazione provveda alla pubblicazione *online* del numero di azioni disciplinari eseguite ogni anno, dell'esito di ciascuna di esse e che, su richiesta della parte che ha dato avvio al procedimento, provveda alla trasmissione della documentazione completa (Petizione n. 785, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Alessio Paiano da Cavallino (Lecce) chiede:

- la previsione a favore dei cittadini di aggiornamenti costanti in relazione all'*iter* delle petizioni e altre misure in materia di pubblicità dei lavori (Petizione n. 786, assegnata alla Giunta per il Regolamento);
- misure di contrasto al fenomeno del precariato attraverso la previsione del divieto di un utilizzo sistematico dei contratti a tempo determinato, con particolare riguardo al settore privato (Petizione n. 787, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- misure volte a rendere più facilmente accessibili gli strumenti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione e, in particolare, l'informatizzazione del processo di presentazione dei disegni di legge di iniziativa popolare attraverso la previsione di un sistema di raccolta firme tramite SPID (Petizione n. 788, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- disposizioni volte a prevedere termini precisi per la conclusione del procedimento di assunzione del personale a seguito della pubblicazione di un'offerta di lavoro (Petizione n. 789, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- la previsione dell'obbligo di pubblicazione di ogni annuncio di ricerca di personale sui siti dedicati dei centri per l'impiego regionali (Petizione n. 790, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- l'abrogazione dei limiti di età ai fini del conferimento delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana" (Petizione n. 791, assegnata alla 1a Commissione permanente);

la signora Ivana Gatto da Gioiosa Marea (Messina) chiede disposizioni stringenti in materia di controlli sui difetti di sicurezza dei veicoli a motore nonché l'istituzione di un'Autorità garante della sicurezza stradale (Petizione n. 792, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Franco Venturello da Roma chiede:

- nuove disposizioni in materia di commercializzazione dei farmaci (Petizione n. 793, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- nuove disposizioni in materia di tassazione (Petizione n. 794, assegnata alla 6a Commissione

permanente);

- l'attivazione delle opportune procedure parlamentari volte a perorare la causa palestinese, anche presso l'ONU (Petizione n. 795, assegnata alla 3a Commissione permanente);

la signora Mirella Martelli da Roma chiede misure urgenti a tutela delle persone con disabilità motoria, in particolare attraverso interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (Petizione n. 796, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Saverio Zippo da Spinazzola (BAT) chiede:

- misure volte a valorizzare il merito nella Pubblica amministrazione, con particolare riguardo ai lavoratori disabili (Petizione n. 797, assegnata alla 10a Commissione permanente);

- la previsione di meccanismi di progressione di carriera all'interno delle amministrazioni pubbliche basati sul merito del dipendente (Petizione n. 798, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Enrico Maranzana da Lecco chiede:

- modifiche all'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (Petizione n. 799, assegnata alla 7a Commissione permanente);

- disposizioni volte a rimodulare l'orario di servizio dei docenti (Petizione n. 800, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede:

- l'attivazione delle opportune procedure parlamentari volte a richiedere un cambiamento delle politiche monetarie della Banca Centrale Europea in senso meno restrittivo (Petizione n. 801, assegnata alla 6a Commissione permanente);

- interventi urgenti a tutela del settore agricolo (Petizione n. 802, assegnata alla 9a Commissione permanente);

il signor Emanuele Canino e numerosi altri cittadini chiedono disposizioni volte a consentire la produzione di carne artificiale (Petizione n. 803, assegnata alla 9a Commissione permanente);

il signor Giuseppe Amato da San Martino Siccomario (Pavia), al fine di limitare il fenomeno delle truffe agli anziani, chiede disposizioni stringenti in materia di identificazione e rintracciabilità dei dipendenti delle imprese che offrono servizi a domicilio (Petizione n. 804, assegnata alla 9a Commissione permanente);

il signor Matteo Maneschi da La Spezia chiede modifiche all'articolo 131 della Costituzione prevedendo la creazione della Regione Lunzia (Petizione n. 805, assegnata alla 1a Commissione permanente);

la signora Giulia Veronesi, in qualità di membro del Collegio di Indirizzo Fondazione Umberto Veronesi ETS e i signori Elena Munarini, Giovanni Fattore, Lucia Siracusano, Roberto Boffi, Sabrina Molinaro, Silvano Gallus e Stefano Centanni, in qualità di membri del Comitato scientifico contro il fumo di Fondazione Umberto Veronesi ETS, chiedono un aumento delle accise su sigarette, tabacco sciolto e dispositivi a tabacco riscaldato (Petizione n. 806, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Massimo Da Gragnano da Reggello (Firenze) chiede disposizioni atte a rafforzare la potenzialità operativa delle Guardie particolari giurate nelle attività di monitoraggio territoriale di prevenzione consapevole del crimine, in supporto delle Forze dell'ordine (Petizione n. 807, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Giuliano Russo da Palermo chiede disposizioni urgenti in materia di sicurezza stradale, con particolare riguardo al quartiere Pagliarelli di Palermo (Petizione n. 808, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Maurizio Manzione da Polla (Salerno) chiede disposizioni volte a garantire l'immediata riammissione nel possesso da parte del legittimo proprietario nei casi di occupazione abusiva di immobili (Petizione n. 809, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Marco Bava da Castiglione Torinese (Torino) chiede:

- l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Edoardo Agnelli (Petizione n. 810, assegnata alla 1a Commissione permanente);

- disposizioni volte a consentire che la liquidazione IVA periodica (LIPE) precompilata sul sito dell'Agenzia delle entrate abbia le stesse operatività per la convalida di coloro che usano programmi privati (Petizione n. 811, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Vincenzo Nocerino, procuratore dell'Associazione Gruppo Atlante 2000, e numerosi altri cittadini chiedono:

- l'adozione di una serie organica di interventi in materia di turismo e sviluppo economico, in particolare del Sud Italia (Petizione n. 812, assegnata alla 9a Commissione permanente);

- l'adozione di una serie organica di interventi in materia di sicurezza e riorganizzazione delle Forze di polizia (Petizione n. 813, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Federico Pege da Treviso chiede:

- nuove disposizioni in materia di locazioni immobiliari, con particolare riguardo alla disciplina degli sfratti (Petizione n. 814, assegnata alla 2a Commissione permanente);

- l'istituzione della c.d. rendita di collaborazione a vita, corrisposta mensilmente a favore di quei cittadini che si siano distinti in discipline o materie di studio, scoperte ed invenzioni di pubblica utilità (Petizione n. 815, assegnata alla 10a Commissione permanente).

i signori Luciano Barni, Stefano Lorenzetti e Melissa Stefanacci da Prato chiedono modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, al fine della regolarizzazione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale (Petizione n. 816, assegnata alla 1a Commissione permanente).

Il signor Demetrio Rappa da Palermo chiede modifiche alla normativa per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, con particolare riferimento alle soglie di sbarramento e ai requisiti richiesti per l'elettorato passivo (Petizione n. 817, assegnata alla 1a Commissione permanente).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 16 al 22 febbraio 2024)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 50

CENTINAIO: sulla gestione delle rotte aeree nel tratto di mare tra la Cina e Taiwan (4-00998) (risp. TRIPODI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

DREOSTO: su un episodio di razzismo avvenuto durante l'incontro di calcio tra Milan e Udinese il 20 gennaio 2024 (4-00992) (risp. ABODI, *ministro per lo sport e i giovani*)

FLORIDIA Aurora ed altri: sull'assorbimento del liceo delle scienze economico-sociali nel nuovo liceo del *made in Italy* (4-00947) (risp. VALDITARA, *ministro dell'istruzione e del merito*)

GASPARRI: sull'utilizzo di un farmaco per la disforia di genere, specialmente nell'ospedale "Careggi" di Firenze (4-00901) (risp. GEMMATO, *sottosegretario di Stato per la salute*)

PELLEGRINO: sulla sottrazione internazionale di un minore residente nella provincia di Brindisi da parte della madre (4-00896) (risp. SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

POTENTI: sul sito di interesse nazionale di Livorno (4-00188) (risp. PICHETTO FRATIN, *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*)

Interrogazioni

[MARTELLA](#) - *Al Ministro per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da notizie giornalistiche, nel corso di una partita di pallavolo disputata nel veneziano si sarebbe registrato un deplorabile episodio di razzismo, la cui vittima risulterebbe essere una giovane atleta dodicenne della Urban Volley di Mira, insultata per il colore della pelle; durante lo svolgimento della partita, una persona del pubblico avrebbe iniziato a rivolgere alla giovanissima giocatrice insulti razzisti ad alta voce senza però che gli arbitri in campo se ne accorgessero;

la giocatrice dell'Urban Volley, nonostante fosse fortemente turbata, ha continuato a giocare, salvo poi negli spogliatoi scoppiare in lacrime per l'accaduto;

la società sportiva di appartenenza ha giustamente segnalato l'episodio alla federazione italiana di

pallavolo e ha pubblicamente stigmatizzato l'accaduto a mezzo stampa e sui *social network*;
si tratta dell'ennesimo episodio di razzismo inaccettabile,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di condannare con forza l'accaduto e, per quanto di sua competenza, quali iniziative intenda adottare per contrastare ogni forma di razzismo nel mondo dello sport, che dovrebbe essere esclusivamente un luogo di crescita, accoglienza e inclusione.

(3-00981)

[MISIANI](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [RANDO](#), [BASSO](#), [TAJANI](#), [VERDUCCI](#), [MANCA](#), [LOSACCO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [LA MARCA](#), [ROSSOMANDO](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [NICITA](#), [MARTELLA](#), [ROJC](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il sistema "NoiPA", nei primi mesi dell'anno, effettua per molti dipendenti pubblici il conguaglio IRPEF relativo al periodo corrispondente all'anno solare precedente sulla base delle ritenute d'acconto operate mensilmente nel corso dell'anno solare precedente e l'imposta effettivamente dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti erogati nell'anno precedente;

tale operazione deve essere effettuata entro il 28 febbraio di ciascun anno e il datore di lavoro che utilizza il sistema NoiPA ha il compito di ricalcolare l'IRPEF e le detrazioni spettanti al lavoratore, sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell'anno e dei dati comunicati dal lavoratore stesso, quali ad esempio il numero dei familiari a carico e le eventuali spese deducibili o detraibili;

si tratta, di fatto, di un ricalcolo delle imposte IRPEF e dei contributi INPS dovuti da dipendenti sulla base del reddito effettivamente percepito nell'anno d'imposta;

dalle operazioni di calcolo e pagamento può risultare un credito a favore del dipendente, se l'imposta complessivamente dovuta è inferiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi; in questo caso le maggiori ritenute applicate nell'anno sono rimborsate direttamente al dipendente amministrato nel mese di febbraio, oppure un debito, se l'imposta complessivamente dovuta è superiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi; in tal caso le ritenute a debito sono trattenute nel cedolino del mese del conguaglio;

molti dipendenti pubblici, i cui stipendi sono gestiti dal sistema NoiPA, così come avvenuto in anni passati, si troveranno nella busta paga di febbraio 2024 a sostenere un conguaglio fiscale che in molti casi rischia di falciare le loro retribuzioni, per effetto delle insufficienti trattenute effettuate durante l'anno, generando un debito fiscale elevato, con l'impossibilità di rateizzarlo;

tale problema è acuito, inoltre, dal ritardo con cui vengono erogati i trattamenti accessori, lasciando numerosi dipendenti pubblici senza stipendio o con emolumenti di importo irrisorio;

le richieste delle singole amministrazioni per rateizzare il debito fiscale di questi dipendenti pubblici, consentito in 5 rate per tutti gli altri contribuenti, non sono allo stato attuale possibili per coloro che sono gestiti dal sistema NoiPA, il che si riverbera pesantemente sui dipendenti pubblici con i redditi più bassi e sulle loro famiglie,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo, e in che tempi, per risolvere le problematiche esposte;

se non ritenga opportuno adottare tempestivamente misure che consentano anche ai dipendenti pubblici, i cui stipendi sono gestiti dal sistema NoiPA, di rateizzare in 5 rate il debito fiscale a seguito del conguaglio effettuato nel mese di febbraio.

(3-00982)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [GUIDOLIN](#), [FLORIDIA Barbara](#), [LOPREIATO](#), [ALOISIO](#), [PIRONDINI](#), [DI GIROLAMO](#), [CROATTI](#), [PIRRO](#), [BEVILACQUA](#), [PATUANELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

le malattie rare, anche conosciute come malattie orfane, sono patologie che colpiscono un numero limitato di persone rispetto alla popolazione generale;

sono definite rare le malattie, incluse quelle di origine genetica, che presentano una bassa prevalenza.

Il concetto di "bassa prevalenza" è inteso come una prevalenza inferiore a 5 individui su 10.000, e viene specificato che nel concetto di malattie rare sono comprese anche quelle ultrarare, caratterizzate da una prevalenza generalmente inferiore ad un individuo su 50.000, conformemente alle previsioni del regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano; la definizione "malattie rare" (qualificate come patologie cronicamente debilitanti o potenzialmente letali) è stata formulata all'interno del programma d'azione comunitaria sulle malattie rare 1999-2003, con la decisione n. 1295/1999/CE;

le malattie rare possono essere di diversa natura, tra cui genetica, infettiva, autoimmune, oncologica o di altra natura. Molte di queste patologie sono gravi, croniche, invalidanti e, in alcuni casi, potenzialmente letali. Molte si manifestano già durante l'infanzia, e spesso i pazienti affetti e le loro famiglie devono affrontare un percorso difficile caratterizzato da diagnosi tardive, trattamenti complessi e spesso costosi, nonché accesso limitato a cure specializzate;

le malattie rare presentano diverse sfide sia per i pazienti che per i fornitori di assistenza sanitaria. Tra le principali sfide vi sono la difficoltà nella diagnosi dovuta alla mancanza di conoscenze e strumenti diagnostici adeguati, l'accesso limitato a cure specifiche e terapie, l'isolamento sociale e gli oneri finanziari legati ai costi elevati delle terapie. Nonostante le sfide, negli ultimi anni ci sono stati progressi significativi nella comprensione e nella gestione delle malattie rare;

l'avanzamento della medicina molecolare e genomica ha contribuito a migliorare la diagnosi e la comprensione delle basi genetiche di molte malattie rare, aprendo la strada allo sviluppo di terapie mirate. Inoltre, l'attenzione crescente nei confronti delle malattie rare ha portato a un maggiore impegno da parte di governi, istituzioni e organizzazioni non governative per affrontare le esigenze dei pazienti affetti da queste patologie;

considerato che:

il 16 ottobre 2014, in seno alla Conferenza Stato-Regioni, fu approvato il "piano nazionale malattie rare 2013-2016", che disciplinò un approccio basato su una strategia centrata sui bisogni assistenziali della persona e dei propri familiari. Inoltre, il documento propose l'istituzione di un comitato nazionale col compito di delineare le linee strategiche da attuare, dalla diagnosi all'assistenza, dalla ricerca alla formazione;

in data 10 novembre 2021, fu approvata la legge n. 175 del 2021, recante "Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione di farmaci orfani", cosiddetto testo unico delle malattie rare;

la finalità del provvedimento è la tutela del diritto alla salute delle persone affette da malattie rare mediante misure dirette a garantire: 1) l'uniformità dell'erogazione sul territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, inclusi quelli orfani; 2) il coordinamento, l'aggiornamento periodico dei livelli di assistenza e dell'elenco delle malattie rare; 3) il coordinamento, il riordino e il potenziamento della rete nazionale per le malattie rare istituita con il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità n. 279 del 2001, comprensiva dei centri che fanno parte delle reti di riferimento europee (ERN), per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare; 4) il sostegno alla ricerca;

il testo unico necessita ancora di alcuni decreti attuativi (4 su 5) per dispiegare effetti nella sua interezza. Tuttavia le tempistiche per la loro emanazione risultano scadute e molti di questi provvedimenti ancora non sono stati emanati;

atteso che le malattie rare comportano disabilità, gli interroganti ritengono anche che debbano essere tenute in debita considerazione la particolarità e la progressività di queste patologie nelle legislazioni riguardanti il lavoro, la scuola, l'integrazione sociosanitaria e le tutele civili e fiscali dei familiari e *caregiver*,

si chiede di sapere:

quali siano le tempistiche entro cui il Ministro in indirizzo, al fine di tutelare i pazienti affetti da malattie rare, intenda emanare i decreti attuativi previsti dalla legge n. 175 del 2021 e le modalità attraverso cui intenda sostenere lo sviluppo della ricerca sulle malattie rare e sui farmaci orfani;

quali siano le conseguenze connesse alla mancata realizzazione dei decreti attuativi sulla tutela

effettiva e sulla presa in carico delle persone affette da malattie rare, atteso che i decreti risultano essere necessari per completare gli effetti della norma stessa.

(4-01037)

[MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [ALOSIO](#), [GUIDOLIN](#), [FLORIDIA Barbara](#), [LOPREIATO](#), [PIRONDINI](#), [DI GIROLAMO](#), [CROATTI](#), [PIRRO](#), [BEVILACQUA](#), [PATUANELLI](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la sindrome dell'apnea ostruttiva del sonno (OSA) è un disturbo comune caratterizzato da episodi ripetuti di ostruzione delle vie aeree superiori durante il sonno, che porta a una respirazione interrotta o ridotta. Questo disturbo può avere gravi implicazioni sulla salute e il benessere dei pazienti se non trattato adeguatamente;

è una condizione diffusa, con un'incidenza crescente in tutto il mondo. Si stima che colpisca circa il 3-7 per cento degli uomini e il 2-5 per cento delle donne adulti. Tuttavia, la prevalenza potrebbe essere sottostimata a causa della scarsa consapevolezza e della sottodiagnosi della malattia. È anche associata a condizioni come ipertensione, diabete, malattie cardiache e *ictus*. Le complicazioni dell'apnea ostruttiva del sonno possono essere gravi e includono sonnolenza diurna e fatica, aumento del rischio di incidenti stradali e sul lavoro, ipertensione, malattie cardiache, *ictus*, depressione e ridotta qualità della vita;

il trattamento della sindrome dipende dalla gravità dei sintomi e può includere la prescrizione di cambiamenti nello stile di vita, come la perdita di peso, lo smettere di fumare, la necessità di evitare l'alcol e di dormire in posizione laterale. Per i casi più gravi, possono essere prescritti dispositivi CPAP (*continuous positive airway pressure*) per mantenere le vie aeree aperte durante il sonno, interventi chirurgici per correggere anomalie anatomiche o dispositivi dentali per avanzare la mandibola;

in particolare, il CPAP è costituito da una macchina che fornisce un flusso costante di aria attraverso un tubo collegato a un'interfaccia, che può essere una maschera nasale, una maschera facciale o un naso-bocca, che il paziente indossa durante il sonno. Il CPAP funziona mantenendo le vie aeree del paziente aperte, prevenendo così l'ostruzione e consentendo una respirazione regolare durante il sonno; quando un individuo affetto da questa sindrome inspira, la pressione positiva continua dell'aria fornita dal CPAP aiuta a mantenere aperte le vie aeree superiori, impedendone il collasso durante il sonno. L'efficacia del CPAP nel trattamento è ben documentata. Utilizzando regolarmente il CPAP durante il sonno, i pazienti possono sperimentare una significativa riduzione degli episodi di apnea e ipopnea, nonché un miglioramento dei sintomi correlati, come la sonnolenza diurna e la fatica;

inoltre, il trattamento con CPAP può ridurre il rischio delle complicazioni a lungo termine associate, come ipertensione, malattie cardiache e *ictus*. Pertanto, il CPAP rappresenta un importante strumento nel trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno, offrendo un approccio non invasivo e efficace per mantenere le vie aeree aperte durante il sonno e migliorare la qualità della respirazione e del sonno dei pazienti;

considerato che:

Philips - Resironics è una divisione di Philips specializzata nella produzione di dispositivi medici funzionali al miglioramento della qualità della respirazione in pazienti affetti da condizioni come l'apnea notturna, la sindrome da ipoventilazione e altre patologie respiratorie;

a seguito di una *class action* portata avanti dall'Associazione apoici italiani e da Adusbef, che rappresentavano più di 100.000 pazienti italiani, alcuni dispositivi realizzati dalla suddetta società si sono rivelati pericolosi e, recentemente, la Corte di appello di Milano si è pronunciata con una sentenza nei confronti della società, imponendo una penale di 20.000 euro per ogni giorno di ritardo nel ritiro e sostituzione dei dispositivi medici difettosi a partire dal 30 giugno 2023;

considerato infine che:

come si apprende da alcuni organi di stampa, nel giugno 2021 la multinazionale olandese Philips aveva allertato le autorità competenti sul pericolo legato ad alcuni dispositivi medici per la respirazione, il cui utilizzo avrebbe comportato rischi per la salute dei pazienti che soffrono di disturbi del sonno e di patologie neuro-muscolari. Il problema, in particolare, riguardava la schiuma fono-assorbente presente all'interno dei macchinari, la cui degradazione "provoca il rilascio di particelle e

sostanze tossiche destinate ad essere inalate o ingerite dal paziente durante il trattamento". Philips aveva quindi rassicurato di risolvere il problema (mediante richiamo, sostituzione o riparazione dei dispositivi coinvolti) entro dicembre 2022 ("dire.it", 1° febbraio 2024);

non essendosi però verificato, il Tribunale di Milano, ha condannato Philips S.p.A. e Respironics Deutschland, nella sua veste di mandataria europea della fabbricante statunitense Respironics, a riparare o sostituire (entro il successivo 30 aprile) alcuni dispositivi per le apnee notturne ritenuti pericolosi per i pazienti, stabilendo una penale di 20.000 euro per ogni giorno di ritardo, nell'ottemperanza dell'ordine impartito a decorrere dalla scadenza del termine assegnato per il completamento del piano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di avviare uno *screening* immediato, rivolto ai soggetti che hanno utilizzato le apparecchiature ritirate, al fine di approfondire i danni causati da questi dispositivi e da altre similari;

se condivide l'opportunità di approfondire, nel perimetro delle proprie competenze, le motivazioni per cui sono state, a lungo, ignorate le migliaia di segnalazioni dei pazienti che denunciavano stati di malessere dovuti all'utilizzo di questo apparecchio.

(4-01038)

[PIRRO](#), [CASTELLONE](#), [MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [MARTON](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [DI GIROLAMO](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in Molise, nel corso della campagna elettorale relativa alle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento indette per il 25 settembre 2022, i candidati dei partiti dell'attuale maggioranza per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati hanno, a più riprese, citato, tra i primi obiettivi prefissati nel primo anno, qualora eletti, il "decreto Molise", ovvero un provvedimento straordinario da adottare per superare il commissariamento della sanità regionale, abbattere il debito della Regione, puntare su una sanità pubblica di qualità nonché per la realizzazione di una non meglio precisata "nuova strada per sostituire la Bifernina" (l'arteria di collegamento stradale più importante, che collega l'area del basso Molise con l'interno e con il capoluogo);

i candidati, oggi, siedono nelle rispettive Camere in quanto eletti. In particolare parlamentari molisani rivestono oggi la carica di vice presidente della 5a Commissione permanente (Bilancio) e di membro della 6a Commissione (Finanze e tesoro), quindi, in due commissioni nevralgiche per l'approvazione di un provvedimento di chiara natura economico-finanziaria;

nel 2022 la stampa ha riportato numerosi interventi di esponenti delle stesse formazioni politiche che fanno riferimento al "decreto Molise";

anche il Ministro della salute Schillaci, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'università degli studi del Molise, ha confermato la volontà di arrivare ad un "decreto Molise" che interessi non soltanto il Dicastero della salute ma anche il Ministero dell'economia e delle finanze ("ansa.it", 29 novembre 2022);

la notizia è stata ripresa dai parlamentari di maggioranza che, complimentandosi con il Ministro, hanno puntato l'accento sulla necessità di azzerare il debito sanitario molisano;

nel marzo 2023, a Isernia, a margine dell'evento per la presentazione del libro di Pier Ferdinando Casini, un altro deputato di maggioranza ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Il Decreto Molise, per la Sanità, lo stiamo affrontando formalmente, è scritto già" ("isnews.it", 13 marzo 2023)

trascorsi ancora circa otto mesi, è arrivata un'altra dichiarazione rassicurante, ovvero che "Il Decreto Molise è pronto ed è al vaglio del Ministero dell'economia. Nel frattempo si stanno adottando delle iniziative che possano portare soluzione ai problemi della sanità in Molise. Nel frattempo stiamo estrapolando da quel decreto dei contenuti, attraverso dei provvedimenti specifici. Ci auguriamo di arrivare fino in fondo e approvarlo" ("isnews.it", 10 novembre);

dopo ulteriori tre mesi, in occasione della presentazione della candidatura all'Europarlamento del parlamentare europeo Aldo Patriciello, a Venafro (Isernia), alla presenza del ministro Salvini, il deputato ha rilasciato un'ulteriore dichiarazione sul "decreto Molise" ammettendo che "È abbastanza complicato data l'entità della spesa che comporta. Stiamo lavorando al Decreto Molise, io

personalmente ho pronto un provvedimento ma comporta davvero l'impegno di risorse davvero consistenti da parte dello Stato e che non è facile reperire" ("isnews.it", 4 febbraio 2024); per la prima volta dopo le elezioni politiche e la campagna elettorale, a distanza di quasi 18 mesi, il centrodestra ha ammesso le difficoltà di adottare un provvedimento di tal tipo e, a fronte delle critiche espresse dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Molise, Roberto Gravina, il deputato ha controreplicato affermando che il "decreto" esiste ma il debito molisano, molto ingente, non potrà essere azzerato e "si procederà alla sua riduzione, in modo consistente. Annullare il debito è praticamente impossibile" ("quotidianomolise.com", 6 febbraio); considerato che:

è iniziata la consultazione pubblica del programma operativo sanitario della Regione per il triennio 2023-2025 e non è dato leggersi alcun riferimento a somme ulteriori previste per la riduzione o l'azzeramento del debito sanitario;

nei documenti contabili approvati dalla Giunta regionale non esiste traccia alcuna di somme erogate in favore della Regione volte alla riduzione strutturale del debito,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano intervenire con iniziative anche di carattere normativo per salvaguardare la salute dei cittadini molisani;

quali risorse intendano utilizzare stante l'assenza di specifici stanziamenti nella legge di bilancio per il 2024 per tutelare la sanità pubblica regionale.

(4-01039)

[PIRRO](#), [MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [FLORIDIA Barbara](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [MARTON](#), [LOREFICE](#), [CROATTI](#), [DI GIROLAMO](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) sono sostanze chimiche (circa 5.000) prodotte dall'uomo e utilizzate sin dagli anni '40 del secolo scorso in numerosi prodotti di consumo e applicazioni industriali, per aumentare la resistenza alle alte temperature e impermeabilizzare. Nonostante il loro uso sia vietato in molti Paesi del mondo da alcuni anni (le sostanze sono regolamentate nell'ambito della Convenzione di Stoccolma del 2004), si ritrovano ancora oggi ovunque nell'ambiente, anche nelle aree più remote, e in oggetti di uso quotidiano, quali imballaggi alimentari, tappeti, pentole e schiume antincendio;

i PFAS sono definiti inquinanti eterni a causa della loro persistenza: una volta immessi in ambiente non vengono degradati e danno luogo ad un'esposizione e ad accumulo irreversibili ed è molto difficile ed estremamente costoso rimuoverli dall'ambiente;

a dicembre 2023 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità ha completato le valutazioni circa la cancerogenicità di due molecole appartenenti al gruppo dei PFAS: l'acido perfluoroottanoico (PFOA) e l'acido perfluoroottanosolfonico (PFOS). Dopo aver esaminato attentamente l'ampia letteratura scientifica, il gruppo di lavoro, composto da 30 esperti internazionali provenienti da 11 Paesi, ha classificato il PFOA come "cancerogeno per l'uomo" (gruppo 1) e il PFOS come "possibile cancerogeno per l'uomo" (gruppo 2B); oggi, in assenza di divieti, migliaia di sostanze vengono usate e sversate impunemente nell'ambiente contaminando aria, acqua, cibo e corpi. Nonostante da anni la comunità scientifica internazionale abbia prodotto numerose prove circa la pericolosità di PFOA e PFOS per la salute, si è dovuto attendere fino al 2023 perché si arrivasse a fugare ogni dubbio con la recente valutazione della IARC. Anche per altre decine di PFAS ci sono già numerose evidenze che mostrano come si accumulino nei corpi umani, riducendo la risposta immunitaria ai vaccini, aumentando i livelli di colesterolo nel sangue e degli enzimi del fegato, inoltre numerosi studi hanno associato l'esposizione delle persone a patologie gravi quali tumore ai testicoli, ai reni e patologie del sistema endocrino;

in Italia non c'è un parametro di riferimento dei valori massimi di PFAS nelle acque potabili, in quanto la direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, all'art. 25, prevede un periodo transitorio: "1. Entro il 12 gennaio 2026 gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui

all'allegato I, parte B, per quanto riguarda: bisfenolo A, clorato, clorite, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS - totale, somma di PFAS e uranio. 2. Fino al 12 gennaio 2026 i fornitori di acqua non sono tenuti a monitorare le acque destinate al consumo umano in conformità dell'articolo 13 per quanto riguarda i parametri di cui al paragrafo 1 del presente articolo";

nell'acqua potabile di numerosi comuni, in Veneto, in Lombardia e in Piemonte (dove ha sede l'unica azienda ancora attiva nella produzione di questi composti, il polo chimico di Solvay specialty polymers di Spinetta Marengo, Alessandria) sono state rinvenute le due molecole di accertata pericolosità PFOA e PFOS;

considerato che:

da un'indagine indipendente condotta da "Greenpeace Italia" in Piemonte, mediante richieste di accesso agli atti pubblici (FOIA), sono emersi dati preoccupanti. Dei 671 campioni di acqua a uso potabile di cui gli enti locali piemontesi hanno condiviso i dati con Greenpeace Italia, analizzati tra il 2019 e il 2023, nel 51 per cento è stata riscontrata la presenza di PFAS, con le maggiori positività riscontrate nella provincia di Alessandria;

per quanto riguarda la provincia di Torino, dall'analisi dei dati condivisi dal gruppo Società metropolitana acque Torino che gestisce il 95 per cento della rete idrica (291 comuni della città metropolitana di Torino), emerge la presenza di PFAS in 77 comuni, il 26,5 per cento del totale. Nello specifico, per la città metropolitana di Torino il 45 per cento dei campioni è risultato positivo alla presenza di PFAS. Per le altre province piemontesi, invece, la situazione non è ricostruibile poiché gli enti pubblici, inclusi i gestori, non hanno effettuato analisi, sembrerebbe anche su ordine della Regione attraverso l'ente di controllo ambientale regionale (ARPA Piemonte), che avrebbe dato disposizione di effettuare verifiche e campionamenti solo nelle zone maggiormente interessate da contaminazioni, ovvero la provincia di Alessandria ove ha sede la Solvay. Tali indicazioni si sono rivelate fondate su presunzioni errate, come dimostra l'inquinamento dell'acqua potabile in oltre 70 comuni della città metropolitana di Torino;

ammonta a circa il 3 per cento la percentuale della popolazione piemontese che è esposta al solo cancerogeno PFOA attraverso l'acqua potabile; si tratta di 125.000 persone che hanno diritto ad acqua priva di sostanze cancerogene. Mentre in alcuni casi i valori registrati nell'acqua potabile superano i livelli previsti dalla direttiva comunitaria, in molti altri i livelli di contaminazione superano le soglie di sicurezza per la salute adottati in altre nazioni. Di fatto in molti comuni piemontesi viene erogata acqua che in altre nazioni non è ritenuta sicura per la salute umana;

i dati presentati nell'indagine di Greenpeace evidenziano come il problema PFAS in Piemonte sia diffuso e interessi diversi punti della rete idrica. Nella regione è nota da tempo una fonte rilevante di contaminazione per l'intero bacino del fiume Po (Solvay) e l'impressione è che si sia voluto limitare a questa fonte il controllo su una contaminazione che invece parrebbe essere più ampia; infatti da questa indagine emergono monitoraggi parziali e, di conseguenza, una situazione di potenziale contaminazione che non è evidentemente sotto controllo, inoltre le verifiche degli enti preposti, lacunose e limitate solo ad alcune aree, sicuramente sottostimano la situazione;

nella maggior parte dei casi sono gli stessi enti pubblici e gestori che imputano i mancati controlli all'entrata in vigore della direttiva europea nel 2026 o a indicazioni ricevute da ARPA Piemonte di limitare tali controlli solo alle aree di maggior pericolosità (provincia di Alessandria), ovvero ad una specifica richiesta di non ricercare i PFAS nelle acque potabili. Inoltre laddove sono state evidenziate criticità nelle acque potabili, seppure in presenza di valori al di sotto delle soglie massime di pericolosità, gli interventi degli enti pubblici sono stati tutt'altro che uniformi e, in alcuni casi, non cautelativi per la salute umana,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e quali provvedimenti si intenda prendere per risolvere le problematiche evidenziate;

se si intenda intervenire nei confronti della Regione Piemonte in modo da sensibilizzare maggiormente il proprio ente di controllo (ARPA) al fine di cautelare i cittadini, estendendo i controlli sulle acque potabili anche a quelle zone precedentemente escluse per ragioni ad avviso degli interroganti non

condivisibili e smentite dai dati.

(4-01040)

LISEI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

a seguito delle istanze di accesso agli atti presentate dal consigliere comunale Alessandro Perini al Comune di Livorno in data 22 settembre e 5 ottobre 2023, è emersa l'esistenza di sei appartamenti di proprietà del Comune, ristrutturati con soldi pubblici, affittati a cittadini extracomunitari attraverso l'associazione "Il Villaggio";

la gestione degli affitti si è rivelata gravemente inefficiente, al punto da aver determinato all'ente un danno erariale di oltre 290.000 euro a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione; tra l'altro, si segnala che un affittuario era parente di primo grado di una nota esponente politica, circostanza che è stata resa pubblica da una nota trasmissione televisiva nazionale;

in data 30 ottobre 2023, il medesimo consigliere comunale ha presentato un'ulteriore istanza di accesso agli atti per ottenere informazioni circa il numero totale degli appartamenti di proprietà comunale, non destinati ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, concessi in affitto, con l'indicazione dell'eventuale debito derivante dai mancati pagamenti dei canoni, richiedendo altresì copia dei contratti;

l'amministrazione comunale ha dichiarato che il numero degli immobili concessi in affitto è di 67, quasi tutti non a seguito di selezione pubblica e alcuni di questi concessi in comodato d'uso gratuito a dipendenti presumibilmente non più in servizio oppure deceduti. Nonostante i canoni di affitto irrisori, alcuni anche da 9 euro al mese, la gestione ha determinato un ulteriore danno per le casse comunali, a causa della morosità di molti affittuari;

il consigliere Perini, nel pieno esercizio delle proprie prerogative, ha chiesto di conoscere l'identità dei conduttori che, nonostante le decennali inadempienze contrattuali, venivano legittimati a mantenere il pieno possesso degli immobili comunali grazie al mancato esercizio del diritto alla risoluzione contrattuale da parte dell'amministrazione comunale; ciò al fine anche di verificare che tra i beneficiari non vi fossero soggetti legati in qualche modo all'amministrazione comunale;

in data 12 gennaio 2024 il Comune di Livorno ha negato l'accesso ai dati richiesti dal consigliere comunale con la seguente motivazione: "Facendo seguito alle nostre risposte riservate prot. n. 159731 del 04.12.2023 e n. 164130 del 13.12.2023 e alla luce della circolare prot. n. 168729 del 22.12.2023 e della Sua recente nota prot. n. 2719 del 08.01.2023, nonché dei chiarimenti forniti per un caso analogo dal DPO dell'Ente, si ritiene che i dati personali, per come richiesti dal consigliere Perini, non siano ostensibili; infatti, si rende in tal caso necessario procedere conformemente alle interpretazioni da Lei precedente fornite, garantendo un adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti";

atteso che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "i Consiglieri Comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale" e che "il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivare le azioni necessarie al fine di acclarare se il Comune di Livorno abbia correttamente applicato la normativa riguardante i diritti dei consiglieri, ex art. 43 del testo unico degli enti locali, o viceversa se il diniego a fornire i nominativi non rappresenti una limitazione del diritto di accesso e controllo in capo al consigliere comunale.

(4-01041)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 154a seduta pubblica del 6 febbraio 2024, a pagina 128, all'ultima riga del primo capoverso, sostituire le parole: "n. 1" con le seguenti: "n. 2".

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.